



## Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

## Linee guide per l'utilizzo


Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertarti di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

## Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da <http://books.google.com>






BIBLIOTECA  
NAZIONALE  
ROMA

ATTI  
UFFICIALI

14

1









ANNO XXXII

L. 365. *Allegato*  
1939

ANNO XVIII



MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Bollettino Ufficiale delle Ferrovie dello Stato

INDICE DELLA PARTE I

LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI




ROMA  
Società Anonima Poligrafica Italiana  
Via della Guardiola, 22



**Indice delle Leggi e dei Decreti Reali**


	Pag.	N. del Boll.
R. D. L. 22 dicembre 1938-XVII, n. 1927. — Modificazioni alle tariffe viaggiatori sulle Ferrovie dello Stato . . . . .	1	1
R. D. 22 dicembre 1938-XVII, n. 1931. — Modificazione alle disposizioni relative alle concessioni ferroviarie di viaggio . . . . .	2	1
Legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1. — Conversione in legge con modificazioni, del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, riguardante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione . . . . .	51	4
Legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 7. — Conversione in legge del R. decreto-legge 7 settembre 1938-XVI, n. 1528, concernente l'utilizzazione dei carri ed attrezzi di carico nei binari di raccordo con le Ferrovie dello Stato . . . . .	55	5
Legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 19. — Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1785, recante aggiunte e modificazioni al regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni . . . . .	56	5
R. D. L. 28 novembre 1938-XVII, n. 2000. — Modificazioni alle norme per l'applicazione dei contributi di migioria per le opere eseguite dallo Stato o con il suo concorso . . . . .	57	5
Legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 23. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 settembre 1938-XVI, n. 1550, concernente la proroga al 1° luglio 1940, della revisione della nomenclatura e classificazione delle cose formanti oggetto dei trasporti sulle Ferrovie dello Stato . . . . .	67	6
Legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 77. — Conversione in legge, con modificazione, del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1514, concernente la disciplina dell'assunzione di personale femminile agli impieghi pubblici e privati . . . . .	71	7
Legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 83. — Conversione in legge del R. decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 827, riguardante il requisito dell'iscrizione al Partito Nazionale Fascista per l'assunzione del personale salariato delle Amministrazioni dello Stato . . . . .	72	7
Legge 9 gennaio 1939-XVII, n. 40. — Conversione in legge del R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 837, recante variazioni allo stato di previsione dell'entrata a quelli della spesa dei diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1937-38, nonchè altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione del R. decreto 25 giugno 1938-XVI, n. 971, relativo a prelevamento dal Fondo di riserva per le spese impreviste iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio medesimo . . . . .	73	7





	Pag.	N. del Boll.
Legge 9 gennaio 1939-XVII, n. 189. — Nuove disposizioni per la preferenza dei prodotti nazionali . . . . .	75	8
Legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129. — Istituzione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni . . . . .	79	8
R. D. L. 8 dicembre 1938-XVII, n. 2152. — Modificazioni al Regio decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2574, riguardante la costituzione dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni . . . . .	83	8
Legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 22. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 settembre 1938-XVI, n. 1625, che apporta aggiunte al Regio decreto-legge 27 giugno 1937-XV, n. 1033, riguardante il trattamento di alcune categorie di personale delle Ferrovie dello Stato . . . . .	87	9
R. D. L. 9 febbraio 1939-XVII, n. 126. — Norme di attuazione ed integrazione delle disposizioni di cui all'art. 10 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, 1728, relative ai limiti di proprietà immobiliare e di attività industriale e commerciale per i cittadini italiani di razza ebraica . . . . .	88	9
Legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 274. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, recante provvedimenti per la difesa della razza italiana . . . . .	123	10
R. D. L. 19 gennaio 1939-XVII, n. 295. — Riecuero dei crediti verso impiegati e pensionati, e prescrizione biennale di stipendi, pensioni ed altri emolumenti . . . . .	ivi	10
R. D. L. 27 gennaio 1939-XVII, n. 270. — Aggiunte e modificazioni alla tabella della tariffa speciale dei dazi doganali da applicare nel Regno alle merci originarie e provenienti dalla Libia . . . . .	126	10
R. D. L. 30 gennaio 1939-XVII, n. 147. — Modificazione alla tariffa doganale e al repertorio per la sua applicazione, riguardanti gli olii minerali e i loro residui . . . . .	127	10
Legge 22 dicembre 1938-XVII, n. 2201. — Conversione in legge del R. decreto-legge 27 luglio 1938-XVI, n. 1429, che estende l'obbligo della distribuzione delle maschere antigas a tutti gli operai delle industrie e a tutto il personale delle amministrazioni statali e parastatali . . . . .	139	11
Legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 370. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1788, concernente la franchigia doganale ai biglietti ferroviari, marittimi ed aerei . . . . .	140.	11
Legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 374. — Norme per la consegna obbligatoria di esemplari degli stampati e delle pubblicazioni . . . . .	141	11
R. D. 2 febbraio 1939-XVII, n. 367. — Riconferma nella carica di consigliere d'amministrazione delle Ferrovie dello Stato . . . . .	145	11
Legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 392. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1296, riguardante la revisione dei prezzi contrattuali relativi ad opere pubbliche . . . . .	151	12
R. D. L. 20 febbraio 1939-XVII, n. 308. — Approvazione delle nuove piante organiche del personale degli uffici delle Ferrovie dello Stato (escluso il personale subalterno) . . . . .	152	12

R. D. L. 23 febbraio 1939-XVII, n. 309. — Formazione e tenuta di elenchi autorizzati delle imprese ammesse a gestire servizi in appalto dalle Amministrazioni ferroviaria e postelegrafonica . . . . .	154	12
R. D. L. 16 febbraio 1939-XVII, n. 314. — Equiparazione del servizio prestato nei reparti della M.V.S.N. mobilitato per le esigenze dell'A. O. I. al servizio prestato nel Regio Esercito . . . . .	159	12
R. D. L. 20 febbraio 1939-XVII, n. 318. — Norme per disciplinare la ricerca e la coltivazione di giacimenti minerali di vapori e gas da utilizzare per produzione di energia elettrica . . . . .	162	12
Legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591. — Aumento degli stipendi, paghe e retribuzioni, e dei supplementi di servizio attivo a favore dei dipendenti dallo Stato e da Enti pubblici, e maggiorazioni delle pensioni a carico dello Stato o del Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato (Vedi errata corregge Boll. 19-1939-XVII)	181	17
R. D. L. 27 gennaio 1939-XVII, n. 270. — Aggiunte e modificazioni alla tabella della tariffa speciale dei dazi doganali da applicare nel Regno alle merci originarie e provenienti dalla Libia . . . . .	207	18
R. D. L. 28 febbraio 1939-XVII, n. 334. — Istituzione di un'imposta di fabbricazione sugli olii minerali e sui prodotti della loro lavorazione in sostituzione della preesistente tassa di vendita . . . . .	208	18
R. D. 27 marzo 1939-XVII, n. 565. — Restituzione del dazio di confine sul cotone greggio impiegato nella fabbricazione delle coperture pneumatiche per aeroplani che si esportano . . . . .	241	19
R. D. L. 27 marzo 1939-XVII, n. 581. — Modificazioni alla tabella che stabilisce il trattamento doganale di talune merci originarie e provenienti dalla Libia, da importare nel Regno . . . . .	242	19
R. D. L. 27 marzo 1939-XVII, n. 594. — Modificazioni ed aggiunte alla tariffa generale dei dazi doganali . . . . .	243	19
R. D. L. 27 marzo 1939-XVII, n. 592. — Concessione di agevolzze daziarie a prodotti necessari ad alcune industrie e alla agricoltura . . . . .	247	20
R. D. L. 27 marzo 1939-XVII, n. 593. — Importazione di calcocianamide in esenzione da dazio doganale . . . . .	248	20
Legge 9 maggio 1939-XVII, n. 700. — Concessione di un premio straordinario ai dipendenti militari e civili delle Amministrazioni dello Stato che fecero parte delle squadre di azione . . . . .	253	21
R. D. L. 14 aprile 1939-XVII, n. 636. — Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria . . . . .	257	22
Legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739. — Conversione in legge, con approvazione complessiva, dei Regi decreti-legge emanati fino al 10 marzo 1939-XVII e convalida dei Regi decreti, emanati fino alla data anzidetta, per prelevazione di somme dal Fondo di riserva per le spese impreviste . . . . .	277	24
Legge 19 maggio 1939-XVII, n. 371. — Nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee . . . . .	281	25



	N. del Pag. Boll.	
Legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782. — Sistemazione degli avventizi squadristi in servizio presso le Amministrazioni dello Stato ed altri Enti pubblici . . . . .	284	25
R. D. L. 19 maggio 1939-XVII, n. 732. — Modificazioni al regime doganale degli zuccheri . . . . .	286	25
R. D. 13 aprile 1939-XVII, n. 750. — Nomina di un membro della Rappresentanza italiana nella Delegazione internazionale per gli affari relativi alla Ferrovia del Sempione . . . . .	287	25
Legge 10 giugno 1939-XVII, n. 898. — Variazioni allo stato di previsione, dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi Ministeri, nonchè ai bilanci di talune Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1938-39, ed altri provvedimenti di carattere finanziario . . . . .	289	26
R. D. 1° giugno 1939-XVII, n. 888. — Riconferma in carica di consiglieri di amministrazione delle Ferrovie dello Stato . . . . .	305	27
R. D. L. 15 maggio 1939-XVII, n. 835. — Nuovi provvedimenti in materia doganale per favorire, nel Regno, la produzione della gomma da « guayule » . . . . .	307	28
Legge 10 giugno 1939-XVII, n. 915. — Norme per la valutazione dello Stato civile ai fini delle promozioni del personale dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato . . . . .	308	28
R. D. 29 giugno 1939-XVII, n. 898. — Norme circa l'assunzione di personale femminile negli impieghi pubblici e privati . . . . .	310	28
Legge 10 giugno 1939-XVII, n. 931. — Costruzione di nuove case economiche per i ferrovieri e sistemazione economica di alcune cooperative edilizie fra il personale ferroviario . . . . .	327	29
Legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1036. — Nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee . . . . .	353	32
Legge 23 giugno 1939-XVII, n. 878. — Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940 . . . . .	363	33
Legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1024. — Norme integrative del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, sulla difesa della razza italiana . . . . .	431	35
R. D. 13 luglio 1939-XVII, n. 1174. — Modificazioni alla forza organica della Milizia ferroviaria . . . . .	433	36
Legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1272. — Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 14 aprile 1939-XVII, n. 636, sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria . . . . .	445	38
R. D. 11 agosto 1939-XVII, n. 1287. — Collocamento fuori ruolo di funzionari delle Ferrovie dello Stato . . . . .	449	38
Legge 28 luglio 1939-XVII, n. 1097. — Disposizioni penali in materia di scambi, di valuta e di commercio dell'oro . . . . .	455	39
R. D. L. 25 agosto 1939-XVII, n. 1201. — Modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi, del caffè e dei surrogati del caffè . . . . .	457	39



	Pag.	N. del Boll.
R. D. L. 7 settembre 1939-XVII, n. 1326. — Nuove disposizioni che vietano l'impiego del cemento armato e del ferro nelle costruzioni ed in alcuni altri usi . . . . .	461	39
R. D. 18 agosto 1939-XVII, n. 1338. — Prelevamento dal Fondo di riserva per le spese impreviste delle Ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1939-40 . . . . .	479	40
R. D. L. 14 settembre 1939-XVII, n. 1319. — Modificazioni del regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e dell'alcool di 1 <sup>a</sup> categoria . . . . .	481	40
R. D. L. 9 agosto 1939-XVII, n. 1215. — Importazione di calcioocianamida in esenzione da dazio doganale . . . . .	485	41
Legge 6 giugno 1939-XVII, n. 1102. — Disposizioni integrative ed applicative del R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 2121, convertito in legge 16 giugno 1937-XV, n. 1527, relativo all'apprestamento di ricoveri antiaerei nei fabbricati di nuova costruzione e destinati ad abitazione civile o popolare . . . . .	493	42
Legge 22 settembre 1939-XVII, n. 1535. — Conti consuntivi dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato per gli esercizi finanziari 1934-35 e 1935-36 . . . . .	523	44
R. D. L. 15 ottobre 1939-XVII, n. 1556. — Modificazioni al regime fiscale degli alcoli di 1 <sup>a</sup> categoria . . . . .	557	48
R. D. L. 12 ottobre 1939-XVII, n. 1697. — Limitazioni all'impiego dei conduttori elettrici di rame e sue leghe e dei sostegni e altre parti di materiale ferroso per impianti elettrici . . . . .	561	49
R. D. L. 26 ottobre 1939-XVII, n. 1751. — Disposizioni della raccolta dei rottami ferrosi . . . . .	565	50
Legge 16 novembre 1939-XVIII, n. 1824. — Conversione in legge del R. Decreto-Legge 7 settembre 1939-XVII, n. 1326, recante nuove disposizioni che vietano l'impiego del cemento armato e del ferro nelle costruzioni ed in alcuni altri usi . . . . .	567	52
Legge 23 novembre 1939-XVIII, n. 1828. — Estensione al personale delle Ferrovie dello Stato dei provvedimenti previsti dalla Legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, per l'incremento demografico della Nazione . . . . .	568	52

## Indice dei Decreti e delle Ordinanze Ministeriali

	Pag.	N. del Boll.
D. M. 20 dicembre 1938-XVII, n. 1568. — Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico concorso a 50 posti di Allievo Ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di Ingegnere (esclusi gli specializzati in ingegneria chimica . . . . .	8	1
D. M. 20 dicembre 1938-XVII, n. 1569. — Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico concorso a 2 posti di Allievo Ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione d'Ingegnere con specializzazione in Ingegneria chimica . . . . .	9	1
D. M. 20 dicembre 1938-XVII, n. 1570. — Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico concorso a 3 posti di Allievo Ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di Chimico . . . . .	10	1
D. M. 20 dicembre 1938-XVII, n. 1571. — Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico concorso a 10 posti di Allievo Ispettore in prova tra laureati in Giurisprudenza, o in Scienze economiche e commerciali, o in Scienze economiche marittime, o in Scienze politiche, sociali e sindacali, o in Scienze diplomatiche e consolari, o laureati dalle Sezioni magistrali di economia e diritto e di computisteria e ragioneria dell'Istituto Superiore di Venezia . . . . .	11	1
D. M. 20 dicembre 1938-XVII, n. 1572. — Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico concorso a 8 posti di Allievo Ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo . . . . .	12	1
D. M. 20 dicembre 1938-XVII, n. 1573. — Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico concorso a 20 posti di Segretario in prova fra candidati muniti di abilitazione tecnica in ragioneria . . . . .	13	1
D. M. 20 dicembre 1938-XVII, n. 1574. — Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico concorso a 50 posti di Segretario in prova fra diplomati in maturità classica o scientifica o abilitati all'insegnamento elementare o abilitati a Capitano di lungo corso . . . . .	14	1
D. M. 20 dicembre 1938-XVII, n. 1575. — Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico concorso a 20 posti di Disegnatore in prova . . . . .	15	1
D. M. 20 dicembre 1938-XVII, n. 1576. — Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico concorso a 100 posti di Alunno d'ordine in prova degli uffici . . . . .	16	1

	N. del Pag. Boll.	
D. M. 20 dicembre 1938-XVII, n. 1577. — Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico concorso a 20 posti di Assistente lavori in prova fra Geometri e Periti industriali costruttori edili . . . . .	17	1
D. M. 20 dicembre 1938-XVII, n. 1578. — Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico concorso a 20 posti di Assistente lavori in prova fra Periti meccanici o Periti elettricisti o Periti radiotecnici o Periti minerari o abilitati in tecnica nautica (Macchinisti o Costruttori) . . . . .	18	1
D. M. 20 dicembre 1938-XVII, n. 1579. — Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico concorso a 86 posti di Sottocapotecnico in prova . . . . .	19	1
D. M. 20 dicembre 1938-XVII, n. 1580. — Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico concorso a 4 posti di Sottocapotecnico in prova (per saldatura autogena) . . . . .	20	1
D. M. 20 dicembre 1938-XVII, n. 1581. — Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico concorso a 20 posti di Sorvegliante lavori in prova . . . . .	21	1
D. M. 20 dicembre 1938-XVII, n. 1582. — Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico concorso a 50 posti di Sottocapo in prova delle stazioni . . . . .	22	1
D. M. 20 dicembre 1938-XVII, n. 1583. — Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico concorso a 200 posti di Alunno d'Ordine in prova nelle stazioni . . . . .	23	1
D. M. 20 dicembre 1938-XVII, n. 1584. — Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico concorso a 5 posti di Ufficiale Macchinista di 3 <sup>a</sup> classe in prova al servizio delle navi-traghetto dello stretto di Messina . . . . .	24	1
D. M. 20 dicembre 1938-XVII, n. 1585. — Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico concorso a 1 posto di Capotecnico di 3 <sup>a</sup> classe in prova (carpentiere) . . . . .	25	1
D. M. 20 dicembre 1938-XVII, n. 1586. — Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico concorso a 5 posti di Elettricista in prova al servizio delle navi-traghetto dello stretto di Messina . . . . .	26	1
D. M. 20 dicembre 1938-XVII, n. 1587. — Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico concorso a 15 posti di Motorista in prova al servizio delle navi-traghetto dello stretto di Messina . . . . .	27	1
D. M. 20 dicembre 1938-XVII. — Aggiunta di alcune merci alla tabella A annessa al Decreto Ministeriale 24 maggio 1938-XVI, riguardante le merci vincolate a licenza per la importazione nel Regno . . . . .	28	1
D. M. 13 gennaio 1939-XVII, n. 1940. — Graduatoria di merito relativa al concorso interno a 250 posti di Capo squadra cantonieri . . . . .	31	2
D. C. G. 21 dicembre 1938-XVII. — Riduzione del dazio doganale sul grantureo e esenzione doganale per il frumento destinato alla alimentazione del pollame . . . . .	37	3



	Pag.	N. del Boll.
D. M. 15 novembre 1938-XVII. — Estensione della tariffa ferroviaria n. 35 P. V. alla stazione di Fiumicino Porto Canale . . . . .	38	3
D. M. 23 novembre 1938-XVII. — Estensione dell'aliquota ridotta di tassa di scambio di L. 0,75 per cento al prodotto antiparassitario denominato " Polvere anticrittogamica al 16 per cento di rame " . . . . .	39	3
D. M. 5 dicembre 1938-XVII. — Estensione dell'aliquota ridotta di tassa di scambio di L. 0,75 per cento al prodotto antiparassitario denominato " Solfocupria " . . . . .	40	3
D. M. 23 dicembre 1938-XVII. — Proroga della validità delle tariffe eccezionali temporanee di " piccola velocità " per il trasporto di cose sulle Ferrovie dello Stato . . . . .	41	3
D. M. 26 dicembre 1938-XVII. — Norme speciali tecniche per l'esportazione delle insalate . . . . .	45	3
D. M. 19 dicembre 1938-XVII. — Determinazione della tassa di scambio sulle essenze di arancio, mandarino, limone e bergamotto destinate all'esportazione per il semestre gennaio-giugno 1939-XVII . . . . .	54	4
D. M. 17 gennaio 1939-XVII, n. 1868. — Decisione relativa al concorso interno ad un posto di Capo elettricista delle navi traghetto . . . . .	ivi	4
D. C. G. 20 dicembre 1938-XVII. — Unificazione dei raccordi a bocchettone per tubazioni extra-leggere (normalizzazione dei materiali per l'industria ed osservanza obbligatoria di unificazione " U.N.I. ") . . . . .	63	5
D. M. 22 novembre 1938-XVII. — Proroga delle facilitazioni ferroviarie per viaggi di pellegrini diretti a Roma e ai Santuari italiani, organizzati dall'Opera " Peregrinatio Romana ad Petri Sedem " . . . . .	68	6
D. M. 31 gennaio 1939-XVII, n. 2015. — Graduatoria di merito relativa al concorso interno a 12 posti di Capo deposito di 3 <sup>a</sup> classe . . . . .	69	6
D. M. 30 dicembre 1938-XVII. — Estensione della speciale aliquota ridotta di tassa di scambio di L. 0,75 % al prodotto fertilizzante denominato " Bioflora " . . . . .	74	7
D. C. G. 31 gennaio 1939-XVII. — Disposizioni relative alla normalizzazione dei materiali per l'industria, ed all'osservanza obbligatoria di unificazione U.N.I. (filettature per valvole di pneumatici). . . . .	114	9
D. C. G. 31 gennaio 1939-XVII. — Disposizioni relative alla normalizzazione dei materiali per l'industria, ed all'osservanza obbligatoria di unificazione U.N.I. (Cuscinetti a sfera ed a rulli) . . . . .	116	9
D. M. 25 gennaio 1939-XVII. — Norme per l'importazione a dazio ridotto del cresolo puro destinato alla fabbricazione delle resine sintetiche . . . . .	120	9
D. M. 2 febbraio 1939-XVII. — Divieto di esportazione del solfato di rame . . . . .	122	9

	N. del Pag. Boll.	
D. M. 28 febbraio 1939-XVII, n. 2338. — Graduatoria di merito relativa al concorso interno a posti di Sotto capo tecnico . . .	138	10
D. M. 31 dicembre 1938-XVII. — Calendario ufficiale delle Fiere, Mostre ed Esposizioni per l'anno 1939 . . . . .	146	11
D. M. 30 gennaio 1939-XVII. — Contingente di nitrato di sodio greggio da ammettere in esenzione da diritti di confine fino al 30 giugno 1939-XVII . . . . .	156	11
D. M. 14 marzo 1939-XVII, n. 2505. — Graduatorie di merito relative ai Corsi d'istruzione tenuti per i vincitori del Concorso interno a 500 posti di Fuochista in prova, di cui al D. M. 9 marzo 1937-XV, n. 2046 e per i vincitori di precedenti Concorsi che non poterono completare i relativi Corsi d'istruzione per adempiere agli obblighi militari (vedi errata-corrige Boll. Uff. n. 16 1939-XVII . . . . .	165	13
D. M. 21 marzo 1939-XVII, n. 2644. — Facilitazioni di viaggio per i viaggiatori diretti al Santuario di Caravaggio . . . . .	173	14
D. M. 21 dicembre 1938-XVII. — Determinazione dell'aliquota speciale della tassa di scambio per il legno comune rozzo di abete, larice e pino importato dall'estero e destinato alla fabbricazione della cellulosa (1° semestre 1939) . . . . .	175	15
D. M. 25 gennaio 1939-XVII. — Determinazione del valore medio della cellulosa agli effetti della restituzione della tassa di scambio (rayon) . . . . .	176	15
D. C. G. 20 marzo 1939-XVII. Disposizioni relative alla normalizzazione dei materiali per l'industria, ed all'osservanza obbligatoria di unificazione U.N.I. (prove dei materiali metallici) . . . . .	177	16
D. M. 21 febbraio 1939-XVII. — Modificazioni alle tariffe ferroviarie per facilitare i trasporti della paglia di ginestra (residui legnosi della sfibratura) . . . . .	179	16
D. M. 19 aprile 1939-XVII, n. 2876. — Concorso interno per n. 60 posti di Sorvegliante della linea . . . . .	202	17
D. M. 19 aprile 1939-XVII, n. 2913. — Concessione di viaggio al personale in quiescenza . . . . .	206	17
D. M. 28 marzo 1939-XVII. — Facilitazioni ferroviarie per i viaggi durante la stagione estivo-autunnale . . . . .	224	18
D. M. 25 aprile 1939-XVII, n. 2936. — Concorso interno per n. 60 posti di Sotto capo tecnico . . . . .	225	18
D. M. 22 aprile 1939-XVII. — Divieto di esportazione di muli . . . . .	249	20
D. M. 19 aprile 1939-XVII, n. 2884. — Autorizzazione ad assumere a ruolo i primi cinque candidati risultati idonei dopo i vincitori nel Concorso bandito con D. M. 9 novembre 1937-XVI, n. 1180 . . . . .	250	20
D. M. 2 maggio 1939-XVII, n. 2993. — Decisione relativa al concorso a 2 posti di allievo Ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di Ingegnere con specializzazione in ingegneria chimica . . . . .	251	20

	N. del Pag. Boll.	
D. M. 2 maggio 1939-XVII, n. 2994. — Graduatoria di merito del concorso a 3 posti di allievo Ispettore in prova, fra abilitati all'esercizio della professione di Chimico . . . . .	251	20
D. M. 17 aprile 1939-XVII. — Estensione della speciale aliquota ridotta di tassa di scambio ai prodotti antiparassitari denominati " Vitinox " e " Deril " . . . . .	254	21
D. M. 17 aprile 1939-XVII. — Estensione della speciale aliquota ridotta di tassa di scambio al prodotto antiparassitario denominato " Afis " . . . . .	ivi	21
D. M. 22 aprile 1939-XVII. — Estensione della speciale aliquota ridotta di tassa di scambio ai prodotti antiparassitari denominati " Super Antiparassit " e " Miscela Solfocalcica " . . . . .	255	21
D. M. 28 febbraio 1939-XVII. — Estensione della tariffa eccezionale n. 146 P. V. alla stazione di Capua . . . . .	256	21
D. M. 12 maggio 1939-XVII, n. 3078. — Graduatoria di merito del concorso a 5 posti di Eletttricista in prova delle Navi traghetto dello Stretto di Messina. . . . .	273	23
D. M. 12 maggio 1939-XVII, n. 3079. — Graduatoria degli idonei del Concorso a 15 posti di Motorista in prova per le Navi traghetto dello Stretto di Messina . . . . .	274	23
D. M. 12 maggio 1939-XVII, n. 3080. — Decisione relativa al Concorso a 5 posti di Ufficiale macchinista di 3 <sup>a</sup> classe per le Navi traghetto dello Stretto di Messina . . . . .	275	23
D. M. 16 maggio 1939-XVII, n. 3148. — Decisione relativa al Concorso a 4 posti di Sottocapotecnico in prova per la saldatura autogena . . . . .	ivi	23
D. M. 2 giugno 1939-XVII, n. 3337. — Riapertura all'esercizio viaggiatori della ferrovia Teramo-Giulianova ed Ascoli Piceno-San Benedetto del Tronto . . . . .	276	23
D. M. 25 maggio 1939-XVII — Decreto Ministeriale — Determinazione della data di attuazione del R. decreto-legge 28 febbraio 1939-XVII, n. 334. (Imposta di fabbricazione sugli oli minerali e loro derivati) . . . . .	288	25
D. del Duce 24 maggio 1939-XVII. — Disposizioni sulla normallizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni relative alle viti per legno e relativa filettatura . . . . .	297	26
D. del Duce 24 maggio 1939-XVII. — Unificazione dei raccordi e degli attacchi per tubazioni incendi ed altri impieghi. (Normalizzazione dei materiali per l'industria) . . . . .	299	26
D. M. 28 marzo 1939-XVII. — Estensione delle riduzioni di viaggio sulle Ferrovie dello Stato previste dalla Concessione Speciale XXII a tutti i marittimi provvisti di libretto di navigazione ed a quelli che compiono campagne di pesca toccando porti esteri . . . . .	302	26
D. M. 2 giugno 1939-XVII. — Istituzione di speciali biglietti ferroviari per il percorso Roma-Fiumicino e viceversa . . . . .	303	26

	N. del Pag. Boll.	
D. M. 22 giugno 1939-XVII, n. 3415. — Assunzione mediante pubblico esperimento, di 25 interpreti destinati agli uffici informazioni . . . . .	306	27
D. del Duce 19 giugno 1939-XVII. Osservanza obbligatoria di Unificazioni UNI inerenti ai circuiti a sezione circolare ed a sezione lenticolare per aeromobili (Tabelle UNI nn. 660-661)	313	28
D. del Duce 19 giugno 1939-XVII. — Osservanza obbligatoria di Unificazioni UNI inerente alle carrucole per tami di comando da aeromobili (Tabelle UNI n. 662) . . . . .	315	28
D. del Duce 19 giugno 1939-XVII. Osservanza obbligatoria di Unificazione UNI inerente alla ghisa grigia in getti, acciaio in getti e acciai semplici da fusina; qualità prescrizioni, prove (Tabelle UNI dal n. 668 al 676 inclusa) . . . . .	317	28
D. del Duce 19 giugno 1939-XVII. — Osservanza obbligatoria di Unificazioni UNI inerente alle prove su filati e ritorti (Tabelle UNI dal n. 687 al 698 inclusi) . . . . .	319	28
D. M. 6 maggio 1939-XVII. — Determinazione del contingente di alcoole di 1ª categoria liberato dal vincolo della destinazione a carburante nel bimestre maggio-giugno 1939-XVII . . . . .	321	28
D. M. 23 maggio 1939-XVII, n. 3230. — Graduatoria di merito del Concorso a 250 posti di guardamerci . . . . .	322	28
D. M. 14 giugno 1939-XVII. — Determinazione della quota di tassa di scambio sulle essenze di arancio, mandarino, limone e bergamotto destinate all'esportazione . . . . .	328	29
D. M. 27 giugno 1939-XVII. — Contingente di nitrato di sodio greggio da ammettere in esenzione da diritti di confine fino al 31 dicembre 1939 . . . . .	329	29
D. M. 27 giugno 1939-XVII. — Franchigia ai reattivi per la flottazione dei materiali metallici. . . . .	330	29
D. M. 2 giugno 1939-XVII, n. 3288. — Graduatoria di merito del concorso interno a posti di conduttore capo, bandito col D. M. 31 agosto 1937-XV, n. 538. . . . .	332	29
D. M. 22 giugno 1939-XVII, n. 3412. — Graduatoria di merito a 20 posti di assistente lavori in prova perito meccanico . . . . .	339	29
D. M. 22 giugno 1939-XVII, n. 3413. — Graduatoria degli idonei a 20 posti di sorvegliante lavori in prova . . . . .	340	29
D. Intermin. 25 aprile 1939-XVII, n. 2941. — Approvazione del contratto-tipo da valere per le assunzioni del personale non di ruolo contrattista delle ferrovie dello Stato di cui all'art. 1, sub art. 15, punto b), del Regio decreto legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1785, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 19 . . . . .	341	31
D. M. 11 luglio 1939-XVII, n. 27. — Graduatoria degli idonei del concorso a 10 posti di Allievo Ispettore in prova fra laureati in Giurisprudenza o in Scienze Economiche e Commerciali o in Scienze Economiche Marittime o in Scienze Politiche, Sociali e Sindacali . . . . .	345	31

	Pag.	N. del Boll.
D. M. 11 luglio 1939-XVII, n. 28. — Graduatoria di merito del concorso a 20 posti di Segretario in prova fra diplomati in ragioneria (Vedi errata corrige Boll. Uff. 32 1939-XVII) . . .	346	31
D. M. 11 luglio 1939-XVII, n. 29. — Decisione relativa al concorso a 1 posto di Capotecnico di 3 <sup>a</sup> classe in prova, in base alla quale decisione l'unico candidato non è risultato idoneo . . .	347	31
D. M. 11 luglio 1939-XVII, n. 30. — Graduatoria di merito del concorso a 50 posti di Allievo Ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione d'ingegnere (esclusi gli specializzati in ingegneria chimica) (Vedi errata corrige Boll. Uff. n. 32 1939-XVII) . . . . .		ivi 31
D. M. 11 luglio 1939-XVII, n. 31 — Graduatoria degli idonei del concorso ad 8 posti di Allievo Ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo . . . . .	349	31
D. M. 11 luglio 1939-XVII, n. 32. — Graduatoria degli idonei del concorso ad 86 posti di Sottocapotecnico in prova . . . . .	350	31
D. M. 19 giugno 1939-XVII. — Revoca del divieto di importazione nel Regno delle carni fresche o conservate col freddo provenienti da alcuni Paesi d'Europa . . . . .	354	32
D. M. 10 luglio 1939-XVII. — Norme speciali tecniche per l'esportazione delle castagne . . . . .	355	32
D. M. 22 giugno 1939-XVII. Varianti alla tariffa eccezionale n. 30 G. V. per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato . . . . .	413	33
D. M. 22 giugno 1939-XVII. Proroga di validità delle tariffe eccezionali temporanee della piccola velocità per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato . . . . .	416	33
D. M. 25 luglio 1939-XVII. — Approvazione di un accordo relativo al servizio ferroviario internazionale delle merci . . . . .	419	33
D. M. 25 luglio 1939-XVII, n. 215. — Graduatoria di merito del concorso a 20 posti di disegnatore in prova . . . . .	421	34
D. M. 25 luglio 1939-XVII, n. 216. — Graduatoria di merito del concorso a 20 posti di assistente lavori in prova tra geometri e periti industriali costruttori edili . . . . .	422	34
D. M. 25 luglio 1939-XVII, n. 217. — Graduatoria degli idonei del concorso a 200 posti di alunno d'ordine in prova delle stazioni (Vedi errata corrige Boll. Uff. n. 37 1939-XVII) . . . . .	423	34
D. M. 1 agosto 1939-XVII, n. 400. — Graduatoria di merito del percorso a 50 posti di sottocapo in prova delle stazioni (Vedi errata corrige Boll. Uff. n. 37 1939-XVII) . . . . .	426	34
D. M. 1 agosto 1939-XVII, n. 401. — Graduatoria degli idonei del concorso a 100 posti di alunno d'ordine in prova degli uffici . . . . .	427	34
D. M. 1 agosto 1939-XVII, n. 402. — Graduatoria di merito del concorso a 50 posti di segretario in prova fra diplomati in maturità classica o scientifica o abilitati all'insegnamento elementare o abilitati a capitani di lungo corso . . . . .	430	34
D. M. 21 giugno 1939-XVII. — Determinazione dell'aliquota di tassa di scambio sul legname resinoso da opera di provenienza estera (2° semestre 1939) . . . . .	434	36


	Pag.	N. del Boll.
D. M. 24 giugno 1939-XVII. — Determinazione dell'aliquota della tassa di scambio sul legname comune rozzo di abete, larice e pino destinato alla fabbricazione della cellulosa (2° seme- stre 1939) . . . . .	435	36
D. M. 1 settembre 1939-XVII. — Nuovi divieti di esportazione . . . . .	437	37
D. M. 5 settembre 1939-XVII, n. 758. — Graduatoria di merito relativa al concorso interno a posti di Sotto capo tecnico . . . . .	441	37
D. M. 5 settembre 1939-XVII, n. 759. — Graduatoria di merito re- lativa al concorso interno a 20 posti di controllore viaggiante di 3° classe . . . . .	442	37
D. M. 19 luglio 1939-XVII. — Importazione di patate, da adibirsi esclusivamente ed uso di semina, per la campagna 1939-40 . . . . .	450	38
D. M. 5 settembre 1939-XVII. — Libera importazione in Italia delle merci di origine e provenienza albanese . . . . .	453	38
R. D. 5 settembre 1939-XVII, 774. — Assunzione in servizio — in applicazione del R. D. 17 novembre 1938-XVII, n. 1785 — di candidati riusciti idonei in taluni concorsi . . . . .	454	38
D. del Duce 10 maggio 1939-XVII, n. 1043. — Pubblicazione del- l'accordo economico collettivo per la disciplina delle prestazioni degli spedizionieri agli esportatori di prodotti ortofrutticoli per le spedizioni in Gran Bretagna e Irlanda . . . . .	463	39
D. del Duce 21 agosto 1939-XVII. — Osservanza obbligatoria di unificazione UNI inerenti ai tubi di acciaio senza saldatura (Tabelle UNI dal n. 663 al n. 667 — normalizzazione mate- riali occorrenti alle Pubbliche Amministrazioni) . . . . .	469	39
D. del Duce 21 agosto 1939-XVII. — Osservanza obbligatoria di unificazioni UNI inerenti ai capi corda per cavi elettrici da autoveicoli e da aeromobile (Tabelle UNI dal n. 677 al n. 684 — normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Am- ministrazioni) . . . . .	471	39
D. del Duce 21 agosto 1939-XVII. — Osservanza obbligatoria di unificazioni UNI inerenti alla definizione dei lati e numerazione dei cilindri dei motori per aeromobili e del senso di ro- tazione dei motori e delle eliche per aeromobili (Tabelle UNI n. 685 e 686 — normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni) . . . . .	473	39
D. M. 20 luglio 1939-XVII. — Determinazione del valore medio della cellulosa agli effetti della restituzione della tassa di scambio . . . . .	475	39
D. M. 22 luglio 1939-XVII. — Determinazione del contingente di alcole di 1° categoria, liberato dal vincolo della destinazione a carburante durante il mese di luglio 1939 . . . . .	476	39
D. M. 25 luglio 1939-XVII. Sospensione per tutta la durata della zona franca del Carnaro di alcune limitazioni alle franchigie del Punto franco di Fiume . . . . .	477	39
D. M. 16 agosto 1939-XVII. — Estensione della speciale aliquota ridotta di tassa di scambio ai prodotti antiparassitari deno- minati Zolfocuprico - Trizol n. 1 - Trizol n. 2 - Trizol n. 3 e Trizol n. 4 . . . . .	484	40

	N del Pag. Boll.	
D. M. 1° agosto 1939-XVII. — Modificazione alla misura della restituzione dei diritti di confine sulla benzina e sul petrolio impiegati nella fabbricazione di lavori di gomma e di amianto nonché delle vernici . . . . .	486	41
D. M. 1° agosto 1939-XVII. — Istituzione sulle Ferrovie dello Stato di speciali biglietti di 3ª classe dalle stazioni di Torino a Chieri . . . . .	487	11
D. M. 19 settembre 1939-XVII. — Istituzione di biglietti a prezzi speciali per il trasporto di viaggiatori sulla linea Conegliano-Vittorio Veneto e viceversa . . . . .	488	41
D. M. 4 ottobre 1939-XVII, n. 1053. — Graduatoria di merito del concorso interno a 60 posti di Sottocapo tecnico bandito col Decreto Ministeriale 25 aprile 1939, n. 2946 (Vedi errata corrigé Boll. Uff. n. 46 1939-XVII) . . . . .	489	41
D. M. 3 ottobre 1939-XVII. — Divieti di esportazione . . . . .	499	42
D. del Duce 3 ottobre 1939-XVII. — Autorizzazione all'espletamento dei concorsi durante l'anno 1940-XVIII per pubblici impieghi, ed approvazione dell'elenco riassuntivo dei concorsi medesimi . . . . .	517	43
D. M. 3 ottobre 1939-XVII. — Franchigia doganale ed alcuni reattivi per la fluttuazione dei minerali metallici . . . . .	521	43
D. M. 17 ottobre 1939-XVII, n. 1283. — Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato di indire un pubblico concorso a 68 posti di Allievo Ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione d'Ingegnere . . . . .	527	45
D. M. 17 ottobre 1939-XVII, n. 1284. — Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato di indire un pubblico concorso a 3 posti di Allievo Ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di Medico-Chirurgo . . . . .	528	45
D. M. 17 ottobre 1939-XVII, n. 1285. — Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato di indire un pubblico concorso a 15 posti di Allievo Ispettore in prova . . . . .	529	45
D. M. 17 ottobre 1939-XVII, n. 1286. — Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato di indire un pubblico concorso a due posti di Allievo Ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di Chimico . . . . .	530	45
D. M. 17 ottobre 1939-XVII, n. 1287. — Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato di indire un pubblico concorso a 1 posto di Allievo Ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione d'Ingegnere con specializzazione in ingegneria chimica . . . . .	531	45
D. M. 17 ottobre 1939-XVII, n. 1288. — Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato di indire un pubblico concorso a 120 posti di Segretario in prova . . . . .	532	45
D. M. 17 ottobre 1939-XVII, n. 1289. — Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato di indire un pubblico concorso a 40 posti di Segretario in prova . . . . .	533	45


	Pag.	N. del Boll.
D. M. 17 ottobre 1939-XVII, n. 1290. — Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato di indire un pubblico concorso a 1 posto di Segretario in prova fra periti industriali chimici . . . . .	534	15
D. M. 17 ottobre 1939-XVII, n. 1291. — Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato di indire un pubblico concorso a 40 posti di Assistente lavori in prova fra Geometri industriali costruttori edili . . . . .	535	45
D. M. 17 ottobre 1939-XVII, n. 1292. — Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato di indire un pubblico concorso a 40 posti di Assistente lavori in prova fra Periti meccanici o Periti elettricisti o Periti radiotecnici o Periti minierari o abilitati in tecnica nautica . . . . .	536	45
D. M. 17 ottobre 1939-XVII, n. 1293. — Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato di indire un pubblico concorso a 20 posti di Disegnatore in prova . . . . .	537	45
D. M. 17 ottobre 1939-XVII, n. 1294. — Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato di indire un pubblico concorso a 200 posti di Alunno d'ordine in prova negli uffici . . . . .	538	15
D. M. 17 ottobre 1939-XVII, n. 1295. — Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato di indire un pubblico concorso a 25 posti di Sorvegliante lavori in prova . . . . .	539	45
D. M. 17 ottobre 1939-XVII, n. 1296. — Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato di indire un pubblico concorso a 10 posti di Aiutante Disegnatore in prova . . . . .	540	45
D. M. 17 ottobre 1939-XVII, n. 1297. — Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato di indire un pubblico concorso a 10 posti di Sorvegliante della linea in prova . . . . .	541	45
D. M. 17 ottobre 1939-XVII, n. 1298. — Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato di indire un pubblico concorso a 50 posti di Sottocapo in prova delle stazioni . . . . .	542	45
D. M. 17 ottobre 1939-XVII, n. 1299. — Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato di indire un pubblico concorso a 600 posti di Alunno d'ordine in prova delle stazioni . . . . .	543	45
D. M. 17 ottobre 1939-XVIII, n. 1300. — Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato di indire un pubblico concorso a 100 posti di Sottocapotecnico in prova . . . . .	544	45
D. M. 17 ottobre 1939-XVII, n. 1301. — Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato di indire un pubblico concorso a 5 posti di Ufficiale Navale di 3 <sup>a</sup> classe in prova al servizio delle navi traghetto dello Stretto di Messina . . . . .	545	45
D. M. 17 ottobre 1939-XVII, n. 1302. — Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato di indire un pubblico concorso a 6 posti di Ufficiale Macchinista di 3 <sup>a</sup> classe in prova al servizio delle navi-traghetto dello stretto di Messina . . . . .	546	45
D. M. 19 settembre 1939-XVII. — Norme relative ai biglietti ferroviari a riduzione per manifestazioni . . . . .	547	46



	Pag	N. del Boll.
I. del Duce 16 ottobre 1939-XVII. — Osservanza obbligatoria di unificazioni UNI riguardanti il tondo, esagono, quadro di acciaio laminato a caldo, tondo per cemento armato (tabelle UNI dal 706 al 709) . . . . .	549	47
D. del Duce 16 ottobre 1939-XVII. Osservanza obbligatoria di unificazione UNI riguardanti i piatti laminati a caldo ed i piatti trafilati d'acciaio (tabelle UNI dal n. 710 al n. 720 e dal n. 757 al n. 759) . . . . .	551	47
D. del Duce 16 ottobre 1939-XVII. Osservanza obbligatoria di unificazioni UNI riguardanti i profilati di acciaio laminati a caldo (tabelle UNI dal n. 725 al 742) . . . . .	553	47
D. del Duce 16 ottobre 1939-XVII. Osservanza obbligatoria di unificazioni UNI riguardanti l'equivalenza dei titoli dei filati nei vari sistemi di titolazioni (tabelle UNI dal n. 772 al n. 780)	555	47
D. M. 29 ottobre 1939-XVIII. — Contingente di nitrato di sodio greggio da ammettere in esenzione da diritti di confine fino al 31 marzo 1940-XVIII . . . . .	558	48
D. M. 22 novembre 1939-XVIII, n. 1746. — Istituzione e circoscrizione dell'Ufficio Impianti Elettrici e di Segnalamento di Bari . . . . .	559	48
D. M. 17 ottobre 1939-XVII. — Modificazioni alle condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato	564	49









MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ



INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti:

Pag.

- 22 dicembre 1938-XVII — Regio Decreto-Legge n. 1927. — Modificazioni alle tariffe viaggiatori sulle Ferrovie dello Stato . . . . . 1
- 22 dicembre 1938-XVII — Regio Decreto n. 1931. — Modificazione alle disposizioni relative alle concessioni ferroviarie di viaggio . . . . . 2
- 20 dicembre 1938-XVII — Decreto Ministeriale, n. 1568. — Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico concorso a 50 posti di Allievo Ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di Ingegnere (esclusi gli specializzati in ingegneria chimica) . . . . . 8
- 20 dicembre 1938-XVII — Decreto Ministeriale, n. 1569. — Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico concorso a 2 posti di Allievo Ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione d'Ingegnere con specializzazione in Ingegneria chimica . . . . . 9
- 20 dicembre 1938-XVII — Decreto Ministeriale, n. 1570. — Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico concorso a 3 posti di Allievo Ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di Chimico . . . . . 10
- 20 dicembre 1938-XVII — Decreto Ministeriale, n. 1571. — Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico concorso a 10 posti di Allievo Ispettore in prova fra laureati in Giurisprudenza, o in Scienze economiche e commerciali, o in Scienze economiche marittime, o in Scienze politiche, sociali e sindacali, o in Scienze diplomatiche e consolari, o laureati dalle Sezioni magistrali di economia e diritto e di computisteria e ragioneria dell'Istituto Superiore di Venezia . . . . . 11
- 20 dicembre 1938-XVII — Decreto Ministeriale, n. 1572. — Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico concorso a 8 posti di Allievo Ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo . . . . . 12

20 dicembre 1938-XVII — Decreto Ministeriale, n. 1573. — Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico concorso a 20 posti di Segretario in prova fra candidati muniti di abilitazione tecnica in ragioneria . . . . .	13
20 dicembre 1938-XVII — Decreto Ministeriale, n. 1574. — Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico concorso a 50 posti di Segretario in prova fra diplomati in maturità classica o scientifica o abilitati all'insegnamento elementare o abilitati a Capitano di lungo corso . . . . .	14
20 dicembre 1938-XVII — Decreto Ministeriale, n. 1575. — Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico concorso a 20 posti di Disegnatore in prova . . . . .	13
20 dicembre 1938-XVII — Decreto Ministeriale, n. 1576. — Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico concorso a 100 posti di Alunno d'ordine in prova degli uffici . . . . .	16
20 dicembre 1938-XVII — Decreto Ministeriale, n. 1577. — Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico concorso a 20 posti di Assistente lavori in prova fra Geometri e Periti industriali costruttori edili . . . . .	17
20 dicembre 1938-XVII — Decreto Ministeriale, n. 1578. — Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico concorso a 20 posti di Assistente lavori in prova fra Periti meccanici o Periti elettricisti o Periti radiotecnici o Periti minerari o abilitati in tecnica nautica (Macchinisti o Costruttori) . . . . .	18
20 dicembre 1938-XVII — Decreto Ministeriale, n. 1579. — Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico concorso a 86 posti di Sottocapotecnico in prova . . . . .	19
20 dicembre 1938-XVII — Decreto Ministeriale, n. 1580. — Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico concorso a 4 posti di Sottocapotecnico in prova (per saldatura autogena)	20
20 dicembre 1938-XVII — Decreto Ministeriale, n. 1581. — Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico concorso a 20 posti di Sorvegliante lavori in prova . . . . .	21
20 dicembre 1938-XVII — Decreto Ministeriale, n. 1582. — Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico concorso a 50 posti di Sottocapo in prova delle stazioni . . . . .	22
20 dicembre 1938-XVII — Decreto Ministeriale, n. 1583. — Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico concorso a 200 posti di Alunno d'Ordine in prova delle stazioni . . . . .	23
20 dicembre 1938-XVII — Decreto Ministeriale, n. 1584. — Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico concorso a 5 posti di Ufficiale Macchinista di 3 <sup>a</sup> classe in prova al servizio delle navi-traghetto dello stretto di Messina . . . . .	24
20 dicembre 1938-XVII — Decreto Ministeriale, n. 1585. — Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico concorso a 1 posto di Capotecnico di 3 <sup>a</sup> classe in prova (carpentiere) . . . . .	25
20 dicembre 1938-XVII — Decreto Ministeriale, n. 1586. — Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico concorso a 5 posti di Elettricista in prova al servizio delle navi-traghetto dello stretto di Messina . . . . .	26

29 dicembre 1938-XVII — Decreto Ministeriale, n. 1587. — Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico concorso a 15 posti di Motorista in prova al servizio delle navi-traghetto dello stretto di Messina . . . . .	27
29 dicembre 1938-XVII — Decreto Ministeriale. — Aggiunta di alcune merci alla tabella A annessa al Decreto Ministeriale 24 maggio 1938-XVI, riguardante le merci vincolate a licenza per la importazione nel Regno . . . . .	28

**PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio  
Circolari ed Istruzioni di durata  
indeterminata:**

<i>Ordine di servizio n. 1.</i> — Soppressione dello Scalo Merci P. V. di Roma Trastevere — Estensione di servizio nella stazione di Roma Ostiense . . . . .	1
<i>Ordine di servizio n. 2.</i> — Servizio cumulativo viaggiatori e bagagli con la ferrovia Ostellato-Porto Garibaldi . . . . .	2
Errata-corrige (O. di S. n. 163 — Boll. 52/1938-XVII) . . . . .	3

**PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari di durata  
determinata:**

*Comunicazioni:*

Gare, appalti, ecc. per lavori e forniture . . . . .





REGIO DECRETO-LEGGE 22 dicembre 1938-XVII, n. 1927. — *Modificazioni alle tariffe viaggiatori sulle Ferrovie dello Stato* (1).

VITTORIO EMANUELE III  
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA  
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti il R. decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, convertito in legge 4 aprile 1935, n. 911, con il quale sono state approvate le Condizioni e tariffe per il trasporto delle persone sulle Ferrovie dello Stato e stabilite le norme per l'approvazione delle modificazioni di prezzi e condizioni delle tariffe e successive modificazioni al decreto stesso;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2159, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto il R. decreto-legge 27 marzo 1910, n. 211;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportare modificazioni alle dette tariffe;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quelli per le finanze e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I prezzi delle tariffe viaggiatori sono aumentati del 20 %. Sono tuttavia esenti dall'aumento i prezzi in vigore pel servizio locale sulla linea Napoli-Pozzuoli di cui alla tariffa n. 21 (Cape XVIII art. 59 delle Condizioni e tariffe).

Le tasse accessorie (allegato 1 alle predette Condizioni e tariffe) sono stabilite come dall'allegato facente parte del presente decreto, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

L'art. 19 par. 2 e 3 delle Condizioni e tariffe è modificato come segue: « per viaggi in treni diretti, direttissimi e rapidi e per quelli effettuati con automotrici od elettromotrici, è in facoltà delle FF. SS. di stabilire un supplemento percentuale fino al 15 % del prezzo del biglietto a tariffa n. 1 qualunque sia la tariffa applicata al trasporto ».

Art. 3.

E' autorizzata l'istituzione di:

a) biglietti speciali denominati « chilometrici », con validità annuale, per un complessivo di 3000, 5000 e 10.000 chilometri da utilizzarsi rispettivamente da 1, 3 e 5 persone; il prezzo di tali biglietti sarà stabilito in base al prezzo medio chilometrico della tariffa differenziale ridotta del 30 % per un percorso di 200 km.:

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 29 dicembre 1938-XVII.



REGIO DECRETO 22 dicembre 1938-XVII, n. 1931. — *Modificazione alle disposizioni relative alle concessioni ferroviarie di viaggio* (1).

VITTORIO EMANUELE III  
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA  
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 188;  
Vista la legge 10 luglio 1926, n. 1257;  
Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 194;  
Visto il R. decreto 19 gennaio 1931, n. 103;  
Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;  
Udito il Consiglio dei Ministri;  
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Al punto 1° dell'art. 38 del regolamento approvato con R. decreto 3 gennaio 1926, n. 194, il secondo capoverso viene sostituito da quello seguente:

« Per le carte di libera circolazione, rilasciate in base al punto 9° dell'art. 2, il diritto fisso è di lire seicento ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 29 dicembre 1938-XVII.

b) biglietti « circolari » con itinerario da scegliersi preventivamente dal viaggiatore per percorrenze superiori a 500 chilometri, validi 30 giorni, a tariffa differenziale ordinaria per i viaggi individuali e a tariffa differenziale ridotta del 20 % per i viaggi collettivi di almeno 5 persone: il prezzo di tali biglietti sarà stabilito con gli stessi criteri della tariffa già esistente per viaggi circolari ad itinerario fisso.

E' autorizzata altresì l'estensione:

a 500 km. del limite per il rilascio dei biglietti di andata e ritorno festivi;

a 150 km. del limite massimo per il rilascio degli abbonamenti per lavoratori e dei biglietti di andata e ritorno per fiere e mercati;

a 200 km. del limite massimo per il rilascio degli abbonamenti per il personale civile e militare delle Amministrazioni dello Stato e rispettive famiglie;

a 200 km. del limite massimo per il rilascio degli abbonamenti agli studenti delle scuole secondarie e superiori.

La concessione dei biglietti di abbonamento per studenti delle scuole medie e superiori regie e pareggiate viene estesa anche agli studenti degli Istituti parificati e degli Istituti sedi di esami, delle Scuole sindacali, delle Scuole professionali, delle Scuole elementari pubbliche e degli altri Istituti e Scuole assimilabili.

La riduzione degli abbonamenti per studenti viene stabilita come appresso:

riduzione 50 % per gli studenti appartenenti a famiglie di 1 o 2 figli;

riduzione 60 % per gli studenti appartenenti a famiglie di 3 o 4 figli;

riduzione 70 % per gli studenti appartenenti a famiglie di più di 4 figli.

La riduzione della tariffa per le famiglie viaggianti in gruppo di almeno quattro persone viene elevata al 60 % per la terza e quarta persona, al 70 % per la quinta e sesta persona e all'80 % per le successive persone componenti il gruppo che viaggia.

La concessione della metà prezzo per il trasporto di ragazzi dai 4 ai 10 anni è estesa a tutti i tipi di biglietti, compresi quelli di abbonamento.

La concessione speciale XV « Opera Nazionale Dopolavoro » è estesa ai viaggi in 2<sup>a</sup> classe.

La concessione speciale XX « Viaggi di nozze » è estesa ai viaggi in 1<sup>a</sup> classe.

#### Art. 4.

Il diritto per esazioni in treno o suppletive di cui all'art. 8 paragrafo 10 delle Condizioni e tariffe viene trasformato in tassa fissa da applicare nella misura di L. 2 per la 1<sup>a</sup> classe, di L. 1 per la 2<sup>a</sup> classe e di L. 0,50 per la 3<sup>a</sup> classe.

Le soprattasse e penalità stabilite attualmente nella misura di L. 20, 10 e 5 agli articoli 8, 39, 40, 41, 49 e 51 delle Condizioni e tariffe predette sono ridotte rispettivamente a L. 10, 5 e 2.

#### Art. 5.

Per i trasporti dei viaggiatori e dei bagagli tra il Continente e la Sardegna il prezzo del percorso ferroviario sarà stabilito sul cumulo delle tratte continentale ed insulare e indipendentemente dalla quota marittima.

## Art. 6.

A deroga dell'art. 17 paragrafo 5° delle Condizioni e tariffe è in facoltà delle FF. SS., per determinate relazioni e per agevolate la distribuzione di alcuni tipi di biglietti, di applicare l'arrotondamento alla lira anche per prezzi inferiori alle lire 100.

## Art. 7.

L'importo integrale degli aumenti che conseguiranno dal presente decreto-legge anche per quanto concerne le linee di proprietà privata esercitate dallo Stato è devoluto interamente alle FF. SS., comprese le quote riferentesi alle tasse erariali e alla tassa e sovratassa di bollo.

## Art. 8.

Il Ministro per le comunicazioni potrà stabilire speciali norme di tassazione per viaggi effettuati seguendo istradamenti differenti dalla via più breve quando ne risulti convenienza di orario o di comodità di mezzi di trasporto od altra utilità al viaggiatore.

Il prezzo di trasporto calcolato sull'istradamento più lungo in base a tali norme non potrà in ogni caso essere inferiore a quello della via più breve.

## Art. 9.

I provvedimenti di cui al presente decreto-legge entreranno in vigore con il 1° gennaio 1939-XVII.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge restando autorizzato il Ministro proponente alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENNI — DI RENZI —  
LANTINI.

Visto, il *Guardasigilli*: SOLMI.

**TASSE ACCESSORIE**

MOTIVO DELLA RISCOSSIONE	Riferimento all'articolo della tariffa	IMPORTO
<i>Diritti fissi.</i>		
Diritto speciale per viaggi di corsa semplice.	17	L. 0,60 per biglietto di importo fino a L. 3,60. L. 1,20 per biglietto d'importo superiore a L. 3,60.
Diritto fisso per l'uso di un compartimento intero.	27	L. 24 per ogni compartimento.
Per impiego dei saloncini dell'Amministrazione.	28	L. 180 per le prime 72 ore d'impiego del saloncino. L. 36 per ogni successivo periodo di 24 ore d'impiego.
Per impiego dei saloni dell'Amministrazione, a 2 o 3 assi.	28	L. 300 per le prime 72 ore d'impiego del salone. L. 72 per ogni successivo periodo di 24 ore di impiego.
Per impiego dei saloni dell'Amministrazione, a 4 assi.	28	L. 420 per le prime 72 ore di impiego del salone. L. 102 per ogni successivo periodo di 24 ore di impiego.
Per impiego dei saloni dell'Amministrazione, a 6 assi.	28	L. 600 per le prime 72 ore di impiego del salone. L. 120 per ogni successivo periodo di 24 ore di impiego.
Diritto fisso per biglietti di abbonamento ordinari e speciali.	40, 41, 42	L. 6 per ogni biglietto o, nel caso di pagamento rateale, per ogni periodo.
Diritto fisso per biglietto di abbonamento per studenti e per impiegati.	45, 47	L. 3 per ogni biglietto o, nel caso di pagamento rateale, per ogni periodo.
Diritto fisso per tessera di autorizzazione.	53	L. 6 per ogni tessera.
Diritto fisso per libretti di riduzione dei pensionati dello Stato.	Concess. speciale C	L. 25 per ogni libretto.
Diritto fisso per biglietti chilometrici.	—	L. 10 per ogni biglietto.

MOTIVO DELLA RISCOSSIONE	Riferimento all'articolo della tariffa	IMPORTO
Diritto fisso per biglietti circolari ad itinerario combinabile. <i>Tessere.</i>	—	L. 1,50 per ogni biglietto.
Tessera individuale per trasporti in comitiva.	36	L. 0,10 per tessera.
Tessera d'identità personale per abbonati.	41	L. 1,50 per tessera.
Tessera per impiegati, artigiani, operai, braccianti e per studenti.	49	L. 1,50 per tessera.
Tessere per famiglie in gruppo. <i>Tassa di disinfezione</i>	56	L. 1,50 per tessera.
Tassa di disinfezione delle carrozze con compartimento per ammalati. <i>Tasse di deposito.</i>	30	L. 108 per ogni carrozza.
Per domanda di treno speciale o di corsa straordinaria con automotrice od elettrotreno.	26, 34	L. 180 per ogni treno.
Per domanda carro per trasporto ammalati.	30	L. 60 per ogni carro.
Per l'aggiunta di carrozze ai treni ordinari rese necessarie per i viaggi delle comitive.	33	L. 60 per ogni carrozza.
Deposito cauzionale per la restituzione alla loro scadenza dei biglietti di abbonamento ordinari speciali per studenti e delle tessere di autorizzazione. <i>Tasse di sosta.</i>	40	L. 12 per ogni biglietto.
Per sosta nelle stazioni di carrozze salone dei privati.	32	L. 8,40 al giorno per i primi dieci giorni. L. 4,20 al giorno per i giorni successivi col massimo di L. 1200 all'anno.

MOTIVO DELLA RISCOSSIONE	Riferimento all' articolo della tariffa	IMPORTO
Per ogni fermata intermedia di carrozze per trasporti speciali.	32, 33, 34	L. 48 per ogni fermata e per ogni periodo indivisibile di 24 ore.
Per ogni fermata intermedia di automotrice od elettromotrice per corse straordinarie.	32	L. 72 per ogni fermata e per ogni periodo indivisibile di 24 ore.
<i>Tassa di percorso a vuoto.</i>		
Per percorso a vuoto di carrozze.	27, 32, 33	L. 1,56 per carrozza-chilometro.
<i>Tassa di percorso a carico.</i>		
Carrozze ordinarie.	27	L. 1,56 per carrozza-chilometro.
<i>Tasse per evitato trasbordo.</i>		
Carrozze ordinarie.	27, 33	L. 72 per una o più carrozze a due o tre assi e per ogni viaggio di corsa semplice qualunque sia il numero dei trasbordi e con l'avvertenza che per i viaggi di andata e ritorno e circolari la tassa deve essere raddoppiata.
		L. 144 per una o più carrozze a carrelli e per ogni viaggio di corsa semplice qualunque sia il numero dei trasbordi.
<i>Tasse di prenotazione di posti nelle carrozze.</i>		
Posti di prima classe.	4	L. 6 per posto.
Posti di altre classi.	4	L. 3,60 per posto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia  
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le comunicazioni

BENNI

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1938-XVII, n. 1568. — *Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico concorso a 50 posti di Allievo Ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di Ingegnere (esclusi gli specializzati in ingegneria chimica) (1).*

## IL MINISTRO

Visto il Regolamento del Personale delle Ferrovie dello Stato approvato con Regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405 e successive modificazioni;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 8 ottobre 1938-XVI; Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale ed Affari Generali) n. PAG. 040/24/162690 in data 9 dicembre 1938-XVII;

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

### DECRETA:

1° — L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire — per i bisogni dell'esercizio — un pubblico concorso a 50 posti di Allievo Ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di Ingegnere (esclusi i laureati in ingegneria chimica).

2° — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI delle tabelle approvate con legge 27 giugno 1929, n. 1047, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato, salvo le modificazioni apportate con successivi provvedimenti.

3° — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso (\*).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, li 20 dicembre 1938-XVII.

*Il Ministro*

BENNI.

(1) Pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 31 dicembre 1938-XVII.

(\*) L'avviso-programma verrà distribuito a cura del Servizio Personale e Affari Generali.

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1938-XVII, n. 1569. — *Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico concorso a 2 posti di Allievo Ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione d'Ingegnere con specializzazione in Ingegneria chimica (1).*

## IL MINISTRO

Visto il Regolamento del Personale delle Ferrovie dello Stato approvato con Regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405 e successive modificazioni;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 8 ottobre 1938-XVI; Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale ed Affari Generali) n. PAG. 040/24/162690 in data 9 dicembre 1938-XVII;

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

## DECRETA:

1° — L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a due posti di Allievo Ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione d'Ingegnere con specializzazione in ingegneria chimica.

2° — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI delle Tabelle approvate con legge 27 giugno 1929, n. 1047, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato, salvo le modificazioni apportate con successivi provvedimenti.

3° — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso (\*).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, li 20 dicembre 1938-XVII.

Il Ministro  
BENNI.

(1) Pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 31 dicembre 1938-XVII.

(\*) L'avviso-programma verrà distribuito a cura del Servizio Personale e Affari Generali.



DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1938-XVII, n. 1570. — *Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico concorso a 3 posti di Allievo Ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di chimico (1).*

### IL MINISTRO

Visto il Regolamento del Personale delle Ferrovie dello Stato approvato con Regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405 e successive modificazioni;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 8 ottobre 1938-XVI; Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale ed Affari Generali) n. PAG. 040/24/162690 in data 9 dicembre 1938-XVII;

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

### DECRETA:

1° — L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a tre posti di Allievo Ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di Chimico.

2° — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI delle tabelle approvate con legge 27 giugno 1929, n. 1047, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato, salvo le modificazioni apportate con successivi provvedimenti.

3° — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso (\*).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, li 20 dicembre 1938-XVII.

*Il Ministro*  
**BENNI.**

(1) Pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 31 dicembre 1938-XVII.

(\*) L'avviso-programma verrà distribuito a cura del Servizio Personale e Affari Generali.

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1938-XVII, n. 1571. — *Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico concorso a 10 posti di Allievo Ispettore in prova fra laureati in Giurisprudenza, o in scienze economiche e commerciali, o in scienze economiche marittime, o in scienze politiche, sociali e sindacali, o in scienze diplomatiche e consolari, o laureati dalle sezioni magistrali di economia e diritto e di computisteria e ragioneria dell'Istituto Superiore di Venezia (1).*

### IL MINISTRO

Visto il Regolamento del Personale delle Ferrovie dello Stato approvato con Regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405 e successive modificazioni;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 8 ottobre 1938-XVI;

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale ed Affari Generali) n. PAG. 040/24/162690 in data 9 dicembre 1938-XVII;

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

### DECRETA:

1° — L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire — per i bisogni dell'Esercizio — un pubblico concorso a 10 posti di Allievo Ispettore in prova fra laureati in giurisprudenza o in scienze economiche e commerciali o in scienze economiche marittime, o in scienze politiche, sociali e sindacali o in scienze diplomatiche e consolari, o laureati dalle Sezioni Magistrali di economia e diritto e di computisteria e ragioneria dell'Istituto Superiore di Venezia.

2° — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI delle tabelle approvate con legge 27 giugno 1929, n. 1047, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato, salvo le modificazioni apportate con successivi provvedimenti.

3° — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso (\*).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, li 20 dicembre 1938-XVII.

Il Ministro  
BENNI.

(1) Pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 31 dicembre 1938-XVII.

(\*) L'avviso-programma verrà distribuito a cura del Servizio Personale e Affari Generali.

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1938-XVII, N. 1572. — *Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico concorso a 8 posti di allievo Ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo (1).*

### IL MINISTRO

Visto il Regolamento del Personale delle Ferrovie dello Stato approvato con Regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405 e successive modificazioni;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 8 ottobre 1938-XVI;

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale ed Affari Generali) n. PAG. 040/24/162690 in data 9 dicembre 1938-XVII;

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

### DECRETA:

1° — L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 8 posti di Allievo Ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di Medico-Chirurgo.

2° — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI delle tabelle approvate con legge 27 giugno 1929, n. 1047, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato, salvo le modificazioni appottate con successivi provvedimenti.

3° — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso (\*).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, li 20 dicembre 1938-XVII.

Il Ministro

BENNI.

(1) Pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 31 dicembre 1938-XVII.

(\*) L'avviso-programma verrà distribuito a cura del Servizio Personale e Affari Generali.

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1938-XVII, n. 1573. — *Autorizzazione all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ad indire un pubblico concorso a 20 posti di Segretario in prova fra candidati muniti di abilitazione tecnica in ragioneria (1).*

## IL MINISTRO

Visto il Regolamento del Personale delle Ferrovie dello Stato approvato con Regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405 e successive modificazioni;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 8 ottobre 1938-XVI; Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale ed Affari Generali) n. PAG. 040/24/162690 in data 9 dicembre 1938-XVII;

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

### DECRETA:

1° — L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 20 posti di Segretario in prova fra candidati muniti di abilitazione tecnica in ragioneria.

2° — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI delle Tabelle approvate con legge 27 giugno 1929, n. 1047 e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato, salvo le modificazioni apportate con successivi provvedimenti.

3° — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso (\*).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, li 20 dicembre 1938-XVII.

Il Ministro  
BENNI.

(1) Pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 31 dicembre 1938-XVII.

(\*) L'avviso-programma verrà distribuito a cura del Servizio Personale e Affari Generali.

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1938-XVII, n. 1574. — *Autorizzazione l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico concorso a 50 posti di Segretario in prova fra diplomati in maturità classica o scientifica o abilitati all'insegnamento elementare o abilitati a Capitano di lungo corso (1).*

## IL MINISTRO

Visto il Regolamento del Personale delle Ferrovie dello Stato approvato con Regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405 e successive modificazioni;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 8 ottobre 1938-XVI;

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale ed Affari Generali) n. PAG. 040/24/162690 in data 9 dicembre 1938-XVII;

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

### DECRETA:

1° — L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 50 posti di Segretario in prova fra diplomati in maturità classica o scientifica o abilitati all'insegnamento elementare o abilitati a capitani di lungo corso.

2° — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI delle Tabelle approvate con legge 27 giugno 1929, n. 1047, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato, salvo le modificazioni apportate con successivi provvedimenti.

3° — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso (\*).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, li 20 dicembre 1938-XVII.

*Il Ministro*  
BENNI.

(1) Pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 31 dicembre 1938-XVII.

(\*) L'avviso-programma verrà distribuito a cura del Servizio Personale e Affari Generali.

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1938-XVII, n. 1575. — *Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico concorso a 20 posti di Disegnatore in prova (1).*

### IL MINISTRO

Visto il Regolamento del Personale delle Ferrovie dello Stato approvato con Regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405 e successive modificazioni;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 8 ottobre 1938-XVI: Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale ed Affari Generali) n. PAG. 040/24/162690 in data 9 dicembre 1938-XVII;

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

### DECRETA:

1° — L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 20 posti di Disegnatore in prova.

2° — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre al supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI delle tabelle approvate con legge 27 giugno 1929, n. 1047 e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato, salvo le modificazioni apportate con successivi provvedimenti.

3° — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso (\*).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, li 20 dicembre 1938-XVII.

*Il Ministro*  
BENNI.

(1) Pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 31 dicembre 1938-XVII.

(\*) L'avviso-programma verrà distribuito a cura del Servizio Personale e Affari Generali.

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1938-XVII, n. 1576. — *Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico concorso a 100 posti di Alunno d'ordine in prova degli uffici (1).*

## IL MINISTRO

Visto il Regolamento del Personale delle Ferrovie dello Stato approvato con Regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405 e successive modificazioni;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 8 ottobre 1938-XVI;

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale ed Affari Generali) n. PAG. 040/24/162690 in data 9 dicembre 1938-XVII;

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

### DECRETA:

1° — L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 100 posti di Alunno d'ordine in prova degli uffici.

2° — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI delle tabelle approvate con legge 27 giugno 1929, n. 1047, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato, salvo le modificazioni apportate con successivi provvedimenti.

3° — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso (\*).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, li 20 dicembre 1938-XVII.

Il Ministro  
BENNI.

---

(1) Pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 31 dicembre 1938-XVII.

(\*) L'avviso-programma verrà distribuito a cura del Servizio Personale e Affari Generali.

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1938-XVII, n. 1577. — *Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico concorso a 20 posti di Assistente lavori in prova fra Geometri e Periti industriali costruttori edili* (1).

IL MINISTRO

Visto il Regolamento del Personale delle Ferrovie dello Stato approvato con Regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405 e successive modificazioni;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 8 ottobre 1938-XVI; Udata la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale ed Affari Generali) n. PAG. 040/24/162690 in data 9 dicembre 1938-XVII;

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA:

1° — L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 20 posti di Assistente lavori in prova fra Geometri e Periti industriali costruttori edili.

2° Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI delle Tabelle approvate con legge 27 giugno 1929, n. 1047, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato, salvo le modificazioni apportate con successivi provvedimenti.

3° — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso (\*).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, li 20 dicembre 1938-XVII.

Il Ministro

BENNI.

(1) Pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 31 dicembre 1938-XVII.

(\*) L'avviso-programma verrà distribuito a cura del Servizio Personale e Affari Generali.



DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1938-XVII, n. 1578. — *Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico concorso a 20 posti di Assistente lavori in prova fra periti meccanici o periti elettricisti o periti radiotecnici o periti minerari o abilitati in tecnica nautica (Macchinisti o Costruttori) (1).*

### IL MINISTRO

Visto il Regolamento del Personale delle Ferrovie dello Stato approvato con Regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405 e successive modificazioni;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 8 ottobre 1938-XVI;

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale ed Affari Generali) n. PAG. 040/24/162690 in data 9 dicembre 1938-XVII;

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

### DECRETA:

1° — L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 20 posti di Assistente lavori in prova fra Periti meccanici o Periti elettricisti o Periti radiotecnici o Periti minerari o abilitati in tecnica nautica (Macchinisti o Costruttori)

2° — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI delle tabelle approvate con legge 27 giugno 1929, n. 1047 e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato, salvo le modificazioni apportate con successivi provvedimenti.

3° — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso (\*).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, li 20 dicembre 1938-XVII.

*Il Ministro*  
BENNI.

(1) Pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 299' del 31 dicembre 1938-XVII.

(\*) L'avviso-programma verrà distribuito a cura del Servizio Personale e Affari Generali.

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1938-XVII, n. 1579. — *Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico concorso a 86 posti di sottocapotecnico in prova* (1).

## IL MINISTRO

Visto il Regolamento del Personale delle Ferrovie dello Stato approvato con Regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405 e successive modificazioni;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 8 ottobre 1938-XVI; Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale ed Affari Generali) n. PAG. 040/24/162690 in data 9 dicembre 1938-XVII;

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

### DECRETA:

1° — L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 86 posti di Sottocapotecnico in prova.

2° — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI delle tabelle approvate con legge 27 giugno 1929, n. 1047, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato, salvo le modificazioni apportate con successivi provvedimenti.

3° — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso (\*).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, li 20 dicembre 1938-XVII.

*Il Ministro*  
BENNI.

(1) Pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 31 dicembre 1938-XVII.

(\*) L'avviso-programma verrà distribuito a cura del Servizio Personale e Affari Generali.

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1938-XVII, n. 1580. — *Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico concorso a 4 posti di Sottocapotecnico in prova (per la saldatura autogena) (1).*

### IL MINISTRO

Visto il Regolamento del Personale delle Ferrovie dello Stato approvato con Regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405 e successive modificazioni;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 8 ottobre 1938-XVI;

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale ed Affari Generali) n. PAG. 040/24/162690 in data 9 dicembre 1938-XVII;

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

### DECRETA:

1° — L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 4 posti di Sottocapotecnico in prova (per la saldatura autogena).

2° — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI delle Tabelle approvate con legge 27 giugno 1929, n. 1047, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato; salvo le modificazioni apportate con successivi provvedimenti.

3° — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso (\*).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, li 20 dicembre 1938-XVII.

*Il Ministro*  
BENNI.

---

(1) Pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 31 dicembre 1938-XVII.

(\*) L'avviso-programma verrà distribuito a cura del Servizio Personale e Affari Generali.

DECRETO MINISTERIALE 20 Dicembre 1938-XVII, n. 1581. — *Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico concorso a 20 posti di Sorvegliante lavori in prova (1).*

### IL MINISTRO

Visto il Regolamento del Personale delle Ferrovie dello Stato approvato con Regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405 e successive modificazioni;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 8 ottobre 1938-XVI;

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale ed Affari Generali) n. PAG. 040.24/162690 in data 9 dicembre 1938-XVII;

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

### DECRETA:

1° — L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 20 posti di Sorvegliante lavori in prova.

2° — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI delle tabelle approvate con legge 27 giugno 1929, n. 1047 e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato, salvo le modificazioni apportate con successivi provvedimenti.

3° — È approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso (\*).


Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, li 20 dicembre 1938-XVII.

Il Ministro  
BENNI.

(1) Pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 31 dicembre 1938-XVII.

(\*) L'avviso-programma verrà distribuito a cura del Servizio Personale e Affari Generali.



DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1938-XVII, n. 1582. — *Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico concorso a 50 posti di Sottocapo in prova delle stazioni* (1).

### IL MINISTRO

Visto il Regolamento del Personale delle Ferrovie dello Stato approvato con Regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405 e successive modificazioni;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 8 ottobre 1938-XVI;

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale ed Affari Generali) n. PAG. 040/24/162690 in data 9 dicembre 1938-XVII;

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

### DECRETA:

1° — L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 50 posti di Sottocapo in prova delle stazioni.

2° Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI delle tabelle approvate con legge 27 giugno 1929, n. 1047, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato, salvo le modificazioni apportate con successivi provvedimenti.

3° — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso (\*).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, li 20 dicembre 1938-XVII.

*Il Ministro*

BENNI.

---

(1) Pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 31 dicembre 1938-XVII.

(\*) L'avviso-programma verrà distribuito a cura del Servizio Personale e Affari Generali.

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1938-XVII, n. 1583. — *Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico concorso a 200 posti di Alunno d'ordine in prova delle stazioni (1).*

### IL MINISTRO

Visto il Regolamento del Personale delle Ferrovie dello Stato approvato con Regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405 e successive modificazioni;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 8 ottobre 1938-XVI;

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale ed Affari Generali) n. PAG. 040/24/162690 in data 9 dicembre 1938-XVII;

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

### DECRETA:

1° — L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 200 posti di Alunno d'ordine in prova delle stazioni.

2° — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI delle tabelle approvate con legge 27 giugno 1929, n. 1047, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato, salvo le modificazioni apportate con successivi provvedimenti.

3° — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso (\*).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, li 20 dicembre 1938-XVII.

*Il Ministro*

BENNI.

(1) Pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 31 dicembre 1938-XVII.

(\*) L'avviso-programma verrà distribuito a cura del Servizio Personale e Affari Generali.

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1938-XVII, n. 1584. — *Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico concorso a 5 posti di Ufficiale Macchinista di 3<sup>a</sup> classe in prova al servizio delle navi-traghetto dello stretto di Messina (1).*

## IL MINISTRO

Visto il Regolamento del Personale delle Ferrovie dello Stato approvato con Regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405 e successive modificazioni;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 8 ottobre 1938-XVI;

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale ed Affari Generali) n. PAG. 040/24/162690 in data 9 dicembre 1938-XVII;

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

### DECRETA:

1° — L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 5 posti di Ufficiale Macchinista di 3<sup>a</sup> classe in prova al servizio delle navi-traghetto dello stretto di Messina.

2° Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI delle tabelle approvate con legge 27 giugno 1929, n. 1047, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato, salvo le modificazioni apportate con successivi provvedimenti.

3° — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso (\*).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, li 20 dicembre 1938-XVII.

*Il Ministro*  
**BENNI.**

(1) Pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 31 dicembre 1938-XVII.

(\*) L'avviso-programma verrà distribuito a cura del Servizio Personale e Affari Generali.

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1938-XVII, n. 1585. — *Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico concorso a 1 posto di Capotecnico di 3<sup>a</sup> classe in prova (carpentiere) (1).*

## IL MINISTRO

Visto il Regolamento del Personale delle Ferrovie dello Stato approvato con Regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405 e successive modificazioni;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 8 ottobre 1938-XVI; Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale ed Affari Generali) n. PAG. 040/24/162690 in data 9 dicembre 1938-XVII;

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

### DECRETA:

1° — L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 1 posto di Capo tecnico di 3<sup>a</sup> classe in prova (Carpentiere).

2° — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI delle tabelle approvate con legge 27 giugno 1929, n. 1047, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato, salvo le modificazioni apportate con successivi provvedimenti.

3° — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso ( ).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, li 20 dicembre 1938-XVII.

**Il Ministro**  
BENNI.

(1) Pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 31 dicembre 1938-XVII.

(\*) L'avviso-programma verrà distribuito a cura del Servizio Personale e Affari Generali.



DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1938-XVII, n. 1586. — *Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico concorso a 5 posti di Eletttricista in prova al servizio delle navi-traghetto dello stretto di Messina (1).*

## IL MINISTRO

Visto il Regolamento del Personale delle Ferrovie dello Stato approvato con Regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405 e successive modificazioni;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 8 ottobre 1938-XVI; Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale ed Affari Generali) n. PAG. 040/24/162690 in data 9 dicembre 1938-XVII;

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

### DECRETA:

1° — L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 5 posti di Eletttricista in prova al servizio delle navi-traghetto dello stretto di Messina.

2° — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI delle tabelle approvate con legge 27 giugno 1929, n. 1047, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato, salvo le modificazioni apportate con successivi provvedimenti.

3° — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso (\*).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, li 20 dicembre 1938-XVII.

*Il Ministro*

**BENNI.**

---

(1) Pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 31 dicembre 1938-XVII.

(\*) L'avviso-programma verrà distribuito a cura del Servizio Personale e Affari Generali.

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1938-XVII, n. 1587. — *Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico concorso a 15 posti di Motorista in prova al servizio delle navi-traghetto dello stretto di Messina* (1).

### IL MINISTRO

Visto il Regolamento del Personale delle Ferrovie dello Stato approvato con Regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405 e successive modificazioni;  
Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 8 ottobre 1938-XVI;  
Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale ed Affari Generali) n. PAG. 040/24/162690 in data 9 dicembre 1938-XVII;  
Sentito il Consiglio di Amministrazione;

### DECRETA:

1° — L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 15 posti di Motorista in prova al servizio delle navi-traghetto dello stretto di Messina.

2° — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'Allegato VI delle tabelle approvate con legge 27 giugno 1929, n. 1047, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato, salvo le modificazioni apportate con successivi provvedimenti.

3° — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso (\*).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, li 20 dicembre 1938-XVII.

*Il Ministro*  
BENNI.

(1) Pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 31 dicembre 1938-XVII.

(\*) L'avviso-programma verrà distribuito a cura del Servizio Personale e Affari Generali.

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1938-XVII. — *Aggiunta di alcune merci alla tabella A annessa al decreto Ministeriale 24 maggio 1938-XVI, riguardante le merci vincolate a licenza per la importazione nel Regno (1).*

IL MINISTRO PER LE FINANZE  
 DI CONCERTO CON  
 I MINISTRI PER GLI AFFARI ESTERI  
 PER LE CORPORAZIONI  
 PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE  
 PER GLI SCAMBI E LE VALUTE

Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1926-V, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927-V, n. 1495, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 novembre 1935-XIV, n. 1891, convertito nella legge 5 marzo 1936-XIV, n. 1242, modificato col R. decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 79, convertito nella legge 25 maggio 1936-XIV, n. 1329;

Visto il decreto interministeriale 24 giugno 1936-XIV e successive modificazioni;

Determina:

*Articolo unico.*

Con decorrenza dal 1° gennaio 1939-XVII, alla tabella delle merci la cui importazione è vincolata a licenza del Ministero delle finanze, annessa al decreto interministeriale 24 giugno 1936-XIV e successivamente modificata, sono aggiunte le voci indicate nella tabella annessa al presente decreto e che ne forma parte integrante.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 dicembre 1938-XVII

*Il Ministro per le finanze*  
 DI REVEL

*Il Ministro per gli affari esteri*  
 CIANO

*Il Ministro per le corporazioni*  
 LANTINI

*Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste*  
 ROSSONI

*Il Ministro per gli scambi e per le valute*  
 GUARNERI

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 23 dicembre 1938-XVII.

*Tabella delle merci che dal regime della bolletta sono trasferite dal 1° gennaio 1939-XVII al regime della licenza*

Numero  
della tariffa  
doganale

Denominazione delle merci

115	Tabacchi (escluse le importazioni riservate al Monopolio di Stato).
116	Sugo di tabacco (escluse le importazioni riservate al Monopolio di Stato).
160	Tessuti di lino e di canapa.
217	Filati di lana, altri.
364	Rubinetti, valvole, saracinesche e loro parti, di rame e sue leghe.
387	Lavori di zinco e sue leghe.
395	Penne da scrivere, di metallo comune.
543	Marmo greggio.
581	Lastre di vetro o di cristallo.
584	Vetro o cristallo in tubi, canne, barre, bacchette e simili.
591	Lavori di vetro non nominati.
591-bis	Lavori di cristallo non nominati.
607	Legni macinati, esclusi quelli per tinta e per concia e quelli medicinali.
696-a	Fosfato di sodio.
912-g	Balocchi (escluse le bambole fatte di diverse materie) fatti principalmente di metallo comune non dorato nè argentato.
912-h	Balocchi (escluse le bambole fatte di diverse materie) di qualsiasi materia, con meccanismo.

*Il Ministro per le finanze*  
DI REVEL









*the off. 2-1*

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ



INDICE

**PARTE PRIMA - Leggi e decreti:**

13 gennaio 1939-XVII — Decreto Ministeriale n. 1940. — Graduatoria di merito relativa al concorso interno a 250 posti di Capo squadra cantonieri . . . . . 31

**PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio  
Circolari ed Istruzioni di durata  
indeterminata:**

*Ordine di servizio n. 3.* — Istituzione della fermata di "Ospedalicchio" sulla linea Foligno-Terontola . . . . . 11

*Ordine di servizio n. 4.* — Istituzione della fermata di "Perugia Aeroporto," sulla linea Foligno-Terontola . . . . . 13

*Ordine di servizio n. 5.* — Riapertura all'esercizio della fermata di Caniga . . . . . 15

*Ordine di servizio n. 6.* — Soppressione del Magazzino approvvigionamenti di Granili . . . . . 16

*Ordine di servizio n. 7.* — Variazioni al Testo della Nomenclatura dei Conti . . . . . ivi

*Circolare n. 1.* — Designazioni simboliche delle tasse accessorie nel servizio merci internazionale . . . . . 18

**Comunicati:**

Concorso per titoli a posti di Medico di Riparto . . . . . 19

Concorso a tre posti di Medico provinciale aggiunto di 2ª classe . . . . . 21

Esclusione dalle gare . . . . . ivi

**PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari di durata  
determinata:**

**Comunicazioni:**

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture . . . . . 3





DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1939-XVII, n. 1940. — *Graduatoria di merito relativa al concorso interno a 250 posti di capo squadra cantonieri.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la proposta avanzata dal Direttore Generale con la relazione in data 31 dicembre 1938-XVII, N. PAG. 0-10/24/197053;

Visto l'art. 60 del Regolamento del personale approvato col R. D. Legge 7 aprile 1935, n. 405;

Udito il Consiglio d'Amministrazione;

DECRETA:

Sono approvate le unite graduatorie di merito relative al concorso interno a 250 posti di Capo squadra cantonieri, bandito col Decreto Ministeriale 1° febbraio 1938-XVI, n. 2021, e si autorizza la pubblicazione di esse nel Bollettino Ufficiale.

Roma, li 3 gennaio 1939 - Anno XVII.

Il Ministro  
BENNI.

*Graduatoria degli agenti risultati idonei nel concorso interno per posti di Capo squadra cantonieri, bandito col D. M. 2021 del 1° febbraio 1938-XVI.*

COMPARTIMENTO DI TORINO

(Posti 12).

- |                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 - 296348 - DESALVO Luigi         | 8 - 296347 - GIACOSA Oreste       |
| 2 - 296353 - PINO Luigi            | 9 - 296350 - CASSINA Primo        |
| 3 - 296337 - MORTARA Giuseppe      | 10 - 296351 - GARBARINO Francesco |
| 4 - 296334 - CHIAMBERLANDO Alberto | 11 - 296352 - GAI Giovanni        |
| 5 - 296356 - CHIARLONE Celso       | 12 - 296355 - CAMPANINI Arturo    |
| 6 - 296336 - CONDIO Pietro         | 13 - 296349 - MARENCO Stefano     |
| 7 - 296686 - RIGONI Corinno        |                                   |

COMPARTIMENTO DI MILANO

(Posti 15).

- |                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| 1 - 296362 - RASCETTI Maurizio | 5 - 296377 - PICCININI Eligio   |
| 2 - 296366 - RIVA Artemio      | 6 - 296358 - FERRARI Francesco  |
| 3 - 296383 - GHILOTTI Domenico | 7 - 296364 - TOFFALI Ferdinando |
|                                | 8 - 296363 - SCARABELLI Pietro  |
|                                | 9 - 296641 - STOPPINI Mario     |
| 4 - 296379 - COMINI Arturo     | 10 - 159077 - PISATI Giovanni   |

11 - 296371 - TACCHINI Carlo	18 - 296669 - MAZZUCCO Olindo
12 - 296434 - PEROTTI Alessandro	19 - 296378 - GANDINI Luciano
13 - 296381 - ROVEDA Eugenio	20 - 296367 - FERLENGHI Mario
14 - 296373 - DEGRATE Mario	21 - 296375 - CAVALLI Carlo
15 - 296370 - MAZZA Gino	22 - 296380 - GUARNASCHELLI Teresio
16 - 296369 - VITALI Teresio	
17 - 296368 - MILANI Carlo	

## COMPARTIMENTO DI VENEZIA

(Posti 25).

1 - 296543 - ZULIAN Enrico	20 - 296535 - BALESTRINI Pietro
2 - 239457 - FORNO Giovanni	21 - 180292 - SARTORIS Bartolo- meo
3 - 296541 - ROBAZZA Mario	22 - 236711 - BERNARDI Arcan- gelo
4 - 296523 - BAZZICA Antonio	23 - 296545 - DE BIASI Albino
5 - 296578 - SARTORATO Giu- seppe	24 - 296544 - FAGGIAN Ferruccio
6 - 296519 - GROTT Enrico	25 - 213009 - BOEM Giuseppe
7 - 296537 - DAL PAN Antonio	26 - 296529 - BANFI Attilio
8 - 296528 - BACHERI Gino	27 - 297010 - TREVISAN Quintino
9 - 296539 - GHEZZO Francesco	28 - 296533 - DA RE Guido
10 - 296341 - CAVAGNERO Virgi- nio	29 - 296534 - ALTINIER Antonio
11 - 287433 - PHEROBON Angelo	30 - 288863 - DEMAGRI Pio
12 - 225176 - PIAL Cirilo	31 - 296930 - SPANI Luigi
13 - 296531 - MANDON Riccardo	32 - 296540 - POESEL Luigi
14 - 247346 - BORDONI Natale	33 - 297009 - FAGGIAN Mario
15 - 193495 - MAZZI Luigi	34 - 237080 - BRUNET Eugenio
16 - 296871 - DALLA PREDÀ Bruno	35 - 296518 - BANDERA Onvo
17 - 238398 - ARTOE' Rocco	36 - 296665 - FABBRÌ Fabio
18 - 289105 - SALVETTI Silvio	37 - 287432 - BARUFFOL Pietro
19 - 296521 - FRANCO Antonio	38 - 296524 - DAL PAN Attilio
	39 - 296532 - STEFANINI Bruno

## COMPARTIMENTO DI TRIESTE

(Posti 25).

1 - 296444 - GAIATTO Mario	17 - 296645 - LODOLO Antimo
2 - 296445 - GORTAN Antonio	18 - 195531 - MELANDRI Antonio
3 - 296453 - BOSCHIN Mario	19 - 296874 - PECORARO Arduino
4 - 296447 - POSANI Prima	20 - 296448 - RIZZI Carlo
5 - 296437 - RIZZI Tommaso	21 - 296459 - ZENAROLA Modesto
6 - 296451 - LENARDON Antonio	22 - 208397 - PANDOLFI Umberto
7 - 296460 - CATTAROSSE Guer- rino	23 - 296457 - LODOLO Mafaldo
8 - 296441 - CAENARO Antonio	24 - 296449 - ROSSI Luigi
9 - 296456 - GOLLINO Pietro	25 - 296455 - DEL DEGAN Angel.
10 - 296454 - CATTAROSSE Atti- lio	26 - 296442 - CATTARIN Giovanni
11 - 296462 - MILLO Ferruccio	27 - 275306 - BUSACCHI Bruno
12 - 296452 - BELLINA Egidio	28 - 231004 - MAZZOLENA Saba- tino
13 - 296436 - FALCONE Armando	29 - 296643 - MORANDINI Giu- seppe
14 - 296967 - BERTO Bortolo	30 - 296689 - MILANESE Antonio
15 - 296644 - DREOSTO Rizziero	31 - 215009 - BARTALOZZI Gu- glielmo
16 - 296450 - CANDUSSIO Antonio	

- |                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| 32 - 296458 - MANZONI Gino     | 35 - 296461 - ZANIN Guido     |
| 33 - 296440 - BUTTIGNOLO Mario | 36 - 296439 - BENEDETTI Celso |
| 34 - 202061 - GUZZI Alberto    | 37 - 278509 - BABBINI Emilio  |

COMPARTIMENTO DI GENOVA

(Posti 6).

- |                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 1 - 296551 - BORAGNI Bernardino  | 5 - 296647 - GATTO Giuseppe     |
| 2 - 296557 - RAVA Francesco      | 6 - 296554 - GIACOBBE Francesco |
| 3 - 296549 - BARISONE Bernardo   | 7 - 296552 - CLEMENTE Gino      |
| 4 - 296556 - PRAMPOLINI Domenico | 8 - 296553 - GAZZO Luigi        |
|                                  | 9 - 296971 - LAGUZZI Francesco  |

COMPARTIMENTO DI BOLOGNA

(Posti 12).

- |                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| 1 - 296401 - ROSSI Arnando     | 10 - 296395 - FARNE Guido        |
| 2 - 296391 - CINOTTI Bruno     | 11 - 296389 - CATTABRIGA Aldo    |
| 3 - 296388 - CARNEVALI Gino    | 12 - 186838 - MAGNI Umberto      |
| 4 - 296648 - PELLERZI Giuseppe | 13 - 296396 - FORNI Francesco    |
| 5 - 296398 - LEVONI Terzo      | 14 - 204111 - BONDARINI Lodovico |
| 6 - 245144 - NINCHERI Giuseppe | 15 - 296402 - STANZANI Dino      |
| 7 - 188305 - TEMPORIN Basilio  | 16 - 296400 - RAZZINI Duilio     |
| 8 - 296399 - MARTINI Gino      | 17 - 285277 - TOMMASI Arturo     |
| 9 - 296397 - GUIDOTTI Duilio   |                                  |

COMPARTIMENTO DI FIRENZE

(Posti 12).

- |                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| 1 - 296466 - MAZZESCHI Alfredo     | 12 - 296468 - PLANIGIANI Marino    |
| 2 - 296476 - VENTURI Ruffo         | 13 - 296474 - VERRAZZANI Giovanni  |
| 3 - 296469 - VANNI ELIO            | 14 - 296666 - PORCIATTI Merò       |
| 4 - 296473 - GIANNOTTI Placido     | 15 - 296465 - GALLI Giuseppe       |
| 5 - 296472 - FABIANI Antonio       | 16 - 296463 - MONTEVECCHI Domenico |
| 6 - 296581 - PERTICUCCI Lambertino | 17 - 296467 - MUCCIARELLI Atto     |
| 7 - 296560 - GREMENTIERI Virgilio  | 18 - 296559 - VERRAZZANI Giulio    |
| 8 - 296475 - SIMONELLI Arrigo      | 19 - 296649 - FORCONI Eusepio      |
| 9 - 296479 - FAMBRINI Renato       | 20 - 296973 - SALVADOR Giovanni    |
| 10 - 296478 - BUTELLI Nello        | 21 - 296470 - GUGLIA Enrico        |
| 11 - 296480 - BENASSAI Dino        | 22 - 296464 - BIANCHI Riccardo     |

COMPARTIMENTO DI ANCONA

(Posti 10).

- |                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| 1 - 296490 - BELEGGI Antonio        | 5 - 240327 - DIOMEDI Adamo    |
| 2 - 296481 - GLORI Romualdo         | 6 - 296492 - CAMBORATA Ugo    |
| 3 - 296484 - GIAMBARTOLOMEI Armando | 7 - 296489 - DI MARCO Ermanno |
| 4 - 202885 - SAGRIPANTI Vincenzo    | 8 - 296498 - MARTINI Nello    |
|                                     | 9 - 289663 - PALANGA Severino |
|                                     | 10 - 279711 - SERENO Carlo    |

11 - 296497 - MORICONI Antonio	19 - 296493 - DI GIROLAMO Do-
12 - 296499 - BURATTI Rodosto	menico
13 - 240332 - DI FELICE Giu-	20 - 296485 - TATTANELLI Evan-
seppe	gelistà
14 - 296374 - SALVATI Annibale	21 - 244607 - FERRANTI Adelmo
15 - 296668 - GIAMMARCHI Vin-	22 - 184316 - ANTONUCCI Gio-
cenzo	vanni
16 - 296491 - CAMPLONE Tom-	23 - 174255 - SARRA Leonardo
maso	24 - 200122 - BOSI Luigi
17 - 296487 - TERRA Alberto	25 - 278159 - SCARTOZZI Luigi
18 - 296483 - BONACCI Giuseppe	

## COMPARTIMENTO DI ROMA

(Posti 18).

1 - 296586 - ALTIERI Giuseppe	17 - 282972 - VALLIERI Carlo
2 - 296977 - ANTONELLI Um-	18 - 297023 - SANTOPADRE
berto	Francesco
3 - 297079 - SGAMELLOTTI Re-	19 - 296596 - AMBROGIONI Do-
nato	menico
4 - 296588 - DE SANTIS Michele	20 - 250184 - CHIATTI Gaspare
5 - 296593 - DE FELICE Loreto	21 - 278507 - BARROCCA Felice
6 - 296589 - NAPOLEONI Fiorello	22 - 208393 - CICCINELLI Ste-
7 - 297940 - ALFANI Carlo	fano
8 - 296597 - CHIODI Antonio	23 - 296587 - GUGLIELMI Stefano
9 - 296584 - TARULLI Giovanni	24 - 296976 - DI STEFANO Silvie
10 - 296598 - DELLA ROSA Gino	25 - 213155 - FASCIA Alberto
11 - 296594 - FERRETTI Augusto	26 - 296562 - DELLA LONGA Naz-
12 - 296599 - DI LORENZO Naz-	Zareno
zareno	27 - 296494 - PASQUALINI Ar-
13 - 296595 - STORNO Arnolfo	mando
14 - 270488 - GIOVAGNOLI Paolo	28 - 296585 - SAGGINELLI Ar-
15 - 296592 - CONTARDI Luigi	naldo
16 - 296561 - TANZILLI Tomma-	
santonio	

## COMPARTIMENTO DI NAPOLI

(Posti 25).

1 - 296405 - BELLACICCO Gio-	13 - 251489 - MARINACCIO Giu-
vanni	seppe
2 - 296406 - CARRUBBO Ernesto	14 - 237353 - TIRANNO Oto
3 - 296416 - SALVATORE Gio-	15 - 296412 - LIMONCIELLO Pa-
vanni	squale
4 - 296407 - CELENTANO Nicola	16 - 296404 - ANNUNZIATA Giu-
5 - 296413 - MONACO Raffaele	seppe
6 - 276370 - NATALINO Nicola	17 - 297127 - ESPOSITO Antonio
7 - 276165 - BERNARDI Natale	18 - 225371 - LISANTI Raffaele
8 - 296415 - PUGLIESE France-	19 - 296418 - ZACCARO Terige
sco	20 - 296652 - DI LUCIA Mario
9 - 296409 - GAROFALO Lorenzo	21 - 268702 - CIPRIA Amedeo
10 - 268698 - SUMMA Canio	22 - 244740 - POSTIGLIONE En-
11 - 250219 - MINUTELLA Feli-	rico
ciano	23 - 266956 - LOMBARDO Feli-
12 - 225372 - BERARDONE Pietro	ciano

24 - 296411 - ITOLLO Gennaro	30 - 213881 - CERULLO Giosuè
25 - 296417 - STOPPELLI Ettore	31 - 296692 - DI FILIPPO Elia
26 - 272663 - TAMBORRIELLO Pasquale	32 - 296693 - CATANESE Francesco
27 - 251478 - ZECCHINO Carmine	33 - 240504 - DE MITRI Cosimo
28 - 242764 - IMBROISI Francesco	34 - 297025 - GUARINO Nicola
29 - 296414 - PISCOPO Domenico	35 - 296419 - LA ROSA Giuseppe

## COMPARTIMENTO DI BARI

(Posti 25).

1 - 183963 - CARULLI Giuseppe	15 - 296611 - CAMPODIPIETRO Pellegrino
2 - 193767 - VERNOLA Nicola	16 - 296658 - D'ALESSANDRO Francesco
3 - 297082 - CALABRESE Armando	17 - 281361 - LAGHEZZA Antonio
4 - 200771 - LACOPPOLA Domenico	18 - 297027 - CELLIE Ernesto
5 - 296612 - NICOLOTTI Mauro	19 - 296605 - VERGINE Francesco
6 - 243926 - GUIDA Luigi	20 - 172991 - QUINTO Rocco
7 - 296673 - CENTODUCATI Domenico	21 - 173424 - NARDELLA Giuseppe
8 - 250231 - MORO Erasmo	22 - 296609 - LOSCIALE Cosimo
9 - 250110 - LUCIANETTI Antonio	23 - 296656 - CATAPANO Antonio
10 - 183962 - MASI Giovanni	24 - 296613 - CANDELORO Nicola
11 - 263497 - GALANTUCCI Fedele	25 - 296610 - MORI Carlo Alberto
12 - 296675 - BUONGIORNO Salvatore	26 - 243931 - ATTANASIO Francesco
13 - 296606 - FONTANAROSA Cosimo	27 - 245742 - ZACCAGNINO Rocco
14 - 247477 - DE CARLO Vincenzo	28 - 296654 - MONTELLA Pasquale
	29 - 296987 - CELETTI Angelo
	30 - 247345 - ZANGARDI Pietro
	31 - 274951 - PARISI Nicola
	32 - 296607 - RANIERI Michele

## COMPARTIMENTO DI REGGIO CALABRIA

(Posti 25).

1 - 296565 - SALLUSTIO Ferdinando	16 - 239184 - GUAGLIANONE Giuseppe
2 - 296513 - SURACE Paolo	17 - 242766 - GUIDO Eugenio
3 - 296505 - ZAPPIA Osvaldo	18 - 296662 - MARAGUCCI Francesco
4 - 296569 - LODDO Angelo	19 - 224867 - MALVASI Natale
5 - 296506 - ZIMBARO Michele	20 - 296511 - IMPERIO Domenico
6 - 296509 - FINO Adolfo	21 - 283532 - LAUDONIA Giuseppe
7 - 296574 - SPATARO Antonino	22 - 296575 - LUGARA' Antonino
8 - 296573 - CANDIDO Giovanni	23 - 239222 - GALLELLI Giuseppe
9 - 296569 - GUGLIOTTA Eduardo	24 - 296501 - PIO Rocco
10 - 296507 - GERUNDINO Gaetano	25 - 185961 - DE MAGISTRIS Francesco
11 - 296516 - CALABRETTA Felice	26 - 296503 - SCALI Giuseppe
12 - 283528 - RIZZO Gaetano	27 - 296616 - SANTARCANGELO Pasquale
13 - 296502 - CICCIARELLO Saverio	28 - 250735 - DE MARCO Salvatore
14 - 296510 - ASSUMMA Filippo	29 - 243974 - SALITURO Michele
15 - 296699 - PIO Alfredo	

## COMPARTIMENTO DI PALERMO

(Posti 30).

1 - 296621 - LO VULLO Francesco	21 - 282831 - CANALE Salvatore
2 - 297155 - STRAZZERI Salvatore	22 - 283562 - ALBANESE Nicolò
3 - 296618 - CERRUTO Francesco	23 - 296623 - PETRULLI Rosario
4 - 296619 - PARTINICO Carmelo	24 - 297123 - CASUCCIO Alessandro
5 - 296627 - LEONARDI Mario	25 - 296625 - ZITO Giuseppe
6 - 296626 - CANNATA Antonino	26 - 296634 - LO BUE Giuseppe
7 - 297091 - NASCA Paolo	27 - 287377 - PADALINO Salvatore
8 - 296701 - ALU' Calogero	28 - 283603 - FATTA Antonino
9 - 297154 - BUTERA Salvatore	29 - 276843 - MONTALTO Giuseppe
10 - 296628 - INGEGNERI Antonino	30 - 296633 - NASTASI Carmelo
11 - 297031 - TERMINI Giuseppe	31 - 288224 - INTELISANO Giuseppe
12 - 296632 - PANZARELLA Giuseppe	32 - 270954 - ADAMO Pietro
13 - 296620 - COSTA Antonino	33 - 279764 - GIANGRASSO Nicolò
14 - 296622 - SCICOLONE Lorenzo	34 - 296863 - LO RE Pancrazio
15 - 296703 - DI MARCO Nunzio	35 - 296636 - SODA Tommaso
16 - 297090 - BELLOMO Cataldo	36 - 281478 - COSTA Angelo
17 - 288013 - SPADARO Raffaele	37 - 252254 - POLLICINO Paolo
18 - 296629 - MONTANA Salvatore	38 - 268934 - SANSERI Antonino
19 - 296631 - TRECALI Vincenzo	39 - 290048 - MALFINO Felice
20 - 281474 - PINTURO Giuseppe	40 - 274278 - VALGUARNERA Mariano

## COMPARTIMENTO DI CAGLIARI

(Posti 10).

1 - 297011 - MONTICHIARA Lodovico	9 - 296425 - PIRAS Giuseppe Antonio
2 - 296430 - LAURINO Michele	10 - 253071 - ZUDDAS Raffaele
3 - 296428 - CORO Salvatore	11 - 296427 - CADEDDU Antonio
4 - 296423 - MEDDA Antonio	12 - 296426 - SCANU Giovannino
5 - 260731 - CONGIU Francesco	13 - 296421 - ESU Antonio
6 - 296424 - PINTUS Giommara	14 - 296422 - MARTINEZ Pietro
7 - 296432 - PERRA Pietro	15 - 296431 - MUREDDU Salvatore
8 - 296420 - CAU Luigi	









- 11 - 296497 - MORICONI  
 12 - 296499 - BURATTI R  
 13 - 240332 - DI FELICI  
       seppe  
 14 - 296374 - SALVATI A.  
 15 - 296668 - GIAMMARCO  
       cenzo  
 16 - 296491 - CAMPLONE  
       maso  
 17 - 296487 - TERRA Albe  
 18 - 296483 - BONACCI Gi

## COMP

- 1 - 296586 - ALTIERI Gi  
 2 - 296977 - ANTONELLI  
       berto  
 3 - 297079 - SGAMELLOT  
       nato  
 4 - 296588 - DE SANTIS M  
 5 - 296593 - DE FELICE  
 6 - 296589 - NAPOLEONI  
 7 - 297940 - ALFANI Carl  
 8 - 296597 - CHIODI Ant  
 9 - 296584 - TARULLI Gi  
 10 - 296598 - DELLA ROSA  
 11 - 296594 - FERRETTI A  
 12 - 296599 - DI LORENZO  
       zareno  
 13 - 296595 - STORNO Arn  
 14 - 270488 - GIOVAGNOLI  
 15 - 296592 - CONTARDI I  
 16 - 296561 - TANZILLI  
       santonio

## COMPA

- 1 - 296405 - BELLACICCO  
       vanni  
 2 - 296406 - CARRUBBO I  
 3 - 296416 - SALVATORE  
       vanni  
 4 - 296407 - CELENTANO  
 5 - 296413 - MONACO Raf  
 6 - 276370 - NATALINO N  
 7 - 276165 - BERNARDI N  
 8 - 296415 - PUGLIESE F  
       sco  
 9 - 296409 - GAROFALO I  
 10 - 268698 - SUMMA Canio  
 11 - 250219 - MINUTELLA  
       ciano  
 12 - 225372 - BERARDON

Prontario  
 STAZIONI  
 FERMATE  
 ST. CANONIERE

1  
 esatichio

PARTE I

Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete ferroviaria dello Stato (edizione Gennaio 1938-XVI)

STAZIONI FERMATE CASE CANTONIERE, ecc.	Zone e tavole polimetriche in cui trovansi comprese le stazioni le fermate ecc.		L I N E A	Comparti- mento o Delegazione	PROVINCIA	SERVIZI AI QUALI SONO ABILITATE LE STAZIONI, LE FERMATE ecc.							IMPIANTI FISSI				
	Zone	tavole polimetriche				Merci		Veicoli	Bestiame	Telegrammi di servizio e privati	Piani caricatori		Grue fisse	Blan- ce a ponte	Sagoma limite		
						G. V.	P. V.				di testa	di fian- c				Portata massima in tonnellate	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Ospedalicchio . . . . .	IV	92	Foligno - Terontola	Ancona	Perugia	V	B	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—



Nome e sp. di  
Cognome e sp. di  
Cognome sp. di

PARTE III


Sped. in abb. post. 11/11/1917

PARTE I

Sped. in abb. post. 11/11/1917

PUNTI DI ALLACCIAMENTO FRA LE ZONE - DISTANZE

Dalle stazioni qui di contro alle stazioni sottindicate e viceversa	Zone	GRUPPO A																				GRUPPO B				GRUPPO C				GRUPPO D				GRUPPO E			GRUPPO F
		Genova P. P.	Milano Centrale	Milano Lambrate	Milano Rogoredo	Pavia	Piacenza	Padova	Venezia Mestre	Verona P. N.	Vicenza	Bologna Centrale	Ferrara	Lucca	Pisa Centrale	Foggia	Roma Termini	Salmona	Termoli	Battipaglia	Metaponto	Taranto	Messina Centrale														
PARTE III Ospedalicchio. . . .	IV	425	529	525	519	517	457	417	446	424	448	310	341	258	261	456	189	242	369	494	683	694	911														
PARTE IV Ospedalicchio. . . .	IV	425	496	492	486	484	424	400	429	391	431	277	324	258	261	456	189	242	369	477	683	694	872														
		181.118 72.165	23.275 165	40.275 72.165	23.275 72.165	40.275 165	275.165	23.275 72.165	275.165	256.275 165	110.275 84.275	275.72 165	275.165	72.165	72.165	121.3	164	164	121.3	241.108	124.73 121.3	15.121 3	241.108														







**CONDIZIONI D' ABBONAMENTO**

<i>Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . .</i>	<i>L. 16,00</i>
<i>Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . .</i>	<i>) 32,00</i>

*Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.*

*Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.*

*La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.*



L. 360

Off. Uff. 14-1



MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE



**PARTE PRIMA - Leggi e decreti:**

21 dicembre 1938-XVII — Decreto del Capo del Governo — Riduzione del dazio doganale sul granturco e esenzione doganale per il frumento destinato alla alimentazione del pollame . . . . .	37
15 novembre 1938-XVII — Decreto Ministeriale — Estensione della tariffa ferroviaria n. 35 P. V. alla stazione di Fiumicino Porto Canale . . . . .	38
23 novembre 1938-XVII — Decreto Ministeriale — Estensione dell'aliquota ridotta di tassa di scambio di L. 0,75 per cento al prodotto antiparassitario denominato « Polvere anticrittogamica al 16 per cento di rame » . . . . .	39
5 dicembre 1938-XVII — Decreto Ministeriale — Estensione dell'aliquota ridotta di tassa di scambio di L. 0,75 per cento al prodotto antiparassitario denominato « Solifocuprica » . . . . .	40
23 dicembre 1938-XVII — Decreto Ministeriale — Proroga della validità delle tariffe eccezionali temporanee di « piccola velocità » per il trasporto di cose sulle Ferrovie dello Stato . . . . .	41
26 dicembre 1938-XVII — Decreto Ministeriale — Norme speciali tecniche per l'esportazione delle insalate . . . . .	45

**PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio  
Circolari ed Istruzioni di durata  
indeterminate:**

Ordine di servizio n. 8 — Attivazione delle modificazioni al Regolamento sui segnali contenute nella ristampa edizione 1937; delle istruzioni sul doppio segnalamento; delle modificazioni al Regolamento per la Circolazione dei treni, delle modificazioni alle Istruzioni per il servizio del personale di linea; delle modificazioni all'Istruzione per il servizio dei deviatori, di cui agli O. S. n. 12 e 23-1938 . . . . .	23
<i>Comunicati:</i>	
— Riammissione alle gare . . . . .	23
— Norme per l'assunzione in servizio di 400 operai allievi aiuti macchinisti sussidiari . . . . .	24

**PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari di durata  
determinate:**

Circolare IV — Veicoli da inoltrare nelle Officine dell'Amministrazione per scadenza del periodo di garanzia . . . . .	5
<i>Comunicazioni:</i>	
Gare, appalti, ecc., per lavori e forniture . . . . .	7

365





DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 21 dicembre 1938-XVII. — *Riduzione del dazio doganale sul granturco e esenzione doganale per il frumento destinato alla alimentazione del pollame.* (1)

IL CAPO DEL GOVERNO  
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

DI CONCERTO CON  
I MINISTRI PER LE FINANZE  
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE  
PER LE CORPORAZIONI  
E PER GLI SCAMBI E VALUTE

Vista la tariffa dei dazi doganali approvata col R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni ed aggiunte;

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1793;

Decreta:

Art. 1.

Il dazio di L. 25 per quintale temporaneamente stabilito col proprio decreto del 31 marzo 1938-XVI per il granturco altro (voce 67-b della tariffa doganale), originario e proveniente da Paesi ammessi a godere del trattamento della Nazione più favorita, è ridotto a L. 15 per quintale.

Art. 2.

Il frumento (voce 64 della vigente tariffa doganale), destinato all'alimentazione del pollame, è ammesso, fino al 30 giugno 1939-XVII, e per un contingente massimo di q.li 50.000, alla importazione nel Regno in esenzione da diritti di confine.

Il Ministro per le finanze determinerà le modalità e le cautele per l'applicazione della concessione.

Art. 3.

Il presente decreto, che entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 21 dicembre 1938-XVII.

IL DUCE  
*Primo Ministro Segretario di Stato*  
MUSSOLINI

*Il Ministro per le finanze*  
DI REVEL

*Il Ministro per l'agricoltura e foreste*  
ROSSONI

*Il Ministro per le corporazioni*  
LANTINI

*Il Ministro per gli scambi e per le valute*  
GUARNERI

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 23 dicembre 1938-XVII.

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1938-XVII. — *Estensione della tariffa ferroviaria n. 35 P. V. alla stazione di Fiumicino Porto Canale. (1)*

IL MINISTRO PER COMUNICAZIONI  
DI CONCERTO CON  
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;  
Udito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Nell'elenco delle stazioni marittime per le quali è valevole la tariffa ordinaria n. 35 P. V., di cui alle « Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato », è aggiunta la stazione di Fiumicino Porto Canale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 15 novembre 1938-XVII.

*Il Ministro per le comunicazioni*  
BENNI

*Il Ministro per le finanze*  
DI REVEL

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 10 gennaio 1939-XVII.

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1938-XVII. — *Estensione dell'aliquota ridotta di tassa di scambio di L. 0,75 per cento al prodotto antiparassitario denominato « Polvere anticrittogamica al 16 per cento di rame ».* (1)

### IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 12 giugno 1931, n. 799, concernente la applicazione della tassa di scambio nella misura ridotta di L. 0,50 per cento, per le materie fertilizzanti ed antiparassitarie, senza ulteriori lavorazioni, per uso agricolo:

Visto l'art. 10 dell'allegato A al R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924, con il quale detta aliquota è stata portata da L. 0,50 a L. 0,75 per cento con decorrenza dal 30 novembre 1937;

Ritenute che il prodotto denominato « Polvere anticrittogamica al 16 per cento di rame » risponde al requisito della diretta utilizzazione come antiparassitario in agricoltura senza ulteriore manipolazione e che, pertanto, è il caso di avvalersi della facoltà di cui all'ultimo comma del citato art. 1 del Regio-decreto-legge 12 giugno 1931, n. 799;

#### Decreta:

L'applicazione della tassa di scambio nella misura ridotta da L. 0,75 per cento, stabilita dall'art. 10 dell'allegato A al R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924, è estesa dal 15 dicembre 1938 agli scambi del prodotto antiparassitario posto in commercio con la denominazione di « Polvere anticrittogamica al 16 per cento di rame ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 novembre 1938-XVII.

Il Ministro: DI REVEL

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 26 dicembre 1938-XVII.

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1938-XVII. — *Estensione dell'aliquota adottata di tassa di scambio di L. 0,75 per cento al prodotto antiparassitario denominato « Solfocuprica » (1).*

### IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 12 giugno 1931 n. 799, concernente la applicazione della tassa di scambio nella misura ridotta di L. 0,50 per cento, per le materie fertilizzanti ed antiparassitarie, senza ulteriori lavorazioni, per uso agricolo;

Visto l'art. 10 dell'allegato A al R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924, con il quale detta aliquota è stata elevata da L. 0,50 e L. 0,75 per cento con decorrenza dal 30 novembre 1937;

Ritenuto che il prodotto denominato « Solfocuprica » risponde al requisito della diretta utilizzazione come antiparassitario in agricoltura senza ulteriore manipolazione e che, pertanto, è il caso di avvalersi della facoltà di cui all'ultimo comma del citato art. 1 del R. decreto-legge 12 giugno 1931, n. 799;

Decreta :

L'applicazione della tassa di scambio nella misura ridotta di L. 0,75 per cento, stabilita dall'art. 10 dell'allegato A al R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924, è estesa dal 1° gennaio 1939 agli scambi del prodotto antiparassitario posto in commercio con la denominazione di « Solfocuprica ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 dicembre 1938-XVII.

*Il Ministro:* DI REVEL

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 26 dicembre 1938-XVII.  
Parte I - n. 3 - 19 gennaio 1939-XVII.

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1938-XVII. — *Proroga della validità delle tariffe eccezionali temporanee di « piccola velocità » per il trasporto di cose sulle Ferrovie dello Stato.* (1)

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI  
DI CONCERTO CON  
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;  
Udito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

La validità delle tariffe eccezionali temporanee della piccola velocità, facenti parte delle « Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato », è prorogata fino al 30 giugno 1939 XVII.

Art. 2.

Con effetto dal 1° gennaio 1939-XVII, alle tariffe eccezionali temporanee di cui al precedente articolo sono apportate le modificazioni e le aggiunte appresso specificate:

1) Alle condizioni generali d'applicazione sono aggiunte le seguenti:

« 8° Salvo che non sia diversamente disposto nelle singole tariffe eccezionali temporanee, la distanza minima tassabile è di km. 20 ».

« 9° Le tariffe eccezionali temporanee potranno essere abrogate o modificate anche prima della scadenza prestabilita ».

2) Nella tariffa eccezionale temporanea n. 901:

a) le indicazioni relative alla distanza minima tassabile sono soppresse;

b) alle voci seguenti sono assegnate, in sostituzione delle attuali, le serie di prezzi per ciascuna di esse rispettivamente indicate:

<b>Acqua ragia</b> (Essenza di trementina) . . . . .	H	—	—	—	H	—
<b>Frutta secche</b> . . . . .	H	—	—	—	H	H
<b>Gomma elastica:</b>						
a) greggia . . . . .	H	—	—	—	—	H
b) fili, fogli, tubi, lavori . . . . .						
c) di scarto . . . . .						
<b>Legno comune da costruzione o da opera, in tronchi, segato dritto, in tondelli</b> . . . . .	—	K	K	K	K	K
<b>Legno da ebanisti in tronchi o segato dritto</b>	K	—	K	K	K	K
<b>Oleina</b> . . . . .	H	H	—	—	R	R
<b>Paraffina</b> . . . . .	H	H	—	—	Y°	Y°
<b>Pelli gregge: secche, fr. sche, anche salate e incalcinate</b> . . . . .	H	H	—	H	N	H

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 6 gennaio 1939-XVII.

c) i prezzi di tutte le serie sono diminuiti indistintamente di due centesimi per tonnellata e per chilometro.

3) Nella tariffa eccezionale temporanea n. 902:

a) la voce « *Pali* per sostegno delle viti » (nella parte I) è così modificata: « *Pali* e paletti per sostegno delle viti, delle piante da fiori e degli ortaggi »;

b) sono aggiunte nella parte III le voci seguenti:

<i>Canapa greggia</i> . . . . .									
— verde . . . . .									
— (steli di) forniti dei loro filamenti . . . . .		—		D		D(1)		D	
— in trefoli . . . . .								--	
— (stoffa di) . . . . .									

(1) Non è applicabile alle disposizioni destinate a stazioni del Compartimento di Firenze.

c) di contro alla voce « *Legumi secchi* » (nella parte III) è aggiunta l'indicazione della serie di prezzi H nella colonna delle spedizioni in partenza da stazioni dei Compartimenti di Genova e Torino;

d) il richiamo (1) che figura dopo le parole « Fino a km. 80 » nell'intestazione del quadro dei prezzi, e la corrispondente nota a piedi di pagina sono soppressi;

e) i prezzi della serie O sono annullati e sostituiti dai seguenti:

O . . . . .	0,30	0,28	0,26	0,28	0,26	0,25	0,28	0,26	0,23
	—	—	—	—	—	—	—	—	0,20 (1)
									0,16 (1)

(1) Il prezzo di L. 0,20 è applicabile esclusivamente alle spedizioni di ambrogette di cemento semplici in destinazione di Roma percorrenti almeno 200 chilometri o paganti per tanti; quello di L. 0,16 è applicabile alle spedizioni suddette percorrenti almeno 251 km. o paganti per tanti.

4) Nella tariffa eccezionale temporanea n. 903, il richiamo (1) e la relativa nota concernente la distanza minima tassabile sono soppressi;

5) Nelle tariffe eccezionali temporanee nn. 904 e 905, la nota « La distanza minima tassabile è di km. 30 » e il relativo richiamo sono soppressi;

6) Nella tariffa eccezionale temporanea n. 906:

a) alle attuali indicazioni relative alle stazioni mittenti e destinatarie sono sostituite le seguenti:

*Stazioni mittenti*: Tutte le stazioni delle provincie di Belluno, Bolzano, Fiume, Gorizia, Pola, Sondrio, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Verona, Vicenza.

*Stazioni destinatarie*: Tutte le stazioni della rete dello Stato.

*Prezzi applicabili*:

— alle spedizioni in partenza da stazioni della provincia di Sondrio, quelli della serie C;

— alle spedizioni in partenza da stazioni delle altre provincie sopra indicate, quelli delle serie risultanti dal quadro seguente:

b) i prezzi delle serie A, B, C e D sono annullati e sostituiti dai seguenti:

**SERIE A**

Peso minimo tassabile, per carro	Zone di percorrenza					
	a km. 100 (1)	da km. 101 a km. 180	da km. 181 a km. 210	da km. 211 a km. 250	da km. 251 a km. 310	oltre km. 310
Tonn.	Prezzi (in lire) per tonnellata comprendenti l'aumento percentuale competente alle singole merci, nonché le soprattasse del 1° gennaio 1936-XIV					
10. . . . .	—	0,192	0,108	0,18	0,054	0,168
	19,20	34,56	37,80	50,40	52,02	—

**SERIE B**

Peso minimo tassabile per carro	Zone di percorrenza						
	a km. 100 (1)	da km. 101 a km. 300	da km. 301 a km. 400	da km. 401 a km. 500	da km. 501 a km. 600	da km. 601 a km. 800	oltre km. 800
Tonn.	Prezzi (in lire) per tonnellata comprendenti l'aumento percentuale competente alle singole merci, nonché le soprattasse del 1° gennaio 1936-XIV						
10. . . . .	—	0,205	0,173	0,151	0,13	0,114	0,072
	32,40	73,40	90,70	105,80	118,80	141,60	—

**- SERIE C**

Peso minimo tassabile per carro	Zone di percorrenza						
	da km. 1 a km. 100 (2)	da km. 101 a km. 300	da km. 301 a km. 400	da km. 401 a km. 500	da km. 501 a km. 600	da km. 601 a km. 700	oltre km. 700
Tonn.	Prezzi (in lire) per tonnellata comprendenti l'aumento percentuale competente alle singole merci nonché le soprattasse del 1° gennaio 1936-XIV						
10. . . . .	0,288	0,182	0,154	0,134	0,115	0,088	0,067
	28,80	65,20	80,60	94,—	105,50	114,10	—



## SERIE D

Peso minimo tassabile per carico	Zone di percorrenza								
	da km. 1 a km. 50	da km. 51 a km. 100	da km. 101 a km. 300	da km. 301 a km. 400	da km. 401 a km. 500	da km. 501 a km. 600	da km. 601 a km. 700	oltre km. 700	
Tonn.	Prezzi (in lire) per tonnellata comprendenti l'aumento percentuale competente alle singole merci, nonché le s. pr. tasse del 1° gennaio 1936-XIV								
10 . . . . }	0,432	0,288	0,228	0,192	0,168	0,144	0,108	0,084	
	21,60	36 —	81,60	100,80	117,60	132 —	142,80	—	

(1) La distanza minima tassabile è di km. 100. Ai trasporti percorrenti meno di 100 chilometri si applicano, se più convenienti, i prezzi della serie *D*, per i quali il vincolo della distanza minima tassabile è di chilometri 20 in conformità alla 8ª condizione generale di applicazione delle tariffe eccezionali temporanee.

(2) La distanza minima tassabile è:

— di km. 20 per i trasporti in provenienza da stazioni della provincia di Sondrio;

— di chilometri 100 per i trasporti in provenienza da stazioni delle provincie di Belluno, Bolzano, Fiume, Gorizia, Pola, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Verona e Vicenza; ai trasporti percorrenti meno di 100 chilometri si applicano, se più convenienti, i prezzi della serie *D* per i quali il vincolo della distanza minima tassabile è di km. 20 in conformità alla 8ª condizione generale di applicazione delle tariffe eccezionali temporanee.

## Art. 3.

La indicazione delle singole tariffe eccezionali temporanee di conto alle voci della nomenclatura e classificazione delle cose a piccola velocità è modificata od aggiunta in conformità alle disposizioni di cui al precedente art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 dicembre 1938-XVII .

*Il Ministro delle Comunicazioni:*  
BENNI

*Il Ministro delle Finanze:*  
DI REVEL

DECRETO MINISTERIALE 26 dicembre 1938-XVII. — *Norme speciali tecniche per l'esportazione delle insalate* (1).

IL MINISTRO PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE  
DI CONCERTO CON  
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE  
CON  
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI  
CON  
IL MINISTRO PER LE FINANZE  
E CON  
IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2213, convertito in legge 2 maggio 1938-XVI, n. 864, portante nuove disposizioni sul marchio nazionale obbligatorio per i prodotti ortofrutticoli destinati all'esportazione;  
Sulla proposta dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero;

DECRETA:

Art. 1.

Il marchio nazionale di cui al R. decreto-legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2213, convertito in legge con legge 2 maggio 1938-XVI, n. 864, si applica all'esportazione delle insalate.

Ai fini del presente decreto si intendono per *insalate* la lattuga cappuccia, la lattuga romana, l'indivia scarola e l'indivia riccia.

Per tutte le spedizioni di tale prodotto diretto all'estero è obbligatoria la osservanza delle norme seguenti:

Art. 2.

*Requisiti qualitativi.*

Le insalate destinate all'esportazione devono essere costituite da cespi interi, sani, freschi, puliti, aventi consistenza, forma aspetto e colore normali in rapporto alla varietà. Devono inoltre essere immuni da infestazioni parassitarie ed esenti da rosicchiature, seccume, danni da gelo, sostanze estranee ed altri difetti che ne pregiudichino la resistenza, la commestibilità e in modo notevole l'aspetto.

I torsi devono essere tagliati al livello della corona di foglie esterne.

Art. 3.

*Pezzature.*

E' vietata l'esportazione di cespi di peso unitario inferiore a gr. 180.

In ogni imballaggio i cespi debbono essere impaccati secondo una delle seguenti pezzature: 9, 12, 15, 18, 24, 30.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1939-XVII.

La differenza di peso tra il cespo più leggero e il cespo più pesante nella stesso imballaggio non deve superare gr. 300 per le pezzature 9, 12 e 15 e gr. 150 per le pezzature 18, 24 e 30.

Limitatamente alla campagna 1938-39 è ammessa la pezzatura 40/48 con cespi di peso unitario compreso fra gr. 140 e gr. 300.

#### Art. 4.

##### *Imballaggi.*

Le insalate devono essere esportate in gabbie di legno, nuove, pulite, solide, costruite a regola d'arte e aventi le dimensioni interne e le caratteristiche di costruzione appresso indicate:

##### *Dimensioni interne.*

Gabbia n. 1 per insalate a cespo di forma gobbossa: cm. 53×39×18-20.

Gabbia n. 2 per insalate a cespo di forma allungata: cm. 50×32×16-18.

Gabbia n. 3 per insalate a cespo di forma allungata: cm. 35×35×24-26.

##### *Caratteristiche di costruzione.*

Per le gabbie n. 1 e n. 2: quattro cantonali a sezione triangolare con i due lati uguali di mm. 25; testate e fiancate formate di tre listelli orizzontali equidistanti spessi mm. 7 e larghi mm. 25 ad eccezione di quello mediano di una delle testate che deve essere largo cm. 5; fondo ed eventuale coperchio formati di sei listelli trasversali e di tre longitudinali spessi mm. 5 e larghi mm. 25.

Per la gabbia n. 3: quattro cantonali interni a sezione triangolare con i due lati uguali di mm. 25; fiancate formate di tre o quattro listelli orizzontali equidistanti spessi mm. 7 e larghi mm. 25, ad eccezione di uno mediano di una delle fiancate che deve essere largo cm. 5; fondo formato di quattro listelli equidistanti spessi mm. 5 e larghi mm. 25, inchiodati sul bordo superiore dei listelli inferiori delle fiancate.

La gabbia n. 3 con fiancate formate di quattro listelli potrà essere usata solo per l'impacco delle pezzature 30 e 40/48.

Le misure stabilite per gli spessori dei vari elementi e per i lati uguali della sezione dei cantonali valgono per gli imballaggi costruiti in faggio o in altre essenze dure; per imballaggi costruiti in pioppo, in abete o in altre essenze dolci i lati uguali dei cantonali devono essere di cm. 3, i listelli delle testate e delle fiancate dello spessore di mm. 9 e quelli del fondo e del coperchio dello spessore di mm. 7.

La chiodatura deve essere effettuata con due chiodi per i listelli delle testate, delle fiancate e del fondo e con un chiodo per i listelli trasversali del fondo e del coperchio nei punti di contatto con il listello mediano. I listelli del fondo della gabbia n. 3 possono essere fissati anche con un sol chiodo.

La tara degli imballaggi, compreso il materiale d'impacco, non deve superare il 18%, da calcolarsi sul peso lordo.

L'Istituto nazionale fascista per il commercio estero può autorizzare l'uso d'imballaggi che rappresentino, a suo giudizio, un sensibile miglioramento sui tipi prescritti.

L'Istituto nazionale fascista per il commercio estero può autorizzare, per la campagna 1938-39, limitatamente alle giacenze accertate, l'uso di imballaggi diversi da quelli prescritti.

#### Art. 5.

##### *Impacco.*

Il contenuto di ogni imballaggio deve essere costituito da insalata di una sola varietà. Non è ammessa la presenza di foglie staccate.

I cespi di forma globosa devono essere impaccati in due strati, separati da un foglio di carta bianca e disposti nello strato inferiore con il torso in basso e in quello superiore con il torso in alto.

L'impacco deve essere effettuato a regola d'arte in modo da occupare la completa capacità dell'imballaggio. Nel caso d'impacco a due strati, questi devono risultare unitormi per composizione e qualità.

Per le spedizioni effettuate nel periodo invernale si raccomanda il rivestimento interno delle gabbie con fogli di carta.

Il materiale d'impacco deve essere nuovo, pulito, asciutto e inodoro.

#### Art. 6.

##### *Indicazioni.*

All'esterno degli imballaggi devono essere apposte in modo indelebile e chiaramente leggibile le seguenti indicazioni:

a) marchio nazionale di esportazione;

b) denominazione, sede ed eventualmente marchio di commercio della ditta esportatrice; potrà essere apposto il solo marchio, limitatamente ad uno per esportatore, quando sia regolarmente registrato presso l'Ufficio della proprietà intellettuale e sia stato preventivamente depositato presso l'Istituto nazionale fascista per il commercio estero;

c) prodotto, usando, secondo il caso, una delle seguenti denominazioni: Lattuga cappuccia, Lattuga romana, Indivia scarola, Indivia riccia;

d) numero dei cespi, secondo le pezzature stabilite all'art. 3.

Tutte le indicazioni debbono figurare, nell'ordine sopra seguito, sul listello largo cm. 5 di una testata, eventualmente a mezzo di una etichetta di carta bene incollata; il marchio nazionale, del diametro di cm. 3 deve essere apposto a sinistra; i caratteri delle indicazioni di cui alle lettere b), c) e d) devono essere alti almeno mm. 15; il disegno del marchio di commercio quando sostituisce le indicazioni di cui alla lettera b) deve essere chiaramente identificabile.

#### Art. 7.

##### *Spedizione.*

Il carico e la sistemazione del prodotto nei mezzi di trasporto devono essere eseguiti con accuratezza, usando gli accorgimenti e i materiali atti ad evitare danneggiamenti ai cespi e agli imballaggi e ad assicurare la buona conservazione del prodotto durante il viaggio.

## Art. 8.

*Controllo.*

Tutte le spedizioni di insalate dirette all'estero sono soggette a controllo al fine di accertare l'osservanza delle norme stabilite nel presente decreto.

Il controllo si esegue, di regola, per le partite in esportazione via terra, nelle stazioni ferroviarie all'atto del carico e prima della stipulazione del contratto di trasporto e per le partite in esportazione via mare, nei porti all'atto dell'imbarco. Per le partite in esportazione per via ordinaria l'Istituto Nazionale fascista per il commercio estero determina, secondo i casi, la località nella quale si effettua il controllo.

Il controllo è effettuato, secondo le disposizioni dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero, dagli ispettori dell'Istituto stesso e, secondo le norme da esso stabilite, dal personale della Milizia ferroviaria, della Milizia portuaria e delle Regie dogane.

Le ditte che intendono esportare insalate devono notificare al centro di controllo più vicino, tra quelli specificati nella tabella annessa al presente decreto, l'esistenza del magazzino di lavorazione della merce precisandone la ubicazione.

*Richiesta di controllo.* — Non meno di quarantotto ore prima del carico o dell'imbarco della merce, l'esportatore deve presentare la richiesta di controllo al centro di controllo competente secondo la tabella allegata al presente decreto; per le spedizioni da provincie non comprese nella tabella, la richiesta deve essere presentata al centro di controllo più vicino. Detta richiesta può essere fatta in casi eccezionali a termine abbreviato, anche telegraficamente, a rischio dell'esportatore.

La richiesta deve essere presentata per ciascuna spedizione e deve specificare:

a) il nome, il cognome e il domicilio dell'esportatore della merce o, nel caso che questi sia una società o un ente, la denominazione e la sede di esso ed il nome, il cognome e il domicilio dei suoi legali rappresentanti;

b) l'indicazione dell'albo nel quale l'esportatore è iscritto ed il relativo numero d'iscrizione o, in caso di produttore esportatore occasionale, gli estremi del conseguito permesso di esportazione occasionale a termine degli articoli 2 e 3 del R. decreto 16 giugno 1932-X, n. 697;

c) il nome, il cognome ed il domicilio della persona eventualmente delegata dall'esportatore ad assistere al controllo della merce;

d) il prodotto e il numero dei colli;

e) la destinazione;

f) il luogo, il giorno e l'ora della presentazione della merce;

g) la data e la firma del richiedente.

La richiesta di controllo può essere fatta da uno spedizioniere ed in tal caso deve esservi unita la delega dell'esportatore e l'indicazione degli estremi dell'autorizzazione conseguita dallo spedizioniere a termine degli articoli 2 e 14 del R. decreto 16 giugno 1932-X, n. 697.

La delega di cui al comma precedente e quella rilasciata alla persona incaricata di assistere al controllo, quando hanno carattere permanente, devono essere depositate presso il centro di controllo competente.

*Effettuazione del controllo.* — Gli organi preposti al controllo notificano al richiedente l'ora in cui esso sarà effettuato.

Qualora la richiesta di controllo non sia seguita dalla presentazione della

merce, chi ha avanzato tale richiesta è tenuto a rimborsare all'Istituto nazionale fascista per il commercio estero la spesa sostenuta per predisporre il controllo stesso.

All'atto della presentazione della merce al controllo l'esportatore deve consegnare all'addetto al controllo una distinta di carico, in duplice copia, indicando in essa il prodotto e la quantità, in colli e in peso, suddivisa secondo le pezzature. Una copia di tale distinta, nel caso di spedizioni per ferrovia, sarà posta nell'interno del carro; per le spedizioni via mare sarà allegata ai documenti di trasporto e per le spedizioni per via ordinaria sarà consegnata al vettore.

Gli addetti al controllo sorvegliano le operazioni di carico e di stivaggio agli effetti dell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 7.

*Certificato d'ispezione.* — Qualora risultino osservate le disposizioni del presente decreto, l'addetto al controllo emette un certificato d'ispezione intestato all'esportatore. Tale certificato deve essere consegnato, a seconda dei casi, alle autorità ferroviarie o doganali.

L'addetto al controllo provvede, se del caso, ad apporre agli sportelli del carro ferroviario un contrassegno dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero.

*Disposizioni speciali.* — Per le spedizioni dai centri di rispedizione di Verona, Bologna, Padova, Milano, Bolzano ed altri ammessi a fruire della concessione della tassazione unica di cui ai decreti Ministeriali 12 giugno 1930-VIII, n. 2691 e 21 luglio 1931-IX, n. 185, è ammessa l'effettuazione del controllo presso i centri medesimi. In caso di merce accompagnata dal certificato di ispezione emesso alla stazione originaria di partenza, il certificato stesso perde la sua validità, ai fini della rispedizione per l'estero, dopo ventiquattro ore dall'arrivo della merce al centro di rispedizione o quando la composizione originaria del carico abbia subito modificazioni; la rispedizione in questi casi non può avvenire che dopo un nuovo controllo e conseguente emissione di un nuovo certificato d'ispezione.

Per le partite di insalate rispedito all'estero da una stazione che non sia centro di rispedizione, il controllo deve essere richiesto al centro di controllo più vicino tra quelli indicati nella tabella annessa al presente decreto. In tal caso l'esportatore è tenuto a rimborsare all'Istituto nazionale fascista per il commercio estero le spese per l'effettuazione del controllo medesimo.

Il risultato degli eventuali controlli di verifica eseguiti in corso di trasporto, ove non si rilevino circostanze che importino il fermo della spedizione, deve essere annotato sul certificato d'ispezione.

Le partite di insalate devono essere dichiarate all'atto della spedizione secondo la loro precisa composizione. Nel caso di spedizioni miste con altri prodotti tale dichiarazione deve contenere anche l'indicazione della specie e della quantità di ciascuno dei prodotti componenti la spedizione.

*Divieto di esportazione delle partite irregolari.* — Le autorità ferroviarie ai sensi dell'art. 10 del R. decreto-legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2213, convertito in legge con legge 2 maggio 1938-XVI, n. 864, rifiuteranno la spedizione e la rispedizione per l'estero e le autorità doganali vietaranno l'uscita dal Regno di qualunque partita di insalate che non sia accompagnata dal certificato di ispezione e per la quale manchi la dichiarazione di cui al comma precedente.

#### Art. 9.

##### *Sanzioni.*

Le trasgressioni alle norme del presente decreto sono punite ai sensi del R. decreto-legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2213, convertito in legge con la legge 2 maggio 1938-XVI, n. 864.

## Art. 10.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 dicembre 1938-XVII.

*Il Ministro per gli scambi e per le valute*  
GUARNERI

*Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste*  
ROSSONI

*Il Ministro per le corporazioni*  
LANTINI

*Il Ministro per le finanze*  
DI REVEL

*Il Ministro per le comunicazioni*  
BENNI

*Tabella dei centri di controllo per l'esportazione delle insalate*

ZONE	CENTRI DI CONTROLLO
Lombardia	Milano
Veneto	Verona Trieste
Emilia	Bologna
Marche e Abruzzi	S. Benedetto del Tronto
Toscana	Pisa
Campania	Napoli
Puglie	Bari
Calabria	Reggio Calabria
Siilia	Messina

*Il Ministro per gli scambi e per le valute*  
GUARNERI









**CONDIZIONI D' ABBONAMENTO**

<i>Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . .</i>	<i>L. 16,00</i>
<i>Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . »</i>	<i>32,00</i>

*Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.*

*Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.*

*La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.*




L. 355 20th 11/1. 14-1



MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ



INDICE

**PARTE PRIMA - Leggi e decreti:**

Pag.

3 gennaio 1939-XVII — Legge n. 1 — Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, riguardante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione . . . . .	51
19 dicembre 1938-XVII — Decreto Ministeriale — Determinazione della tassa di scambio sulle essenze di arancio, mandarino, limone e bergamotto destinate all'esportazione per il semestre gennaio-giugno 1939-XVII . . . . .	54
17 gennaio 1939-XVII — Decreto Ministeriale n. 1868 — Decisione relativa al concorso interno ad un posto di Capo elettricista delle navi traghetto . . . . .	ivi

**PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio  
Circolari ed Istruzioni di durata  
indeterminate:**

<i>Ordine di servizio n. 9.</i> — Abilitazione al servizio merci della stazione di Carriato . . . . .	31
<i>Ordine di servizio n. 10.</i> — Cambiamento di nome della stazione di Portocivitanova . . . . .	ivi
<i>Ordine di servizio n. 11.</i> — Estensione di servizio nella fermata di Catania-Ognina . . . . .	32
<i>Ordine di servizio n. 12.</i> — Utilizzazione dei carri a sagoma inglese . . . . .	ivi
<i>Comunicato:</i> Concorso fra i subalterni in servizio presso le amministrazioni dello Stato ai posti disponibili nel ruolo del personale subalterno delle imposte di fabbricazione . . . . .	33

**PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari di durata  
determinate:**

<i>Comunicazioni:</i> Gare, appalti, ecc., per lavori e forniture . . . . .	9
--	---



LEGGE 3 gennaio 1939-XVII, n. 1 — *Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542 riguardante il provvedimento per l'incremento demografico della Nazione.* (1).

VITTORIO EMANUELE III  
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA  
IMPERATORE D'ETIOPIA



Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:  
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

E' convertito in legge, il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, riguardanti provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, con le seguenti modificazioni:

All'art. 5 è aggiunto il seguente comma:

« Il limite di età stabilito dal precedente comma è elevato nei confronti del marito, di un periodo di tempo pari a quello dal medesimo eventualmente trascorso fuori del Regno come volontario o richiamato durante le operazioni belliche in Africa Orientale o come volontario in servizio non isolato all'estero..

All'art. 9 è sostituito il seguente:

« Alla nascita del primo figlio si condona il dieci per cento sulla somma mutuata; a quella del secondo il venti per cento; a quella del terzo il trenta per cento; a quella del quarto la somma residuale.

« In occasione della nascita di ciascun figlio si rinvia di un anno l'ammortamento del prestito. Per il primo figlio non si fa luogo a tale rinvio quando la restituzione risulti già prorogata al diciottesimo mese per la provata gravidanza della moglie entro il quinto mese dal matrimonio.

Nel caso di parto multiplo vengono accordati tanti condoni quanti sono i figli partoriti, ma non si fa luogo che alla concessione del rinvio di un solo anno.

« Non si fa luogo al condono per i figli nati senza vita e per quelli che risultino deceduti entro cinque giorni dalla nascita.

« Nel caso di aborto spontaneo o terapeutico, ovvero di figlio nato morto o di figlio deceduto entro cinque giorni dalla nascita, l'ammortamento del prestito si rinvia di sei mesi a decorrere dalla data dell'evento, a meno che gli interessati già fruiscono della proroga al diciottesimo mese dal matrimonio prevista dall'art. 6 ».

All'art. 10, dopo il 2° comma, è aggiunto il seguente:

« Le eventuali controversie tra la Provincia e l'Istituto suddetto sui rendiconti delle singole gestioni provinciali saranno decise dal prefetto sentito il Consiglio di prefettura, con provvedimento definitivo.

All'art. 13 è sostituito il seguente:

« I prestiti familiari non sono concessi a coloro che fruiscono di premi di nuzialità a carico dello Stato, di altri Enti pubblici o di aziende private.

« Le inosservanze alle disposizioni del presente decreto e del regolamento

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 10 del 13 gennaio 1939-XVII.

che sarà emanato per l'esecuzione di esso, da parte dei mutuatari e dei datori di lavoro tenuti alla ritenuta e al versamento delle quote di ammortamento, saranno punite, ove non costituiscano reati espressamente contemplati da altre leggi, con una ammenda entro il limite massimo di lire cinquecento, indipendentemente dall'obbligo degli inadempienti di rispondere delle somme dovute.

« Per la disciplina delle contravvenzioni di cui al comma precedente, si osservano, in quanto applicabili, le norme degli articoli 106 a 110 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934-XII, n. 383, rimanendo sostituito al podestà il preside della Provincia.

« Nel regolamento si potrà stabilire a carico dei mutuatari e dei datori di lavori inadempienti la corresponsione di un interesse in misura non superiore al sei per cento sulle somme indebitamente avute o trattenute e su quelle di cui non si sia fatta la ritenuta o non si sia eseguito il versamento nei termini prescritti. Potrà altresì stabilirsi la decadenza dal termine per la restituzione delle somme mutuate ».

All'art. 15 è sostituito il seguente:

« Alla imposta sul celibato, istituita col R. decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2132, nella misura specifica nel R. decreto-legge 6 febbraio 1936, n. 265, sono soggetti, a decorrere dal 1° gennaio 1938, gli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate dello Stato, esclusi coloro per i quali non si siano ancora verificate le condizioni prescritte dalle disposizioni in vigore per poter contrarre matrimonio.

All'art. 17, la parola: « effettivamente », contenuta nel 5° comma, sub articolo 122, è sostituita dalla parola: « rispettivamente ».

L'art. 22 è sostituito dal seguente:

« Nei riguardi dei dipendenti delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, forniti di stipendio, paga o retribuzione, suscettibile, secondo le disposizioni vigenti, di aumenti periodici, il periodo in corso di maturazione alla data di nascita di un figlio si considera compiuto dal 1° del mese in cui avviene la nascita, se questa si verifica entro il giorno 15 e in caso diverso dal 1° del mese successivo.

« Agli insegnanti elementari straordinari è concesso, nel caso di nascita di figli, lo stipendio iniziale di ordinario della rispettiva categoria, fermo il supplemento di servizio attivo di straordinario. Tale concessione non implica anticipata nomina ad ordinario.

« Ai dipendenti statali che abbiano avuto un figlio durante il periodo di prova di cui all'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, l'aumento periodico è concesso con decorrenza dalla nomina in ruolo.

« Alla attribuzione degli aumenti di cui al presente articolo si fa luogo in base al semplice accertamento della nascita, omissa ogni parere dei Consigli di amministrazione o di altri consessi similari.

« Qualora entrambi i coniugi siano dipendenti statali, l'aumento periodico si concede ad uno solo di essi, salva la facoltà di scelta del trattamento più favorevole.

« In occasione di parti multipli si fa luogo alla concessione di un solo aumento periodico indipendentemente dal numero dei figli nati.

« I figli nati morti o deceduti entro cinque giorni dalla nascita non danno diritto alla concessione degli aumenti periodici di cui al presente articolo.

« Nel caso in cui l'aumento periodico per anzianità di servizio, dovuto secondo le disposizioni vigenti, venga a maturare alla stessa data dalla quale decorre l'aumento concesso per la nascita del figlio in applicazione del 1° comma del presente articolo, è concesso anche il successivo aumento periodico di stipendio eventualmente previsto per il grado ricoperto.

« La decorrenza degli aumenti periodici di stipendio successivi e quella delle promozioni che, ai sensi delle vigenti disposizioni, siano da conferire in

dependenza del raggiungimento di un determinato aumento periodico di stipendio, paga o retribuzione, non restano modificate per effetto della concessione di cui ai commi precedenti ».

All'art. 23 è aggiunto in fine il seguente comma:

« Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai concorsi di nomina agli impieghi nelle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, quando i posti da conferire siano riservati ai dipendenti delle Amministrazioni medesime e per l'ammissione a detti concorsi siano stabiliti limiti di età ».

Dopo l'art. 24 è inserito il seguente art. 24-bis:

« I periodi minimi di anzianità richiesti dalle vigenti disposizioni: per la promozione dal grado 11° al grado 10° nei ruoli dei personali civili dei gruppi A e B delle Amministrazioni statali, in cui il numero dei posti dei predetti gradi risulti fissato cumulativamente;

per il conferimento della promozione mediante esame di concorso per merito distinto o previo esame di idoneità al grado 8° nei ruoli dei personali civili statali di gruppo A ed al grado 9° in quelli di gruppo B;

per l'ammissione all'esame di concorso e per la designazione per anzianità congiunta al merito per la promozione al grado 11° nei ruoli statali di gruppo C;

sono ridotti di un anno per i coniugati, o vedovi, aventi un figlio e di due anni per i coniugati, o vedovi, aventi almeno due figli.

« La riduzione di cui al comma precedente è cumulabile con quelle eventualmente spettanti ai sensi di altre disposizioni: fermo peraltro, in ogni caso, il limite di due anni di servizio effettivo, ove trattisi di ruolo di gruppo A, e di quattro anni, ove trattisi di ruolo di gruppo B, fissato dall'art. 104 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, per la promozione al grado 10° nei predetti ruoli; e fermo altresì il limite di almeno due anni di appartenenza al proprio ruolo, fissato dagli articoli 9 e 11 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, e successive estensioni, per le promozioni al grado 8° di gruppo A, al 9° di gruppo B ed al grado 11° di gruppo C ».

All'art. 29, dopo il 1° comma, è inserito il seguente:

« Analogo trattamento è usato al personale femminile non di ruolo che presta servizio in Colonia ».

Al 1° comma dell'art. 31 è sostituito il seguente:

« Le disposizioni di cui all'articolo 29 del presente decreto sono applicabili anche alle insegnanti elementari non di ruolo che si trovino nelle condizioni ivi previste e che prestino servizio presso le scuole amministrate dai Regi provveditorati agli studi o, per delega dello Stato, dagli Enti di cultura, nonchè presso le Regie scuole coloniali, le Regie scuole italiane all'estero, le scuole parificate e presso quelle degli Istituti per ciechi e sordomuti; e alle insegnanti non di ruolo delle Regie scuole magistrali e annesse classi del grado preparatorio e della Regia scuola di metodo per educatori dei ciechi ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1939-XVII.

VITTORIO EMANUELE III



DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1938-XVII. — *Determinazione della tassa di scambio sulle essenze di arancio mandarino, limone e bergamotto destinate all'esportazione per il semestre gennaio-giugno 1939-XVII (1).*

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 84 e 87 della legge 28 luglio 1930, n. 1011;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1931, n. 54194, che ha modificato, limitatamente alle essenze di arancio, mandarino, limone e bergamotto destinate all'esportazione, il sistema di pagamento della tassa di scambio di cui agli articoli suddetti;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924, col quale è stata aumentata l'aliquota di tassa di scambio sulle dette essenze;

Decreta:

*Articolo unico.*

Per il semestre 1° gennaio-30 giugno 1939 la tassa di scambio sulle essenze destinate all'esportazione è dovuta nella misura seguente:

Essenze non deterpenate	quote di tassa per Kg.
Arancio amaro . . . . .	2,70
Arancio dolce . . . . .	3,95
Mandarino . . . . .	5,85
Limone a spugna . . . . .	4,35
Limone a macchina . . . . .	3,95
Bergamotto . . . . .	5,85

Le dette essenze se deterpenate devono essere assoggettate alla tassa di L. 4 % sul prezzo o valore di scambio

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 dicembre 1938-XVII.

*Il Ministro: DI RIVEL*

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 10 gennaio 1939-XVII.

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1939-XVII, n. 1868. — *Decisione relativa al concorso interno ad un posto di Capo elettricista delle navi traghetto.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la proposta avanzata dal Direttore Generale con la relazione in data 10 gennaio 1939-XVII, N. PAG. 040/24/200786 del Servizio Personale e Affari Generali;

Visto l'art. 60 del Regolamento del personale approvato col R. D. L. 7 aprile 1925 N. 405;

Udito il Consiglio d'Amministrazione;

DECRETA:

E' approvata la decisione relativa al concorso interno ad un posto di Capo elettricista delle navi traghetto, — bandito col Decreto Ministeriale 30 agosto 1938-XVI N. 449 — in base alla quale è stato riconosciuto idoneo e quindi vincitore l'elettricista di 1° classe STURNIOLO Orazio (206264)).

Roma, li 17 gennaio 1939, XVII.

*Il Ministro*  
**BENNI.**

di  
la  
a  
r  
c  
o  
o  
ti

# BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

## CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

<i>Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . .</i>	<i>L. 16,00</i>
<i>Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . .</i>	<i>» 32,00</i>

*Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.*

*Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.*

*La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.*





MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

## BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

## INDICE

## PARTE PRIMA - Leggi e decreti:

	Pag.
5 gennaio 1939-XVII — Legge n. 7 — Conversione in legge del R. decreto-legge 7 settembre 1938-XVI, n. 1528, concernente l'utilizzazione dei carri ed attrezzi di carico nei binari di raccordo con le Ferrovie dello Stato . . . . .	55
5 gennaio 1938-XVII — Legge n. 19 — Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1785, recante aggiunte e modificazioni al regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni . . . . .	56
28 novembre 1938-XVII — Regio Decreto-Legge n. 2000 — Modificazioni alle norme per l'applicazione dei contributi di migliororia per le opere eseguite dallo Stato o con il suo concorso . . . . .	57
29 dicembre 1938-XVII — Decreto del Capo del Governo — Unificazione dei raccordi a bocchettone per tubazioni extra-leggere (normalizzazione dei materiali per l'industria ed osservanza obbligatoria di unificazione « U.N.I. ») . . . . .	63

**PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio  
Circolari ed Istruzioni di durata  
indeterminata:**

<i>Ordine di servizio n. 13.</i> — Modificazione della giurisdizione di Dirigente Centrale della linea Bologna C.-Piacenza . . . . .	35
<i>Ordine di servizio n. 14.</i> — Istituzione del mod. 154-b « Prospetto della situazione dei carri F1, carichi e vuoti alle ore 17 del giorno . . . . . »	36
<i>Ordine di servizio n. 15.</i> — Servizio cumulativo viaggiatori con la Società Subalpina di imprese Ferroviarie - Ferrovia Spoleto-Norcia . . . . .	37
<i>Circolare n. 2.</i> — Rieupero pubblicazioni non più in uso . . . . .	38
<i>Circolare n. 3.</i> — Contributi dell'Amministrazione nelle spese sostenute dagli agenti per il vestiario uniforme . . . . .	39
<b>Comunicati:</b>	
Concorsi presso il Ministero delle Finanze . . . . .	41
Concorsi presso il Ministero dell'Africa Italiana . . . . .	ivi

**PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari di durata  
determinata:**

<b>Comunicazioni:</b>	
Gare, appalti, ecc., per lavori e forniture . . . . .	11



LEGGE 5 gennaio 1939-XVII, n. 7. — *Conversione in legge del R. decreto-legge 7 settembre 1938-XVI, n. 1528, concernente l'utilizzazione dei carri ed attrezzi di carico nei binari di raccordo con le Ferrovie dello Stato.* (1).

VITTORIO EMANUELE III  
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA  
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:  
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

E' convertito in legge il R. decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1528, concernente l'utilizzazione dei carri ed attrezzi di carico nei binari di raccordo con le Ferrovie dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1939-XVII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENNI

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.



(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 19 del 24 gennaio 1939-XVII.

Legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 19. — Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1785, recante aggiunte e modificazioni al regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertita nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni. (1).

### VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA  
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:  
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1785, che apporta aggiunte e modificazioni al regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato col R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597 e successive modificazioni con la seguente aggiunta:

Dopo il punto *b)* delle premesse alla tabella allegato *G*, è inserito il seguente punto *e)*:

« *e)* gli agenti del gruppo *C* possono passare ai corrispondenti gradi del gruppo *B* quante volte vengano in possesso del titolo di studio prescritto, purchè riconosciuti meritevoli dalle Commissioni di avanzamento ».

I punti *e)*, *d)*, *e)* diventano rispettivamente *d)*, *e)*, *f)*.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1939-XVII.

### VITTORIO EMANUELE III

MUSSOLINI — BENNI — DE REVEL.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 23 del 28 gennaio 1939-XVII.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 novembre 1938-XVII, n. 2000. — *Modificazioni alle norme per l'applicazione dei contributi di miglioria per le opere eseguite dallo Stato a con il suo concorso.* (1).

VITTORIO EMANUELE III  
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA  
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 6 aprile 1933, n. 427;

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 2049, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 584;

Visto il testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportare modificazioni alle norme per l'applicazione dei contributi di miglioria per le opere eseguite dallo Stato o con il suo concorso;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per l'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I.

*Disposizioni comuni.*

Art. 1.

Quando in dipendenza di un'opera pubblica eseguita dallo Stato o con il suo concorso, direttamente o per concessione, derivino vantaggi economicamente valutabili a beni immobili, l'Amministrazione dello Stato impone a carico dei rispettivi proprietari un contributo di miglioria, da determinare in rapporto all'incremento di valore derivato agli immobili per effetto dell'esecuzione dell'opera pubblica.

Salvo le eccezioni di cui al successivo articolo 2, i beni vi rimangono soggetti a chiunque appartengano.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai casi di miglioria conseguenti all'esecuzione di un complesso organico di opere pubbliche o ad importanti trasformazioni di opere pubbliche esistenti.

Art. 2.

Sono esenti dall'onere del contributo:

a) gli immobili appartenenti a S. M. il Re Imperatore ed ai membri della Famiglia Reale;

b) quelli di pertinenza della Santa Sede esenti da tributi in virtù degli articoli 15 e 16 del Trattato approvato con la legge 27 maggio 1929, n. 810;

c) quelli appartenenti allo Stato, alle Provincie, ai Comuni ed alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, agli Enti ed Istituti che, a norma delle vigenti disposizioni, provvedono alla costruzione od all'acquisto di case popolari, nonchè all'Istituto nazionale per la costruzione delle case per gli impiegati dello Stato.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 13 gennaio 1939-XVII.



## Art. 3.

Il contributo non è applicabile:

a) agli immobili che in dipendenza delle opere che possono determinare l'applicazione del contributo siano già sottoposti ad altri tributi speciali, ovvero siano già sottoposti al concorso nella spesa dell'opera ai sensi della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni;

b) a quelli che abbiano già scontato il vantaggio loro derivante dall'opera stessa, ai sensi dell'art. 41 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;

## Art. 4.

Il contributo di miglioria non può essere nuovamente applicato agli immobili che vi siano già stati assoggettati in dipendenza dell'esecuzione di una precedente opera pubblica, se alla data di ultimazione della nuova opera non sia trascorso un quinquennio dall'ultimazione della precedente.

Tale disposizione non si applica nei confronti degli immobili il cui valore, per effetto della nuova opera pubblica, risulti aumentato di oltre il 10 %.

## Art. 5.

L'incremento di valore è determinato ad opera compiuta con riferimento alla data di ultimazione dell'opera stessa.

Per la determinazione dell'anzidetto incremento sarà tenuto presente come costituiscano elementi di maggior valore: l'aumento di luce e di prospetto; la più larga e comoda circolazione; le comunicazioni più agevoli o più brevi; la cessazione di oneri e servitù; il miglioramento delle condizioni igieniche o culturali; la possibilità di destinare gli immobili ad uso più redditizio, e, generalmente, ogni sorta di vantaggi economicamente valutabili derivanti agli immobili in conseguenza dell'opera o del complesso di opere.

## Art. 6.

Dall'incremento di valore a cui va commisurato il contributo sono da detrarre le spese sostenute e la presunta remunerazione dell'opera eventualmente prestata dal proprietario per apportare miglioramenti all'immobile cui l'incremento si riferisce, nonchè il valore dei beni ceduti senza corrispettivo dal proprietario per l'esecuzione dell'opera.

## Art. 7.

L'aliquota da applicare all'incremento di valore, onde stabilire la misura del contributo di miglioria, è del 15 % dell'incremento stesso; però la somma di tutti i contributi dovuti per una stessa opera non può superare il trenta per cento del costo dell'opera stessa.

## Art. 8.

L'imposizione del contributo deve essere notificata ai proprietari dei beni immobili nel periodo intercorrente fra l'inizio dell'opera ed il triennio successivo all'ultimazione dell'opera stessa, o del complesso organico di opere se la miglioria è determinata da tale complesso. Ove ciascuna opera del complesso sia tale da determinare per se stessa un incremento di valore negli immobili compresi nella sua zona d'influenza, l'imposizione del contributo, in dipendenza di tale opera, potrà essere fatta entro il triennio successivo alla sua ultimazione.

## Art. 9.

Entro il termine di cui all'ar. 8 deve essere compilato, per ciascun Comune sul cui territorio abbia influenza l'opera pubblica o il complesso di opere pubbliche, l'elenco dei proprietari soggetti al contributo.

Tale elenco deve recare l'indicazione degli immobili da sottoporre a contributo, e, per ciascun immobile elencato, il nome del proprietario, l'ubicazione, la natura e la consistenza del bene, nonchè i relativi dati catastali.

## TITOLO II.

*Opere eseguite dallo Stato direttamente o per concessione.*

## Art. 10.

Per le opere eseguite dallo Stato direttamente o per concessione, il contributo è imposto a cura delle Intendenze di Finanza competenti per territorio.

Le Amministrazioni dello Stato che eseguono tali opere direttamente o le danno in concessione, debbono trasmettere all'Intendenza di finanza competenti la copia dell'atto di approvazione dei lavori, il piano di massima dei lavori stessi od altro documento atto ad individuare la zona che ha potuto trarre vantaggio dalla esecuzione dei lavori, nonchè appena possibile, l'elenco dei proprietari degli immobili assoggettati a parziale esproprio con esplicita dichiarazione dalla quale risulti che nella determinazione dell'indennità di esproprio fu tenuto conto, ai sensi dell'articolo 41 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, dei vantaggi conseguiti dalla parte non espropriata dalla esecuzione dell'opera, e che perciò nessun altro contributo è per essa parte dovuto.

## Art. 11.

L'intendenza di finanza, avuti gli elementi di cui all'articolo 10, li trasmette all'Ufficio tecnico erariale, che compila l'elenco di cui al precedente articolo 9. Tale elenco, a cura dell'Intendenza di finanza, viene depositato per trenta giorni nell'ufficio comunale e del deposito è dato avviso al pubblico con apposito manifesto.

I singoli interessati vengono avvisati della loro inclusione nell'elenco, mediante notificazione da effettuarsi per mezzo del messo comunale, oppure per mezzo della posta nelle forme stabilite dal R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2393.

## Art. 12.

Entro il termine di 30 giorni dalla notificazione di cui all'ultimo comma del precedente articolo 11, i proprietari possono ricorrere per il tramite dell'Intendenza di Finanza competente per territorio al Ministero delle Finanze (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali).

L'elenco degli obbligati al contributo, una volta divenuto definitivo, è trascritto a cura dell'Intendenza di finanza, senza spese nè emolumenti, presso la Conservatoria delle ipoteche nella cui circoscrizione sono situati i beni.

La stessa Intendenza provvede man mano agli annotamenti di cancellazione delle anzidette trascrizioni pure senza spese nè emolumenti, a misura che gli obbligati abbiano soddisfatto il loro debito per contributo di miglioria.

## Art. 13.

Ultimata l'opera o il complesso di opere pubbliche che danno origine al contributo di miglioria, l'Amministrazione dello Stato che le ha eseguite o date in concessione, ne informa la competente Intendenza di finanza, indicando la data di ultimazione e il costo totale dell'opera.

L'intendenza di finanza comunica tali notizie all'Ufficio tecnico erariale, e questi procede alla determinazione dell'incremento di valore e quindi della misura del contributo da notificare ai singoli proprietari, in conformità degli articoli 5, 6 e 7.

Ove l'ammontare totale dei contributi venga a superare il 30 % della spesa complessivamente sostenuta per la esecuzione dell'opera, l'Ufficio tecnico erariale riduce proporzionalmente l'imposto dei singoli contributi.

#### Art. 14.

L'Ufficio tecnico erariale comunica all'Intendenza di finanza l'entità degli incrementi di valore e la misura dei contributi pertinenti a ciascun immobile e questa provvede a farle notificare ai rispettivi interessati, seguendo la procedura indicata all'art. 11.

Sull'entità dei singoli incrementi di valore notificati è ammesso il concordato da sperimentare presso l'Ufficio del registro competente per territorio secondo le modalità da stabilire con decreto del Ministro per le finanze.

In caso di controversia è ammesso ricorso agli organi di cui ai comma 2° e 3° dell'art. 29 del R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, con le modalità vigenti per le controversie che si riferiscono alle imposte indirette sui trasferimenti della ricchezza, nel termine di giorni trenta.

#### Art. 15.

Definiti i singoli contributi, l'Intendenza di finanza ne dispone l'iscrizione a ruolo a partire dall'anno successivo ripartendone l'ammontare in cinque annualità uguali.

I contributi relativi a beni indivisi vengono ripartiti nelle quote spettanti ai singoli comproprietari, con l'osservanza del disposto dell'art. 674 del Codice civile.

Le Società commerciali e gli altri enti collettivi sono considerati, agli effetti del contributo, come unico contribuente.

La riscossione è effettuata con le norme ed i privilegi stabiliti in materia di imposte dirette.

Il contribuente ha facoltà di anticipare il pagamento di una o più annualità del contributo; in tal caso ha diritto allo sconto al tasso dell'interesse legale per il periodo di anticipazione.

#### Art. 16.

Le somme riscosse dallo Stato per contributi di miglioria affluiscono ad un apposito capitolo del bilancio dell'entrata.

Per quanto riguarda le opere eseguite da Amministrazioni dello Stato a bilancio autonomo, le somme riscosse, per contributi di miglioria, vengono attribuite ai rispettivi bilanci di entrata, previa detrazione da ciascun versamento di una quota percentuale per spese di accertamento e riscossione la cui misura sarà stabilita dal Ministero delle finanze (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali) e da versare sull'apposito capitolo del bilancio d'entrata dello Stato.

### TITOLO III

*Opere eseguite dai Comuni, dalle Provincie e da altri Enti con il concorso dello Stato.*

#### Art. 17.

Per le opere eseguite dai Comuni, dalle Provincie o da altri Enti con il concorso dello Stato, il contributo di miglioria è imposto a cura delle Inten-

denze di finanza competenti per territorio secondo le norme del precedente titolo II.

#### Art. 18.

Per le opere eseguite col concorso dello Stato, l'Amministrazione dello Stato interessata trasmette all'Intendenza di finanza competente copia del provvedimento di concessione del concorso statale.

Gli enti che eseguono le opere trasmettono a loro volta all'Intendenza di finanza, prima dell'inizio dei lavori, i documenti di cui al comma 2° del precedente articolo 10.

Entro sei mesi dall'ultimazione dell'opera pubblica o del complesso di opere pubbliche, gli enti esecutori comunicano all'Intendenza di finanza la data di ultimazione ed il costo totale dell'opera.

#### Art. 19.

Il provento del contributo di miglioria — al netto della quota per spese generali relative all'accertamento del contributo stesso — è ripartito tra gli enti partecipanti alla spesa in proporzione delle quote rispettivamente assunte.

L'anzidetta quota di detrazione per spese di accertamento, nonchè la ripartizione del contributo sono stabilite dal Ministero delle finanze (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali).

Per le opere eseguite col concorso dello Stato, nel pagamento degli interessi dei mutui occorrenti, la quota di partecipazione dello Stato nella spesa totale è determinata, agli effetti del precedente comma, calcolando in base al tasso ufficiale di sconto vigente alla data della concessione il valore attuale delle annualità di interessi accordate dallo Stato.

#### Art. 20.

Le somme riscosse per contributi relativi ad opere eseguite col concorso dello Stato o di Amministrazioni dello Stato a bilancio autonomo affluiscono tutte all'apposito capitolo del bilancio di entrata dello Stato per contributi di miglioria, salvo le posteriori erogazioni a favore degli enti statali o locali compartecipi, detratta la quota spettante allo Stato.

Tali erogazioni sono ordinate dal Ministero delle finanze (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali) al termine di ciascun esercizio finanziario. Per opere di notevole entità possono essere corrisposte nel corso dell'esercizio agli enti partecipanti quote provvisorie sui versamenti effettuati, salvo conguaglio finale.

### TITOLO IV.

#### *Disposizioni varie e transitorie.*

#### Art. 21.

Sono soggetti al contributo anche tutti gli immobili avvantaggiati da opere già eseguite alla data di entrata in vigore del presente decreto, sembrechè all'atto della notifica del contributo non sia trascorso un triennio dalla data di ultimazione dell'opera o del complesso organico di opere.

#### Art. 22.

Per le opere pubbliche eseguite dallo Stato o con il suo concorso, in corso o già eseguite, per le quali il contributo sia stato istituito in base alle dispo-

sizioni di legge finora vigenti, ma non sia stato ancora accertato, l'accertamento seguirà con le norme di cui al presente decreto.

#### Art. 23.

Restano ferme le disposizioni del R. decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 355, e del R. decreto-legge 17 ottobre 1935, n. 1987, concernenti il piano regolatore della città di Roma; nonchè quelle degli altri provvedimenti concernenti l'approvazione di piani regolatori con imposizione di contributo di miglioria.

#### Art. 24.

L'esenzione dall'onore del contributo di miglioria in dipendenza di opere pubbliche eseguite dalle Provincie e dai Comuni senza il concorso dello Stato, di cui all'art. 237 del testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, è estesa agli immobili appartenenti agli Enti ed Istituti che, a norma delle vigenti disposizioni, provvedono alla costruzione od all'acquisto di case popolari, nonchè all'Istituto nazionale per la costruzione delle case per gli impiegati dello Stato.

#### Art. 25.

Sono abrogati la legge 6 aprile 1933, n. 427, ed il R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 2049, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 584.

#### Art. 26.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 novembre 1938-XVII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 20 dicembre 1938-XVII. — *Unificazione dei raccordi a bocchettone per tubazioni extraleggere (normalizzazione dei materiali, per l'industria ed osservanza obbligatoria di unificazione « U. N. I. »).* (1).

IL CAPO DEL GOVERNO  
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2615, relativo alla estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti autarchici parastatali, o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato;

Visto il decreto del Capo del Governo 18 marzo 1935-XIII, relativo all'obbligo di inserire nei contratti la clausola per l'osservanza obbligatoria delle unificazioni UNI;

Visto il decreto del Capo del Governo del 21 luglio 1936-XIV, relativo all'estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti agli stabilimenti dichiarati ausiliari per legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699;

Vista la deliberazione della Commissione suprema di difesa in data 16 dicembre 1938-XVII;

**Decreta:**

**Art. 1.**

Per la produzione, provvista e sostituzione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato, agli Enti autarchici, agli Enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, alle Aziende annesse od in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni od Enti predetti, alle Società, Ditte, Istituti comunque sovvenzionati dallo Stato, nonché agli Stabilimenti dichiarati ausiliari, è obbligatoria l'osservanza delle unificazioni seguenti:

UNI 566-567 - 1° ottobre 1937-XV (fascicolo unico di due tabelle): Raccordi a bocchettone, con tenuta ad ogiva, per tubazioni extraleggere - Prospetto dei tipi unificati.

UNI 568 - 1° ottobre 1937-XV: Raccordi a bocchettone, con tenuta ad ogiva, per tubazioni extraleggere - Tipi di estremità, a radice filettata.

UNI 569 - 1° ottobre 1937-XV: Raccordi a bocchettone, con tenuta ad ogiva, per tubazioni extraleggere - Tipi di estremità a flangia.

UNI 570 - 1° ottobre 1937-XV: Raccordi a bocchettone, con tenuta ad ogiva, per tubazioni extraleggere - Tipo intermedio, semplice.

UNI 571 - 1° ottobre 1937-XV: Raccordi a bocchettone, con tenuta ad ogiva, per tubazioni extraleggere - Tipo intermedio, doppio.

UNI 572 - 1° ottobre 1937-XV: Raccordi a bocchettone, con tenuta ad ogiva, per tubazioni extraleggere - Tipo di attraversamento, a flangia, semplice.

UNI 573 - 1° ottobre 1937-XV: Raccordi a bocchettone, con tenuta ad ogiva, per tubazioni extraleggere - Tipo di attraversamento, a flangia, doppio.

UNI 574 - 1° ottobre 1937-XV: Raccordi a bocchettone, con tenuta ad ogiva, per tubazioni extraleggere - Tipo a gomito.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 16 del 20 gennaio 1939-XVII.

- UNI 575 - 1° ottobre 1937-XV: Raccordi a bocchettone, con tenuta ad ogiva, per tubazioni extraleggere - Tipo a T.
- UNI 576 - 1° ottobre 1937-XV: Raccordi a bocchettone, con tenuta ad ogiva, per tubazioni extraleggere - Tipo a croce.
- UNI 577 - 1° ottobre 1937-XV: Raccordi a bocchettone, per tubazioni extraleggere - Bocchettoni di estremità, a radice filettata.
- UNI 578 - 1° ottobre 1937-XV: Raccordi a bocchettone, per tubazioni extraleggere - Bocchettoni di estremità a flangia.
- UNI 579 - 1° ottobre 1937-XV: Raccordi a bocchettone, per tubazioni extraleggere - Bocchettoni intermedi semplici.
- UNI 580 - 1° ottobre 1937-XV: Raccordi a bocchettone, per tubazioni extraleggere - Bocchettoni intermedi doppi.
- UNI 581 - 1° ottobre 1937-XV: Raccordi a bocchettone, per tubazioni extraleggere - Bocchettoni di attraversamento, a flangia, semplici.
- UNI 582 - 1° ottobre 1937-XV: Raccordi a bocchettone, per tubazioni extraleggere - Bocchettoni di attraversamento, a flangia, doppi.
- UNI 583 - 1° ottobre 1937-XV: Raccordi a bocchettone, per tubazioni extraleggere - Bocchettoni a gomito.
- UNI 584 - 1° ottobre 1937-XV: Raccordi a bocchettone per tubazioni extraleggere - Bocchettoni a T.
- UNI 585 - 1° ottobre 1937-XV: Raccordi a bocchettone, per tubazioni extraleggere - Bocchettoni a croce.
- UNI 586 - 1° ottobre 1937-XV: Raccordi a bocchettone, con tenuta ad ogiva, per tubazioni extraleggere - Ogiva di tenuta.
- UNI 587-588 - 1° ottobre 1937-XV, fascicolo unico di due tabelle): Raccordi a bocchettone, con tenuta ad ogiva, per tubazioni extraleggere - Ogiva di riduzione.
- UNI 589 - 1° ottobre 1937-XV: Raccordi a bocchettone, con tenuta ad ogiva, per tubazioni extraleggere - Dadi.
- UNI 590 - 1° ottobre 1937-XV: Flange ad imboccatura filettata per tubazioni extraleggere.
- UNI 591 - 1° ottobre 1937-XV: Raccordi a bocchettone, con tenuta ad anello per tubazioni extraleggere - Prospetto dei tipi unificati.
- UNI 592 - 1° ottobre 1937-XV: Raccordi a bocchettone, con tenuta ad anello, per tubazioni extraleggere - Tipo di estremità a radice filettata.
- UNI 593 - 1° ottobre 1937-XV: Raccordi a bocchettone, con tenuta ad anello, per tubazioni extraleggere - Tipo di estremità, a flangia.
- UNI 594 - 1° ottobre 1937-XV: Raccordi a bocchettone, con tenuta ad anello, per tubazioni extraleggere - Tipo intermedio, semplice.
- UNI 595 - 1° ottobre 1937-XV: Raccordi a bocchettone, con tenuta ad anello, per tubazioni extraleggere - Tipo intermedio, doppio.
- UNI 596 - 1° ottobre 1937-XV: Raccordi a bocchettone, con tenuta ad anello, per tubazioni extraleggere - Tipo di attraversamento, a flangia, semplice.
- UNI 597 - 1° ottobre 1937-XV: Raccordi a bocchettone, con tenuta ad anello, per tubazioni extraleggere - Tipo di attraversamento, a flangia, doppio.
- UNI 598 - 1° ottobre 1937-XV: Raccordi a bocchettone, con tenuta ad anello, per tubazioni extraleggere - Tipo a gomito.
- UNI 599 - 1° ottobre 1937-XV: Raccordi a bocchettone, con tenuta ad anello, per tubazioni extraleggere - Tipo a T.
- UNI 600 - 1° ottobre 1937-XV: Raccordi a bocchettone, con tenuta ad anello, per tubazioni extraleggere - Tipo a croce.
- UNI 601 - 1° ottobre 1937-XV: Raccordi a bocchettone, con tenuta ad anello, per tubazioni extraleggere - Anelli di tenuta.
- UNI 602 - 1° ottobre 1937-XV: Raccordi a bocchettone, con tenuta ad anello, per tubazioni extraleggere - Dadi.

## Art. 2.

Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli Enti di cui all'articolo precedente, l'obbligo previsto dall'articolo stesso, decorre da un anno dopo la pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Entro questo termine i progetti ed i disegni dei materiali già regolamentari che si allestiranno o si cominceranno, dovranno essere man mano corretti sulla base delle tabelle predette, e le commesse di allestimento dovranno essere uniformate ad esse.

Inoltre a partire dal compimento di tale termine le parti di ricambio che verranno allestite od acquistate per sostituzione diretta, oppure per reintegro di dotazioni di magazzino, dovranno conformarsi alle tabelle predette.

## Art. 3.

Alle Amministrazioni od Enti tenuti all'osservanza delle presenti disposizioni è data facoltà di derogare da quanto prescritto nelle suddette unificazioni:

a) quando, per esigenze di perfetta intercambiabilità su costruzioni di serie già in dotazione, esista assoluta necessità di continuare a produrre ulteriori raccordi integralmente conformi a tipi preesistenti, e ciò fino a quando dette costruzioni di serie non siano prossime ad essere poste fuori servizio;

b) quando, in caso di ricambio a scopo di ripristino, e di rinnovo, a scopo di dotazione, per tubazioni esistenti, i raccordi o loro parti di tipi preesistenti non possono senza difficoltà essere sostituiti con altri conformi ai tipi unificati;

c) quando si tratti di introdurre tipi nuovi che rappresentano un progresso sostanziale della tecnica;

d) per fabbricazioni su commissioni provenienti dall'estero, nelle quali siano imposte prescrizioni non conformi alle unificazioni.

## Art. 4.

Ogni qualvolta Amministrazioni ed Enti cui è devoluta l'osservanza obbligatoria delle precedenti prescrizioni, si trovassero nella necessità di impiegare materiali non corrispondenti alle prescrizioni del presente decreto, dovranno darne comunicazione alla Commissione suprema di difesa.

## Art. 5.

Nei contratti di acquisto o di conferimento di commesse di lavoro, da parte delle Amministrazioni od Enti predetti, dovrà con esplicito e preciso articolo di contratto o di convenzione, essere richiamata l'osservanza delle unificazioni UNI rese obbligatorie, ed il suggerimento dell'osservanza di quelle unificazioni non ancora rese obbligatorie.

## Art. 6.

Le tabelle sono edite dall'Ente nazionale per l'unificazione nell'industria UNI (Foro Bonaparte, 16) Milano.

Copie autenticate dal bollo del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra sono cedute dall'UNI, al prezzo di L. 5 ciascuna.

Copie non autenticate sono invece cedute, sempre dall'U.N.I., al prezzo di L. 1 ciascuna.



## Art. 7.

E' obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata della tabella da parte degli stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori. Gli altri Enti, di cui all'art. 1, dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle tabelle predette a misura che ciò sarà richiesto per le lavorazioni ad essi occorrenti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 dicembre 1938-XVII.

*Il Capo del Governo:* MUSSOLINI




**CONDIZIONI D'ABBONAMENTO**

<i>Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . .</i>	<b>L. 16,00</b>
<i>Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . .</i>	<b>» 32,00</b>

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.



363 gtu 16-1



MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ



INDICE

**PARTE PRIMA - Leggi e decreti:**

- 5 gennaio 1939-XVII — Legge n. 23 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 settembre 1938-XVI, n. 1550, concernente la proroga al 1° luglio 1940, della revisione della nomenclatura e classificazione delle cose formanti oggetto dei trasporti sulle Ferrovie dello Stato . . . . . 67
- 22 novembre 1938-XVII — Decreto Ministeriale — Proroga delle facilitazioni ferroviarie per viaggi di pellegrini diretti a Roma e ai Santuari italiani, organizzati dall'Opera " Peregrinatio Romana ad Petri Sedem " . . . . . 68
- 31 gennaio 1939-XVII — Decreto Ministeriale n. 2015 — Graduatoria di merito relativa al concorso interno a 12 posti di Capo deposito di 3° classe . . . . . 69

**PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio Circolari ed Istruzioni di durata indeterminata:**

- Ordine di servizio n. 16. — Norme per l'uso e la circolazione dei carrelli stradali per trasporto di veicoli ferroviari . . . . . 43
- Ordine di servizio n. 17. — Attivazione del sistema di esercizio con dirigente centrale sul tratto Vada-Grosseto della linea Pisa-Roma . . . . . 54
- Circolare n. 4. — Modificazioni Tasse di bollo . . . . . 55
- Istruzione n. 1. — Comunicazione alla Pubblica Sicurezza del sequestro di valute false . . . . . 56

**PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari di durata determinata:**

- Comunicazioni: . . . . . 15
- Gare, appalti, ecc., per lavori e forniture . . . . . 15



LEGGE 5 gennaio 1939-XVII, n. 23. — *Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 settembre 1938-XVI, n. 1550, concernente la proroga al 1° luglio 1940, della revisione della nomenclatura e classificazione delle cose formanti oggetto dei trasporti sulle Ferrovie dello Stato.* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;  
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il R. decreto-legge 7 settembre 1938-XVI, n. 1550, concernente la proroga al 1° luglio 1940, della revisione della nomenclatura e classificazione delle cose formanti oggetto dei trasporti sulle Ferrovie dello Stato.

Ordiniamo che la presente, munita de sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1939-XVII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - - BENNI - - DI REVEL



Visto, il Guardasigilli: SOLMI

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 24 del 30 gennaio 1939 XVII.

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1938-XVII. — *Proroga delle facilitazioni ferroviarie per viaggi di pellegrini diretti a Roma e ai Santuari italiani, organizzati dall'Opera "Peregrinatio Romana ad Petri Sedem"* (1).

## IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

## IL MINISTRO PER LE FINANZE

Viste le "Condizioni e Tariffe" per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato;

Vista la relazione n. C. 312/5995/11 della Direzione generale delle ferrovie dello Stato -- Servizio commerciale e del traffico -- in data 16 novembre 1938-XVII;

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge n. 1948, in data 11 ottobre 1934-XII, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911;

Visto il decreto Interministeriale n. 2321, del 19 febbraio 1935-XIII;

Visto il decreto Interministeriale n. 1220 del 26 gennaio 1937-XV;

Visto il decreto Interministeriale n. 1276, del 9 novembre 1937-XVI;

Udito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

### Art. 1.

Le facilitazioni stabilite col decreto Interministeriale n. 2321, del 19 febbraio 1935, nei viaggi di pellegrini diretti a Roma e ai Santuari italiani, organizzati dall'Opera "Peregrinatio Romana ad Petri Sedem" sono prorogate sino al 31 dicembre 1939.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 novembre 1938-XVII.

*Il Ministro delle Comunicazioni:*

BENNI

*Il Ministro delle Finanze:*

DI REVEL

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1939-XVIII.

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1939-XVII, n. 2015. — *Graduatoria di merito relativa al concorso interno a 12 posti di Capo deposito di 3<sup>a</sup> classe.*

### IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la proposta avanzata dal Direttore Generale con la relazione in data 30 gennaio 1939-XVII N. PAG. 010/24/38354 del Servizio Personale e Affari Generali;

Visto l'art. 60 del Regolamento del personale approvato col R. D. Legge 7 aprile 1925 n. 405;

Udito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA:

E' approvata l'unita graduatoria di merito relativa al concorso interno a 12 posti di Capo deposito di 3<sup>a</sup> classe, concorso bandito col Decreto Ministeriale 27 settembre 1938-XVI n. 763, e si approva la pubblicazione di essa 7 aprile 1925, n. 405;

Roma, li 31 gennaio 1939-XVII.

Il Ministro:

f.to BENNI



**Graduatoria di merito relativa al concorso interne a 12 posti di Capo deposito di 3<sup>a</sup> classe bandite col Decreto Ministeriale 27 settembre 1938-XVI n. 763.**

- 1 - 229608 - GALLETTI Quintilio
- 2 - 216713 - FABBRI Adolfo
- 3 - 229569 - BAGNERA Pietro
- 4 - 148477 - LEOPARDI Federico
- 5 - 235841 - BARBERI Gualtiero
- 6 - 221276 - VISMARA Giuseppe
- 7 - 262081 - TARANTINO Antonio
- 8 - 219441 - MARANZANA Oreste
- 9 - 215326 - VILLANI Alfredo
- 10 - 235213 - TAMISARI Mario
- 11 - 235325 - BARNA G. Battista
- 12 - 258648 - MARINO Antonio







# **BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO**


## **CONDIZIONI D'ABBONAMENTO**

<i>Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . .</i>	<b>L. 16,00</b>
<i>Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . »</i>	<b>32,00</b>

*Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.*

*Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.*

*La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento d'indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.*





MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI



BOLLERINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

INDICE



PARTE PRIMA - Leggi e decreti:

Fas.

- 5 gennaio 1939-XVII — Legge n. 77. — Conversione in legge, con modificazione, del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 154, concernente la disciplina dell'assunzione di personale femminile agli impieghi pubblici e privati 71
- 5 gennaio 1939-XVII — Legge n. 83. — Conversione in legge del R. decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 827, riguardante il requisito dell'iscrizione al Partito Nazionale Fascista per l'assunzione del personale salariato delle Amministrazioni dello Stato 72
- 9 gennaio 1939-XVII — Legge n. 40. — Conversione in legge del R. decreto-legge 10 giugno 1938-XVI, n. 837, recante variazioni allo stato di previsione dell'entrata a quelli della spesa dei diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1937-38, nonché altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione del R. decreto 25 giugno 1938-XVI, n. 974, relativo a prelevamento dal Fondo di riserva per le spese impreviste inserito nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio medesimo 73
- 10 dicembre 1938-XVII — Decreto Ministeriale. — Estensione della speciale aliquota ridotta di tassa di scambio di L. 0,75 % al prodotto fertilizzante denominato "Biolflora" 74

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio  
Circolari ed Istruzioni di natura  
indeterminata:

- Ordine di servizio n. 18. — Cambiamento di nome della stazione di Vittone 57
- Ordine di servizio n. 19. — Cambiamento di nome della stazione di Pisa Porta Nuova ivi
- Ordine di servizio n. 20. — Norme per l'esecuzione dei trasporti delle cose 58
- Circolare n. 5. — Prezzo degli abiti impermeabili da lavoro per il personale di linea e delle stazioni ivi
- Comunicato. — Graduatoria dei candidati e sottiti idonei agli esperimenti in corso tra i quali non di ruolo del servizio Lavori e Costruzioni per la nomina ad operaio di 1ª classe non di ruolo 59

PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari di natura  
determinata:


- Circolare n. 2 (regole). — Veicoli da inoltrare nelle Officine dell'Amministrazione per scadenza del periodo di garanzia 17
- Comunicazioni:  
— appalti, ecc., per favori e forniture 19
- Roma, 1939-XVII — Soc. 22

365



LEGGE 5 gennaio 1939-XVII, n. 77. — *Conversione in legge, con modificazione, del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1514, concernente la disciplina dell'assunzione di personale femminile agli impieghi pubblici e privati.* (1).

VITTORIO EMANUELE III  
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA  
IMPERATORE D'ETIOPIA



Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;  
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico*

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1514, concernente la disciplina dell'assunzione di personale femminile agli impieghi pubblici e privati, con la seguente modificazione:

All'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

« In particolare le disposizioni del presente decreto non si applicano per quanto concerne il personale direttivo e insegnante delle scuole elementari e il personale insegnante delle scuole medie ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1939-XVII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVOL — LANTINI

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 30, del 6 febbraio 1939-XVII.

LEGGE 5 gennaio 1939-XVII, n. 83. — *Conversione in legge del R. decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 827, riguardante il requisito dell'iscrizione al Partito Nazionale Fascista per l'assunzione del personale salariato delle Amministrazioni dello Stato.* (1).

VITTORIO EMANUELE III  
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA  
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;  
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico*

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 827, riguardante il requisito dell'iscrizione al Partito Nazionale Fascista per l'assunzione del personale salariato delle Amministrazioni dello Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1939-XVII.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto: *il Guardasigilli*: SOLMI.

---

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 30, del 6 febbraio 1939-XVII.

Parte I - n. 7 - 16 febbraio 1939-XVII.

LEGGE 9 gennaio 1939-XVII, n. 40. — *Conversione in legge del R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 837, recante variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1937-38, nonché altri in differibili provvedimenti; e convalidazione del R. decreto 25 giugno 1938-XVI, n. 971, relativo a prelevamento dal Fondo di riserva per le spese impreviste iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio medesimo.* (1).

VITTORIO EMANUELE III  
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA  
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;  
Noi abbiamo senzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico*

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 837, recante variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1937-38, nonché altri indifferibili provvedimenti; ed è convalidato il decreto Reale 25 giugno 1938-XVI, n. 971, col quale è stato autorizzato un prelevamento dal Fondo di riserva per le spese impreviste, iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio medesimo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1939-XVII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 26 del 1° febbraio 1939-XVII.



DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1938-XVII. — *Estensione della speciale aliquota ridotta di tassa di scambio di L. 0,75 % al prodotto fertilizzante denominato "Bioflora". (1).*

#### IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 12 giugno 1931, n. 799, concernente l'applicazione della tassa di scambio nella misura ridotta di L. 0,50 % per le materie fertilizzanti ed antiparassitarie, senza ulteriori lavorazioni, per uso agricolo;

Visto l'art. 10 dell'allegato A al R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924, con il quale detta aliquota è stata portata da L. 0,50 a L. 0,75 per cento con decorrenza dal 30 novembre 1937;

Ritenuto che il prodotto denominato "Bioflora" risponde al requisito della diretta utilizzazione come fertilizzante in agricoltura senza ulteriore manipolazione e che, pertanto, è il caso di avvalersi della facoltà di cui all'ultimo comma del citato articolo 1 del R. decreto-legge 12 giugno 1931, n. 799;

#### Decreta:

L'applicazione della tassa di scambio nella misura ridotta di L. 0,75 per cento, stabilita dall'art. 10 dell'allegato A al R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924, è estesa dal 1° febbraio 1939 agli scambi del prodotto fertilizzante posto in commercio con la denominazione di "Bioflora".

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno

*Il Ministro:* DI REVEL.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 31 del 7 febbraio 1939-XVII.



**CONDIZIONI D' ABBONAMENTO**

<i>Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . .</i>	<i>L. 16,00</i>
<i>Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . .</i>	<i>» 32,00</i>

*Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.*

*Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale, Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.*

*La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento d'indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dall'inesattezza di tale comunicazione.*






MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE



PARTE PRIMA - Leggi e decreti:

9 gennaio 1939-XVII — Legge n. 189 — Nuove disposizioni per la preferenza dei prodotti nazionali . . . . .	75
19 gennaio 1939-XVII — Legge n. 129 — Istituzione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni . . . . .	79
8 dicembre 1938-XVII — Regio decreto-legge n. 2152 — Modificazioni al Regio decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2574, riguardante la costituzione dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni . . . . .	83

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio Circolari ed Istruzioni di durata indeterminata:

<i>Ordine di servizio n. 21.</i> — Servizio di corrispondenza merci con la ferrovia Tortona-Castelnuovo Scrivia e con le tramvie Sale-Tortona e Tortona-Monleale esercitate dalla Società Ferrovie e Tramvie della Provincia di Alessandria . . . . .	63
<i>Ordine di servizio n. 22.</i> — Esportazione in Francia — Tara dei carri . . . . .	64
<i>Ordine di servizio n. 23.</i> — Servizio cumulativo con le linee esercitate dal consorzio cooperativo per le Ferrovie Reggiane - servizio delle merci nella stazione di Reggio Emilia per conto delle linee Reggio-Ciano con diramazione Barco-Montecchio e Reggio-Boretto . . . . .	65
<i>Ordine di servizio n. 24.</i> — Riapertura all'esercizio della fermata di Galleria di Ciampino . . . . .	73
<i>Circolare n. 6.</i> — Titoli ammessi per la costituzione di depositi cauzionali . . . . .	75
<i>Comunicato:</i> Concorso a posti di medico provinciale aggiunto di 2ª classe nell'Amministrazione della Sanità Pubblica . . . . .	ivi

PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari di durata determinata:

<i>Comunicazioni:</i> Gare, appalti, ecc., per lavori e forniture . . . . .	21
--	----

365



Legge 9 gennaio 1939-XVII, n. 189. -- *Nuove disposizioni per la preferenza dei prodotti nazionali.*

VITTORIO EMANUELE III  
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA  
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;  
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le Amministrazioni civili e militari dello Stato, le Province ed i Comuni e le aziende annesse o da essi dipendenti, gli enti e gli istituti sottoposti alla tutela ed alla vigilanza dello Stato o sovvenzionati e sussidiati dallo Stato o da enti ed istituti pubblici, i concessionari di beni o di servizi pubblici hanno l'obbligo di dare la preferenza ai prodotti italiani negli acquisti, nelle forniture e nei lavori d'ogni specie cui debbono provvedere.

Si considerano a tale effetto prodotti italiani quelli rispondenti ai requisiti fissati dall'art. 6.

Art. 2.

E' fatta eccezione all'obbligo di cui all'articolo precedente qualora risulti la impossibilità di ottenere prodotti italiani rispondenti per qualità o quantità o per termini di consegna alle necessità dell'amministrazione, ente, istituto o azienda che deve provvedere all'acquisto od alla fornitura.

Per gli acquisti e le forniture delle Amministrazioni dello Stato, l'accertamento delle condizioni di cui al comma precedente è fatto dall'Amministrazione interessata, che potrà sentire, in merito, il Ministero delle corporazioni e gli organi da esso designati.

Gli altri enti, istituti e aziende, indicati all'articolo primo non possono far luogo ad acquisto di prodotti non italiani senza la preventiva autorizzazione da accordarsi dall'Amministrazione alla quale spetta la sorveglianza o la vigilanza sull'opera, di concerto col Ministero delle corporazioni.

L'autorizzazione è necessaria anche per le trattative private, salvo per l'acquisto di pezzi di ricambio per impianti o macchinari di provenienza estera già in uso.


Sono nulle di diritto le deliberazioni di acquisto prese in contrasto con le norme contenute nella presente legge.

Art. 3.

Le Amministrazioni dello Stato hanno l'obbligo di dare al Ministero per gli scambi e per le valute preventiva notizia degli approvvigionamenti dall'estero cui intendono procedere per i rispettivi servizi e delle ordinazioni o commesse che intendano affidare a ditte appaltatrici nazionali, in cui sia necessario l'impiego di materiali di provenienza estera.

In ogni caso l'importazione di merci occorrenti ai suddetti scopi non potrà essere effettuata se non con l'osservanza dei vincoli e delle condizioni che regolano, ai fini valutari, l'introduzione delle merci nel Regno.

Le Amministrazioni predette comunicano al termine di ogni trimestre



al Ministero delle corporazioni, l'elenco degli acquisti di prodotti di provenienza estera effettuati entro il trimestre, indicando per ciascuno di essi il nome e la nazionalità della ditta venditrice e l'oggetto e l'importo dell'acquisto.

Sono esclusi da tali comunicazioni i contratti delle Amministrazioni militari per materiali sperimentali o di studio o riguardanti acquisti che abbiano caratteri di riservatezza nell'interesse della difesa dello Stato.

#### Art. 4.

Le ditte che in seguito a gara o trattativa privata, o comunque, siano aggiudicatarie di forniture e di lavori per conto delle Amministrazioni dello Stato o degli altri enti, istituti, aziende indicati all'art. 1, hanno l'obbligo di impiegare esclusivamente prodotti italiani.

A tale obbligo si fa eccezione quando la ditta dimostri:

a) che si tratta di materie greggie o lavorate che non si producono in Italia;

b) che si tratta di materie che non si possono ottenere nelle qualità richieste o in quantità sufficiente per assicurare l'esatta osservanza dei termini di consegna.

In questo caso l'acquisto di materiali greggi o lavorati di provenienza estera deve essere limitato al quantitativo occorrente ad integrare quello di produzione nazionale.

#### Art. 5.

La sussistenza delle condizioni che, a termini dell'articolo precedente, possono giustificare l'acquisto di prodotti non nazionali, deve essere dimostrata dalla ditta aggiudicataria all'amministrazione, ente, istituto, azienda appaltante.

La ditta deve, in ogni caso, uniformarsi alle decisioni dell'appaltante, il quale determinerà l'eventuale riduzione di prezzo qualora risulti che per effetto della autorizzazione all'impiego di prodotti non nazionali si consegua una economia rispetto alla previsione contrattuale.

Le determinazioni dell'appaltante debbono essere immediatamente comunicate al Ministero delle corporazioni.

#### Art. 6.

Agli effetti della presente legge, si considerano italiani i prodotti di qualsiasi genere ottenuti in aziende o stabilimenti situati nel Regno, con l'impiego di materie prime o semilavorate, mano d'opera, brevetti e marchi in vigore, che rappresentino nel complesso un valore di origine nazionale non inferiore al 60 % del costo di produzione del prodotto finito, salvo diversa determinazione da prendersi, in singoli casi, dal Ministero delle corporazioni.

I prodotti che, all'entrata in vigore della presente legge, siano contraddistinti con denominazione straniera, possono essere considerati italiani se rispondano a tutti i requisiti previsti nel comma precedente e se la ditta fabbricante dimostri di essersi assicurata per almeno un decennio la piena disponibilità in Italia dei relativi marchi.

Non possono essere considerati prodotti italiani: a) quelli ottenuti in stabilimenti la dirigenza tecnica ed amministrativa dei quali non sia affidata a cittadini italiani; b) quelli risultanti dal montaggio di parti separate di provenienza estera, anche se vi si aggiungano parti accessorie o integrative fabbricate in Italia; c) quelli costituiti da una parte principale di provenienza estera qualunque ne sia il valore.

L'accertamento di tutti i requisiti previsti nel presente articolo spetta al Ministero delle corporazioni e agli enti da esso delegati.

## Art. 7.

Negli acquisti, lavori e forniture, a cui provvedono le amministrazioni e gli enti indicati nell'art. 1, sarà data la preferenza a parità di condizioni:

a) ai prodotti delle ditte che hanno propri uffici tecnici o dispongono di mezzi di prova e di esperienza per lo studio e la elaborazione dei progetti di materiali e manufatti;

b) ai prodotti che non comportino, per la loro fabbricazione, alcun pagamento o riconoscimento di credito all'estero per cessione o uso di brevetti e di marchi.

La sussistenza delle predette condizioni dovrà essere dichiarata preventivamente nelle offerte presentate alle pubbliche gare o fatte in trattative private. Qualora tale dichiarazione risulti infondata l'offerta è nulla di diritto.

## Art. 8.

Le autorità cui spetta l'approvazione dei contratti, i corpi, i collegi, cui ne spetta l'esame in sede consultiva o di tutela o di controllo debbono accertare, volta per volta, che, nella preparazione dei progetti e nella conclusione dei rispettivi contratti, siano state osservate le disposizioni della presente legge relative all'obbligo di impiegare prodotti italiani.

Tale accertamento deve risultare da apposita declaratoria inserita nella deliberazione di approvazione e negli eventuali atti di collaudo.

## Art. 9.

Le amministrazioni, enti, istituti e ditte di cui all'art. 1 hanno facoltà di far sorvegliare da propri funzionari o delegati l'allestimento o l'esecuzione delle forniture e dei lavori, allo scopo di assicurare l'osservanza alle disposizioni predette.

Le ditte assuntrici delle forniture o dei lavori devono avvertire in tempo utile l'amministrazione o l'ente, con cui hanno concluso il contratto, dell'inizio delle provviste e dei lavori, indicando gli stabilimenti ai quali commettono i materiali greggi o lavorati occorrenti, affinchè l'amministrazione possa esercitare la sorveglianza di cui al primo comma.

Siffatto intervento non potrà mai essere considerato come accettazione del materiale o giudizio sulla bontà e rispondenza del medesimo, rimanendo l'una o l'altra rimessi agli organi previsti dalle leggi e dai regolamenti generali o speciali di ciascuna amministrazione.

Spetta, in ogni caso, al Ministero delle corporazioni la facoltà di provvedere a mezzo dei propri delegati alla vigilanza suddetta.

## Art. 10.

La violazione delle disposizioni della presente legge da parte di funzionari delle pubbliche Amministrazioni, delle Provincie, dei Comuni, degli Enti parastatali o degli Enti pubblici in generale, costituisce grave inosservanza dei doveri di ufficio ed è punita nei modi previsti, per tale inosservanza, dalle leggi e dai regolamenti applicabili ai funzionari anzidetti.

I Consigli di amministrazione delle società, ditte, istituti ed enti comunque sovvenzionati e sussidiati dallo Stato o concessionari di beni o di servizi pubblici, in caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla presente legge, possono essere sciolti e per ciascun componente di essi può essere vietata, per tre anni, la rinnovazione della nomina.



Lo scioglimento è pronunciato dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per le corporazioni.

Le ditte fornitrici o aggiudicatrici di gare di appalto per le amministrazioni, gli istituti e gli enti tenuti alla osservanza della presente legge sono obbligati al versamento in favore dell'appaltante di una somma pari al 10 % del valore dei materiali greggi e lavorati di produzione estera, qualora violino le precedenti disposizioni.

In caso di ripetute violazioni, la ditta medesima è esclusa, con pronuncia del Ministro per le corporazioni, d'intesa con l'Amministrazione statale competente, per un periodo da uno a due anni, da tutti i contratti con le Amministrazioni dello Stato e gli altri enti, istituti, aziende indicati all'art. 1.

Il decreto di esclusione è comunicato al Ministero delle finanze ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

#### Art. 11.

La legge 15 luglio 1926, n. 1379, e la legge 8 marzo 1928, n. 519, sono abrogate.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 gennaio 1939-XVII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI -- LANTINI -- SOLMI -- GUARNERI.

Visto, il *Guardasigilli*: SOLMI.

Legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129. — *Istituzione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.* (1)

VITTORIO EMANUELE III  
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA  
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Gran Consiglio del Fascismo ha espresso il suo parere;  
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;  
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La Camera dei deputati è soppressa con la fine della XXIX Legislatura. È istituita, in sua vece, la Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

Art. 2.

Il Senato del Regno e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni collaborano col Governo per la formazione delle leggi.

Art. 3.

La Camera dei Fasci e delle Corporazioni è formata dai componenti del Consiglio nazionale del Partito Nazionale Fascista e dai componenti del Consiglio nazionale delle Corporazioni, salve le incompatibilità di cui all'art. 9.

Le modificazioni nella composizione del Consiglio nazionale del Partito Nazionale Fascista e del Consiglio nazionale delle Corporazioni sono disposte con legge.

Art. 4.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, fa parte, di diritto, della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

Ne fanno parte anche i componenti del Gran Consiglio del Fascismo, salve le incompatibilità di cui all'art. 9.

Art. 5.

I Consiglieri nazionali che fanno parte della Camera dei Fasci e delle Corporazioni debbono possedere i requisiti prescritti dall'art. 40 dello Statuto del Regno, ma il limite minimo di età è stabilito in venticinque anni, compiuti entro il giorno del giuramento di cui all'art. 6.

La qualità di Consigliere nazionale è riconosciuta con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 6.

I Consiglieri nazionali, prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento in Assemblea plenaria, secondo la formula dell'art. 49 dello Statuto del Regno.

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 1939-XVII.

**Art. 7.**

I Consiglieri nazionali godono delle prerogative già stabilite per i Deputati dallo Statuto del Regno.

Ai Consiglieri nazionali spetta una indennità annua, determinata con legge.

**Art. 8.**

I Consiglieri nazionali decadono dalla carica col decadere dalla funzione esercitata nei Consigli che concorrono a formare la Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

**Art. 9.**

Nessuno può essere contemporaneamente Consigliere nazionale e Senatore o Accademico d'Italia.

**Art. 10.**

I lavori del Senato del Regno e della Camera dei Fasci e delle Corporazioni sono divisi in legislature.

La fine di ciascuna legislatura è stabilita con decreto Reale, su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo. Il decreto fissa anche la data di convocazione delle due Assemblee legislative riunite per ascoltare il discorso della Corona, col quale si inizia la legislatura successiva.

Per l'esercizio della ordinaria funzione legislativa le due Assemblee sono periodicamente convocate dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo.

**Art. 11.**

Il Presidente della Camera dei Fasci e delle Corporazioni è nominato con decreto Reale. Sono nominati ugualmente con decreto Reale i Vice-presidenti.

Il Presidente della Camera dei Fasci e delle Corporazioni nomina alle altre cariche stabilite nel regolamento della Camera.

**Art. 12.**

La Camera dei Fasci e delle Corporazioni esercita le proprie funzioni per mezzo dell'Assemblea plenaria, della Commissione generale del bilancio e delle Commissioni legislative.

Per determinate materie possono essere costituite Commissioni speciali.

**Art. 13.**

Le Commissioni legislative sono formate dal Presidente della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, in relazione a determinate attività nazionali. Il Presidente può convocarle in ogni tempo.

Il Presidente forma e convoca anche le Commissioni previste dal secondo comma dell'articolo 12.

**Art. 14.**

Il Presidente e, per sua delegazione, i Vice presidenti della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, possono partecipare ai lavori delle Commissioni, assumendone la presidenza.

I Ministri e, per loro delegazione, i Sottosegretari di Stato, possono intervenirevi.

Le disposizioni del presente articolo e quelle degli articoli 12 e 13 si applicano anche al Senato del Regno.

## Art. 15.

I disegni di legge di carattere costituzionale, giusta l'art. 12 della legge 9 dicembre 1928 VII, n. 2693; quelli indicati nell'ultimo comma dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100; le deleghe legislative di carattere generale, i progetti di bilancio ed i rendiconti consuntivi dello Stato e delle Aziende autonome di Stato e degli Enti amministrativi di qualsiasi natura, di importanza nazionale, sovvenuti direttamente o indirettamente dal bilancio dello Stato, sono discussi e votati dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni e dal Senato del Regno nelle rispettive Assemblee plenarie, su relazione delle rispettive Commissioni competenti.

Sono anche discussi nella forma indicata nel precedente comma i disegni di legge per i quali il Governo chieda tale forma di discussione, ovvero essa sia proposta dalle rispettive Assemblee plenarie o dalle Commissioni e sia autorizzata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo.

Le votazioni hanno luogo sempre in modo palese.

## Art. 16.

I disegni di legge non considerati nel precedente art. 15 sono deferiti all'esame esclusivo delle Commissioni legislative della Camera dei Fasci e delle Corporazioni e del Senato del Regno.

I disegni di legge approvati sono trasmessi dall'una all'altra Assemblea per il tramite delle rispettive Presidenze.

Entro un mese dalla presentazione di ciascun disegno di legge, termine prorogabile dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, il testo discusso e approvato dalle Commissioni legislative della Camera dei Fasci e delle Corporazioni e del Senato è trasmesso al DUCE del Fascismo, Capo del Governo, il quale dispone che esso sia sottoposto alla sanzione del Sovrano e promulgato nei modi ordinari stabiliti per le leggi.

Nelle premesse deve essere indicata l'avvenuta approvazione da parte delle Commissioni legislative della Camera e del Senato.

Le norme così emanate hanno forza di legge a tutti gli effetti.

## Art. 17.

La forma di discussione e di approvazione stabilita nell'art. 16 può essere seguita anche per i disegni di legge indicati nell'art. 15, quando il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, lo stabilisca per ragioni di urgenza.

## Art. 18.

Si provvede con decreto Reale, senza osservare la procedura prevista dall'art. 16, quando si versi in istato di necessità per causa di guerra o per urgenti misure di carattere finanziario o tributario.

La stessa procedura può essere seguita quando le Commissioni non abbiano adempiuto, nel termine prescritto, alla loro funzione.

In questi casi si applicano le disposizioni contenute nel secondo comma e seguenti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.

## Art. 19.

Le norme corporative elaborate dalle Corporazioni e gli accordi economici collettivi stipulati dalle Associazioni interessate, quando stabiliscano contribuzioni, sotto qualsiasi forma o denominazione, a carico degli appartenenti alle categorie cui le norme o gli accordi si riferiscono, possono essere presentate, a giudizio del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, dopo l'esame del Comitato corporativo centrale, alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

perchè siano sottoposte all'esame ed all'approvazione della Commissione legislativa competente, o, se occorra, di più Commissioni riunite.

Nel caso in cui la Commissione o le Commissioni riunite propongano emendamenti al testo elaborato dalle Corporazioni, l'approvazione deve essere deferita all'Assemblea plenaria della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

Il testo definitivo è trasmesso dal Presidente della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al DUCE del Fascismo, Capo del Governo, che lo promulga con proprio decreto da inserire nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno.

#### Art. 20.

Le norme giuridiche che sono di competenza del Governo a termini della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, allorchè riflettono materie di carattere tecnico o economico rientranti nella attività specifica delle Corporazioni, devono essere precedute, salvo i casi di urgenza, dal parere della Corporazione competente o del Comitato consultivo istituito nel suo seno.

#### Art. 21.

Sono abrogate le norme contrarie a quelle contenute nella presente legge o con essa incompatibili.

Ordiniamo, che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Data a Roma, addì 19 gennaio 1939-XVII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, il *Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 dicembre 1938-XVII, n. 2152. - *Modificazioni al R. decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2574, riguardante la costituzione dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni.* (1)

## VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2574, convertito in legge con la legge 31 maggio 1928, n. 1351, concernente la costituzione dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni, modificato con R. decreto-legge 26 gennaio 1933-XI, n. 59, convertito in legge con la legge 15 giugno 1933, n. 850;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportare alcune modificazioni al R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2574, suddetto;

Visto l'art. 14, comma 2°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito e del Ministro per le comunicazioni di concerto coi Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

### Art. 1.

Sono apportate le seguenti modificazioni al R. decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2574, modificato con R. decreto-legge 26 gennaio 1933-XI, n. 59:

Art. 2, è sostituito come appresso:

«L'Istituto ha sede in Roma ed ha lo scopo:

a) di assicurare ai soci sussidi giornalieri per casi di malattia, sussidi per vecchiaia, assegni esigibili alla morte, somme da pagarsi a tempo determinato;

b) di favorire, in genere, atti di previdenza fra i soci e il risparmio;

c) di promuovere e favorire istituzioni ed aziende che tendano a migliorare moralmente ed economicamente le condizioni dei soci;

d) di esercitare il credito con l'osservanza delle norme stabilite nel regolamento di cui all'art. 20;

e) di assumere la rappresentanza di Istituti di credito e di previdenza, di assicurazioni mutue e cooperative e l'esercizio di esattorie e ricevitorie;

f) di assumere l'impresa, l'appalto e la gestione, diretta o indiretta, ed in quel modo che il Consiglio di amministrazione stabilirà, di servizi aventi comunque carattere di accessoria e di connessione con i servizi delle comunicazioni;

g) di assumere servizi di natura bancaria, inerenti all'esercizio dei trasporti».

Art. 6, è sostituito come appresso:

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 1939-XVII.

« L'Istituto è amministrato da un Consiglio composto del presidente e di otto consiglieri.

« Il presidente e cinque consiglieri sono designati dal DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito; gli altri tre consiglieri sono designati rispettivamente dal Ministero delle comunicazioni, dal Ministero delle corporazioni e dall'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

« Il presidente e i consiglieri durano in carica quattro anni.

« Il Consiglio eleggerà ogni anno, fra i consiglieri un vice presidente ».

Art. 7, è sostituito come appresso:

« Nel regolamento generale, da approvarsi a norma dell'art. 20, verranno determinati i poteri del presidente, del vice presidente e del Consiglio di amministrazione e saranno determinati gli emolumenti da corrispondere al presidente, al vice presidente, ai consiglieri ed ai sindaci.

« Con lo stesso regolamento potrà essere stabilita la creazione, in seno al Consiglio, di un Comitato esecutivo, con indicazione delle relative facoltà ed attribuzioni ».

Art. 8, è sostituito come appresso:

« L'ordinaria sorveglianza della gestione dell'Istituto è esercitata da un Collegio di sindaci, composto di tre effettivi e tre supplenti, che durano in carica quattro anni.

« I tre sindaci effettivi sono designati rispettivamente dal Ministero delle comunicazioni, dal Ministero delle corporazioni e dall'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

« I tre sindaci supplenti sono designati rispettivamente dal Ministero delle comunicazioni, dal Ministero delle corporazioni e dall'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ».

Art. 11, è sostituito come appresso:

« Entro i quindici giorni successivi, copia del bilancio con la relazione del Consiglio di amministrazione e de sindaci, sarà trasmessa, a cura del presidente, ai Ministri delle comunicazioni e delle corporazioni e all'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

« Il bilancio sarà approvato con proprio decreto dal Ministro per le comunicazioni, su conforme parere del Ministero delle corporazioni e dell'Ispettorato anzidetto ».

Art. 12, è sostituito come appresso:

« L'Istituto è soggetto alla vigilanza dei Ministri delle comunicazioni e delle corporazioni e dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ».

Art. 14, è sostituito come appresso:

« L'Istituto dovrà rimettere bimestralmente, ai Ministri delle comunicazioni e delle corporazioni e all'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, la situazione dei conti, e ciò entro trenta giorni dalla data cui la situazione stessa si riferisce ».

Art. 16, è sostituito come appresso:

« Con decreto del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, e del Ministro per le comunicazioni, di concerto col Ministro per le corporazioni, sentito l'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, l'amministrazione ordinaria può essere disciolta quando ne sia ravvisata la necessità o l'opportunità. Con lo stesso decreto, sono nominati un commissario straordinario e un Comitato di sorveglianza.

« L'esercizio e la durata dell'amministrazione straordinaria sono disciplinati dalle norme, in quanto applicabili, del titolo VII, capo II, del R. decreto-

legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

«Le attribuzioni demandate dalle norme anzidette all'Ispettorato sono esercitate da questo congiuntamente ai Ministri delle comunicazioni e delle corporazioni».

Art. 18, è sostituito come appresso:

«L'Istituto può essere messo in liquidazione con decreto da emanarsi dal DUCÉ, Primo Ministro Segretario di Stato, Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, e dal Ministro per le comunicazioni, di concerto col Ministro per le corporazioni, sentito l'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

«La liquidazione sarà regolata dalle norme, in quanto siano applicabili, del titolo VII, capo III, del R. decreto legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

«Le attribuzioni demandate dalle norme anzidette all'Ispettorato sono esercitate da questo congiuntamente ai Ministri delle comunicazioni e delle corporazioni.

«L'attivo netto eventualmente risultante dalla liquidazione sarà devoluto, previo rimborso delle quote di capitale versate dagli iscritti, ad istituzioni che esercitano la loro attività a favore delle categorie di funzionari e agenti che possono essere soci dell'Istituto e che saranno designate con decreto da emanarsi nelle forme indicate nel primo comma».

Art. 19, è sostituito come appresso:

«Agli iscritti all'Istituto sarà corrisposta, sugli utili netti del bilancio approvato di ogni esercizio, una quota parte non superiore al sei per cento delle somme apportate dagli iscritti stessi a capitale dell'Ente.

«Gli utili rimanenti saranno così destinati:

il venti per cento al fondo di previdenza per il personale;

l'ottanta per cento in aumento del patrimonio dell'Istituto».

Art. 20, è sostituito come appresso:

«Con decreto Reale da emanarsi ai sensi dell'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, su proposta del DUCÉ, Primo Ministro Segretario di Stato, Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, e del Ministro per le comunicazioni, di concerto coi Ministri per le finanze e per le corporazioni, sentito il Comitato suddetto, sarà approvato il regolamento generale dell'Istituto.

«Nel regolamento generale saranno stabilite le norme di carattere tecnico-finanziario per disciplinare i vari servizi dell'Istituto ed in particolare quelli della previdenza, delle assicurazioni e del credito».

## Art. 2.

Negli articoli 13 e 15 del R. decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2574, modificato con R. decreto-legge 26 gennaio 1933-XI, n. 59, alle parole "Ministero delle finanze" e "dell'agricoltura e delle foreste" sono sostituite le seguenti: "Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito".

## Art. 3.

L'art. 17 del R. decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2574, è soppresso.

## Art. 4.

Il R. decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 59, convertito nella legge 15 giugno 1933, n. 850, è abrogato.



## Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro per le comunicazioni è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 dicembre 1938-XVII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL  
LANTINI

Visto, il *Guardasigilli*: SOLMI.



**CONDIZIONI D' ABBONAMENTO**

---

<i>Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . .</i>	<i>L. 16,00</i>
<i>Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . .</i>	<i>» 32,00</i>

---

*Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.*

*Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.*

---

*La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.*



MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE



PARTE PRIMA - Leggi e decreti:

	Pag.
5 gennaio 1939-XVII — Legge n. 22 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 settembre 1938-XVI, n. 1625, che apporta aggiunte al Regio decreto-legge 27 giugno 1937-XV, n. 1033, riguardante il trattamento di alcune categorie di personale delle Ferrovie dello Stato	87
9 febbraio 1939-XVII — Regio decreto-legge, n. 126 — Norme di attuazione ed integrazione delle disposizioni di cui all'art. 10 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, 1728, relative ai limiti di proprietà immobiliare e di attività industriale e commerciale per i cittadini italiani di razza ebraica	88
31 gennaio 1939-XVII — Decreto del Capo del Governo — Disposizioni relative alla normalizzazione dei materiali per l'industria, ed all'osservanza obbligatoria di unificazione U.N.I. (filettature per valvole di pneumatici)	114
31 gennaio 1939-XVII — Decreto del Capo del Governo — Disposizioni relative alla normalizzazione dei materiali per l'industria, ed all'osservanza obbligatoria di unificazione U.N.I. (Cuscinetti a sfera ed a rulli)	116
25 gennaio 1939-XVII — Decreto Ministeriale — Norme per l'importazione a dazio ridotto del cresolo puro destinato alla fabbricazione delle resine sintetiche	120
2 febbraio 1939-XVII — Decreto Ministeriale — Divieto di esportazione del solfato di rame	122

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio  
Circolari ed Istruzioni di durata  
indeterminata:

Ordine di servizio n. 25. — Servizio di corrispondenza merci con la tramvia Lonigo-Colonia Veneta	77
Ordine di servizio n. 26. — Designazioni simboliche delle tasse accessorie nel servizio merci internazionale	ivi
Circolare n. 7. — Trasporto in servizio di materiale di propaganda turistica	78
Circolare n. 8. — Prezzi del vestisario uniforme della Milizia ferroviaria - Contributi e trattenute individuali mensili	ivi
Comunicato: Diario delle prove scritte di alcuni concorsi	80


PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari di durata  
determinata:

Comunicazioni: Gare, appalti, ecc., per lavori e forniture	23
---	----



LEGGE 5 gennaio 1939-XVII, n. 22. — *Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 settembre 1938-XVI, n. 1625, che apporta aggiunte al Regio decreto-legge 27 giugno 1937-XV, n. 1033, riguardante il trattamento di alcune categorie di personale delle Ferrovie dello Stato (1).*

VITTORIO EMANUELE III  
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA  
IMPERATORE D'ETIOPIA



Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;  
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

E' convertito in legge il Regio decreto legge 9 settembre 1938-XVI, n. 1625, che apporta aggiunte al Regio decreto-legge 27 giugno 1937-XV, n. 1033, riguardante il trattamento di alcune categorie di personale delle Ferrovie dello Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI -- BENNI -- DI REVEL

Visto, il Guardasigilli: SOLMI

(1) Pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" n. 21 del 30 gennaio 1939-XVII.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 febbraio 1939-XVII, n. 126, -- *Norme di attuazione ed integrazione delle disposizioni di cui all'art. 10 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, relative ai limiti di proprietà immobiliare e di attività industriale e commerciale per i cittadini italiani di razza ebraica* (1).

VITTORIO EMANUELE III  
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA  
IMPERATORE D'ETIOPIA

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;  
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;  
Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, contenente provvedimenti per la difesa della razza italiana;  
Sentito il Consiglio dei Ministri;  
Su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per l'Interno, per la grazia e giustizia e per le corporazioni;  
Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I.

LIMITAZIONI DELLA PROPRIETÀ IMMOBILIARE.

CAPITOLO I.

*Disposizioni generali.*

Art. 1.

Le limitazioni della proprietà immobiliare, stabilite dall'art. 10, lettere d) ed e), del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, si determinano cumulando separatamente i terreni ed i fabbricati urbani siti nel territorio del Regno e costituenti il patrimonio immobiliare dei cittadini italiani di razza ebraica alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Si comprendono nel patrimonio immobiliare, soggetto alle limitazioni di cui all'articolo precedente i beni posseduti:

- a) a titolo di proprietà piena e di proprietà nuda;
- b) a titolo di concessione enfiteutica.

Non è computato il diritto del concedente enfiteutico, salvo il caso della devoluzione previsto alla lettera b) del primo comma dell'art. 45.

Art. 3.

Non si comprendono nel patrimonio immobiliare di cui all'art. 1:

- a) gli immobili adibiti ad uso industriale e commerciale quando il pro-

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 dell'11 febbraio 1939-XVII.

pietario o enfiteuta sia anche il titolare della azienda alla quale gli immobili stessi sono destinati;

b) i fabbricati appartenenti ad imprenditori edili e costruiti a scopo di vendita;

c) i beni per i quali alla data dell'entrata in vigore del presente decreto vi siano in corso procedure di esecuzione immobiliare.

Ai beni menzionati alle lettere a) e b) del precedente comma si applicano le norme del titolo II.

#### Art. 4.

La parte di patrimonio immobiliare eccedente i limiti consentiti ai cittadini di razza ebraica, deve essere trasferita all'Ente indicato nell'art. II in conformità delle disposizioni di questo decreto.

#### Art. 5.

Fino alla definitiva determinazione dei beni immobili compresi nei limiti di cui all'art. 10 del R. decreto-legge 17 novembre 1938 XVII, n. 1728, i cittadini di razza ebraica non possono compiere alcun atto di alienazione a titolo gratuito od oneroso o di costituzione di ipoteca, relativamente ai beni immobiliari di cui al primo comma dell'art. 2.

Se però ricorrono esigenze e circostanze particolari, il Ministro per le finanze può autorizzare il compimento degli atti predetti, prescrivendo le opportune cautele.

Degli immobili eventualmente alienati con l'autorizzazione del Ministro per le finanze sarà tenuto conto, per quanto è possibile, nella formazione della quota consentita.

Gli atti compiuti, in violazione del disposto del primo comma, sono improduttivi di effetti, rispetto ai beni che risulteranno eccedenti la quota di patrimonio immobiliare consentita dal citato decreto 17 novembre 1938 XVII, n. 1728.

Le locazioni stipulate in ordine ai beni medesimi, posteriormente all'entrata in vigore del presente decreto e senza la preventiva autorizzazione dell'Ente di cui all'art. II, avranno validità limitatamente all'anno in corso al momento dell'acquisto del bene locato da parte dell'Ente predetto ed osservate in ogni caso, quanto ai termini di disdetta, le consuetudini locali.

#### Art. 6.

In deroga alle disposizioni degli articoli 4 e 5, il cittadino italiano di razza ebraica può fare donazione dei beni ai discendenti non considerati di razza ebraica, ovvero ad Enti od Istituti che abbiano fini di educazione od assistenza.

La donazione di questi beni può anche essere fatta al coniuge che non sia considerato di razza ebraica.

Le donazioni debbono essere fatte nel termine perentorio di centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Le donazioni stesse perdono ogni efficacia se non sono state accettate entro novanta giorni dall'atto di donazione.

#### Art. 7.

Le procedure esecutive immobiliari iniziate contro cittadini italiani di razza ebraica, anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, saranno proseguite con le norme vigenti secondo la natura del credito.





## Art. 8.

Dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto, le azioni esecutive immobiliari contro cittadini italiani di razza ebraica potranno essere iniziate e definite con le norme vigenti secondo la natura del credito su ogni bene del patrimonio immobiliare del debitore:

- a) per tributi dovuti allo Stato, alle provincie ed ai comuni;
- b) per contributi esigibili con le norme stabilite per la riscossione delle imposte dirette;
- c) per crediti ipotecari iscritti anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto;
- d) per crediti di data certa anteriore all'entrata in vigore del presente decreto aventi privilegio speciale sull'immobile.

In ogni altro caso, dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto e fino alla definitiva determinazione dei beni compresi nella quota consentita e in quella eccedente, l'autorizzazione alla vendita non potrà essere concessa, rimanendo in conseguenza sospesi, fino a tale determinazione, i procedimenti esecutivi iniziati.

Avvenuta la definitiva ripartizione dei beni nelle due quote anzidette cesserà di diritto, in ordine ai beni compresi nella quota eccedente, ogni effetto giuridico dei procedimenti esecutivi.

Per i beni compresi nella quota consentita, le azioni esecutive si svolgeranno in base alle norme vigenti, secondo la natura del credito.

Per l'accertamento della qualità di ebreo del debitore si osserveranno le norme dell'articolo seguente.

## Art. 9.

Ai fini dell'applicazione di quanto è disposto nel secondo comma e seguenti dell'articolo precedente, il creditore istante, nei procedimenti esecutivi iniziati dopo l'entrata in vigore del presente decreto, deve presentare una attestazione del competente ufficio dello stato civile dalla quale risulti se vi sia o no, nei riguardi del debitore, annotazione di appartenenza alla razza ebraica o annotazione di provvedimento di discriminazione.

Nel caso che non risulti dall'attestazione anzidetta l'appartenenza del debitore alla razza ebraica, il procedimento esecutivo è proseguito e definito, senz'altre indagini, con le norme vigenti secondo la natura del credito; egualmente è definito con le norme ordinarie nel caso di avvenuta discriminazione.

## Art. 10.

Alle procedure fallimentari contro cittadini italiani di razza ebraica si applicano le norme ordinarie anche per quanto riguarda la vendita dei beni immobili e cessa, dalla data della dichiarazione del fallimento, l'applicazione della disposizione dell'art. 4, salvo quanto è disposto nell'art. 45, primo comma lettera d).

## CAPO II.

*Ente di gestione e liquidazione immobiliare.*

## Art. 11.

È istituito un Ente denominato "Ente di gestione e liquidazione immobiliare" avente sede in Roma; col compito di provvedere all'acquisto alla gestione e alla vendita dei beni di cui all'art. 4.

All'Ente anzidetto è assegnata una dotazione di venti milioni da stanziarsi con provvedimenti del Ministro per le finanze sul bilancio del Ministero stesso.

L'Ente è amministrato da un Consiglio composto dal presidente e da altri 9 componenti nominati con decreto del DUCE Primo Ministro Segretario di Stato.

Il presidente ed uno degli altri componenti sono nominati su proposta del Ministro per le finanze.

Gli altri componenti sono proposti rispettivamente dal Ministro per l'interno, dal Segretario del P. N. F. Ministro Segretario di Stato e dai Ministri per la grazia e giustizia, per l'agricoltura e le foreste e per le corporazioni, dall'Ispettorato del credito, dalla Confederazione fascista degli agricoltori e dalla Confederazione fascista degli industriali.

Con decreto del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, sono nominati tre sindaci effettivi, uno scelto tra i magistrati della Corte dei conti, con funzioni di presidente, uno su proposta del Ministro per le finanze ed uno su proposta del Ministro per le corporazioni. Con lo stesso decreto, su proposta del Ministro per le finanze, sono pure nominati due sindaci supplenti.

L'Ente è retto da uno statuto, da approvarsi con decreto Reale su proposta del Ministro per le finanze di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia e per le corporazioni con le forme di cui all'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100.

Il bilancio sarà alla fine di ciascun esercizio annuale sottoposto all'approvazione del Ministro per le finanze.

Per l'assistenza, rappresentanza e la difesa in giudizio, l'Ente si avvale dell'Avvocatura dello Stato.

#### Art. 12.

Con decreto del DUCE, sentito il Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e l'esercizio del credito, saranno determinati gli Istituti di credito fondiario ai quali l'Ente di cui al precedente articolo 11 potrà delegare la gestione e la vendita degli immobili ad esso trasferiti.

Gli Istituti di credito suddetti potranno, anche in deroga alle disposizioni di legge o dello statuto, speciali sezioni immobiliari.

Nell'adempimento dei compiti anzidetti gli Istituti avranno l'assistenza, la rappresentanza e la difesa in giudizio dell'Avvocatura dello Stato.

### CAPO III.

#### *Accertamento e valutazione del patrimonio immobiliare.*

#### Art. 13.

I cittadini italiani di razza ebraica dovranno, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, denunziare all'ufficio distrettuale delle imposte, nella cui circoscrizione hanno il domicilio fiscale, gli immobili di loro pertinenza alla data stessa, a titolo di proprietà o di concessione enfiteutica.

Se siano residenti all'estero, la denuncia dovrà essere presentata al R. Consolato nel termine di giorni centottanta ed in questo caso il denunziante potrà, nella denuncia stessa, eleggere domicilio presso persona residente nel Regno.

Il R. Consolato cui la denuncia sia stata presentata, ne curerà l'invio in Italia, all'Ufficio distrettuale delle imposte nella cui circoscrizione il de-

denunziante ha il domicilio di origine nel Regno ed in mancanza all'Ufficio distrettuale delle imposte di Roma.

La denuncia dovrà essere fatta secondo il modello annesso al presente decreto (allegato A).

Nei riguardi delle persone incapaci, l'obbligo della denuncia incombe a coloro che ne hanno la rappresentanza legale.

Nei casi di mancata denuncia il Ministero delle finanze provvede di ufficio all'accertamento.

#### Art. 14.

Il cittadino italiano di razza ebraica che si sia avvalso o che intenda avvalersi della facoltà di fare donazione a norma dell'art. 6, deve farne dichiarazione nella denuncia di cui al precedente articolo, indicando di quali beni egli abbia fatto o intenda fare donazione.

#### Art. 15.

Colui che, essendo obbligato a presentare denuncia a norma dell'art. 13, omette di farla nel termine prescritto o la presenta con indicazioni inesatte o incomplete in modo da determinare incertezza su di un immobile denunziato ovvero sulla natura del diritto spettante, è punito con l'ammenda da lire cinquecento a lire diecimila.

#### Art. 16.

L'Ufficio distrettuale delle imposte, compie gli accertamenti necessari e trasmette la denuncia stessa all'Ufficio tecnico erariale nella cui circoscrizione il denunziante ha il domicilio fiscale od in mancanza all'Ufficio tecnico erariale di Roma.

#### Art. 17.

L'estimo dei terreni e l'imponibile dei fabbricati si determinano in base ai ruoli delle imposte sui terreni o su fabbricati per l'anno 1939 e, in difetto, in base agli accertamenti eseguiti ai fini dell'applicazione dell'imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743.

In mancanza degli elementi di cui al comma precedente, l'estimo o l'imponibile sono determinati, agli effetti dell'art. 10 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, e del presente decreto, dall'Ufficio tecnico erariale.

Nei particolari casi appresso indicati, si osservano le norme seguenti:

a) l'estimo o imponibile per la nuda proprietà si desume dall'estimo o imponibile dell'immobile, applicando il criterio di ripartizione tra nuda proprietà ed usufrutto di cui all'art. 19 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, sulle tasse di registro;

b) la ripartizione dell'estimo o dell'imponibile fra il concedente e l'enfiteuta, se non risulta già in catasto, è fatta, ai fini dell'applicazione della disposizione di cui alla lettera b) dell'art. 2, dall'Ufficio tecnico erariale, tenuto conto del canone dovuto dall'enfiteuta al concedente;

c) l'estimo delle aree fabbricabili è determinato in base al valore attuale delle aree indipendentemente da quello risultante dai registri catastali.

#### Art. 18.

L'Ufficio tecnico erariale, se il patrimonio rientra nei limiti consentiti, invia gli atti all'intendente di finanza, il quale rilascia all'interessato una

attestazione contenente la indicazione dei singoli beni. Di tali beni l'avente diritto riacquista la piena disponibilità.

L'attestazione è trascritta.

#### Art. 19.

Se il patrimonio eccede i limiti consentiti, l'Ufficio tecnico erariale, tenuto conto della eventuale facoltà di cui all'art. 6 e del termine per esercitarla stabilito nello stesso articolo, ripartisce i beni fra la quota consentita e quella eccedente tenendo conto, nei limiti del possibile, delle preferenze manifestate dagli interessati nella denunzia o in altra dichiarazione successiva presentata in tempo utile.

I beni ipotecati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, saranno, ove sia possibile, compresi nella quota eccedente.

Quando sia necessario evitare un dannoso frazionamento degli immobili, è ammessa, nella determinazione della quota consentita e della quota eccedente, una differenza del 10 % in più o in meno rispetto ai limiti stabiliti dalla legge.

Se per la formazione delle quote sia necessario procedere alla divisione di un immobile e questa divisione non possa effettuarsi o per la natura del bene o senza grave pregiudizio economico, l'intero immobile viene compreso nella quota eccedente.

#### Art. 20.

L'ufficio tecnico erariale determina il valore dei beni compresi nella quota eccedente, moltiplicando per ottanta l'estimo dei terreni, comprese le aree fabbricabili, e per venti l'imponibile dei fabbricati.

Le scorte vive e quella parte di scorte morte, la quale non sia da considerare come dotazione normale dei fondi secondo le consuetudini locali, sono valutate in base ai prezzi medi dell'ultimo quinquennio ed il valore delle stesse è computato in aggiunta al valore del fondo di cui ai commi precedenti.

#### Art. 21.

L'Ufficio tecnico erariale, compiuta la determinazione delle quote e la valutazione della quota eccedente o dell'intero immobile indivisibile, ne dà notizia all'Ente di gestione e liquidazione immobiliare al quale trasmette la relativa denunzia.

Ai fini della determinazione del corrispettivo che dovrà essere attribuito al denunziante per il trasferimento della quota di patrimonio eccedente il limite consentito, l'Ente di gestione e liquidazione immobiliare detrae, dal valore determinato dall'Ufficio tecnico erariale, le passività gravanti sugli immobili per crediti ipotecari o privilegiati, i tributi o contributi scaduti e non pagati e le rate di affitto riscosse in anticipo.

L'importo dei crediti ipotecari e privilegiati oggetto di controversia è trattenuto dall'Ente per essere corrisposto a chi di ragione dopo che sia intervenuta una sentenza definitiva.

#### Art. 22.

L'Ente, dopo avere effettuato le operazioni di cui all'articolo precedente, notifica al denunziante, a mezzo di ufficiale giudiziario, con le modalità stabilite per la notifica delle citazioni:

a) la indicazione dei beni costituenti la quota consentita;

b) la indicazione dei beni eccedenti e del relativo valore, nonché delle

detrazioni da effettuarsi per la determinazione del corrispettivo di cui al secondo comma dell'articolo precedente;

c) nel caso di immobile indivisibile, la indicazione del valore complessivo e delle relative detrazioni, a termini della precedente lettera b).

#### CAPO IV.

*Contestazioni in ordine alla formazione della quota consentita e della quota eccedente e in ordine alla valutazione dei beni.*

##### Art. 23.

In ogni capoluogo di provincia è costituita una Commissione per la risoluzione dei ricorsi indicati nell'articolo seguente.

La Commissione è nominata con decreto del Ministro per le finanze ed è composta:

1) dal presidente del Tribunale, o da un magistrato dello stesso Tribunale da lui delegato con funzioni di presidente;

2) da un ingegnere dell'Ufficio tecnico erariale;

3) da un ingegnere designato dal Sindacato fascista degli ingegneri.

I membri di cui ai numeri 2) e 3) sono sostituiti, in caso di giustificato impedimento, da membri supplenti nominati nello stesso modo.

Alla Commissione possono essere aggregati per singole controversie, con determinazione del presidente, due esperti.

I componenti della Commissione, di cui ai numeri 2 e 3 del secondo comma di questo articolo e i supplenti durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Le funzioni di segretario sono affidate ad un funzionario dell'Amministrazione finanziaria nominato col decreto Ministeriale anzidetto.

Le spese occorrenti al funzionamento della Commissione sono a carico del reclamante. Esse sono liquidate con provvedimento del presidente, non soggetto ad imputazione.

##### Art. 24.

Entro 30 giorni dalla notificazione di cui all'art. 22, per i cittadini residenti nel Regno, ed entro 90 giorni dalla stessa data, per i cittadini residenti all'estero, il denunziante può ricorrere alla Commissione di cui all'articolo precedente, nella cui circoscrizione il ricorrente ha il domicilio fiscale ed in mancanza alla Commissione di Roma, avverso:

a) la determinazione del valore dei beni costituenti la quota eccedente;

b) la scelta dei beni attribuiti alla quota eccedente o avverso la decisione dell'Ufficio tecnico erariale sulla indivisibilità di un immobile;

c) la determinazione dell'estimo o dell'imponibile, ai fini del computo delle quote consentite e di quelle eccedenti.

Il ricorso è notificato all'Ente per mezzo di ufficiale giudiziario.

Nel caso di cui alla precedente lettera a) la Commissione procede alla stima diretta degli immobili con riguardo alla media dei prezzi dell'ultimo quinquennio, depurata dall'aliquota del 20 %.

La decisione della Commissione deve essere motivata ed è notificata, a cura della segreteria, al ricorrente e all'Ente per mezzo di ufficiale giudiziario.

Avverso tale decisione è ammesso solo ricorso per revocare nel caso previsto dall'art. 494, n. 4, del C. P. C., entro trenta giorni dalla notifica.

## Art. 25.

Entro quindici giorni dalla notificazione del ricorso il ricorrente deve depositarlo presso la segreteria della Commissione.

Il presidente della Commissione, con decreto in calce al ricorso, stabilisce la misura del deposito per spese da effettuarsi dal ricorrente e fissa l'udienza di comparizione delle parti.

Dell'udienza fissata è dato tempestivo avviso alle parti a cura della segreteria della Commissione.

Nel caso di mancato deposito del ricorso nel termine di cui al primo comma o di mancato deposito della somma stabilita dal presidente prima dell'udienza fissata per la comparizione, il ricorso decade.

Sono ammesse avanti la Commissione la rappresentanza e la difesa di procuratori legali e di avvocati.

## Art. V.

*Trasferimento degli immobili compresi nella quota di eccedenza all'Ente di gestione e liquidazione immobiliare.*

## Art. 26.

Divenuta definitiva la determinazione dei beni costituenti la quota eccedente, l'Ente di gestione e liquidazione immobiliare richiede all'Intendenza di finanza, competente per territorio in ordine ai singoli beni, decreto di trasferimento dei diritti spettanti sui beni medesimi al cittadino italiano di razza ebraica.

Il decreto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, è trascritto ed è titolo esecutivo per il rilascio dell'immobile.

L'intendente di finanza rilascia all'Ente copia autentica del decreto.

Il decreto è notificato, nella forma delle citazioni, alle persone nei cui diritti l'Ente è sostituito.

## Art. 27.

I ricorsi, che non riguardano la formazione della quota consentita e della quota eccedente non sospendono né l'attribuzione degli immobili all'Ente, a norma dell'articolo precedente, né il pagamento del corrispettivo al ricorrente nella misura già indicata nell'atto di cui all'art. 22, salvo il successivo pagamento del supplemento del corrispettivo, che eventualmente la Commissione di cui all'art. 23 giudicherà dovuto.

## Art. 28.

Dopo il decreto di attribuzione dei beni all'Ente, l'avente diritto riacquista la piena disponibilità di quelli compresi nella quota consentita con l'osservanza delle norme dell'articolo 18.

## Art. 29.

I beni passano all'Ente con le ipoteche e gli oneri reali di cui sono gravati. Gli eventuali vincoli dotati sono trasferiti sui titoli attribuiti, a norma dell'art. 32, in corrispettivo dei beni che vi erano soggetti.

## Art. 30.

Se i beni denunziati pervengano in eredità prima del trasferimento dei beni stessi all'Ente, a persona non considerata di razza ebraica, cessa l'applicazione della disposizione dell'art. 4.

## Art. 31.

Nel caso che sui beni trasferiti all'Ente gravi un diritto di usufrutto a favore di un cittadino di razza ebraica, l'Ente potrà estinguere l'usufrutto stesso mediante il pagamento in contanti di una adeguata indennità.

## CAPO VI.

*Pagamento del corrispettivo e diritti dei creditori.**Sezione I. — Certificati speciali.*

## Art. 32.

Il pagamento del corrispettivo degli immobili trasferiti all'Ente a norma dell'art. 26, è fatto con speciali certificati trentennali, che l'Ente è autorizzato ad emettere a tal fine.

I certificati frutteranno l'interesse del 4 % annuo pagabile in due semestralità postecipate al 1° gennaio ed al 1° luglio.

Il pagamento degli interessi avviene presso gli istituti incaricati dal Consiglio di amministrazione dell'Ente dietro presentazione dei certificati e con fondi somministrati dal Tesoro su appositi stanziamenti nel bilancio dello Stato.

## Art. 33.

I titoli di cui all'articolo precedente, sono nominativi e possono essere trasferiti a persona appartenenti alla razza ebraica.

La cessione dei certificati a persona non appartenenti alla razza ebraica, per atto tra vivi, potrà essere fatta solo per costituzione di dote o per l'adempimento di una obbligazione di data certa e anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto ovvero derivante da fatto illecito.

Nel caso di trasferimento del titolo a persona non considerata di razza ebraica, quando ciò sia consentito, il certificato è sostituito con uno speciale titolo obbligazionario al portatore da emettersi dall'Ente secondo le disposizioni che saranno emanate con le norme di attuazione del presente decreto.

## Art. 34.

L'Ente ha facoltà:

a) di effettuare, in casi di comprovata necessità, operazioni di anticipazione sui certificati speciali a condizioni da determinarsi annualmente dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione da approvarsi dal Ministro per le finanze;

b) di riscattare i certificati speciali previa autorizzazione del Ministro per le finanze e con le modalità da questo stabilite.

## Art. 35.

Decorsi i trenta anni dall'emissione dei certificati di cui all'art. 32, questi verranno ritirati, annullati e sostituiti con titoli nominativi di debito pubblico consolidato.

*Sezione II. — Pagamento del corrispettivo e ragioni creditorie dei terzi.*

## Art. 36.

Il pagamento del corrispettivo deve essere fatto dopo novanta giorni dalla pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, del decreto di attribuzione dei beni all'Ente.

Gli interessi del 4 % a favore dell'avente diritto decorrono dal giorno del rilascio dell'immobile all'Ente.

## Art. 37.

Nel caso di trasferimento all'Ente di un immobile indivisibile, a norma dell'ultimo comma dell'art. 19, la parte di corrispettivo relativa alla quota consentita è pagata in contanti.

L'Ente potrà anche dare all'avente diritto, in permuta, un immobile.

## Art. 38.

Nel termine di novanta giorni di cui al primo comma dell'art. 36, i creditori del denunziante potranno fare valere con le norme ordinarie, le loro ragioni sul corrispettivo dovuto dall'Ente, soltanto:

a) per crediti di data certa ed anteriore all'entrata in vigore del presente decreto;

b) per obbligazioni derivanti da fatto illecito.

Il relativo pagamento è fatto in contanti.

## CAPO VII.

*Gestione e vendite dei beni trasferiti all'Ente di gestione  
e liquidazione immobiliare.*

## Art. 39.

La vendita degli immobili trasferiti all'Ente è fatta secondo un piano graduale di realizzo e in base a progetti annuali da approvarsi dal Ministro per le finanze.

Il Ministro per le finanze potrà inoltre autorizzare la vendita di determinati immobili, stabilendone le modalità.

## Art. 40.

I redditi ed il ricavo della vendita degli immobili indicati nell'articolo precedente al netto delle spese di gestione e delle passività inerenti agli immobili stessi e degli altri oneri a carico dell'Ente affluiranno al Tesoro dello Stato. I redditi saranno versati al bilancio dello Stato; il ricavo delle vendite sarà versato in un conto speciale presso la Tesoreria centrale.



## Art. 41.

Le disponibilità del conto di cui all'articolo precedente saranno mano investite, a mezzo del contabile del portafoglio, in titoli del Debito pubblico.

Tali titoli, di pertinenza del Tesoro, che ne riscuoterà i relativi interessi versandoli al bilancio dello Stato, saranno custoditi presso la Tesoreria centrale del Regno a garanzia dei certificati speciali emessi dall'Ente.

## CAPO VIII.

*Restituzione degli immobili.*

## Art. 42.

Il cittadino italiano di razza ebraica che abbia ottenuto il provvedimento di discriminazione a norma dell'art. 14 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, ha diritto alla restituzione dell'immobile trasferito a norma dell'art. 26, purchè l'immobile non sia stato venduto dall'Ente.

Nel caso di avvenuta vendita, ha diritto ad ottenere in contanti il prezzo di vendita, previa restituzione all'Ente dei certificati avuti in pagamento.

Eguali diritti spettano: a) alle persone indicate nell'articolo 30 nel caso che esse non abbiano fatto valere tempestivamente i loro diritti; b) al denunziante, se la denuncia è stata l'effetto di un errore di fatto in ordine alle circostanze previste nell'art. 8 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, o ad erronea interpretazione di tale testo di legge ed il denunziante non debba essere considerato appartenente alla razza ebraica, a norma del detto articolo 8.

## Art. 43

Durante l'istruttoria di una domanda di discriminazione a norma dell'articolo 14 del R. decreto legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, il Ministro per l'interno su istanza dell'interessato può ordinare, con suo decreto, la sospensione della vendita di beni trasferiti all'Ente.

## CAPO IX.

*Aumenti di patrimonio immobiliare.*

## Art. 44.

I cittadini italiani di razza ebraica debbono fare denuncia nei modi indicati negli articoli 13 e 14 degli aumenti di patrimonio immobiliare verificatisi, per successivi acquisti, a qualsiasi titolo, dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

La denuncia deve essere fatta entro 90 giorni da quello in cui l'aumento si è verificato se si tratta di persona residente nel Regno ed entro 180 se residenti all'estero.

Qualora i beni successivamente acquistati a qualunque titolo determinano, alla data in cui l'acquisto si verifichi, una eccedenza dai limiti consentiti, i

beni stessi sono trasferibili all'Ente limitatamente alla parte cedente, con le norme di cui al capo primo e seguenti di questo titolo, in quanto applicabili, ferma restando la disponibilità dei beni già dichiarati non eccedenti.

È ammesso il ricorso alla Commissione provinciale per ottenere che all'Ente sia trasferito, in sostituzione dell'immobile successivamente acquistato, uno degli immobili rimasti in piena disponibilità.

Ogni alienazione diversamente fatta è nulla di pieno diritto salva la facoltà di donare prevista nell'art. 6 e da esercitarsi nel termine di giorni contattata da quello in cui l'aumento di patrimonio si è verificato.

È applicabile alle donazioni di cui al comma precedente la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 6.

A coloro che non adempiono, nel termine prescritto, all'obbligo della denuncia e forniscono indicazioni inesatte o incomplete si applicano le disposizioni penali dell'art. 15.

#### Art. 45.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo precedente, sono considerati aumenti di patrimonio immobiliare:

- a) il consolidamento dell'usufrutto con la nuda proprietà;
- b) la devoluzione del fondo enfiteutico;
- c) le nuove costruzioni edilizie;
- d) la cessazione dello stato di fallimento, qualora non sia stato liquidato, nel fallimento stesso, tutto il patrimonio immobiliare e l'abbandono di procedure esecutive immobiliari;
- e) la cessazione di destinazione ad uso industriale o commerciale degli immobili.

Non sono invece considerati incrementi patrimoniali gli aumenti d'estimo o d'imponibile verificatosi in ordine ai beni già dichiarati non eccedenti i limiti di legge.

Per i beni acquistati successivamente e per quelli per i quali sia avvenuto il consolidamento dell'usufrutto o la devoluzione del fondo enfiteutico, non sono computati, ai fini della determinazione della quota consentita e di quella eccedente, gli eventuali aumenti d'estimo o d'imponibile rispetto agli estimi o gl'imponibili di cui al primo comma dell'art. 17.

#### Art. 46.

Presso ogni Ufficio tecnico erariale è costituito uno speciale elenco descrittivo dei beni immobili appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica.

Gli Uffici distrettuali delle imposte dirette, che ricevono la denuncia di cui all'art. 44, ne daranno comunicazione ai detti Uffici tecnici erariali.

### TITOLO II.

#### LOTTAZIONI ALLA PARTECIPAZIONE IN AZIENDE INDUSTRIALI E COMMERCIALI

##### CAPO I.

##### *Denuncia delle aziende.*

#### Art. 47.

I cittadini italiani di razza ebraica debbono denunciare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto le aziende industriali e commerciali, esistenti nel Regno alla data stessa:

a) delle quali sono proprietari o gestori a qualunque titolo:

b) appartenenti a società non azionarie, regolari o irregolari, nelle quali essi sono soci a responsabilità illimitata.

Sono escluse dalla denuncia le aziende artigiane rappresentate sindacalmente dalla Federazione nazionale fascista degli artigiani.

#### Art. 48.

La denuncia deve essere presentata al Consiglio delle corporazioni nella cui circoscrizione ha sede l'azienda e, nel caso di denuncia di più aziende, al Consiglio delle corporazioni nella cui circoscrizione ha sede l'azienda che ha un numero di dipendenti maggiore.

La denuncia è redatta in conformità del modulo annesso al presente decreto (allegato B).

### CAPITOLO II.

#### *Accertamento delle aziende e formazione degli elenchi relativi.*

#### Art. 49.

Il Consiglio provinciale delle corporazioni, in base a rilievi d'ufficio, completa o rettifica, ove ne sia il caso, le denunce presentate dagli interessati.

Nei casi di mancata denuncia procederà ad accertamenti d'ufficio.

#### Art. 50.

Coini che, essendo obbligato a presentare denuncia, a norma dell'art. 47, omette di farla nel termine prescritto o la presenta con indicazioni inesatte o incomplete in modo da determinare incertezza in ordine agli elementi della denuncia stessa, è punito con l'ammenda da lire cinquecento a diecimila.

#### Art. 51.

Agli effetti del presente decreto e dell'art. 10, lettera c), del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, si ha riguardo al numero complessivo delle persone impiegate da tutte le aziende nelle quali è interessato come proprietario, gestore o socio a responsabilità illimitata il cittadino italiano appartenente alla razza ebraica.

Il numero delle persone dipendenti si determina in base al personale impiegato alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Se questo numero risulta inferiore a quello stabilmente impiegato nel corso dell'anno 1938 o nel periodo stagionale di attività dell'azienda nel medesimo anno, si tiene conto del numero maggiore, salvo che la diminuzione di personale corrisponda alle esigenze di un adeguato funzionamento dell'azienda stessa in relazione alla sua attrezzatura industriale ed organizzazione commerciale.

#### Art. 52.

Il Consiglio provinciale delle corporazioni compila appositi elenchi di sfingendo:

- a) le aziende dichiarate interessanti la difesa della Nazione;
- b) le aziende, di qualunque altra natura, che per il numero del personale, calcolato con i criteri dell'art. 51, eccedono i limiti stabiliti dall'art. 10, lettera c), del R. decreto legge 17 novembre 1938 XVII, n. 1728;
- c) le aziende non rientranti nelle precedenti categorie.

Nella categoria di cui alla lettera c) sono comprese possibilmente le aziende che l'interessato abbia dichiarato tempestivamente di voler conservare.

Gli elenchi di cui alle lettere a) e b) sono trasmessi in copia ai Ministeri delle finanze e delle corporazioni.

Gli elenchi di cui alla lettera c) sono conservati presso il Consiglio provinciale delle corporazioni, che ne cura gli opportuni aggiornamenti.

Nel caso di denunce di più aziende, il Consiglio provinciale delle corporazioni, che ha ricevuto la denuncia e compilato i tre elenchi anzidetti, ne invia estratti ai Consigli provinciali delle corporazioni, nelle cui circoscrizioni hanno sede le aziende comprese negli elenchi stessi.

#### Art. 53.

Gli elenchi di cui all'art. 52 sono pubblicati a cura del Ministero per le corporazioni nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Contro le risultanze degli elenchi di cui alle lettere a) e b) gli interessati possono presentare ricorso al Ministro per le corporazioni entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione anzidetta.

Il Ministro per le corporazioni decide i ricorsi con provvedimento in sindacabile.

Le decisioni sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

### CAPO III.

#### *Inalienabilità della azienda e delle quote sociali durante il periodo di accertamento e classificazione.*

#### Art. 54.

Dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto e fino alla determinazione delle aziende ai sensi dell'art. 53, i cittadini italiani di razza ebraica non possono alienare le aziende stesse nè cedere le quote sociali.

Non possono neanche alienare i singoli immobili o i beni mobili destinati all'attrezzatura delle aziende medesime nè costituire ipoteche sugli immobili.

Gli atti compiuti in trasgressione delle disposizioni del presente articolo non producono alcun effetto giuridico rispetto alle aziende che vengano comprese nelle categorie di cui alle lettere a) e b) dell'art. 52; rimangono fermi gli effetti dell'acquisto di singole cose mobili, da parte dei terzi di buona fede.

#### Art. 55.

In deroga alle disposizioni di cui al precedente articolo 54, il cittadino italiano di razza ebraica può fare donazione dell'intera azienda o della quota sociale ai propri congiunti indicati nell'art. 6, salvi i diritti spettanti per legge o per contratto agli altri soci non considerati di razza ebraica.

Per compiere tali donazioni non son richieste le autorizzazioni di cui agli articoli 58 e 63.

## CAPO IV.

*Vigilanza, amministrazione e liquidazione delle aziende.*

## Art. 56.

Diventa definitiva l'assegnazione di un'azienda individuale o sociale alle categorie di cui alle lettere a) e b) dell'art. 52, è nominato con decreto del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per le corporazioni, un commissario di vigilanza, scelto nel ruolo degli amministratori giudiziari e nell'albo dei revisori dei conti.

Della nomina, sostituzione o cessazione è data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di nomina del commissario, la gestione dell'azienda è sottoposta alla vigilanza del commissario stesso.

## Art. 57.

Il commissario di vigilanza procede immediatamente con l'intervento del titolare dell'azienda o di un suo rappresentante, alla verifica della cassa, dei libri e dei documenti e alla formazione dell'inventario.

In mancanza del titolare o di un rappresentante o nel caso di rifiuto a prendere parte alle operazioni anzidette, il pretore, su istanza del commissario, designa un notaio per assistervi.

Il commissario vigila sulle operazioni aziendali, cura la formazione dell'elenco dei creditori, riferisce al Ministro per le finanze in ordine agli atti che ritenga pregiudizievoli alla consistenza dell'azienda. Il Ministro può, con proprio decreto, disporre che ne sia sospesa l'esecuzione, dare le altre provvidenze del caso e può anche con provvedimento insindacabile disporre che il commissario di vigilanza assuma la temporanea gestione dell'azienda, anche prima che sia decorso il termine indicato nell'ultimo comma dell'art. 56.

Il commissario di vigilanza ha, a tutti gli effetti, qualità di pubblico ufficiale e può compiere ogni verifica necessaria per l'esercizio delle proprie funzioni.

## Art. 58.

Il titolare di un'azienda individuale o i soci illimitatamente responsabili di una società non azionaria, cittadini italiani di razza ebraica, entro il periodo di tempo di cui all'ultimo comma dell'art. 56, possono, con l'autorizzazione del Ministero delle finanze, alienare l'azienda o singoli esercizi o i opifici della stessa o la quota sociale a persone non considerate di razza ebraica o a società commerciali regolarmente costituite.

I trasferimenti debbono, a pena di nullità, essere fatti per atto pubblico.

Il prezzo di alienazione è investito, a cura e sotto la responsabilità del notaio rogante, in titoli nominativi di consolidato.

Nel caso di contestazioni o di sequestro o pignoramento del prezzo, l'ammontare di questo è depositato, a cura del notaio, presso la Cassa depositi e prestiti.

I titoli nominativi non son trasferibili, per atto tra vivi, che dietro autorizzazione del Ministro per le finanze. Nel caso che i titoli pervengano, in seguito a trasferimento autorizzato o per successione, a persona non consi-

derata di razza ebraica, può essere fatto, a richiesta dell'interessato, il tramutamento in titoli al portatore.

Nel caso di alienazione di un'azienda gestita da un cittadino italiano di razza ebraica non proprietario e non socio a responsabilità illimitata, non sono applicabili le disposizioni dei tre commi precedenti quando il proprietario ed i soci non siano considerati di razza ebraica.

#### Art. 59.

Per la cessione dei spettanti al socio ebreo a responsabilità illimitata in società nelle quali siano altri soci non considerati di razza ebraica si applicano le norme di cui all'articolo precedente.

La cessione avviene rimanendo salvi i diritti spettanti per legge o per contratto agli altri soci non considerati di razza ebraica.

#### Art. 60.

Decorso il termine di cui all'ultimo comma dell'art. 56, il Ministro per le finanze, di concerto con quello per le corporazioni, stabilisce insindacabilmente, con suo decreto, quali delle aziende che non siano state alienate a norma dell'art. 58 debbono, per motivi di pubblico interesse, essere rilevate da società anonime regolarmente costituite o da costituire.

Il decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

#### Art. 61.

Nei casi di cui all'art. 60, il commissario di vigilanza assume la temporanea gestione delle aziende stesse dandone avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e provvede alla cessione dell'azienda alle società di cui all'articolo stesso, promuovendone, se del caso, la costituzione.

Concordate le condizioni del ribievo, ed approvate dal Ministro per le finanze, il commissario notifica al proprietario il corrispettivo proposto e la società rilevataria. Ove il proprietario ritenga il corrispettivo inadeguato al valore dell'azienda, può proporre opposizione, notificandola entro quin- dici giorni tanto al commissario, quanto alla società rilevataria.

Sull'opposizione decide insindacabilmente un Collegio composto di tre membri, nominati uno dal proprietario, uno dall'ente rilevataria e il terzo, con funzioni, di presidente, dal Ministro per le finanze.

Nell'atto di opposizione deve, a pena d'innammissibilità, essere nominato l'arbitro scelto a norma del comma precedente.

Il Collegio decide anche sulle spese.

#### Art. 62.

Divenuta definitiva la misura del corrispettivo a norma dell'articolo precedente, il commissario di vigilanza trasferisce l'azienda alla società rilevataria. Per la stipulazione dell'atto e per l'impiego o il deposito del prezzo si osservano le disposizioni dell'art. 58.

Il trasferimento dell'azienda può essere attuato, con l'autorizzazione del Ministro per le finanze, anche prima della decisione sull'opposizione al prezzo offerto, in quanto la società rilevataria versi il corrispettivo concordato col commissario di vigilanza, salvo il successivo pagamento del supplemento del prezzo, che eventualmente il Collegio arbitrale di cui all'articolo precedente giudicherà dovuto.

Consegnata l'azienda alla società rilevataria ed assicurato l'impiego o il deposito del corrispettivo nella misura definitiva determinata, il commissario di vigilanza cessa dalle sue funzioni.

#### Art. 63.

Il commissario di vigilanza di un'azienda non compresa nel decreto Ministeriale di cui al primo comma dell'art. 60, deve darne avviso al Consiglio provinciale delle corporazioni dove ha sede l'azienda stessa.

Il Consiglio provinciale delle corporazioni nomina, per tali aziende, un liquidatore; può però, ove lo ravvisi opportuno, disporre la gestione temporanea, nominando un amministratore.

La gestione si svolge sotto la vigilanza e secondo le istruzioni del Consiglio provinciale delle corporazioni.

Il periodo di gestione temporanea di cui al comma precedente può anche essere prorogato, ma non può nel complesso eccedere lo spazio di tempo di un anno.

Durante tale periodo l'alienazione dell'azienda o di singoli opifici od esercizi della stessa è fatta dall'amministratore, col consenso del titolare, previa autorizzazione del Consiglio provinciale delle corporazioni e con le norme dell'art. 58 per la stipulazione dell'atto e l'impiego o il deposito del prezzo.

Decorso il periodo anzidetto di gestione temporanea, l'azienda è posta in liquidazione.

Della nomina del liquidatore e dell'amministratore è dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

#### Art. 64.

La liquidazione di cui all'articolo precedente è compiuta sotto la vigilanza del Consiglio provinciale delle corporazioni e con l'osservanza, anche per le aziende individuali, delle disposizioni del codice di commercio, in quanto applicabili, ed in conformità delle istruzioni stabilite dal Consiglio provinciale predetto.

Il liquidatore investe le somme provenienti dalla liquidazione nelle forme stabilite dall'art. 58.

#### Art. 65.

L'amministratore o il liquidatore di cui all'art. 63, con l'assistenza del commissario di vigilanza e con l'intervento del titolare dell'azienda o di un suo rappresentante, procede alla ricognizione dell'inventario, riceve la consegna dei libri, dei documenti e delle attività sociali, forma il bilancio, dal quale risulti esattamente lo stato attivo e passivo dell'azienda, osservate, in quanto applicabile, il disposto dell'art. 57, 2° comma. Compiute dette operazioni, cessano le funzioni del commissario di vigilanza.

L'amministratore ha tutti i poteri occorrenti per l'amministrazione dell'azienda: con l'autorizzazione del Consiglio provinciale delle corporazioni può fare assegnazione di somme per spese di famiglia al proprietario o socio appartenente alla razza ebraica e presenta al Consiglio provinciale delle corporazioni il conto della propria gestione al termine di essa.

#### Art. 66.

La retribuzione dei commissari di vigilanza, degli amministratori e dei liquidatori è a carico dell'azienda e viene rispettivamente liquidata dal Ministro per le finanze o dal Consiglio provinciale delle corporazioni.

## Art. 67.

Cessa l'applicazione delle norme del presente decreto relative alle aziende indicate nell'art. 47:

a) quando in un'azienda non appartenente a persone di razza ebraica, gestita da un cittadino italiano di razza ebraica, il gestore viene sostituito;

b) nel caso di dichiarazione di fallimento;

c) nel caso in cui il titolare, gestore o socio a responsabilità illimitata ottenga il provvedimento di discriminazione di cui all'art. 14 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728;

d) nel caso che l'azienda pervenga in eredità a persona non appartenente alla razza ebraica.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma precedente, la cessazione delle funzioni del commissario, amministratore o liquidatore è disposta dall'autorità che lo ha nominato.

Nei casi di cui alle lettere c) e d) del comma precedente, gli aventi diritto hanno la disponibilità dell'azienda nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e nel caso di avvenuta alienazione o liquidazione cessano le limitazioni stabilite nel penultimo comma dell'art. 58 in ordine ai titoli avuti in corrispettivo.

## CAPO V.

*Disposizioni varie.*

## Art. 68.

I cittadini italiani di razza ebraica, che abbiano la direzione delle aziende indicate nell'art. 10, lettera c), del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, il proprietario delle quali non sia considerato di razza ebraica, debbono cessare dalle loro funzioni non oltre il novantesimo giorno dall'entrata in vigore del presente decreto, salvo la liquidazione dei diritti nascenti dal rapporto d'impiego.

Ove essi continuino nelle loro funzioni oltre il detto termine, il datore di lavoro è punito con l'ammenda da lire cinquecento a lire diecimila ed in caso di mancato successivo licenziamento si applicano all'azienda le disposizioni di questo decreto.

I cittadini italiani di razza ebraica che siano amministratori o sindaci di società alle quali appartengono le aziende indicate nell'art. 10 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, decadono di diritto dalle loro rispettive cariche o uffici al novantesimo giorno dall'entrata in vigore del presente decreto.

La disposizione del comma precedente non si applica al socio a responsabilità illimitata nelle società di cui all'art. 47.

Il Ministro per l'interno, durante l'istruttoria di una domanda di discriminazione a norma dell'art. 14 R. decreto-legge 17 novembre 1938 XVII, n. 1728, può, su istanza dell'interessato, prorogare, con suo decreto, i termini di cui ai commi precedenti fino alla decisione in ordine alla domanda stessa.

## Art. 69.

Le Amministrazioni civili o militari dello Stato, il Partito Nazionale Fascista e le Organizzazioni da questo dipendenti o controllate, le altre Am



Amministrazioni indicate nell'art. 13 del R. decreto-legge 17 novembre 1938 XVII, n. 1728, hanno facoltà di revocare le concessioni concesse a persone appartenenti alla razza ebraica e di risolvere d'autorità i contratti di appalto per lavori o forniture stipulati con tali persone.

La stessa facoltà è data per le concessioni e per gli appalti a società non azionarie, regolari o irregolari, nelle quali sono soci a responsabilità limitata persone appartenenti alla razza ebraica, oppure a ditte gestite dalle persone medesime, se il gestore od il socio non venga sostituito, nel termine che sarà assegnato, con persona non di razza ebraica e di gradimento della Amministrazione concedente o appaltante.

Nei casi di revoca o risoluzione ai sensi del presente articolo, sarà corrisposto il prezzo o il saldo delle cose fornite e dei lavori eseguiti fino al giorno della comunicazione del provvedimento di revoca o di risoluzione, in base alle condizioni contrattuali, ed il valore dei materiali utili esistenti a tale data in cantiere, che rimangono acquisiti all'Amministrazione, escluso qualsiasi altro compenso o indennizzo.

#### Art. 70.

Le attribuzioni deferite dal presente decreto al Consiglio provinciale delle corporazioni sono esercitate dal Comitato di presidenza.

Per l'esercizio della funzione di vigilanza sulle aziende il Comitato di presidenza ha facoltà di nominare nel proprio seno apposita Commissione con facoltà di aggregare ad essa uno o più componenti del Consiglio e, previa autorizzazione del Ministro per le corporazioni, anche persone estranee di particolare competenza.

#### Art. 71.

Se le aziende comprese nella categoria a) dell'art. 52, per aumento del personale o per mutamento dell'oggetto, vengano a cadere nelle limitazioni dell'articolo 10 della lettera e) del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, il proprietario, gestore o socio, che siano cittadini italiani di razza ebraica, debbono denunziare entro novanta giorni le avvenute variazioni.

Entro lo stesso termine i detti cittadini di razza ebraica debbono denunziare le aziende delle quali divengono, successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, proprietari, gestori o soci.

Nei casi di cui al primo e secondo comma, si applicano tutte le disposizioni del presente titolo.

### TITOLO III.

#### DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI.

#### Art. 72.

I cittadini italiani di razza ebraica, che abbiano ottenuto il provvedimento di discriminazione di cui all'art. 14 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, sono equiparati, ad ogni effetto del presente decreto, ai cittadini italiani non considerati di razza ebraica.

#### Art. 73.

Le denunce e le istanze previste dal presente decreto, le attestazioni emesse e i provvedimenti emanati in esecuzione del decreto medesimo da or-

gari od uffici dell'Amministrazione dello Stato e dai Consigli provinciali delle corporazioni, il provvedimento del pretore e gli inventari di cui agli articoli 57 e 65, sono esenti dalle tasse di bollo.

Gli atti e i provvedimenti avanti le Commissioni di cui all'art. 23 ed i Collegi arbitrali di cui all'art. 61, nonchè i ricorsi al Ministro per le corporazioni ai sensi dell'art. 53, la relativa documentazione e le decisioni sono esenti dal pagamento delle tasse di bollo, di registro ed ipotecarie.

Le notificazioni e le pubblicazioni prescritte dal presente decreto si considerano, per quanto rilette i diritti e le spese di notifica e d'inserzione, come fatte nell'interesse dello Stato.

Art. 74.

Gli atti di donazione di cui agli articoli 6 e 55 sono esenti dalla tassa di registro per trasferimento a titolo gratuito; la tassa di trascrizione e i diritti catastali sono ridotti al quarto. Sono del pari ridotti al quarto gli onorari notarili.

Art. 75.

Gli atti di retrocessione dei beni immobili dall'Ente di liquidazione e gestione immobiliare od altro ente assegnatario al cittadino italiano di razza ebraica che abbia ottenuto il provvedimento di esenzione previsto dall'art. 14 del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, sono registrati e trascritti col pagamento della tassa fissa di lire 20; i diritti di voltura sono ridotti al quarto.

Art. 76.

L'Ente di gestione e liquidazione immobiliare è parificato ad ogni effetto nel trattamento tributario alle Amministrazioni dello Stato; per le notificazioni ad istanza dell'Ente medesimo, per le copie degli atti ad esso rilasciati e per le visure ipotecarie compiute nel suo interesse, si osservano le disposizioni vigenti per tali adempimenti quando sono richiesti dallo Stato.

Le tasse di registro e trascrizione, i diritti catastali e gli onorari notarili per gli atti di alienazione dei beni attribuiti all'Ente di gestione e liquidazione immobiliare, sono ridotti alla metà dell'ordinario ammontare, quando non trovino applicazione disposizioni speciali più favorevoli.

Art. 77.

Gli atti costitutivi delle società di cui è menzione nell'art. 60, in quanto il Ministro per le finanze riconosca il pubblico interesse della loro costituzione, sono esenti dalle tasse di bollo e di registro.

Gli atti con i quali dette società rilevano le aziende indicate nel predetto articolo sono registrati e trascritti con la tassa fissa di lire 20; i diritti catastali e gli onorari notarili per gli atti medesimi sono ridotti al quarto.

Art. 78.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad introdurre in bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti per la attuazione del presente decreto.

## Art. 79.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le norme necessarie per l'attuazione del presente decreto.

## Art. 80.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro per le finanze, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 1939.LXVII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — SOLMI — LANTINI

Visto, il *Guardasigilli*: SOLMI.



PROVVEDIMENTI PER LA DIFESA DELLA RAZZA

**DENUNCIA**

dei diritti pertinenti ai cittadini italiani di razza ebraica sugli immobili di cui alle lettere d) ed e) dell'art. 10 del R. Decreto-Legge 17-11-1938-XVII n. 1728

(TERRENI E FABBRICATI)

**A) Quando il titolare dei diritti è anche il denunziante:**

Nome, Cognome e paternità del titolare dei diritti immobiliari denunziati con la presente . . . . .  
 Luogo e data di nascita . . . . .  
 Domicilio fiscale . . . . .  
 Domicilio eventualmente eletto dal denunziante . . . . .

**B) Quando il denunziante è il rappresentante legale di minori od incapaci titolari dei diritti:**

Nome, Cognome e paternità del titolare dei diritti immobiliari denunziati con la presente . . . . .  
 Luogo e data di nascita . . . . .  
 Domicilio fiscale . . . . .  
 Nome, Cognome e paternità del denunziante . . . . .  
 Luogo e data di nascita del medesimo . . . . .  
 Domicilio eventualmente eletto . . . . .

Il titolare dei diritti denunziati con la presente è anche titolare di diritti su Aziende Industriali e Commerciali, o di diritti come imprenditore edile su fabbricati costruiti per vendere, denunziati al Consiglio Provinciale delle Cooperazioni di . . . . .  
 in data . . . . .

Data e luogo della denuncia . . . . .

Firma del denunziante . . . . .

In proprio, o in qualità di legale rappresentante del suddetto incapace  
 Sig. . . . .

**RISERVATO AGLI UFFICI FINANZIARI**

Presentata all'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di . . . . .  
 addì . . . . . e registrata nel . . . . .  
 al n. . . . .  
 Rilasciata ricevuta n. . . . .  
 Fogli aggiuntivi n. . . . .

Pervenuta all'Ufficio Tecnico Erariale di . . . . .  
 addì . . . . .  
 e allibrata al n. . . . . dello schedario dei proprietari di razza ebraica.  
 Fogli aggiuntivi n. . . . .

L'Ufficiale Ricevente

Il Funzionario Incaricato

**Allegato A (Interni)  
TERRENI**

**TERRENI**

Numero d'ordine	UBICAZIONE DEL TERRENO (si indicano la Provincia, il Comune, la contrada o la via)	Cultura attuale o destinazione; indicare se terreni di terreno di bonifica	È area fabbricabile sì o no	DATI DEL VECCHIO O DEL NUOVO CATASTO				NATURA DEL DIRITTO SUL TERRENO		Immobili del quali è preferita la conservazione in caso di esenzione - scrivere sì o no	Numero del foglio	RISERVA ALLE UFFICIE DISTRETUALE DELLE IMPOSTE DIRETTE														
				Numero d. foglio	Numero delle particelle	Sabbarlemi	Coltura	Superficie	Estimo - se esente dalla tassa e in decorrenza dell'esenzione			indicare se piena o nuda proprietà o se enfiteusi	indicare gli estremi del titolo relativo al diritto di condominio	Numero della particella	Subbarlemi	Qualità	Classe	Etari	Are	Estimo	Osservazioni sulle revisioni o accertamenti in corso					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

**Altre dichiarazioni OBBLIGATORIE del denunciante.**

Indicare facendo riferimento agli immobili sopra elencati mediante richiamo del numero d'ordine: a) gli oneri reali, le servitù e gli altri diritti gravanti sugli immobili; b) i contratti di locazione o di mezzadria; c) l'eventuale soggezione a patti di riscatto; d) le controversie, i giudizi e le esecuzioni immobiliari eventualmente in corso; e) le passività ipotecarie e privilegiate indicando sempre gli estremi dei relativi atti o contratti, indicare inoltre la consistenza ed il valore delle scorte vive o morte di pertinenza del titolare dei diritti sugli immobili. Segnalare i beni onati o che si intendono donare a norma dell'art. 6 del R. D. Legge 9 febbraio 1880-XVII, n. 126.

Osservazioni dell'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette

Firma del dichiarante

Il Funzionario addetto

**Allegato A (interni)  
FABBRICATI**

Numero d'ordine	NATURA, USO e DESTINAZIONE del fabbricato oppure indicazione sommaria delle opere non ancora ultimite	Dati catastali				NATURA DEL DIRITTO SUL FABBRICATO				RISERVATO ALL'UFFICIO DISTRETUALE DELLE IMPOSTE DIRETTE											
		Numero piani	Numero vani	Numero del foglio di mappa	Subalterni	Indicare se piena o nuda proprietà o se enfiteusi	Estremi del titolo relativo ai diritti	Immobili dei quali è prevista la conservazione	Numero del foglio di mappa	Numero della particella	Subalterni	Consistenza	Numero piani	Numero vani	Imponibile						
1	2 si indichino la Provincia, il Comune, la via ed il numero)	4	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

**Altre dichiarazioni OBBLIGATORIE del denunciante**

Indicare, facendo riferimento agli immobili sopra elencati mediante richiamo del numero (ordine: a) gli oneri reali, le servitù e gli altri diritti gravati sugli immobili; b) i contratti di locazione; c) l'eventuale soggezione a patti di riscatto; d) le controversie, i giudizi e le esecuzioni immobiliari eventualmente in corso; e) le passività ipotecarie e privilegiate, indicando sempre gli estremi dei relativi atti o contratti. Segnificare i beni donati o che si intendono donare a norma dell'art. 6 R. D. legge 9 febbraio 1898-N.VII, n. 126.

osservazioni dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette

Firma del dichiarante

Il Funzionario addetto

Allegato B



## PROVVEDIMENTI PER LA DIFESA DELLA RAZZA ITALIANA

### DENUNCIA

*delle aziende di cui alla lettera c) dell'art. 10 del R. decreto-legge  
17 novembre 1938-XVII, n. 1728 (1).*

(AZIENDE INDUSTRIALI O COMMERCIALI)

Generalità complete (cognome, nome, paternità, luogo e data di nascita) del titolare, gestore o socio a responsabilità illimitata

Generalità complete (come sopra) del denunziante che presenta la denuncia quale legale rappresentante di incapace

Domicilio eventualmente eletto

La denuncia comprende n. . . . . aziende. Agli effetti degli art. 51 e 52 del R.D.L. 9 febbraio 1939-XVII, n. 126, si dichiara di voler conservare gli attuali diritti nei riguardi delle aziende descritte in denuncia coi numeri d'ordine . . . . .

Data e luogo della denuncia . . . . .

Firma del denunziante . . . . .

in proprio o in qualità di legale rappresentante del suddetto sig. . . . .

incapace.

### RISERVATO AL CONSIGLIO PROVINCIALE DELLE CORPORAZIONI

La presente denuncia è stata presentata al Consiglio Provinciale delle Corporazioni di . . . . . in data . . . . .

Registrata nel . . . . .

Fogli aggiuntivi n. . . . .

Il Funzionario Ricevente

(1) Sono escluse dalla denuncia solo le aziende artigiane rappresentate sindacalmente dalla Federazione Nazionale Fascista degli Artigiani.

**AZIENDE INDUSTRIALI O COMMERCIALI**

N.° d'ordine ..... (con si debbono introdurre in una pagina le dichiarazioni concernenti più di una azienda).

**Intestazione o denominazione dell'azienda**

Estremi dell'iscrizione all'albo del Consiglio Provinciale delle Corporazioni

Ubicazione dell'Azienda (Provincia - Comune - Contrada o via - numero)

Natura dell'Azienda (Commerciale, Industriale e specie della produzione o del commercio)

Proprietari (Nome, cognome, paternità, domicilio e residenza)

Socio a responsabilità illimitata (Cognome, nome, paternità, domicilio, residenza e analoghe imbedezioni per gli altri soci)

Gestore (nome, cognome, paternità, domicilio)

Allegato B (Interni)  
Spazio riservato alle osservazioni del Consiglio Prov. delle Corporazioni.

**Immobili adibiti all'Azienda**

**Personale impiegato nell'Azienda. Macchine impiegate nell'Azienda**

1 Numero d'ordine	2 Nome, cognome, paternità, domicilio	3 Dati catastali				4 nel corso del 1934				5 Macchine motrici	6 Macchine operatrici	7 Specie	8 Numero	9 Potenza HP	10 Specie	11 Numero	12 Potenza HP	13 Specie	14 Numero	15 Potenza HP																																																																															
		1 N. del foglio	2 N. della particella	3 Subalterni	4 Superficie in are e cent.	1 Tecnici	2 Diversi	3 Amministrativi	4 Operai												1 Tecnici	2 Diversi	3 Amministrativi	4 Operai	1 Tecnici	2 Amministrativi	3 Operai	4 Diversi																																																																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

Firma del dichiarante

Spazio riservato alle conforme o rettifiche del Consiglio Provinciale delle Corporazioni

Il Funzionario incaricato



DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 31 gennaio 1939-XVII. — *Disposizioni relative alla normalizzazione dei materiali per l'industria, ed all'osservanza obbligatoria di unificazione U.N.I. (fillettature per valvole di pneumatici) (1).*

IL CAPO DEL GOVERNO  
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2615, relativo alla estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti autarchici, parastatali, o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato;

Visto il decreto del Capo del Governo 18 marzo 1935-XIII, relativo all'obbligo di inserire nei contratti la clausola per l'osservanza obbligatoria delle unificazioni UNI;

Visto il decreto del Capo del Governo del 21 luglio 1936-XIV, relativo all'estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti agli stabilimenti dichiarati ausiliari per legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699;

Vista la deliberazione della Commissione suprema di difesa in data 31 gennaio 1939-XVII;

Decreta:

Art. 1.

Per la produzione, provvista e sostituzione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato, agli Enti autarchici, agli Enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, alle Aziende ammesse od in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni od Enti predetti, alle Società, Ditte, Istituti comunque sovvenzionati dallo Stato, nonché agli Stabilimenti dichiarati ausiliari, è obbligatoria l'osservanza della unificazione contenuta nella seguente tabella:

UNI 518 - 1° ottobre 1937-XV: Fillettatura per valvole di pneumatici.

Art. 2.

Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli Enti di cui all'articolo precedente, l'obbligo previsto dall'articolo stesso, decorre da tre mesi dopo la pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

E' tuttavia concesso il periodo di dilazione di un anno a partire da tale data per l'utilizzazione delle scorte.

Entro quest'ultimo termine i progetti ed i disegni dei materiali già regolamentari che si allestiranno o si commetteranno, dovranno essere man mano corretti sulla base delle tabelle predette, e le commesse di allestimento dovranno essere uniformate ad esse.

Inoltre a partire dal compimento di tale anno, le parti di ricambio che verranno allestite od acquistate per sostituzione diretta, oppure per reintegro di dotazioni di magazzino dovranno conformarsi alle tabelle predette, quando ciò non presenti particolari difficoltà.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 21 febbraio 1939-XVII.  
Parte I - n. 9 - 2 marzo 1939-XVII.

## Art. 3.

Alle Amministrazioni ed Enti tenuti all'osservanza delle presenti disposizioni è data facoltà di derogare da quanto prescritto nelle suddette unificazioni.

a) quando per esigenze di perfetta intercambiabilità con serie di pneumatici e di valvole già in dotazione, esiste assoluta necessità di continuare a produrre valvole con filettature conformi ai tipi preesistenti, e ciò fino a quando la serie non sia prossima ad essere usata fuori servizio;

b) quando, in caso di ricambio a scopo di ripristino, e di rinnovo a scopo di dotazione, per valvole esistenti, le filettature preesistenti non possano senza difficoltà essere sostituite con altre conformi ai tipi unificati;

c) quando si tratti di introdurre tipi nuovi che rappresentano un progresso sostanziale della tecnica;

d) per fabbricazioni su commissioni provenienti dall'estero, nelle quali siano imposte prescrizioni non conformi alle unificazioni, e per serie di pneumatici destinati promiscuamente all'interno del paese ed all'esportazione, quando risulti troppo oneroso provvedere ad una serie speciale di filettature per l'esportazione.

## Art. 4.

Ogni qualvolta Amministrazioni ed Enti cui è devoluta l'osservanza obbligatoria delle precedenti prescrizioni, si trovassero nella necessità di impiegare materiali non corrispondenti alle prescrizioni del presente decreto, dovranno darne comunicazione alla Commissione Suprema di Difesa.

## Art. 5.

Nei contratti di acquisto e di conferimento di commesse di lavoro, da parte delle Amministrazioni ed Enti predetti dovrà, con esplicito e preciso cenno di contratto e di convenzione, essere richiamata l'osservanza delle unificazioni UNI rese obbligatorie, ed il suggerimento dell'osservanza di quelle unificazioni non ancora rese obbligatorie.

## Art. 6.

Le tabelle sono edite dall'Ente nazionale per l'unificazione nell'industria UNI (Foro Bonaparte, 16) Milano.

Copie autenticate dal bollo del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra sono cedute dall'UNI al prezzo di L. 5 ciascuna.

Copie non autenticate sono invece cedute, sempre dall'UNI al prezzo di L. 1 ciascuna.

## Art. 7.

È obbligatorio l'acquisto di almeno una coppia autenticata della tabella da parte degli stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori. Gli altri Enti, di cui all'articolo 1, dovranno acquistare almeno una copia autenticata della tabella predetta a misura che ciò sarà richiesto per le lavorazioni ad essi occorrenti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 31 gennaio 1939-XVII.

Il Capo del Governo  
MUSSOLINI

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 31 gennaio 1939-XVII. -- *Disposizioni relative alla normalizzazione dei materiali per l'industria, ed all'osservanza obbligatoria di unificazione U.N.I. ( Cuscinetti a sfera ed a rulli ) (1).*

IL CAPO DEL GOVERNO  
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2615, relativo alla estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche amministrazioni, agli Enti autarchici, parastatali e comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato;

Visto il decreto del Capo del Governo 18 marzo 1935-XIII, relativo all'obbligo di inserire nei contratti la clausola per l'osservanza obbligatoria delle unificazioni UNI;

Visto il decreto del Capo del Governo del 21 luglio 1936-XIV, relativo all'estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti agli stabilimenti dichiarati ausiliari per legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699;

Vista la deliberazione della Commissione Suprema di Difesa in data 31 gennaio 1939-XVII;

Decreta:

Art. 1.

Per la produzione, provvista e sostituzione di materiale occorrenti alle Amministrazioni dello Stato, agli Enti autarchici, agli Enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, nonché alle Aziende ammesse o in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni od Enti predetti, alle Società, Ditte, Istituti ed Enti comunque sovvenzionati dallo Stato, nonché agli Stabilimenti dichiarati ausiliari, è obbligatoria l'osservanza delle unificazioni contenute nelle seguenti tabelle:

UNI 603-604 - 1° ottobre 1937-XV: Cuscinetti a sfera ed a rulli. Prospetto dei tipi unificati.

UNI 605 - 1° ottobre 1937-XV: Cuscinetti a sfera ed a rulli. Cuscinetti radiali a sfera, rigidi, ad una corona di sfera, serie extraleggera.

UNI 606 - 1° ottobre 1937-XV: Cuscinetti a sfera ed a rulli. Cuscinetti radiali a sfera, rigidi, ad una corona di sfera, serie leggera.

UNI 607 - 1° ottobre 1937-XV: Cuscinetti a sfera ed a rulli. Cuscinetti radiali a sfera, rigidi, ad una corona di sfera, serie media.

UNI 608 - 1° ottobre 1937-XV: Cuscinetti a sfera ed a rulli. Cuscinetti radiali a sfera, rigidi, ad una corona di sfera, serie pesante.

UNI 609 - 1° ottobre 1937-XV: Cuscinetti a sfera ed a rulli. Cuscinetti radiali a sfera, rigidi, a due corone di sfera, serie leggera.

UNI 610 - 1° ottobre 1937-XV: Cuscinetti a sfera ed a rulli. Cuscinetti radiali a sfera, rigidi, a due corone di sfera, serie media.

UNI 611 - 1° ottobre 1937-XV: Cuscinetti a sfera ed a rulli. Cuscinetti radiali a sfera, rigidi, a due corone di sfera, serie pesante.

UNI 612 - 1° ottobre 1937-XV: Cuscinetti a sfera ed a rulli. Cuscinetti

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 21 febbraio 1939-XVII.

radiali a sfere, rigidi, con anello esterno sfilabile (detti per magneti); spallamenti.

UNI 613 - 1° ottobre 1937-XV; Cuscinetti a sfere ed a rulli, Cuscinetti radiali a sfere, oscillanti, serie leggera.

UNI 614 - 1° ottobre 1937-XV; Cuscinetti a sfere ed a rulli, Cuscinetti radiali a sfere, oscillanti, serie leggera larga.

UNI 615 - 1° ottobre 1937-XV; Cuscinetti a sfere ed a rulli, Cuscinetti radiali a sfere, oscillanti, serie media.

UNI 616 - 1° ottobre 1937-XV; Cuscinetti a sfere ed a rulli, Cuscinetti radiali a sfere, oscillanti, serie media larga.

UNI 617 - 1° ottobre 1937-XV; Cuscinetti a sfere ed a rulli, Cuscinetti radiali a sfere, oscillanti, serie pesante.

UNI 618 - 1° ottobre 1937-XV; Cuscinetti a sfere ed a rulli, Cuscinetti radiali ed a rulli, rigidi, con bordi sull'anello interno, serie leggera; spallamenti.

UNI 619 - 1° ottobre 1937-XV; Cuscinetti a sfere ed a rulli, Cuscinetti radiali ed a rulli, rigidi, con bordi sull'anello interno, serie media; spallamenti.

UNI 620 - 1° ottobre 1937-XV; Cuscinetti a sfere ed a rulli, Cuscinetti radiali ed a rulli, rigidi, con bordi sull'anello interno, serie pesante; spallamenti.

UNI 621-622 - 1° ottobre 1937-XV; Cuscinetti a sfere ed a rulli, Cuscinetti radiali ed a rulli, rigidi, con bordi sull'anello esterno, serie leggera; spallamenti.

UNI 623 - 1° ottobre 1937-XV; Cuscinetti a sfere ed a rulli, Cuscinetti radiali a rulli, rigidi, con bordi sull'anello esterno, serie leggera larga; spallamenti.

UNI 624 - 1° ottobre 1937-XV; Cuscinetti a sfere ed a rulli, Cuscinetti radiali a rulli, rigidi, con bordi sull'anello esterno, serie media; spallamenti.

UNI 625 - 1° ottobre 1937-XV; Cuscinetti a sfere ed a rulli, Cuscinetti radiali a rulli, rigidi, con bordi sull'anello esterno, serie media larga; spallamenti.

UNI 626 - 1° ottobre 1937-XV; Cuscinetti a sfere ed a rulli, Cuscinetti radiali a rulli, rigidi, con bordi sull'anello esterno, serie pesante; spallamenti.

UNI 627 - 1° ottobre 1937-XV; Cuscinetti a sfere ed a rulli, Cuscinetti radiali a rulli, oscillanti, serie leggera larga.

UNI 628 - 1° ottobre 1937-XV; Cuscinetti a sfere ed a rulli, Cuscinetti radiali a rulli, oscillanti, serie media larga.

UNI 629 - 1° ottobre 1937-XV; Cuscinetti a sfere ed a rulli, Cuscinetti radiali, con bussola di calettamento, a sfere, rigidi, serie leggera.

UNI 630 - 1° ottobre 1937-XV; Cuscinetti a sfere ed a rulli, Cuscinetti radiali, con bussola di calettamento, a sfere, oscillanti, serie leggera.

UNI 631 - 1° ottobre 1937-XV; Cuscinetti a sfere ed a rulli, Cuscinetti radiali, con bussola di calettamento, a sfere, oscillanti, serie leggera larga.

UNI 632 - 1° ottobre 1937-XV; Cuscinetti a sfere ed a rulli, Cuscinetti radiali, con bussola di calettamento, a sfere, oscillanti, serie media.

UNI 633 - 1° ottobre 1937-XV; Cuscinetti a sfere ed a rulli, Cuscinetti radiali, con bussola di calettamento, a sfere, oscillanti, serie media larga.

UNI 634 - 1° ottobre 1937-XV; Cuscinetti a sfere ed a rulli, Cuscinetti radiali, con bussola di calettamento, a rulli, oscillanti, serie leggera larga.

UNI 635 - 1° ottobre 1937-XV; Cuscinetti a sfere ed a rulli, Cuscinetti radiali, con bussola di calettamento, a rulli, oscillanti, serie media larga.

UNI 636 - 1° ottobre 1937-XV; Cuscinetti a sfere ed a rulli, Cuscinetti a rulli conici, serie leggera; spallamenti.

UNI 637 - 1° ottobre 1937-XV; Cuscinetti a sfere ed a rulli, Cuscinetti a rulli conici, serie leggera larga; spallamenti.

UNI 638 - 1° ottobre 1937-XV; Cuscinetti a sfere ed a rulli, Cuscinetti a rulli conici, serie media; spallamenti.

UNI 639 - 1° ottobre 1937-XV; Cuscinetti a sfere ed a rulli, Cuscinetti a rulli conici, serie media larga; spallamenti.

UNI 640 - 1° ottobre 1937-XV: Cuscinetti a sfere ed a rulli. Cuscinetti assiali a sfere, semplici, a sede piana, serie extraleggera.

UNI 641 - 1° ottobre 1937-XV: Cuscinetti a sfere ed a rulli. Cuscinetti assiali a sfere, semplici, a sede piana, serie leggera.

UNI 642 - 1° ottobre 1937-XV: Cuscinetti a sfere ed a rulli. Cuscinetti assiali a sfere, semplici, a sede piana, serie media.

UNI 643 - 1° ottobre 1937-XV: Cuscinetti a sfere ed a rulli. Cuscinetti assiali a sfere, semplici, a sede piana, serie pesante.

UNI 644-645 - 1° ottobre 1937-XV: Cuscinetti a sfere ed a rulli. Cuscinetti assiali a sfere, semplici, a sede sferica e con anello d'appoggio, serie leggera.

UNI 646 - 1° ottobre 1937-XV: Cuscinetti a sfere ed a rulli. Cuscinetti assiali a sfere, semplici, a sede sferica e con anello d'appoggio, serie media.

UNI 647 - 1° ottobre 1937-XV: Cuscinetti a sfere ed a rulli. Cuscinetti assiali a sfere, semplici, a sede sferica e con anello d'appoggio, serie pesante.

UNI 648 - 1° ottobre 1937-XV: Cuscinetti a sfere ed a rulli. Cuscinetti assiali a sfere, doppi, a sedi piane, serie leggera.

UNI 649 - 1° ottobre 1937-XV: Cuscinetti a sfere ed a rulli. Cuscinetti assiali a sfere, doppi, a sedi piane, serie media.

UNI 650 - 1° ottobre 1937-XV: Cuscinetti a sfere ed a rulli. Cuscinetti assiali a sfere, doppi, a sedi piane, serie pesante.

UNI 651 - 1° ottobre 1937-XV: Cuscinetti a sfere ed a rulli. Cuscinetti assiali a sfere, doppi, a sedi sferiche e con anelli d'appoggio, serie leggera.

UNI 652 - 1° ottobre 1937-XV: Cuscinetti a sfere ed a rulli. Cuscinetti assiali a sfere, doppi, a sedi sferiche e con anello d'appoggio, serie media.

UNI 653 - 1° ottobre 1937-XV: Cuscinetti a sfere ed a rulli. Cuscinetti assiali a sfere, doppi, a sedi sferiche e con anelli d'appoggio, serie pesante.

UNI 654-657 - 1° ottobre 1937-XV: Tolleranze dei cuscinetti radiali a sfere ed a rulli e dei cuscinetti a rulli conici; procedimenti di verifica.

UNI 658 - 1° ottobre 1937-XV: Cuscinetti assiali - Tolleranze.

UNI 659 - 1° ottobre 1937-XV: Cuscinetti a sfere ed a rulli. Spallamenti sugli alberi e negli alloggiamenti.

## Art. 2.

Per tutte le Amministrazioni dello Stato e per tutti gli altri Enti di cui all'articolo precedente, l'obbligo previsto dall'articolo stesso decorre dal compimento di due anni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

## Art. 3.

Entro due anni dalla data di pubblicazione del presente decreto i progetti ed i disegni dei materiali già regolamentari che si allestiranno o si commetteranno, dovranno essere man mano corretti sulla base delle tabelle predette, e le commesse di allestimento dovranno essere uniformate ad esse. Inoltre, a partire dal compimento di tale termine, le parti di ricambio che verranno allestite od acquistate per sostituzione diretta, oppure per reintegro di dotazioni di magazzino, dovranno conformarsi alle tabelle predette, quando ciò non presenti particolari difficoltà.

## Art. 4.

Alle Amministrazioni ed Enti tenuti all'osservanza della presenti disposizioni è data facoltà di derogare da quanto prescritto nelle suddette unificazioni:

a) quando per esigenza di perfetta intercambiabilità di serie già esistenti si abbia assoluta necessità di continuare ad impiegare cuscinetti conformi ai tipi preesistenti, e ciò fino a quando dette costruzioni di serie non siano prossime ad essere poste fuori servizio;

b) quando, nel caso di ricambio a scopo di ripristino o di rinnovo a scopo di dotazione, i cuscinetti dei tipi preesistenti non possono essere sostituiti senza difficoltà con altri conformi ai tipi unificati;

c) quando si tratti d'introdurre tipi nuovi che rappresentino un progresso sostanziale della tecnica;

d) quando si tratti di Commissioni provenienti dall'estero, nelle quali siano imposte prescrizioni non conformi alla unificazione UNI.

#### Art. 5.

Ogni qualvolta Amministrazioni ed Enti cui è devoluta l'osservanza obbligatoria delle precedenti prescrizioni, si trovassero nella necessità d'impiegare materiali non rispondenti alle prescrizioni del presente decreto dovranno darne comunicazione alla Commissione Suprema di Difesa.

#### Art. 6.

Nei contratti di acquisto e di conferimento di commesse di lavoro, da parte delle Amministrazioni ed Enti predetti, dovrà, con esplicito articolo di contratto o di convenzione, essere richiamata la osservanza delle unificazioni UNI rese obbligatorie, ed il suggerimento dell'osservanza di quelle unificazioni non ancora rese obbligatorie.

#### Art. 7.

Le tabelle sono edite dall'Ente nazionale per l'unificazione nell'industria, UNI, (Milano, Foro Bonaparte 16).

Copie autenticate del bollo del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra sono cedute dall'UNI, al prezzo di L. 5 ciascuna.

Copie non autenticate sono invece cedute, sempre dallo stesso Ente, al prezzo di L. 1 ciascuna.

#### Art. 8.

E' obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata dalle tabelle da parte degli stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori. Gli altri Enti, di cui all'art. 1, dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle tabelle predette, a misura che ciò sarà richiesto per le lavorazioni ad essi occorrenti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 31 gennaio 1939-XVII.

*Il Capo del Governo:*

MUSSOLINI

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1939-XVII. — *Norme per l'importazione a dazio ridotto del cresolo puro destinato alla fabbricazione delle resine sintetiche* (1).

## IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 2 del decreto del Capo del Governo 9 agosto 1938-XVI.

Determina:

### Art. 1.

Le ditte che intendono importare al dazio ridotto di L. 36,70 al quintale, previsto dall'art. 2 del decreto del Capo del Governo 9 agosto 1938-XVI. cresolo puro destinato alla fabbricazione delle resine sintetiche devono presentare regolare domanda, in carta legale, al Ministero delle Finanze Direzione generale delle dogane, corredata da certificato del Consiglio provinciale delle corporazioni attestante che la Ditta esercita l'industria per la quale è fatta la concessione fiscale.

Nella domanda la Ditta deve espressamente dichiarare di accettare la vigilanza finanziaria e di assumere le spese relative.

### Art. 2.

Il Ministero delle finanze, riconosciuto che concorrono le condizioni volute dal citato decreto, autorizza la ditta a fruire del suindicato beneficio fiscale, avvertendo l'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione che ha giurisdizione sullo stabilimento per l'esercizio della vigilanza sull'impiego del cresolo e la dogana presso la quale avrà luogo l'operazione di importazione a dazio ridotto.

### Art. 3.

All'atto dell'importazione la ditta interessata deve presentare alla dogana la dichiarazione prescritta dall'art. 5 della legge doganale, nella quale sarà indicata la specifica destinazione del prodotto e l'ubicazione dello stabilimento autorizzato a riceverlo.

La dogana, dopo effettuati i controlli di rito, converte la dichiarazione in bolletta di importazione riscuotendo il dazio ridotto dovuto e provvede, contemporaneamente, all'invio del cresolo puro allo stabilimento destinatario, con bolletta di cauzione per merci nazionalizzate da emettersi sul competente Ufficio delle imposte di fabbricazione addetto allo Stabilimento nei modi e con le formalità prescritte dalla legge e dal regolamento doganale, a garanzia della differenza fra il dazio normale e quello ridotto riscosso.

### Art. 4.

All'arrivo del prodotto nello stabilimento il detto Ufficio, effettua i propri riscontri e dà carico alla bolletta di cauzione facendo introdurre il cresolo in apposito magazzino assimilato ai depositi doganali di proprietà privata, sempre quando la merce non debba essere posta in lavorazione.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1939-XVII.

## Art. 5.

Su richiesta scritta della ditta interessata il detto Ufficio consente l'estrazione, previa verifica, della quantità di prodotto che si intende mettere in lavorazione e fa vigilare l'introduzione nella caldaia di condensazione del cresolo e della formalina sino ad inizio della reazione.

## Art. 6.

Per tenere in evidenza il movimento del magazzino di cui all'art. 4 e per le operazioni di estrazione del cresolo da passare alla lavorazione si farà uso dei registri mod. A 17 e A. 17-bis prescritti dagli articoli 40 e 41 delle istruzioni sui registri e sugli altri stampati per le scritture doganali approvate con decreto ministeriale 30 giugno 1938 XVI.

## Art. 7.

E' fatto obbligo alle ditte di mettere a disposizione dell'Amministrazione finanziaria idonei locali per il personale incaricato della vigilanza nello stabilimento.

## Art. 8.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 gennaio 1939-XVII.

Il Ministro: DI REVEL



DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1939-XVII. — *Divieto di esportazione del solfato di rame.* (1).

IL MINISTRO PER LE FINANZE  
 DI CONCERTO CON  
 I MINISTRI PER GLI AFFARI ESTERI  
 PER LE CORPORAZIONI  
 PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE  
 E PER GLI SCAMBI E LE VALUTE

Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495, sui divieti d'importazione e di esportazione di carattere economico, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1489, convertito nella legge 17 gennaio 1935, n. 580;

Decreta:

*Articolo unico.*

Alle merci indicate nella tabella B "Merci di vietata esportazione" annessa al R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito, nella legge 7 luglio 1927, n. 1495, e successivamente modificato, è aggiunta la merce seguente:

<i>Numero della tariffa doganale</i>	<i>Voce della tariffa doganale</i>
692 h)	Solfato di rame

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Esso entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 2 febbraio 1939-XVII.

*Il Ministro per le finanze*  
 DI REVEL

*Il Ministro per gli affari esteri*  
 CIANO

*Il Ministro per le corporazioni*  
 LANTINI

*Il Ministro per l'agricoltura e foreste*  
 ROSSONI

*Il Ministro per gli scambi e per le valute*  
 GUARNERI

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 dell'8 febbraio 1939-XVII.

Parte I - n. 3 - 2 marzo 1939-XVII.



**CONDIZIONI D' ABBONAMENTO**

<i>Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . .</i>	<b>L. 16,00</b>
<i>Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . .</i>	<b>» 32,00</b>

*Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.*

*Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Ohi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.*

*La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.*



E. 365

Anno XXXII - N. 10

9 Marzo 1939  
Anno XVII



MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

**BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO**

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ



**INDICE**

	Pag.
<b>PARTE PRIMA - Leggi e decreti:</b>	
5 gennaio 1939-XVII — Legge n. 274. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, recante provvedimenti per la difesa della razza italiana . . . . .	123
19 gennaio 1939-XVII — Regio Decreto-Legge n. 295. — Rieupero dei crediti verso impiegati e pensionati, e prescrizione biennale di stipendio, pensioni ed altri emolumenti . . . . .	ivi
27 gennaio 1939-XVII — Regio Decreto-Legge n. 270. — Aggiunte e modificazioni alla tabella della tariffa speciale dei dazi doganali da applicare nel Regno alle merci originarie e provenienti dalla Libia . . . . .	126
30 gennaio 1939-XVII — Regio Decreto-Legge n. 147. — Modificazione alla tariffa doganale e al repertorio per la sua applicazione, riguardanti gli olii minerali e i loro residui . . . . .	127
28 febbraio 1939-XVII. — Decreto Ministeriale n. 2338 — Graduatoria di merito relativa al concorso interno a posti di Sotto capo tecnico . . . . .	138
<b>PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio Circolari ed Istruzioni di durata indeterminata:</b>	
<i>Ordine di servizio n. 27. — Paratoie di legno ferrate per carico di cereali e di fosfati alla rinfusa nei carri coperti . . . . .</i>	81
<i>Ordine di servizio n. 28. — Iscrizione nel parco veicoli F. S. di un carro speciale per trasporto frutta, ortaggi e prodotti vegetali in genere . . . . .</i>	ivi
<i>Ordine di servizio n. 29. — Circoscrizione dei Reparti Trazione . . . . .</i>	ivi
<i>Circolare n. 9. — 29ª Appendice all'Elenco Alfabetico delle Ditte proprietarie di carri privati iscritti nel parco veicoli F. S. . . . .</i>	96
<b>PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari di durata determinata:</b>	
<i>Comunicazioni:</i>	
<i>Gare, appalti, ecc., per lavori e forniture . . . . .</i>	25



LEGGI 5 gennaio 1939-XVII, n. 274. — *Conversione il legge del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, recante provvedimenti per la difesa della razza italiana* (1).

VITTORIO EMANUELE III  
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA  
IMPERATORE D'ETIOPIA



Il Gran Consiglio del Fascismo ha espresso il suo parere;  
Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;  
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico:*

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, recante provvedimenti per la difesa della razza italiana.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1939-XVII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — SOLMI —  
DI REVEL — LANTINI.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGI 19 gennaio 1939-XVII, n. 295. — *Ricupero dei crediti verso impiegati e pensionati, e prescrizione biennale di stipendi, pensioni ed altri emolumenti* (2).

VITTORIO EMANUELE III  
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA  
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3 della legge 22 luglio 1894, n. 339, relativa a provvedimenti finanziari;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 2 agosto 1917, n. 1278, concernente norme interpretative circa gli emolumenti su cui va applicata la prescrizione;

Visto l'art. 73 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, riguardante nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visti gli articoli 380 e 406 del R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, che approva il regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 27 febbraio 1939-XVII.

(2) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 28 febbraio 1939-XVII.

Riconosciuta la necessità e l'urgenza di stabilire norme per il recupero di crediti contro impiegati e pensionati e per la prescrizione di stipendi, pensioni ed altri emolumenti;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

#### Art. 1.

Per il recupero dei crediti derivanti da responsabilità dei funzionari, impiegati ed agenti dello Stato civili e militari compresi quelli dell'ordine giudiziario e quelli retribuiti da Amministrazioni, Aziende e Gestioni statali ad ordinamento autonomo, i quali, per il servizio loro affidato, hanno gestione di pubblico danaro o di qualunque altro valore o materia, l'Amministrazione, in base all'accertamento del danno in via amministrativa, può assoggettare a ritenuta, nei limiti del quinto, gli stipendi ed assegni equivalenti, ogni altro assegno indicato nel decreto-legge Luogotenenziale 2 agosto 1917, n. 1278 — escluse le indennità di missione e di trasferimento — le pensioni e le indennità una volta tanto che tengono luogo di esse, dovuti ai detti funzionari, impiegati o agenti, alle loro mogli o vedove e agli altri aventi diritto alla reversibilità del trattamento di quiescenza, salvo il caso di rinuncia all'eredità o di accettazione col beneficio d'inventario.

La ritenuta di cui sopra è disposta con decreto del Ministro competente e cessa di avere effetto se entro sei mesi dalla data di tale decreto non sia iniziato giudizio di responsabilità avanti la Corte dei conti o presentata richiesta da parte dell'Amministrazione alla Procura generale della Corte stessa per il sequestro.

A seguito di decisione giudiziale o di provvedimento amministrativo accettato dall'interessato in tutti i casi di responsabilità contabili o amministrative nei quali sia derivato ad opera dei funzionari, impiegati ed agenti menzionati nel primo comma, un danno all'Amministrazione, si fa luogo ad incameramento dei cespiti sopra indicati, sempre nei limiti del quinto e fino a concorrenza del credito dell'Amministrazione stessa senza pregiudizio di ogni altra via legale di esecuzione.

#### Art. 2.

Le rate di stipendio e di assegni equivalenti, le rate di pensione e gli assegni indicati nel decreto-legge Luogotenenziale 2 agosto 1917, n. 1278, dovuti dallo Stato, si prescrivono con il decorso di due anni.

Le indennità una volta tanto che tengono luogo di pensione e le indennità di licenziamento si prescrivono col decorso di 10 anni.

La prescrizione decorre dal giorno della scadenza della rata o assegno dovuti quando il diritto alla rata od assegno sorge direttamente da disposizione di legge o di regolamento, anche se la Amministrazione debba provvedere di ufficio alla liquidazione e al pagamento. Nel caso invece che il diritto sorge in seguito e per effetto di un provvedimento amministrativo di nomina, di promozione e simili o comunque dopo una valutazione discrezionale dell'Amministrazione, la prescrizione decorre dal giorno in cui il provvedimento sia portato, a norma delle disposizioni in vigore, a conoscenza dell'interessato.

La prescrizione è interrotta soltanto da istanza o ricorso in via amministrativa o contenziosa o da atto giudiziale valevole a costituire in mora.

## Art. 3.

Ove risulti effettuato il pagamento di somma prescritta o, in genere, risultino pagate una o più rate non dovute di stipendi ed assegni equivalenti, di pensione ed indennità che ne tengano luogo, o di uno qualsiasi degli assegni indicati dal decreto Luogotenenziale 2 agosto 1917, n. 1278, l'Amministrazione, se non abbia altro mezzo immediato per conseguire il rimborso, può trattenere il pagamento delle rate successive, ed in genere di qualunque altro credito che venga a maturarsi anche oltre il limite del quinto e fino al massimo di un terzo previa comunicazione scritta del relativo provvedimento amministrativo.

## Art. 4.

La procedura stabilita dall'art. 1 è applicabile all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato soltanto nei casi di danni causati da colpa o negligenza di funzionari che siano soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti in base alle norme di legge relative al suo speciale ordinamento, ferma restando, negli altri casi, la facoltà concessa all'Amministrazione predetta dall'art. 25, quarto comma, della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificata dal R. decreto 28 giugno 1912, n. 728.

Nell'esercizio di tale facoltà l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato può sottoporre a ritenuta anche le pensioni e le indennità per una volta tanto che ne tengono luogo, sia che spettino direttamente ai funzionari, impiegati od agenti sia che spettino invece alle loro mogli o vedove o ad altri aventi diritto alla reversibilità del trattamento di quiescenza salvo, nella seconda ipotesi, il caso che gli aventi diritto alla reversibilità abbiano rinunciato all'eredità o l'abbiano accettata col beneficio d'inventario.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1939-XVII.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - DI REVEL - SOLMI -  
BENNI.

Visto, Il Guardasigilli: SOLMI.



REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1939-XVII, n. 270. — *Aggiunte e modificazioni alla tabella della tariffa speciale dei dazi doganali da applicare nel Regno alle merci originarie e provenienti dalla Libia* (1).

VITTORIO EMANUELE III  
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA  
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata col R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1413, che stabilisce il trattamento doganale da applicare alle merci libiche alla loro importazione nel Regno, convertito nella legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 35, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportare modificazioni al detto trattamento doganale da applicare nel Regno a talune merci di origine e provenienza dalla Libia;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'Africa Italiana, di concerto col Ministro per le finanze, con quello per l'agricoltura e foreste e con quello per gli scambi e per le valute;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla tabella della tariffa speciale dei dazi doganali da applicare nel Regno alle merci di origine e provenienza dalla Libia, allegata al R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1413, sono apportate le seguenti modificazioni ed aggiunte:

Numero e lettera della tariffa doganale nel regno	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazi di entrata	Quantitativo annuale da omettere al trattamento di favore
89	Datteri. . . . .	Q.le	esente	25.000
ex 98	Pasta di datteri . . . . .			
146	Crino vegetale, anche arri- ciato . . . . .	Q.le	esente	500
647	Catrame del carbone fossile.	Q.le	esente	5 000

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 25 febbraio 1939-XVII.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia*, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1939-XVII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — ROSSONI — GUARNERI

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 30 gennaio 1939-XVII, n. 147. — *Modificazioni alla tariffa doganale e al repertorio per la sua applicazione, riguardanti gli oli minerali e i loro residui* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;

Visto il repertorio per l'applicazione della tariffa generale dei dazi doganali, approvato con R. decreto-legge 27 novembre 1924, n. 2146, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597 e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 15 settembre 1915, n. 1373, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare il vigente regolamento fiscale degli oli minerali e dei residui della loro lavorazione;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle voci 643 e 644 della tariffa generale dei dazi doganali è sostituita la seguente:

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 1939-XVII.

Numero e lettera della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio generale
643	Oli di petrolio, oli provenienti dalla lavorazione dei catrami paraffinici di lignite, di torba, di schisti e simili:		
a)	— oli greggi di petrolio, naturali:		
Stat. 1724 a)	<p>1) da usare direttamente come combustibili . . . . .</p> <p>Per essere ammessi al trattamento di questa voce gli oli greggi di petrolio, naturali, devono essere vischiosi, di aspetto bituminoso, di colore nerastro e di densità non inferiore a 0,900 alla temperatura di 15° del termometro centesimale e non devono contenere più di 20 % in peso di prodotti distillanti alla temperatura di 300° del termometro centesimale.</p> <p>Con decreto del Ministro per le finanze saranno stabilite le modalità e le cautele intese ad assicurare che gli oli greggi di petrolio, naturali, ammessi al trattamento previsto da questa voce, sieno effettivamente usati per la diretta combustione.</p>	Q.le	1,50
Stat. 1724 b)	<p>2) destinati alla lavorazione . . . . .</p> <p>Come tali si considerano gli oli di petrolio, naturali, greggi, contenenti non più di 60 % in peso di oli distillanti fino a 300° del termometro centesimale.</p> <p>Con decreto del Ministro per le finanze saranno stabilite le modalità e le cautele intese ad assicurare che gli oli greggi di petrolio, naturali ammessi al trattamento previsto da questa voce, sieno effettivamente sottoposti alla lavorazione.</p>	>	esenti
Stat. 1724 e)	3) per altri usi . . . . .	>	12 —
b)	— altri:		
Stat. 1725	1) benzina . . . . .	>	12 —
Stat. 1726	2) acqua ragia minerale . . . . .	>	12 —
Stat. 1727	3) petrolio . . . . .	>	12 —
Stat. 1728 a)	<p>4) oli da gas:</p> <p>alfa) da usare direttamente come combustibili . . . . .</p>	>	1,50

Numero e lettera della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio Generale
<i>Segue: 643-b)</i>	<p>Nel repertorio per l'applicazione della tariffa sono stabilite le caratteristiche che devono avere gli oli da gas per essere considerati come destinati ad uso di combustibile. Le modalità e cautele cui deve essere subordinata la concessione del relativo trattamento doganale saranno stabilite con decreto del Ministro per le finanze.</p>	•	
Stat. 1728 b)	beta) per altri usi . . . . .	Q.le	12 —
Stat. 1729 a)	<p>5) lubrificanti:                      alfa) oli bianchi . . . . .</p> <p>Come tali si considerano i lubrificanti aventi colore uguale o meno intenso di quello di una soluzione acquosa di 25 mmgr. per litro di eromato neutro di potassio.</p>	•	70 —
Stat. 1729 b)	beta) altri . . . . .	•	25
Stat. 1730 a)	<p>6) residui della lavorazione:                      alfa) da usare direttamente come combustibili . . . . .</p>	•	1,50
Stat. 1730 b)	<p>Nel repertorio per l'applicazione della tariffa sono stabilite le caratteristiche che devono avere i residui per essere considerati come destinati ad uso di combustibile. Le modalità e cautele cui deve essere subordinata la concessione del relativo trattamento doganale saranno stabilite con decreto del Ministro per le finanze.</p> <p>beta) destinati alla trasformazione . . . .</p> <p>Come tali si considerano i residui che contengano non più del 20 % in pesto di oli distillanti alla temperatura di 300° del termometro centesimale e che non siano atti alla lubrificazione od alla illuminazione.</p> <p>Con decreto del Ministro per le finanze saranno stabilite le modalità e le cautele intese ad assicurare che i residui ammessi al trattamento previsto da questa voce sieno effettivamente sottoposti alla trasformazione medesima.</p>	-	esenti
Stat. 1730 c)	gamma) per altri usi . . . . .	Q.le	12 —

## Art. 2.

Le aliquote di tassa di vendita sui seguenti prodotti esteri e nazionali sono stabilite come appresso:

Oli greggi di petrolio, naturali:

1) da usare direttamente come combustibili (voce della tariffa 643-a-1):	
a) nelle caldaie e nei forni . . . . .	L. 4
b) nei motori . . . . .	» 98
2) per altri usi (voce 643-a-3) . . . . .	» 190
Benzina (voce 643-b-1) . . . . .	» 335
Acqua ragia minerale (voce 643-b-2) . . . . .	» 270
Petrolio (voce 643-b-3) . . . . .	» 258

Oli da gas:

1) da usare direttamente come combustibili (voce 643-b-4-alfa)	
a) con densità da 0.850 a 0.890 alla temperat. di 15° C.	» 154
b) con densità superiore a 0.890 alla temperat. di 15° C.	» 98
2) per altri usi (voce 643-b-4-beta) . . . . .	» 160

Lubrificanti:

1) oli bianchi (voce 643-b-5-alfa) . . . . .	» 180
2) altri (voce 643-b-5-beta) . . . . .	» 160

Residui della lavorazione degli oli greggi di petrolio, naturali degli oli provenienti dalla lavorazione dei catrami paraffinici di lignite, di torba, di schisti e simili:

1) da usare direttamente come combustibili (voce 643-b-6-alfa):	
a) esclusivamente nelle caldaie e nei forni:	
alfa) densi . . . . .	» 4
beta) fluidi . . . . .	» 4 più
L. 1,05 per ogni unità percentuale di oli distillanti fino a 300° eccedente il 20 %, ma non il 30 %, per quintale. . . . .	
b) nei motori . . . . .	» 98
2) per altri usi (voce 643-b-6-gamma) . . . . .	» 160

## Art. 3.

Nella determinazione della percentuale di distillato a 300° C. degli oli greggi di petrolio, naturali, e dei residui contemplati dal presente decreto saranno trascurate le frazioni non eccedenti i 5/10 e saranno calcolate per unità quelle eccedenti tale limite.

La distillazione per l'accertamento delle quantità di prodotti distillati a 300° C. sarà eseguita col palloncino Engler e col metodo interrotto raccogliendo tutto il prodotto passato nel refrigerante alla suddetta temperatura.

Qualora alla importazione dei residui fluidi destinati alla diretta combustione nelle caldaie e nei forni, risulti, fra la dichiarazione dell'importazione ed il risultato dell'analisi eseguita dai Laboratori chimici delle dogane e I.L., una differenza nella percentuale del distillato fino a 300° C. che non ecceda le due unità, non è ammesso ricorso in controversia, nè vi è luogo ad applicazione di ammenda. Tuttavia sulle quantità riscontrate eccedenti sarà in ogni caso dovuta la tassa di vendita relativa.

## Art. 4.

È consentita, nei depositi doganali, la miscela degli oli da gas nonché dei residui della lavorazione degli oli greggi di petrolio naturali e dei catrami paraffinici di lignite, di torba, di schisti e simili, da destinarsi direttamente alla combustione, allo scopo di far assumere alla miscela le caratteristiche richieste per l'applicazione dei diritti di confine stabiliti per le singole specie di tali prodotti.

## Art. 5.

Le variazioni di tassa di vendita portate dall'art. 2 si applicano anche ai prodotti già estratti dalle raffinerie nazionali, i quali, al momento della entrata in vigore del presente decreto, si trovino ancora vincolati a tassa di vendita nei depositi doganali.

## Art. 6.

Restano ferme tutte le agevolazioni consentite dalle vigenti discipline, in materia di dazi doganali e di tassa di vendita, per i prodotti contemplati dal presente decreto in quanto destinati agli usi specificamente previsti dalle disposizioni relative, anche se i prodotti medesimi, in applicazione dei precedenti articoli 1 e 2, abbiano acquisito una diversa denominazione o classificazione doganale.

## Art. 7.

Nel repertorio per l'applicazione della tariffa generale dei dazi doganali sono apportate le modificazioni risultanti dalle allegate tabelle A, B e C, viste, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze.

## Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il DUCE, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1939-XVII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVERI

Visto, il *Guardasigilli*: SOLMI.

## Voci di repertorio aggiunte

V O C I	
del repertorio	della tariffa
<p><i>Acqua ragia minerale</i> (V. oli provenienti dalla lavorazione degli oli di petrolio naturali, acqua ragia minerale).</p>	
<p><i>Catrami paraffinici di lignite, di torba, di schisti e simili.</i> Come . . . . .</p>	<p>Oli di petrolio, ecc. oli greggi di petrolio, naturali. 643-a</p>
<p><i>Oli di gas</i> (V. oli provenienti dalla lavorazione degli oli di petrolio naturali, oli da gas).</p>	
<p><i>Oli di petrolio, greggi, naturali</i> . . . . .</p> <p>Si classificano come oli greggi di petrolio naturali quelli di colore scuro e di odore caratteristico che non hanno subito alcuna lavorazione tranne la decantazione, la disidratazione e la stabilizzazione ed ai quali non sia stato aggiunto alcun prodotto se non quello ottenuto dal ricupero dei gas naturali.</p> <p>Essi non dovranno inoltre essere utilizzabili direttamente nelle lampade, nei motori a scoppio in genere, nè quali lubrificanti: dovranno avere inoltre una curva di distillazione regolare.</p>	<p>Oli di petrolio, ecc. oli greggi di petrolio, naturali. 643-a</p>
<p><i>Oli provenienti dalla lavorazione dei catrami paraffinici di lignite, di torba, di schisti e simili</i> (V. oli provenienti dalla lavorazione degli oli di petrolio naturali).</p>	
<p><i>Oli provenienti dalla lavorazione degli oli di petrolio naturali:</i></p> <p>a) <i>Acqua ragia minerale</i> . . . . .</p> <p>Si classificano come acqua ragia minerale le miscele di idrocarburi, liquide alla temperatura di 15° del termometro centesimale e a pressione ordinaria, aventi punto di infiammabilità (Abel) non inferiore a 21° C., non contenenti più del 15 % in volume di prodotti distillanti fino a 150° C. e che distillino per almeno il 95 % in volume alla temperatura di 225° C.</p> <p>Seguono lo stesso trattamento i prodotti aventi le caratteristiche di cui sopra, distillanti fino alla temperatura di 250° C.</p>	<p>Oli di petrolio, ecc., altri, acqua ragia minerale. 643-b/2</p>

Segue TABELLA A

V O C I	
del repertorio	della tariffa
<p>b) <i>Benzina</i> . . . . .</p> <p>Si classificano come benzina le miscele di idrocarburi, liquide alla temperatura di 15° del termometro centesimale e alla pressione ordinaria, incolori o leggermente giallo-citrine, aventi punto di infiammabilità (Apel) inferiore a 21° C. e nei quali il distillato a 225° C. sia in misura non inferiore a 95 % in volume.</p>	<p>Oli di petrolio, ecc., altri, benzina . . . . 643-b/1</p>
<p>c) <i>Lubrificanti</i> . . . . .</p> <p>Si considerano come lubrificanti gli oli minerali che presentano punto di infiammabilità (Pensky-Martens) superiore a 125° del termometro centesimale, viscosità a 20° C. superiore a 2 Engler e con distillato a 300° C. non superiore al 20 % in volume.</p>	<p>Oli di petrolio, ecc., altri, lubrificanti . . . 643-b-5</p>
<p>d) <i>Oli da gas</i> . . . . .</p> <p>Nota 1. — Si considerano come oli da gas le miscele di idrocarburi, liquide, con punto di infiammabilità (Pensky-Martens) non inferiore a 65° C., con viscosità a 20° non superiore a 2° Engler e che non abbiano oltre il 90 % di distillato in volume alla temperatura di 300° C.</p> <p>Nota 2. — Per essere considerati come destinati ad uso combustibile, gli oli da gas aventi densità a 15° del termometro centesimale e non inferiore a 0,850 e non superiore a 0,890, devono presentare colore bruno o bruno rossastro ed essere sottoposti alle cautele ed alle modalità che saranno stabilite dal Ministro per le finanze. La loro colorazione, se necessario, potrà essere intensificata con l'aggiunta di prodotti petroliferi a colore più intenso, in modo però che le altre caratteristiche non vengano modificate agli affetti della classificazione.</p> <p>Quelli con densità a 15° C. superiore a 0,890 devono presentare colore nerastro ed opacità completa accertata osservando il prodotto contenuto in una scatola di vetro dello spessore di 3 mm. alla distanza di 10 cm. da una lampada elettrica a filamento metallico</p>	<p>Oli di petrolio, ecc., altri, oli da gas . . . 643-b/4</p>



Segue TABELLA A

V O C I	
del repertorio	della tariffa
<p>del potere illuminante di 50 candele decimali. La colorazione, se necessario, potrà essere intensificata nei modi ed alle condizioni di cui al precedente comma.</p> <p>c) <i>Petrolio</i> . . . . .</p> <p>Si classificano come petrolio le miscele di idrocarburi, liquide alla temperatura di 15° del termometro centesimale e alla pressione ordinaria, incolori o leggermente giallognole, aventi punto di infiammabilità (Abel) superiore a 21° C., nei quali l'inizio della distillazione avviene intorno a 150° C. o anche sopra e la fine non prima di 250° C. e con almeno il 90 % di distillato a 300° C.</p> <p>Seguono lo stesso trattamento i prodotti aventi le caratteristiche di cui al comma precedente, ma che distillino meno del 90 % in volume alla temperatura di 300° C. (V. anche <i>Residui della lavorazione degli oli di petrolio</i>).</p> <p><i>Residui provenienti dalla lavorazione dei catrami paraffinici di lignite, di torba, di schisti e simili</i> (V. Residui della lavorazione degli oli di petrolio, ecc.).</p>	<p>Oli di petrolio, ecc., altri. petrolio . . . . . 643-6/3</p>

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia

Imperatore d'Etiopia:

*Il Ministro per le finanze*

DI REVEL

**Voci di repertorio modificate**

V O C I	
del repertorio	della tariffa
<i>Benzina</i> (V. Oli provenienti dalla lavorazione degli oli di petrolio naturali, benzina). (V. anche Oli minerali profumati).	
<i>Bitumi fluidi e semifluidi.</i> Come gli Oli di petrolio, greggi, naturali o come i Residui della lavorazione degli oli di petrolio, ecc., secondo la specie.	
<i>Etere di petrolio</i> (V. Benzina).	
<i>Oli di minerali lubrificanti</i> (V. Oli provenienti dalla lavorazione degli oli di petrolio naturali, lubrificanti).	
<i>Oli minerali non nominati</i> (V. Oli di petrolio greggi, naturali, e oli provenienti dalla lavorazione degli oli di petrolio naturali).	
<i>Olio di asfalto.</i> Come i Catrami paraffinici di lignite, ecc.	
<i>Olio di paraffina</i> . . . . .	Oli di petrolio, ecc., altri, lubrificanti, oli bianchi. 643-b. 5-alta
<i>Olio di Schisto.</i> Come i Catrami paraffinici di lignite, ecc.	
<i>Petrolio</i> (V. Oli provenienti dalla lavorazione degli oli di petrolio naturali, petrolio).	
<i>Residui della lavorazione degli oli minerali</i> (V. Residui della lavorazione degli oli di petrolio, ecc.).	
<i>Residui della lavorazione degli oli di petrolio e degli oli provenienti dalla lavorazione dei catrami paraffinici di lignite, di torba, di schisto e simili:</i>	
<p>Si classificano come tali i residui della specie aventi punto di infiammabilità (Pensky-Martens) non inferiore a 65° del termometro centesimale e viscosità a 50° C. non inferiore a 2° Engler.</p>	

Segue TABELLA B

V O C I	
del repertorio	della tariffa

- a) da usare direttamente come combustibili . . . Oli di petrolio, ecc., altri, residui, ecc., da usare direttamente come combustibili . . . 643-b/6-alfa

Nota 1. — Si comprende fra i residui densi destinati direttamente ed esclusivamente alla combustione nelle caldaie e nei forni, quelli di colore nerastro, di densità superiore a 0,890, con punto d'infiammabilità (Pensky-Martens) non inferiore a 65° C., viscosità a 50° C. non inferiore a 5 Engler, contenuto minimo in asfalto duro del 3%, distillato a 300° C. non superiore al 20% in volume ed opacità completa accertata osservando il prodotto contenuto in una scatola di vetro dello spessore di 1 mm. alla distanza di 10 cm. da una lampada elettrica a filamento metallico del potere illuminante di 50 candele decimali.

La determinazione del contenuto di asfalto duro sarà eseguita col metodo all'etere di petrolio (densità 0,640-0,650 a 15° C. e punto di ebollizione 30-50° C.).

Possono ugualmente essere compresi nella predetta categoria dei densi, i residui che, pur presentando le altre caratteristiche indicate, abbiano un contenuto in asfalto duro, determinato come sopra; inferiore al 3% e una viscosità a 50° C. non inferiore a 7° Engler.

Nota 2. — Si comprendono fra i residui fluidi destinati direttamente ed esclusivamente alla combustione nelle caldaie e nei forni, quelli di colore nerastro, di densità superiore a 0,890, con punto d'infiammabilità (Pensky-Martens) non inferiore a 65° C., viscosità a 50° C. non inferiore a 3° Engler (distillato a 300° C. non superiore al 30% in volume ed opacità completa accertata come sopra osservando il prodotto contenuto in una scatola di vetro dello spessore di 2 mm.

Nota 3. — Si considerano come residui della lavorazione degli oli di petrolio, ecc., da usare direttamente come combustibili nei

*Segue* TABELLA B

V O C I	
del repertorio	della tariffa
<p>motori, i residui non atti alla lubrificazione ed alla illuminazione, aventi densità a 15° C. superiore a 0.890, con colore nerastro ed opacità completa accertata nel modo indicato per gli oli da gas con densità superiore a 0,890.</p>	
b) destinati alla trasformazione . . . . .	<p>Oli di petrolio, ecc., altri, residui, ecc., destinati alla trasformazione. 643-b/6-beta</p>
c) per altri usi . . . . .	<p>Oli di petrolio, ecc., altri, residui, ecc. per altri usi. 643-b/6-gamma</p>

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia

Imperatore d'Etiopia:

*Il Ministro per le finanze*

DI REVEL

TABELLA C

**Voci di repertorio soppresse**

V O C I	
del repertorio	della tariffa
<p><i>Oli di catrame, di lignite e di torba. Come gli oli di catrame greggi.</i></p>	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia

Imperatore d'Etiopia:

*Il Ministro per le finanze*

DI REVEL

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1939-XVII, n. 2338 -- *Graduatoria di merito relativa al concorso interno a posti di Sotto capo tecnico.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la proposta avanzata dal Direttore Generale con la relazione N. PAG. 040/24/51524 in data 22 febbraio 1939-XVII del Servizio Personale e Affari Generali;

Visto l'art. 60 del Regolamento del personale approvato col R. D. L. 7 aprile 1925 n. 405;

Udito il Consiglio d'Amministrazione;

Decreta:

Sono approvate le unite graduatorie di merito del concorso interno a posti di Sotto capo tecnico, bandito col Decreto Ministeriale 8 marzo 1938-XVI n. 2428, e si autorizza la pubblicazione di esse nel Bollettino Ufficiale.

Roma, li 28 febbraio 1939-XVII.

Il Ministro:  
BENNI.

*Ramo squadre ponti in ferro, navi traghietto, materiale fisso, meccanismi e servizi acqua. (5 posti).*

GRADUATORIA DI MERITO.

- 1 -- 273330 -- CATULLO Antonio.
- 2 -- 287412 -- CAMILLO Natale.
- 3 -- 287691 -- PATETTA Vincenzo.
- 4 -- 224106 -- ORECCHIO Giuseppe.
- 5 -- 290131 -- DELLA LUNGA Dario.
- 6 -- 201374 -- BARONI Giulio.
- 7 -- 159167 -- PACETTI Giuseppe.
- 8 -- 282451 -- CASOLLA Salvatore.
- 9 -- 205906 -- ESPOSITO Nicola.
- 10 -- 164871 -- CRISPINO Michelangelo.
- 11 -- 180694 -- ZIGNOL Giovanni.
- 12 -- 205353 -- CAPARELLI Giuseppe.

RAMO LABORATORIO FOTOCIANOGRAFICO (1 posto).

- 1 -- 204571 -- CANEVA Guido.



# BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

## CONDIZIONI D' ABBONAMENTO

<i>Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . .</i>	<i>L.</i>	<b>16,00</b>
<i>Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . .</i>	<i>»</i>	<b>32,00</b>

*Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.*

*Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.*

*La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.*

E. 365

mi 14.14-1



16 Marzo 1939

Anno XVII

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE



**PARTE PRIMA - Leggi e decreti:**

22 dicembre 1938-XVII — Legge n. 2201 — Conversione in legge del R. decreto-legge 27 luglio 1938-XVI, n. 1429, che estende l'obbligo della distribuzione delle maschere antigas a tutti gli operai delle industrie e a tutto il personale delle amministrazioni statali e parastatali	139
2 febbraio 1939-XVII — Legge n. 370 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1788, concernente la franchigia doganale ai biglietti ferroviari, marittimi ed aerei	140
2 febbraio 1939-XVII — Legge n. 374 — Norme per la consegna obbligatoria di esemplari degli stampati e delle pubblicazioni	141
2 febbraio 1939-XVII — Regio Decreto, n. 367 — Riconferma nella carica di consigliere d'amministrazione delle Ferrovie dello Stato	145
31 dicembre 1938-XVII — Decreto Ministeriale — Calendario ufficiale delle Fiere, Mostre ed Esposizioni per l'anno 1939	146
30 gennaio 1939-XVII — Decreto Ministeriale — Contingente di nitrato di sodio greggio da ammettere in esenzione da diritti di confine fino al 30 giugno 1939-XVII	150

**PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio Circolari ed Istruzioni di durata indeterminata:**

Ordine di servizio n. 30. — Viaggi di andata e ritorno per Roma con biglietti da rilasciare senza prezzo in appoggio ad appositi buoni	99
Ordine di servizio n. 31. — Estensione di servizio merci nella fermata di Serrieciolo	100
Ordine di servizio n. 32. — Manutenzione e riparazione dei carri privati F. S.	103

**PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari di durata determinata:**

Ordine di servizio n. 1V. — Concessioni di viaggio e di trasporto a favore dei Senatori del Regno e dei Consiglieri Nazionali, per il primo anno della XXX Legislatura, 1° della Camera dei Fasci e delle Corporazioni	27
Circolare n. 3-v. — Veicoli da inoltrare nelle Officine dell'Amministrazione per scadenza del periodo di garanzia	35
Comunicazioni: Gare, appalti, ecc., per lavori e forniture	38

365





Legge 22 dicembre 1938-XVII, n. 2201. *Conversione in legge del R. decreto-legge 27 luglio 1938-XVI, n. 1429, che estende l'obbligo della distribuzione delle maschere antigas a tutti gli operai delle industrie e a tutto il personale delle Amministrazioni statali e parastatali.*

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA



Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;  
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il R. decreto-legge 27 luglio 1938-XVI, n. 1429, che estende l'obbligo della distribuzione delle maschere antigas a tutti gli operai delle industrie e a tutto il personale delle Amministrazioni statali e parastatali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1938-XVII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - DI REVEL — LANTINI.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

LEGGE 2 febbraio 1939-XVII, n. 370. -- *Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1788, concernente la franchigia doganale ai biglietti ferroviari, marittimi ed aerei (1).*

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;  
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

E' convertito in legge il R. decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1788, concernente la franchigia doganale ai biglietti ferroviari, marittimi ed aerei.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 febbraio 1939-XVII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI -- DI REVEL -- CIANO  
-- ALFIERI -- GUARNIERI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 1939-XVII.

LEGGE 2 febbraio 1939-XVII, n. 374. — Norme per la consegna obbligatoria di esemplari degli stampati e delle pubblicazioni (1).

VITTORIO EMANUELE III  
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA  
IMPERATORE D'ETIOPIA



Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;  
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ogni stampatore ha l'obbligo di consegnare otto esemplari di qualsivoglia suo stampato o pubblicazione, uno per il Ministero della cultura popolare, tre per la Prefettura, uno per la Procura del Re e tre per il Provveditorato agli studi.

L'obbligo comprende anche ogni ristampa con qualsiasi modificazione nel contenuto e nella forma. Per ogni ristampa identica alla pubblicazione precedente basta la consegna di due esemplari: l'uno per il Ministero della cultura popolare, l'altro per il Provveditorato agli studi.

La consegna deve essere fatta prima che stampati e pubblicazioni siano posti in commercio o in diffusione o distribuzione e che alcuna copia sia rimessa al committente o ad altra persona.

Se la consegna è fatta a mezzo della posta valgono, per ogni specie di stampati e pubblicazioni, le agevolazioni previste dal R. decreto 27 settembre 1923, n. 2187, e successive modificazioni.

Art. 2.

Per le cartoline illustrate, le immagini religiose e le fotografie l'obbligo è limitato alla consegna di cinque esemplari, tre per la Prefettura, uno per la Procura del Re ed uno per il Provveditorato agli studi.

L'obbligo comprende anche per ogni riproduzione con qualsiasi variante. Per ogni riproduzione identica alla pubblicazione precedente basta la consegna di un esemplare alla Prefettura.

Riguardo alle fotografie l'obbligo non sorge per il solo fatto di mettere in mostra la prima positiva al fine di sollecitare richieste di altre positive da stamparsi.

Qualora le cartoline illustrate riproducano fotograficamente, con disegno o con altro sistema, paesaggi, vedute panoramiche, monumenti e costumi tipici italiani oltre quelli indicati nel primo comma del presente articolo, dovranno essere consegnati altri tre esemplari per il Ministero della cultura popolare.

Art. 3.

Quando trattasi di stampati o di pubblicazioni fatte per conto di Amministrazioni governative lo stampatore è tenuto a consegnare soltanto una copia per la Procura del Re e tre per il Provveditorato agli studi, salvo sem-

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 1939-XVII.

pre l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo precedente. L'obbligo comprende anche ogni riproduzione con qualsiasi variante. Per ogni riproduzione identica alla pubblicazione precedente, basta la consegna di un esemplare per il Provveditorato agli studi.

Tali obblighi non riguardano le pubblicazioni interne o di carattere riservato che le Amministrazioni facciano stampare nelle proprie officine.

#### Art. 4.

Quando di una stessa pubblicazione vengano eseguite contemporaneamente più tirature, diverse per il tipo della carta, il formato, la rilegatura od altri elementi, gli esemplari da consegnarsi per il Ministero della cultura popolare, per la Procura del Re, per il Provveditorato agli studi, devono corrispondere alla tiratura di maggior pregio, restando escluse solo quelle speciali di gran lusso, eseguite eccezionalmente in ristrettissimo numero di copie non destinate al commercio.

In ogni caso l'obbligo della consegna si considera come non adempiuto, quando siano stati consegnati esemplari comunque imperfetti.

#### Art. 5.

Ogni esemplare delle pubblicazioni e degli stampati soggetti all'obbligo della consegna deve portare, sul frontespizio, o, in mancanza di questo, sull'ultima pagina del testo, l'esatta e ben visibile indicazione:

1° del nome e del domicilio legale dello stampatore, ovvero, nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 9, dell'editore;

2° dell'anno, per l'era cristiana e per l'era fascista, di effettiva pubblicazione.

Per le ristampe fatte dallo stesso stampatore ogni esemplare deve, inoltre, portare conforme indicazione del genere della ristampa, se identica o con modificazioni, e dell'anno della precedente pubblicazione. L'adempimento di tale obbligo, nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 9, fa carico all'editore per le ristampe fatte a mezzo di qualsiasi stampatore.

Sugli esemplari da depositarsi deve essere apposta la dicitura "Esemplare fuori commercio per la distribuzione agli effetti di legge".

#### Art. 6.

Per le cartoline illustrate, le immagini religiose e le fotografie, ciascuno degli esemplari da consegnare deve portare, stampate o manoscritte, le indicazioni richieste dal 1° comma dell'articolo precedente. Sugli altri esemplari basta l'indicazione del nome e del domicilio legale dello stampatore o dell'editore.

#### Art. 7.

Sono esenti dall'obbligo della consegna i fogli volanti di ordinaria e speciale pubblicità del commercio e dell'industria, i registri e moduli di ufficio e di commercio, le mappe catastali, le carte valori, i francobolli, le lettere di credito, gli assegni, i buoni di lotteria e di corsa, i titoli azionari, le fotografie di carattere strettamente privato, le partecipazioni di nascita, di matrimonio e di morte, i biglietti da visita, la carta da lettere e le buste intestate, le etichette e fascette, le carte da involgere, comunque impresse e da parati ed altri simili stampati.

Inoltre i Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia e della cultura popolare potranno, per quanto di rispettiva competenza, con decreti da pubblicarsi

nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, concedere temporaneamente altre esenzioni od agevolazioni e revocare le concessioni medesime per particolari categorie di stampati o di pubblicazioni, come quelle di costo elevato o relative a scienze esatte e materie strettamente tecniche, nonché le cartoline illustrate, le immagini religiose e le fotografie.

#### Art. 8.

Per ogni violazione delle norme della presente legge o del regolamento previsto dall'articolo 14, lo stampatore o editore è punito, semprechè il fatto non costituisca un più grave reato, con l'ammenda non inferiore a lire cento, alla quale può essere aggiunta la sospensione dell'esercizio della professione o dell'arte per un tempo non superiore a tre mesi, e, se concorrono circostanze di particolare gravità, anche la pubblicazione della sentenza di condanna.

L'applicazione di dette sanzioni e degli eventuali provvedimenti ai sensi delle leggi e dei regolamenti di pubblica sicurezza non esonera dall'obbligo di adempiere a quanto è prescritto dalla presente legge e dal relativo regolamento. In caso di mancata o comunque imperfetta consegna degli esemplari dovuti, può, in ogni tempo, procedersi a esecuzione d'ufficio. Ove questa torni in tutto od in parte frustranea, il trasgressore è tenuto altresì a risarcire i danni subiti dall'Amministrazione dello Stato.

#### Art. 9.

Agli effetti della presente legge, s'intende per stampatore ogni persona od ente che riproduce, a scopo di diffusione o di semplice distribuzione, uno scritto od una figura per mezzo della tipografia, litografia, fotografia, incisione o con qualsivoglia altro procedimento.

Negli obblighi dello stampatore subentra l'editore quando si tratti di pubblicazioni cui abbiano comunque concorso officine diverse o che, edite nel Regno, siano state, in tutto o in parte, stampate all'estero. Si considera editore l'autore che emette direttamente la pubblicazione dell'opera.

#### Art. 10.

La Procura del Re, adempiute le funzioni di sua competenza, trasmette l'esemplare d'obbligo al Ministero di grazia e giustizia, il quale trattiene gli stampati e le pubblicazioni che, a suo esclusivo giudizio, possano servire ai bisogni della sua biblioteca, e rimette il resto ad altri Istituti, prescelti d'intesa col Ministero dell'educazione nazionale.

I tre esemplari per la Prefettura sono destinati, il primo alla Prefettura stessa, il secondo al Ministero dell'interno (Direzione generale della pubblica sicurezza), il terzo al Ministero della cultura popolare.

Il Ministero dell'interno e quello della cultura popolare rimettono ad Istituti, prescelti come sopra, gli stampati e le pubblicazioni che si rendano disponibili presso gli Uffici centrali o presso la Prefettura.

I tre esemplari per il Provveditorato agli studi richiesti dal primo comma dell'art. 1, sono destinati: uno alla Biblioteca nazionale centrale "Vittorio Emanuele II" di Roma; uno alla Biblioteca nazionale centrale di Firenze; uno alla Biblioteca pubblica del capoluogo della provincia o di altre città della provincia stessa, designata con decreto del Ministro per l'educazione nazionale.

La destinazione dell'esemplare per il Provveditorato agli studi richiesto dal 2° comma dell'art. 1, dal 1° comma dell'art. 2 e dal 2° comma dell'articolo 3, è stabilita dal Ministero dell'educazione nazionale.

## Art. 11.

Fermi gli obblighi di cui agli articoli 1, 2, 3 e 9 della presente legge i Ministeri, gli Uffici ed Istituti ad essi dipendenti, e tutti gli altri Istituti ed Enti che godano di assegni sul bilancio dello Stato, o che comunque siano enti di diritto pubblico, devono inviare alle Biblioteche del Senato del Regno e della Camera dei deputati una copia di tutte le loro pubblicazioni, comprese le cartografiche e le fotografiche, degli estratti di così e di ogni ristampa.

Tale obbligo permane a carico degli Uffici e Istituti sopra indicati, anche quando le loro pubblicazioni siano, sotto qualsiasi forma, affidate a stampatori o editori privati.

## Art. 12.

È istituita presso il Ministero della cultura popolare una Commissione consultiva per le materie contemplate dalla presente legge.

Detta Commissione, composta dai rappresentanti dei Ministeri dell'interno, della grazia e giustizia, delle finanze, dell'educazione nazionale, delle corporazioni e della cultura popolare è presieduta dal direttore generale per la stampa italiana.

## Art. 13.

Le disposizioni della legge 26 maggio 1932, n. 654, sono abrogate.

Rimane in vigore ogni altra norma, concernente la consegna di esemplari per fini diversi da quelli della presente legge, l'esercizio dell'arte tipografica e delle arti affini ed in genere le pubblicazioni periodiche e non periodiche.

## Art. 14.

Con R. decreto, su proposta del Ministro per la cultura popolare, di concerto con quelli per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'educazione nazionale, per le comunicazioni e per le corporazioni, sarà stabilita la data di entrata in vigore della presente legge e sarà approvato il regolamento per la sua attuazione.

## Art. 15.

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare e riunire in testo unico, con ogni opportuna norma integrativa, le disposizioni della presente legge e di ogni altra sulla materia contemplata dall'art. 13.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 febbraio 1939-XVII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ALFIERI — SOLMI  
— BOTTAI.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

REGIO DECRETO 2 febbraio 1939, n. 367. — *Riconferma nella carica di consigliere d'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato (1).*

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868;

Visto il R. decreto-legge 19 luglio 1924, n. 1244;

Visto il R. decreto-legge 19 luglio 1924, n. 1321;

Visto il R. decreto-legge 11 giugno 1925, n. 1049;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

E' riconfermato nella carica di Consigliere d'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, in base all'art. 2 del punto c) del citato R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868 a datare dal 1° marzo 1939-XVII il Comm. Avv. Giuseppe BRONZINI, Sostituto Avvocato Generale dello Stato in rappresentanza dell'Avvocatura Generale dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1939-XVII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENNI

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 4 marzo 1939-XVII.



DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1938-XVII -- *Calendario ufficiale delle Fiere, Mostre ed Esposizioni per l'anno 1939* (1).

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI  
DI CONCERTO CON  
I MINISTRI PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE  
E PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduto l'art. 6 del R. decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 154, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607:

Decreta:

E' approvato l'unito Calendario ufficiale delle Fiere, Mostre ed Esposizioni internazionali, nazionali e interprovinciali, autorizzate per l'anno 1939, ai sensi dell'art. 1 del citato R. decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 154.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 dicembre 1938-XVII.

*Il Ministro per le corporazioni*  
LANTINI

*Il Ministro per l'educazione nazionale*  
BOTTAI

*Il Ministro per l'agricoltura e foreste*  
ROSSONI

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio 1939-XVII.

**Calendario ufficiale delle Fiere, Mostre ed Esposizioni per l'anno 1939.**

DENOMINAZIONE	Località	Data	Decreto di autorizzazione
<i>Manifestazioni permanenti</i>			
Esposizione nazionale quadriennale d'Arte . . .	Roma	5 febbra-31 agosto	R.D. 1-7-937; n. 2023
Fiera campionaria . . . . .	Trioli	26 febbra-16 aprile	R.D. 27-10-927, n. 2118
Fiera dell'agricoltura e dei cavalli . . . . .	Verona	12-20 marzo, 5-7 agosto e 7-10 ott.	R.D. 30-10-930, n. 146
Fiera campionaria internazionale . . . . .	Milano	12-27 aprile	R.D. 14-6-934, n. 1206
Mostra mercato nazionale artigianato . . . . .	Firenze	11-28 maggio	R.D. 7-3-938, n. 793
Fiera campionaria triestina . . . . .	Padova	9-26 giugno	D.M. 27-12-38.XVII
Mostra mercato nazionale della pesca . . . . .	Ancona	15 luglio-15 agosto	R.D. 30-11-36, n. 2497
Fiera del Levante . . . . .	Bari	6-21 settembre	R.D. 3-10-29, n. 1874
Mostra d'arte cinematografica . . . . .	Venezia	settembre	R.D. 13-2-936, n. 891
<i>Manifestazioni speciali</i>			
1° Economiche			
a) Internazionali			
Esposizione del ciclo e del motociclo . . . . .	Milano	19-31 gennaio	D.M. 27-12-38.XVII
Salone dell'automobile . . . . .	Milano	28 ottobre-11 nov.	»
VI Mostra biennale della fotografia . . . . .	Torino	1 aprile-31 maggio	»
Mostre cinofile . . . . .	Roma	3-4 giugno	»
	Milano	13-14 17-18 magg	»
	Genova	17-18 giugno	»
	Merano	23-24 settembre	»
Salone internazionale aeronautico . . . . .	Milano	2-17 ottobre	»
b) Nazionali			
Mostra autarchica dei pezzi di ricambio . . . . .	Milano	1-28 febbraio	»

DENOMINAZIONE	Località	Data	Dei rotoli di autorizzazione
Mostra maioliche genovesi . . . . .	Genova	1 aprile-30 giugno	D.M. 27-12-38-NVII
Mostra floreale . . . . .	Roma	13-16 aprile 11-14 maggio 9-12 novembre	»
Mostra di Leonardo e delle invenzioni . . . . .	Milano	9 maggio-30 sett.	»
Mostra profumi ed essenze . . . . .	Napoli	2-16 maggio	»
Fiera ed esposizione riunite al Litteriale . . . . .	Bologna	14-28 maggio	»
Fiera di Foggia . . . . .	Foggia	25-30 maggio 25-30 novembre	»
Mercento nazionale delle calzature . . . . .	Vigevano	17-29 giugno	»
IV Mostra vini pregiati . . . . .	Siena	3-18 agosto	»
Mostra della radio . . . . .	Milano	16-21 settembre	»
IV. Mostra delle uve da tavola . . . . .	Piacenza	18-20 settembre	»
Mostra della meccanica e della metallurgia . . . . .	Torino	14 ott. 20 novemb.	»
VIII Biennale del crisantemo . . . . .	Milano	4-8 novembre	»
<i>c) Interprovinciali</i>			
Mostra dell'artigianato e delle piccole industrie . . . . .	Sassari	1-31 agosto	»
II Triennale delle ciliege . . . . .	Gorizia	13 giugno	»
Fiera delle attività economiche siciliane . . . . .	Messina	10-24 agosto	»
Fiere aretine . . . . .	Arezzo	7-10 settembre	»
 2° Artistiche			
<i>a) Internazionali</i>			
Mostra pittura bresciana del Rinascimento . . . . .	Brescia	25 aprile-15 sette.	»
Esposizione del Venetose . . . . .	Venezia	25 aprile-4 nov.	»
Mostra di Leonardo e delle invenzioni . . . . .	Milano	9 maggio-30 sett.	»

DENOMINAZIONE	Località	Data	Decreto di autorizzazione
<b>b) Nazionali</b>			
Mostra medica . . . . .	Firenze	1 aprile-31 ottobre	D. M. 27-12-38 A. XVII
Mostra delle opere di G. A. da Pordenone . . . . .	Udine	9 maggio-31 luglio	»
Mostra "Premi Cremona" . . . . .	Cremona	15 maggio-15 luglio	»
Mostra "Premi San Remo 1938 di scultura e 1939 di pittura . . . . .	San Remo	1 luglio-30 sett.	»
<b>c) Interprovinciali</b>			
III Mostra sindacale architetture . . . . .	Napoli	1 aprile-31 maggio	»
Mostra adriatica d'arte . . . . .	Zara	1 agosto-1 sett.	»
IX Mostra sindacale d'arte . . . . .	Firenze	15 marzo-30 aprile	»
X Mostra sindacale d'arte . . . . .	Milano	1-30 aprile	»
VIII Mostra sindacale d'arte . . . . .	Palermo	15 aprile-15 magg.	»
X Mostra sindacale d'arte . . . . .	Venezia	15 aprile-30 magg.	»
X Mostra sindacale d'arte . . . . .	Genova	15 aprile-30 giugno	»
IX Mostra sindacale d'arte . . . . .	Roma	15 aprile-30 giugno	»
XI Mostra sindacale d'arte . . . . .	Torino	25 aprile-30 giugno	»
X Mostra sindacale d'arte . . . . .	Cagliari	2 maggio-30 giugno	»
VI Mostra sindacale d'arte . . . . .	Bari	8 maggio-30 giugno	»
VI Mostra sindacale d'arte . . . . .	Chieti	5 giugno-5 luglio	»
VII Mostra sindacale d'arte . . . . .	Ancona	15 luglio-15 agosto	»
IV Mostra sindacale d'arte . . . . .	Potenza	15 agosto-15 sett.	»
VIII Mostra sindacale d'arte . . . . .	Trento	24 agosto-30 sett.	»
VI Mostra sindacale d'arte . . . . .	R. Calabria	1-30 settembre	»
IX Mostra sindacale d'arte . . . . .	Napoli	1 sett.-31 ottobre	»
VIII Mostra sindacale d'arte . . . . .	Perugia	24 sett.-31 ottobre	»
XIII Mostra sindacale d'arte . . . . .	Trieste	25 sett.-25 ottobre	»
VIII Mostra sindacale d'arte . . . . .	Bologna	15 ottobre-30 nov.	»

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1939-XVII. -- *Contingente di nitrato di sodio greggio da ammettere in esenzione da diritti di confine fino al 30 giugno 1939-XVII (1).*

IL MINISTRO PER LE FINANZE  
DI CONCERTO CON  
I MINISTRI PER LE CORPORAZIONI  
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE  
E PER GLI SCAMBI E LE VALUTE

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1931, n. 982, col quale è stato modificato il regime doganale dei derivati dell'azoto:

Determina:

Art. 1.

Di virtù della facoltà accordata dall'art. 2 del suddetto decreto-legge è consentita fino al 30 giugno 1939-XVII la importazione in esenzione da diritti di confine di tonnellate 40.000 (quarantamila) di nitrato di sodio greggio (voce di tariffa 715 b-1).

Art. 2.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, addì 30 gennaio 1939-XVII.

*Il Ministro per le finanze*

DI REVEL.

*Il Ministro per le corporazioni*

LANTINI

*Il Ministro per l'agricoltura e foreste*

ROSSONI

*Il Ministro per gli scambi e le valute*

GUARNERI

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 1939-XVII.




**CONDIZIONI D'ABBONAMENTO**

<i>Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . .</i>	<i>L. 16,00</i>
<i>Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . »</i>	<i>32,00</i>

*Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.*

*Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.*

*La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.*





MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE



**PARTE PRIMA - Leggi e decreti:**

19 gennaio 1939-XVII -- Legge n. 392. -- Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1296, riguardante la revisione dei prezzi contrattuali relativi ad opere pubbliche	151
20 febbraio 1939-XVII -- Regio decreto-legge, n. 308 -- Approvazione delle nuove piante organiche del personale degli uffici delle Ferrovie dello Stato (escluso il personale subalterno)	152
23 febbraio 1939-XVII -- Regio decreto-legge n. 309. -- Formazione e tenuta di elenchi autorizzati delle imprese ammesse a gestire servizi di appalto dalle Amministrazioni ferroviaria e postelegrafica	154
16 febbraio 1939-XVII -- Regio decreto-legge n. 314. -- Equiparazione del servizio prestato nei reparti della M.V.S.N. mobilitato per le esigenze dell'A. O. I. al servizio prestato nel Regio Esercito	159
20 febbraio 1939-XVII -- Regio Decreto-Legge, n. 318 -- Norme per disciplinare la ricerca e la coltivazione di giacimenti minerali di vapori e gas da utilizzare per produzione di energia elettrica	162

**PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio Circolari ed Istruzioni di durata indeterminata:**

<i>Ordine di servizio n. 33. -- Istruzione per l'applicazione del Regolamento pel trasporto delle merci pericolose e nocive</i>	105
<i>Ordine di servizio n. 34. -- Istruzione per l'esercizio degli apparati centrali elettrici tipo F. S.</i>	ivi
<i>Ordine di servizio n. 35. -- Etichettamento trasporti di prodotti ortofrutticoli prerefrigerati in esportazione</i>	106
<i>Ordine di servizio n. 36. -- Istituzione di una fermata in corrispondenza del raddoppio eventuale di Cristina da denominarsi "Castelfranco in Miscano"</i>	ivi
<i>Ordine di servizio n. 37. -- Estensione del servizio merci a P. V. a Milano P. Vittoria</i>	108
<i>Ordine di servizio n. 38. -- Estensione di servizio nella fermata di Castronno</i>	ivi
<i>Ordine di servizio n. 39. -- Ristampa delle "Norme per l'uso e la circolazione dei copertoni da carri degli attrezzi di carico"</i>	109
<i>Circolare n. 10 -- Trasporto in servizio di materiale di propaganda turistica</i>	ivi

**PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari di durata determinata:**


<i>Comunicazioni:</i>	
<i>Gare, appalti ecc. per lavori e forniture</i>	39





LEGGE 19 gennaio 1939-XVII, n. 392. — *Conversione in legge del R. decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1296, riguardante la revisione dei prezzi contrattuali relativi ad opere pubbliche* (1).

VITTORIO EMANUELE III  
 PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
 RE D'ITALIA  
 IMPERATORE D'ETIOPIA



Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;  
 Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1296, riguardante la revisione dei prezzi contrattuali relativi ad opere pubbliche.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 gennaio 1939-XVII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL — BOTTAI — BENNI — LANTINI — ROSSONI.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

(1) Pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, n. 57 del 9 marzo 1939-XVII.

REGIO DECRETO-LEGGE 20 febbraio 1939-XVII, n. 308. — *Approvazione delle nuove piante organiche del personale degli uffici delle Ferrovie dello Stato (escluso il personale subalterno)* (1).

VITTORIO EMANUELE III  
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA  
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 7 aprile 1925-III, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926-IV, n. 597;

Visto il R. decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 150, convertito nella legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1042;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportare modificazioni alle piante organiche del personale degli uffici delle Ferrovie dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Le piante organiche del personale degli uffici delle Ferrovie dello Stato (escluso il personale subalterno), risultanti dall'allegato al R. decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 150, convertito nella legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1042, vengono sostituite con quelle risultanti dall'unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per le comunicazioni e dal Ministro per le finanze.

Il presente decreto ha vigore dal 1° gennaio 1939-XVII e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1939-XVII.

VITTORIO EMANUELE III

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

(1) Pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 28 febbraio 1939-XVII.

*Piante organiche del personale degli uffici delle Ferrovie dello Stato.*

Gruppo	Grado	QUALIFICHE	Quantità	Totali
A	1	Capi servizio principali e capi compartimento di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	16	
»	1	Capi servizio e capi compartimento di 2 <sup>a</sup> classe . . . . .	27	
»	2	Ispettori capi superiori . . . . .	116	
»	3	Ispettori capi e cassieri principali . . . . .	310	
»	4	Ispettori principali e cassieri di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	530	
»	5	Ispettori di 1 <sup>a</sup> classe e cassieri di 2 <sup>a</sup> classe . . . . .	764	
»	6	Ispettori di 2 <sup>a</sup> classe . . . . .		
»	7	Allevi ispettori . . . . .		
				1.763
B	6	Segretari capi, segretari tecnici capi, disegnatori capi o revisori capi . . . . .	590	
»	7	Segretari principali, segretari tecnici principali, disegnatori principali o revisori principali . . . . .	1.430	
»	8	Segretari di 1 <sup>a</sup> classe, segretari tecnici di 1 <sup>a</sup> classe, disegnatori di 1 <sup>a</sup> classe, revisori e assistenti lavori di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	5.120	
»	10	Segretari, segretari tecnici, disegnatori e assistenza lavori . . . . .		
				7.140
C	6	Applicati capi . . . . .	250	
»	7	Applicati principali . . . . .	730	
»	8	Applicati di 1 <sup>a</sup> classe, aiutanti disegnatori principali e aiutanti assistenti lavori princip. . . . .	3.373	
»	10	Applicati, aiutanti disegnatori di 1 <sup>a</sup> classe, aiutanti assistenti lavori o scrivane principali (1) . . . . .		
d'ord.	11	Aiutanti, aiutanti disegnatori, sorveglianti dei lavori, alunni d'ordine e scrivane (1) . . . . .		
				4.353
		Totale . . . . .		13.256



(1) Fino ad eliminazione delle scrivane principali e scrivane.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,  
Imperatore d'Etiopia:

*Il Ministro per le finanze*  
DI REVEL

*Il Ministro per le comunicazioni*  
BENNI

REGIO DECRETO-LEGGE 23 febbraio 1939-XVII, n. 309. — *Formazione e tenuta di elenchi autorizzati delle imprese ammesse a gestire servizi in appalto dalle Amministrazioni ferroviaria e postelegrafonica.*

VITTORIO EMANUELE III  
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA  
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, concernente la facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di procedere in base alle norme predisposte a seguito degli studi compiuti dalla apposita Commissione costituita presso il Ministero delle corporazioni, alla formazione ed alla tenuta di elenchi autorizzati delle imprese ammesse a gestire servizi in appalto delle Amministrazioni ferroviaria, postelegrafonica e della Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Sentito il parere della Corporazione delle comunicazioni interne;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con i Ministri per le corporazioni e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La gestione dei servizi in appalto propri, delle Amministrazioni ferroviaria, postelegrafica e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, fatta eccezione delle assuntorie ferroviarie, dei procaccia postali e degli appalti di importo non superiore alle L. 50.000 annue, è affidata ad imprese iscritte in elenchi distinti secondo le predette Amministrazioni, depositati presso di esse e pubblicati nei relativi Bollettini ufficiali.

In casi eccezionali le Amministrazioni suddette possono rivolgersi ad imprese idonee non iscritte negli elenchi, solo nel caso di lavori speciali per i quali non figurino nell'Albo imprese particolarmente attrezzate per i lavori stessi.

Le imprese iscritte negli elenchi possono concorrere alle gare di appalto con la sola presentazione del certificato generale del casellario giudiziale, per le ditte individuali, e del certificato di cui alla lettera f) dall'art. 3 per le Società commerciali.

Le imprese invitate alle gare di appalto dovranno anche presentare la quietanza dell'eseguito pagamento della tassa di concessione governativa per l'iscrizione negli elenchi, di cui all'articolo seguente.

Art. 2.

Le imprese sono inserite negli elenchi in ordine alfabetico e con l'indicazione, per ciascuna di esse, della specializzazione dei servizi, della sede legale e del limite di somma degli appalti ai quali può essere ammessa in rapporto alla potenzialità tecnica e finanziaria.

(1) Pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 28 febbraio 1939-XVII.

Parte I - n. 12 - 23 marzo 1939-XVII.

La classifica, in rapporto alla potenzialità, è stabilita come appresso:

- a) iscrizione d'importo fino a L. 200.000;
- b) iscrizione d'importo fino a » 500.000;
- c) iscrizione d'importo fino a » 1.000.000;
- d) iscrizione d'importo fino a » 3.000.000;
- e) iscrizione d'importo fino a » 5.000.000;
- f) iscrizione d'importo fino a » 10.000.000;
- g) iscrizione d'importo illimitato.

Alle imprese non possono essere affidati di regola servizi di importo superiore a quello indicato negli elenchi. Peraltro, agli effetti di tale divieto, non si procede al cumulo dei diversi appalti affidati in precedenza ed ancora da terminare, con quello in corso, ma ciascun appalto è considerato distintamente in relazione al suo importo.

Le suddette iscrizioni sono soggette a tassa annuale di concessione governativa, nella misura seguente:

- a) iscrizione d'importo fino a L. 200.000, tassa L. 30
- b) iscrizione d'importo fino a » 500.000, tassa » 50
- c) iscrizione d'importo fino a » 1.000.000, tassa » 80
- d) iscrizione d'importo fino a » 3.000.000, tassa » 100
- e) iscrizione d'importo fino a » 5.000.000, tassa » 120
- f) iscrizione d'importo fino a » 10.000.000, tassa » 150
- g) iscrizione d'importo superiore . . . . . tassa » 200

La tassa è riscossa in modo ordinario presso l'Ufficio del registro nella cui circoscrizione risiede l'appaltatore.

Per mantenere in vigore la iscrizione negli elenchi, i richiedenti devono, entro il 31 dicembre di ogni anno, presentare al Ministero delle comunicazioni la quietanza dello eseguito pagamento della tassa per l'anno solare successivo.

Ove nel termine suddetto non sia presentata tale quietanza e comunque permanga la iscrizione nell'albo senza il pagamento della tassa, s'incorre nelle sanzioni previste dall'art. 9 della legge tributaria sulle concessioni governative 30 dicembre 1923, n. 3279, modificato con il R. decreto 26 marzo 1936, n. 1418, e la cancellazione viene operata di ufficio.

### Art. 3.

Per ottenere l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 1, le imprese debbono presentare domanda correlandola coi seguenti certificati:

- a) certificato di cittadinanza italiana, o certificato di residenza da almeno 10 anni in Italia o nelle Colonie per gli stranieri imprenditori o amministratori di Società commerciali, legalmente costituite, purchè appartengano a Stati che concedono analogo trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini italiani;
- b) certificato generale del casellario giudiziale, debitamente legalizzato e certificato di moralità rilasciato dal podestà e vidimato dal Prefetto, entrambi di data non anteriore a tre mesi a quella della domanda d'iscrizione;
- c) certificato d'iscrizione alla competente organizzazione sindacale;
- d) certificato dell'Ufficio provinciale delle corporazioni, comprovante l'attività specifica della impresa, nonchè la indicazione delle persone aventi l'acoltà di impegnarla legalmente;
- e) certificato di idoneità morale e politica rilasciato dal Prefetto, sentito il segretario federale del Partito Nazionale Fascista;

f) per le Società commerciali, certificato della cancelleria del Tribunale competente, di data non anteriore a due mesi a quella della domanda di iscrizione, dal quale risulti che la Società non trovasi in istato di liquidazione, fallimento o di concordato.

Nel certificato dovrà essere anche indicato se eventualmente le suddette circostanze si siano verificate nel decennio anteriore a tale data;

g) certificato dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette dal quale risulti il reddito di categoria B per il quale l'appaltatore è iscritto nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile.

Se il richiedente non sia ancora iscritto a ruolo, in quanto non abbia ancora iniziato l'attività di appaltatore o comunque non sia ancora definito l'accertamento del relativo reddito, dovrà prodursi analoga dichiarazione dell'ufficio predetto, in sostituzione del certificato.

Le imprese debbono inoltre provare la loro idoneità nel campo dell'attività specifica necessaria all'espletamento dei servizi per i quali domandano l'iscrizione, nonché la loro potenzialità finanziaria agli effetti del limite di cui all'art. 2.

Qualora si richieda l'iscrizione di una società, i certificati di cui alle lettere a), b), c), debbono riferirsi a tutti i componenti, ove si tratti di società in nome collettivo, ai soci accomandatari per le società in accomandita, al presidente, al consigliere delegato e comunque alle persone cui è conferita la firma sociale, per le società anonime.

Per le società cooperative e loro consorzi, i certificati di cui al precedente comma debbono riferirsi al presidente e al direttore tecnico.

Per le società in nome collettivo e per quelle in accomandita, il certificato di idoneità tecnica deve riferirsi ad uno o più soci per le prime, e ad uno o più soci accomandatari per le seconde.

Per le società anonime, l'idoneità tecnica deve comprovarsi nei riguardi del direttore tecnico. Per le società cooperative e loro consorzi, il possesso di tale requisito deve essere comprovato nei riguardi del direttore tecnico.

Inoltre per le società, comunque costituite, debbono essere esibiti l'atto costitutivo ed il Foglio degli annunci legali, nel quale è stato inserito l'avviso della costituzione della società. Per le cooperative occorre siano esibiti l'elenco dei soci ed il certificato attestante l'iscrizione nel registro prefettizio.

Per i consorzi di cooperative, il documento di cui alla lettera f) del presente articolo è rilasciato dal Ministero delle corporazioni.

Per le società anonime e per le cooperative, occorre altresì sia comprovata l'iscrizione nel bollettino del Ministero delle corporazioni. Ogni accertamento sulla potenzialità finanziaria è devoluto all'organo competente che delibera sulle iscrizioni.

Il direttore tecnico può essere sostituito, ma in tal caso la Società deve comunicare la nomina del nuovo direttore alla Commissione di cui all'art. 4, producendo i documenti prescritti.

#### Art. 4.

E' costituita presso il Ministero delle comunicazioni una Commissione che provvede all'esame delle domande d'iscrizione ed alle revisioni dei requisiti degli appaltatori già iscritti e delibera in merito alle iscrizioni, alla variazione del limite di somma degli appalti pel quale la iscrizione è concessa alle sospensioni ed alle cancellazioni.

La Commissione è costituita:

a) dal capo del servizio competente del Ministero delle comunicazioni, che assumerà le funzioni di presidente;

b) da un rappresentante del P.N.F.;

- c) da un rappresentante del Ministero delle corporazioni;
- d) da un rappresentante del Ministero delle finanze;
- e) da un rappresentante della Federazione nazionale fascista degli ausiliari del traffico e dei trasporti complementari;
- f) da un rappresentante dell'Ente nazionale fascista della cooperazione;
- g) da un rappresentante della Federazione nazionale fascista degli addetti ai servizi ausiliari del traffico e trasporti vari;
- h) da un funzionario del servizio competente del Ministero delle comunicazioni, che assumerà anche le funzioni di segretario.

In caso di assenza i membri della Commissione possono essere sostituiti da loro delegati.

Le riunioni sono valide con l'intervento di almeno quattro componenti.

Le deliberazioni della Commissione non sono rese definitive, se non ratificate dal Ministro per le comunicazioni.

Ai membri della Commissione che non risiedono in Roma sono corrisposte le indennità di viaggio e di missione stabilite per il rispettivo grado se siano funzionari statali e quelle previste per il personale di grado 7° per gli estranei all'Amministrazione dello Stato.

Inoltre ai componenti della Commissione per ogni giornata di adunanza, compete il gettone di presenza di L. 25, al lordo della doppia riduzione del 12 %.

#### Art. 5.

Le imprese iscritte negli elenchi sono tenute a comunicare tutte le variazioni che riflettono modifiche sia del proprio stato giuridico, sia dell'ammontare del reddito di categoria B iscritto nei ruoli di ricchezza mobile a loro carico.

Le Amministrazioni competenti del Ministero delle comunicazioni sono tenute del pari a comunicare alla Commissione di cui al precedente art. 4 tutte le variazioni di cui vengono a conoscenza e che si riferiscono alle imprese iscritte negli elenchi.

#### Art. 6.

E' in facoltà della Commissione di adottare il provvedimento di sospensione nei seguenti casi:

1° quando sia accertato dalla Commissione stessa che l'appaltatore, pur non essendo stato dichiarato fallito con sentenza definitiva, si trovi in stato di grave dissesto;

2° quando l'appaltatore abbia in corso procedimenti penali od amministrativi per l'accertamento di responsabilità inerenti alla condotta e gestione dei lavori;

3° quando l'appaltatore siasi reso colpevole di negligenza non grave.

Nel provvedimento che stabilisce la sospensione sarà anche determinata la durata della sospensione stessa.

Analogo procedimento, in quanto applicabile, si adotta per le Società.

#### Art. 7.

La cancellazione delle imprese dagli elenchi è deliberata:

- a) per i casi di negligenza o mala fede contemplati dall'art. 68 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, e ciò in deroga alle disposizioni del primo comma, parte seconda, del citato articolo 68;



- b) per grave infrazione alle leggi penali e sindacali, risultante da sentenze passate in giudicato;
- c) per indegnità morale e politica;
- d) per litigiosità;
- e) per fallimento o liquidazione;
- f) per cessazione di attività;
- g) per mancato pagamento della tassa di cui al precedente art. 2.

Per le società, le ipotesi previste dalle lettere a), b) e c) si riferiscono alle persone indicate dal precedente art. 3.

#### Art. 8.

Nella prima compilazione degli elenchi le imprese concessionarie di servizi appaltati delle Amministrazioni ferroviaria, postelegrafica e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici saranno iscritte d'ufficio, sempre che non sussista nei loro riguardi provvedimento per risoluzione di contratto.

Le imprese non concessionarie dei predetti servizi, potranno presentare entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto la domanda per essere iscritti negli elenchi, in occasione della prima compilazione degli stessi.

Tale prima compilazione degli elenchi dovrà essere terminata entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto.

La validità della iscrizione negli elenchi medesimi resta subordinata al versamento della tassa prevista dall'art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, tranne le disposizioni dell'art. 1, che avranno efficacia sei mesi dopo, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1939-XVII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENNI — LANTINI  
DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 febbraio 1939-XVII, n. 314. — *Equiparazione del servizio prestato nei reparti della M.V.S.N. mobilitato per le esigenze dell'A.O.I. al servizio prestato nel Regio esercito.* (1).

## VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA  
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 4 agosto 1924-11, n. 1292, che approva il nuovo ordinamento della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926-IV, n. 562;

Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 24 febbraio 1938-XVI, n. 329;

Visto il testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 15 settembre 1932-X, n. 1514, e le successive modificazioni;

Visto il regolamento sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 31 gennaio 1907, n. 145, e le successive modificazioni;

Vista la legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, e le successive modificazioni;

Vista la legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, e le successive modificazioni;

Visto il R. decreto 14 novembre 1935-XIV, n. 2199, concernente l'istruzione di grandi unità della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale e l'equiparazione del servizio prestato dalle camicie nere nei reparti mobilitati per le esigenze delle colonie dell'Africa Orientale al servizio prestato nel Regio esercito, convertito in legge con la legge 6 aprile 1936-XIV, n. 733;

Visto il R. decreto-legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2411, che stabilisce il trattamento di quiescenza spettante agli ufficiali e sottufficiali delle categorie in congedo, richiamati alle armi in caso di guerra o di mobilitazione, convertito in legge con la legge 17 maggio 1938-XVI, n. 886;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra e Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, per la marina e per l'aeronautica, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

## Art. 1.

L'arruolamento nelle unità e reparti di camicie nere inviati o da inviarsi nelle colonie italiane per esigenze determinatesi nelle colonie dell'Africa Orientale Italiana, ai sensi dell'articolo 1 del R. decreto-legge 14 novembre 1935-XIV, n. 2199, è considerato come richiamo nel Regio esercito, per coloro che

(1) Pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 28 febbraio 1939-XVII.

# **BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO**

---

## **CONDIZIONI D'ABBONAMENTO**

---

<i>Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . .</i>	<b>L. 16,00</b>
<i>Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . »</i>	<b>32,00</b>

---

*Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.*

*Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.*

---

*La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.*



prerrefrigerati in esportazione	106
<i>Ordine di servizio n. 36.</i> — Istituzione di una fermata in corrispondenza del raddoppio eventuale di Cristina da denominarsi "Castelfranco in Miscano"	ivi
<i>Ordine di servizio n. 37.</i> — Estensione del servizio merci a P. V. a Milano P. Vittoria	108
<i>Ordine di servizio n. 38.</i> — Estensione di servizio nella fermata di Castronno	ivi
<i>Ordine di servizio n. 39.</i> — Ristampa delle "Norme per l'uso e la circolazione dei copertoni da carri degli attrezzi di carico"	109
<i>Circolare n. 10</i> — Trasporto in servizio di materiale di propaganda turistica	ivi

**PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari di durata determinata:**

<i>Comunicazioni:</i>	
Gare, appalti ecc. per lavori e forniture . . . . . » . . . . .	39

rivestano già la qualità di militari in congedo, mentre, per coloro che non rivestano tale qualità, il detto arruolamento importa, implicitamente, l'arruolamento nel Regio esercito.

#### Art. 2.

Il servizio prestato nei detti reparti è equiparato al servizio prestato nel Regio esercito ed è oggetto di annotazioni nelle carte personali e matricolari degli interessati.

#### Art. 3.

L'equiparazione prevista nel precedente articolo non si riferisce al trattamento di quiescenza ordinario, che è regolato dalle norme del R. decreto-legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2411.

#### Art. 4.

Nulla è innovato per quel che concerne l'avanzamento nel Regio esercito degli ufficiali di qualunque categoria in congedo (compresi quelli dell'arma dei carabinieri Reali) arruolati nelle unità e nei reparti di cui all'art. 1.

I sottufficiali, i graduati di truppa e i soldati in congedo del Regio esercito, arruolatisi nelle unità e reparti di camicie nere di cui all'art. 1 con il grado corrispondente a quello rivestito nel Regio esercito, i quali abbiano conseguito promozioni nei gradi della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, otterranno il riconoscimento delle promozioni suddette col conferimento dei corrispondenti gradi nel Regio esercito, se e in quanto non vi ostino le disposizioni vigenti per l'avanzamento ai gradi di truppa e di sottufficiale del Regio esercito.

Per i militari di cui al comma precedente, arruolatisi quali camicie nere con grado non corrispondente a quello rivestito nel Regio esercito, il riconoscimento delle cennate promozioni si limiterà al conferimento del grado immediatamente superiore a quello rivestito nel Regio esercito, se e in quanto non vi ostino le predette disposizioni per l'avanzamento ai gradi di truppa e di sottufficiale.

Le disposizioni di cui ai due commi precedenti si applicano anche a coloro che, non avendo ancora concorso alla leva pel Regio esercito oppure essendo stati riformati, si arruolano direttamente nelle unità e reparti di cui all'articolo 1 e vi conseguirono un grado.

Le disposizioni di cui al secondo, terzo e quarto comma del presente articolo non sono applicabili ai militari dell'arma dei carabinieri Reali.

#### Art. 5.

Il personale delle unità e reparti di cui all'art. 1 ha diritto allo stesso trattamento economico del corrispondente grado nel Regio esercito. Peraltro gli stipendi degli ufficiali e degli aiutanti e le paghe giornaliere dei primi capisquadra e dei capisquadra sono sempre commisurati allo stipendio o alla paga iniziale di ciascun grado. Allo stipendio iniziale è altresì commisurata l'indennità coloniale.

Ai vice capisquadra, alle camicie nere scelte e alle camicie nere destinate nell'Africa Orientale Italiana è dovuta, dal giorno di mobilitazione delle rispettive unità o reparti fino a quello precedente all'imbarco, la paga giornaliera coloniale stabilita per i militari di truppa in Eritrea ridotta ai due terzi, in luogo di quella metropolitana dei pari grado del Regio esercito.

## Art. 6.

Le presenti norme hanno effetto dalla data di mobilitazione delle singole unità e reparti di cui all'art. 1, ma comunque da data non anteriore a quella stabilita con i decreti Reali relativi alla istituzione delle unità della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, di cui al R. decreto-legge 14 novembre 1935-XIV, n. 2199, e cesseranno di essere applicate alla data di smobilitazione delle unità e reparti stessi.

E' data, peraltro, sanatoria per il diverso trattamento economico fatto al personale dei battaglioni di camicie nere inviati nell'Africa Orientale Italiana dal 1° luglio 1937-XV alla data di entrata in vigore del presente decreto.

E' data altresì sanatoria per il diverso trattamento economico fatto al personale della XV legione Milizia ferroviaria dal giorno della costituzione della legione fino a quello di smobilitazione.

## Art. 7.

Il presente decreto, che entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il DUCE, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1939-XVII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI -- DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 20 febbraio 1939-XVII, n. 318. — *Norme per disciplinare la ricerca e la coltivazione di giacimenti minerari di vapori e gas da utilizzare per produzione di energia elettrica.* (1)

VITTORIO EMANUELE III

. PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Visto il R. decreto 29 luglio 1927-V, n. 1443;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta ai fini autarchici anche in relazione al completamento del programma di elettrificazione ferroviaria, d'intensificare, nel preminente interesse nazionale, con partecipazione dello Stato, lo sfruttamento delle forze endogene utilizzabili per produzione di energie elettrica;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per la grazia e giustizia e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La ricerca e la coltivazione dei giacimenti minerari di vapori e di gas comunque suscettivi di essere utilizzati per produzione di energia elettrica, esistenti nel territorio delle provincie di Grosseto, Livorno, Pisa e Siena, sono riservate alla Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Fuori del territorio predetto i permessi di ricerca e le concessioni per coltivazioni di giacimenti minerari di vapori e di gas di cui al comma precedente, sono accordati dal Ministro per le corporazioni dopo aver inteso il Ministro per le comunicazioni.

Art. 2.

Il Ministro per le corporazioni, nell'accordare concessioni per la coltivazione di giacimenti minerari di vapori e di gas di cui al precedente art. 1, può a termini dell'art. 18 lett. f) del R. decreto 29 luglio 1927-V, n. 1443, fare obbligo al concessionario di utilizzare in tutto od in parte detti vapori o gas per la produzione di energia elettrica.

Uguale obbligo può essere imposto ai concessionari con decreto Ministeriale successivo a quello di concessione, quando in quest'ultimo ne sia stata fatta espressa riserva e su parere conforme del Consiglio superiore delle miniere. Nei casi indicati nei commi precedenti, il Ministro per le corporazioni, inteso il

(1) Pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 28 febbraio 1939-XVII.

Ministro per le finanze, può altresì fare obbligo ai concessionari di cedere alla Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, per i bisogni dell'esercizio ferroviario, parte dell'energia prodotta. Le condizioni per tali cessioni saranno stabilite d'accordo fra l'Amministrazione predetta e il concessionario interessato.

#### Art. 3.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata a promuovere la costituzione di un Ente, anche nella forma di società anonima, per l'esercizio delle ricerche e della coltivazione dei giacimenti minerari di cui al presente decreto, ed assumere partecipazione nell'ente medesimo.

Nel caso di costituzione di una società anonima, l'atto costitutivo e lo statuto possono accordare voto plurimo nelle assemblee generali ad una particolare categoria di azioni, la cui sottoscrizione è riservata all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato. Non si applicano in tal caso, le limitazioni del R. decreto-legge 24 aprile 1938-XVI, n. 698, e la società può essere dispensata, con determinazione del Ministro per le finanze, dalla condizione di cui all'art. 12, n. 1 della legge 20 marzo 1913, n. 272.

#### Art. 4.

L'incorporazione nell'ente o società, di cui al precedente art. 3, di società attualmente concessionarie della ricerca e coltivazione dei giacimenti minerari attribuiti ai sensi dell'art. 1 all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nonchè l'apporto o cessione di attività appartenenti alle predette società concessionarie, possono essere dichiarati di pubblico interesse con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, su conforme parere dei Ministri per le finanze e per le comunicazioni.

Alla incorporazione od alla concentrazione per via di apporto o di cessione di attività delle aziende sociali di cui al precedente comma, quando siano state dichiarate di pubblico interesse, e ai contemporanei aumenti di capitale, per facilitare l'incorporazione o la concentrazione e in occasione di queste, si applicano le imposte fisse di registro e di ipoteca di L. 20.

Con lo stesso decreto che dichiara il pubblico interesse, il Ministro per la grazia e giustizia può disporre che i termini stabiliti negli articoli 101 e 195 del Codice di commercio siano ridotti fino a 15 giorni, preservando, ove sia il caso, determinate forme complementari di pubblicità delle deliberazioni e dell'abbreviazione del termine per l'opposizione. L'atto costitutivo dell'ente o società di cui all'art. 3 sarà registrato con l'imposta fissa di registro di L. 20. Per l'atto medesimo e per gli atti occorrenti per le operazioni di incorporazione e di concentrazione di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni dell'art. 2 del R. decreto-legge 13 novembre 1931-X, n. 1434, convertito nella legge 24 marzo 1932-X, n. 380. Le agevolazioni di cui ai precedenti comma del presente articolo hanno efficacia fino al 30 giugno 1940-XVIII.

All'ente o società di cui all'art. 3 è accordata l'esenzione dai tributi doganali per i macchinari importati dall'estero; necessari per i nuovi impianti di ricerca e coltivazione dei giacimenti minerari, nel caso in cui i macchinari stessi non possano essere fabbricati nel Regno.



## Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1939-XVII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — LANTINI — DI REVEL —  
SOLMI — BENNI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI



Pro

---

STAZ  
PERM  
SE CANTO

---

franco  
in


Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete ferroviaria dello Stato (Edizione gennaio 1938-XVI)

PARTE I

STAZIONI FERMATE CASE CANTONIERE, ecc.	Numeri delle tabelle polimetriche in cui trovansi comprese le stazioni, le fermate ecc.		LINEA	Comparti- mento o Delegazione	PROVINCIA	SERVIZI AI QUALI SONO ABILITATE LE STAZIONI, LE FERMATE, ECC.							IMPIANTI FISSI				
	Zone	Tavole polimetriche				Merci		Veicoli	Bestiame	Telegrammi, di servizio e privati	Piani caricatori		Grue fisse	Blan- ce a ponte	Portata massima in tonnellate	Sagoma limite	
						G. V.	P. V.				di testa	di fianco					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Castelfranco in Miscano	V	108	Foggia-Napoli	Napoli	Avellino	V <sup>4</sup>	B <sup>4</sup>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—



Dalle stazioni qui di contro alle stazioni sottoidicate e viceversa		PUNTI DI ALLACCIAMENTO FRA LE ZONE - DISTANZE																					
		GRUPPO A						GRUPPO B				GRUPPO C				GRUPPO D				GRUPPO E		GRUPPO F	
		Genova P. P.	Milano Centrale	Milano Lambrate	Milano Rogoredo	Pavia	Piacenza	Padova	Venezia Mestre	Verona P. N.	Vicenza	Bologna Centrale	Ferrara	Lucea	Pisa Centrale	Foggia	Roma Termini	Salerno	Termoli	Battipaglia	Metaponto	Taranto	Messina Centrale
<b>PARTE III</b>																							
Castelfranco in Miscano	V	808	816	812	806	804	744	686	715	711	717	597	610	667	643	70	310	258	165	131	279	304	548
<b>PARTE IV</b>																							
Castelfranco in Miscano	V	802	816	812	806	804	744	686	715	711	717	597	610	661	637	70	301	258	157	131	279	304	526
		198.135 241.157	23.73	40.23 73	115.23 6.73	40.6 23	23.73	71.126 73	126 73	256.23 73	110.126 73	73	126.73	198.241 157	198.135 241.42	—	258.157 42	185.19	73	19	124.52	77.52	19







**CONDIZIONI D'ABBONAMENTO**

<i>Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . .</i>	<i>L. 16,00</i>
<i>Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . »</i>	<i>32,00</i>

*Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.*

*Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.*

*La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.*



F. 363



MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ



INDICE

**PARTE PRIMA - Leggi e decreti:**

14 marzo 1939-XVII — Decreto Ministeriale, n. 2505. — Graduatorie di merito relative ai Corsi d'istruzione tenuti per i vincitori del Concorso interno a 500 posti di Fuochista in prova, di cui al D. M. 9 marzo 1937-XV, n. 2046 e per i vincitori di precedenti Concorsi che non poterono completare i relativi Corsi d'istruzione per adempiere agli obblighi militari . . . . .	165
--	-----

**PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio Circolari ed Istruzioni di durata indeterminata:**


<i>Ordine di servizio n. 40.</i> — Attivazione del Bivio Officine e del Posto di Blocco n. 31-bis fra Voghera e Pontecurone . . . . .	111
<i>Ordine di servizio n. 41.</i> — Istruzioni sulle misure di polizia sanitaria e veterinaria riguardanti i trasporti delle cose . . . . .	112
<i>Ordine di servizio n. 42.</i> — Servizio doganale a Verona - Divieto di appoggiare merci a collettame G. V. e P. V. e bagagli in transito . . . . .	ivi
<i>Comunicato:</i>	
Concorsi per titoli a posto di medico di riparto . . . . .	115
<i>Errata-corrige (Circoscrizione dei Riparti Trazione)</i> . . . . .	ivi

**PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari di durata determinata:**

<i>Comunicazioni:</i>	
Gare, appalti ecc. per lavori e forniture . . . . .	41



**AL DIRETTORE GENERALE  
DELLE FERROVIE DELLO STATO  
ROMA**



*Da S. E. il Segretario del Partito ho ricevuto il telegramma che trascrivo perchè ne sia data conoscenza al personale tutto:*

*« Per adunata squadristi tutti i servizi hanno funzionato ottimamente. Coloro che ad essi sono stati preposti e che ad essi sono stati addetti hanno operato con spirito schietto-mente cameratesco.*

*« Ti sarò grato se ti compiacerai tributare loro un vivo elogio a mio nome. A te le espressioni del mio animo grato ».*

*Al compiacimento di S. E. il Segretario del Partito unisco anche il mio.*

**Il Ministro**

**BENNI.**



DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1939-XVII, n. 2505. -- *Graduatorie di merito relative ai Corsi d'istruzione tenuti per i vincitori del Concorso interno a 500 posti di Fuochista in prova, di cui al D. M. 9 marzo 1937-XV, n. 2046 e per i vincitori di precedenti Concorsi che non poterono completare i relativi Corsi d'istruzione per adempiere agli obblighi militari.*

IL MINISTRO

Visto il Decreto Ministeriale in data 9 marzo 1937-XV, n. 2046, che approva le norme per il Concorso interno a 500 posti di Fuochista in prova;

Visto il Decreto Ministeriale 3 gennaio 1934, n. 1797, che approva le norme per il pubblico Concorso per l'ammissione di 250 Operai Allievi Fuochisti avventizi straordinari al Corso d'istruzione per la nomina di altrettanti Fuochisti in prova;

Visto il Decreto Ministeriale 10 novembre 1934, n. 1367, che approva le norme per il pubblico Concorso per l'ammissione di 500 Operai Allievi Fuochisti avventizi straordinari al Corso d'istruzione per la nomina di altrettanti Fuochisti in prova;

Udita la relazione presentata dalla Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) n. PAG. 040/2470940 in data 9 marzo 1939-XVII;


Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

Decreta:

Sono approvate le annesse graduatorie di merito relative ai Corsi d'istruzione tenuti per i vincitori del Concorso interno a 500 posti di Fuochista in prova e per i vincitori di precedenti Concorsi che non poterono completare i relativi Corsi d'istruzione per adempiere agli obblighi militari.

Roma, li 14 marzo 1939-XVII.

Il Ministro  
BENNI.



## GRADUATORIA DI MERITO

*Corso d'istruzione tenutosi nel Deposito Locomotive  
di MILANO Smistamento*

- |                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| 1 - GUERRA Guido         | 17 - DIANA Pietro         |
| 2 - CONSONNI Marino      | 18 - BELLINZONA Angelo    |
| 3 - D'ANGELO Giorgio     | 19 - AQUILINI Mario       |
| 4 - CASSI Aldo           | 20 - CARDINI Alfredo      |
| 5 - BESANI Ambrogio      | 21 - AMELOTTI Giovanni    |
| 6 - FELISIO Michele      | 22 - BERTI Pietro         |
| 7 - GALLI Valentino      | 23 - CARNAGHI Carlo       |
| 8 - MAINARDI Antonio     | 24 - PISANI Pietro        |
| 9 - FUMAGALLI Pietro     | 25 - CLERICI Erasmo       |
| 10 - ORGIAZZI Fuglio     | 26 - SCOTTI Bruno         |
| 11 - EMANUELE Emilio     | 27 - DEL VECCHIO Domenico |
| 12 - SANDIONIGI Giuseppe | 28 - DI MAGGIO Giuseppe   |
| 13 - D'ADDA Primo        | 29 - BELLINGERI Domenico  |
| 14 - GUIDOTTI Guido      | 30 - BIZZARRI Edmondo     |
| 15 - MONTEMERLO Luigi    | 31 - CRIPPA Pierino       |
| 16 - FRISINI Michele     |                           |

## GRADUATORIA DI MERITO

*Corso d'istruzione tenutosi nel Deposito Locomotive  
di NAPOLI*

- |                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| 1 - MERCURIO Antonio            | 15 - DI PAOLA Vincenzo    |
| 2 - DEL PRINCIPE Balduino       | 16 - RICCARDI Pasquale    |
| 3 - CAPUTO Giuseppe — del con-  | 17 - DI FENZA Emanuele    |
| corso di cui il D. M. 10/XI/34, | 18 - DI FENZA Mariano     |
| n. 1367                         | 19 - LOMBARDI Antonio     |
| 4 - SAVOIA Salvatore            | 20 - SASSO Marino         |
| 5 - ESPOSITO Pasquale           | 21 - PANZARIELLO Luigi    |
| 6 - D'AMATO Graziano — del con- | 22 - CANGIANELLI Antonio  |
| corso di cui il D. M. 10/XI/34, | 23 - PILLA Camillo        |
| n. 1367                         | 24 - CACCAVALE Ettore     |
| 7 - DE BARTOLO Giuseppe         | 25 - MECHERI Oreste       |
| 8 - DI DENTE Ramieri            | 26 - CARDALESANI Aniello  |
| 9 - COLINELLI Giuseppe          | 27 - PALMIERI Antonio     |
| 10 - NAPOLITANO Roberto         | 28 - PETRUCCIANI Esposito |
| 11 - DEL RE Vincenzo            | 29 - AMALFITANO Pasquale  |
| 12 - DE SIENA Mario             | 30 - CIRILLO Antonio      |
| 13 - PALMIERI Arturo            | 31 - MAZZUCCA Sebastiano  |
| 14 - TARALLO Antonio            |                           |

## GRADUATORIA DI MERITO

*Corso d'istruzione tenutosi nel Deposito Locomotive  
di PALERMO*

- |                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| 1 - PAMPANINI Giuseppe | 5 - GAMBINO Giuseppe  |
| 2 - LEONISI Salvatore  | 6 - CONIGLIO Giovanni |
| 3 - CERAMI Pasquale    | 7 - BARONE Gioacchino |
| 4 - MANCARELLA Luigi   | 8 - CARBONARO Nicola  |

- |  |   |
|--|---|
| 9 - MIGNOSI Cosimo Luigi   | 16 - BACCARELLA Carmelo   |
| 10. - SCIASCIA Giovanni — del con-<br>corso di cui il D. M. 1367 del<br>10/XI/34 | 17 - VARAGONA Calogero — del<br>concorso di cui il D. M. 1367 del<br>10/XI/34 |
| 11 - LOMBINO Stefano   | 18 - PIZZULLO Michele   |
| 12 - RUSSO Ignazio   | 19 - VALLONE Salvatore  |
| 13 - FICHERA Salvatore   | 20 - RE Francesco   |
| 14 - MONACO Antonino   | 21 - GARGANO Domenico   |
| 15 - SAGGIO Salvatore  |   |

## GRADUATORIA DI MERITO

*Corso d'istruzione tenutosi nel Deposito Locomotive  
di REGGIO CALABRIA*

- |   |   |
|---|---|
| 1 - TOMAINO Giuseppe  | 14 - RUSSO Saverio  |
| 2 - GIARRUSSO Giacomo   | 15 - LILLO Arcangelo  |
| 3 - AZZARA' Giuseppe  | 16 - CONTE Francesco  |
| 4 - VENTIMIGLIA Vincenzo —<br>del concorso di cui il D. M. 1367<br>del 10/XI/34 | 17 - GALATI Giuseppe  |
| 5 - LATELLA Giuseppe  | 18 - STURIALE Gaetano   |
| 6 - GAETANO Saverio   | 19 - FOTI Giuseppe  |
| 7 - TRIPODINA Matteo — del con-<br>corso di cui il D. M. 1367 del<br>10/XI/34   | 20 - TROGU Francesco  |
| 8 - ESPOSITO Ferdinando   | 21 - LAGANA' Michele  |
| 9 - LARO Matteo — del concorso<br>di cui il D. M. 1367 del 10/XI<br>1934        | 22 - ARTE Demetrio  |
| 10 - ROMANO Carmelo   | 23 - PUCCIANTI Arturo   |
| 11 - MERCURIO Saverio   | 24 - PETRUCCI Gino  |
| 12 - MICELI Luigi   | 25 - VENTURA Natale   |
| 13 - LI GRECI Giovanni  | 26 - MUNDO Stellario — del con-<br>corso di cui il D. M. 1367 del<br>10/XI/34 |
|   | 27 - CAROTENUTO Domenico  |
|   | 28 - MIDURI Francesco   |
|   | 29 - TRIMBOLI Paolo   |

## GRADUATORIA DI MERITO

*Corso d'istruzione tenutosi nel Deposito Locomotive  
di ROMA S. LORENZO*

- |                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| 1 - SORGI Giulio        | 14 - DI FELICE Arturo      |
| 2 - DE MARTINO Giovanni | 15 - D'AMICO Giuseppe      |
| 3 - CROCCHINI Carlo     | 16 - MANDARA Rocco         |
| 4 - BOGNETTI Lorenzo    | 17 - PARISI Luigi          |
| 5 - MINISSI Pietro      | 18 - SARRACCO Nicola       |
| 6 - VITULLO Mauro       | 19 - DI GIUSEPPE Nello     |
| 7 - ZUCCARI Mario       | 20 - MENICHELLI Alessandro |
| 8 - IACOVONE Amalio     | 21 - DI GIOVANNI Edoardo   |
| 9 - MARCHIONNI Gino     | 22 - BENZA Andrea          |
| 10 - DE CESARIS Otello  | 23 - PELLEGRINESCHI Mario  |
| 11 - QUATTRONE Carmelo  | 24 - VITOZZI Gino          |
| 12 - CURTI Luigi        | 25 - TESTA Roberto         |
| 13 - PETRONI Giuseppe   | 26 - ROSCI Ludovico        |



## GRADUATORIA DI MERITO

*Corso d'istruzione tenutosi nel Deposito Locomotive  
di TORINO*

1 - DONATO Felice	12 - PIAZZANO Antonio
2 - NOTO Angelo	13 - COLONNA Mario
3 - VALPREDÀ Secondo — del concorso di cui il D. M. 3/1/34, n. 1797	14 - BASLA Primo
4 - MARTIGNONI Silverio	15 - PAGELLA Carlo
5 - FERRARI Naldo	16 - DE MATTEIS Francesco
6 - DELFINI Santo	17 - GELLERINO Giovanni
7 - ROMANO Angelo	18 - PAMPURO Giuseppe
8 - SCENDRATE Luigi	19 - PENNA Giovanni
9 - BOSONI Libertario	20 - TESTA Francesco
10 - TALLONE Ettore	21 - FERRERO Mario
11 - MONTICONE Giuseppe	22 - ROSSI Edoardo
	23 - CASTELLO Aldo
	24 - LENTI Giuseppe

## GRADUATORIA DI MERITO

*Corso d'istruzione tenutosi nelle Officine  
di TORINO*

1 - RICCI Sebastiano	16 - BRACCO Giuseppe
2 - WASER Guido	17 - CANTA Carlo
3 - ROMANO Alide	18 - CATARSI Erasmo
4 - GORIA Giovanni	19 - LO GIUDICE Vincenzo
5 - SPINOLO Augusto	20 - MAINA Mario
6 - VALFREDA Secondo	21 - BOCCACCIO Antonio
7 - PORRO Sebastiano	22 - BONADA Antonino
8 - PEIRANO Carlo — Rinuncia- tario al posto; restituito alle precedenti mansioni di operaio	23 - ROCCATI Primitivo
9 - MONTANARI Armando	24 - POZZI Renato
10 - GIORGIS Mario	25 - OLIARO Ottaviano
11 - GHIANO Giuseppe	26 - PENNAZIO Stefano
12 - BATTISTELLA Amiceto	27 - PONTE G. Battista
13 - GALLI Giovanni	28 - TOMASSONE Aliemi
14 - CERRI Carlo	29 - COCCHINI Vincenzo
15 - BEARDO Achille	30 - PENNATO Luigi
	31 - ZANCHETTA Raffaello
	32 - ALBUGÈ Giacomo

## GRADUATORIA DI MERITO

*Corso d'istruzione tenutosi nel Deposito Locomotive  
di UDINE*

1 - RAFFAELLI Osvaldo	7 - CAPELLI Edmondo
2 - MORI Umberto	8 - VERDELLI Aldo
3 - ZUCCOLO Guido — del con- corso di cui il D. M. 1367 del 10/XI/34	9 - FOLIN Giacomo
4 - DE MARTINI Vincenzo	10 - PERCO Attilio
5 - VITALI Gino	11 - BERETTA Luigi
6 - GIRALDI Rodolfo	12 - COCEANI Mario
	13 - VENIER Giuseppe
	14 - SALOTTO Giorgio

- |                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| 15 - CARGNELUTTI Adelio | 20 - BAWO Vincenzo    |
| 16 - TOMMASINI Luigi    | 21 - SUTTO Luigi      |
| 17 - FAVRETTO Calidonio | 22 - ZANIN Carlo      |
| 18 - AMBROSIO Giovanni  | 23 - GRAPULIN Augusto |
| 19 - CROATTO Dionisio   | 24 - FURLAN Marcello  |

GRADUATORIA DI MERITO

*Corso d'istruzione tenutosi nel Deposito Locomotive  
di VENEZIA-MESTRE*

- |  |                       |     |
|--|-----------------------|-----|
| 1 - TURBA Alfredo  | 8 - MATTARUCCO Bruno  | Id. |
| 2 - PASQUALI Ugo   | 9 - ZANATA Arturo     |     |
| 3 - SCHAITER Ernesto   | 10 - KOFOL Felice     |     |
| 4 - SCARABELLO Umberto — Ri-<br>nunciario al posto; restituito<br>alle precedenti mansioni di Ope-<br>raio | 11 - MARTIN Oreste    |     |
| 5 - SIMOLO Nicola  | 12 - MARANI Luciano   |     |
| 6 - POLLI Ermanno  | 13 - MAGGIOLO Antonio |     |
| 7 - PONCATO Girolamo — del con-<br>corso di cui il D. M. 1367 del<br>10/XI/34                              | 14 - ROSSI Olivio     |     |
|  | 15 - PERUSI Alfredo   |     |
|  | 16 - FAVARO Angelo    |     |
|  | 17 - PASINI Tullio    |     |
|  | 18 - BERTONI Giovanni |     |
|  | 19 - VESENTINI Angelo |     |

GRADUATORIA DI MERITO

*Corso d'istruzione tenutosi nelle Officine Locomotive  
di VERONA*

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| 1 - PIACENTINI Carlo   | 11 - SILVESTRI Guglielmo |
| 2 - TOMELLI Ferdinando   | 12 - PAGANI Luigi        |
| 3 - COLOMBARA Ennio — del<br>concorso di cui il D. M. 1367 del<br>10/XI/34 | 13 - ZAMPINI Ettore      |
| 4 - GHETTI Giuseppe  | 14 - GIACOMELLI Mario    |
| 5 - GENGHINI Fausto  | 15 - GECCHELE Giuseppe   |
| 6 - DE NARDI Marcello  | 16 - ZAMPINI Vittorio    |
| 7 - STRAZZULLO Pasquale  | 17 - MARESCA Antonio     |
| 8 - SPEROTTO Gastone   | 18 - NARDELLI Cirillo    |
| 9 - BENINI Alessandro  | 19 - MICHELON Antonio    |
| 10 - BONGIOVANNI Vincenzo  | 20 - RONCATI Mario       |
|  | 21 - MIGLIARINI Osvaldo  |
|  | 22 - BERNASCONI Romeo    |

GRADUATORIA DI MERITO

*Corso d'istruzione tenutosi nel Deposito Locomotive  
di ANCONA*

- |   |                         |
|---|-------------------------|
| 1 - VINCENTI Alberto  | 7 - NOVARA Paolo        |
| 2 - PASQUALONI Luigi  | 8 - CIACCI Alvaro       |
| 3 - GIOVANELLI Giuseppe   | 9 - SELVETTI Alfredo    |
| 4 - GALLI Ereole  | 10 - ARMATURA Arnaldo   |
| 5 - RINALDONI Ettore  | 11 - COSTA Giuseppe     |
| 6 - COGNINI DINO — del con-<br>corso di cui il D. M. 10/XI/34,<br>n. 1367 | 12 - DAL POZZO Paolo    |
|   | 13 - MOSCOLONI Adrio    |
|   | 14 - PASQUALINI Alberto |

- |  |                           |
|--|---------------------------|
| 15 - GAMMAROTA Bruno*  | 18 - FREDDARA Lorenzo     |
| 16 - LUCCHETTI Renato — del<br>concorso di cui il D. M. 10/XII<br>1934, n. 1367. | 19 - STRAMACCIA Genserico |
| 17 - GIAMPIERI Gino  | 20 - BRUNORI Giuseppe     |
|  | 21 - COPPOLA Michele      |
|  | 22 - ROMITI Sante         |

## GRADUATORIA DI MERITO

*Corso d'istruzione tenutosi nel Deposito Locomotive  
di BOLOGNA*

- |   |                         |
|---|-------------------------|
| 1 - BENCIVENNI Mario  | 15 - BONDUCA' Aldo      |
| 2 - CANTELLI Bruno  | 16 - INNOCENTI Ulderigo |
| 3 - TONINI Pietro   | 17 - STANZANI Antonio   |
| 4 - BOLLETTA Alunno   | 18 - FABBRI Luca        |
| 5 - ALZATI Aldo   | 19 - CATTOZZO Gino      |
| 6 - SALMI Severino  | 20 - BARBIERI Dominio   |
| 7 - CALLEGARI Vincenzo  | 21 - BRIANI Giulio      |
| 8 - MATTEUCCI Alfredo — del<br>concorso di cui il D. M. 10/XII<br>1934, n. 1367 | 22 - RINALDI Fausto     |
| 9 - DREI Luigi  | 23 - SCARDOVI Mario     |
| 19 - TOGNETTI Cesare  | 24 - BRASINI Paolo      |
| 11 - MANINI Giuseppe  | 25 - GUERRA Giovanni    |
| 12 - MAIOLI Mario   | 26 - FERRI Alberto      |
| 13 - FRENQUELLI Aurelio   | 27 - DISTESO Pasquale   |
| 14 - GAGLIARDI Ivo  | 28 - GALASSI Guido      |
|   | 29 - STROPPA Giuseppe   |

## GRADUATORIA DI MERITO

*Corso d'istruzione tenutosi nel Deposito Locomotive  
di CAGLIARI*

- |                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| 1 - DEGORTES Giovanni | 7 - SANGUINETTI Giovanni |
| 2 - CUZZOCREA Pietro  | 8 - MONTEVERDE Aladino   |
| 3 - POMA Battista     | 9 - CARBONI Ottavio      |
| 4 - LUCIANO Giuseppe  | 10 - AZARA Antonio       |
| 5 - BUSON Francesco   | 11 - MARRAS Giovanni     |
| 6 - BRANCA Lorenzo    | 12 - PIRINA Angelo       |

## GRADUATORIA DI MERITO

*Corso d'istruzione tenutosi nel Deposito Locomotive  
di CATANIA*

- |                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| 1 - SABOT Giovanni    | 11 - LO PRESTI Salvatore |
| 2 - CELONA Giuseppe   | 12 - VILLARI Nicolò      |
| 3 - ILACQUA Giovanni  | 13 - ROSANO Angelo       |
| 4 - MANGANO Giuseppe  | 14 - SCUDERI Andrea      |
| 5 - LUONGO Vincenzo   | 15 - BARRESI Clemente    |
| 6 - CRUPI Mario       | 16 - AIDALA Giuseppe     |
| 7 - MARCACCI Otello   | 17 - PUNDETTA Gaetano    |
| 8 - GEMELLI Salvatore | 18 - STIVALA Salvatore   |
| 9 - FOTI Orazio       | 19 - MAFALE Carmelo      |
| 10 - MARABELLO Pietro |                          |

GRADUATORIA DI MERITO

*Corso d'istruzione tenutosi nel Deposito Locomotive  
di FIRENZE*

- |   |  |
|---|--|
| 1 - CASAROSA Orlando — del<br>concorso di cui il D. M. 1797 del<br>3/1/34                                   | 20 - FESTOSO Dante   |
| 2 - NOCCHI Menotti  | 21 - POLVANI Duilio  |
| 3 - VANNUCCHI Augusto   | 22 - MAZZEI Alfonso — Rinuncia-<br>tario al posto; restituito alle<br>precedenti mansioni di Operaio         |
| 4 - BIAGIOTTI Angelo  | 23 - BARSACCHI Giuseppe  |
| 5 - GABBRIELLI Ivo  | 24 - GROSSI Mario — Rinunciata-<br>rio al posto; restituito alle<br>precedenti mansioni di Operaio           |
| 6 - BECHIERUCCI Renzo   | 25 - GUGLIELMI Ernesto   |
| 7 - BIGONGIALI Renato   | 26 - STEFANINI Alcide  |
| 8 - BIAGI Antonio   | 27 - NICCOLI Giovanni  |
| 9 - CARRARESI Angiolo   | 28 - RISTORI Renato  |
| 10 - BRUSCHI Alfredo  | 29 - PROIETTI Angelo   |
| 11 - CAULA Ferdinando   | 30 - DI TOMMASO Luigi  |
| 12 - GAMBOGI Nello  | 31 - MATTEINI Leopoldo   |
| 13 - ANDREANI Pietro  | 32 - GUIDUCCI Guido  |
| 14 - TOSI Arnolfo   | 33 - BIANCALANI Corrado — Ri-<br>nunciataro al posto; restituito<br>alle precedenti mansioni di Ope-<br>raio |
| 15 - CARMASSI Renato  | 34 - ROCCHI Gino   |
| 16 - MANNUCCI Mario   | 35 - BODEI Leone   |
| 17 - MADERNA Francesco — Ri-<br>nunciataro al posto; restituito<br>alle precedenti mansioni di Ope-<br>raio | 36 - POLINI Romeo  |
| 18 - DONI Aldo  |  |
| 19 - MANI Isandro   |  |

GRADUATORIA DI MERITO

*Corso d'istruzione tenutosi nel Deposito Locomotive  
di FOGGIA*

- |   |                        |
|---|------------------------|
| 1 - LIGRANI Gaetano   | 7 - ROSA Giovanni      |
| 2 - OLIVO Filomeno — del con-<br>corso di cui il D. M. 1367 del<br>10/XI/34 | 8 - DENTICO Giovanni   |
| 3 - PALMIERI Pietro — Idem  | 9 - VILLANI Guido      |
| 4 - SALCUNI Pasquale  | 10 - DI RIENZO Michele |
| 5 - CAPUSSELA Nicola  | 11 - PASQUALONI Athos  |
| 6 - CARRIERI Concordio  | 12 - CAROLI Pietro     |
|   | 13 - BRINDICCI Michele |

GRADUATORIA DI MERITO

*Corso d'istruzione tenutosi nel Deposito Locomotive  
di GENOVA BRIGNOLE*

- |                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| 1 - GRIFFI Pietro       | 8 - CLERICI Marcello |
| 2 - BIANCO Attilio      | 9 - GRA Luigi        |
| 3 - CHIODI Giacomo      | 10 - MINUTO Agostino |
| 4 - BONFIGLIO Francesco | 11 - VIVIANO Giulio  |
| 5 - GARRONE Giorgio     | 12 - FUSERO Settimio |
| 6 - CORNERA' Corrado    | 13 - ERMINIO Ugo     |
| 7 - PETRUCCI Gaetano    | 14 - DEL CORSO Guido |

- |                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| 15 - GRIFFI Fortunato  | 23 - RIZZI Augusto     |
| 16 - LANERO Alessandro | 24 - SALETTI Agostino  |
| 17 - BALBI Andrea      | 25 - BROCCA Ado        |
| 18 - NOVI Gino         | 26 - LENZI Antonio     |
| 19 - MARCHESE Domenico | 27 - MUSSOTTO Domenico |
| 20 - ANSALDI Paolo     | 28 - FORTUNATI Angelo  |
| 21 - BOVONE Eugenio    | 29 - DAGNINO Antonio   |
| 22 - SANTINI Antonio   |                        |

## GRADUATORIA DI MERITO

*Corso d'istruzione tenutosi nelle Officine Locomotive  
di MILANO CENTRALE*

- |   |                               |
|---|-------------------------------|
| 1 - KLUN Nereo  | 21 - ROBERTI Milan            |
| 2 - ROSSI Pietro  | 22 - CASTAGNETTI Dante        |
| 3 - BERNINI Alessandro — del<br>concorso di cui il D. M. 1367 del<br>10/XI/34 | 23 - MELANI Fioravante        |
| 4 - ANDORNO Maurizio  | 24 - GARAVAGLIA Artemio       |
| 5 - GRECCI Francesco  | 25 - GIACHERO Pietro          |
| 6 - MAGGI Pietro  | 26 - GRIGNOLIO Camillo        |
| 7 - RICCIARDI Arturo  | 27 - PUERARI Giacomo          |
| 8 - SERVISI Libero  | 28 - MERLINI Aldo             |
| 9 - RAINELLI Cesare   | 29 - DELUCCHI Giuseppe        |
| 10 - CAIAMI Fausto  | 30 - BARAGGIOLI Luigi         |
| 11 - NASSI Spartaco   | 31 - ZANARDO Egano            |
| 12 - MAGNAGO Giovanni   | 32 - VESENTINI Giordano Bruno |
| 13 - PINDINELLI Giorgio   | 33 - STELLA Guido             |
| 14 - RIEDEL Ermanno   | 34 - NEGRI Luigi              |
| 15 - GIAMBELLI Giovanni   | 35 - FABBRI Secondo           |
| 16 - BAGLIO Luigi   | 36 - SALVO Renato             |
| 17 - SALVADE' Mario   | 37 - MAME' Giuseppe           |
| 18 - PIVA Donato  | 38 - ANTONICCI Stimato        |
| 19 - BRIANI Luigi   | 39 - MARTORANA Michele        |
| 20 - AFFERNI Arturo   | 40 - GIRATI Oreste            |
|   | 41 - SCIPIONI Scipione        |
|   | 42 - VENTURINI Libero         |



# **BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO**

## **CONDIZIONI D'ABBONAMENTO**

<i>Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . .</i>	<b>L. 16,00</b>
<i>Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . »</i>	<b>32,00</b>

*Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.*

*Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.*

*La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.*





MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOULETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ



INDICE

**PARTE PRIMA - Leggi e decreti:**

Pag.

21 marzo 1939-XVII — Decreto Ministeriale, n. 2644. — Facilitazioni di viaggio per i viaggiatori diretti al Santuario di Caravaggio . . . . . 173

**PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio Circolari ed Istruzioni di durata indeterminata:**

*Ordine di servizio n. 43.* — Cambiamento di nome della stazione di S. Donà di Piave . . . . . 117

*Ordine di servizio n. 44.* — Introiti per conto del Monopolio metalli . . . . . ivi

*Ordine di servizio n. 45.* — Servizi diretti internazionali. Nuovo "Regolamento per il reciproco uso delle carrozze e dei bagagliai in servizio internazionale (R. I. C.)" edizione di Nizza . . . . . ivi

*Comunicato* — Esclusione dalle gare . . . . . 118

**PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari di durata determinata:**

*Comunicazioni:*  
Gare, appalti, ecc. per lavori e forniture . . . . . 45

265

L. 365 Otto Hoff 11-1





DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1939-XVII, n. 2644. — *Facilitazioni di viaggio per i viaggiatori diretti al Santuario di Caravaggio.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Commerciale e del Traffico) N° C. 311/4 in data 15 marzo 1939 XVII;

Viste le "Condizioni e Tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato";

Visto il R. D. L. 11 ottobre 1934-XII N. 1948 art. 3 comma b);

Sentito il Consiglio di Amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

DECRETA:

Art. 1.

Dal 1° maggio al 30 giugno e dal 1° agosto al 30 settembre 1939-XVII, ai Viaggiatori in partenza dalle stazioni delle Ferrovie dello Stato situate nei Compartimenti ferroviari di Torino, Milano, Genova, Bologna, Venezia, e Trieste, nonché sulla linea Massa-Sarzana-Fidenza-Parma, e diretti al Santuario di Caravaggio, sono concesse le seguenti agevolazioni:

a) applicazione della tariffa n. 5 (riduzione del 50 %) per viaggi individuali di andata-ritorno;

b) applicazione della tariffa n. 7 (riduzione del 70 %) per viaggi di andata-ritorno in gruppi di almeno 5 persone.

Le tariffe suddette sono applicabili soltanto per biglietti in servizio cumulativo ferroviario-automobilistico in destinazione di Caravaggio Santuario.

Art. 2.

I biglietti di cui all'articolo precedente avranno la validità di 5 giorni se emessi da stazioni distanti non oltre 200 km. e di 10 giorni per distanze superiori.

I biglietti non saranno ritenuti validi per il ritorno se non porteranno il bollo del Santuario di Caravaggio, bollo che verrà apposto gratuitamente.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nelle *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, 21 marzo 1939-XVII.

*Il Ministro:*  
BENNI.









# BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

## CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

<i>Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . .</i>	<i>L. 16,00</i>
<i>Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . »</i>	<i>32,00</i>

*Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.*

*Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.*

*La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.*






MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ



INDICE

**PARTE PRIMA - Leggi e decreti:**

Pag.

21 dicembre 1938-XVII — Decreto Ministeriale. — Determinazione dell'ali-quota speciale della tassa di scambio per il legno comune rozzo di abete, larice e pino importato dall'estero e destinato alla fabbricazione della cellulosa (1° semestre 1939)	175
25 gennaio 1939-XVII — Decreto Ministeriale — Determinazione del valore medio della cellulosa agli effetti della restituzione della tassa di scam-bio (rayon)	176

**PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio  
Circolari ed Istruzioni di durata  
indeterminata:**

<i>Ordine di servizio n. 46</i> — Attivazione della fermata di Mozia	119
<i>Ordine di servizio n. 47</i> — Apertura all'esercizio della fermata di Castel-vecchio di Compito	121
<i>Ordine di servizio n. 48</i> — Spostamento della stazione di Roma Prenestina dal Km. 3+592,50 al Km. 4+256 della linea Roma-Sulmona	122
<i>Ordine di servizio n. 49</i> — Trasporti di esplosivi per uso di mine	124
<i>Comunicato</i> — Modificazioni alle "Norme per l'assunzione in servizio di 400 operai allievi aiuto macchinisti sussidiari"	ivi

**PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari di durata  
determinata:**

<i>Circolare n. 5<sup>v</sup></i> — Veicoli da inoltrare nelle Officine dell'Amministrazione per scadenza del periodo di garanzia	49
<i>Comunicazioni:</i> Gare, appalti ecc. per lavori e forniture	52





DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1938-XVII. — *Determinazione dell'ali-  
quota speciale della tassa di scambio per il legno comune rozzo di abete,  
larice e pino importato dall'estero e destinato alla fabbricazione della  
cellulosa (1° semestre 1939) (1).*

### IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 75 a 83 della legge sulla tassa di scambio 28 luglio 1930, n. 1011, che disciplinano la riscossione della tassa di scambio sul legname resinoso da opera;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924 (allegato A) che aumenta la tassa di scambio sul legname resinoso da opera;

Visto il decreto Ministeriale 20 dicembre 1934, concernente la determinazione di una speciale aliquota di tassa di scambio per il legno comune rozzo di abete, larice e pino importato dall'estero e destinato alla fabbricazione della pasta di legno meccanica e chimica (cellulosa);

#### Decreta:

Agli effetti dell'applicazione della tassa di scambio sul legname comune rozzo di abete, larice e pino proveniente dall'estero e destinato alla fabbricazione della pasta di legno meccanica e chimica (cellulosa), l'aliquota della tassa di scambio da riscuotersi per ogni quintale dalle Dogane all'atto della importazione, per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1939, tenuto conto dei prezzi medi del detto legname e della sua destinazione, viene determinato nella misura di L. 0,40 per quintale, limitatamente ai quantitativi importati in esenzione da dazio specifico e da dazio sul valore a norma del R. decreto-legge 17 gennaio 1935, n. 177, ed entro i limiti del contingentamento annuo previsto dallo stesso decreto-legge ora citato, e semprechè siano osservate le norme e condizioni stabilite dal Ministero delle finanze ai fini del beneficio doganale.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, 21 dicembre 1938-XVII.

*Il Ministro:* DI REVEL.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 23 febbraio 1939-XVII).

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1939-XVII. — *Determinazione del valore medio della cellulosa agli effetti della restituzione della tassa di scambio (rayon) (1).*

### IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 37 della legge sulla tassa di scambio 28 luglio 1930, n. 1011, che per i prodotti di fibra artificiale (rayon) esportati dispone la restituzione della tassa di scambio pagata sulla importazione della cellulosa occorsa per la fabbricazione dei prodotti stessi;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924, allegato A;

Visto il decreto Ministeriale 9 luglio 1938, n. 74153;

Decreta:

#### *Articolo unico.*

Agli effetti della restituzione della tassa di scambio in ragione di L. 4 % del valore della cellulosa occorsa per la fabbricazione dei prodotti di fibra artificiale (rayon) esportati dal 1° gennaio al 30 giugno 1939, il valore medio della cellulosa, in relazione al peso dei prodotti di fibra artificiale (rayon) indicato nella boiletta di esportazione, è determinato in L. 2,30 per ogni chilogrammo di prodotti esportati.

Le somme restituite a titolo di tassa di scambio a norma dell'art. 37 della legge 28 luglio 1930, n. 1011, e del presente articolo devono stare a carico del cap. 231 del bilancio della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio corrente.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 gennaio 1939-XVII.

*Il Ministro:* DI REVEL.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1939-XVII.



Print

STAZ  
FERM  
-E CANT

Ja 2

PARTE I

Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete ferroviaria dello Stato (edizione Gennaio 1939-XVII)

STAZIONI FERMATE CASE CANTONIERE, ecc.	Zone e tavole polimetriche in cui trovansi comprese le stazioni le fermate ecc.		LINEA	Comparti- mento o Delegazione	PROVINCIA	SERVIZI AI QUALI SONO ABILITAT <sup>R</sup> LE STAZIONI, LE FERMATE ecc.						IMPIANTI FISSI					
	Zone	tavole polimetriche				Viaggiatori	Bagagli	Merce		Veicoli	Bestiame	Telegrammi di servizio e privati	Piani caricatori		Grue fisse	Blan- co a ponte	Sagoma limite
								G. V.	P. V.				di testa	di fiar. c.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Mozia 2 . . . . .	VII	136	Palermo - Marsala Trapani	Palermo	Trapani	V(4)	B(4)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—



REPRODUCTION  
OF THIS  
DOCUMENT

PART 1

PART 2

Dalle stazioni qui di contro alle stazioni sottoidicate e viceversa		PUNTI DI ALLACCIAMENTO FRA LE ZONE - DISTANZE																					
		GRUPPO A						GRUPPO B				GRUPPO C				GRUPPO D				GRUPPO E			Gruppo F
		Genova P. P.	Milano Centrale	Milano Lambrate	Milano Rogoredo	Pavia	Piacenza	Padova	Venezia Mestre	Verona P. N.	Vicenza	Bologna Centrale	Ferrara	Lucca	Pisa Centrale	Foggia	Roma Termini	Salmona	Termoli	Battipaglia	Metaponto	Taranto	Messina Centrale
<b>PARTE III</b>																							
Mozia ☉ . . . . .	VII	1606	1726	1722	1717	1715	1655	1603	1632	1628	1634	1514	1527	1465	1441	1004	1108	1113	1074	803	797	840	386
<b>PARTE IV</b>																							
Mozia ☉ . . . . .	VII	1570	1690	1686	1681	1679	1619	1581	1610	1596	1612	1482	1505	1429	1405	982	1069	1091	1052	731	775	818	386
		198	207	207	207	207	207	186	126	256	110	275	126	198	198	19,18	261	80,59	143	184	218	154	
		241	241	241	198	198	241	163	163	275	126	241	163	241	260	184	101						
		101	162	101	241	241	162	143	33	241	33	101	143	162	184	162	184	162		184	217		
		184		162	184	162		162	162	162	162	184	184		162						162	162	






Prentuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete ferroviaria dello Stato (Edizione Gennaio 1939-XVII)

PARTE I

STAZIONI FERMATE CASE CANTONIERE, ecc.	Zone e tavole polimetriche in cui trovansi comprese le stazioni le fermate ecc.		LINEA	Comparti- mento o Delegazione	PROVINCIA	SERVIZI AI QUALI SONO ABILITATE LE STAZIONI, LE FERMATE ecc.							IMPIANTI FISSI				
	Zone	tavole polimetriche				Merci		Veicoli	Bestiame	Telegrammi di servizio privati	Piani caricatori		Grue fisse	Bilan- ce a ponte	Sagoma finale		
						G. V.	P. V.				di testa	di fianco				Portata massima in tonnellate	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Castelvecchio di Com- pito ☉ . . . . .	IV	87	Lucca - Pontedera	Firenze	Lucca	V(4)	B(4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



U. S. GOVERNMENT  
PRINTING OFFICE  
1917


PART:

Asst. Secy.  
Comptroller

PART:

Asst. Secy.  
Comptroller

Dalle stazioni qui di contro alle stazioni sottindicato e viceversa		PUNTI DI ALLACCIAMENTO FRA LE ZONE - DISTANZE																					
		GRUPPO A						GRUPPO B				GRUPPO C				GRUPPO D				GRUPPO E			Gruppo F
		Zone	Genova P. P.	Milano Centrale	Milano Lambrate	Milano Rogoreto	Pavia	Piacenza	Padova	Venezia Mestre	Verona P. N.	Vicenza	Bologna Centrale	Ferrara	Lucca	Fisa Centrale	Foggia	Roma Termini	Salmona	Termoli	Barapigna	Metaponto	Taranto
PARTE III Castelvechio di Compito ☉	IV	181	301	297	292	290	230	279	308	270	310	156	203	14	32	653	357	468	566	662	862	891	1079
PARTE IV Castelvechio di Compito ●	IV	181	301	297	292	290	230	279	308	270	310	156	203	14	32	653	357	468	566	645	814	887	1040
		181,86	207,86	207,86	200,148 181,86	40,207 86	207,86	23,274 86	274,86	236,271 86	110,86 81,86	118,86	274,86	—	264	6,69 72,264	108,54 67,264	164,108 67,264	69,72 264	211,108 10,264	101,211 51,67	18,241 51,234	241,109 10,231





# BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

## CONDIZIONI D' ABBONAMENTO

<i>Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . .</i>	<i>L. 16,00</i>
<i>Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . »</i>	<i>32,00</i>

*Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.*

*Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.*

*La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.*



L 363

coll. uff. 1/2-1



MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ



INDICE



PARTE PRIMA - Leggi e decreti:

	Pag.
20 marzo 1939-XVII — Decreto del Capo del Governo. — Disposizioni relative alla normalizzazione dei materiali per l'industria, ed all'osservanza obbligatoria di unificazione U.N.I. (prove dei materiali metallici) . . . . .	177
21 febbraio 1939-XVII — Decreto Ministeriale — Modificazioni alle tariffe ferroviarie per facilitare i trasporti della paglia di ginestra (residui legnosi della sfibratura) . . . . .	179
<i>Errata-corrige</i> (D. M. 14 marzo 1939, XVII, n. 2505 e R. D. L. 17 novembre 1938, XVII, n. 1785) . . . . .	180

**PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio  
Circolari ed Istruzioni di durata  
indeterminata:**

<i>Ordine di servizio n. 50</i> — Prontuario per il carico del collettame e l'inoltro dei carri . . . . .	125
<i>Circolare n. 11</i> — Designazioni simboliche delle tasse accessorie nel servizio merci internazionale . . . . .	126

**PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari di durata  
determinata:**

<i>Comunicazioni:</i>	
Gare, appalti ecc. per lavori e forniture . . . . .	53





DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 20 marzo 1939-XVII. — *Disposizioni relative alla normalizzazione dei materiali per l'industria, ed all'osservanza obbligatoria di unificazione U.N.I. (prove dei materiali metallici) (1).*

IL CAPO DEL GOVERNO  
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2615, relativo alla estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti autarchici, parastatali o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato;

Visto il decreto del Capo del Governo 18 marzo 1935-XIII, relativo all'obbligo di inserire nei contratti la clausola per l'osservanza obbligatoria delle unificazioni U.N.I.;

Visto il decreto del Capo del Governo del 21 luglio 1936-XIV, relativo all'estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti agli stabilimenti dichiarati ausiliari per legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699;

Vista la deliberazione della Commissione Suprema di difesa in data 20 marzo 1939-XVII;

DECRETA:

Art. 1.

Le Amministrazioni dello Stato, gli Enti autarchici, gli Enti sottoposti alla tutela o vigilanza dello Stato, nonchè le aziende annesse o in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni od Enti predetti, le Società, Ditte, Istituti od Enti comunque sovvenzionati dallo Stato, nonchè gli stabilimenti dichiarati ausiliari, sono tenuti all'osservanza obbligatoria delle unificazioni contenute nelle seguenti tabelle:

Tabella UNI 551 - 1° ottobre 1937-XV: Prove dei materiali metallici: generalità.

Tabella UNI 552-555 - 1° ottobre 1937-XV: Prove dei materiali metallici: simboli e definizioni.

Tabella UNI 556-557 - 1° ottobre 1937-XV: Prove dei materiali metallici: prova di trazione.

Tabella UNI 558 - 1° ottobre 1937-XV: Prove dei materiali metallici: prova di compressione.

Tabella UNI 559 - 1° ottobre 1937-XV: Prove dei materiali metallici: prova di flessione.

Tabella UNI 560-561 - 1° ottobre 1937-XV: Prove dei materiali metallici: prova di durezza Brinell mediante misura del diametro dell'impronta.

Tabella UNI 562-563 - 1° ottobre 1937-XV: Prova dei materiali metallici: prova di durezza Rockwell.

Tabella UNI 564 - 1° ottobre 1937-XV: Prove dei materiali metallici: prova di piegamento.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 6 aprile 1939-XVII.



Tabella UNI 565 - 1° ottobre 1937-XV: Prove dei materiali metallici: prove di resilienza.

Le disposizioni contenute nelle tabelle di unificazione qui sopra elencate sostituiscono quelle contenute nel decreto del Capo del Governo del 15 luglio 1925 (*Gazzetta Ufficiale* 10 agosto 1925, n. 184).

#### Art. 2.

Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli altri Enti di cui all'articolo precedente, l'obbligo previsto dall'articolo stesso decorre dal compimento di sei mesi a partire dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

#### Art. 3.

Nei contratti di acquisto e di conferimento di commesse di lavoro, da parte delle Amministrazioni ed Enti predetti, dovrà, con esplicito articolo di contratto o di convenzione, essere richiamata l'osservanza delle unificazioni UNI rese obbligatorie, e il suggerimento dell'osservanza di quelle unificazioni non ancora rese obbligatorie.

#### Art. 4.

Le tabelle sono edite dall'Ente nazionale per l'unificazione nell'industria UNI (Milano, Foro Bonaparte, 16).

Copie autenticate dal bollo del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra sono cedute dall'UNI, al prezzo di L. 5 ciascuna.

Copie non autenticate, sono invece cedute, sempre dallo stesso Ente, al prezzo di L. 1 ciascuna.

#### Art. 5.

E' obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata delle tabelle da parte degli stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori.

Gli altri Enti, di cui all'art. 1, dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle tabelle predette, a misura che ciò sarà richiesto per le lavorazioni ad essi occorrenti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 marzo 1939-XVII.

••

*Il Capo del Governo*

MUSSOLINI

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1939-XVII. — *Modificazioni alle tariffe ferroviarie per facilitare i trasporti della paglia di ginestra (residui legnosi della sfibratura)* (1).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI  
DI CONCERTO CON  
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;  
Udito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Nelle condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato, i prezzi della serie *M* della tariffa eccezionale temporanea n. 902 sono annullati e sostituiti dai seguenti:

M . . . . .	0,32	0,32	0,32	0,28	0,28	0,28	0,26	0,26	0,26
	0,22	0,22	0,22	0,21	0,21	0,21	0,20	0,20	0,20
	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)

(\*) Questi prezzi sono applicabili esclusivamente alla paglia di ginestra (residui legnosi della sfibratura) contenente non meno del 50% di umidità.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 21 febbraio 1939-XVII.

Il Ministro per le finanze  
DI REVEL

Il Ministro per le comunicazioni  
BENNI

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 85 del 12 aprile 1939-XVII.

**Errata-corrige**

Bollettino Ufficiale n. 13 del 30 marzo 1939-XVII.

Parte 1<sup>a</sup> — pag. 168 — Graduatoria di merito del Corso d'istruzione tenutosi presso le Officine di Torino:

Il n. 6 di graduatoria: *V. ALFREDA Secondo* deve essere rettificato in: *VALPREDA Secondo*.

Bollettino ufficiale n. 49 - 1939-XVII. Nel R. D. L. 17-11-1938-XVII. n. 1785 a pagg. 822-823 apportare la seguente modificazione:

Superiori e autorità che possono infliggere le punizioni di cui all'articolo 103	Punizioni che possono essere inflitte agli agenti dei gradi				Superiori e autorità che decidono sui ricorsi di cui all'articolo 104
	2°	3° e 4°	5° e 6°	7° e inferiori	
Capi degli uffici delle Sezioni compartimentali	—	—	—	Censura	Capo della Sezione compartimentale
Capi delle Sezioni dei Servizi centrali	—	—	—	Multa	Capo dell'ufficio del servizio centrale

deve essere sostituita dalla seguente:

Capi degli uffici delle Sezioni compartimentali	—	—	—	Censura	} Capo della Sezione compartimentale Capo dell'ufficio del servizio centrale
Capi delle Sezioni dei Servizi centrali	—	—	—	Multa	



# BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

## CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

<i>Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . .</i>	<i>L. 16,00</i>
<i>Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . »</i>	<i>32,00</i>

*Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.*

*Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.*

*La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.*



E. 36h

Cott. Off. 14-22

Anno XXXII - N. 17



27 Aprile 1939

Anno XVII

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE



**PARTE PRIMA - Leggi e decreti:**

Pag.

20 aprile 1939-XVII — Legge n. 591. — Aumento degli stipendi, paghe e retribuzioni, e dei supplementi di servizio attivo a favore dei dipendenti dallo Stato e da Enti pubblici, e maggiorazioni delle pensioni a carico dello Stato o del Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato . . . . .	181
19 aprile 1939-XVII — Decreto Ministeriale, n. 2876. — Concorso interno per n. 60 posti di Sorvegliante della linea . . . . .	202
19 aprile 1939-XVII — Decreto Ministeriale, n. 2913. — Concessioni di viaggio al personale in quiescenza . . . . .	206

**PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio  
Circolari ed Istruzioni di durata  
indeterminata:**

Ordine di servizio n. 51. — Cambiamento di nome della fermata di Camatta . . . . .	127
Ordine di servizio n. 52. — Estensione servizio merci alla fermata di Varallo Pombia . . . . .	128

**PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari di durata  
determinata:**

Comunicazioni:	
Gare, appalti ecc. per lavori e forniture . . . . .	55



LE

Com

and  
been  
and  
and  
and

and  
and  
and  
and  
and  
and  
and

and  
and  
and  
and  
and  
and  
and

and  
and  
and

LEGGE 20 aprile 1939-XVII, n. 591. — *Aumento degli stipendi, paghe e retribuzioni, e dei supplementi di servizio attivo a favore dei dipendenti dallo Stato e da Enti pubblici, e maggiorazione delle pensioni a carico dello Stato o del Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato (1).*

VITTORIO EMANUELE III  
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA E DI ALBANIA  
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni a mezzo delle loro Commissioni legislative hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le tabelle annesse alla legge 27 giugno 1929-VII, n. 1047, e successive modificazioni ed estensioni, riflettenti le misure degli stipendi e dei supplementi di servizio attivo, delle paghe, delle retribuzioni e degli assegni analoghi per i dipendenti dalle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, sono sostituite da quelle di cui agli allegati I a VII alla presente legge.

Alla tabella I delle categorie e delle relative retribuzioni mensili del personale civile non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni statali, escluse quelle con ordinamento autonomo, annessa al Regio decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1103, e successive variazioni ed estensioni, ed alla tabella C delle retribuzioni del personale a contratto dell'Azienda autonoma statale della strada, annessa al R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1302, convertito nella legge 30 gennaio 1939-XVII, n. 394, sono rispettivamente sostituite le tabelle n. 1 e 2 di cui all'allegato VIII alla presente legge.

Per i dipendenti dalle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, il cui trattamento di carattere fondamentale a titolo di stipendio, supplemento di servizio attivo, paga, retribuzione od assegno analogo, non sia stabilito con i sindacati allegati, nè commisurato a trattamenti contemplati negli allegati medesimi, i Ministri competenti determineranno il nuovo trattamento, maggiorando quello attuale in ragione dell'8 per cento se l'attuale trattamento complessivo agli indicati titoli non superi le lire 1000 lorde mensili.

Se il trattamento attuale ecceda detto importo, ma non le lire 1019 lorde mensili, la maggiorazione medesima sarà attribuita fino a raggiungere l'importo di lire 1080 lorde mensili.

Negli altri casi la maggiorazione sarà applicata in ragione del 6 per cento.

Per il personale non di ruolo, il cui trattamento di caroviveri o di famiglia sia conglobato nello stipendio, o nella paga, o nella retribuzione, la sindacata maggiorazione sarà attribuita sulla base dei nove decimi delle predette competenze.

(1) Pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 22 aprile 1939-XVII.



### Art. 2.

Gli aumenti derivanti dalla prima applicazione della presente legge non sono computabili agli effetti del riassorbimento degli assegni personali in godimento al 31 marzo 1939-XVII.

Peraltro l'importo dell'assegno previsto dall'art. 4 del Regio decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e quello stabilito dal secondo comma dell'art. 4 della citata legge 27 giugno 1929-VII, n. 1047, saranno riliquidati, con effetto dal 1° aprile 1939-XVII, in base alle nuove misure delle competenze ivi previste.

Salvo il disposto dei successivi articoli 5 e 6, gli aumenti stabiliti dalla presente legge non hanno effetto sulle indennità e competenze previste dagli articoli 6 e 7 del Regio decreto-legge 14 aprile 1934-XII, n. 561, convertito nella legge 14 giugno 1934-XII, n. 1038, richiamati dall'art. 7 — primo comma — del R. decreto-legge 27 giugno 1937-XV, n. 1033, convertito nella legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2322, ancorchè dette indennità e competenze siano ragguagliate o graduate secondo gli stipendi e gli assegni considerati nella presente legge.

### Art. 3.

Nei confronti dei personali — esclusi i salariati statali — ai quali per effetto dell'applicazione delle tabelle allegate alla presente legge, risulterà attribuito uno stipendio o paga inferiore a quella stabilita, per i singoli gradi e relativa anzianità di grado, dalle tabelle approvate con la legge 27 giugno 1929-VII, n. 1047, saranno computabili agli effetti dei trattamenti di quiescenza e di previdenza e delle relative ritenute, gli stipendi o paghe previsti dalle tabelle di cui alla indicata legge n. 1047.

Ai fini della applicazione del precedente comma sarà tenuto conto delle variazioni apportate ai trattamenti stabiliti con la legge 27 giugno 1929-VII, n. 1047, da provvedimenti speciali, indipendentemente dai Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, convertito nella legge 6 gennaio 1931-IX, n. 18, 14 aprile 1934-XII, n. 561, 24 settembre 1936-XIV, n. 1719, convertito nella legge 4 gennaio 1937-XV, n. 121, e 27 giugno 1937-XV, n. 1033, fermo il disposto dell'art. 9 del R. decreto-legge 31 dicembre 1931-X, n. 1756, convertito nella legge 26 maggio 1932-X, 576.

### Art. 4.

Per i personali retribuiti parzialmente o integralmente a carico di bilanci non statali, l'onere degli aumenti previsti dall'art. 1 della presente legge graverà sugli Enti che attualmente sostengono le spese, nelle medesime rispettive proporzioni.

### Art. 5.

I compensi per lavoro straordinario, notturno e festivo del personale salariato statale ed i soprassoldi di cui all'art. 230, lettera g) del regolamento approvato con Regio decreto 31 dicembre 1924-III, n. 2262, determinabili, ai sensi delle disposizioni vigenti, in misura percentuale sulla paga o sulla retribuzione, si calcolano sulle paghe o retribuzioni risultanti dall'applicazione della presente legge. Le aliquote di maggiorazione stabilite per la determinazione delle competenze predette sono ridotte di un quarto.

Il computo della misura dei premi di operosità e di rendimento previsti dall'articolo 71 del testo unico approvato con Regio decreto 24 dicembre 1924-III, n. 2114, è eseguito sulle paghe o retribuzioni risultanti dall'applicazione della presente legge, ridotte di un quinto.

#### Art. 6.

Le tariffe dei cottimi stabilite per i salariati dello Stato sono determinate sulla base della paga risultante dalla applicazione della presente legge.

Le singole Amministrazioni dovranno però rivederle in modo da consentire un guadagno non superiore al 24 per cento della paga stessa.

Le aliquote di maggiorazione di cottimo stabilite in misura inferiore a quella massima prevista dall'art. 28 del testo unico approvato con Regio decreto 24 dicembre 1924-III, n. 2114, sono variate in misura proporzionale a quella massima indicata nel precedente comma.

#### Art. 7.

Le pensioni ordinarie, dirette e di reversibilità, comprese quelle privilegiate e gli assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione della città di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti economici, degli Archivi notarili, del Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato, e del cessato Commissariato dell'emigrazione, a favore degli impiegati civili, dei militari e dei salariati cessati dal servizio anteriormente al 1° luglio 1929-VII, sono aumentate nella misura dell'8 per cento.

Per le pensioni ed assegni ordinari, diretti e di reversibilità, compresi quelli privilegiati, dovuti ad impiegati civili, militari e salariati cessati dal servizio successivamente alla data anzidetta, l'aumento dell'8 per cento è concesso in misura ridotta di un quarantottesimo per ciascun mese dopo il giugno 1929-VII, con limitazione ad un quarantottesimo se la cessazione dal servizio abbia avuto luogo nel mese di maggio 1933. Nessun aumento è dovuto qualora la cessazione dal servizio sia avvenuta dopo il 31 maggio 1933-XI.

Le pensioni dirette e di reversibilità e gli assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili, liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato secondo le norme del cessato regime austro-ungarico, a favore del personale civile e militare delle nuove provincie, e le pensioni liquidate o maggiorate dall'ex Stato libero di Fiume sono aumentati in ragione del 6 per cento.

#### Art. 8.

L'aumento di cui al precedente art. 7 è dovuto a cominciare dalla prima rata con scadenza successiva al 1° aprile 1939-XVII, e non si applica alle pensioni ed assegni militari, diretti e di reversibilità, anche se privilegiati, la cui misura sia determinata in base ad apposite tabelle, anzichè in relazione agli stipendi o alle paghe.

Per determinare l'aumento da concedersi ai sensi del predetto articolo 7 e per stabilire, con l'aggiunta dell'aumento stesso, le nuove pensioni e i nuovi assegni, si trascurano sulla pensione o sull'assegno attualmente goduto a carico dello Stato o delle Amministrazioni indicate nel primo comma del precedente articolo, le frazioni di 10 lire.

Ai fini della corresponsione degli assegni mensili di caroviveri ai sensi delle disposizioni in vigore, non si tiene conto dell'aumento di pensione concesso con il precedente articolo 7.

Si applicano per l'aumento suddetto l'art. 14 e il secondo e terzo comma dell'art. 16 del R. decreto-legge 31 marzo 1925-III, n. 486, convertito nella legge 21 marzo 1926-IV, n. 597.

Coloro che, per richiamo in servizio o per altro motivo, abbiano ottenuto più liquidazioni di pensione potranno optare per quella fra le varie pensioni loro successivamente liquidate, che aumentata in relazione alla data della rispettiva cessazione dal servizio, risulti più favorevole.

Per l'aumento delle pensioni, dirette e di reversibilità, degli ufficiali collocati a riposo dalla posizione ausiliaria o dall'aspettativa per riduzione di quadri e delle pensioni delle famiglie degli ufficiali morti nelle posizioni stesse, si considera quale data di cessazione dal servizio l'ultimo giorno di percezione effettiva o virtuale degli stipendi computati nella media triennale. I titolari delle dette pensioni possono richiedere, se più favorevole, la pensione aumentata che sarebbe loro dovuta qualora dopo il collocamento in posizione ausiliaria, ovvero dopo il raggiungimento del limite di età nel caso in cui la pensione sia stata liquidata in seguito a cessazione dall'aspettativa per riduzione di quadri, non avesse avuto luogo alcun richiamo in servizio.

Contro le liquidazioni degli aumenti, da concedersi di ufficio da parte degli uffici provinciali del Tesoro, o contro la mancata concessione degli aumenti, è ammesso il ricorso alla Corte dei conti, la quale provvede a norma del secondo comma dell'art. 16 del Regio decreto 27 giugno 1933-XI, n. 703. Per i ricorsi dei pensionati delle Ferrovie dello Stato si applica l'articolo 26 del Regio decreto-legge 13 agosto 1926-IV, n. 1431, convertito nella legge 14 aprile 1927-V, n. 605.

I ricorsi di cui al precedente comma devono essere presentati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 1939-XVIII.

#### Art. 9.

Le pensioni e gli assegni di cui al primo comma del precedente art. 7, relativi a cessazioni dal servizio posteriori al 15 aprile 1934-XII, liquidati tenendo conto di stipendi, paghe o retribuzioni pensionabili ridotti ai sensi del Regio decreto-legge 14 aprile 1934-XII, n. 561, sono, a domanda degli interessati, nuovamente liquidati con effetto dal 1° aprile 1939-XVII, sulla base degli stipendi, paghe o retribuzioni pensionabili previsti dalle tabelle allegate alla legge 27 giugno 1929-VII, n. 1047. Lo stesso beneficio viene concesso di ufficio, con decorrenza non anteriore al 1° aprile 1939-XVII, per le pensioni e gli assegni ancora da liquidarsi dovuti per cessazioni dal servizio successive al 15 aprile 1934-XII ed anteriori all'entrata in vigore della presente legge.

Le pensioni e gli assegni che verranno concessi per cessazioni dal servizio dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 30 giugno 1940-XVIII saranno liquidati senza tener conto, nella media triennale, della riduzione degli stipendi, paghe o retribuzioni pensionabili di cui al suddetto decreto-legge n. 561.

La maggiorazione derivante dall'applicazione dei precedenti commi non può, in alcun caso, superare il 6 per cento della pensione o dell'assegno determinato in base agli stipendi, paghe o retribuzioni ridotti ai sensi del citato decreto-legge n. 561.

## Art. 10.

Il contributo degli iscritti all'Opera di previdenza istituita a favore dei personali civile e militare dello Stato e dei loro superstiti, di cui all'art. 12 del testo unico 26 febbraio 1928-VI, n. 619, e successive modificazioni, e la ritenuta per l'Opera di previdenza del personale dipendente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, di cui all'art. 5, lettera b) della legge 19 giugno 1913, n. 641, e successive modificazioni, sono stabiliti nella misura del 2 per cento.

Le concessioni previste dalle disposizioni vigenti per le dette Opere di previdenza saranno rivedute con decreti Reali da emanarsi ai sensi dell'articolo 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.

## Art. 11.

Al personale salariato dello Stato non di ruolo, coniugato o vedovo con prole minorenni, il cui trattamento è regolato dalle disposizioni del testo unico approvato con Regio decreto 24 dicembre 1924-III, n. 2114, e successive modificazioni, sono assegnate, in sostituzione delle indennità di caroviveri attualmente corrisposte:

- a) un'aggiunta di famiglia di lire 45 mensili;
- b) una quota complementare di lire 8 mensili per ciascun figlio minorenni fino al massimo di tre e di lire 16 mensili per ciascun figlio minorenni in più dei tre.

La corresponsione dell'aggiunta di famiglia e relative quote complementari è effettuata con le norme e le condizioni di cui alla legge 27 giugno 1929-VII, n. 1047, ed al Regio decreto-legge 14 aprile 1934-XII, n. 561.

## Art. 12.

L'aggiunta di famiglia e le relative quote complementari spettanti agli operai di ruolo e non di ruolo dello Stato sono corrisposte in quote giornaliere pari ad un trecento-se-santacinquesimo o ad un trecentesimo dell'importo annuo delle indennità predette a seconda che trattisi di operai retribuiti per tutti i giorni dell'anno o per i soli giorni lavorativi.

Ciascuna quota giornaliera è divisa in tante quote orarie quante sono le ore normali di lavoro.

## Art. 13.

L'articolo 10 del testo unico approvato con Regio decreto 24 dicembre 1924-III, n. 2114, e il secondo comma dell'articolo 9 del regolamento approvato con Regio decreto 31 dicembre 1924-III, n. 2262, sono abrogati.

## Art. 14.

E' conservata al personale salariato non di ruolo, coniugato o vedovo con prole minorenni, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, l'eventuale eccedenza del trattamento per indennità caroviveri di cui sia provvisto, su quello spettante in seguito all'applicazione del precedente articolo 11.

L'eccedenza predetta si intende attribuita a titolo di assegno personale riassorbibile negli eventuali aumenti dell'aggiunta di famiglia derivanti dal-

l'applicazione dell'art. 7 del Regio decreto-legge 14 aprile 1934-XII, n. 561, o dalla attribuzione di quote complementari dell'aggiunta medesima.

L'assegno personale suddetto è soggetto alle riduzioni previste dal citato articolo 7 del Regio decreto-legge n. 561 in caso di trasferimento in Comuni di popolazione inferiore a quella del luogo di provenienza. Tali riduzioni cessano di essere operative, in tutto o in parte, secondo le aliquote previste dallo stesso articolo 7, in caso di successivi trasferimenti in Comuni con popolazione superiore.

#### Art. 15.

Le indennità di caroviveri di cui siano eventualmente provvisti i salariati non di ruolo celibi o vedovi senza prole minorenni sono ridotte nella misura:

- a) del 30 per cento a decorrere dal 1° aprile 1939-XVII;
- b) di un ulteriore 30 per cento a decorrere dal 1° aprile 1940-XVIII.

Le indennità predette sono soppresse dal 1° aprile 1941-XIX.

#### Art. 16.

Nei confronti dei salariati non di ruolo di cui ai precedenti articoli 11 e 15 per i quali l'indennità di caroviveri sia conglobata nella paga o retribuzione sarà considerato come indennità di caroviveri, agli effetti dell'applicazione degli articoli stessi, un decimo della paga o retribuzione in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 17.

La tabella A degli stipendi e dei supplementi di servizio attivo dei segretari comunali, annessa al testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383, e successive variazioni, è sostituita dall'allegato IX alla presente legge.

Per il rimanente personale dei Comuni, nonché per quello delle Province, delle Opere nazionali e degli altri Enti, Istituti, Società ed Aziende considerati nel primo comma dell'art. 12 del R. decreto-legge 27 giugno 1937-XV, n. 1033, gli organi rispettivamente competenti sono autorizzati a modificare le misure degli stipendi, supplementi di servizio attivo, retribuzioni, paghe o assegni analoghi, maggiorando quelle organicamente in vigore nel febbraio 1939-XVII con l'osservanza dei criteri previsti ai commi 3° e successivi del precedente art. 1. Nei riguardi, peraltro, del personale delle Associazioni sindacali ed Enti aderenti, legalmente riconosciuti ai sensi dell'art. 4 della legge 3 aprile 1926-IV, n. 563, il cui trattamento agli indicati titoli ecceda le L. 2000 lorde mensili, detta maggiorazione non è operativa sull'ecedenza.

Sono estese al personale di cui al precedente secondo comma le disposizioni dell'art. 2 della presente legge, in quanto applicabili.

E' fatto divieto di adottare provvedimenti che attribuiscono al personale di cui trattasi miglioramenti sul trattamento economico in vigore nel febbraio 1939-XVII, maggiorato a norma del presente articolo.

Il precedente secondo comma non è applicabile agli impiegati ed agli operai rappresentati da Associazioni sindacali legalmente riconosciute, quando il relativo trattamento economico sia o debba essere disciplinato da contratti collettivi.

## Art. 18.

Per i personali degli Enti locali iscritti agli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti o a regolamenti speciali di pensione, ai quali per effetto dell'applicazione della presente legge risulti attribuito uno stipendio, paga o retribuzione inferiore a quella stabilita per lo stesso grado e relativa anzianità di grado dai regolamenti organici locali in vigore al 30 novembre 1930-IX, detti assegni computati ai fini del trattamento di previdenza e delle relative ritenute nella misura prevista dai suddetti regolamenti organici locali.

## Art. 19.

La presente legge è applicabile anche al personale in servizio nell'Africa Italiana, nelle Isole italiane dell'Egeo e all'estero.

## Art. 20.

Le disposizioni della presente legge hanno vigore dal 1° aprile 1939-XVII.

## Art. 21.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 aprile 1939-XVII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

(*Omissis*).



## STIPENDI E SUPPLEMENTI DI SERVIZIO ATTIVO PER IL PERSO NON DI RUOLO (SUSSIDIARIO)

*(Al personale di ruolo delle qualifiche recanti le annotazioni (a) e (b) compete legge 27 giugno 1929-VII, n. 1047, salvo l'applicazione delle riduzioni sancite dall'art 7 ruolo trovantesi nelle condizioni indicate nei Regi decreti 19 agosto 1927-V n. 1711, restu stabilito nelle misure previste dal citato decreto n. 1711 del 1927-V).*

Gruppo	N. del grado dell'ordinamento ferroviario	QUALIFICA	Stipendio		Classi di stipendio ed intervalli di tempo, in lire							
			mi-nimo	mas-simo	0	1	2	3	4	5	6	7
<b>PERSONALE</b>												
A	1	Capo servizio principale ....										
A	•	Capo compartimento di 1 <sup>a</sup> cl.	34,500	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A	•	Capo servizio .....										
A	•	Capo compartimento di 2 <sup>a</sup> cl.										
A	2	Ispettore capo superiore ....	25,900	27,800	25,900	—	—	—	27,800	—	—	—
A	3	Ispettore capo .....	21,100	23,900	21,100	—	—	—	22,000	—	—	—
A	•	Cassiere principale .....										
A	4	Ispettore principale .....	18,600	20,600	18,600	—	—	—	19,600	—	—	—
A	•	Cassiere di 1 <sup>a</sup> classe .....										
A	5	Ispettore di 1 <sup>a</sup> classe .... a)	17,000	17,800	17,000	—	—	—	17,400	—	—	—
A	•	Cassiere di 2 <sup>a</sup> classe .... a)										
A	6	Ispettore di 2 <sup>a</sup> classe .... a)	15,900	16,000	15,300	16,000	—	—	—	—	—	—
A	7	Allievo ispettore .....	13,900	14,600	13,900	14,600	—	—	—	—	—	—
B	6	Segretario capo .....										
B	•	Segretario tecnico capo .. a)	14,300	16,500	14,300	—	—	—	15,000	—	—	—
B	•	Disegnatore capo .....										
B	•	Revisore capo .....										
B	7	Segretario principale .... a)										
B	•	Segretario tecnico princip. a)	13,200	15,000	13,200	—	—	—	13,800	—	—	—
B	•	Disegnatore principale ... a)										
B	•	Revisore principale .....										
B	8	Segretario di 1 <sup>a</sup> classe ... a)										
B	•	Segretario tecnico di 1 <sup>a</sup> cl. a)										
B	•	Disegnatore di 1 <sup>a</sup> classe .. a)	11,200	13,200	11,200	—	—	—	11,800	—	—	—
B	•	Revisore .....										
B	•	Assistente lavori di 1 <sup>a</sup> cl. . a)										

ALLEGATO VI.

**NALE DI RUOLO E PAGHE GIORNALIERE PER IL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO**

*rispettivamente l'aggiunta di famiglia prevista alle lettere (a) e (b) dell'art. 2 della del Regio decreto-legge 14 aprile 1934-XII, n. 561. L'assegno concesso al personale di 11 ottobre 1934 XII, n. 1716, 2 giugno 1936-XIV, n. 1172 e 21 ottobre 1937-XV, n. 2179,*

in anni fra gli aumenti normali risultanti dalle differenze fra i numeri progressivi sottoindicati

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Supplemento di servizio attivo
---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--------------------------------

DEGLI UFFICI

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,500
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,600
-	23,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,700
-	20,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,100
-	17,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,900
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,100
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500
-	15,600	-	-	-	-	16,500	-	-	-	-	-	-	-	3,100
-	14,400	-	-	-	-	15,000	-	-	-	-	-	-	-	2,300
-	12,300	-	-	-	-	13,200	-	-	-	-	-	-	-	2,300

Gruppo	N. del grado dell'ordinamento ferroviario	QUALIFICA	Stipendio		Classi di stipendio ed intervalli di tempo						
			mi- nimo	mas- simo	0	1	2	3	4	5	6
<i>Segue: PERSONALE</i>											
B	10	Segretario ..... a)									
B	•	Segretario tecnico ..... a)	8,400	11,200	8,400	—	9,100	—	—	9,700	—
B	•	Disegnatore ..... a)									
B	•	Assistente lavori ..... a)									
C	6	Applicato capo ..... a)	12,400	14,600	12,400	—	—	—	13,100	—	—
C	7	Applicato principale ..... a)	11,800	13,700	11,800	—	—	—	12,400	—	—
C	8	Applicato di 1ª classe .... a)									
C	•	Aiutante disegnatore princi- pale ..... a)	10,400	12,400	10,400	—	—	—	10,900	—	—
C	•	Aiutante assistente lavori principale ..... a)									
C	10	Applicato ..... a)									
C	•	Aiutante disegnatore di 1ª classe ..... a)	7,000	10,400	7,600	—	—	—	8,300	—	—
C	•	Aiutante assistente lavori . a)									
d'ordine	•	Scrivana principale ..... a)	6,000	9,400	6,600	—	—	—	7,300	—	—
	11	Aiutante ..... a)	7,100	9,700	7,100	—	7,500	—	7,800	—	8,100
	•	Aiutante disegnatore ..... a)									
	•	Sorvegliante dei lavori ... a)	6,900	8,700	6,900	—	7,200	—	7,500	—	7,600
	•	Alunno d'ordine ..... a)									
sottalerno	•	Scrivana ..... a)	6,200	8,100	6,200	—	6,600	—	6,900	—	7,200
	12	Commesso ..... b)	7,200	9,100	7,200	—	7,500	—	7,800	—	8,100
	•	Usciere capo ..... b)									
	13	Usciere di 1ª classe ..... b)	6,900	8,800	6,900	—	7,200	—	7,500	—	7,800
	14	Usciere ..... b)	6,200	7,900	6,300	—	6,500	—	6,700	—	6,900
15	Inservente ..... b)	6,000	7,500	6,000	—	6,300	—	6,500	—	6,700	

Segue: ALLEGATO VI.

in anni fra gli aumenti normali risultanti dalle differenze fra i numeri progressivi sottoindicati

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Supplemento di servizio attivo
---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--------------------------------

DEGLI UFFICI

-	-	10,300	-	-	-	11,200	-	-	-	-	-	-	-	1,900
-	-	13,900	-	-	-	-	14,000	-	-	-	-	-	-	3,100
-	-	13,100	-	-	-	-	13,700	-	-	-	-	-	-	2,300
-	-	11,700	-	-	-	-	12,400	-	-	-	-	-	-	2,300
-	9,100	-	-	-	9,700	-	-	-	10,400	-	-	-	-	1,300
-	8,000	-	-	-	8,600	-	-	-	9,400	-	-	-	-	1,900
-	8,400	-	8,800	-	9,100	-	9,400	-	9,700	-	-	-	-	1,500
-	-	8,100	-	-	8,400	-	-	8,700	-	-	-	-	-	1,500
-	-	7,500	-	-	7,800	-	-	8,100	-	-	-	-	-	1,500
-	-	8,400	-	-	8,600	-	-	9,100	-	-	-	-	-	1,200
-	-	8,100	-	-	8,400	-	-	8,800	-	-	-	-	-	1,100
-	-	7,200	-	-	7,500	-	-	7,800	-	-	-	-	-	1,100
-	-	6,800	-	-	7,200	-	-	7,500	-	-	-	-	-	1,000

N. del grado dell'ordinamento ferroviario	QUALIFICA	Stipendio		Classi di stipendio ed intervalli di tempo.						
		mi- nimo	mass- simo	0	1	2	3	4	5	6
<b>PERSONALE</b>										
5	Capo stazione superiore ... a)	17.100	17.900	17.100	—	—	—	17.400	—	—
6	Capo stazione principale .. a)	15.000	17.700	15.000	15.300	—	15.900	—	—	16.500
•	Capo gestione principale .. a)									
7	Capo stazione di 1ª classe . a)	14.100	16.500	14.100	14.400	—	14.700	—	—	15.300
•	Capo gestione di 1ª classe . a)									
•	Capo telegrafista di 1ª cl. . a)									
8	Capo stazione di 2ª classe . a)	11.900	15.000	11.900	12.200	—	12.500	—	—	13.200
•	Capo gestione di 2ª classe . a)									
•	Capo telegrafista di 2ª cl. . a)									
9	Capo stazione di 3ª classe . a)	10.600	13.500	10.600	10.900	—	11.300	—	—	11.900
•	Capo gestione di 3ª classe . a)									
•	Capo telegrafista di 3ª cl. . a)									
10	Sotto capo .....	8.800	11.900	8.800	9.100	—	9.400	—	10.000	—
11	Aiutante .....	7.500	10.000	7.500	—	7.800	—	8.100	—	8.400
•	Alunno d'ordine .....	7.100	9.000	7.100	—	7.500	—	7.800	—	8.100
•	Scrivana .....	6.800	8.700	6.800	—	7.200	—	7.500	—	7.800
12	Manovratore capo .....	6.900	9.100	6.900	—	7.200	—	7.500	—	7.900
•	Deviatore capo .....	6.900	9.100	6.900	—	7.200	—	7.500	—	7.800
•	Guardamerci .....	6.600	8.900	6.600	—	6.900	—	7.200	—	7.500
13	Capo squadra manovratori b)	6.600	8.900	6.600	—	6.900	—	7.200	—	7.500
•	Capo squadra deviatori ... b)	6.600	8.900	6.600	—	6.900	—	7.200	—	7.500
•	Guardasala .....	6.300	8.500	6.300	—	6.600	—	6.900	—	7.200
14	Manovratore .....	6.000	7.500	6.000	—	6.300	—	6.500	—	6.700
•	Deviatore .....	6.000	7.500	6.000	—	6.300	—	6.500	—	—
<b>PERSONALE</b>										
7	Capo personale viaggiante principale .....	12.500	15.000	12.500	12.900	—	13.200	—	13.500	—
•	Controllore viaggiante prin- cipale .....	11.900	14.400	11.900	12.200	—	12.500	—	12.900	—
8	Capo personale viaggiante di 1ª classe .....	10.900	13.100	10.900	11.300	—	11.600	—	11.900	—
•	Controllore viaggiante di 1ª classe .....	10.600	12.900	10.600	10.900	—	11.300	—	11.600	—

Segue: ALLEGATO VI.

in anni, fra gli aumenti normali risultanti dalle differenze fra i numeri progressivi sottoindicati

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Supplemento di servizio attivo
---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--------------------------------

DELLE STAZIONI

—	17,900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,800
—	—	17,100	—	—	—	17,700	—	—	—	—	—	—	—	3,100
—	—	15,900	—	—	16,500	—	—	—	—	—	—	—	—	2,300
—	—	13,800	—	—	14,400	—	—	15,000	—	—	—	—	—	2,200
—	—	12,200	—	—	11,900	—	—	13,500	—	—	—	—	—	2,300
—	10,600	—	—	11,300	—	—	11,900	—	—	—	—	—	—	1,900
—	8,800	—	9,100	—	9,400	—	9,700	—	10,000	—	—	—	—	1,500
—	8,400	—	—	8,700	—	—	9,000	—	—	—	—	—	—	1,500
—	—	8,100	—	—	8,100	—	—	8,700	—	—	—	—	—	1,500
—	8,100	—	8,400	—	8,800	—	—	9,100	—	—	—	—	—	1,200
—	8,100	—	—	8,400	—	—	8,800	—	9,100	—	—	—	—	1,200
—	7,800	—	8,100	—	—	8,400	—	—	8,800	—	—	—	—	1,200
—	7,800	—	8,100	—	8,400	—	—	8,800	—	—	—	—	—	1,100
—	7,800	—	—	8,100	—	—	8,400	—	—	8,800	—	—	—	1,100
—	7,500	—	7,800	—	—	8,100	—	—	8,500	—	—	—	—	1,100
—	6,900	—	—	7,200	—	—	7,500	—	—	—	—	—	—	1,100
—	6,700	—	6,900	—	—	7,200	—	—	7,500	—	—	—	—	1,100

DEI TRENI

13,800	—	14,100	—	14,400	—	—	14,700	—	—	15,000	—	—	—	2,300
13,200	—	13,500	—	13,800	—	—	14,100	—	—	14,400	—	—	—	2,800
12,100	—	12,300	—	12,600	—	—	12,900	—	—	13,100	—	—	—	2,800
11,900	—	12,100	—	12,300	—	—	12,600	—	—	12,800	—	—	—	2,300

N. del grado dell'ordinamento ferroviario	QUALIFICA	Stipendio		Classi di stipendio ed intervalli di tempo							
		mi-nimo	mas-simo	0	1	2	3	4	5	6	
<i>Segue: PERSONALE</i>											
9	Capo personale viaggiante di 2 <sup>a</sup> classe . . . . . a)	9.700	12.100	9.700	10.100	—	10.300	—	10.600	—	—
•	Controllore viaggiante di 2 <sup>a</sup> classe . . . . . a)	9.400	11.900	9.400	9.700	—	10.000	—	10.300	—	—
10	Capo personale viaggiante di 3 <sup>a</sup> classe . . . . . a)	9.400	11.900	9.400	9.700	—	10.000	—	10.300	—	—
•	Controllore viaggiante di 3 <sup>a</sup> classe . . . . . a)	9.000	11.500	9.000	9.400	—	9.700	—	10.000	—	—
•	Conduttore capo di 1 <sup>a</sup> cl. . . . . b)	7.500	9.700	7.500	7.800	8.100	—	8.400	—	8.800	—
11	Conduttore capo . . . . . b)	6.800	9.000	6.800	—	7.200	—	7.500	—	7.800	—
12	Conduttore principale . . . . . b)	6.600	8.800	6.600	—	6.900	—	7.200	—	7.500	—
13	Conduttore . . . . . b)	6.300	8.500	6.300	—	6.600	—	6.900	—	7.200	—
14	Frenatore . . . . . b)	5.700	7.500	5.700	—	6.000	—	6.300	—	6.500	—
<i>PERSONALE</i>											
5	Capo deposito superiore . . a)	17.100	17.900	17.100	—	—	—	17.400	—	—	—
6	Capo deposito principale . . a)	15.900	17.700	15.900	15.900	—	16.500	—	—	17.100	—
7	Capo deposito di 1 <sup>a</sup> classe . a)	14.700	17.100	14.700	15.000	—	15.800	—	—	15.900	—
8	Capo deposito di 2 <sup>a</sup> classe . a)	12.800	15.900	12.800	13.200	—	13.500	—	—	14.100	—
9	Capo deposito di 3 <sup>a</sup> classe . a)	11.900	14.700	11.900	12.200	—	12.500	—	—	12.900	—
10	Macchinista di 1 <sup>a</sup> classe . . b)	9.400	11.500	9.400	9.700	10.000	—	10.300	—	10.600	—
11	Macchinista di 2 <sup>a</sup> classe . . b)	8.700	10.900	8.700	—	9.100	—	9.400	—	9.700	—
12	Macchinista di 3 <sup>a</sup> classe . . b)	8.200	10.400	8.200	—	8.500	—	8.800	—	9.100	—
•	Aiuto macchinista . . . . . b)	6.900	9.100	6.900	—	7.200	—	7.500	—	7.800	—
13	Capo squadra accudienti e manovali <i>ad personem</i> . . b)	6.600	8.500	6.600	—	6.900	—	7.200	—	7.500	—
14	Accudiente <i>ad personem</i> . . b)	6.000	7.500	6.000	—	6.500	—	6.500	—	6.700	—
<i>PERSONALE</i>											
10	Sorvegliante della linea di 1 <sup>a</sup> classe . . . . . b)	7.800	10.300	7.800	8.100	8.400	—	8.800	—	9.100	—
11	Sorvegliante della linea . . v)	7.100	9.700	7.100	—	7.500	—	7.800	—	8.100	—
13	Caposquadra cantonieri . . v)	6.600	8.500	6.600	—	6.900	—	7.200	—	—	—
15	Guardiano <i>ad personem</i> . . b)	5.700	7.200	5.700	—	6.000	—	6.300	—	—	—
•	Cantoniere . . . . . b)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	Guardabarriere (donne) . . —	4.50	5.50	(Paga giornaliera in relazione al posto)							

Segue: ALLEGATO VI.

in anni, fra gli aumenti normali risultanti dalle differenze fra i numeri progressivi sottoindicati													Supplemento di servizio attivo	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20
<b>DEI TRENI</b>														
10,900	—	11,800	—	11,600	—	—	11,900	—	—	12,100	—	—	—	2,900
10,600	—	10,900	—	11,300	—	—	11,600	—	—	11,900	—	—	—	2,300
10,600	—	10,900	—	11,300	—	—	11,600	—	—	11,900	—	—	—	1,900
10,300	—	10,600	—	10,900	—	—	11,200	—	—	11,500	—	—	—	1,900
—	9,100	—	—	9,400	—	—	9,700	—	—	—	—	—	—	1,900
—	8,100	—	8,400	—	—	8,700	—	—	9,000	—	—	—	—	1,500
—	7,600	—	8,100	—	—	8,400	—	—	8,800	—	—	—	—	1,200
—	7,500	—	7,800	—	—	8,100	—	—	8,500	—	—	—	—	1,100
—	6,700	—	6,900	—	—	7,200	—	—	7,500	—	—	—	—	1,100
<b>DI MACCHINA</b>														
—	17,900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,900
—	—	—	17,700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,100
—	—	16,500	—	—	17,100	—	—	—	—	—	—	—	—	2,300
—	—	14,700	—	—	15,800	—	—	15,900	—	—	—	—	—	2,300
—	—	13,500	—	—	14,100	—	—	14,700	—	—	—	—	—	2,300
—	10,900	—	—	11,200	—	—	11,900	—	—	—	—	—	—	1,900
—	10,000	—	10,300	—	—	10,600	—	—	10,900	—	—	—	—	1,500
—	—	9,400	—	—	9,700	—	—	10,000	—	—	10,400	—	—	1,200
—	—	8,100	—	—	8,400	—	—	8,800	—	—	9,100	—	—	1,200
—	—	7,800	—	—	8,100	—	—	8,500	—	—	—	—	—	1,100
—	—	6,900	—	—	7,200	—	—	7,500	—	—	—	—	—	1,100
<b>DELLA LINEA</b>														
—	9,400	—	—	9,700	—	—	10,000	—	—	10,300	—	—	—	1,900
—	8,400	—	8,800	—	—	9,100	—	—	9,400	—	—	9,700	—	1,500
—	7,600	—	7,800	—	—	8,100	—	—	8,500	—	—	—	—	1,100
—	6,500	—	6,700	—	—	6,900	—	—	7,200	—	—	—	—	1,000



N. del grado dell'ordinamento ferroviario	QUALIFICA	Stipendio		Classi di stipendio ed intervalli di tempo.						
		mi- nimo	mas- simo	0	1	2	3	4	5	6
<b>PERSONALE ADDETTO AL</b>										
11	Capo guardia <i>ad personam</i> b)	6.800	9.000	6.800	—	7.200	—	7.500	—	7.800
13	Sottocapo guardia <i>ad personam</i> ..... b)	6.600	8.500	6.600	—	6.900	—	7.200	—	—
14	Guardia <i>ad personam</i> ..... b)	6.000	7.500	6.000	—	6.300	—	6.500	—	—
<b>PERSONALE TECNICO</b>										
5	Capo tecnico superiore ... a)	17.100	17.900	17.100	—	—	—	17.400	—	—
6	Capo tecnico principale ... a)	15.000	17.700	15.000	15.200	—	15.900	—	—	16.500
7	Capo tecnico di 1ª classe .. a)	14.100	16.500	14.100	14.400	—	14.700	—	—	15.300
8	Capo tecnico di 2ª classe .. a)	12.200	15.300	12.200	12.500	—	12.800	—	—	13.500
9	Capo tecnico di 3ª classe .. a)	11.200	14.100	11.200	11.600	—	11.900	—	—	12.200
10	Sottocapo tecnico di 1ª cl. b)	9.600	11.500	9.600	9.900	9.700	—	10.000	—	10.300
11	Capo verificatore di 1ª classe <i>ad personam</i> ..... b)	8.700	10.000	8.700	—	9.100	—	9.400	—	9.700
12	Sotto capo tecnico ..... b)	8.700	10.000	8.700	—	9.100	—	9.400	—	9.700
13	Capo verificatore <i>ad personam</i> ..... b)	8.700	10.000	8.700	—	9.100	—	9.400	—	9.700
12	Verificatore <i>ad personam</i> .. b)	7.600	9.700	7.600	—	7.800	—	8.100	—	8.400
13	Operaio di 1ª classe ..... b)	6.900	9.100	6.900	—	7.200	—	7.500	—	7.800
14	Operaio ..... b)	6.300	8.100	6.300	—	6.500	—	6.700	—	6.900
15	Aiutante operaio ..... b)	5.700	7.500	5.700	6.000	—	6.300	—	6.500	—
<b>PERSONALE DI</b>										
13	Capo squadra manovali ... b)	6.600	9.100	6.600	—	6.900	—	7.200	—	7.500
15	Manovale ..... b)	5.700	7.200	5.700	—	6.000	—	6.300	—	—
—	Manovale (donna) ..... b)	3.900	5.000	3.900	—	4.000	—	—	4.300	—
<b>PERSONALE DELLE</b>										
5	Comandante di 1ª classe .. a)	17.100	17.900	17.100	—	—	—	17.400	—	—
6	Capo macchinista di 1ª cl. a)	15.000	17.700	15.000	15.900	—	16.500	—	—	17.100
7	Comandante di 2ª classe .. a)	14.100	16.500	14.100	14.400	—	14.700	—	—	15.300
8	Capo macchinista di 2ª cl. a)	14.100	16.500	14.100	14.400	—	14.700	—	—	15.300
9	Ufficiale navale di 1ª classe a)	14.100	16.500	14.100	14.400	—	14.700	—	—	15.300
10	Ufficiale macchinista di 1ª classe ..... a)	14.100	16.500	14.100	14.400	—	14.700	—	—	15.300

Segue: ALLEGATO VI

in anni fra gli aumenti normali risultanti dalle differenze fra i numeri progressivi sottoindicati													Supplemento di servizio attivo	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20
<b>SERVIZIO DI VIGILANZA</b>														
—	8,100	—	—	8,400	—	—	8,700	—	—	9,000	—	—	—	1,500
7,500	—	—	7,800	—	—	8,100	—	—	8,500	—	—	—	—	1,100
6,700	—	—	6,900	—	—	7,200	—	—	7,500	—	—	—	—	1,100
<b>ED OPERAIO</b>														
—	17,900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,800
—	—	17,100	—	—	—	17,700	—	—	—	—	—	—	—	3,100
—	—	15,900	—	—	16,500	—	—	—	—	—	—	—	—	2,500
—	—	14,100	—	—	14,700	—	—	15,300	—	—	—	—	—	2,300
—	—	12,900	—	—	13,500	—	—	14,100	—	—	—	—	—	2,300
—	10,600	—	10,900	—	11,200	—	11,500	—	—	—	—	—	—	1,900
—	—	10,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,500
—	8,800	—	9,100	—	—	9,400	—	—	9,700	—	—	—	—	1,200
—	8,100	—	8,400	—	—	8,800	—	—	9,100	—	—	—	—	1,100
—	7,200	—	7,500	—	—	7,800	—	—	8,100	—	—	—	—	1,100
6,700	—	—	6,900	—	—	7,200	—	—	7,500	—	—	—	—	1,000
<b>MANOVALANZA</b>														
—	7,800	—	—	8,100	—	—	8,400	—	—	8,800	—	—	9,100	1,100
6,500	—	—	6,700	—	—	6,900	—	—	7,200	—	—	—	—	1,000
—	4,600	—	—	5,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	700
<b>NAVI TRAGHETTO</b>														
—	17,900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,800
—	—	—	17,700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,100
—	—	15,900	—	—	16,500	—	—	—	—	—	—	—	—	2,300

N. del grado dell'ordinamento ferroviario	QUALIFICA	Stipendio		Classi di stipendio ed intervalli di tempo						
		mi- nimo	mas- simo	0	1	2	3	4	5	6
<i>Segue: PERSONALI</i>										
8	Ufficiale navale di 2 <sup>a</sup> classe <i>a)</i>									
•	Ufficiale macchinista di 2 <sup>a</sup> classe ..... <i>a)</i>	11,900	15,000	11,900	12,200	—	12,500	—	—	13,200
9	Ufficiale navale di 3 <sup>a</sup> classe <i>a)</i>									
•	Ufficiale macchinista di 3 <sup>a</sup> classe ..... <i>a)</i>	10,600	13,500	10,600	10,900	—	11,300	—	—	11,900
11	Primo nostromo ..... <i>b)</i>									
•	Capo motorista ..... <i>b)</i>	8,700	10,000	8,700	—	9,100	—	9,400	—	9,700
•	Capo elettricista ..... <i>b)</i>									
12	Secondo nostromo ..... <i>b)</i>									
•	Motorista di 1 <sup>a</sup> classe ... <i>b)</i>	7,600	9,700	7,600	—	7,800	—	8,100	—	8,400
•	Elettricista di 1 <sup>a</sup> classe ... <i>b)</i>									
13	Motorista ..... <i>b)</i>									
•	Elettricista ..... <i>b)</i>	6,900	9,100	6,900	—	7,200	—	7,500	—	7,800
•	Carpentiere di 1 <sup>a</sup> classe ... <i>b)</i>									
14	Marinajo scelto ..... <i>b)</i>									
•	Fuochista ..... <i>b)</i>	6,000	7,500	6,000	—	6,300	—	6,500	—	6,700
•	Carpentiere ..... <i>b)</i>									
•	Marinajo ..... <i>b)</i>	5,700	7,500	5,700	6,000	—	6,300	—	6,500	—
•	Carbonajo ..... <i>b)</i>	5,700	7,200	5,700	—	6,000	—	6,300	—	—

Nota. — Le persone di equipaggio dei gradi 11 e 12 sono considerate sottufficiali

Segue: ALLEGATO VI.

anni, fra gli aumenti normali risultanti dalle differenze fra i numeri progressivi sottoindicati

7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Supplemento di servizio attivo
---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--------------------------------

AVI TRAGHETTO

-	-	13.800	-	-	14.400	-	-	15.000	-	-	-	-	-	2.300
-	-	12.200	-	-	12.900	-	-	13.500	-	-	-	-	-	2.300
-	-	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500
-	8.800	-	9.100	-	-	9.400	-	-	9.700	-	-	-	-	1.200
-	8.100	-	8.400	-	-	8.800	-	-	9.100	-	-	-	-	1.160
-	-	6.900	-	-	7.200	-	-	7.500	-	-	-	-	-	1.100
6.700	-	-	6.900	-	-	7.200	-	-	7.500	-	-	-	-	1.000
6.500	-	-	6.700	-	-	6.900	-	-	7.200	-	-	-	-	1.000

RAMO DI SERVIZIO	Q U A L I F I C A	Paghe giornaliere (a)		Classi di paga ed intervalli di					
		mi- nimo	max- simo	0	1	2	3	4	
<b>PERSONALE NON DI</b>									
Macchinista .....	Aiuto macchinista .....	21.50	24.50	21.50	—	22 —	—	22.50	
Stazioni .....	Manovratore .....	17.50	20 —	17.50	—	18.50	—	19 —	
	Deviatore .....								
Treni .....	Frenatore .....	16.50	19.50	16.50	—	17 —	—	17.50	
Linea .....	Cantoniere .....	16.50	19 —	16.50	—	17 —	—	17.50	
Tecnico, operaio e di manovalanza ....	Operaio di 1 <sup>a</sup> classe .....	21 —	24 —	21 —	—	21.50	—	22 —	
	Operaio .....	18.50	21 —	18.50	—	19 —	—	19.50	
	Aiutante operaio .....	16.50	19.50	16.50	17 —	—	17.50	—	
	Manovale .....	16.50	19 —	16.50	—	17 —	—	17.50	
	Motorista .....								
	Elettroista .....	21 —	24 —	21 —	—	21.50	—	22 —	
	Carpentiere di 1 <sup>a</sup> classe ....								
	Marinaio scelto .....								
	Navli traghetto ....	Fuochista .....	17.50	20 —	17.50	—	18.50	—	19 —
		Carpentiere .....							
Marinaio .....		16.50	19.50	16.50	17 —	—	17.50	—	
Carbonaro .....		16.50	19 —	16.50	—	17 —	—	17.50	
Cameriere .....		16.50	19.50	16.50	17 —	—	17.50	—	
	Mozzo .....	11 —	13 —	11 —	—	11.50	—	—	

(a) Comprete inoltre l'aggiunta di famiglia di cui all'art. 1, sub **articolo 16** — quarto comma

Segue: ALLEGATO VI.

tempo, in anni, fra gli aumenti normali risultanti dalle differenze fra i numeri progressivi sottoindicati

	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		23,50			24,50								
		19,50		20									
		18,50		19		19,50							
			18,50			19							
		22,50		23,50		24							
		20		20,50		21							
15	18,50		19			19,50							
			18,50			19							
		22,50		23,50		24							
		19,50			20								
	18,50		19			19,50							
			18,50			19							
	18,50		19			19,50							
	12			13									

del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1785.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze  
DI REVEL.

Il Duce del Fascismo, Capo del Governo  
MUSSOLINI.

(Omissis).

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1939-XVII, n. 2876. — *Concorso interno per n. 60 posti di Sorvegliante della linea.*

### IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la proposta avanzata dal Direttore Generale con la relazione in data 15 aprile 1939-XVII, n. PAG. 040/24/164598 del Servizio Personale e Affari Generali;

Visto l'art. 60 del Regolamento del personale approvato col Regio decreto legge 7 aprile 1925, n. 405;

Udito il Consiglio di Amministrazione;

#### Decreta:

Sono indetti esami di concorso interno per n. 60 posti di Sorvegliante della linea con le modalità stabilite dalle norme allegate al presente Decreto, delle quali si autorizza la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

Roma, li 19 aprile 1939-XVII.

*Il Ministro*  
**BENNI.**

### NORME PER GLI ESAMI DI CONCORSO INTERNO A POSTI DI SORVEGLIANTE DELLA LINEA (GRADO 11)

1. — In relazione all'art. 60 del Regolamento del personale è indetto un concorso interno a 60 posti di Sorvegliante della linea.

2. — Potranno partecipare al concorso i Capi Squadra cantonieri che abbiano conseguita l'attuale qualifica non posteriormente al 31 dicembre 1935.

3. — I Capi squadra cantonieri che si trovino nelle volute condizioni e che intendano partecipare al concorso, dovranno presentare pel tramite gerarchico, non oltre quaranta giorni dalla pubblicazione del presente bando di concorso nel Bollettino Ufficiale, apposita domanda compilata su carta da bollo da lire sei, indirizzata alla Direzione Generale - Servizio Lavori e Costruzioni.

4. — I Capi delle Sezioni Lavori dalle quali dipendono gli aspiranti trasmetteranno al Servizio Lavori e Costruzioni le domande ricevute per l'ammissione al concorso entro dieci giorni dalla scadenza del termine utile per la loro presentazione, accompagnandole con un estratto dei fogli matricolari degli interessati per la parte riguardante le sole punizioni e con dettagliato rapporto informativo nei riguardi di ciascun aspirante sulla condotta, diligenza, capacità, attitudini alla dirigenza, nonché sulle funzioni superiori eventualmente esercitate, con l'indicazione altresì delle qualificazioni riportate nel quinquennio 1934-1938. Dovrà inoltre essere trasmesso un elenco nominativo degli aspiranti con l'indicazione, per ognuno di essi, della data di nascita e di anzianità nel grado attuale, nonché della data di eventuale iscrizione al P.N.F.;

*Parte I - n. 17 - 27 aprile 1939-XVII.*

se sia ex combattente della guerra 1915-18, se abbia benemerienze fasciste, con le punteggiature assegnate per ciascuno dei detti requisiti in base al R. D. 19 agosto 1927, n. 1711, ed alle istruzioni per l'applicazione del R. D. L. 11 ottobre 1934, n. 1716, approvate col D. M. 16 aprile 1937, n. 2845 e, infine se sia ex combattente della guerra in A. O. I. oppure sia stato comandato in servizio militare non isolato all'estero partecipando alle relative operazioni militari.

5. — La Commissione esaminatrice, nominata dal Capo del Servizio Lavori e Costruzioni sarà presieduta da un Funzionario di grado non inferiore al terzo, e composta da due altri Funzionari di grado non inferiore al quinto.

In caso di impedimento di uno dei membri, esso verrà sostituito definitivamente da altro, pure da nominarsi dal Capo del Servizio Lavori e Costruzioni.

6. — Le ammissioni agli esami verranno decise inappellabilmente dalla Commissione esaminatrice, in relazione alle disposizioni degli articoli 61 e 62 del Regolamento del personale ed in base agli elementi di cui al precedente punto 4, e dopo avere assunte quelle maggiori informazioni che riterrà del caso.

Agli agenti ammessi al concorso verrà notificato, a cura del Presidente della Commissione esaminatrice e per il tramite dei Capi immediati, dove e quando avranno luogo i relativi esami.

7. — L'incarico della compilazione dei temi delle prove scritte è deferito alla Commissione esaminatrice, la quale ha pure facoltà discrezionali per determinare le norme per la disciplina degli esami stessi.

8. — Gli esami consisteranno in tre prove scritte ed una orale.  
Le prove scritte saranno:

*Prima prova.* — Svolgimento di un tema su argomento riguardante le mansioni di Sorvegliante della linea, da servire anche come saggio di composizione italiana.

*Seconda prova.* — Soluzione di un problema di aritmetica e geometria elementare sulle mansioni di cui al punto a) del programma indicato qui appresso.

*Terza prova.* — Saggio sull'impiego e ricavo dei materiali, sulle registrazioni e riepiloghi dei materiali stessi, sulla tenuta dei libretti di presenza del personale, relative paghe e trattenute normali.

La prova orale verterà sulle materie indicate nell'intero programma stesso.

9. — Il numero massimo dei punti di cui potrà disporre ciascuno dei componenti la Commissione esaminatrice è di 10 per ciascuna prova scritta e di 30 per la prova orale.

Saranno inoltre attribuiti a ciascun concorrente, in base al rapporto informativo di cui al precedente punto 4°, da 1 a 10 punti in complesso per la valutazione dei requisiti di attitudine alla dirigenza, di condotta e di capacità, tenendo anche conto delle funzioni di grado superiore eventualmente esercitate. Di tale votazione profitteranno i candidati riusciti idonei nelle prove scritte e orale.

10. — Per essere ammessi alla prova orale i concorrenti dovranno riportare almeno 72/90 del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte e non meno di 21/30 dei punti attribuiti a ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno ottenere almeno 72/90 del numero dei punti di cui la Commissione dispone per tale prova.



11. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei avranno conseguito in ciascuna prova e sui requisiti di attitudine alla dirigenza, condotta e capacità, costituirà la classificazione complessiva che determina la graduatoria di merito.

12. — La graduatoria di merito sarà formata dalla Commissione esaminatrice dando — a parità di voti — la precedenza agli agenti ex combattenti o che abbiano benemerienze fasciste, ai sensi dell'art. 58 del Regolamento del personale modificato dall'art. 6 R. D. L. 11 ottobre 1934, n. 1716 (tenute anche presenti le disposizioni di cui i RR. DD. LL. 2 giugno 1936, n. 1172 e 21 ottobre 1937, n. 279) con preferenza a coloro che abbiano riportato per i detti titoli una maggiore puntazione. In mancanza delle dette benemerienze — sempre a parità di voti — sarà tenuto conto dell'anzianità, a norma dell'art. 59 del Regolamento del personale, o del maggior carico di famiglia.

13. — Saranno dichiarati vincitori quei concorrenti idonei che nella graduatoria, come sopra compilata, saranno compresi nel limite dei posti messi a concorso.

14. — I dichiarati vincitori verranno immessi nelle funzioni superiori, secondo l'ordine della detta graduatoria di merito, a misura che si renderanno vacanti i posti da coprire e, a termini dell'art. 63 del Regolamento del personale, dovranno compiere, prima di ottenere la promozione, un periodo di favorevole esperimento, nelle funzioni stesse, della effettiva durata di sei mesi.

15. — Coloro i quali si rifiutassero di raggiungere, o non raggiungessero, nel termine fissato, la destinazione che verrà loro assegnata, saranno considerati rinunciatori alla promozione, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento del personale e decadranno da ogni diritto.

16. — Nel caso che taluni vincitori del concorso dovessero essere, per qualsiasi motivo, eliminati dalla graduatoria di esame, l'Amministrazione potrà assegnare le funzioni superiori ad un egual numero di agenti riusciti idonei oltre il numero dei posti messi a concorso, seguendo l'ordine della graduatoria.

17. — La graduatoria di merito, approvata dal Ministro, sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale delle Ferrovie dello Stato.

## MATERIE D'ESAME

### a) *Aritmetica e geometria.*

Prime quattro operazioni sui numeri interi e decimali.

Nozioni di geometria piana e misura delle figure piane e dei solidi più semplici.

Sistema metrico decimale e sue applicazioni alle comuni misure.

### b) *Materie di servizio.*

Nozioni sulle linee ferroviarie: linee a semplice, doppio, triplo e quadruplo binario; corpo stradale e sue caratteristiche: pendenze, curve, opere d'arte (cavalcavia, sottovia, ponti in muratura e a travata metallica, ecc.); passaggi a livello.

Istruzioni sulla posa e sulla manutenzione dell'armamento per le linee a scartamento ordinario e a scartamento ridotto con o senza dentiera. Vari tipi di armamento con rotaie Vignole: peso unitario delle rotaie e dei materiali accessori che costituiscono gli armamenti predetti. Deviativi semplici, doppi e tripli; scambi inglesi, semplici e doppi; intersezioni. Tipi diversi di traverse

(in legno, metalliche o in cemento armato). Rifacimenti e rinnovamenti; norme e precauzioni da aversi nella loro esecuzione. Sezioni normali del corpo stradale; massicciata; sue qualità e requisiti; risanamento parziale e totale; norme e precauzioni per l'esecuzione del lavoro.

Nozioni sui meccanismi fissi, compresi i segnali, gli apparati centrali ed i sistemi di blocco; loro organi, funzionamento e terminologia delle varie parti.

Chiusura delle stazioni e delle linee, impianti e manutenzione delle siepi.

Conoscenza ed uso dei vari attrezzi ordinari e meccanici occorrenti per il servizio di manutenzione.

Istruzioni per il personale di vigilanza della linea.

Regolamento sui segnali e sue appendici. Regolamento per la circolazione dei treni per la parte interessante il servizio di linea.

Norme per il servizio dei Sorveglianti e dei Capi squadra cantonieri.

Norme per il servizio in tempo di neve ed istruzioni per la circolazione dei carrelli. Istruzioni relative al maneggio ed impiego delle traverse iniettate e per l'uso dei petardi da segnalamento.

Istruzioni speciali per le linee esercitate a trazione elettrica e per le linee secondarie a scartamento ridotto per la Sicilia.

Organizzazione normale del personale di guardia e di lavoro, norme pratiche in vigore nei casi eccezionali (sostituzioni, malattie, ecc.).

Rilievi sul terreno, con l'uso delle canne o nastri metrici e delle paline; rappresentazione grafica del rilevamento con schizzo e visuale e con l'indicazione delle misure rilevate.

Nozioni elementari sulla natura e composizione delle malte e dei cementi.

Principali materiali da costruzione e loro caratteristiche.

Installazioni di condotte d'acqua ed altri meccanismi del genere (rifornitori, colonne idrauliche, ecc.). Inconvenienti e disposizioni relative.

Incendi nelle proprietà laterali alla ferrovia.

Gestione amministrativa del tronco: presenza del personale, paghe, impiego e ricavo dei materiali, rapporti relativi, tenuta del giornale e del subinventario materiali d'esercizio. Gestione dei magazzinetti.

Principali disposizioni del regolamento di polizia ferroviaria.

Distanze legali dalla ferroviaria delle piantagioni, delle escavazioni, dei fabbricati in muratura, delle costruzioni in legno ed in paglia, delle materie combustibili, delle fornaci e delle fucine, giusta le disposizioni del Codice Civile e della Legge sulle opere pubbliche. Procedimento da usarsi in caso di infrazioni alle anzidette disposizioni. Verbali di contravvenzione e denunce di reati.

Disposizioni relative ai passaggi a livello aperti ed inestoditi.

Disposizioni riguardanti la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Primi soccorsi: denunce.

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1939-XVII, n. 2913. — *Concessioni di viaggio al personale in quiescenza.*

### IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la proposta della Direzione Generale delle ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) di cui alla relazione n. PAG. 012/12847 del 7 aprile 1939-XVII;

Visto l'articolo 19 del Regolamento per le concessioni di viaggio approvato con il R. Decreto 3 gennaio 1926, n. 194;

Visto il paragrafo 8 delle Norme d'applicazione di detto Regolamento approvate col Decreto Ministeriale n. 1642 del 4 febbraio 1930;

Udito il Consiglio d'Amministrazione;

#### Decreta:

Le concessioni di viaggio previste per il personale a riposo di cui all'articolo 19 del Regolamento per le concessioni stesse approvato con il R. Decreto 3 gennaio 1926, n. 194, sono estese alla moglie di un agente in quiescenza che contragga matrimonio dopo il collocamento a riposo ed ai figli che nascessero dal matrimonio medesimo o fossero nati da un precedente matrimonio della moglie.

Resta pertanto abrogato, per la parte riguardante le sindacate persone, il 3° comma del paragrafo 8 delle vigenti Norme approvate col Decreto Ministeriale n. 1642 del 4 febbraio 1930.

Roma, li 19 aprile 1939-XVII.

*Il Ministro*

**BENNI.**

17 de  
pro  
mento

17 de  
pro  
mento





# BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

## CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

<i>Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . .</i>	<i>L. 16,00</i>
<i>Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . »</i>	<i>32,00</i>

*Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.*

*Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Ohi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.*

*La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.*



MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ



INDICE

**PARTE PRIMA - Leggi e decreti:**

Pag.

- 27 gennaio 1939-XVII — Regio Decreto-Legge, n. 270. — Aggiunte e modificazioni alla tabella della tariffa speciale dei dazi doganali da applicare nel Regno alle merci originarie e provenienti dalla Libia . . . . . 207
- 28 febbraio 1939-XVII — Regio Decreto-Legge, n. 334. — Istituzione di un'imposta di fabbricazione sugli olii minerali e sui prodotti della loro lavorazione in sostituzione della preesistente tassa di vendita . . . . . 208
- 28 marzo 1939-XVII — Decreto Ministeriale. — Facilitazioni ferroviarie per i viaggi durante la stagione estivo-autunnale . . . . . 224
- 25 aprile 1939-XVII — Decreto Ministeriale n. 2936. — Concorso interno per n. 60 posti di Sotto capo tecnico . . . . . 225

**PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio  
Circolari ed Istruzioni di durata  
indeterminata:**

- Ordine di servizio* n. 53. — Attivazione del sistema di esercizio con dirigente centrale sul tratto Civitavecchia-Roma della linea Pisa-Roma . . . . . 129
- Circolare* n. 12. — Radiazione dal Parco veicoli F. S. di tre carri di proprietà privata . . . . . 130

**PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari di durata  
determinata:**

- Ordine di servizio* n. IV. — Attivazione del nuovo orario generale 15 maggio 1939-XVII . . . . . 57
- Comunicazioni:*
- Gare, appalti ecc. per lavori e forniture . . . . . 63





REGIO DECRETO-LEGGE 27 gennaio 1939-XVII, n. 270. — *Aggiunte e modificazioni alla tabella della tariffa speciale dei dazi doganali da applicare nel Regno alle merci originarie e provenienti dalla Libia.* (1).

VITTORIO EMANUELE III  
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA  
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata col R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni; Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1413, che stabilisce il trattamento doganale da applicare alle merci libiche alla loro importazione nel Regno, convertito nella legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 35, e successive modificazioni; ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportare modificazioni al detto trattamento doganale da applicare nel Regno a talune merci di origine e provenienza dalla Libia; Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'Africa Italiana, di concerto col Ministro per le finanze, con quello per l'agricoltura e le foreste e con quello per gli scambi e per le valute; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla tabella della tariffa speciale dei dazi doganali da applicare nel Regno alle merci di origine e provenienza dalla Libia, allegata al R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1413, sono apportate le seguenti modificazioni ed aggiunte:

Numero e lettera della tariffa doganale del Regno	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazi di entrata	Quantitativo annuale da ammettere al trattamento di favore
89	Datteri . . . . .	Q.le	esente	25.000
ex 98	Pasta di datteri . . . . .			
146	Crino vegetale anche arricchato	Q.le	esente	500
647	Catrame del carbon fossile . .	Q.le	esente	5.000

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 25 febbraio 1939-XVII.

Il DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1939-XVII.

VITTORIO EMANUELE III

MUSSOLINI — DI REVEL — ROSSONI — GUARNERI.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 febbraio 1939-XVII, n. 334. — *Istituzione di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione in sostituzione della preesistente tassa di vendita.* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 15 settembre 1915, n. 1373, e successive disposizioni modificatrici e complementari;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di sostituire il regime fiscale di un'imposta di fabbricazione a quello vigente della tassa di vendita sugli oli minerali e sui residui della loro lavorazione;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I. — *Istituzione dell'imposta e base della sua applicazione.*

Art. 1.

E' istituita una imposta interna di fabbricazione ed una corrispondente sovrainposta di confine sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione nella misura indicata a fianco di ciascuno di essi:

(1) Pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 28 febbraio 1939-XVII.

Parte I - n. 18 - 4 maggio 1939-XVII.

**Oli greggi di petrolio naturali;**

1) da usare direttamente come combustibili:

a) nelle caldaie e nei forni . . . . .	Q.le	L.	4
b) nei motori . . . . .	»	»	98

2) per altri usi . . . . . » » 190

Benzina . . . . .	»	»	335
Acqua ragia minerale . . . . .	»	»	270
Petrolio . . . . .	»	»	258

**Olio da gas:**

1) da usare direttamente come combustibili:

a) con densità da 0,850 a 0,890 alla temp. di 15° C. . . . .	»	»	154
b) con densità superiore a 0,890 alla temp. di 15° C. . . . .	»	»	98

2) per altri usi . . . . . » » 160

**Lubrificanti:**

1) oli bianchi . . . . . » » 180

2) altri . . . . . » » 160

Residui della lavorazione degli oli greggi di petrolio, naturali, degli oli provenienti dalla lavorazione dei catrami paraffinici di lignite, di torba, di schisti e simili:

1) da usare direttamente come combustibili:

a) esclusivamente nelle caldaie e nei forni:

alfa) densi . . . . .	Q.le	L.	4
beta) fluidi . . . . .	»	»	4

più L. 1,05 per ogni unità percentuale di olii distillanti fino a 300° eccedente il 20, ma non il 30 % per quintale;

b) nei motori . . . . . Q.le L. 98

2) per altri usi . . . . . » » 160

Paraffina solida . . . . . » » 10

**Vasellina:**

a) naturale . . . . . » » 80

b) artificiale a base di paraffina . . . . . » » 140

Sono esenti dalla imposta o sovrimposta, di cui al precedente comma, i prodotti impiegati negli usi elencati nella tabella A), annessa al presente decreto. Sono invece applicate aliquote ridotte ai prodotti impiegati negli usi elencati nella tabella B), annessa al presente decreto, nella misura stabilita nella tabella stessa.

Le esenzioni e le riduzioni, di cui al precedente comma, sono accordate sotto l'osservanza delle modalità da stabilirsi dal Ministero delle finanze.

**Art. 2.**

E' istituita una imposta interna di fabbricazione e una corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti nella misura per ciascuno di essi indicata:

Ozocerite greggia . . . . .	L. 4 per Q.le
Ceresina . . . . .	L. 10 per Q.le

E' esente dal tributo, di cui al precedente comma, la ceresina fabbricata con ozocerite che abbia scontato l'imposta di fabbricazione

## Art. 3.

Le caratteristiche per la classificazione dei prodotti, agli effetti della tassazione stabilita dal presente decreto, sono quelle indicate nella tariffa dei dazi doganali e nel repertorio per la sua applicazione per i similari prodotti di provenienza estera.

Le controversie sulla qualificazione dei prodotti stessi sono definite seguendo la procedura stabilita per la risoluzione delle controversie per l'applicazione dei dazi doganali.

II. — *Attivazione delle fabbriche - Licenza - Vigilanza.*

## Art. 4.

Chiunque intenda esercitare l'industria della fabbricazione dei prodotti, di cui ai precedenti articoli 1 e 2, deve farne denuncia all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione della circoscrizione almeno 60 giorni prima di iniziare la lavorazione.

La denuncia, corredata dalle planimetrie dei locali di fabbrica nonchè dallo schema degli impianti, deve essere redatta in doppio esemplare e deve indicare:

- a) la ditta e chi la rappresenta;
- b) il comune, la via e il numero ovvero la denominazione della località ove si trova la fabbrica;
- c) i locali di cui si compone la fabbrica e l'uso al quale ciascuno è destinato con riferimento alle planimetrie;
- d) il tipo e la potenzialità degli apparecchi e dei meccanismi, compresi quelli della forza motrice;
- e) i processi di lavorazione;
- f) la qualità delle materie prime e dei prodotti finiti;
- g) la quantità massima delle materie prime e dei prodotti finiti che in qualsiasi momento si può trovare nello stabilimento.

L'Ufficio tecnico, ricevuta la denuncia, verifica gli impianti e può ordinare a spese del fabbricante, le opere e prescrivere le misure che riterrà necessarie per la tutela degli interessi fiscali.

Quindi rilascia una licenza di esercizio soggetta al pagamento di un diritto nella misura fissa di L. 20.

La licenza è valida per l'anno solare nel quale viene rilasciata, per lo stabilimento e per la ditta in essa indicati. A richiesta del fabbricante, da effettuarsi entro il mese di gennaio, è consentita la proroga della validità della licenza per gli anni successivi a quelli dell'emissione previo pagamento del diritto di L. 20.

Ogni modificazione agli impianti dovrà essere previamente approvata dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione e il fabbricante dovrà presentare lo schema delle modificazioni, che intende apportare, per aggiornare lo schema generale, di cui al secondo comma del presente articolo.

Restano ferme in ogni caso le disposizioni vigenti in materia di impianti industriali per la produzione e la lavorazione di prodotti petroliferi.

## Art. 5.

I locali di fabbrica e quelli annessi sono soggetti alla vigilanza finanziaria permanente.

L'Amministrazione ha facoltà, in qualsiasi momento, di eseguire verifiche

e riscontri, di applicare agli apparecchi e ai meccanismi bolli e suggelli e di esercitare la facoltà, sancita nel precedente articolo, di ordinare, a spese del fabbricante, le opere e di prescrivere le misure che riterrà necessarie per la tutela degli interessi fiscali.

Il fabbricante ha l'obbligo di fornire gratuitamente per uso del personale addetto alle operazioni di vigilanza e di accertamento, i locali necessari per l'Ufficio finanziario e per la pernottazione, provvedendo alla loro attrezzatura ed arredamento nonchè alla pulizia, illuminazione, riscaldamento e rifornimento dell'acqua potabile. Lo stesso fabbricante dovrà mettere a disposizione i mezzi necessari per il compimento dei servizi finanziari nei posti che saranno indicati.

Il fabbricante ha l'obbligo di tenere regolarmente le scritture che gli saranno prescritte dall'Amministrazione la quale ha facoltà di ispezionare le registrazioni e le contabilità da lui tenute per il regolare esercizio dell'industria.

### III. — Dichiarazione di lavoro - Cauzione.

#### Art. 6.

Quando il fabbricante intende iniziare la lavorazione, deve 10 giorni prima presentare all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione apposita dichiarazione in doppio originale, indicando:

- a) il proprio nome e cognome o di chi lo rappresenti e la ubicazione della fabbrica;
- b) il tempo nel quale vuole effettuare la lavorazione;
- c) la qualità e la quantità delle materie prime che si vogliono lavorare;
- d) gli apparecchi e i meccanismi da adoperare già descritti nello schema degli impianti, presentato a norma del precedente art. 4;
- e) il processo di lavorazione;
- f) i prodotti da ottenere.

Qualora il fabbricante intenda apportare variazioni alla dichiarazione di lavoro, di cui al precedente comma deve darne comunicazione all'Ufficio delle imposte di fabbricazione 5 giorni prima dell'inizio dell'effettuazione delle variazioni stesse. Tale termine potrà essere abbreviato in caso di assoluta urgenza, riconosciuta dall'Amministrazione.

#### Art. 7.

Il fabbricante deve prestare una cauzione pari al 5 % della imposta corrispondente alla quantità massima di materie prime e di prodotti che intende tenere nei serbatoi o nei magazzini assimilati ai doganali annessi alle fabbriche. L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di stabilire le modalità per tale prestazione come pure può esentare dall'obbligo della cauzione le ditte di notoria solidità, purchè queste s'impegnino a rispondere di ogni eventuale obbligo ad esse derivante dall'esercizio delle fabbriche e dei depositi annessi.

Le spese per la vigilanza fiscale, esercitata per l'applicazione del presente decreto, sono a carico delle ditte interessate.

### IV. — Regime delle materie prime.

#### Art. 8.

Gli oli minerali greggi e i residui della loro lavorazione, esteri o nazionali, che abbiano la destinazione alla fabbricazione di prodotti petroliferi, devono essere convogliati con bolletta di cauzione allo stabilimento autorizzato ad ef-

fettuare la loro lavorazione e devono essere custoditi in serbatoi distinti e separati secondo la loro classificazione doganale e la loro condizione fiscale.

L'Ufficio finanziario delle imposte di fabbricazione accerta i prodotti pervenuti e, dopo averli annotati in apposito registro a carico del fabbricante, rilascia il certificato di scarico.

I prodotti greggi e i residui, soggetti a diverso regime fiscale, possono essere miscelati ai fini della lavorazione. Le miscele eventualmente non passate alle lavorazioni sono assoggettate all'atto dell'immissione in consumo al trattamento fiscale del prodotto maggiormente tassato.

#### Art. 9.

L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di consentire l'introduzione dei prodotti petroliferi, già liberi da tributo, nelle fabbriche per procedere alla loro rettificazione o trasformazione. Questi prodotti dovranno essere tenuti separati dagli altri prodotti ancora gravati da tributo, e la stessa Amministrazione prescriverà le norme di vigilanza che dovranno osservarsi per la particolare lavorazione salvo il pagamento della differenza fra la maggiore imposta pagata sull'uguale quantitativo di prodotto rilavorato.

#### Art. 10.

Le materie prime passate alla lavorazione saranno annotate dall'Ufficio finanziario, distintamente per qualità e per quantità, nella parte dello scarico dell'apposito registro, prescritto dal secondo comma dell'art. 8. Al detto registro saranno unite le dichiarazioni di estrazione presentate dal fabbricante e munite dell'attestazione di riscontro da parte dell'Ufficio finanziario.

L'Amministrazione ha facoltà di consentire l'estrazione di materie prime, ancora gravate da tributo, con destinazione ad altri stabilimenti ovvero ad usi diversi dalla lavorazione, stabilendo, di volta in volta, le norme per far luogo alla concessione, salvo il pagamento dei diritti dovuti, in relazione alla nuova destinazione.

L'Amministrazione può altresì consentire che determinati quantitativi di materie prime e di prodotti intermedi siano impiegati come combustibili od in altri usi, nello stesso stabilimento, facendo luogo all'applicazione dei tributi, da cui essi devono essere gravati.

I quantitativi di materie prime di cui ai precedenti commi, saranno ugualmente annotati nel registro, prescritto dal secondo comma dell'art. 8.

Il movimento dei prodotti intermedi, di cui al 3° comma, è tenuto in evidenza in apposito registro.

V. — *Regime dei prodotti finiti - Estrazione dalle fabbriche per il consumo con pagamento dell'imposta per deposito in magazzini doganali o per esportazione.*

#### Art. 11.

I prodotti ottenuti, non soggetti ad ulteriore lavorazione, devono essere conservati in serbatoi, distinti e separati da quelli delle materie prime e dei prodotti intermedi. Essi saranno accertati dall'Ufficio finanziario, per quantità e per qualità, e saranno presi in carico in apposito registro, prescritto dall'Amministrazione, la quale stabilirà le norme di riscontro fra i prodotti ottenuti e le materie prime passate in lavorazione, risultanti dallo scarico effettuato ai sensi del precedente art. 10.

Al detto registro saranno unite le dichiarazioni di estrazione, presentate

dal fabbricante e munite dell'attestazione di riscontro da parte dell'Ufficio finanziario.

Le quantità di prodotti che si vogliono estrarre dalle fabbriche saranno accertate direttamente all'uscita dai serbatoi o dai magazzini con le norme, che saranno stabilite dall'Amministrazione.

#### Art. 12.

I prodotti finiti sono estratti dallo stabilimento con pagamento del tributo. Possono altresì essere estratti sotto vincolo di bolletta di cauzione per l'esportazione all'estero o per particolari impieghi, ammessi ad agevolazioni fiscali, sotto l'osservanza delle prescrizioni dettate dall'Amministrazione finanziaria.

Il pagamento dell'imposta viene effettuato dai fabbricanti mediante versamento alla Tesoreria provinciale prima dell'estrazione dei prodotti dalla fabbrica.

#### Art. 13.

Alle ditte esercenti il commercio di prodotti petroliferi può essere consentito il deposito dei prodotti stessi, soggetti ad imposta, in appositi magazzini o serbatoi, i quali sono sottoposti alle prescrizioni della legge doganale per i depositi di proprietà privata.

Le ditte commerciali, che abbiano ottenuta la concessione di cui al precedente comma, devono prestare cauzione nella misura e con le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento doganale e corrispondono l'imposta a misura che i prodotti vengono estratti per il consumo.

Il trasporto dalle fabbriche ai depositi contemplati nel primo comma deve effettuarsi sotto vincolo di bolletta di cauzione, osservate le prescrizioni della legge doganale relative al trasporto delle merci estere da una dogana all'altra.

Può farsi luogo all'esonero della cauzione, qualora l'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione possa supplirvi mediante scorta e l'interessato sopporti la spesa relativa.

L'Amministrazione finanziaria può consentire che i prodotti petroliferi siano estratti dai magazzini contemplati dal presente articolo, sotto vincolo di bolletta di cauzione, per l'esportazione all'estero o per particolari impieghi, ammessi ad agevolazioni fiscali.

#### Art. 14.

Sulla deficienza riscontrata negli inventari dei prodotti petroliferi nazionali, depositati nei magazzini di fabbrica o in genere in quelli assimilati ai doganali di proprietà privata, è accordato l'abbuono della imposta a titolo di calo naturale di giacenza, purchè la deficienza non superi la misura percentuale annua, riferita al peso dei prodotti e indicata qui appresso:

- 1) Oli minerali e loro residui, contenuti;
  - a) in truogoli, vache o cisternoni, 2 %;
  - b) in cassette di legno contenenti stagnoni, 3 %;
  - c) in barili di legno, 6 %;
  - d) in altri recipienti, 2 %;
- 2) Benzina, contenuta in cisternoni, 6 %.

L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di accordare l'abbuono della imposta fino al 6 per cento, 12 per cento e 10 per cento quando ricorrano spe-



ciali motivi, che giustifichino un maggior calo nella conservazione dei prodotti, indicati rispettivamente al n. 1, lettere b) e c) e al n. 2.

Gli abboni, di cui ai precedenti comuni, sono calcolati in ragione degli anni e dei mesi compiuti, ritenendo come compiuto il mese iniziato.

#### Art. 15.

Se la deficienza, di cui al precedente articolo, supera il calo di tolleranza, in esso stabilito, ma non il 2 per cento oltre il calo, è dovuta l'imposta di fabbricazione sulla quantità che oltrepassa il calo suddetto.

Se la deficienza eccede il 2 per cento oltre il calo, non ha luogo alcun abbuono d'imposta e, indipendentemente dall'applicazione delle pene stabilite dal presente decreto, è dovuta l'imposta di fabbricazione su tutta la quantità deficiente.

### VI. — *Abbuono d'imposta sui prodotti esportati e su quelli distrutti.*

#### Art. 16.

Sui prodotti petroliferi esportati all'estero è abbuonata l'imposta di fabbricazione. Il loro trasporto dalla fabbrica o dal deposito alla dogana di uscita sarà vincolato a bolletta di cauzione da emettersi dall'Ufficio finanziario al quale è affidata la vigilanza sulla fabbrica o sul deposito.

Il Ministro per le finanze ha facoltà di concedere la restituzione dell'imposta sui prodotti petroliferi impiegati nella preparazione di determinate merci, esportate all'estero, stabilendo le norme per usufruire della concessione.

L'abbuono o la restituzione dell'imposta vengono accordati non appena avuta la prova dell'avvenuta esportazione della merce. Tale prova è costituita esclusivamente dalla bolletta originale di uscita, munita delle attestazioni degli agenti di finanza, a norma delle disposizioni doganali.

Il diritto all'abbuono o alla restituzione si prescrive nel termine di due anni dalla data della bolletta doganale di uscita.

#### Art. 17.

Nel caso di distruzione di prodotti petroliferi, esistenti nei magazzini di fabbrica, è accordato lo sgravio dell'imposta di fabbricazione che colpisce i prodotti stessi, purchè ne sia provata la distruzione per causa di forza maggiore.

### VII. — *Ricupero e rimborsi di imposta - Prescrizione - Privilegio.*

#### Art. 18.

Le somme dovute a titolo d'imposta o indebitamente abbuonate o restituite si esigono mediante atto di ingiunzione, al quale può farsi opposizione entro il termine perentorio di giorni 15 dalla data della eseguita notificazione.

L'atto di opposizione non è valido se non è preceduto dal pagamento della somma richiesta.

#### Art. 19.

L'azione per il ricupero dei crediti erariali si estingue trascorsi cinque anni dal giorno nel quale si sarebbe dovuto eseguire il pagamento, quando non ricorra il caso di frode.

Per le deficienze riscontrate nei magazzini il quinquennio decorre dalla data del verbale di accertamento delle deficienze medesime.

Il diritto alla percezione della imposta si prescrive in 30 anni in caso di frode e rimane integro anche se nel frattempo siasi prescritta l'azione penale.

La prescrizione dell'azione per il recupero dell'imposta è interrotta quando venga esercitata l'azione penale; in questo caso il termine di prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza, che definisce il giudizio penale.

#### Art. 20.

Il fabbricante ha diritto al rimborso dell'imposta indebitamente pagata per errore di liquidazione purchè ne faccia domanda nel termine di due anni dalla data del pagamento ed esibisca la quietanza di Tesoreria relativa al pagamento medesimo.

#### Art. 21.

Le materie prime, il macchinario e il materiale mobile esistente nelle fabbriche e nei magazzini annessi o in altri locali, comunque soggetti a vigilanza fiscale, garantiscono l'Amministrazione del pagamento dell'imposta e dei diritti fiscali accessori a preferenza di ogni altro creditore.

### VIII. — Reati e pene.

#### Art. 22.

Chiunque fabbrichi clandestinamente i prodotti contemplati negli articoli 1 e 2 del presente decreto è punito con la multa non minore del doppio nè maggiore del decuplo dell'imposta frodata o che possa ritenersi frodata, tenendo conto delle materie prime esistenti e di quelle che possano presumersi lavorate. Qualora la multa così determinata risulti inferiore a L. 1000 sarà ritenuta in questa somma.

Con la stessa pena è punito chiunque fabbrichi i prodotti di cui al precedente comma in tempi diversi da quelli indicati nella dichiarazione di lavoro.

Gli apparecchi e i meccanismi, i prodotti e le materie prime, oggetto della violazione, sono soggetti a confisca, a termini della legge doganale e in deroga alle disposizioni dell'art. 240 del Codice penale.

#### Art. 23.

Chiunque sottragga o tenti sottrarre con qualunque mezzo i prodotti all'accertamento o al pagamento dell'imposta prevista dal presente decreto è punito con la multa non minore del doppio nè maggiore del decuplo dell'imposta frodata o che abbia tentato di frodare.

I prodotti sottratti o che si tentava di sottrarre ed i mezzi adoperati per commettere la froda sono soggetti a confisca, a termini della legge doganale e in deroga alle disposizioni dell'art. 240 del Codice penale.

#### Art. 24.

Chi non tenga o tenga irregolarmente i registri, prescritti dall'Amministrazione, è punito con l'ammonda fino a L. 5000.

Alla stessa pena soggiace chi rifiuti di presentare i registri medesimi o di fare ispezionare le scritture e le contabilità, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 5 del presente decreto.

## Art. 25.

Si applica un'ammenda:

a) non minore del decimo nè maggiore dell'ammontare della relativa imposta di fabbricazione per le differenze riscontrate rispetto alla bolletta di cauzione, rilasciata per il trasporto di prodotti soggetti al tributo;

b) non minore della metà nè maggiore del triplo della relativa imposta di fabbricazione per le differenze riscontrate nei depositi assimilati ai doganali nel caso previsto dal secondo comma del precedente art. 15;

c) non minore dell'importo che si sarebbe dovuto abbuonare o restituire, nè maggiore del quintuplo di esso, per le differenze fra la dichiarazione e i prodotti presentati alla esportazione con domanda di abbuono o di restituzione della relativa imposta.

## Art. 26.

Per qualsiasi altra violazione delle disposizioni del presente decreto o delle norme per la sua esecuzione, si applica un'ammenda fino a L. 1000.

## Art. 27.

L'Amministrazione ha facoltà di negare o revocare la licenza, di cui all'art. 4 del presente decreto, a chiunque sia stato condannato per violazione del decreto medesimo per la quale è stabilita la multa dal doppio al decuplo dell'imposta.

IX. — *Procedura contravvenzionale - Esecuzione delle condanne - Privilegio.*

## Art. 28.

L'accertamento delle violazioni delle disposizioni del presente decreto e del relativo regolamento compete, nei limiti delle attribuzioni stabilite dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4, oltre che ai pubblici ufficiali, indicati nel capo II del titolo II della stessa legge, anche ai funzionari degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e delle Dogane.

Gli ufficiali e sottufficiali della Regia guardia di finanza hanno facoltà di procedere a perquisizioni domiciliari, qualora abbiano notizia o fondato sospetto di violazioni costituenti reato, previste dal presente decreto e dal relativo regolamento.

## Art. 29.

I processi verbali di accertamento dei reati consumati nell'ambito delle fabbriche e dei locali annessi, soggetti a vigilanza permanente a termini del precedente art. 5, sono compilati dal competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione. Questo, liquidate la imposta e la penalità, curerà l'invio dei verbali stessi all'Autorità chiamata a giudicare, trasmettendone copia all'Intendenza di finanza quando essa non sia chiamata a giudicare e in ogni caso al contabile doganale competente per territorio.

I processi verbali di accertamento di reati consumati fuori delle località indicate nel precedente comma sono trasmessi dagli agenti scopritori in originale all'Autorità chiamata a giudicare ed in copia all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente, il quale, a sua volta, liquidate l'imposta e le penalità, curerà l'invio di altre copie all'Intendenza di finanza e al contabile doganale.

## Art. 30.

In deroga a quanto dispone l'art. 21 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, per le violazioni del presente decreto, costituenti delitti, è ammessa la decisione amministrativa a termini della legge doganale.

La domanda per tale decisione amministrativa, ove non sia fatta contestualmente alla redazione del processo verbale di contestazione del reato, è diretta all'intendente di finanza.

L'intendente notifica al trasgressore il termine perentorio entro cui dovrà depositare, a garanzia dell'esecuzione della decisione, una somma entro il minimo e il massimo della multa comminata per la violazione contestata, oltre l'ammontare delle spese e dei diritti fiscali.

La decisione amministrativa spetta all'intendente di finanza senza limiti di somma e si estende alla confisca ed alle spese.

L'intendente, qualora gli risulti escluso il proposito di frode, può disporre che il trasgressore paghi, per effetto della definizione amministrativa, una somma entro i limiti da L. 20 a L. 500, fermo l'obbligo della corresponsione dei diritti fiscali, quando essa non sia stata effettuata.

## Art. 31.

I prodotti a base di oli minerali, quando vengono importati dall'estero, sono soggetti alle sovrimposte di confine, stabilite dal presente decreto, per la quantità di olio minerale contenuta.

Il Governo del Re è autorizzato a stabilire l'elenco dei suaccennati prodotti e la misura del tributo, che per ciascuno di essi si deve corrispondere.

## Art. 32.

Per la ripartizione delle ammende e delle multe riscosse in dipendenza di violazioni delle norme del presente decreto si osservano, in deroga agli articoli 24 e 26 del Codice penale, le disposizioni della legge doganale e del relativo regolamento.

Le disposizioni della legge e del regolamento anzidetti si applicano parimenti per la erogazione delle somme ricavate dalla vendita delle cose sequestrate e comunque recuperate in dipendenza di violazioni delle norme del presente decreto.

Il provento della vendita delle cose confiscate è devoluto all'Erario.

I prodotti, i recipienti ed i mezzi di trasporto, oggetto della violazione, quando non siano soggetti a confisca, garantiscono l'Amministrazione del pagamento dei diritti, delle multe, delle ammende e delle spese di ogni specie, dovute dai trasgressori e dai responsabili civili a termini di legge, a preferenza di ogni altro creditore.

X. — *Disposizioni finali e transitorie - Emanazione delle norme di esecuzione.*

## Art. 33.

Nulla è innovato alle disposizioni contenute nelle leggi speciali riguardanti prodotti petroliferi; resta peraltro abrogata la tassa di vendita istituita con R. decreto 15 settembre 1915, n. 1373, e successive modificazioni, nonchè ogni altra disposizione di carattere fiscale, incompatibile con quelle del presente decreto-legge.

Fino a quando non sarà diversamente disposto, continueranno ad adottarsi le norme attualmente in vigore per l'applicazione del regime fiscale dei prodotti petroliferi e per le concessioni delle esenzioni o riduzioni d'imposta, previste dalle annesse tabelle A e B.

Con decreti Reali, a norma degli articoli 3 e 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, su proposta del Ministro per le finanze, saranno emanate le norme integrative ed esecutive, occorrenti per l'attuazione del presente decreto-legge.

Art. 34.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno che sarà fissato con decreto del Ministro per le finanze e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

## TABELLA A

**Oli di petrolio, oli provenienti dalla lavorazione dei catrami paraffinici di lignite: di terba; di schisti e simili (voce 643 della tariffa dei dazi doganali) da ammettere in esecuzione da imposta di produzione.**

N. tariffa	DENOMINAZIONE DELLA MERCE
643 a	<p><i>Oli di petrolio ecc., oli greggi di petrolio, naturali:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— da usare direttamente come combustibili destinati al consumo delle navi mercantili nei porti del Regno;</li> <li>— impiegati come combustibile nelle prove a terra e in mare territoriale dei motori, degli apparati motori e macchinari in genere per applicazioni navali;</li> <li>— destinati alla lavorazione;</li> </ul>
643 b-1	<p><i>Oli di petrolio, ecc., altri, benzina:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— destinati al consumo per il collaudo dei motori di autoveicoli e d'aviazione (concessione valevole fino al 31 marzo 1940);</li> <li>— impiegati per l'azionamento delle automotrici su rotaie delle Ferrovie dello Stato;</li> <li>— impiegati come combustibili nelle prove a terra e in mare territoriale dei motori, degli apparati motori e macchinari in genere per applicazioni navali.</li> </ul> <p style="text-align: center;">(V. anche <i>Carburanti</i>).</p>
643 b-3	<p><i>Oli di petrolio, ecc., altri, petrolio:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— destinati al consumo per il collaudo dei motori di autoveicoli e d'aviazione (concessione valevole fino al 31 marzo 1940);</li> <li>— destinati ad essere impiegati esclusivamente nei motori agricoli;</li> <li>— impiegati come combustibili nelle prove a terra e in mare territoriale dei motori, degli apparati motori e macchinari in genere per applicazioni navali.</li> </ul> <p style="text-align: center;">(V. anche <i>Carburanti</i>).</p>
643 b-5	<p><i>Oli di petrolio, ecc., altri, lubrificanti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— destinati alla fabbricazione di preparazioni contro i parassiti delle piante da frutta;</li> <li>— destinati al consumo per il collaudo dei motori di autoveicoli e d'aviazione (concessione valevole fino al 31 marzo 1940);</li> <li>— destinati esclusivamente al funzionamento degli aeromobili impiegati nelle scuole civili di pilotaggio esistenti presso la R.U.N.A., ai fini dell'insegnamento;</li> </ul>

N. tariffa	DENOMINAZIONE DELLA MERCE
643 b-4.6	<ul style="list-style-type: none"> <li>— consumati nella loro attività di volo dai piloti turisti nazionali, soci della R.U.N.A.;</li> <li>— destinati esclusivamente al funzionamento degli aeromobili impiegati nell'esercizio di linee commerciali aeree gestite da Società Nazionali esclusivamente assuntrici di tali linee (concessione valevole per 10 anni dal giorno dell'inizio di ogni singola linea);</li> <li>— impiegati nelle prove a terra e in mare territoriale dei motori, degli apparati motori e macchinari in genere per applicazioni navali;</li> <li>— destinati alla fabbricazione di solforicinati;</li> <li>— « Petrolatum Stock » destinato alla fabbricazione della vasellina;</li> <li>— destinati alla fabbricazione degli oli minerali bianchi e per trasformatori;</li> <li>— destinati alla fabbricazione di unti da carri.</li> </ul>
	<p style="text-align: right;">} l'esenzione è limitata ai lubrificanti « altri ».</p> <p style="text-align: right;">} oli da gas residui della lavorazione:</p> <p><i>Oli di petrolio, ecc., altri</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— da usare direttamente come combustibili destinati al consumo delle navi mercantili nei porti del Regno;</li> <li>— impiegati per l'azionamento delle automotrici su rotaie delle Ferrovie dello Stato;</li> <li>— destinati ad essere impiegati esclusivamente nei motori agricoli (concessione limitata al gas-oil di densità da 0.850 a 0.890 a 15° C.);</li> <li>— destinati alla distruzione di larve di zanzare malarigene;</li> <li>— destinati alla fabbricazione di preparazioni contro i parassiti delle piante da frutta (concessione limitata a 500 quintali annui di « Gasoil »);</li> <li>— destinati all'industria della calcioecianamide;</li> <li>— destinati alla costruzione ed alla conservazione delle pubbliche strade;</li> <li>— destinati alla fabbricazione degli inchiostri da stampa, neri, ordinari (concessione limitata ai residui);</li> <li>— destinati alla lavorazione di bitumi solidi, naturali allo stato greggio, mediante fusione e miscele, purchè si tratti di residui contenenti non più del 20 % in peso di oli distillati sino a 300°;</li> <li>— destinati alla trasformazione (concessione limitata ai residui);</li> <li>— impiegati come combustibili nelle prove a terra e in mare territoriale dei motori, degli apparati motori e macchinari in genere per applicazioni navali.</li> </ul>

(V. anche *Carburanti*).

N. tariffa	DENOMINAZIONE DELLA MERCE
	<p><i>Carburanti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— destinati esclusivamente al funzionamento degli aeromobili impiegati nell'esercizio di linee commerciali aeree gestite da Società Nazionali esclusivamente assuntrici di tali linee;</li> <li>— destinati esclusivamente al funzionamento degli aeromobili impiegati nelle scuole civili di pilotaggio esistenti presso la R.U.N.A. ai fini dell'insegnamento;</li> <li>— consumati nella loro attività di volo dai piloti turisti nazionali, soci della R.U.N.A.</li> </ul>

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia  
Imperatore d'Etiopia

*Il Ministro per le finanze*  
DI REVEL.

TABELLA B.

**Oli di petrolio, oli provenienti dalla lavorazione dei catrami paraffinici di lignite, di torba, di schisti e simili (voce 643 della tariffa dei dazi doganali) da ammettere ad aliquota ridotta di imposta di produzione.**

N. tariffa	DENOMINAZIONE DELLA MERCE	Aliquota per quintale
613 b-1	<p><i>Oli di petrolio, ecc., altri, benzina:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— acquistati con speciali buoni da automobilisti e da motociclisti, stranieri ed italiani residenti all'estero, nei viaggi di diporto nel Regno . . . . .</li> <li>— acquistati con speciali buoni dai turisti, stranieri ed italiani residenti all'estero, che con propri apparecchi vengono in volo per diporto nel territorio dello Stato . . . . .</li> <li>— consumati nel Regno nei viaggi di diporto con torpedoni provenienti dall'estero . . . . .</li> <li>— consumati per l'azionamento delle autovetture da noleggio da piazza, compresi i motosecali che in talune località sostituiscono le vetture da piazza. . . . .</li> </ul>	<p>Lire</p> <p>40 —</p> <p>40 —</p> <p>40 —</p> <p>220 —</p>



N. tariffa	DENOMINAZIONE DELLA MERCE	Aliquota per quintale
	— consumati per generare forza motrice impiegata in lavori di perforazione per ricerche petrolifere nel sottosuolo nazionale . . . . .	Lire 220 —
	— etere di petrolio da impiegare come solvente nell'estrazione delle essenze concrete dai fiori . . . . .	80 —
	(V. anche <i>Carburanti</i> ).	
643 b-2	<i>Oli di petrolio, ecc., altri acqua ragia minerale:</i>	
	— consumati nella fabbricazione delle verniti . . . . .	100 —
643 b-3	<i>Oli di petrolio, ecc., altri, petrolio:</i>	
	— consumati per generare forza motrice impiegata in lavori di perforazione per ricerche petrolifere nel sottosuolo nazionale . . . . .	175 —
	(V. anche <i>Carburanti</i> ).	
643 b-5	<i>Oli di petrolio, ecc., altri, lubrificanti, oli bianchi:</i>	
	— olio di vaselina bianco da impiegare nella brillatura del riso . . . . .	22 —
643 b-4,6	<i>Oli di petrolio, ecc., altri</i> . } oli da gas residui della lavorazione:	
	— consumati per generale forza motrice impiegata nei lavori di perforazione per ricerche petrolifere nel sottosuolo nazionale . . . . .	
	— impiegati direttamente come combustibili nelle prove di collaudo dei motori Diesel per applicazioni navali e per autoveicoli . . . . .	Densità: 0.850-0.890 = L. 105 —
	— impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare le coltivazioni dei fondi rustici su terreni bonificati . . . . .	densità: più di 0.890 = L. 60 —
	— impiegati per generare energia elettrica da aziende le quali si trovano nell'impossibilità di sostituire l'energia termica con quella idroelettrica . . . . .	Densità: 0.850-0.890 = L. 105 — densità: più 0.890 = L. 35 —

N. tariffa	DENOMINAZIONE DELLA MERCE	Aliquota per quintale
	<ul style="list-style-type: none"> <li>— acquistati con speciali buoni da automobilisti e da motociclisti, stranieri ed italiani residenti all'estero nei viaggi di diporto nel Regno . . . . .</li> <li>— acquistati con speciali buoni da turisti, stranieri ed italiani residenti all'estero, che con propri apparecchi vengono in volo per diporto nel territorio dello Stato . . . . .</li> <li>— consumati nel Regno nei viaggi di diporto con torpedoni provenienti dall'estero . . . . .</li> </ul> <p style="text-align: center;">(V. anche <i>Carburanti</i>).</p>	<p style="text-align: center;">Lire</p> <p>Densità: 0.850-0.890 = L. 15 — densità: più 0.890 = L. 7,50</p>
	<p><i>Carburanti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— consumati dagli autoveicoli adibiti alle linee in servizio pubblico . . . . .</li> <li>— consumati dagli autoveicoli adibiti esclusivamente al trasporto degli effetti postali nei centri urbani . . . . .</li> <li>— consumati dalle automotrici in uso su ferrovie e tramvie concesse all'industria privata . . . . .</li> <li>— consumati dai natanti adibiti al servizio di navigazione interna . . . . .</li> </ul>	<p>Petrolio: L. 175 — Benzina: L. 220 —</p> <p>Oli da gas da usare direttamente come combustibili con densità da 0.850 a 0.890 L. 105 —</p> <p>Con densità superiore a 0.890 L. 60 —</p> <p>Residui della lavorazione degli oli greggi di petrolio, ecc. da usare direttamente come combustibili nei motori: L. 60 —</p>

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia  
Imperatore d'Etiopia

*Il Ministro per le finanze:* DI REVEL

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1939-XVII. — *Facilitazioni ferroviarie per i viaggi durante la stagione estivo-autunnale.* (1).

### IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio commerciale e del traffico) numero C. 311/1990/23 in data 22 marzo 1939-XVII;

Viste le Condizioni e Tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato, approvate con R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1948;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1938-XVII, n. 1927, concernente modificazioni delle Condizioni e Tariffe suddette;

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, numero 1948;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

#### Art. 1.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad applicare, durante la prossima stagione estivo-autunnale, la tariffa differenziale ridotta del 50 % per viaggi individuali alle località balneari, termali e climatiche, che saranno stabilite dall'Amministrazione stessa vincolando il ritorno ad una permanenza di almeno sei giorni nella località prescelta.

Per le località balneari e termali le facilitazioni stesse saranno applicate per un periodo di tre mesi, per le località climatiche invece per un periodo di due mesi.

#### Art. 2.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata, inoltre, ad istituire, sempre nel periodo suddetto e in congiunzione con i biglietti suaccennati, speciali libretti a scontrini per famiglie con diritto ad effettuare, con la tariffa differenziale ridotta del 50 %, dieci viaggi di andata e di ritorno senza vincolo di soggiorno, fra la località prescelta di villeggiatura e quella di residenza abituale.

#### Art. 3.

L'Amministrazione suddetta è autorizzata ancora ad istituire, durante la prossima stagione estivo-autunnale, per il movimento locale verso località balneari e termali, e per un periodo non superiore a 4 mesi, speciali biglietti giornalieri di andata-ritorno a tariffa n. 5 (ridotta del 50 %) o biglietti di abbonamento quindicinali e mensili a prezzi ridotti del 50 %.

Verificandosi per talune corrispondenze una diretta concorrenza di altri mezzi di trasporto, la stessa Amministrazione è altresì autorizzata a fissare i prezzi suddetti allo stesso livello di quelli praticati dai mezzi concorrenti.

#### Art. 4.

Il direttore generale delle Ferrovie dello Stato stabilirà le norme e modalità d'uso dei biglietti di cui gli articoli 1, 2 e 3, rendendo note con appositi elenchi le località per le quali dovranno applicarsi le facilitazioni previste dagli articoli stessi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 marzo 1939-XVII.

Il Ministro: BENNI.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 26 aprile 1939-XVII.

DECRETO MINISTERIALE 25 aprile 1939-XVII, n. 2936. — *Concorso interno per n. 60 posti di Sotto capo tecnico.*

### IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la proposta avanzata dal Direttore Generale con la relazione in data 22 aprile 1939-XVII N. PAG. 040/24/51525 del Servizio Personale e Affari Generali;

Visto l'art. 60 del Regolamento del personale approvato col Regio decreto legge 7 aprile 1925, N. 405;

Udito il Consiglio di Amministrazione;

Decreta:

Sono indetti esami di concorso interno per N. 60 posti di Sotto capo tecnico per il Servizio Materiale e Trazione con le modalità stabilite dalle norme allegate al presente Decreto, delle quali si autorizza la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

Roma, li 25 aprile 1939-XVII.

*Il Ministro*  
BENNI.

### NORME PER IL CONCORSO INTERNO A POSTI DI SOTTO CAPO TECNICO

I. — In relazione all'art. 60 del Regolamento del personale viene indetto un esame di concorso interno per n. 60 posti di Sotto capo tecnico per il Servizio Materiale e Trazione.

Tali posti sono suddivisi come appresso:

#### *Officine*

N. 12	posti nel mestiere	di aggiustatore e montatore veicoli
» 4	»	» di aggiustatore e montatore locomotive
» 10	»	» di falegname
» 4	»	» di verniciatore
» 2	»	» di tornitore
» 2	»	» di fuciniatore
» 4	»	» di caldaia e saldatore
» 4	»	» di tappezziere

#### *Officine e depositi*

N. 3	posti nel mestiere	di aggiustatore-elettricista
» 3	»	» di aggiustatore-motorista

#### *Squadre rialzo*

N. 12 posti

N. 60 posti in totale

2. — Potranno partecipare a detto concorso:

— per le *Officine e depositi*: gli operai di 1<sup>a</sup> classe e gli operai stabili dipendenti dal Servizio Materiale e Trazione;

— per le *Squadre rialzo*: i verificatori ad personam, gli operai di 1<sup>a</sup> classe e gli operai stabili abilitati alle funzioni di verificatore.

Potranno inoltre prendere parte al concorso stesso anche gli operai di 1<sup>a</sup> classe e gli operai stabili dipendenti dalla Sezione ferroviaria del R. Istituto Sperimentale delle Comunicazioni, nonchè gli operai di 1<sup>a</sup> classe e gli operai stabili addetti alle rimesse degli automezzi, anche se dipendenti da altri Servizi.

3. — Gli agenti che si trovino nelle condizioni volute e che intendano partecipare al concorso, dovranno presentare, per il tramite gerarchico, non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale, apposita domanda compilata su carta da bollo da L. 6 indicando la specialità di servizio per la quale concorrono.

I Capi delle Sezioni, delle Officine ecc. dai quali dipendono gli aspiranti, trasmetteranno al Servizio Materiale e Trazione le domande ricevute per l'ammissione al concorso entro 10 giorni dalla scadenza del termine utile per la loro presentazione, accompagnandole con un estratto dei fogli matricolari degli interessati per la parte riguardante le sole punizioni, e con un dettagliato rapporto informativo nei riguardi di ciascun aspirante sulla condotta, diligenza, capacità, attitudine alla dirigenza, nonchè sulle funzioni superiori eventualmente esercitate, indicando complessivamente il numero delle giornate effettuate nelle funzioni stesse.

Dovrà inoltre essere trasmesso un elenco nominativo degli aspiranti, con l'indicazione per ognuno di essi delle date di nascita e di nomina a ruolo, dell'anzianità nel grado attuale, del carico di famiglia, delle qualificazioni riportate nel quinquennio 1934-1938 nonchè, eventualmente, della data d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista: se sia ex combattente della guerra 1915-18, se abbia benemerienze fasciste, se abbia partecipato, come militare, alla campagna in Africa orientale, oppure sia stato comandato in servizio militare, non isolato, all'estero partecipando alle relative operazioni, con le punteggiature assegnate per ciascuno dei detti requisiti in base al R. D. 19 agosto 1927 N. 1711, ed alle istruzioni per l'applicazione dei RR. DD. LL. 11 ottobre 1934 N. 1716, 2 giugno 1936, N. 1172 e 21 ottobre 1937 N. 2179, approvate rispettivamente coi Decreti Ministeriali 16 aprile 1935 N. 2845 e 7 giugno 1938 N. 3234.

4. — Le ammissioni agli esami verranno decise inappellabilmente da apposite Commissioni esaminatrici, di cui è corno in appresso, in relazione alle disposizioni degli articoli 61 e 62 del Regolamento del personale ed in base elementi di cui al precedente punto 3 e dopo assunte quelle maggiori informazioni che si ritenessero del caso.

Agli ammessi al concorso verrà notificato, a mezzo dei Capi immediati, dove e quando avranno luogo i relativi esami.

5. — Gli esami saranno effettuati da apposite Commissioni esaminatrici, una per le officine, una per le squadre di rialzo, una per gli aggiustatori elettricisti ed una per gli aggiustatori motoristi da nominarsi dal Direttore Generale, su proposta del Servizio Materiale e Trazione.

Ciascuna Commissione sarà composta di un presidente, di grado non inferiore al 3°, e di due membri, di grado non inferiore al 5°.

Dette Commissioni, cui è deferito l'incarico della compilazione dei temi per gli esami, hanno facoltà discrezionali per determinare le norme per l'espletamento degli esami stessi.

Per le prove facoltative di lingua francese, inglese e tedesca, di cui è cenno in appresso, potranno essere aggregati alle Commissioni esaminatrici, con coto soltanto per le prove stesse funzionari competenti dell'Amministrazione.

6. — Gli esami consisteranno in due prove scritte, una grafica ed una orale.

Le prove scritte consisteranno: la prima nello svolgimento di un tema su argomento di indole professionale, da servire anche come saggio di composizione italiana; la seconda nella soluzione di problemi di aritmetica, di geometria e di meccanica elementare in base al punto a) del programma indicato in appresso; la prova grafica riguarderà il disegno quotato di un pezzo di meccanismo o di una membratura di locomotiva, veicolo o locomotore, su rilievo dal vero.

La prova orale verterà sulle materie indicate nel programma.

Ai candidati che ne facciano richiesta sarà consentita anche una prova facoltativa in ciascuna delle lingue: francese, inglese e tedesca. Detta prova sarà orale e sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato di saper sostenere nella lingua prescelta una breve conversazione su argomento di indole pratica.

7. — Il numero massimo dei punti di cui potrà disporre la Commissione esaminatrice per le prove obbligatorie e facoltative è il seguente:

*Prove scritte e grafica:*

Composizione . . . . .	punti 10	} per ciascuno dei componenti la Commissione.
Problemi . . . . .	» 10	
Prova grafica . . . . .	» 10	
Prova orale . . . . .	» 30	
Prove facoltative . . . . .	» 3	} Complessivamente per tutta la Commissione.

Saranno inoltre attribuiti a ciascun concorrente, in base al rapporto informativo di cui al precedente punto 3, fino a 10 punti in complesso per la valutazione dei requisiti di attitudine alla dirigenza, di condotta e di capacità, tenendo anche conto delle funzioni di grado superiore eventualmente esercitate. Di tale votazione profitteranno i candidati riusciti idonei nelle prove scritte e orali.

8. — I candidati per essere ammessi alla prova orale debbono aver riportato in media almeno sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte e grafica con non meno di sei decimi dei punti attribuiti a ciascuna di esse.

Nelle prove orali i candidati per essere riconosciuti idonei devono riportare almeno sette decimi dei punti attribuiti alla prova stessa.

9. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quelle facoltative e nei requisiti di attitudine alla dirigenza, condotta e capacità, costituisce la classificazione complessiva che determina la graduatoria di merito, che verrà compilata dalla Commissione ed allegata al verbale di esame.

A parità di voti sarà data la precedenza agli agenti di qualifica supe-

riore, tra questi agli ex combattenti o a coloro che abbiano benemerienze fasciste ai sensi dell'art. 58 del Regolamento del personale, modificato dall'art. 6 del R. D. L. 11 ottobre 1934 n. 1716 (tenute presenti anche le istruzioni per l'applicazione dei RR. DD. LL. 2 giugno 1936 n. 1172 e 21 ottobre 1937 N. 2179 approvate col D. M. 7 giugno 1938, N. 3234), con preferenza agli agenti che per i detti titoli abbiano riportato una maggiore puntazione complessiva.

In mancanza dei suddetti requisiti dovrà esser tenuto conto del titolo di anzianità, a norma dell'art. 59 del Regolamento del personale e del maggior carico di famiglia.

10. — Saranno dichiarati vincitori quei concorrenti idonei che nelle graduatorie, come sopra compilate, saranno compresi nel limite dei posti messi a concorso per il rispettivo ramo di servizio e specialità.

11. — I candidati che verranno dichiarati vincitori del concorso verranno ammessi nelle funzioni superiori in ordine alla graduatoria di esame, man mano che si renderanno vacanti i posti da coprire, e dovranno compiere con esito favorevole, prima di conseguire la promozione, un periodo di esperimento nelle funzioni stesse della effettiva durata di sei mesi a termini dell'art. 63 del Regolamento del personale.

Coloro che si rifiutassero di raggiungere o non raggiungessero nel termine fissato la nuova destinazione saranno considerati rinunciatori alla promozione ai sensi dell'art. 12 del Regolamento del personale e saranno sostituiti da altri concorrenti idonei secondo l'ordine di graduatoria.

12. — Qualora in qualche mestiere o ramo di servizio non si raggiungesse il numero di idonei fissato, è lasciata facoltà all'Amministrazione di assegnare alle funzioni superiori altri agenti riusciti idonei compresi nelle graduatorie degli altri mestieri o rami di servizio, seguendo beninteso l'ordine delle graduatorie stesse, e fermo restando il totale di 60 punti stabilito dal presente bando.

Nel caso che taluni vincitori del concorso dovessero essere, per qualsiasi motivo, eliminati dalle graduatorie di esame, potrà essere assegnato alle funzioni superiori un ugual numero di agenti riusciti idonei oltre il quantitativo dei posti stabiliti, seguendo l'ordine di graduatoria.

13. — Le graduatorie di merito, approvate da S. E. il Ministro, saranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale delle Ferrovie dello Stato.

14. — Il concorrente che contravvenga alle norme stabilite sarà escluso dal concorso con deliberazione della Commissione esaminatrice.

## MATERIE DI ESAME PER LE OFFICINE

(Comuni a tutti i mestieri)

### a) CULTURA GENERALE:

1. — *Aritmetica e geometria elementare.* — Prime quattro operazioni con numeri interi e decimali. Frazioni ordinarie e operazioni su di esse. Potenze e radici. Sistema metrico decimale. Rapporti e proporzioni. Regola del tre semplice. Numeri complessi (ore, gradi, misure inglesi). Rette parallele e perpendicolari. Angoli, poligoni, figure piane, aree delle figure piane, superfici e volumi dei solidi più comuni. Baricentro delle figure piane. Uguaglianza ed equivalenza dei triangoli, parallelogrammi, rettangoli (concetto). Teorema di Pitagora (enunciazione). Rappresentazione grafica, diagrammi.

Costruzione di figure geometriche semplici sulla base di alcuni elementi noti. Applicazioni al calcolo del peso dei materiali di ordinario impiego. Uso delle tabelle numeriche dei manuali.

2. — *Nozioni di fisica.* — Cenni sulle proprietà generali dei corpi. Peso specifico. Nozioni elementari di idrostatica, aerostatica. Principio dei vasi comunicanti. Torchio idraulico. Sifone. Aerometri. Barometro. Manometro. Pompe a stantuffo. Pompe centrifughe. Ventilatori. Effetti del calore sui corpi con speciale riguardo all'acqua. Calore specifico. Applicazione del vapore d'acqua. Nozioni elementari di elettricità. Unità di misura.

3. — *Elementi di meccanica.* — Forze, loro composizione (nei casi più semplici). Dinamometro. Principi di cinematica e di dinamica. Gravità terrestre. Centro di gravità. Lavoro meccanico. Equivalente meccanico del calore. Forza viva. Unità di lavoro e di potenza. Macchine semplici. Bilance e stadere. Nozioni sulla resistenza dei materiali (trazione, compressione, flessione, torsione). Resilienza.

4. — *Nozioni di chimica.* — Corpi semplici e composti. Miscugli, leghe. Composizione dell'acqua. Combustione e combustibili. Composizione dei combustibili. Prodotti della combustione.

#### b) MATERIE DI SERVIZIO:

Disposizioni del Regolamento del personale riguardanti gli operai e relative competenze accessorie; regolamento per gli agenti delle Officine. Contabilità delle Officine per quanto riguarda le mansioni dei Sotto capi tecnici. Appuntatura della mano d'opera. Lavori col premio di maggior produzione; prelievo e versamento dei materiali e compilazione dei buoni relativi, commissioni di lavori alle officine; conti di commissione, norme sugli inventari. Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Primi soccorsi, denunce. Nozioni elementari di igiene.

#### c) ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO:

Criteri di organizzazione generale di una azienda industriale. Organizzazione tecnica di un'officina. Sala direttiva. Servizio di lavorazione. Collaudo. Normalizzazione. Intercambiabilità dei pezzi. Tolleranza e sistemi di tolleranza; gradi di lavorazione. Calcolo dei tempi di lavorazione. Cronometrici. Tempi di macchina e passivi. Sistema di remunerazione. Selezione ed orientamento professionale.

#### d) CULTURA TECNICA:

(Per gli aggiustatori e montatori veicoli)

1. — Nozioni sui metalli industriali e sulle loro leghe. Nozioni sui forni industriali. Nozioni generali di siderurgia. Fabbricazione ghisa, ferro, acciaio.

2. — Organi di trasmissione e di trasformazione del movimento; pulegge, ingranaggi, bielle e manovelle, eccentrici. Macchine operatrici per la lavorazione dei metalli. Caldaie a vapore: generalità e tipi fondamentali. Cenni sui vari motori termici, sui motori idraulici, sulle macchine elettriche generatrici, trasformatrici e motrici. Inserzione ed avviamento di motori elettrici. Apparecchi comuni di misure elettriche.

3. — Descrizione dei principali tipi di carrozze, bagagliai, carri nelle loro parti essenziali. Accessori ed apparecchi vari con particolare riguardo a quelli del F. W. e del R. V. Classificazione e numerazione dei veicoli in-



scritti nel parco delle Ferrovie dello Stato. Iserizioni diverse e segni convenzionali.

4. — Proprietà fisiche e meccaniche, uso e costo dei principali materiali metallici adoperati nella riparazione dei veicoli, loro difetti e modo di accertarli. Attrezzi per lavorazione a mano di detti materiali. Profilo degli utensili. Strumenti per tracciare. Apparecchi di misura e di controllo usati nelle officine (calibri, viti micrometriche, minimetri, dinamometri).

Trattamenti termici dei metalli: cementazione, tempera, ricottura e normalizzazione. Norme generali per ben eseguire detti trattamenti termici.

5. — Processi di lavorazione per la riparazione ordinaria dei veicoli nella parte relativa al mestiere dell'aspirante. Lavori e modificazioni prescritti dalle istruzioni tecniche riguardanti il mestiere dell'aspirante. Precauzioni da usare nell'esercizio degli impianti elettrici (norme elementari e sommarie). Prove e verifiche periodiche agli impianti per compressione aria e dei recipienti contenenti gas compressi. Interpretazione dei disegni costruttivi di veicoli.

6. — Operazioni da eseguire ai veicoli in occasione di revisione. Disposizioni sul servizio di verifica. Unità tecnica delle strade ferrate. Regolamento RIV e RIC.

*(Per gli aggiustatori e montatori di locomotive)*

1. — Nozioni sui metalli industriali e sulle loro leghe. Nozioni sui forni industriali. Nozioni generali di siderurgia. Fabbriazione ghisa, ferro, acciaio.

2. — Organi di trasmissione e di trasformazione del movimento: pulegge, ingranaggi, bielle e manovelle, eccentrici. Macchine operatrici per la lavorazione dei metalli. Caldaie a vapore: generalità e tipi fondamentali. Cenni sui vari motori termici, sui motori idraulici, sulle macchine elettriche generatrici, trasformatrici e motrici. Inserzione ed avviamento di motori elettrici. Apparecchi comuni di misure elettriche.

3. — Descrizione della locomotiva nelle sue parti essenziali: caldaia, carro e meccanismo motore. Sistema di distribuzione del vapore, concetto della distribuzione. Accessori ed apparecchi vari con particolate riguardo a quelli del F. W. Classificazione e numerazione delle locomotive in relazione al rodiggio ed al modo di utilizzazione del vapore (sistema compound e sistema di vapore surriscaldato).

4. — Proprietà fisiche e meccaniche, uso e costo dei principali materiali adoperati nella riparazione delle locomotive. Loro difetti e modo di accertarli. Attrezzi per la lavorazione a mano di detti materiali. Profilo degli utensili. Strumenti per tracciare. Apparecchi di misura e di controllo usati nelle officine (calibri, viti micrometriche, minimetri e dinamometri). Trattamenti termici dei metalli: cementazione, tempera, ricottura e normalizzazione. Norme generali per bene eseguire detti trattamenti termici.

5. — Processi di lavorazione per riparazioni ordinarie delle locomotive nella parte relativa al mestiere dell'aspirante. Lavori e modificazioni prescritti dalle istruzioni tecniche. Precauzioni da usare nell'esercizio degli impianti elettrici (nozioni sommarie ed elementari). Prove e verifiche periodiche agli impianti per compressione aria e dei recipienti contenenti gas compressi. Interpretazione di disegni costruttivi delle locomotive.

6. — Istruzioni ministeriali riguardanti l'ammissione in servizio delle locomotive, delle caldaie a vapore e dei recipienti di vapore delle Ferrovie dello Stato o destinati al servizio di queste. Unità tecnica delle strade ferrate.

*(Per i falegnami)*

1. — Nozioni elementari sui metalli industriali e sulle loro leghe. Nozioni elementari sulle proprietà tecniche dei legnami (caratteri organolettici, fisici e meccanici). Effetti sulla stagione del taglio sulle proprietà tecniche dei legnami. Effetti delle incisioni anulari della scorzatura e della resinazione degli alberi in piedi, sulle dette proprietà. Difetti dei legnami. Legnami da lavoro nazionali e principali esotici con particolare riguardo alle essenze usate dalle Ferrovie dello Stato. Metodi di segare i legnami da lavoro, sfridi. Frimi elementi di utilizzazione forestale. Esecuzione del taglio e del dieciocamento. Allestimento del legname. Prodotti secondari dei boschi. Trasporto dei legnami. Conservazione dei legnami: sua importanza, modi per togliere l'acqua e metodi per la conservazione. Sughero. Prodotti della distillazione del legno. Alterazioni del legname dovuta all'azione degli animali con particolare riguardo ai coleotteri di carattere infestativo. Alterazioni del legname dovute a funghi. Metodi di misurazione e cubatura dei legnami. Criteri commerciali di classificazione. Costo dei legnami usati dalle Ferrovie dello Stato. Capitolato delle Ferrovie dello Stato per la fornitura dei legnami.

2. — Organi di trasmissione e trasformazione del movimento: pulegge, ingranaggi, bielle e manovelle, eccentrici. Generalità sulle caldaie a vapore. Autoclavi. Macchine operatrici per la lavorazione del legno. Nozioni elementari sui motori elettrici: inserzione ed avviamento. Apparecchi comuni di misure elettriche. Attrezzi e mezzi d'opera per la lavorazione a mano dei legnami.

3. — Descrizione generale dei vari tipi di veicoli e, particolareggiata delle parti di veicoli specialmente interessanti il mestiere di falegname. Numerazione e classificazione dei veicoli iscritti nel parco Ferrovie dello Stato. Iscrizioni diverse e segni convenzionali.

4. — Istruzioni tecniche riguardanti la ripartizione veicoli che specialmente interessano il mestiere di falegname. Precauzioni da usare nell'esercizio degli impianti elettrici (norme sommarie, elementari). Prove e verifiche periodiche agli impianti per compressione aria e dei recipienti contenenti gas compressi.

5. — Unità tecnica delle strade ferrate. Regolamento RIV e RIC.

*(Per i verniciatori)*

1. — Nomenclatura dei generi di mesticheria. Norme generali che servono a distinguere un prodotto più costoso da un altro meno costoso. Materie prime principali; olii essiccativi, solventi volatili, pigmenti, essiccativi. Nozioni chimiche su di essi, caratteristiche, provenienze, preparazione.

Principali tipi di vernici, composizione, preparazione, caratteristiche. Sverniciatori e solventi volatili e sverniciatori alcalini; proprietà, pregi e difetti e costi relativi.

Nozioni sui pericoli d'incendio nell'uso dei vari prodotti.

Nozioni igieniche Metalli più frequentemente impiegati per la fabbricazione dei pigmenti. Costi relativi.

Principali pigmenti. Cenni sulla loro composizione e fabbricazione. Costi relativi.

Terre colorate e lacche. Provenienza e cenni sulla loro preparazione. Costi relativi.

Vernici a smalto, caratteristiche e loro composizione. Tinte o pitture.

Nozioni teorico-pratiche sulla coloritura e verniciatura, essiccazione delle pellicole. Ossidazione delle pellicole o indurimento. Adesione della tinta sulle superfici da colorire o da verniciare. Verniciatura a nuovo o su vecchi strati.

Temperatura, aereazione, loro funzione nell'essiccazione e nella ossidazione.

Come debbono susseguirsi gli strati di tinta o di vernice, definire cioè di massima, le variazioni di composizione passando dagli strati superficiali a quelli sottostanti. Norme fondamentali della verniciatura cellulosica. Caratteristiche di un buon mestico a spatola. Sabbatura. Nozioni sugli abrasivi di mesticheria. Pulizia delle superfici verniciate e di quelle lucidate. Pennelli, materie prime di cui sono costituiti, incollatura delle setole. Attrezzi a mano usati dai verniciatori.

2. — Organi di trasmissione e trasformazione del movimento (pulegge, ingranaggi, bielle e manovelle, eccentrici). Macchine che vengono usate nelle mesticherie. Attrezzatura per la verniciatura a spruzzo. Nozioni elementari sui motori elettrici: inserzione ed avviamento. Apparecchi comuni di misure elettriche.

3. — Descrizione generale dei vari tipi di rotabili. Computi delle superfici da verniciare. Numerazione e classificazione dei veicoli iscritti nel parco delle Ferrovie dello Stato. Iscrizioni diverse e segni convenzionali.

4. — Istruzioni tecniche delle Ferrovie dello Stato sulla verniciatura dei rotabili. Precauzioni da usare nell'esercizio degli impianti elettrici (nozioni sommarie, elementari). Prove e verifiche periodiche agli impianti per compressione aria e dei recipienti contenenti gas compressi. Interpretazione dei disegni elementari costruttivi.

(Per i tornitori)

1. — Nozioni sui metalli industriali e sulle loro leghe. Nozioni sui forni industriali. Nozioni generali di siderurgia. Fabbricazione ghisa, ferro ed acciaio.

2. — Organi di trasmissione e trasformazione del movimento; pulegge, ingranaggi, bielle e manovelle, eccentrici. Macchine operatrici per la lavorazione dei metalli. Caldaie a vapore: generalità e tipi fondamentali. Cenni sui vari motori termici, sui motori idraulici, sulle macchine elettriche generatrici, trasformatrici e motrici. Inserzione ed avviamento di motori elettrici. Apparecchi comuni di misure elettriche.

3. — Proprietà fisiche e meccaniche, uso e costo dei principali materiali usati nella riparazione dei rotabili. Loro difetti e modo di accertarli. Attrezzi per la lavorazione a mano di detti materiali. Profilo degli utensili. Taglio dei metalli. Strumenti per tracciare. Apparecchi di misura e di controllo usati nelle officine (calibri, viti micrometriche, minimetri e dinamometri). Trattamenti termici dei metalli: cementazione, tempera, ricottura e normalizzazione. Norme generali per bene eseguire detti trattamenti termici.

4. — Precauzioni da usare nell'esercizio degli impianti elettrici (nozioni sommarie ed elementari). Prove e verifiche periodiche agli impianti per compressione d'aria e dei recipienti contenenti gas compressi. Interpretazioni dei disegni costruttivi.

*(Per i fucinatori)*

1. — Nozioni generali sui metalli industriali e sulle loro leghe. Nozioni generali di siderurgia. Fabbricazione ghisa, ferro e acciaio. Proprietà fisiche e meccaniche dei principali materiali metallici adoperati nella riparazione dei rotabili: loro difetti e modo di accertarli.

2. — Lavorazione a caldo dei metalli. Fucinazione al maglio. Trattamenti termici dei metalli: cementazione, tempera, ricottura e normalizzazione. Norme generali per ben eseguire i trattamenti termici. Prove tecnologiche sui metalli. Organi di trasmissione e trasformazione del movimento: pulegge, ingranaggi, bielle e manovelle, eccentrici. Nozioni elementari sui motori elettrici: inserzione ed avviamento. Apparecchi comuni di misure elettriche. Macchine per forgiare, bilancieri. Tipi di magli e loro funzionamento. Presse, Forni di riscaldamento e di ricottura. Lavorazione delle molle. Macchinario relativo. Prove.

Stampi, attrezzi a mano usati nell'arte del fucinatore.

Combustibili solidi, liquidi. Computo dei materiali occorrenti per la confezione dei pezzi fucinati. Cali a stridi.

Precauzioni da usare nell'esercizio degli impianti elettrici (nozioni sommarie, elementari). Prove e verifiche periodiche agli impianti per compressione aria e dei recipienti contenenti gas compressi.

Interpretazione di disegni costruttivi.

*(Per i caldaia e saldatori)*

1. — Nozioni sui metalli industriali e sulle loro leghe. Nozioni sui forni industriali. Nozioni generali di siderurgia. Fabbricazione ghisa, ferro, acciaio.

2. — Proprietà fisiche e meccaniche. Uso e costo dei materiali usati nella riparazione delle caldaie. Loro difetti e modo di accertarli. Organi di trasmissione e di trasformazione del movimento. Pulegge ingranaggi, bielle e manovelle, eccentrici. Nozioni elementari sui motori elettrici. Inserzione ed avviamento di essi. Apparecchi comuni di misure elettriche. Macchine operatrici occorrenti nella riparazione e costruzione delle caldaie. Arnesi a mano indispensabili all'arte del caldaiaio. Spessimetri, calibri. Descrizione di caldaie da locomotive nelle loro parti essenziali. Accessori di dette. Caldaie per impianti fissi (tipi principali). Lavorazione delle lamiere per la costruzione delle caldaie (scelta tagliatura, spianatura, piegatura, cilindatura, chiodatura, presellatura, proporzione dei chiodi e delle lamiere). Trattamenti termici dei metalli; cementazione, tempera, ricottura e normalizzazione. Norme generali per ben eseguire detti trattamenti termici. Tipi di unione di lamiere. Tracciatura delle lamiere, del cono e del tronco di cono, di una calotta sferica; penetrazione dei cilindri e loro sviluppi. Taglio di un cilindro per piano.

3. — Lavorazione di tiranti filettati per caldaie da locomotive. — Lavorazione dei tubi bollitori. Lavori di saldatura o.a. ed elettrica sulle caldaie. Precauzioni da usare nell'esercizio degli impianti elettrici (nozioni sommarie, elementari).

4. — Istruzioni tecniche delle Ferrovie dello Stato sulla riparazione delle caldaie. Istruzioni ministeriali riguardanti l'ammissione in servizio delle locomotive, delle caldaie a vapore e dei recipienti di vapore delle Ferrovie dello Stato o destinati al servizio delle Ferrovie dello Stato. Prove e verifiche periodiche dei recipienti contenenti gas compressi e agli impianti per compressione di aria.

5. — Interpretazione dei disegni costruttivi delle caldaie.

## MATERIE DI ESAME PER GLI AGGIUSTATORI ELETTRICISTI

*Depositi ed Officine*

## a) CULTURA GENERALE:

1. — *Aritmetica e geometria elementare.* — Prime quattro operazioni con numeri interi e decimali. Frazioni ordinarie e operazioni su di esse. Potenze e radici. Sistema metrico decimale. Rapporti e proporzioni Regola del tre semplice. Numeri complessi (ore, gradi, misure inglesi). Rette parallele e perpendicolari. Angoli, poligoni, figure piane, aree delle figure piane, superfici e volumi dei solidi più comuni. Baricentro delle figure piane. Uguaglianza ed equivalenza dei triangoli, palallelogrammi, rettangoli (concetto). Teorema di Pitagora (enunciazione). Rappresentazione grafica, diagrammi. Costruzioni di figure geometriche semplici sulla base di alcuni elementi noti. Applicazioni al calcolo del peso dei materiali di ordinario impiego. Uso delle tabelle numeriche dei manuali.

2. — *Nozioni di fisica.* — Cenni sulle proprietà generali dei corpi. Peso specifico. Nozioni elementari di idrostatica, aerostatica. Principio dei vasi comunicanti. Torchio idraulico. Sifone. Aerometri, barometro, manometro. Pompe a stantuffo. Pompe centrifughe. Ventilatori. Effetti del calore sui corpi con speciale riguardo all'acqua. Calore specifico. Applicazione del vapore d'acqua. Nozioni elementari di elettricità. Unità di misura pratiche.

3. — *Elementi di meccanica.* — Forze, loro composizione (nei casi più semplici). Dinamometro. Principii di cinematica e di dinamica. Gravità terrestre. Centro di gravità. Lavoro meccanico. Equivalente meccanico del calore. Forza viva. Unità di lavoro e di potenza. Macchine semplici. Bilance e stadere. Nozioni sulla resistenza dei materiali (trazione, compressione, flessione, torsione). Resilienza.

4. — *Elettrostatica.* — Carica elettrica. Corpi conduttori ed isolanti. Massa. Densità. Potenziale.

5. — *Elettrodinamica.* — Corrente elettrica. Resistenza. Forza elettromotrice. Differenze di potenziale. Intensità di corrente. Circuiti elettrici. Leggi di Ohm e di Joule. Unità di misure elettriche. Pile, accumulatori.

6. — *Magnetismo.* — Magneti permanenti e temporanei. Induzione magnetica. Campo magnetico. Flusso di induzione.

7. — *Elettromagnetismo.* — Campo magnetico prodotto da una corrente. Solenoide. Elettrocalamita. Magnetismo residuo. Forza elettromotrice e corrente indotta in un circuito. Isteresi.

8. — *Cariche elettriche.* — Corrente continua, variabile, alternata. Grandezze relative alle correnti alternate. Induzione mutua. Auto-induzione. Impedenza. Correnti bifasi e trifasi. Correnti parassite.

9. — *Campi magnetici alternativi.* — Campi monofasi, bifasi, trifasi. Campi rotanti bifasi e trifasi.

10. — *Istrumenti di misura.* — Amperometri, Voltometri, Wattometri. Misure di intensità, di tensione, di resistenza e di potenza.

11. — *Nozioni di chimica.* — Corpi semplici e composti. Miscuglio, leghe.

## b) MATERIE DI SERVIZIO:

Disposizioni del Regolamento del personale riguardanti gli operai e relative competenze accessorie: regolamento per gli agenti delle Officine. Contabilità delle Officine per quanto riguarda le mansioni dei Sotto capi tecnici. Appuntatura della mano d'opera. Lavori col premio di maggior produzione; prelievo e versamento dei materiali e compilazione dei buoni relativi; commissioni di lavori alle Officine; conti di commissione; norme sugli inventari. Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Primi soccorsi, denunce. Nozioni elementari di igiene.

## c) ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO:

Criteri di organizzazione generale di un'azienda industriale. Organizzazione tecnica di un'officina. Sala direttiva. Servizio di lavorazione. Collaudo. Normalizzazione. Intercambiabilità dei pezzi. Tolleranza e sistemi di tolleranza, gradi di lavorazione. Calcolo dei tempi di lavorazione. Cronometristi. Tempi di macchina e passivi. Sistema di remunerazione. Selezione ed orientamento professionale.

## d) CULTURA TECNICA:

1. — *Macchine elettriche.* — Dinamo a corrente continua. Alternatori. Trasformatori statici. Trasformatori Scott. Trasformatori e convertitori rotanti. Motori a corrente continua ordinari per trazione. Motori a corrente alternata. Motori a campo rotante ordinari e per trazione. Connessione in cascata. Potenza, rendimento dei generatori, trasformatori e motori.

2. — *Impianti di produzione e di distribuzione di energia elettrica.* — Centrali di produzione. Linee di trasmissione. Perdite nella trasmissione.

3. — *Sistemi di trazione.* — Trazione a corrente continua, monofase, bifase e trifase. Sottostazioni. Linea di contatto. Organi di presa corrente.

4. — *Illuminazione elettrica - Telefoni - Telegrafi.*

5. — *Locomotori ed automotrici elettriche.* — Carro, Telaio. Sale, Ruote e boccole. Sospensione. Distribuzione del peso. Circolazione nelle curve. Trasmissione del movimento (bielle ed ingranaggi). Frani. Equipaggiamento elettrico a corrente continua e trifasica. Vari tipi di locomotori ed automotrici a corrente continua e trifasica. Avviamento. Ricupero di energia. Trazione semplice e multipla.

6. — *Tecnologia.* — Proprietà, uso e costo dei principali materiali adoperati nel mestiere dell'aspirante; loro difetti più frequenti e modo di accertarli. Attrezzi e macchine per la lavorazione di detti materiali. Apparecchi di misura usati nelle Officine; loro uso e lettura; amperometri, voltometri, calibri a nonio, viti micrometriche, manometri, dinamometri. Interpretazione dei disegni costruttivi di locomotori. Metodi e processi di lavorazione e di riparazione dei locomotori nei riguardi delle parti sulle quali ordinariamente viene impiegato il mestiere dell'aspirante. Precauzioni da osservare nell'esercizio degli impianti elettrici (nozioni sommarie ed elementari). Prove e verifiche periodiche agli impianti per compressione d'aria e dei recipienti contenenti gas compressi.

## MATERIE DI ESAME PER LE SQUADRE DI RIALZO

## a) CULTURA GENERALE:

1. — *Aritmetica e geometria e geometria elementare.* — Prime quattro operazioni con numeri interi e decimali. Frazioni ordinarie e operazioni su di esse. Potenze e radici. Sistema metrico decimale. Rapporti e proporzioni. Regola del tre semplice. Numeri complessi (ore, gradi, misure inglesi). Rette parallele e perpendicolari. Angoli, poligoni, figure piane, aeree delle figure piane, superfici e volumi dei solidi più comuni. Baricentro delle figure piane. Uguaglianza ed equivalenza dei triangoli, parallelogrammi, rettangoli (conetto). Teorema di Pitagora (enunciazione). Rappresentazione grafica, diagrammi. Costruzione di figure geometriche semplici sulla base di alcuni elementi noti. Applicazione al calcolo del peso dei materiali di ordinario impiego. Uso delle tabelle numeriche dei manuali.

2. — *Nozioni di fisica.* — Cenni sulle proprietà generali dei corpi. Peso specifico. Nozioni elementari di idrostatica, aerostatica. Principio dei vasi comunicanti. Torchio idraulico. Sifone. Aerometri. Barometri. Manometri. Pompe a stantuffo. Pompe centrifughe. Ventilatori. Effetti del calore sui corpi con speciale riguardo all'acqua. Calore specifico. Applicazioni del vapore d'acqua. Nozioni elementari di elettricità. Unità di misura pratiche.

3. — *Nozioni di meccanica.* — Forze, loro composizione (nei casi più semplici). Dinamometro. Principi di cinematica e di dinamica. Gravità terrestre. Centro di gravità. Lavoro meccanico. Equivalente meccanico del calore. Forza viva. Unità di lavoro e di potenza. Macchine semplici. Bilance e stadere. Nozioni sulla resistenza dei materiali (trazione, compressione, flessione, torsione). Resilienza.

4. — *Nozioni di chimica.* — Corpi semplici e composti. Miscugli, Leghe. Composizione dell'acqua. Combustione e combustibili. Composizione dei combustibili. Prodotto della combustione.

## b) CULTURA TECNICA:

1. — *Nozioni generali sulle macchine.* — Organi di trasmissione e di trasformazione del movimento: pulegge, ingranaggi, bielle e manovelle, eccentrici. Descrizione sommaria dei principali tipi di caldaie a vapore. Organi essenziali e funzionamento della macchina a vapore a moto alterno nei suoi vari tipi e nelle sue caratteristiche di lavoro (ad espansione multipla, a vapore surriscaldato, ecc.). Cenni sui vari motori termici, sui motori idraulici, sulle macchine elettriche generatrici, trasformatrici e motrici. Inserzione ed avviamento dei motori elettrici. Apparecchi comuni di misure elettriche.

2. — *Nozioni di tecnologia.* — Metalli industriali e loro leghe. Proprietà, uso e costo dei principali materiali adoperati nella riparazione dei veicoli, loro difetti e modo di accertarli. Attrezzi e macchine per la lavorazione dei materiali medesimi. Utensili (tempera, profilo, affilatura). Velocità di lavoro delle macchine utensili. Apparecchi di misura e di controllo usati nelle squadre di rialzo (calibri a nonio, viti micrometriche, manometri, dinamometri, ecc.).

## c) MATERIE DI SERVIZIO:

Numerazione e classificazione dei veicoli iscritti nel parco delle F. S. Iscrizioni diverse e segni convenzionali. Descrizione dei vari tipi di veicoli e loro parti essenziali. Accessori ed apparecchi vari, con particolare riguardo

a quelli del F.W. e del R.V. Metodi e processi di lavorazione e di riparazione dei veicoli; lavori e modificazioni prescritti dalle istruzioni tecniche e da altre disposizioni in vigore. Interpretazioni dei disegni.

Disposizioni del Regolamento del personale riguardanti gli operai ed i manovali e relative competenze accessorie. Regolamento sul vestiario uniforme. Contabilità delle squadre per quanto riguarda le mansioni dei dirigenti. Appuntatura della mano d'opera. Premio di maggior produzione, organizzazione, tariffe. Norme per la tenuta delle scorte; prelievo e versamento. Conti di commissione. Gestione del parco sale. Norme sugli inventari. Disposizioni pel personale di verifica, pulizia e lubrificazione dei veicoli. Unità tecnica delle strade ferrate. Regolamento del RIV e del RIC. Precauzioni da osservare nell'esercizio degli impianti elettrici (norme sommarie, elementari). Prove e verifiche periodiche degli impianti per compressione d'aria e dei recipienti contenenti gas compressi. Norme d'impianto e di manutenzione dei gazogeni; prove e verifiche periodiche. Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Primi soccorsi; denunce. Nozioni elementari d'igiene.

## MATERIE DI ESAME PER GLI AGGIUSTATORI-MOTORISTI

### a) CULTURA GENERALE:

1. — *Aritmetica e geometria elementare.* — Prime quattro operazioni con numeri interi e decimali. Frazioni ordinarie e operazioni su di essi. Potenze e radici. Sistema metrico decimale. Rapporti e proporzioni. Regola del tre semplice. Numeri complessi (ore, gradi, misure inglesi). Rette, parallele e perpendicolari. Angoli, poligoni, figure piane, aree delle figure piane, superfici e volumi dei solidi più comuni. Baricentro delle figure piane. Uguaglianza ed equivalenza dei triangoli, parallelogrammi, rettangoli (concetto). Teorema di Pitagora (enunciazione). Rappresentazione grafica, diagrammi. Costruzione di figure geometriche semplici sulla base di alcuni elementi noti. Applicazioni al calcolo del peso dei materiali di ordinario impiego. Uso delle tabelle numeriche dei manuali.

2. — *Nozioni di fisica.* — Cenni sulle proprietà generali dei corpi. Peso specifico. Nozioni elementari di idrostatica, aerostatica. Principio dei vasi comunicanti. Torchio idraulico. Sifone. Aerometri, barometro, manometro. Pompe a stantuffo. Pompe centrifughe. Ventilatori. Effetti del calore sui corpi con speciale riguardo all'acqua. Calore specifico. Applicazione del vapore d'acqua. Nozioni elementari di elettricità. Unità di misura pratica.

3. — *Elementi di meccanica.* — Forze, loro composizione (nei casi più semplici). Dinamometri. Principi di cinematica e di dinamica. Gravità terrestre. Centro di gravità. Lavoro meccanico. Equivalente meccanico del calore. Forza viva. Unità di lavoro e di potenza. Macchine semplici. Bilance e stadere. Nozioni sulla resistenza dei materiali (trazione, compressione, flessione, torsione). Resilienza).

4. — *Elementi di meccanica dei gas.* — Rapporti fra pressione, volume e temperatura dei gas.

5. — *Elementi di termodinamica.* — Equivalenza fra calore e lavoro. Combustione a volume costante e a pressione costante. Cicli termici. Loro rappresentazione grafica nel piano p.v. Rendimento.

6. — *Elettrostatica.* — Carica elettrica. Corpi conduttori ed isolanti. Massa. Densità. Potenziale.



7. — *Elettrodinamica*. — Corrente elettrica. Resistenza. Forza elettromotrice. Differenze di potenziale. Intensità di corrente. Circuiti elettrici. Leggi di Ohm e di Joule. Unità di misure elettriche. Pile, accumulatori al piombo e al ferro — nichelio e loro manutenzione.

8. — *Magnetismo*. — Magneti permanenti e temporanei. Induzione magnetica. Campo magnetico. Flusso di induzione.

9. — *Elettromagnetismo*. — Campo magnetico prodotto da una corrente. Solenoide. Elettrocalamita. Magnetismo residuo. Forza elettromotrice e corrente indotta in un circuito. Isteresi.

10. — *Cariche elettriche*. — Corrente continua, variabile, alternata (cenni). Induzione mutua. Autoinduzione. Impedenza. Correnti parassite.

11. — *Nozioni sugli strumenti di misura*. — Amperometri, voltometri, wattometri (limitatamente al sistema d'inserzione nei circuiti e all'uso). Misure d'intensità, di tensione, di resistenza, di isolamento e di potenza.

12. — *Nozioni di chimica*. — Corpi semplici e composti. Miscugli, leghe. Composizione dell'acqua. Combustione e combustibili liquidi e gassosi usati nei motori a combustione interna. Oli e grassi lubrificanti. Cenni sulla distillazione frazionata. Prodotti della combustione.

13. — *Disegno di macchine*. — Uso pratico dei comuni strumenti di disegno. Schizzi e disegni di organi meccanici e semplici. Interpretazione di disegni costruttivi delle automotrici e dei relativi motori.

#### b) MATERIE DI SERVIZIO.

Disposizioni del Regolamento del personale riguardanti gli operai e relative competenze accessorie; regolamento per gli agenti delle officine. Contabilità delle officine per quanto riguarda le mansioni dei Sotto capi tecnici. Appuntatura della mano d'opera. Lavori col premio di maggior produzione; prelievo e versamento dei materiali e compilazione dei buoni relativi; commissioni di lavori alle officine; conti di commissione, norme sugli inventari. Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Primi soccorsi, denunce. Nozioni elementari di igiene. Precauzioni da osservare nell'esercizio degli impianti elettrici (nozioni sommarie ed elementari). Prove e verifiche periodiche degli impianti per compressione d'aria e dei recipienti contenenti gas compressi. Uso e manutenzione degli estintori. Istruzioni e norme speciali riguardanti l'impiego e la riparazione delle automotrici.

#### c) ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO.

Criteri di organizzazione generale di una azienda industriale. Organizzazione tecnica di un'officina. Sala direttiva. Servizio di lavorazione. Collaudo. Normalizzazione. Intercambiabilità dei pezzi. Tolleranze e sistemi di tolleranza; gradi di lavorazione. Cronometristi. Tempi di macchina e passivi. Sistemi di remunerazione. Selezione ed orientamento professionale.

#### d) CULTURA TECNICA.

1. — *Metallurgia*. — Nozioni sui metalli industriali e sulle loro leghe. Nozioni generali di siderurgia. Fabbricazione del ferro, della ghisa e dell'acciaio. Acciai e ghise speciali. Alluminio e sue leghe. Bronzi. Ottone.

2. — *Macchine.* — Organi di trasmissione del movimento: puleggie, ingranaggi, catene, cinghie, cardani e giunti elastici. Sistema biella-manovella: relazione fra gli spostamenti e le velocità di stantuffo e di manovella. Eccentrici. Sistema a punteria. Volani. Regolatori e limitatori di velocità. Macchine operatrici per la lavorazione dei metalli. Nozioni sulle caldaie a vapore. Nozioni sulle macchine elettriche generatrici, trasformatrici e motrici a corrente continua. Inserzione e avviamento dei motori elettrici. Nozioni generali sugli alternatori e sui trasformatori.

3. — *Motori a combustione interna.* — Ciclo pratico di funzionamento dei motori a scoppio a 4 e a 2 tempi. Ciclo pratico di funzionamento dei motori Diesel lenti e veloci a 4 e a 2 tempi. Motori applicati alle automotrici e ai carrelli automotori per manovre. Organi principali del movimento. Distribuzione. Alimentazione, pompe meccaniche ed elettriche. Carburazione e carburatori: descrizione particolareggiata di qualche tipo di carburatore; messa a punto.

Accensione ad accumulatori e a magnete. Descrizione particolareggiata dello spinterogeno Marelli e dei magneti Marelli e Bosch in uso sulle automotrici; messa a punto di tali apparecchi. Accensione multipla e accensione mista. Pompe dei motori Diesel a iniezione diretta; descrizione particolareggiata delle pompe tipo Bosch; messa a punto di queste pompe. Iniettori per motori ad iniezione diretta e loro messa a punto. Nozioni sui sistemi di iniezione ad aria compressa. Raffreddamento ad acqua e ad aria: pompe di circolazione, radiatori, ventilatori. Lubrificazione e suoi vari tipi: pompe a ingranaggi, a eccentrico e a stantuffo: filtri. Avviamento a mano ed elettrico dei motori a scoppio e Diesel. Comandi dei motori. Organi accessori.

4. — *Trasmissione del moto alle ruote.* — Tipi più comuni di frizione; particolarità inerenti al tipo usato sulle automotrici. Cambi ad ingranaggi scorrevoli e a ingranaggi principali sempre in presa e manicotti frontali d'innesto. Cambio Wilson. Alberi di trasmissione e relativi giunti d'estremità. Ruota libera tipo Fiat. Invertitori di marcia tipo automotrice. Nozioni sui differenziali tipo automobile. Nozioni sui tipi di trasmissione elettrica, idraulica e pneumatica. Sistemi di comando dei vari organi della trasmissione in uso sulle automotrici.

5. — *Struttura delle automotrici.* — Descrizione dei tipi di automotrici usate nelle Ferrovie dello Stato e delle loro parti. Accessori e apparecchi vari: impianti elettrici, impianti pneumatici, apparecchi di controllo vari, impianti di riscaldamento, freni e relativi comandi dei vari tipi. Rodiggio e sospensione. Classificazione e numerazione delle automotrici inserite nel parco delle Ferrovie dello Stato.

6. — *Tecnologia.* — Proprietà fisiche e meccaniche, uso e costo dei principali materiali adoperati nella riparazione delle automotrici, attrezzi e macchine per la lavorazione dei detti materiali. Apparecchi di misura e controllo usati per le lavorazioni comuni d'officina e per quelle speciali dei motori a combustione interna. Mezzi di controllo e registrazione delle apparecchiature speciali elettriche, pneumatiche e idrauliche e loro uso. Grado di finezza delle lavorazioni; tolleranze. Metodi e processi di riparazione e lavorazione dei motori a combustione interna. Prove dei motori al banco e relative apparecchiature di controllo. Nozioni sui trattamenti termici dei metalli.









# **BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO**

## **CONDIZIONI D' ABBONAMENTO**

<i>Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . .</i>	<b>L. 16,00</b>
<i>Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . .</i>	<b>» 32,00</b>

*Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.*

*Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.*

*La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.*





MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ



INDICE



PARTE PRIMA - Leggi e decreti:

27 marzo 1939-XVII — Regio Decreto, n. 565 — Restituzione del dazio di confine sul cotone greggio impiegato nella fabbricazione delle coperture pneumatiche per aeroplani che si esportano . . . . .	241
27 marzo 1939-XVII — Regio Decreto-Legge, n. 581 — Modificazioni alla tabella che stabilisce il trattamento doganale di talune merci originarie e provenienti dalla Libia, da importare nel Regno . . . . .	242
27 marzo 1939-XVII — Regio Decreto-Legge, n. 594 — Modificazioni ed aggiunte alla tariffa generale dei dazi doganali . . . . .	243
Errata - corregge ( <i>Legge 27 aprile 1939-XVII, n. 591</i> ) . . . . .	245

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio Circolari ed Istruzioni di durata indeterminata:

<i>Ordine di servizio n. 54.</i> — Attivazione della fermata di Garagnone . . . . .	131
<i>Ordine di servizio n. 55.</i> — Apertura all'esercizio della fermata di "Quarto di Marano" . . . . .	133
<i>Ordine di servizio n. 56.</i> — Formalità di frontiera per i viaggiatori in uscita dall'Italia con i treni diretti internazionali - Istituzione a titolo di esperimento del modulo CH. 92 . . . . .	135
<i>Circolare n. 14.</i> — Radiazione da Parco veicoli F. S. di un carro di proprietà privata . . . . .	136
<i>Comunicato:</i> Concorsi per titoli a posti di medico di riparto . . . . .	ivi

PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari di durata determinata:

<i>Comunicazioni:</i>	
Gare, appalti, ecc., per lavori e forniture . . . . .	65

265





REGIO DECRETO 27 marzo 1939-XVII, n. 565. — *Restituzione del dazio di confine sul cotone greggio impiegato nella fabbricazione delle coperture pneumatiche per aeroplani che si esportano* (1).

VITTORIO EMANUELE III  
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA  
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 13 delle disposizioni preliminari alla tariffa generale dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, modificato dall'art. 2 del R. decreto 10 settembre 1923, n. 1972;

Visto il R. decreto 22 febbraio 1930, n. 174, che concede la restituzione del dazio di confine sul cotone greggio impiegato nella fabbricazione delle coperture pneumatiche per automobili, motocicli e velocipedi destinato alla esportazione;

Udito il Comitato consultivo di cui all'art. 1 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1313, successivamente modificato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per gli scambi e per le valute;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

E' concessa la restituzione del dazio di confine sul cotone greggio impiegato nella fabbricazione delle coperture pneumatiche per aeroplani che si esportano.

I quantitativi di cotone da ammettere al beneficio di cui al precedente comma saranno accertati con le modalità che verranno stabilite dal Ministro per le finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1939-XVII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — GUARNERI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 14 aprile 1939-XVII.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 marzo 1939-XVII, n. 581. — *Modificazioni alla tabella che stabilisce il trattamento doganale di talune merci originarie e provenienti dalla Libia, da importare nel Regno* (1).

VITTORIO EMANUELE III  
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA  
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1413, che stabilisce il trattamento doganale da applicare alle merci libiche alla loro importazione nel Regno, convertito nella legge 13 gennaio 1938, n. 35, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportare modificazioni al detto trattamento doganale da applicare nel Regno a talune merci di origine e provenienza dalla Libia;

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'Africa Italiana, di concerto col Ministro per le finanze, con quello per l'agricoltura e le foreste e con quello per gli scambi e per le valute;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il contingente di frumento, previsto dalla tabella della tariffa speciale dei dazi doganali da applicare nel Regno alle merci di origine e provenienza dalla Libia, allegata al Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1413, è elevato da quintali 180.000 a quintali 250.000 annui.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1939-XVII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — ROSSONI — GUARNERI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 19 aprile 1939-XVII.

Parte I - n. 19 - 11 maggio 1939-XVII.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 marzo 1939-XVII, n. 594. — *Modificazioni ed aggiunte alla tariffa generale dei dazi doganali* (1).

VITTORIO EMANUELE III  
 PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE  
 RE D'ITALIA  
 IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportare modificazioni ed aggiunte alla tariffa generale dei dazi doganali;

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli per le corporazioni e per gli scambi e per le valute;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla tariffa generale dei dazi doganali sono apportate le seguenti modificazioni:

Numero o lettera della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio generale	Coefficiente di maggiorazione
185 a	379/380	Filati mercerizzati: ritorti, imbianchiti o tinti. . . . . I filati ritorti, imbianchiti o tinti, destinati ad essere impiegati nella tessitura sono ammessi ai dazi previsti dalla voce 185-b, sotto l'osservanza delle cautele e modalità che saranno stabilite dal Ministero per le finanze.	Kg.	22 —	—
b	375/378	altri. . . . .		Aumento di lire 29,40 il q.le sul dazio dei non mercerizzati, secondo la specie.	—
187 a	382 a	Filati in matassine, in gomitoli, su rocchetti e simili o comunque preparati per la vendita al minuto; mercerizzati, ritorti, imbianchiti o tinti . . . . .	Kg.	24 —	—
b	b	altri . . . . .	Q.le	484 —	—

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 97 del 24 aprile 1939-XVII.

Numero e lettera della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazi generale	Coefficiente di maggiorazione
41 bis	1254 bis	Apparecchi duplicatori, rotativi, poligrafici meccanici, e loro parti . . . . .	Kg.	31 —	—
429	1274	Registratori di cassa e loro parti:			
a	a	registratori di cassa . . . . .	Kg.	50 —	—
b	b	parti . . . . .	Kg.	65 —	—
943		Lampade elettriche:			
a	2483	ad arco . . . . .	Q.le	385 —	—
b	2484	altre:			
		1. lampade e tubi, a filamento, pesanti:			
	a	alfa) fino a 5 grammi:			
		I. ad un attacco . . . . .	ciasc.	0,45	—
		II. a due attacchi . . . . .	ciasc.	1 —	—
	b	beta) più di cinque, fino a 15 grammi	ciasc.	1 —	—
	c	gamma) più di 15, fino a 40 grammi	Q.le	4500 —	—
	d	delta) più di 40 grammi . . . . .	Q.le	5950 —	—
	e	2. lampade e tubi, con uominati (nota invariata)	Q.le	3500 —	—
943 bis	2484 bis	Parti staccate di lampade elettriche:			
a	a	ad arco . . . . .	Q.le	385 —	—
b	b	altre:			
		1. attacchi e parti di attacchi, pesanti:			
		alfa) fino a 5 grammi . . . . .	Q.le	1100 —	—
		beta) più di 5 grammi . . . . .	Q.le	800 —	—
	c	2. non nominate . . . . .	Q.le	3500 —	—

## Art. 2.

Sotto l'osservanza delle cautele e modalità che verranno stabilite dal Ministro per le finanze e previe intese con gli altri Ministeri interessati, è concessa l'esenzione dal dazio doganale ai prodotti destinati alla flottazione dei minerali metallici, che non vengano fabbricati nel Regno e dei quali sia stata riconosciuta, nella pratica industriale, l'utilità e la convenienza del detto impiego.

L'esenzione è estesa anche alla sopratassa di confine sugli alcoli eventualmente contenuti nei prodotti suindicati o consumati nella loro fabbricazione e alla tassa di vendita sugli oli minerali in essi eventualmente contenuti.

## . Art. 3.

Alla nota sotto la voce 805 della tariffa generale dei dazi doganali è aggiunto quanto segue:

“Tuttavia le pelli ovine e caprine, marinate (pickled), si classificano in questa voce anche se spaccate o completamente scarnate”.

**Art. 4.**

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella *Raccolta ufficiale* delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1939-XVII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — LANTINI —  
GUARNERI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

**Errata-corrige**

*Bollettino Ufficiale n. 17 del 27 aprile 1939-XVII.*

Nell'Allegato VI alla legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, apportare le seguenti correzioni:

— a pag. 193, nella colonna 12, in corrispondenza alle qualifiche di Capo stazione di 3<sup>a</sup> classe, Capo gestione di 3<sup>a</sup> classe e Capo telegrafista di 3<sup>a</sup> classe, deve figurare lo stipendio di L. 12.900 anzichè L. 11.900;

— a pag. 195, nella colonna 14, in corrispondenza alla qualifica di Macchinista di 1<sup>a</sup> classe, deve figurare lo stipendio di L. 11.500 anzichè L. 11.900;

— a pag. 198, le qualifiche di Marinaio e Carbonaio devono intendersi appartenenti al grado 15° dell'ordinamento ferroviario.











**CONDIZIONI D' ABBONAMENTO**

<i>Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . .</i>	<i>L. 16,00</i>
<i>Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . .</i>	<i>» 32,00</i>

*Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.*

*Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.*

*La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.*





## MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

## BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

## INDICE

**PARTE PRIMA - Leggi e decreti:**

27 marzo 1939-XVII — Regio Decreto-Legge, n. 592. — Concessione di agevolze daziarie a prodotti necessari ad alcune industrie e alla agricoltura . . . . .	247
27 marzo 1939-XVII — Regio Decreto-Legge, n. 593. — Importazione di calciocianamide in esenzione da dazio doganale . . . . .	248
22 aprile 1939-XVII — Decreto Ministeriale — Divieto di esportazione di mulli . . . . .	249
19 aprile 1939-XVII — Decreto Ministeriale, n. 2884. — Autorizzazione ad assumere a ruolo i primi cinque candidati risultati idonei dopo i vincitori nel Concorso bandito con D. M. 9 novembre 1937-XVI, n. 1180 . . . . .	250
2 maggio 1939-XVII — Decreto Ministeriale, n. 2993. — Decisione relativa al concorso a 2 posti di allievo Ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di Ingegnere con specializzazione in ingegneria chimica . . . . .	251
2 maggio 1939-XVII — Decreto Ministeriale, n. 2994. — Graduatoria di merito del concorso a 3 posti di allievo Ispettore in prova, fra abilitati all'esercizio della professione di Chimico . . . . .	ivi

**PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio Circolari ed Istruzioni di durata indeterminata:**

<i>Ordine di servizio n. 57.</i> — Separazione della Dirigenza unica della linea Firenze-Faenza da quella della linea Borgo S. Lorenzo-Pontassieve . . . . .	139
<i>Ordine di servizio n. 58.</i> — Soppressione del Magazzino Approvvigionamenti di Torre Annunziata C.le e modificazioni alle Agenzie Marittime di Torre Annunziata C.le e di Salerno . . . . .	ivi
<i>Ordine di servizio n. 59.</i> — Norme per l'eseguimento dei trasporti delle cose. Registrazioni relative al movimento dei veicoli . . . . .	140

**PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari di durata determinata:**

<i>Circolare n. 6 (verde).</i> — Veicoli da inoltrare nelle Officine dell'Amministrazione per scadenza del periodo di garanzia . . . . .	69
<i>Comunicazioni:</i>	
Gare, appalti, ecc., per lavori e forniture . . . . .	71



REGIO DECRETO-LEGGE 27 marzo 1939-XVII, n. 592. — *Concessione di agevolazioni daziarie a prodotti necessari ad alcune industrie e alla agricoltura (1).*

VITTORIO EMANUELE III  
 PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE  
 RE D'ITALIA  
 IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con R. decreto- legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportare modificazioni ed aggiunte alla tariffa generale dei dazi doganali;

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli per l'agricoltura e le foreste, per le corporazioni e per gli scambi e per le valute;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il pesce fresco, anche congelato, appartenente alla specie degli sgomberoidi (tonno, tonnetto, tonno bianco, sgombri), destinato all'industria conserviera per essere preparato e conservato, è ammesso fino al 31 dicembre 1939 in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle cautele e modalità che saranno stabilite dal Ministero per le finanze.

Art. 2.

Il contingente annuo di semi di lino destinati alla semina da ammettere in esenzione da dazio, previsto alla nota sotto la voce 117-c) della tariffa generale dei dazi doganali, è aumentato da 3000 a 5000 quintali.

Art. 3.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REA BL — ROSSONI —  
 LANTINI — GUARNERI

Visto, il Guardasigilli: SOLMI

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 24 aprile 1939-XVII.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 marzo 1939-XVII, n. 593 — *Importazione di calcio-  
cianamide in esenzione da dazio doganale* (1).

VITTORIO EMANUELE III  
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA  
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata col R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di accordare la esenzione doganale per un determinato quantitativo di calcio-cianamide;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli per l'agricoltura e foreste, per le corporazioni e per gli scambi e le valute;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' concessa l'esenzione dal dazio d'impostazione per la calcio-cianamide, voce 715-b-3 della tariffa doganale, entro il limite di un quantitativo di quarantacinquemila quintali.

Le quantità ammesse al detto beneficio dovranno essere importate non oltre il 30 giugno del corrente anno 1939-XVII.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1939-XVII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI RE EL — ROSSONI —  
LANTINI — GUARNERI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 24 aprile 1939-XVII.

Parte I - n. 20 - 18 maggio 1939-XVII.

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1939-XVII. — *Divieto di esportazione dei muli* (1).

IL MINISTRO PER LE FINANZE  
 DI CONCERTO CON  
 I MINISRI PER GLI AFFARI ESTERI  
 PER LE CORPORAZIONI  
 PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE  
 E PER GLI SCAMBI E LE VALUTE

Visti il R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495, sui divieti d'importazione e di esportazione di carattere economico, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1489, convertito nella legge 17 gennaio 1935, n. 580;

Decreta:  
*Articolo unico.*

Alle merci indicate nella tabella B "Merci di vietata esportazione" annessa al R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495, e successivamente modificata, è aggiunta la merce seguente:

Numero della tariffa doganale	Voce della tariffa doganale
— 2	— Muli

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Esso entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 22 aprile 1939-XVII.

*Il Ministro per le finanze*  
 DI REVEL.

*Il Ministro per gli affari esteri*  
 CIANO.

*Il Ministro per le corporazioni*  
 LANTINI.

*Il Ministro per l'agricoltura e le foreste*  
 ROSSONI.

*Il Ministro per gli scambi e per le valute*  
 GUARNERI.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 25 aprile 1939-XVII.



DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1939-XVII, n. 2884. — *Autorizzazione ad assumere a ruolo i primi cinque candidati risultati idonei dopo i vincitori nel Concorso bandito con D. M. 9 novembre 1937-XVI, n. 1180.*

#### IL MINISTRO

Visto l'art. 11 del R. D. L. 17 novembre 1938-XVII, n. 1785;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri con lettera n. 1908-14/1.3.1. del 5 aprile 1939-XVII;

Udito il Consiglio d'Amministrazione;

#### DECRETA:

I primi cinque candidati risultati idonei dopo i vincitori nel concorso a 49 posti di Allievo Ispettore in prova fra abilitati alla professione di ingegnere, bandito con D. M. 9 novembre 1937-XVI, n. 1180, possono essere assunti a ruolo.

Il presente Decreto sarà presentato alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, li 19 aprile 1939-XVII.

*Il Ministro*  
BENNI.

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1939-XVII, n. 2993. — *Decisione relativa al concorso a 2 posti di Allievo Ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di Ingegnere con specializzazione in Ingegneria Chimica.*

IL MINISTRO

Visto il Decreto Ministeriale 20 dicembre 1938-XVII, n. 1569;  
Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) n. P.A.G. 040/24/42066 in data 28 aprile 1939-XVII;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

DECRETA:

E' approvata la decisione relativa al concorso a due posti di Allievo Ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di Ingegnere con specializzazione in Ingegneria Chimica, in base alla quale decisione è stato riconosciuto unico idoneo e quindi vincitore del concorso il Dr. Ing. SACCHETTO Angelo.

Roma, li 2 maggio 1939-XVII.

*Il Ministro*  
BENNI.

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1939-XVII, n. 2994. — *Graduatoria di merito del concorso a 3 posti di Allievo Ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di Chimico.*

IL MINISTRO

Visto il Decreto Ministeriale 20 dicembre 1938-XVII, n. 1570

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) n. P.A.G. 040/24/42065 in data 28 aprile 1939-XVII;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

DECRETA:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del Concorso a 3 posti di allievo Ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di Chimico:

- 1° — Dr. FRALEONI Mario.
- 2° — » SCARPETTA Eduardo.
- 3° — » CAVALLARO Salvatore.

Roma, li 2 maggio 1939-XVII.

*Il Ministro:*  
BENNI.









# BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

## CONDIZIONI D'ARRETRAMENTO

<i>Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . .</i>	<i>L. 16,00</i>
<i>Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . »</i>	<i>32,00</i>

*Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agents, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.*

*Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.*

*La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.*





MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE



**PARTE PRIMA - Leggi e decreti:**

- 9 maggio 1939-XVII — Legge n. 700. — Concessione di un premio straordinario ai dipendenti militari e civili delle Amministrazioni dello Stato che fecero parte delle squadre di azione . . . . . 253
- 17 aprile 1939-XVII — Decreto Ministeriale. — Estensione della speciale aliquota ridotta di tassa di scambio ai prodotti antiparassitari denominati "Vitinox" e "Deril" . . . . . 254
- 17 aprile 1939-XVII — Decreto Ministeriale. — Estensione della speciale aliquota ridotta di tassa di scambio al prodotto antiparassitario denominato "Afis" . . . . . ivi
- 22 aprile 1939-XVII — Decreto Ministeriale. — Estensione della speciale aliquota ridotta di tassa di scambio ai prodotti antiparassitari denominati "Super Antiparassiti" e "Miscela Solfocalcica" . . . . . 255
- 28 febbraio 1939-XVII — Decreto Ministeriale. — Estensione della tariffa eccezionale n. 146 P. V. alla stazione di Capua . . . . . 256

**PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio Circolari ed Istruzioni di durata indeterminata:**

- Ordine di servizio n. 60.* — Cambiamento di nome della stazione di Carrara città . . . . . 143
- Ordine di servizio n. 61.* — Cambiamento di nome della Stazione di Carrara Avenza . . . . . ivi
- Ordine di servizio n. 62.* — Cambiamento di nome della stazione di Massa . . . . . 144
- Ordine di servizio n. 63.* — Cambiamento di nome della fermata di Montignoso . . . . . 145
- Ordine di servizio n. 64.* — Cambiamento di nome della stazione di Borgotaro . . . . . 146
- Ordine di servizio n. 65.* — Apertura all'esercizio della fermata di Asciano S. Giuseppe . . . . . 147
- Ordine di servizio n. 66.* — Norme per l'eseguimento dei trasporti delle cose . . . . . 149
- Comunicato:* Esclusione dalle gare . . . . . ivi

**PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari di durata determinata:**

- Comunicazioni:*
- Gare, appalti ecc. per lavori e forniture . . . . . 73





LEGGE 9 maggio 1939-XVII, n. 700. — *Concessione di un premio straordinario ai dipendenti militari e civili delle Amministrazioni dello Stato che fecero parte delle squadre di azione.* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E D'ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni a mezzo delle loro Commissioni legislative hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ai dipendenti militari e civili, di ruolo e non di ruolo, delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, iscritti ai Fasci di combattimento, ai quali sia stata riconosciuta dal Partito Nazionale Fascista la qualità di squadrista è concesso un premio straordinario di lire duemila.

Art. 2.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 maggio 1939-XVII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 19 maggio 1939-XVII.

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1939-XVII. — *Estensione della speciale aliquota ridotta di tassa di scambio ai prodotti antiparassitari denominati "Vitinox" e "Deril".* (1).

### IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 12 giugno 1931, n. 799, concernente l'applicazione della tassa di scambio nella misura ridotta di L. 0,50 % per le materie fertilizzanti ed antiparassitarie, senza ulteriori lavorazioni, per uso agricolo;

Visto l'art. 10 dell'allegato A al R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924, con il quale detta aliquota è stata elevata da L. 0,50 a L. 0,75 per cento con decorrenza dal 30 novembre 1937;

Ritenuto che i prodotti denominati "Vitinox" e "Deril" rispondono al requisito della diretta utilizzazione come antiparassitari in agricoltura senza ulteriore manipolazione e che, pertanto, è il caso di avvalersi della facoltà di cui all'ultimo comma del citato art. 1 del R. decreto-legge 12 giugno 1931, n. 199;

#### Decreta:

L'applicazione della tassa di scambio nella misura ridotta di L. 0,75 % stabilita dall'art. 10 dell'allegato A al R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924, è estesa a decorrere dal 20 maggio 1939 agli scambi dei prodotti antiparassitari posti in commercio con le denominazioni di "Vitinox" e "Deril".

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 aprile 1939-XVII.

*Il Ministro:* DI REVEL.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 17 maggio 1939-XVII.

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1939-XVII. — *Estensione della speciale aliquota ridotta di tassa di scambio al prodotto antiparassitario denominato "Afis".* (1).

### IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'articolo 1 del R. decreto-legge 12 giugno 1931, n. 799, concernente l'applicazione della tassa di scambio nella misura ridotta di L. 0,50 % per le materie fertilizzanti ed antiparassitarie, senza ulteriori lavorazioni, per uso agricolo;

Visto l'art. 10 dell'allegato A del R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924, con il quale detta aliquota è stata elevata da L. 0,50 a L. 0,75 per cento con decorrenza dal 30 novembre 1937;

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 17 maggio 1939-XVII.

Parte I - n. 21 - 25 maggio 1939-XVII.

Ritenuto che il prodotto denominato "Afis" risponde al requisito della diretta utilizzazione come antiparassitario in agricoltura senza ulteriore manipolazione e che, pertanto, è il caso di avvalersi della facoltà di cui all'ultimo comma del citato art. 1 del R. decreto-legge 12 giugno 1931, n. 799;

Decreta:

L'applicazione della tassa di scambio nella misura ridotta di L. 0,75 % stabilita dall'art. 10 dell'allegato A al R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924, è estesa a decorrere dal 20 maggio 1939 agli scambi del prodotto antiparassitario posto in commercio con la denominazione di "Afis".

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*.

Roma, addì 17 aprile 1939-XVII.

Il Ministro: DI REVEL.

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1939-XVII. — *Estensione della speciale aliquota ridotta di tassa di scambio ai prodotti antiparassitari denominati "Super Antiparassit" e "Miscela Solfocalcica"*. (1).

#### IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 12 giugno 1931, n. 799, concernente l'applicazione della tassa di scambio nella misura ridotta di L. 0,50 % per le materie fertilizzanti ed antiparassitarie, senza ulteriori lavorazioni, per uso agricolo;

Visto l'articolo 10 dell'allegato A al R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924, con il quale detta aliquota è stata portata da L. 0,50 a L. 0,75 per cento con decorrenza dal 30 novembre 1937;

Ritenuto che i prodotti denominati: "Super Antiparassit" e "Miscela Solfocalcica (semplice e ramata)" rispondono al requisito della diretta utilizzazione come antiparassitari in agricoltura senza ulteriore manipolazione e che, pertanto, è il caso di avvalersi delle facoltà di cui all'ultimo comma del citato art. 1 del R. decreto-legge 12 giugno 1931, n. 799;

Decreta:

L'applicazione della tassa di scambio nella misura ridotta di L. 0,75 per cento, stabilita dall'art. 10 dell'allegato A al R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924, è estesa dal 20 maggio 1939 agli scambi dei prodotti antiparassitari posti in commercio con denominazione di "Super Antiparassit" e "Miscela Solfocalcica (semplice e ramata)".

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*.

Roma, addì 22 aprile 1939-XVII.

Il Ministro: DI REVEL.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 17 maggio 1939-XVII.

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1939-XVII. — *Estensione della tariffa eccezionale n. 146 P. V. alla stazione di Capua.* (1).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;

Udito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta :

Tra le stazioni mittenti indicate nella tariffa eccezionale n. 146 P. V., di cui alle "Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato", è aggiunta la stazione di Capua.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 febbraio 1939-XVII

Il Ministro per le finanze

DI REVEL

Il Ministro per le comunicazioni


BENNI

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 13 maggio 1939-XVII.

Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete ferroviaria dello Stato (Edizione gennaio 1939-XVII)

PARTE I

STAZIONI FERMATE CASE CANTONIERE, ecc.	Numeri delle tabelle polimetriche in cui trovansi comprese le stazioni, le fermate ecc.		LINEA	Comparti- mento o Delegazione	PROVINCIA	SERVIZI AI QUALI SONO ABILITATE LE STAZIONI, LE FERMATE, ECC.							IMPIANTI FISSI				
	Zone	Tavole polimetriche				Viaggiatori	Bagagli	Merci		Veicoli	Bestiame	Telegrammi di servizio e privati	Piani caricatori		Grue fisse	Blan- co a ponte	Sagoma limite
								G. V.	P. V.				di testa	di fianco			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Asciano S. Giuseppe ☉.	IV	85 <sup>A</sup>	Empoli-Chiusi	Firenze	Siena	V <sup>A</sup>	B <sup>A</sup>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—



PAI  
PAI  
PAI

PAI

PAI  
PAI

PAI

PAI  
PAI



PUNTI DI ALLACCIAMENTO FRA LE ZONE - DISTANZE

Dalle stazioni qui di contro alle stazioni sottoidicate e viceversa	Zone	GRUPPO A																			GRUPPO B				GRUPPO C				GRUPPO D				GRUPPO E			Gruppo F
		Genova P. P.	Milano Centrale	Milano Lambrate	Milano Rogorato	Pavia	Piacenza	Padova	Venezia Mestre	Verona P. N.	Vicenza	Bologna Centrale	Ferrara	Lucea	Pisa Centrale	Foggia	Roma Termini	Salmona	Termoli	Baselpaglia	Metaponto	Taranto	Messina Centrale													
PARTE III																																				
Asciano San Giuseppe ●	IV	305	425	421	416	414	354	377	406	368	408	254	301	147	140	577	225	336	491	530	730	773	947													
PARTE IV																																				
Asciano San Giuseppe ●	IV	305	425	421	416	414	354	342	371	333	373	219	266	147	140	577	225	336	491	513	712	755	908													
		117,67	207,117 67	207,117 67	200,148 117,67	40,207 117,67	207,117 67	23,275 67	275,67	236,275 67	110,275 84,275	275,257 67	275,67	264	67	114,160 164,108	108,54	164,108	114,164 108,54	241,54	101,241 135,54	18,241 54	241,54													





## ALLEGATO ALL'O. S. N. 66 - 1939-XVII

**Stazioni, che, per seguire il movimento dei velcoli, ritirano e custodiscono i fogli mod. M. 218.**

## COMPARTIMENTO DI TORINO

*Acqui — Airasca — Alba — Alessandria — Alessandria Smistamento — Aosta — Asti — Bastia Mondovì — Borgomanero — Bra — Busca — Bussoleto — Carmagnola — Casale Monferrato — Castagnole delle Lanze — Cavallermaggiore — Cengio — Ceva — Chivasso — Cuneo — Fossano — Ivrea — Modane — Mondovì — Moretta — Mortara — Nizza Monferrato — Novara — Ormea — Ozzano Monferrato — Pinerolo — Prè S. Didier — Romagnano Sesia — S. Dalmazzo di Tenda — S. Giuseppe di Cairo — Salluzzo — Santhià — Savigliano — Savona Letimbro — Savona Marittima — Settimo — Torino Dora — Torino Porta Nuova — Torino Porta Susa — Torino Smistamento — Torino Vanchiglia — Trofarello — Valenza — Verrallo Sesia — Vercelli.*

## COMPARTIMENTO DI MILANO

*Albate Camerlata — Arona — Bergamo — Brescia — Busto Arsizio — Chiasso — Codogno — Colico — Como S. Giovanni — Cremona — Desenzano del Garda — Domodossola — Gallarate — Lecco — Luino — Milano Centrale — Milano Certosa — Milano Farini — Milano Greco — Milano Porta Genova — Milano Porta Nuova — Milano Porta Romana — Milano Porta Vittoria — Milano Rogoredo — Milano S. Cristoforo — Milano Smistamento — Monza — Palazzolo sull'Oglio — Paratico Sarnico — Pavia — Piadena — Rezzato — Rho — Rovato — Seregno — Sesto Calende — Sesto S. Giovanni — Sondrio — Spinetta — Stradella — Tortona — Treviglio — Usmate Carnate — Varese — Voghera.*

## COMPARTIMENTO DI VENEZIA

*Bassano del Grappa — Belluno — Bolzano — Brennero — Casarsa — Castelfranco Veneto — Fortezza — Merano — Montebelluna — Padova — Padova Campo di Marte — S. Candido — Trento — Treviso — Venezia Marittima — Venezia Scomenzera — Venezia Mestre — Venezia S. Lucia — Verona Porta Nuova — Verona Porta Vescovo — Vicenza.*

## COMPARTIMENTO DI TRIESTE

*Aidussina — Aurisina — Carnia — Cervignano del Friuli Grado — Divaccia S. Canziano — Erpelle Cosina — Fiume Centrale — Fusine Laghi — Gemona del Friuli — Gorizia Centrale — Gorizia Montesanto — Monfalcone — Opicina Campagna — Palmanova — Piedicolle — Pola — Pontebba — Portogruaro — Postumia — Prestrame Mattegnà — Prevacina Gradiscutta — Rovigno d'Istria — S. Giorgio di Nogaro — S. Pietro del Carso — Tarvisio Centrale — Trieste Campomarzio — Trieste Centrale — Trieste punto franco scalo legnami — Trieste San Sabba — Trieste Servola — Udine — Villa Opicina.*

## COMPARTIMENTO DI GENOVA

*Albenga — Arquata Scrivia — Busalla — Campasso — Chiavari — Genova Bolzaneto — Genova Brignole (per i treni viaggiatori) — Genova Brignole (per i treni merci) — Genova Brignole (Scalo Terralba) — Genova Cornigliano Campi — Genova Piazza Caricamento — Genova Piazza Principe — Genova Pontedecimo — Genova S. Benigno — Genova S. Lumbarda — Genova Sampierdarena — Genova Sestri Ponente — Imperia Oneglia — Novi Ligure (per i treni viaggiatori) — Novi Ligure (per i treni merci) — Novi San Bovo — Ovada — Ronco Scrivia — San Remo — Sestri Levante (per i treni viaggiatori) — Sestri Levante (per i treni merci) — Vado Ligure — Ventimiglia.*

## COMPARTIMENTO DI BOLOGNA

*Bologna Centrale — Bologna Smistamento — Castel Bolognese — Faenza — Ferrara — Fidenza — Forlì — Lavezzola — Legnago — Lugo — Mantova — Modena — Monselice — Parma — Piacenza — Poggio Rusco — Porretta Terme — Ravenna — Reggio d'Emilia — Rimini — Rovigo — Suzzara.*

## COMPARTIMENTO DI FIRENZE

*Arezzo — Asciano — Aulla — Borgo S. Lorenzo — Campiglia Marittima — Carrara Avenza — Carrara Città — Cecina — Chiusi Bagni di Chianciano — Colle Salvetti — Empoli — Firenze Campo di Marte — Firenze Casceine — Firenze Porta al Prato — Firenze Rifredi — Firenze S. Maria Novella — Follonica — Forno — Grondola Guinadi — Grosseto — La Spezia Centrale — La Spezia Marittima — La Spezia Migliarina — Livorno Centrale — Livorno Marittima — Livorno S. Marco — Lucca — Marradi — Montepescali — Pisa Centrale — Pisa Porta Nuova — Pistoia — Poggibonsi — S. Gimignano — Pontassieve — Pontedera Bagni di Casciana — Pontremoli — Portovecchio di Piombino — Prato — Rosignano — S. Giovanni Valdarno — S. Stefano di Magra — Sarzana — Scarlino — Siena — Sinalunga — Terontola — Viareggio.*

## COMPARTIMENTO DI ANCONA

*Albaicina — Ancona — Ancona Marittima — Antrodoco Borgo Velino — Aquila degli Abruzzi — Ascoli Piceno — Bussi — Chieti — Fabriano — Falconara Marittima — Foligno — Giulianova — Macerata — Morgnano S. Angelo — Perugia — Perugia Ponte S. Giovanni — Pescara Centrale — Pescara Porta Nuova — Porto Civitanova — Rieti — San Benedetto del Tronto — Teramo — Terni.*

## COMPARTIMENTO DI ROMA

*Avezzano — Cassino — Civitavecchia — Colferro Segni — Formia — Gaeta — Isernia — Orbetello — Orte — Roccasecca — Roma Ostiense — Roma S. Lorenzo — Roma Termini — Roma Tiburtina — Roma Trastevere — Roma Tuscolana — Sublona — Tivoli.*

## COMPARTIMENTO DI NAPOLI

*Avellino* — *Aversa* — *Baragiano Ruoti* — *Battipaglia* — *Benevento* — *Bovino Deliceto* — *Campobasso* — *Cancello* — *Capua* — *Caserta* — *Castellammare di Stabia* — *Castellammare di Stabia Marittima* — *Codola* — *Conza Andretta* — *Gragnano* — *Lagonegro* — *Montecalvo Buonalbergo Casalboro* — *Napoli Campi Flegrei* — *Napoli Centrale* — *Napoli Marittima* — *Napoli Mergellina* — *Napoli S. Giovanni Barra* — *Napoli Smistamento* — *Nocera Inferiore* — *Pianerottolo d'Ariano* — *Salerno* — *Salerno Marittima* — *San Severino Rota* — *Sicignano degli Alburni* — *Sparanise* — *Taurasi* — *Torre Annunziata Centrale* — *Torre Annunziata Marittima* — *Vairano Caianello* — *Villa Literno* — *Vinchiaturò*.

## COMPARTIMENTO DI BARI

*Bari Centrale* — *Bari Marittima* — *Barletta* — *Barletta Marittima* — *Brindisi* — *Brindisi Marittima* — *Cerignola Campagna* — *Foggia* — *Gioia del Colle* — *Lecce* — *Lucera* — *Manfredonia* — *Margherita di Savoia* — *Margherita di Savoia Ofantino* — *Metaponto* — *Potenza Inferiore* — *Rocchetta S. Antonio Lacedonia* — *Spinazzola* — *Taranto* — *Termoli*.

## COMPARTIMENTO DI REGGIO CALABRIA

*Agropoli Castellabate* — *Catanzaro Marina* — *Catanzaro Sala* — *Cosenza* — *Crotone* — *Nicotera* — *Paola* — *Praja Ajeta Tortora* — *Reggio di Calabria Centrale* — *Reggio di Calabria Marittima* — *Roccella Jonica* — *Sant'Eufemia Lamezia* — *Sapri* — *Sibari* — *Villa S. Giovanni*.

## COMPARTIMENTO DI PALERMO

*Agrigento Centrale* — *Aragona Caldare* — *Bagheria* — *Caltagirone* — *Caltanissetta Centrale* — *Caltanissetta Xirbi* — *Campofranco* — *Canicattì* — *Castelvetrano* — *Catania Acquacella* — *Catania Centrale* — *Catania Marittima* — *Dittaino* — *Lercara Bassa* — *Licata* — *Marsala* — *Messina Centrale* — *Messina Marittima* — *Messina Scalo* — *Milazzo* — *Modica* — *Montemaggiore Belsito* — *Palermo Centrale* — *Palermo Loli* — *Palermo Marittima* — *Partinico* — *Patti* — *Porto Empedocle* — *Ragusa* — *Roccapalumba Alia* — *Rometta Messinese* — *S. Agata di Militello* — *Salemi* — *Scordia* — *Siracusa* — *Siracusa Marittima* — *Taormina Giardini* — *Termini Imerese* — *Trapani* — *Villafranca Tirrena* — *Vittoria*.

## DELEGAZIONE DI CAGLIARI

*Cagliari* — *Chilivani* — *Decimomannu* — *Inglesias* — *Macomer* — *Oristano* — *Porto Torres* — *Sassari* — *Terranova Pausania* — *Terranova Pausania Marittima banchina Isola Bianca*.

*N. B.* — Le stazioni in carattere corsivo sono quelle nelle quali il controllo dei veicoli in arrivo è disimpegnato dal milite di servizio di guardia-naggio.





# **BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO**

## **CONDIZIONI D'ABBONAMENTO**

<i>Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . .</i>	<i>L.</i>	<b>16,00</b>
<i>Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . .</i>	<i>»</i>	<b>32,00</b>

*Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.*

*Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.*

*La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disagi causati dalla mancanza di tale comunicazione.*

L. 365


Atti 14-1



MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

**BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO**

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ



**INDICE**

**PARTE PRIMA - Leggi e decreti:**

Pag.

14 aprile 1939-XVII — Regio Decreto - Legge, n. 636. — Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria . . . . . 257

**PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio Circolari ed Istruzioni di durata indeterminata:**

*Ordine di servizio n. 67.* — Attivazione nella stazione di Cremona di un piano caricatore per bestiame . . . . . 151  
*Errata-corrige* (O. S. n. 45 - 1939-XVII) . . . . . ivi

**PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari di durata determinata:**

*Comunicazioni:*  
Gare, appalti ecc. per lavori e forniture . . . . . 75





REGIO DECRETO-LEGGE 14 aprile 1939-XVII, n. 636. — *Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria (1).*

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIÒPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, per la istituzione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Ritenuto che si versa in stato di necessità per urgenti misure di carattere finanziario.

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Duce del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'Interno e del Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri per l'Africa Italiana, per la grazia e giustizia, per le finanze, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi, per la disoccupazione involontaria, disciplinate dal R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 1155, e successive modificazioni e integrazioni, sono modificate in conformità a quanto stabiliscono gli articoli seguenti.

L'assicurazione obbligatoria per la maternità, di cui al citato R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dall'assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità regolata dal presente decreto.

Art. 2.

L'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia ha per scopo l'assegnazione di una pensione agli assicurati nel caso di invalidità o di vecchiaia e di una pensione ai superstiti nel caso di morte dell'assicurato o del pensionato. Essa ha, inoltre, per scopo la prevenzione e la cura dell'invalidità.

L'assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità ha per scopo la corresponsione agli assicurati di un assegno in occasione di matrimonio o della nascita di ciascun figlio.

Gli scopi dell'assicurazione obbligatoria per la tubercolosi e di quella per la disoccupazione involontaria restano quelli stabiliti dall'art. 45, comma 2° e 3°, del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 3 maggio 1939-XVII.

**Art. 3.**

Le assicurazioni per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi, per la disoccupazione involontaria, per la nuzialità e la natalità, salvo la esclusione di cui all'articolo seguente e quelle che saranno stabilite con i provvedimenti di cui all'art. 42, sono obbligatorie per le persone di ambo i sessi che abbiano compiuta l'età di 14 anni e non superata quella di 60 anni per gli uomini e 55 anni per le donne e che prestano lavoro retribuito alle dipendenze di altri.

Sono compresi nell'obbligo dell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi, per la nuzialità e la natalità, in base ai criteri stabiliti dal regolamento, i lavoratori a domicilio che prestano lavoro retribuito alle dipendenze di altri.

Sono altresì soggetti all'obbligo dell'assicurazione per la tubercolosi e per la nuzialità e la natalità, con le particolari norme che li concernono, gli appartenenti alle famiglie mezzadri e coloniche.

Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 42 restano ferme le esclusioni dall'obbligo dell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria stabilite dal R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827.

**Art. 4.**

Sono esclusi dall'assicurazione per la nuzialità e la natalità:

1° i cittadini stranieri ed i cittadini italiani di razza non ariana;

2° i dipendenti delle Amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo, dell'Amministrazione della Real Casa, delle Provincie, dei Comuni e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza contemplate dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni.

**Art. 5.**

Agli effetti dell'obbligo delle assicurazioni di cui al presente decreto il limite di retribuzione per gli impiegati, stabilito dal n. 1 dell'art. 38 del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, è elevato da L. 800 a L. 1500.

Permane tuttavia l'obbligo dell'assicurazione per gli impiegati per i quali detto limite è superato dopo l'inizio dell'assicurazione.

**Art. 6.**

I contributi per le assicurazioni invalidità e vecchiaia, tubercolosi, disoccupazione, nuzialità e natalità sono per metà a carico del datore di lavoro e per metà a carico del lavoratore.

Essi sono dovuti nella misura stabilita dalle tabelle A, B, C, D, E, allegate al presente decreto e per ogni periodo di lavoro nelle medesime indicato.

I contributi sono dovuti anche nel caso in cui il lavoratore non abbia prestato la sua opera per l'intero periodo indicato nelle tabelle di cui al comma precedente.

Qualora i lavoratori contemplati dalla tabella B siano retribuiti a mese od a quindicina, la retribuzione settimanale si determina moltiplicando la retribuzione mensile o quindicinale rispettivamente per 12 o per 24 e dividendo il prodotto per 52.

Per particolari categorie di lavoratori, per le quali sia ritenuto opportuno, i contributi possono essere riferiti ad apposite tabelle di salari medi stabiliti, su proposta dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, con decreto del Ministro per le corporazioni.

Il terzo comma dell'art. 49 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, è la tabella *B* allegata al decreto medesimo sono abrogati.

#### Art. 7.

Per particolari categorie di lavoratori soggetti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia possono essere stabilite, con Regio decreto, da emanarsi con le norme di cui all'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze, condizioni diverse da quelle contenute nel presente decreto per il diritto alla pensione e la misura di essa, fissando i contributi supplementivi all'uopo necessari.

#### Art. 8.

Agli effetti del diritto alle prestazioni delle assicurazioni obbligatorie e della misura di esse, gli assicurati sono considerati appartenenti alla categoria nella quale, secondo le tabelle di contribuzione allegate al presente decreto, hanno prevalentemente contribuito:

a) nel quinquennio precedente l'ultimo contributo versato, per la pensione di vecchiaia;

b) nell'ultimo quinquennio precedente la domanda di prestazione, per la pensione di invalidità, per la pensione ai superstiti in caso di morte dell'assicurato e per le prestazioni dell'assicurazione per la tubercolosi;

c) nell'ultimo biennio precedente la domanda di prestazione, per altre assicurazioni.

#### Art. 9.

L'assicurato ha diritto alla pensione:

1° al compimento del 66° anno di età, per gli uomini, e del 55° anno di età, per le donne, quando siano trascorsi almeno 15 anni dalla data di inizio dell'assicurazione e risulti versato un importo di contributi non inferiore a quello indicato dall'art. 11 per la categoria a cui l'assicurato appartiene;

2° a qualunque età quando sia riconosciuto invalido ai sensi dell'articolo 10 e quando:

a) siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di inizio dell'assicurazione;

b) risulti versato un importo di contributi non inferiore a quello indicato dall'art. 11 per la categoria alla quale l'assicurato appartiene;

c) sussista almeno un anno di contribuzione nell'ultimo quinquennio precedente la domanda di pensione.



## Art. 10.

Si considera invalido l'assicurato la cui capacità di guadagno, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente, per infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo del suo guadagno normale, per gli operai, o a meno della metà, per gli impiegati.

La pensione di invalidità è soppressa quando la capacità di guadagno del pensionato cessa di essere inferiore ai limiti indicati al primo comma.

Resta ferma la disposizione del terzo comma dell'art. 61 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827.

## Art. 11.

L'importo minimo di contribuzione di cui ai nn. 1 e 2 lettera b) dell'articolo 9 è stabilito nella misura seguente:

Riferimento alla tabella di contribu- zioni	CATEGORIA DI APPARTENENZA DEGLI ASSICURATI	Per il diritto alla pensione di invalidità	Per il diritto alla pensione di vecchiaia
A	Impiegati . . . . . L.	650 —	1.950 —
B	Operai, esclusi gli agricoltori . . . . »	250 —	750 —
C	Operai agricoli salariati fissi:		
	uomini . . . . . »	400 —	1.200 —
	donne . . . . . »	200 —	600 —
D	Operai agricoli giornalieri:		
	uomini . . . . . »	200 —	600 —
	donne . . . . . »	100 —	300 —

## Art. 12.

L'ammontare della pensione annua è determinato:

a) per gli assicurati impiegati, in ragione del 54 per cento delle prime millecinquecento lire di contribuzione, del 39 per cento delle successive millecinquecento lire e del 24 per cento del rimanente importo dei contributi;

b) per gli assicurati operai, in ragione del 54 per cento delle prime settecento lire di contribuzione, del 39 per cento delle successive settecento lire e del 24 per cento del rimanente importo dei contributi;

c) per le assicurate impiegate, in ragione del 43 per cento delle prime millecinquecento lire di contribuzione, del 31 per cento delle successive millecinquecento lire e del 19 per cento del rimanente importo dei contributi;

d) per le assicurate operaie, in ragione del 43 per cento delle prime settecento lire di contribuzione, del 31 per cento delle successive settecento lire e del 19 per cento del rimanente importo dei contributi.

La pensione, calcolata secondo le norme di cui al comma precedente, è aumentata di un decimo del suo ammontare per ogni figlio a carico del pen-

sionato, di età non superiore ai 15 anni o anche di età superiore purchè inabile al lavoro.

Per i pensionati ai quali è stata liquidata la pensione come appartenenti alla categoria impiegati, il limite di età dei figli a carico, per la corrispondenza dei decimi supplementari di cui al comma precedente, è stabilito a 18 anni.

### Art. 13.

Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, semprechè per quest'ultimo sussistano al momento della morte le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'art. 9, n. 2, lettere a), b) e c), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che al momento della morte del pensionato o assicurato non abbiano superato l'età di 15 anni o, per gli assicurati appartenenti alla categoria degli impiegati, quella di 18 anni, ovvero siano riconosciuti inabili al lavoro. Tale pensione è stabilita nelle seguenti aliquote della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato a norma del primo comma dell'art. 12:

a) il 50 per cento al coniuge;

b) il 10 per cento a ciascun figlio, se ha diritto a pensione anche il coniuge, oppure il 20 per cento se hanno diritto a pensione soltanto i figli.

La pensione ai superstiti non potrà in ogni caso essere, complessivamente nè inferiore alla metà, nè superiore all'intero ammontare della pensione calcolata a norma del primo comma dell'art. 12.

Se superstito è il marito, la pensione è corrisposta solo nel caso che esso sia riconosciuto invalido al lavoro ai sensi del primo comma dell'art. 10.

### Art. 14.

Nel caso in cui l'assicurato muoia prima di avere raggiunto i requisiti minimi di assicurazione e di contribuzione di cui all'art. 9, n. 2, lettere a) e b), spetta al coniuge superstite, semprechè nel quinquennio precedente la morte sussista almeno un anno di contribuzione, un'indennità pari all'ammontare dei contributi versati. L'indennità non può essere inferiore a lire trecento, nè superiore a lire mille.

In mancanza del coniuge l'indennità spetta ai figli, semprechè sussistano per essi le condizioni stabilite dall'art. 13.

L'indennità spettante ai figli è liberamente pagata a chi eserciti la patria potestà.

### Art. 15.

Gli assicurati hanno diritto al ricovero in luoghi di cura quando siano riconosciuti affetti da forma tubercolare in fase attiva.

Gli assicurati hanno diritto al ricovero predetto anche per le persone di famiglia quando per esse siano accertate le condizioni cliniche di cui al comma precedente.

L'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale ha facoltà di integrare la cura antitubercolare con il ricovero in istituto a tipo post-sanatoriale o con cura ambulatoria.

## Art. 16.

Durante il ricovero in luogo di cura o durante la cura ambulatoria l'assicurato che abbia a carico persone di famiglia ha diritto a una indennità temporanea.

L'indennità temporanea è stabilita in relazione all'importo dei contributi per l'assicurazione tubercolosi, versati nell'ultimo anno di contribuzione precedente la domanda di prestazione, nella misura seguente:

IMPORTO CONTRIBUTI VERSATI	Indennità giornaliera
<b>Impiegati:</b>	
fino a L. 65 . . . . . L.	6 —
oltre L. 65 fino a L. 80 »	9 —
oltre L. 80 . . . . . »	12 —
<b>Operai esclusi gli agricoli:</b>	
fino a L. 40 . . . . . L.	4 —
oltre L. 40 fino a L. 60 »	6 —
oltre L. 60 . . . . . »	8 —

Per gli assicurati appartenenti alle categorie degli operai agricoli, salariati fissi e giornalieri, l'indennità temporanea è stabilita nella misura di L. 4 giornaliere, qualunque sia l'importo dei contributi versati nell'anno di contribuzione precedente la domanda di prestazione.

Per ogni figlio a carico dell'assicurato, di età non superiore ai 15 anni o, per gli assicurati impiegati, non superiore ai 18 anni, l'indennità temporanea è aumentata nella seguente misura:

NUMERO DEI FIGLI	Aumento indennità giornaliera per ogni figlio
<b>Impiegati:</b>	
nel caso di 1 figlio . . L.	0,80
» 2 o 3 figli . »	1 —
» 4 o più figli »	1,20
<b>Operai, compresi gli agricoli:</b>	
nel caso di 1 figlio . . L.	0,60
» 2 o 3 figli . »	0,80
» 4 o più figli »	1 —

Art. 17.

Ha diritto alle prestazioni dell'assicurazione per la tubercolosi l'assicurato che all'atto della domanda possa far valere almeno due anni di assicurazione o almeno un anno di contribuzione nel quinquennio precedente la domanda stessa.

Art. 18.

L'assicurato che abbia usufruito una prima volta delle prestazioni anti-tubercolari conserva il diritto alle prestazioni stesse, limitatamente a quanto concerne la cura, anche se successivamente venga a mancare il requisito di contribuzione id cui all'art. 17. Tale diritto non sussiste per le prestazioni in favore delle persone di famiglia dell'assicurato.

Art. 19.

In caso di disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro, l'assicurato, qualora possa fare valere almeno due anni di assicurazione o almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione, ha diritto ad una indennità giornaliera fissata in relazione all'importo dei contributi per l'assicurazione disoccupazione versati nell'ultimo anno di contribuzione precedente la domanda di prestazione.

L'indennità è stabilita nella misura seguente:

IMPORTO CONTRIBUTI VERSATI	Indennità giornaliera
<b>Impiegati:</b>	
fino a L. 74 . . . . . L.	4 —
oltre L. 74 fino a L. 98 . »	7 —
oltre L. 98 fino L. 113 . »	10 —
oltre L. 113 . . . . . »	12 —
<b>Operai:</b>	
fino a L. 47 . . . . . L.	2,50
oltre L. 47 fino a L. 68 . »	4 —
oltre L. 68 fino a L. 86 . »	5,50
oltre L. 86 . . . . . »	7 —



Per ogni figlio a carico dell'assicurato, di età non superiore ai 15 anni o, per gli assicurati impiegati, non superiore ai 18 anni, l'indennità giornaliera è aumentata nella misura seguente:

NUMERO DEI FIGLI	Aumento indennità giornaliera per ogni figlio
<b>Impiegati:</b>	
nel caso di 1 figlio . . . L.	0,80
» 2 o 3 figli . »	1 —
» 4 o più figli »	1,20
<b>Operai:</b>	
nel caso di un figlio . . . L.	0,60
» 2 o 3 figli . »	0,80
» 4 o più figli »	1 —

#### Art. 20.

L'indennità giornaliera è corrisposta per un periodo massimo di 120 giornate.

L'assicurato cessa dal diritto all'indennità quando nel periodo di un anno immediatamente precedente risultino corrisposte 120 giornate di indennità.

#### Art. 21.

L'assicurato, in occasione di matrimonio o della nascita di un figlio, qualora possa far valere almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente la celebrazione del matrimonio o la nascita del figlio, ha diritto, rispettivamente, a un assegno di nuzialità o di natalità.

L'assegno di nuzialità spetta all'assicurato, semprechè sussistano le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui al comma precedente, anche in caso di matrimonio di una figlia, purchè questa non abbia titolo all'assegno stesso in virtù di assicurazione propria.

#### Art. 22.

Non ha diritto all'assegno di nuzialità l'assicurato che alla data di celebrazione del matrimonio abbia superato la seguente età:

a) per gli appartenenti alla categoria degli impiegati: anni 30 se uomo, e anni 26, se donna;

b) per gli appartenenti alle categorie degli operai e alle famiglie mezzadrili e coloniche, uomini e donne: anni 26.

Lo stesso limite di età di anni 26 è stabilito, agli effetti di cui al comma precedente, anche per le figlie di assicurati.

## Art. 23.

L'assegno di nuzialità è stabilito nella misura seguente:

CATEGORIA DI APPARTENENZA DEGLI ASSICURATI	Ammontare dell'assegno	
	uomini	donne
Impiegati . . . . . L.	1.000 —	700 —
Operai, esclusi gli agricoli . »	700 —	500 —
Operai agricoli e appartenenti alle famiglie mezzadrii e coloniche . . . »	500 —	400 —

L'assegno per le figlie di assicurati è corrisposto nella misura stabilita per le donne della categoria cui appartiene il genitore assicurato.

## Art. 24.

L'assegno di natalità è stabilito, in relazione all'ordine di generazione dei figli, nella seguente misura:

CATEGORIA DI APPARTENENZA DEGLI ASSICURATI	Ammontare dell'assegno
Impiegati ed operai, esclusi gli agricoli:	
per il 1° figlio . . . . . L.	300 —
» 2° e per il 3° figlio . . . . . »	350 —
per il 4° figlio e ciascuno dei successivi . . »	400 —
Operai agricoli e appartenenti alle famiglie mezzadrii e coloniche:	
per il 1° figlio . . . . . L.	150 —
» 2° e per il 3° figlio . . . . . »	175 —
per il 4° figlio e ciascuno dei successivi . . »	200 —

In caso di parto plurimo l'assegno è corrisposto per ogni figlio nato e nella misura corrispondente all'ordine di generazione di ciascun figlio.

#### Art. 25.

In caso di aborto spontaneo o terapeutico, purchè avvenuto dopo il terzo mese di gravidanza, spetta all'assicurata, o all'assicurato, in caso di aborto della moglie, un assegno di L. 100, semprchè alla data dell'aborto sussistano le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui al primo comma dell'art. 21.

#### Art. 26.

Gli assegni di nuzialità e di natalità corrisposti in base al presente decreto assorbono, fino a concorrenza del loro ammontare, gli assegni e le erogazioni corrisposte dai datori di lavoro ai propri dipendenti in occasione di matrimonio o della nascita di figli.

Agli assicurati ai quali spettano gli assegni di nuzialità previsti dal presente decreto non possono essere concessi i prestiti famigliari di cui al Regio decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1.

#### Art. 27.

Il requisito di contribuzione stabilito per il diritto alle prestazioni della assicurazione per la tubercolosi, dell'assicurazione per la disoccupazione e dell'assicurazione per la nuzialità e la natalità si intende verificato anche quando i contributi non siano stati effettivamente versati, ma risultino dovuti a norma del presente decreto.

#### Art. 28.

Nei casi in cui, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, da parte di datori di lavoro sia stato provveduto a garantire ai propri dipendenti un trattamento di quiescenza o di previdenza, mediante la costituzione di casse, fondi, o gestioni speciali, può essere disposto, con decreto del Ministro per le corporazioni, sentito l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, l'esonero dei dipendenti predetti dall'obbligo dell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia, purchè dalle organizzazioni sindacali che rappresentano le parti interessate ne sia fatta domanda non oltre sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

L'esonero di cui al comma precedente può essere concesso soltanto se sussistano le seguenti condizioni:

- a) che la cassa, fondo o gestione speciale sia ordinata su basi tecniche ed assicurati, nei casi di invalidità, vecchiaia e morte, prestazioni che complessivamente non siano inferiori a quelle stabilite per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia;
- b) che l'ordinamento tecnico della cassa, fondo o gestione speciale non consenta il prelevamento dei contributi dovuti all'assicurazione obbligatoria;
- c) che le quote di contribuzione a carico del datore di lavoro non siano inferiori a quelle dal medesimo dovute per l'assicurazione obbligatoria;

d) che sia stabilito il trasferimento all'assicurazione obbligatoria dell'intera riserva matematica relativa ai contributi dell'assicurazione stessa nei casi di cessazione dalla iscrizione o di soppressione della cassa, fondo o gestione speciale.

La concessione dell'esonero è subordinata al conseguimento della personalità giuridica da parte delle casse, fondi o gestioni speciali.

La domanda di esonero sospende l'obbligo dell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia nei riguardi dei dipendenti di cui al primo comma del presente articolo, fino a che sia intervenuta la decisione sulla domanda stessa.

#### Art. 29.

Qualora il trattamento di quiescenza o di previdenza di cui all'articolo precedente il datore di lavoro abbia provveduto mediante polizza di assicurazione, l'esonero può essere disposto purchè sussistano le seguenti condizioni, ferme restando le altre disposizioni dell'articolo stesso:

a) che la polizza sia stata emessa prima della data del presente decreto;

b) che l'ammontare dei premi non sia inferiore ai contributi stabiliti per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia e la quota a carico del datore di lavoro non sia inferiore alla metà dei detti contributi;

c) che la polizza contempli il rischio di invalidità e garantisca, a decorrere da una età non superiore a quella stabilita per la pensione di vecchiaia dalla assicurazione obbligatoria, una rendita, o capitale equivalente, non inferiore a quella conseguibile con l'assicurazione suddetta;

d) che il dipendente assicurato, o la organizzazione sindacale che rappresenta gli assicurati, nel caso di polizze cumulative, chieda la continuazione del contratto di assicurazione.

#### Art. 30.

Qualora l'esonero di cui agli articoli precedenti non sia concesso, oppure non sia stato richiesto nel termine stabilito, i contributi per la assicurazione obbligatoria per la invalidità e la vecchiaia, tanto per la parte a carico dei datori di lavoro quanto per la parte a carico dei lavoratori, saranno prelevati, salvo che vengano adottate diverse determinazioni dalle parti interessate o dalle rispettive organizzazioni sindacali, dai versamenti rispettivamente dovuti dai datori di lavoro e dai lavoratori per il trattamento di quiescenza o di previdenza.

Nel caso in cui i versamenti per il trattamento di quiescenza o di previdenza siano superiori ai contributi stabiliti per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia e questi siano prelevati dai versamenti stessi, i diritti degli iscritti si intenderanno ridotti in relazione al diminuito ammontare dei versamenti medesimi.

Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente siano di ammontare non superiore ai contributi stabiliti per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia e i versamenti stessi siano devoluti al pagamento dei contributi per l'assicurazione medesima, le organizzazioni sindacali, che rappresentano le aziende e i dipendenti di esse, determineranno la destinazione da dare agli accantonamenti esistenti.

## Art. 31.

Le disposizioni di cui agli articoli 28, 29 e 30 si applicano anche alle aziende alle quali sia stato concesso l'esonero dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia ai sensi dell'art. 146 e seguenti del Regolamento approvato con R. decreto 28 agosto 1924, n. 1422.

## Art. 32.

Per il personale dipendente da enti ed istituti pubblici o parastatali comunque costituiti o denominati e per quello delle opere nazionali l'esonero dall'obbligo dell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia può essere concesso con decreto del Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze.

Per la concessione dell'esonero predetto gli enti interessati dovranno presentare domanda al Ministero delle corporazioni nel termine di un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto. Durante detto periodo di un anno resta sospeso l'obbligo dell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia.

Le disposizioni di cui agli articoli 30 e 31 sono estese, in quanto applicabili, agli enti di cui al presente articolo.

## Art. 33.

L'obbligo dell'assicurazione per la nuzialità e la natalità e, per le altre assicurazioni obbligatorie, quello del versamento dei contributi nella misura stabilita dal presente decreto, decorrono, per gli appartenenti alle famiglie mezzadri e coloniche e per gli operai agricoli salariati fissi, dall'inizio dell'anno agrario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Per gli operai agricoli giornalieri, nelle provincie dove all'accertamento dei contributi si provvede col sistema dell'ammontare convenzionale annuo, l'obbligo dell'assicurazione per la nuzialità e la natalità e, per le altre assicurazioni obbligatorie, quello del versamento dei contributi nella misura stabilita dal presente decreto, decorrono dal 1° luglio 1939-XVII.

## Art. 34.

Agli effetti del computo del periodo minimo di contribuzione stabilito dal presente decreto per il diritto alle prestazioni delle assicurazioni obbligatorie, quarantotto contributi settimanali versati ai sensi delle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto si considerano corrispondenti ad un anno di contribuzione.

## Art. 35.

Il concorso dello Stato di cui all'art. 59, primo comma, lett. a) del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, nella costituzione delle pensioni, si estende, con le relative modalità e condizioni, anche alle pensioni in favore dei superstiti con una quota ridotta secondo le aliquote di reversibilità stabilite dall'art. 13.

Le disposizioni di cui all'art. 59, lett. b) e d) del citato decreto ed all'art. 5 del R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1502, convertito nella legge 14 gennaio 1937-XV, n. 305, sono abrogate a partire dal 1° gennaio 1940-XVIII.

Alle pensioni dirette ed a quelle in favore dei superstiti di assicurato, liquidate con decorrenza successiva al 31 dicembre 1949, la quota di concorso a carico dello Stato verrà assegnata in misura progressivamente ridotta, di anno in anno, di un decimo del suo ammontare attuale.

Le quote di concorso assegnate alle singole pensioni all'atto della loro liquidazione sono conservate, con le relative modalità e condizioni, nel loro ammontare originario per tutto il periodo di godimento della pensione e, nei casi di pensioni dirette, sono reversibili ai superstiti secondo le norme e nella misura stabilite per le pensioni.

#### Art. 36.

Fino al 31 dicembre 1940 l'assicurato, semprechè sussistano le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'art. 19, ha diritto all'indennità di disoccupazione per un periodo massimo di 120 giornate nell'anno solare, anche se nel periodo immediatamente precedente di un anno risultino corrisposte 120 giornate di indennità.

#### Art. 37

Nei primi due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'assicurato ha diritto all'assegno di nuzialità o di natalità anche quando manchi il requisito dei due anni di assicurazione, semprechè, alla data del matrimonio o della nascita del figlio, risulti un anno di contribuzione.

Per le nascite che si verificheranno entro il 31 dicembre 1939 sono considerati efficaci, agli effetti del diritto all'assegno di natalità stabilito dal presente decreto, i contributi versati o dovuti per l'assicurazione maternità relativi all'intero anno 1938. Analogamente sono considerati efficaci per le nascite che si verificheranno entro il 31 dicembre 1940 i contributi per l'assicurazione maternità relativi all'intero anno 1939.

#### Art. 38.

Le disposizioni di cui agli articoli, 9, 11 e 12 relative alle condizioni di assicurazione e di contribuzione per il diritto alla pensione e alla determinazione della misura di essa entreranno in vigore il 1° gennaio 1940-XVIII.

Le disposizioni di cui al primo comma dell'art. 3 relative ai limiti massimi di età per l'obbligo dell'assicurazione entreranno in vigore il 1° gennaio 1944-XXII. Prima di tale data permane l'obbligo dell'assicurazione fino al compimento dell'età stabilita dall'articolo seguente, per il diritto alla pensione.

#### Art. 39.

Le disposizioni di cui all'art. 9, n. 1, relative alle condizioni di età per il diritto alla pensione entreranno in vigore il 1° gennaio 1944-XXII. Prima di tale data l'assicurato ha diritto alla pensione di vecchiaia al compimento

dell'età di 64, 63, 62, 61 anno, se uomo, e di 59, 58, 57, 56 anni, se donna, rispettivamente nel 1940, 1941, 1942 e 1943, ferme restando le condizioni di assicurazione e di contribuzione stabilite dall'art. 9, n. 1.

Per coloro che negli anni sopra indicati avranno già superato l'età stabilita, la pensione decorrerà dal 1° gennaio degli anni stessi.

#### Art. 40.

Le disposizioni di cui all'art. 13 relative alla pensione per i superstiti entreranno in vigore il 1° gennaio 1945-XXIII.

In caso di morte di un assicurato nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1940 e la data indicata nel comma precedente e semprechè al momento della morte sussistano le condizioni richieste per il diritto alla pensione, spetta ai superstiti una indennità pari all'ammontare dei contributi versati. Tale indennità non può essere inferiore a L. 500 nè superiore a L. 1000.

In caso di morte di un pensionato che abbia conseguito il diritto alla pensione nel periodo di cui al comma precedente spetta ai superstiti una indennità pari all'ammontare annuo della pensione escluse le maggiorazioni per i figli.

#### Art. 41.

Il presente decreto, salvo quanto è disposto dagli articoli 33, 38, 39 e 40, entrerà in vigore il giorno 1° maggio 1939-XVII.

#### Art. 42.

Il Governo del Re è autorizzato ai sensi dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100:

1° a sopprimere, modificare ed integrare le vigenti disposizioni sulle assicurazioni sociali e quelle ad esse connesse;

2° a coordinare le norme stesse con quelle del presente decreto;

3° a raccogliere in unico testo le disposizioni che regolano la materia, fermo restando il disposto dell'art. 18 del R. decreto-legge 2 novembre 1933-XII, n. 1594, convertito nella legge 22 gennaio 1934-XII, n. 245;

4° ad emanare le disposizioni transitorie occorrenti per l'attuazione del nuovo ordinamento della previdenza sociale.

#### Art. 43.

Il presente decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1939-XVII.

**VITTORIO EMANUELE**

MUSSOLINI — LANTINI — SOLMI — DI REVEL —  
COBOLLI-GIGLI — ROSSONI — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

## ALLEGATO

TABELLA A.

*Contributi dovuti per impiegati per ogni mese di lavoro*

Classe di contribuzione	RETRIBUZIONE MENSILE	CONTRIBUTI			
		per l'assicurazione invalidità e vecchiaia	per l'assicurazione tubercolosi	per l'assicurazione disoccupazione	per l'assicurazione nuzialità e natalità
1 <sup>a</sup>	fino a L. 150 . . . . . L.	11,30	4 —	5 —	2,80
2 <sup>a</sup>	oltre » 150 fino a L. 250 »	18,80	5 —	5 —	3,60
3 <sup>a</sup>	» » 250 » » » 400 »	30,10	6 —	7 —	4,20
4 <sup>a</sup>	» » 400 » » » 600 »	45,20	6 —	7 —	4,70
5 <sup>a</sup>	» » 600 » » » 800 »	60,20	6,90	9 —	5 —
6 <sup>a</sup>	» » 800 » » » 1000 »	75,20	6,90	9 —	5,30
7 <sup>a</sup>	» » 1000 » » » 1200 »	90,20	6,90	9 —	5,50
8 <sup>a</sup>	» » 1200 » » » 1400 »	105,20	7,20	9,80	5,70
9 <sup>a</sup>	» » 1400 . . . . . »	120,20	7,20	9,80	5,70

TABELLA B.

*Contributi dovuti per gli operai, esclusi gli agricoli, per ogni settimana di lavoro*

Classe di contribuzione	RETRIBUZIONE SETTIMANALE	CONTRIBUTI			
		per l'assicurazione invalidità o vecchiaia	per l'assicurazione tubercolosi	per l'assicurazione disoccupazione	per l'assicurazione nuzialità e natalità
1 <sup>a</sup>	fino a L. 12 . . . . . L.	0,90	0,50	0,50	0,50
2 <sup>a</sup>	oltre » 12 fino a L. 24 »	1,80	0,60	0,60	0,60
3 <sup>a</sup>	» » 24 » » » 36 »	2,70	0,70	0,70	0,70
4 <sup>a</sup>	» » 36 » » » 48 »	3,60	0,90	1,10	0,90
5 <sup>a</sup>	» » 48 » » » 66 »	4,90	1,10	1,10	1 —
6 <sup>a</sup>	» » 66 » » » 84 »	6,30	1,10	1,10	1,10
7 <sup>a</sup>	» » 84 » » » 108 »	8,20	1,30	1,50	1,20
8 <sup>a</sup>	» » 108 » » » 132 »	10 —	1,30	1,50	1,80
9 <sup>a</sup>	» » 132 » » » 156 »	11,90	1,45	1,80	1,35
10 <sup>a</sup>	» » 156 . . . . . »	13,80	1,45	1,80	1,35



TABELLA C.

*Contributi dovuti per i lavoratori agricoli salariati fissi  
per ogni anno agrario di lavoro*

		CONTRIBUTI		
		per l'assicura- zione invalidità e vecchiaia	per l'assicura- zione tubercolosi	per l'assicura- zione nuzialità e natalità
Uomini . . . . .	L.	108 —	36 —	22 —
Donne . . . . .	»	54 —	30 —	24 —

TABELLA D.

*Contributi dovuti per i lavoratori agricoli giornalieri  
per ogni giornata di lavoro*

		CONTRIBUTI		
		per l'assicura- zione invalidità e vecchiaia	per l'assicura- zione tubercolosi	per l'assicura- zione nuzialità e natalità
Per ogni uomo di età non inferiore ai 18 anni . . .	L.	0,36	0,20	0,24
Per ogni donna e per i gio- vani di età superiore ai 14 anni ed inferiore ai 18	»	0,18	0,20	0,22

TABELLA E.

*Contributi dovuti per ciascuno degli appartenenti alle famiglie mezzadrili  
e coloniche per ogni anno agrario di conduzione*

		CONTRIBUTI	
		per l'assicura- zione tubercolosi	per l'assicura- zione nuzialità e natalità
Uomini . . . . .	L.	15 —	18 —
Donne . . . . .	»	15 —	18 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia  
Imperatore d'Etiopia

Il Duce del Fascismo, Capo del Governo  
MUSSOLINI



**CONDIZIONI D'ABBONAMENTO**

*Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . . L. 16,00*

*Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . » 32,00*

*Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.*

*Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.*

*La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.*



MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

**PARTE PRIMA - Leggi e decreti:** Pag.

12 maggio 1939-XVII -- Decreto Ministeriale, n. 3078. -- Graduatoria di merito del concorso a 5 posti di Eletttricista in prova delle Navi traghetto dello Stretto di Latisina	273
12 maggio 1939-XVII -- Decreto Ministeriale, n. 3079. -- Graduatoria degli idonei del Concorso a 16 posti di Motorista in prova per le Navi traghetto dello Stretto di Messina	274
12 maggio 1939-XVII -- Decreto Ministeriale, n. 3080. -- Decisione relativa al Concorso a 5 posti di Ufficiale macchinista di 3 <sup>a</sup> classe per le Navi traghetto dello Stretto di Messina	275
16 maggio 1939-XVII -- Decreto Ministeriale, n. 3148. -- Decisione relativa al Concorso a 4 posti di Sottocapotecnico in prova per la saldatura autogena	ivi
2 giugno 1939-XVII -- Decreto Ministeriale, n. 3337. -- Riapertura all'esercizio viaggiatori della ferrovia Teramo-Giulianova ed Ascoli Piceno-San Benedetto del Tronto	276

**PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio  
Circolari ed Istruzioni di durata  
indeterminata:**

<i>Ordine di servizio n. 68.</i> -- Linee San Benedetto del Tronto-Ascoli Piceno e Giulianova-Teramo. -- Riattivazione del servizio ferroviario per viaggiatori -- Attivazione del sistema di esercizio con dirigente unico	153
<i>Ordine di servizio n. 69.</i> -- Apertura all'esercizio della fermata di Sassinoro	158
<i>Ordine di servizio n. 70.</i> -- Apertura all'esercizio della fermata di Cerveteri-Ladispoli	160
<i>Ordine di servizio n. 71.</i> -- Cambiamento di nome della stazione di Latisana	163
<i>Ordine di servizio n. 72.</i> -- Servizio speciale per le spedizioni dei bagagli a mezzo ferrovia dai Porti di Genova, di Napoli e di Trieste	ivi
<i>Ordine di servizio n. 73.</i> -- Circoscrizione degli Uffici Impianti Elettrici e di segnalamento di Milano, Bologna Firenze	165
<i>Circolare n. 15.</i> -- Prezzi delle stoffe, fodere ed accessori ed indumenti confezionati a valere dal 1° aprile al 30 settembre 1939-XVII	170
<b>Comunicati:</b>	171
Opera di previdenza a favore del personale	172
Riammissione alle gare	172

**PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari di durata  
determinata:**

<b>Comunicazioni:</b>	77
Gare, appalti, ecc., per lavori e forniture	77



DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1939-XVII, n. 3078. — *Graduatoria di merito del concorso a 5 posti di Eletttricista in prova delle Navi traghetti dello Stretto di Messina.* (1)

IL MINISTRO

Visto il Decreto Ministeriale n. 1586 del 20 dicembre 1938-XVII;  
 Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato  
 n. PAG.040/24/42068 in data 4 maggio 1939-XVII;  
 Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

Decreta:

E' approvata l'annessa graduatoria di merito del concorso a 5 posti di Eletttricista in prova delle Navi traghetti dello Stretto di Messina.

Roma, li 12 maggio 1939-XVII.

Il Ministro  
 BENNI.



*Graduatoria di merito nel concorso a 5 posti di Eletttricisti in prova al servizio delle Navi traghetti dello Stretto di Messina*

(D. M. 1586 del 20 dicembre 1938-XVII)

- 1 — SEMINARA Gino
- 2 — CASSONE Antonino
- 3 — CARISTI Giovanni
- 4 — CARUSO Giuliano
- 5 — GIRONE Cristoforo
- 6 — PIZZULLO Ignazio

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 3 giugno 1939-XVII.

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1939-XVII, n. 3079. — *Graduatoria degli idonei del Concorso a 15 posti di Motorista in prova per le Navi traghetto dello Stretto di Messina.* (1).

### IL MINISTRO

Visto il Decreto Ministeriale 20 dicembre 1938-XVII, n. 1587;  
Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) n. Pag. 040/24/42067 in data 4 maggio 1939-XVII.

Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

#### Decreta :

E' approvata l'annessa graduatoria degli idonei del Concorso a 15 posti di Motorista in prova per le Navi traghetto dello Stretto di Messina.

Roma, li 12 maggio 1939-XVII.

**Il Ministro:**  
**BENNI.**

*Graduatoria degli idonei del concorso a 15 posti di Motorista in prova per le Navi traghetto.*

(D. M. 200 dicembre 1938-XVII, n. 15887).

- 1 — COSTA Baldo
- 2 — FERRARA Andrea
- 3 — PERNICIARO Gaspare
- 4 — D'INGEO Luigi
- 5 — PINO Carmelo
- 6 — BONANNO Antonino
- 7 — TRALONGO Giovanni
- 8 — MOLINO Francesco
- 9 — INSERILLO Giuseppe
- 10 — CHIAPPI Alfiero
- 11 — GIANNETTO Carmelo
- 12 — BONANNO Francesco
- 13 — GIANNETTO Filippo
- 14 — TREDICI Giacomo
- 15 — CARISTI Giovanni
- 16 — VEZZOSI Torello
- 17 — CELI Rosario
- 18 — BOLOGNA Francesco
- 19 — ROMEO Gaetano

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 3 giugno 1939-XVII.

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1939-XVII, n. 3080. — *Decisione relativa al Concorso a 5 posti di Ufficiale Macchinista di 3ª classe per le Navi traghetto dello Stretto di Messina.* (1).

### IL MINISTRO

Visto il Decreto Ministeriale 20 dicembre 1938-XVII, n. 1584;  
Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) n.PAG.040/24/42039 in data 6 maggio 1939-XVII;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

Decreta:

E' approvata la decisione relativa al concorso a 5 posti di Ufficiale Macchinista di 3ª classe per le Navi traghetto dello Stretto di Messina, in base alla quale è stato dichiarato idoneo e quindi vincitore del concorso unicamente il candidato ANZALDI Gaspare.

Roma, li 12 maggio 1939-XVII.

BENNI.  
*Il Ministro*



(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 3 giugno 1939-XVII.

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1939-XVII, n. 3148. — *Decisione relativa al Concorso a 4 posti di Sottocapotecnico in prova per la saldatura autogena.* (1).

### IL MINISTRO

Visto il Decreto Ministeriale n. 1580 del 20 dicembre 1938-XVII;  
Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) n.PAG.040/24/42070 in data 11 maggio 1939-XVII;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

Decreta:

E' approvata la decisione relativa al concorso a 4 posti di Sottocapotecnico in prova per la saldatura autogena, in base alla quale decisione nessuno dei candidati è risultato idoneo.

Roma, li 16 maggio 1939-XVII

*Il Ministro*  
BENNI.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 3 giugno 1939-XVII.



DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1939-XVII, n. 3337. — *Riapertura all'esercizio viaggiatori sulla ferrovia Teramo-Giulianova ed Ascoli Piceno-S. Benedetto del Tronto.*

### IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il proprio Decreto 18 febbraio 1932-X n. 1709 col quale fu autorizzata la costituzione con autoservizi su strada ordinaria, gestiti dall'Istituto Nazionale Trasporti dei servizi ferroviari viaggiatori e bagagli delle linee Ascoli-S. Benedetto e Teramo-Giulianova e con la disabilitazione al servizio movimento, viaggiatori e bagagli di tutte le stazioni;

Vista la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato N. PAG 024.99574 del 27 maggio 1939 A. XVII relativa al ripristino, sulle due dette linee Teramo-Giulianova ed Ascoli-S. Benedetto del Tronto, del servizio ferroviario viaggiatori e bagagli,

Ritenuta la opportunità di tale ripristino,

Sentito il Consiglio di Amministrazione

#### DECRETA

E' approvato che a datare dal 15 giugno 1939-XVII sia ripristinato il servizio ferroviario viaggiatori sulle linee Teramo-Giulianova ed Ascoli Piceno-S. Benedetto del Tronto, con la riabilitazione di tutte le stazioni al servizio movimento viaggiatori e bagagli.


Roma, li 2 giugno 1939-XVII.

*Il Ministro:*  
BENNI

Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete ferroviaria dello Stato (Edizione Gennaio 1939-XVII)

PARTE I

STAZIONI FERMATE CASE CANTONIERE, ecc.	Zone e tavole polimetriche in cui trovansi comprese le stazioni le fermate ecc.		L I N E A	Comparti- mento o Delegazione	PROVINCIA	SERVIZI AI QUALI SONO ABILITATE LE STAZIONI, LE FERMATE ecc.							IMPIANTI FISSI				
	Zone	tavole polimetriche				Merci		Veicoli	Bestiame	Telegrammi di servizio e privati	Piani caricatori		Grue fisse	Bilan- ce a ponte	Portata massima in tonnellate	Segna finale	
						G. V.	P. V.				di testa	di fianco					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Sassinoro ● . . . . .	V	110	Benevento-Termoli	Napoli	Campo- basso	V <sup>(4)</sup>	B <sup>(4)</sup>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—



THE STATE  
OF ALABAMA  
LEGISLATURE

PA.

Session

PA.

Session

Dalle stazioni qui di contro alle stazioni sottoidicate e viceversa	Zone	PUNTI DI ALLACCIAMENTO FRA LE ZONE - DISTANZE																					
		GRUPPO A						GRUPPO B				GRUPPO C				GRUPPO D				GRUPPO E			Gruppo F
		Genova P.P.	Milano Centrale	Milano Lambrate	Milano Rogoredo	Pavia	Piacenza	Padova	Venezia Mestre	Verona P.N.	Vicenza	Bologna Centrale	Ferrara	Lucca	Pisa Centrale	Foggia	Roma Termini	Sulmona	Termoli	Battipaglia	Metaponto	Taranto	Messina Centrale
PARTE III																							
Sassinoro ☉ . . .	V	777	776	772	766	764	704	646	675	671	677	557	570	636	612	158	279	171	117	155	354	392	572
PARTE IV																							
Sassinoro ☉ . . .	V	780	776	772	766	764	704	646	675	671	677	557	570	639	615	158	279	171	117	155	354	392	550
		198.135 80.185	23.163	40.163	115.23 163.33	40.23 163	23.163	71.126 163	126.163	256.23 163	110126 163	163	126.163	198.151 80.185	198.185 80.80	19	30.80 185	185	—	19	18.19	77.52 19	19





# **BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO**

## **CONDIZIONI D'ABBONAMENTO**

<i>Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . .</i>	<b>L. 16,00</b>
<i>Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . »</i>	<b>32,00</b>

*Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.*

*Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.*

*La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.*





*Atti Off. 14-1*

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ



INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti:

2 giugno 1939-XVII -- Legge, n. 739. -- Conversione in legge, con approvazione complessiva, dei Regi decreti-legge emanati fino al 10 marzo 1939-XVII e convalida dei Regi decreti, emanati fino alla data anzidetta, per prelevazione di somme dal Fondo di riserva per le spese impreviste 277

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio Circolari ed Istruzioni di durata indeterminata:

<i>Ordine di servizio n. 74</i> -- Servizio dei viaggiatori e bagagli fra Grosseto, Siena e Firenze in transito sulla Ferrovia Siena-Buonconvento-Monte Antico . . . . .	173
<i>Ordine di servizio n. 75</i> -- Apertura all'esercizio della fermata di « Borgo » . . . . .	174
<i>Ordine di servizio n. 76</i> -- Apertura all'esercizio della fermata di « Piane di Larino » . . . . .	177
<i>Ordine di servizio n. 77</i> -- Riapertura all'esercizio della fermata di « Provvidenti » . . . . .	179
<i>Ordine di servizio n. 78</i> -- Cambiamento di nome della stazione di Terontola . . . . .	181
<i>Ordine di servizio n. 79</i> -- Cambiamento di nome della stazione di Cortona . . . . .	182
<i>Ordine di servizio n. 80</i> -- Servizio cumulativo merci con la Ferrovia Casalecchio-Vignola . . . . .	183

PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari di durata determinata:

<i>Circolare n. 7N</i> -- Veicoli da inoltrare nelle Officine dell'Amministrazione per scadenza del periodo di garanzia . . . . .	79
<i>Comunicazioni:</i>	
Gare, appalti ecc. per lavori e forniture . . . . .	81





**LEGGE 2 giugno 1939-XVII, n. 739** — *Conversione in legge, con approvazione complessiva, dei Regi decreti-legge emanati fino al 10 marzo 1939-XVII e convalida dei Regi decreti, emanati fino alla data anzidetta, per prelevazioni di somme dal Fondo di riserva per le spese impreviste (1).*

VITTORIO EMANUELE III  
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA E DI ALBANIA  
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

**Art. 1.**

Sono convertiti in legge, con approvazione complessiva, senza modificazioni, i Regi decreti-legge emanati fino al 10 marzo 1939-XVII, indicati nelle sedici tabelle (lettere A a Q) annesse alla presente legge, previo stralcio dalla tabella E del R. decreto-legge 30 gennaio 1939-XVII, n. 146; nonché dalla tabella F del Regio decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126; dalla tabella I del R. decreto-legge 25 gennaio 1939-XVII, n. 204; e dalla tabella O dei Regi decreti-legge 28 novembre 1938-XVII, n. 2138, e 9 febbraio 1939-XVII, n. 271, contemplati nei successivi articoli 2, 3, 4 e 5.

Sono convalidati i decreti Reali, emanati fino alla data predetta, indicati nella tabella R annessa alla presente legge, per prelevazioni di somme dal Fondo di riserva per le spese impreviste.

**Art. 2.**

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126, concernente le norme di attuazione e di integrazione delle disposizioni di cui all'art. 10 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, relative ai limiti di proprietà immobiliare e di attività industriale e commerciale per i cittadini italiani di razza ebraica, con le seguenti modificazioni:

Nell'art. 23, il n. 3 del comma secondo, è sostituito dal seguente:

« 3) Da un ingegnere designato dal Sindacato fascista degli ingegneri, quando si tratti di fabbricati urbani, o da un dottore agronomo designato dal Sindacato fascista dei tecnici agricoli, quando si tratti di terreni ».

Nell'art. 71, comma 1°, alle parole categoria a) dell'art. 52 sono sostituite le parole: « categoria e) dell'art. 52 ».

Nell'art. 76, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« Agli effetti delle imposte dirette, l'equiparazione suddetta riguarda esclusivamente i redditi propri dell'Ente ».

**Art. 3.**

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 25 gennaio 1939-XVII, numero 204, concernente il trattamento economico al personale delle scuole paracadutisti, con la seguente modificazione:

Dopo l'art. 10, è aggiunto il seguente:

« Art. 11. — Le indennità previste dal presente decreto relativamente al personale nazionale ed indigeno in servizio nella Libia, sono concesse con decorrenza dal 1° gennaio 1938-XVI ».

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 5 giugno 1939-XVII.

## Art. 4.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 28 novembre 1938-XVII, numero 2138, concernente l'unificazione e semplificazione dell'accertamento e della riscossione dei contributi dovuti dagli agricoltori e dai lavoratori dell'agricoltura per le associazioni professionali per l'assistenza malattie, per l'invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi, per la maternità, per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e per la corresponsione degli assegni familiari, con la seguente modificazione:

Nell'articolo unico, 1° comma, alle parole « a decorrere dal 1° luglio 1939-XVII », sono sostituite le parole « a decorrere dal 1° gennaio 1940 ».

## Art. 5.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, numero 271, concernente la modificazione dell'ordinamento dei servizi e dei ruoli organici del Ministero delle corporazioni, con le seguenti modificazioni:

Il 1° comma dell'art. 2 è sostituito dal seguente:

« Un quinto dei posti disponibili nella prima attuazione del presente decreto, nel grado iniziale di gruppo A del predetto ruolo amministrativo centrale del Ministero, potrà essere conferito mediante concorso per titoli ed esami, al quale potranno partecipare, senza limiti di età, gli impiegati di ruolo di gruppo B e C, in servizio presso le Amministrazioni statali, e gli impiegati avventizi, giornalieri, a contratto, cottimisti, o comunque non di ruolo, che alla data del bando di concorso prestino servizio presso le Amministrazioni statali da almeno due anni. I concorrenti dovranno essere in possesso del titolo di studio prescritto dalle vigenti disposizioni per l'ammissione al ruolo medesimo ».

Il primo comma dell'art. 10 è sostituito dal seguente:

« I posti disponibili nella prima attuazione del presente decreto, nel grado iniziale del ruolo degli aiutanti e coadiutori (gruppo B) e di quello degli assistenti (gruppo C) del Real Corpo delle miniere potranno essere conferiti mediante concorso per titoli ed esami, al quale potrà partecipare — senza limiti di età — il personale di ruolo di gruppo C, in servizio presso le Amministrazioni statali, e il personale avventizio giornaliero, a contratto, cottimista, o comunque non di ruolo, purchè alla data del bando di concorso sia in servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali. I concorrenti dovranno essere in possesso del titolo di studio prescritto dalle vigenti disposizioni per l'ammissione ai rispettivi gruppi ».

Alla tabella I, ruoli organici del Corpo Reale delle miniere, allegata al decreto-legge, sono soppresse le parole: « Ruolo d'ordine ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1939-XVII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

(Omissis).

TABELLA N.

## MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

22 *dicembre* 1938-XVII, n. 1927. — Modificazione tariffe viaggiatori sulle Ferrovie dello Stato.

8 *dicembre* 1938-XVII, n. 2152. — Modificazioni al Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2574, riguardante la costituzione dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni.

23 *febbraio* 1939-XVII, n. 309. — Formazione e tenuta di elenchi autorizzati delle imprese ammesse a gestire servizi in appalto dalle Amministrazioni ferroviaria e postelegrafonica.

20 *febbraio* 1939-XVII, n. 308. — Approvazione delle nuove piante organiche del personale degli uffici delle Ferrovie dello Stato (escluso il personale subalterno).

(*Omissis*).





# BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO


## CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

<i>Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . .</i>	<i>L. 16,00</i>
<i>Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . .</i>	<i>» 32,00</i>

*Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.*

*Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.*

*La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.*





L. 363  
 22 giugno 1939  
 Anno XVII

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ



INDICE

**PARTE PRIMA - Leggi e decreti:**

	Pag.
19 maggio 1939-XVII — Legge n. 731 — Nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee . . . . .	281
29 maggio 1939-XVII — Legge n. 782 — Sistemazione degli avventizi squadristi in servizio presso le Amministrazioni dello Stato ed altri Enti pubblici . . . . .	284
19 maggio 1939-XVII — Regio Decreto-Legge, n. 732 — Modificazioni al regime doganale degli zuccheri . . . . .	286
13 aprile 1939-XVII — Regio Decreto, n. 750 — Nomina di un membro della Rappresentanza italiana nella Delegazione internazionale per gli affari relativi alla Ferrovia del Sempione . . . . .	287
25 maggio 1939-XVII — Decreto Ministeriale — Determinazione della data di attuazione del R. decreto-legge 28 febbraio 1939-XVII, n. 334. (Imposta di fabbricazione sugli oli minerali e loro derivati) . . . . .	288

**PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio  
 Circolari ed Istruzioni di durata  
 indeterminata:**

<i>Ordine di servizio n. 81. — Norme per l'eseguimento dei trasporti delle cose. Consegne fra il personale dei treni e quello delle stazioni . . . . .</i>	191
<i>Ordine di servizio n. 82. — Utilizzazione dei carri a sagoma inglese . . . . .</i>	199
<i>Ordine di servizio n. 83. — Cambiamento di nome della stazione di Mogliano . . . . .</i>	209
<i>Circolare n. 16. — Radiazione dal parco veicoli F. S. di un carro di proprietà privata . . . . .</i>	210
<i>Comunicato:</i>	
Esperimento pel reclutamento di n. 10 Disegnatori non di ruolo . . . . .	ivi

**PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari di durata  
 determinata:**

<i>Comunicazioni:</i>	
Gare, appalti, ecc., per lavori e forniture . . . . .	85





LEGGE 19 maggio 1939-XVII, n. 731. — *Nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee.* (1)

VITTORIO EMANUELE III  
 PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE  
 RE D'ITALIA E DI ALBANIA  
 IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Alle merci ammesse alla temporanea importazione per essere lavorate, giusta la tabella 1<sup>a</sup>, annessa al R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono aggiunte le seguenti:

Qualità della merce	Scopo per il quale è ammessa la temporanea importazione	Quantità minima ammessa alla temporanea importazione	Termine massimo per la riesportazione
Caseina . . . . .	Per la fabbricazione di carte patinate (concessione valevole fino al 29 febbraio 1940)	Kg. 100	6 mesi
Tubi di ferro e di acciaio provenienti dalla demolizione di navi	Per essere trafilati . . .	» 500	6 mesi
Sacchi di carta (Kraft) alla soda	Per essere impiegati nella esportazione di cementi (concessione valevole fino al 29 febbraio 1940)	» 100	6 mesi
Legname di abete in tavole	Per la fabbricazione di imballaggi per merci da esportare (concessione valevole fino al 31 dicembre 1939)	» 100	6 mesi

Art. 2.

La temporanea importazione di miele greggio, per essere raffinato e confezionato in recipienti, od impiegato nella fabbricazione di caramelle, istituita, in via provvisoria, con il R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 921, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 166, è prorogata fino al 29 febbraio 1940, ed estesa alla fabbricazione del torrone.

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 1° giugno 1939-XVII.

## Art. 3.

Sono ripristinate alle stesse condizioni già previste dai provvedimenti originari, per il periodo di tempo per ciascuna di esse indicato, le concessioni di importazione temporanea, già accordate in via provvisoria, per i seguenti prodotti:

a) Materiali vari (filamenti di tungsteno, molibdeno e nichelio, palloncini, tubi e canne di vetro): per la fabbricazione di lampadine elettriche.

La concessione è valevole fino al 30 giugno 1940 (R. decreto-legge 22 aprile 1937-XV, n. 597, convertito nella legge 17 giugno 1937-XV, n. 1018);

b) Cascami di cellulose: per la fabbricazione di semi-lavorati (fogli, tubi, lastre, bacchette) e di manufatti diversi di cellulose.

La concessione è valevole fino al 30 giugno 1940 (R. decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 58, convertito nella legge 15 aprile 1937-XV, n. 706);

c) Linters idrofili: per la fabbricazione di cellulose e relativi manufatti.

La concessione è valevole fino al 30 giugno 1940 (R. decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 58, convertito nella legge 15 aprile 1937-XV, n. 760);

d) Alluminio in lingotti, in pani, in rottami, in placche e nastri: per la fabbricazione di:

- 1° laminati e dischi;
- 2° autoveicoli e parti staccate di autoveicoli;
- 3° scatole e capsule a vite per l'industria dei profumi, cosmetici e medicinali;
- 4° dischi di protezione per tappi corona;
- 5° forme per calzature, gavette e borracce;
- 6° apparecchi radio e loro parti.

La concessione è valevole fino al 29 febbraio 1940 (R. decreto-legge 1. marzo 1938-XVI, n. 134, convertito nella legge 11 aprile 1938-XVI, n. 757);

e) Vetri greggi, anche colorati, a superficie piana o curva, o comunque sagomati: per la fabbricazione di occhiali da protezione.

La concessione è valevole fino al 30 giugno 1940 (R. decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2292, convertito nella legge 8 aprile 1937-XV, n. 668);

f) Linters idrofilizzati: per la fabbricazione di fibra artificiale all'acetato di cellulosa.

La concessione è valevole fino al 31 dicembre 1940 (R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 164, convertito nella legge 8 aprile 1937-XV, n. 693);

g) Rum: per la fabbricazione del vermut.

La concessione è valevole fino al 31 dicembre 1940 (R. decreto-legge 1° luglio 1937-XV, n. 1031, convertito nella legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 21);

h) Tronchi di legno okoumè: per la fabbricazione di compensati.

La concessione è valevole fino al 31 dicembre 1940 (R. decreto-legge 1° marzo 1938-XVI, n. 134, convertito nella legge 11 aprile 1938-XVI, n. 757).

L'agevolezza viene estesa, per lo stesso periodo di tempo, anche ai tronchi di legno betulla;

i) Cellulose greggia (in masse, tubi, bacchette, lastre, fili): per la fabbricazione di bottoni, pettini, forcelle da testa ed altri lavori.

La concessione è valevole fino al 30 giugno 1940 (R. decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 58, convertito nella legge 15 aprile 1937-XV, n. 706).

L'agevolezza è estesa alla fabbricazione di lavori diversi;

l) Malto: per la fabbricazione della birra e di estratti per panificazione.

La concessione è valevole fino al 30 giugno 1940 (R. decreto-legge 1° luglio 1937-XV, n. 1031, convertito nella legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 21).

## Art. 4.

La temporanea importazione concessa per i dischi per frizione per i nastri per ceppi freno, destinati al completamento delle vetture automobili e degli autocarri (R. decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2292, convertito nella legge 8 aprile 1937-XV, n. 668), è ripristinata, alle stesse condizioni già previste dal decreto originario, limitatamente ai nastri per ceppi freno, fino al 29 febbraio 1940.

La temporanea importazione dei fili di acciaio e di tessuti gommati per la fabbricazione di guarniture per scardassi (R. decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2292, convertito nella legge 8 aprile 1937, n. 668) è ripristinata, alle stesse condizioni già previste dal provvedimento originario, limitatamente ai tessuti gommati, fino al 30 giugno 1940.

## Art. 5.

La riesportazione del caffè torrefatto, proveniente dal caffè crudo temporaneamente importato, ai termini dell'art. 2, lettera b), del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1438, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 261, può essere effettuata in recipienti di qualsiasi specie.

## Art. 6.

E' ripristinata, fino al 30 giugno 1940, la temporanea esportazione dei tessuti di cotone « tipo popeline » rigati fantasia, contenenti in catena o in trama fili tinti, oppure rigati, lisci, con armatura di semplice tela o di raso od operati per effetto di ratières o di jacquard; per essere rifiniti. (R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1930, convertito nella legge 31 gennaio 1938-XVI, n. 44).

## Art. 7.

La presente legge entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 maggio 1939-XVII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — GUARNERI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 29 maggio 1939-XVII, n. 782. — *Sistemazione degli avventizi squadristi in servizio presso le Amministrazioni dello Stato ed altri Enti pubblici.* (1).

VITTORIO EMANUELE III  
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA E DI ALBANIA  
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

**Art. 1.**

Gli avventizi che abbiano la qualifica di "squadrista" e abbiano o avranno prestato servizio continuato per almeno due anni, purchè l'abbiano iniziato prima del 23 marzo 1939-XVII presso le Amministrazioni dello Stato, degli Enti da esso dipendenti o sottoposti alla sua vigilanza o tutela e degli Enti locali, hanno diritto ad essere sistemati in pianta stabile.

L'essersi arruolato volontario di guerra in Africa Orientale Italiana o in Spagna non è interruzione del biennio, anche se lo « squadrista » non è stato ancora ripreso in servizio, purchè abbia ottenuto regolare congedo dal servizio volontario militare.

Sono considerati avventizi agli effetti della presente legge, tutti quelli che prestano un servizio continuato senza essere in pianta stabile, qualunque sia la loro denominazione (quali giornalieri, diurnisti, temporanei, volontari, ausiliari, incaricati, supplenti, straordinari, a contratto).

**Art. 2.**

Per il riconoscimento di tale diritto l'avventizio deve presentare regolare domanda, corredata dai seguenti documenti debitamente legalizzati:

- a) certificato di nascita;
- b) certificato di cittadinanza italiana;
- c) certificato del casellario giudiziale;
- d) certificato di iscrizione e di appartenenza ininterrotta al Partito Nazionale Fascista, con riconoscimento della qualifica di "squadrista" rilasciato dal segretario della Federazione provinciale dei Fasci di combattimento.

**Art. 3.**

Il provvedimento di passaggio in pianta stabile, con sistemazione secondo i titoli e le mansioni, potrà essere negato dall'Amministrazione interessata con deliberazione motivata.

**Art. 4.**

La sistemazione avverrà in soprannumero e perciò indipendentemente dal numero dei posti assegnati nel rispettivo organico.

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1939 del 15 giugno 1939-XVII.

Parte I - n. 25 - 22 giugno 1939-XVII.

## Art. 5.

Gli avventizi sistemati in pianta stabile continueranno a percepire il trattamento economico dagli stessi goduto alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

Dalla data della conseguita stabilità essi acquistano il diritto agli eventuali aumenti periodici di carriera ed alla iscrizione agli effetti del trattamento di quiescenza.

## Art. 6.

Detti avventizi sistemati verranno passati nei posti di organico che si renderanno man mano vacanti nei loro rispettivi gradi, secondo l'ordine di anzianità di servizio e fino al loro assorbimento.

Se gli assegni, attribuiti al grado, sono inferiori a quelli che l'avventizio godeva all'atto dell'inquadramento, egli conserverà la differenza come essegno *ad personam*.

Il periodo della posizione in soprannumero sarà computato agli effetti delle eventuali promozioni ai gradi superiori.

## Art. 7.

Con decreti Reali, su proposta dei Ministri competenti, saranno emanate, a norma della legge 31 gennaio 1926, n. 100, le disposizioni eventualmente necessarie per l'applicazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 maggio 1939-XVII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 19 maggio 1939-XVII, n. 732. — *Modificazioni al regime doganale degli zuccheri (1).*

VITTORIO EMANUELE III  
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA E DI ALBANIA  
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 4 luglio 1935-XIII, n. 1135, convertito nella legge 17 febbraio 1936-XIV, n. 336;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuta la necessità di urgenti misure di carattere tributario;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con i Ministri per le corporazioni e per gli scambi e le valute;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino a tutto il 15 agosto 1939-XVII il coefficiente di maggiorazione dei dazi stabiliti per lo zucchero di prima e di seconda classe sotto il n. 39 della tariffa generale dei dazi doganali è ridotto da 3 a 1,3.

Lo stesso coefficiente di maggiorazione è elevato a 4 a partire dal 16 agosto 1939-XVII.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1939-XVII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — LANTINI  
— GUARNERI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 128, del 1° giugno 1939-XVII.

REGIO DECRETO 13 aprile 1939-XVII, n. 750. — *Nomina di un membro della Rappresentanza italiana nella Delegazione internazionale per gli affari relativi alla Ferrovia del Sempione (1).*

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il decreto Luogotenenziale 31 dicembre 1918, n. 2107, con il quale il gr. uff. dott. ing. Vittorio De Benedetti, ispettore superiore, fu nominato membro della Rappresentanza italiana nella Delegazione internazionale speciale per gli affari relativi alla Ferrovia del Sempione;

Considerato che il predetto grand'uff. De Benedetti ha presentato le dimissioni da tale incarico e che, pertanto, occorre sostituirlo nella Rappresentanza suindicata;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro per le comunicazioni, di concerto con il Ministro per gli affari esteri e con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

In sostituzione del grand'uff. dott. ing. Vittorio De Benedetti è nominato membro della Rappresentanza italiana della Delegazione internazionale per gli affari relativi alla Ferrovia del Sempione il grand'uff. dott. ing. Enrico Melini, ispettore superiore tecnico.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 aprile 1939-XVII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENNI — CIANO  
— DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 133, del 7 giugno 1939-XVII.



DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1939-XVII. — *Determinazione della data di attuazione del R. decreto-legge 28 febbraio 1939-XVII, n. 334. (Imposta di fabbricazione sugli oli minerali e loro derivati). (1)*

### IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 34 del R. decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, che delega al Ministro per le finanze la facoltà di fissare la data per la sua applicazione;

Ritenuta l'opportunità di fissare l'anzidetta data al 1° luglio 1939-XVII;

Decreta:

#### *Articolo unico.*

Le disposizioni del R. decreto-legge 28 febbraio 1939-XVII, n. 334, riguardanti l'istituzione di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, in sostituzione della preesistente tassa di vendita, entreranno in vigore il 1° luglio 1939-XVII.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 25 maggio 1939-XVII.

*Il Ministro:* DI REVEL

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 1° giugno 1939-XVII.

RE  
RE  
RE

RE

RE

# **BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO**

## **CONDIZIONI D'ABBONAMENTO**

<i>Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . .</i>	<b>L. 16,00</b>
<i>Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . »</i>	<b>32,00</b>

*Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.*

*Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.*

*La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.*





MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE



**PARTE PRIMA - Leggi e decreti:**

	Pag.
10 giugno 1939-XVII — Legge n. 808. — Variazioni allo stato di previsione, dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi Ministeri, nonché ai bilanci di talune Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1938-39, ed altri provvedimenti di carattere finanziario . . . . .	289
24 maggio 1939-XVII — Decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo. — Disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni relative alle viti per legno e relativa filettatura . . . . .	297
24 maggio 1939-XVII — Decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo. — Unificazione dei raccordi e degli attacchi per tubazioni incendi ed altri impieghi. (Normalizzazione dei materiali per l'industria) . . . . .	299
28 marzo 1939-XVII — Decreto Ministeriale. — Estensione delle riduzioni di viaggio sulle Ferrovie dello Stato previste dalla Concessione Speciale XXII a tutti i marittimi provvisti di libretto di navigazione ed a quelli che compiono campagne di pesca toccando porti esteri . . . . .	302
2 giugno 1939-XVII — Decreto Ministeriale. — Istituzione di speciali biglietti ferroviari per il percorso Roma-Fiancino e viceversa . . . . .	303

**PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio  
Circolari ed Istruzioni di durata  
indeterminata:**

<i>Ordine di servizio n. 84. — Cambiamento di nome della stazione di "Torre del Lago" . . . . .</i>	211
<i>Ordine di servizio n. 85. — Estensione servizio merci alla fermata di Rocca-valdina Scala Torregrotta . . . . .</i>	ivi
<i>Ordine di servizio n. 86. — Telegrammi-treno . . . . .</i>	212
<i>Circolare n. 17. — Sezione doganale bagagli di Montecatini Terme . . . . .</i>	ivi
<b>Comunicati:</b>	
Concorso per tre posti di referendario al Consiglio di Stato . . . . .	ivi
Concorso a sette posti di alunno d'ordine al Consiglio di Stato . . . . .	ivi

**PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari di durata  
determinata:**

<b>Comunicazioni:</b>	
Gare, appalti ecc. per lavori e forniture . . . . .	87



LEGGE 10 giugno 1939-XVII, n. 808 -- *Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi Ministeri, nonchè ai bilanci di talune Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1938-39, ed altri provvedimenti di carattere finanziario (1).*

VITTORIO EMANUELE III  
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA E DI ALBANIA  
IMPERATORE D'ETIOPIA



Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1938-39, sono introdotte le variazioni di cui all'unità tabella A.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, dell'Africa Italiana, dell'educazione nazionale, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, dell'agricoltura e delle foreste, delle corporazioni e della cultura popolare, per l'esercizio finanziario 1938-39, sono introdotte le variazioni di cui all'unità tabella B.

Art. 3.

Nei bilanci dell'Amministrazione del fondo per il culto, dell'Azienda autonoma statale della strada, dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per l'esercizio finanziario 1938-39, sono introdotte le variazioni di cui all'unità tabella C.

Art. 4.

Il limite d'impegno delle annualità previste dall'art. 5 della legge 25 aprile 1938-XVI, n. 548, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1938-39, è elevato dell'ulteriore somma di L. 300.000.

Art. 5.

Le disposizioni relative alle concessioni di premi di operosità e di rendimento al personale, in vigore al 30 giugno 1939, sono prorogate a tutto l'esercizio finanziario 1939-40.

Art. 6.

E' autorizzata l'inserzione negli stati di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per gli esercizi finanziari dal 1939-40 al 1950-51, di un

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 17 giugno 1939-XVII.

contributo annuo di L. 5.000.000 a favore del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), in relazione al provento dell'addizionale ai tributi erariali, provinciali e comunali, istituita col R. decreto-legge 30 novembre 1937-XVI, n. 2145, convertito nella legge 25 aprile 1938-XVI, n. 614.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

#### Art. 7.

Il contributo straordinario concesso all'Opera nazionale combattenti con l'art. 2 del R. decreto-legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2231, convertito nella legge 11 aprile 1938-XVI, n. 415, in relazione alle condizioni speciali stabilite dal patto colonico dell'Opera medesima, è elevato per l'anno 1939 a L. 10 milioni 800.000.

#### Art. 8.

Per provvedere alle spese del Sottosegretariato di Stato e della Luogotenenza generale per gli affari dell'Albania e per quelle inerenti alla organizzazione dei servizi civili e politici in quel territorio, è autorizzato per l'esercizio finanziario 1938-39, la spesa di L. 50.000.000.

E' altresì autorizzata la spesa di L. 20.000.000 per l'inizio dei lavori concernenti la costruzione delle strade e la bonifica del territorio in Albania.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

#### Art. 9.

E' autorizzata la spesa di L. 100.000.000 da iscriversi nello stato di previsione del Ministero delle finanze, per l'esercizio 1938-39, per reintegrazione di maggiori costi ai fini della valorizzazione dei prodotti nazionali.

Con decreto dei Ministri interessati saranno stabilite norme per disciplinare le erogazioni conseguenti alla disposizione di cui al precedente comma.

Il Ministro per le finanze provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 giugno 1939-XVII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

(*Omissis*).

5. — BILANCIO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE  
DELLO STATO

ENTRATA

a) *In aumento:*

Cap. n. 1 — Prodotti della rete principale e dello Stretto di Messina . . . . .	L.	170.000.000
Cap. n. 4 — Telegrammi privati . . . . .	»	300.000
Cap. n. 5 — Noli attivi di materiale rotabile in servizio cumulativo . . . . .	»	2.500.000
Cap. n. 6 — Corrispettivi per l'esercizio dei binari di raccordo e nolo di materiali diversi dell'Amministrazione ferroviaria . . . . .	»	2.500.000
Cap. n. 7. — Prodotti per servizi accessori . . . . .	»	1.000.000
Cap. n. 9 — Utili di magazzino . . . . .	»	39.000.000
Cap. n. 10 — Trasporti e prestazioni a rimborso di spesa . . . . .	»	3.500.000
Cap. n. 11 — Ricuperi di carattere generale . . . . .	»	40.000.000
Cap. n. 12 — Ricuperi dei Servizi . . . . .	»	17.000.000
Cap. n. 14 — Versamento in conto esercizio al magazzino, da parte dei Servizi, di materiali fuori uso od esuberanti . . . . .	»	5.000.000
Cap. n. 15 — Contributo di altre Amministrazioni nelle spese per le stazioni di uso comune . . . . .	»	1.900.000
Cap. n. 20 — Proventi eventuali . . . . .	»	15.500.000
Cap. n. 35-bis (di nuova istituzione) — Avanzo della gestione assegnato all'Amministrazione ferroviaria per le provviste ed opere di carattere patrimoniale (R. decreto-legge 10 marzo 1938, n. 451, convertito nella legge 16 giugno 1938, n. 1043) (Cap. n. 66 della spesa) (Parte straordinaria) . . . . .	»	180.000.000
Cap. n. 36 — Introiti straordinari da assegnare alle spese di carattere patrimoniale a complemento delle sovvenzioni del Tesoro (id.) . . . . .	»	33.500.000

D) Materiale rotabile e navi traghetto L. 8.500.000

1) Contributo della parte ordinaria per spese di rinnovamento . . . . L. 8.500.000

E) (di nuova istituzione) — Contributo dell'esercizio per l'accantonamento annuale per l'impianto idroelettrico di Bressanone e della linea primaria Bressanone-Trento (cap. nn. 64-bis e 72 della spesa) . . . . . 25.000.000

Cap. n. 47 — Corrispettivo dei lavori fatti dalle Officine dipendenti dal Servizio Materiale e Trazione e dall'industria privata (Officine e scorte) . . . . . 8.000.000



A) Officine di grande riparazione . . . . .	L.	3.900.000
B) Officine dei depositi e squadre di rialzo . . . . .	»	2.600.000
C) Stabilimenti dell'industria privata . . . . .	»	1.500.000

Cap. n. 59 — Contributo dell'Amministrazione ferroviaria (cap. n. 21 della spesa) (Gestione del Fondo pensioni e sussidi) . . . . . L. 11.500.000

Cap. n. 63 — Contributo dell'Amministrazione (cap. 22 della spesa) (Gestione del Fondo speciale per le pensioni agli agenti aventi diritto al trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi) . . . . . » 100.000

Cap. n. 95-bis (di nuova istituzione) — Ricuperi diversi in conto spese per ricerche minerarie nella concessione albanaese di Puka (cap. n. 126-bis della spesa) (Gestione per ricerche minerarie e sfruttamento di terreni petroliferi in Albania) . . . . . *per memoria*

Cap. n. 105 — Tasse erariali e di bollo sui trasporti (Partite di giro) . . . . . » 2.500.000

A) Tasse erariali . . . . . L. 2.500.000

Cap. n. 106 — Imposte e tasse al personale e rispettive famiglie (Partite di giro) . . . . . » 6.700.000

A) Imposta di ricchezza mobile sugli stipendi, paghe e competenze accessorie . . . . . L. 2.000.000

B) Imposta di ricchezza mobile sulle pensioni e sugli assegni a carico del Fondo pensioni e dell'Opera di previdenza . . . . . » 1.000.000

D) Imposta complementare sugli stipendi ed altri assegni del personale in servizio, sulle pensioni e sugli assegni a carico del Fondo pensioni . . . . . » 200.000

E) Addizionale alle imposte sugli stipendi ed altri assegni del personale in servizio, sulle pensioni e sugli assegni a carico del Fondo pensioni, ecc. . . . . » 3.500.000

Totale . . . . . L. 540.500.000

SPESA.

a) *In aumento:*

Cap. n. 2 — Forniture, spese ed acquisti (Servizi della Direzione generale) . . . . .	L.	500.000
Cap. n. 3 — Personale (Servizio movimento) . . . . .	»	19.000.000
Cap. n. 4 — Forniture, spese ed acquisti (Servizio movimento) . . . . .	»	8.000.000
Cap. n. 6 — Personale (Servizio commerciale e del traffico) . . . . .	»	1.400.000
Cap. n. 7 — Forniture, spese ed acquisti (Servizio commerciale e del traffico) . . . . .	»	200.000
Cap. n. 8 — Indennizzi per perdite, avarie, ritardata resa di spedizioni, ecc. (Servizio commerciale e del traffico) . . . . .	»	1.000.000
Cap. n. 9 — Personale (Servizio materiale e trazione) . . . . .	»	6.500.000
Cap. n. 10 — Forniture, spese ed acquisti (Servizio materiale e trazione) . . . . .	»	13.300.000

b) *Locomozione a vapore:*

1) Combustibile . . . . .	— L.	4.000.000
2) Spese diverse . . . . .	+ »	4.000.000

c) *Locomozione elettrica* . . . . . + 6.000.000

1) Energia elettrica per la trazione dei treni . . . . .	+ L.	3.000.000
2) Spese diverse . . . . .	+ »	3.000.000

d) *Locomozione con motori a combustione interna* . . . . . + 3.800.000

1) Carbaranti . . . . .	+ L.	2.300.000
2) Spese diverse . . . . .	+ »	1.500.000

e) *Veicoli* . . . . . + 3.500.000

1) Pulizia ed untura veicoli . . . . .	+ L.	2.000.000
2) Spese diverse . . . . .	+ »	1.500.000

Cap. n. 11 — Manutenzione del materiale rotabile (Servizio materiale e trazione) . . . . .	»	8.000.000
Cap. n. 12 — Personale (Servizio lavori e costruzioni) . . . . .	»	7.000.000
Cap. n. 13 — Forniture, spese ed acquisti (id.) . . . . .	»	5.000.000
Cap. n. 14 — Manutenzione della linea (id.) . . . . .	»	10.000.000
Cap. n. 18 — Manutenzione della linea (Ferrovie secondarie sicule) . . . . .	»	400.000
Cap. n. 19 — Personale (Stretto di Messina) . . . . .	»	300.000
Cap. n. 20 — Forniture, spese ed acquisti (id.) . . . . .	»	3.000.000
Cap. n. 21 — Contributo al Fondo pensioni e sussidi, ecc. (spese generali affinenti al personale) . . . . .	»	11.500.000

Cap. n. 22 — Contributo al Fondo speciale per le pensioni agli agenti aventi diritto al trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi, ecc. (id.) . . . . .	L.	100.000
Cap. n. 23 — Contributo per l'assicurazione degli aventi ordinari presso l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, ecc. (id.) . . . . .	»	2.000.000
Cap. n. 25 — Gratificazioni al personale, ecc. (id.) . . . . .	»	1.400.000
Cap. n. 25-bis (di nuova istituzione) — Premi di operosità al personale (art. 6, penultimo comma, del R. decreto-legge 27 giugno 1937, n. 1033, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2323) (id.) . . . . .	»	8.000.000
Cap. n. 26 — Oblazioni e sussidi al personale (id.) . . . . .	»	400.000
Cap. n. 29 — Spese per il personale addetto al servizio degli autoveicoli (id.) . . . . .	»	200.000
Cap. n. 30 — Avvisi, orari e pubblicazioni diverse (spese generali diverse) . . . . .	»	1.000.000
Cap. n. 33 — Affitto, adattamento e riparazione di locali, ecc. (id.) . . . . .	»	300.000
Cap. n. 34 — Indennizzi per danni alle persone ed alle proprietà (id.) . . . . .	»	500.000
Cap. n. 35 — Provvigioni e compensi alle agenzie italiane ed estere (id.) . . . . .	»	800.000
Cap. n. 36 — Spese per la sorveglianza dei trasporti (id.) . . . . .	»	1.500.000
Cap. n. 40 — Forniture e spese diverse per l'esercizio e la manutenzione degli autoveicoli (id.) . . . . .	»	1.200.000
Cap. n. 44 — Spese diverse (id.) . . . . .	»	4.000.000
Cap. n. 45 — Servizi accessori ad impresa od in economia (Servizi secondari) . . . . .	»	500.000
Cap. n. 50 — Rinnovamento del materiale rotabile (spese complementari) . . . . .	»	8.500.000
Cap. n. 62 — Restituzione di multe inflitte per ritardata consegna di materiali, o per ritardata ultimazione di lavori, o per inadempimento di patti contrattuali (spese accessorie attinenti all'Azienda ferroviaria) . . . . .	»	500.000
Cap. n. 64-bis (di nuova istituzione) — Accantonamenti annuali per l'impianto idroelettrico di Bressanone e linea primaria Bressanone-Trento (cap. n. 36-E dell'entrata) (id.) . . . . .	»	25.000.000
Cap. n. 66 (modificata la denominazione) — Avanzo della gestione da versare alla parte straordinaria (R. decreto-legge 10 marzo 1938, n. 451, convertito nella legge 16 giugno 1938, n. 1043) (capitolo n. 35-bis dell'entrata) . . . . .	»	180.000.000
Cap. n. 68 — Acquisto di materiale rotabile e di navi traghetto (parte straordinaria) . . . . .	»	8.500.000
Cap. n. 71 — Lavori in conto patrimoniale ed acquisto di stabili (id.) . . . . .	»	180.000.000
Cap. n. 72 — Lavori di elettrificazione delle linee (id.) . . . . .	»	25.000.000
Cap. n. 82 — Spese per lavori fatti dalle officine dipendenti dal Servizio materiale e trazione e dall'industria privata (Officine e scorte) . . . . .	»	8.000.000

A) Officine di grande riparazione . . . . .	L. 3.900.000	
1. Personale . . . . .	L. 1.900.000	
2. Forniture, spese ed acquisti »	<u>2.000.000</u>	
B) Officine dei depositi e squadre di rialzo . . . . .	» 2.600.000	
1. Personale . . . . .	L. 1.600.000	
2. Forniture, spese ed acquisti »	<u>1.000.000</u>	
C) Stabilimenti dell'industria privata . . . . .	» 1.500.000	
1. Pagamenti per lavorazioni al materiale rotabile . . . . .	<u>L. 1.500.000</u>	
Cap. n. 86 -- Pensioni (Gestione del Fondo pensioni e sussidi) . . . . .	L. 11.300.000	
Cap. n. 89 — Pensioni provvisorie ad agenti ex gestioni austriache ed agenti provenienti da altre Amministrazioni dello Stato, ecc. (id.) . . . . .	» 200.000	
A) Pensioni . . . . .	<u>L. 200.000</u>	
Cap. n. 92 — Pensioni (gestione del fondo speciale per le pensioni agli agenti aventi diritto al trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi) . . . . .	» 100.000	
Cap. n. 126-bis (di nuova istituzione) — Ricerche mi- nerarie nella concessione Albanese di Puka — Spese diverse (capitolo n. 95-bis dell'entrata) (Gestione per ricerche mi- nerarie e sfruttamento di terreni petroliferi in Albania) . . . . .	<i>per memoria</i>	
Cap. n. 135 — Versamento delle tasse erariali e di bollo sui trasporti (Partite di giro) . . . . .	» 2.500.000	
A) Tasse erariali . . . . .	<u>L. 2.500.000</u>	
Cap. n. 136 — Versamento delle imposte e tasse rite- nute al personale e rispettive famiglie (id.) . . . . .	» 6.700.000	
A) Imposta di ricchezza mobile sugli sti- pendi, paghe e competenze accessorie . . . . .	L. 2.000.000	
B) Imposta di ricchezza mobile sulle pen- sioni e sugli assegni a carico del Fondo pen- sioni e dell'Opera di previdenza . . . . .	» 1.000.000	
D) Imposta complementare sugli stipendi ed altri assegni del personale in servizio; sulle pensioni e sugli assegni a carico del Fondo pensioni . . . . .	» 200.000	
E) Addizionale alle imposte sugli stipendi ed altri assegni del personale in servizio, sulle pensioni e sugli assegni a carico del Fondo pen- sioni, ecc. . . . .	» 3.500.000	
<u>Totale degli aumenti . . . . .</u>		<u>L. 573.300.000</u>

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 1 — Personale (Servizi della Direzione generale)	L.	3.200.000
Cap. n. 5 — Noli passivi di materiale rotabile in servizio cumulativo (Servizio movimento)	»	1.000.000
Cap. n. 15 — Personale (Ferrovie Secondarie Sicule)	»	1.000.000
Cap. n. 16 — Forniture, spese ed acquisti (id.)	»	400.000
Cap. n. 27 — Spese per il servizio sanitario, ecc. (spese generali di personale)	»	200.000
Cap. n. 37 — Contributo dell'Amministrazione nelle spese per le stazioni di uso comune (spese generali diverse)	»	800.000
Cap. n. 38 — Compensi ad altre Amministrazioni per i servizi coi loro treni, ecc. (id.)	»	100.000
Cap. n. 39 — Compensi corrisposti ad Amministrazioni ferroviarie estere per l'esercizio dei tronchi di confine (id.)	»	400.000
Cap. n. 48 — Lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore (Spese complementari)	»	10.000.000
Cap. n. 53 — Annualità dovuta al Tesoro per interessi ed ammortamenti (Spese accessorie attinenti all'Azienda ferroviaria)	»	10.400.000
Cap. n. 54 — Interessi sulle somme pagate dal Tesoro coi mezzi ordinari di Tesoreria, ecc. (id.)	»	1.500.000
Cap. n. 58 — Interessi sul debito contratto per le spese relative alla sistemazione in Roma degli impianti ferroviari di cui al R. decreto-legge 8 aprile 1937, n. 749 (id.)	»	3.600.000
Cap. n. 65 — Contributo per riduzioni di tariffa dipendenti da motivi di interesse generale (Spese accessorie estranee all'Azienda ferroviaria)	»	200.000
		<hr/>
Totale delle diminuzioni	L.	32.800.000
		<hr/>

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania  
Imperatore d'Etiopia:

*Il Ministro per le finanze*

DI REVEL

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 24 maggio 1939-XVII.  
 — *Disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni relative alle viti per legno e relativa filettatura* (1).

IL DUCE DEL FASCISMO  
 CAPO DEL GOVERNO  
 PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2615, relativo all'estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti autarchici, parastatali, o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato;

Visto il decreto del Capo del Governo 18 marzo 1935-XIII, relativo all'obbligo di inserire nei contratti la clausola per l'osservanza obbligatoria delle unificazioni U.N.I.

Visto il decreto del Capo del Governo del 21 luglio 1936-XIV, relativo all'estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti agli stabilimenti dichiarati ausiliari per legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699;

Vista la deliberazione della Commissione Suprema di difesa in data 24 maggio 1939-XVII;

Decreta:

Art. 1.

Per la produzione, provvista e sostituzione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato, agli Enti autarchici, agli Enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato alle Aziende ammesse od in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni od Enti predetti, alle Società, Ditte, Istituti comunque sovvenzionati dallo Stato, nonché agli Stabilimenti dichiarati ausiliari, è obbligatoria l'osservanza delle unificazioni contenute nelle seguenti tabelle:

UNI 699 - 27 aprile 1938-XVI: Filettatura delle viti per legno.

UNI 700 - 27 aprile 1938-XVI: Viti per legno - Prospetto dei tipi unificati.

UNI 701 - 27 aprile 1938-XVI: Viti per legno a testa tonda.

UNI 702 - 27 aprile 1938-XVI: Viti per legno a testa svasata piana.

UNI 703 - 27 aprile 1938-XVI: Viti per legno a testa svasata con calotta.

UNI 704 - 27 aprile 1938-XVI: Viti per legno a testa esagona.

UNI 705 - 27 aprile 1938-XVI: Viti per legno a testa quadra.

Art. 2.

Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli Enti di cui all'articolo precedente, l'obbligo previsto dall'articolo stesso decorre dal compimento di un anno a partire dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137, del 13 giugno 1939-XVII.

Entro tale termine i progetti ed i disegni dei materiali già regolamentari che si allestiranno o si commetteranno, dovranno essere man mano corretti sulla base delle tabelle predette, e le commesse di allestimento dovranno essere uniformate ad esse.

Inoltre, a partire dal compimento di tale termine, le parti di ricambio che verranno allestite od acquistate per sostituzione diretta, oppure per reintegro di dotazioni di magazzino, dovranno conformarsi alle tabelle predette.

### Art. 3.

Alle Amministrazioni ed Enti tenuti all'osservanza delle presenti disposizioni è data facoltà di derogare, da quanto prescritto nelle suddette unificazioni, nel caso di fabbricazioni su commissioni provenienti dall'estero, nelle quali siano imposte prescrizioni non conformi alle unificazioni.

### Art. 4.

Ogni qualvolta Amministrazioni ed Enti, cui è devoluta l'osservanza obbligatoria delle precedenti prescrizioni, si trovassero nella necessità di impiegare materiali non corrispondenti alle prescrizioni del presente decreto di obbligatorietà dovranno darne comunicazione alla Commissione Suprema di difesa.

### Art. 5.

Nei contratti di acquisto o di conferimento di commesse di lavoro, da parte delle Amministrazioni od Enti predetti dovrà, con esplicito e preciso articolo di contratto o di convenzione, essere richiamata l'osservanza delle unificazioni UNI rese obbligatorie, ed il suggerimento dell'osservanza di quelle unificazioni non ancora rese obbligatorie.

### Art. 6.

Le tabelle sono edite dall'Ente nazionale per l'unificazione nell'industria UNI, Milano.

Copie autenticate dal bollo del Commissariato generale fabbricazioni di guerra sono cedute dall'UNI, al prezzo di L. 5 ciascuna.

Copie non autenticate sono invece cedute, sempre dall'UNI, al prezzo di L. 1 ciascuna.

### Art. 7.

E' obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata delle tabelle da parte degli stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori.

Gli altri Enti, di cui all'art. 1, dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle tabelle predette a misura che ciò sarà richiesto per le lavorazioni ad essi occorrenti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

*Il Capo del Governo:* MUSSOLINI

Roma, addì 24 maggio 1939-XVII.

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 24 maggio 1939-XVII —  
*Unificazione dei raccordi e degli attacchi per tubazioni incendi ed altri im-*  
*pieghi. (Normalizzazione dei materiali per l'industria). (1).*

IL DUCE DEL FASCISMO  
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2615, relativo alla estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti autarchici, parastatali, e comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato;

Visto il decreto del Capo del Governo 18 marzo 1935-XIII, relativo all'obbligo di inserire nei contratti la clausola per l'osservanza obbligatoria delle unificazioni UNI;

Visto il decreto del Capo del Governo del 21 luglio 1936-XIV, relativo all'estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti agli stabilimenti dichiarati ausiliari per legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699;

Vista la deliberazione della Commissione Suprema di difesa in data 24 maggio 1939-XVII;

Decreta: .

Art. 1.

Le Amministrazioni dello Stato, gli Enti autarchici, gli Enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, le Aziende annesse od in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni od Enti predetti, le Società, Ditte, Istituti comunque sovvenzionati dallo Stato, gli Stabilimenti dichiarati ausiliari, tutti gli Enti e Ditte che dispongono o controllano i servizi elencati al successivo art. 2, sono tenute all'osservanza delle unificazioni contenute nelle seguenti tabelle:

UNI 802-803 — 19 dicembre 1938-XVII: Raccordi e attacchi per tubazioni flessibili da estinzione incendi ed altri impieghi. Prospetto dei tipi unificati.

UNI 804 — 19 dicembre 1938-XVII: Raccordi per tubazioni flessibili da estinzione incendi ed altri impieghi.

UNI 805-806 — 19 dicembre 1938-XVII: Raccordi per tubazioni flessibili da estinzione incendi ed altri impieghi. Cannotti filettati.

UNI 807 — 19 dicembre 1938-XVII: Raccordi per tubazioni flessibili da estinzione incendi ed altri impieghi. Cannotti non filettati.

UNI 808-809 — 19 dicembre 1938-XVII: Raccordi per tubazioni flessibili da estinzione incendi ed altri impieghi. Girelli.

UNI 810 — 19 dicembre 1938-XVII: Attacchi per tubazioni flessibili da estinzione incendi ed altri impieghi. Attacchi a vite.

UNI 811-812 — 19 dicembre 1938-XVII: Attacchi per tubazioni flessibili da estinzione incendi ed altri impieghi. Attacchi a madrevite.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 22 giugno 1939-XVII.



UNI 813 — 19 dicembre 1938-XVII: Raccordi e attacchi per tubazioni flessibili da estinzione incendi ed altri impieghi. Guarnizioni.

UNI 814 — 19 dicembre 1938-XVII: Chiavi per la manovra di raccordi UNI 804 e degli attacchi UNI 811.

#### Art. 2.

Le prescrizioni del presente decreto, riguardano:

a) gli impianti mobili e fissi di estinzione incendi dei Corpi vigili del fuoco, del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, nelle stazioni ferroviarie, nelle fabbriche, nelle abitazioni, negli edifici pubblici, nei porti, sulle navi sia militari che mercantili, negli aeroporti civili, ecc.;

b) gli impianti di imbarco, sbarco e travaso di acqua dolce, olio e nafta, per navi militari e mercantili;

c) gli impianti di innaffiamento;

d) i servizi idrici (quali ad esempio carri cisterna, autobotti, motopompe, ecc.).

#### Art. 3.

L'obbligo previsto dall'art. 1 ha la seguente decorrenza:

a) la sostituzione dei raccordi e attacchi attualmente in uso presso i vigili del fuoco, con raccordi e attacchi unificati, dovrà iniziarsi entro tre mesi dalla pubblicazione del decreto di obbligatorietà nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e dovrà essere portata a termine al massimo entro due anni dall'emanazione del decreto stesso; in tutti gli impianti sia pubblici che privati che hanno bocche da incendio, si dovranno modificare gli attacchi fissi, di pari passo con la sostituzione dei raccordi e attacchi da parte dei Corpi vigili del fuoco della stessa città;

b) per le Amministrazioni dello Stato per le Ditte ed Enti che dispongono dei servizi elencati all'art. 2, la sostituzione dovrà essere iniziata entro tre mesi e portata a termine gradualmente nel termine massimo di 10 anni dalla data della pubblicazione del decreto di obbligatorietà, in modo che nel suddetto termine massimo tutti gli impianti esistenti siano conformati all'unificazione;

c) nel frattempo, di mano in mano che il Corpo vigili del fuoco di una città adotterà il nuovo tipo di raccordo, le Amministrazioni dello Stato e gli Enti e Ditte private che dispongono di servizi antincendi dovranno provvedersi di speciali raccordi di congiunzione sia maschio che femmina atti a permettere il collegamento fra i propri impianti e quelli dei vigili del fuoco. Per gli impianti su mezzi mobili (navi, autobotti, ecc.), detti speciali raccordi dovranno essere approntati entro sei mesi dalla data del decreto.

#### Art. 4.

E' data facoltà di derogare da quanto prescritto nelle suddette unificazioni solo nel caso di fabbricazioni su commissioni provenienti dall'estero, nelle quali siano imposte prescrizioni non conformi alle unificazioni.

#### Art. 5.

Nei contratti di acquisto o di conferimento di commesse di lavoro, da parte delle Amministrazioni dello Stato od Enti elencati all'art. 1, dovrà, con espli-

cito e preciso articolo di contratto o di convenzione, essere richiamata l'osservanza delle unificazioni UNI rese obbligatorie, ed il suggerimento dell'osservanza di quelle unificazioni non ancora rese obbligatorie.

Art. 6.

Le tabelle sono edite dall'Ente nazionale per l'unificazione nell'industria UNI (via Maresciallo Giardino, 2) Milano.

Copie autenticate dal bollo del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra sono cedute dall'UNI, al prezzo di L. 5 ciascuna.

Copie non autenticate sono invece cedute, sempre dall'UNI al prezzo di L. 1 ciascuna.

Art. 7.

E' obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata delle tabelle da parte degli Stabilimenti statali ed Uffici tecnici ad essi superiori. Gli altri Enti, di cui all'art. 1, dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle tabelle predette a misura che ciò sarà richiesto per le lavorazioni ad essi occorrenti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 24 maggio 1939-XVII.

*Il DUCE, del Fascismo, Capo del Governo*

MUSSOLINI

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1939-XVII. — *Estensione delle riduzioni di viaggio sulle Ferrovie dello Stato previste dalla Concessione speciale XXII a tutti i marittimi provvisti di libretto di navigazione ed a quelli che compiono campagne di pesca toccando porti esteri* (1).

## IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

## IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio commerciale e traffico) n. C. 311/31800/6 del 25 marzo 1939- XVII;  
Viste le "Condizioni e tariffe" per il trasporto delle persone sulle ferrovie dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 1911;

Udito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

### Art. 1.

E' consentita l'estensione delle speciali agevolazioni di viaggio, concesse con decreto Interministeriale n. 1099 del 20 ottobre 1937-XIV ai marittimi imbarcati su navi in servizio di gran cabotaggio o di navigazione aceanica, a tutti i marittimi di nazionalità italiana provvisti di regolare libretto di navigazione imbarcati su navi da traffico munite dell'atto di nazionalità e del ruolo di equipaggio ed a quelli che compiono campagne di pesca toccando per necessità inerenti la pesca stessa porti esteri.

### Art. 2.

La Direzione generale delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad apporre al testo della concessione speciale XXII le variazioni necessarie per l'applicazione delle disposizioni di cui al precedente articolo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 marzo 1939-XVII.

*Il Ministro per le comunicazioni*  
BENNI

*Il Ministro per le finanze*  
DI REVEL

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 16 giugno 1939-XVII.

Parte I - n. 26 - 29 giugno 1939-XVII.

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1939-XVII. — *Istituzione di speciali biglietti ferroviari per il percorso Roma-Fiumicino e viceversa* (1).

## IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la relazione della Direzione generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio commerciale e del traffico) n. C. 311/4 del 29 maggio 1939-XVII;  
Viste le « Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato »;

Visto l'art. 3, comma b) del R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XIII, n. 1948;

Visto il decreto Ministeriale n. 3294 del 7 giugno 1938-XVI;

Udito il Consiglio d'amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

Decreta:

### Art. 1.

E' autorizzata l'istituzione di biglietti di andata-ritorno dalle stazioni di Roma-Termini, Roma-Tuscolana, Roma-Ostiense, Roma-Trastevere, Magliana e Ponte Galeria per Fiumicino, al prezzo speciale di L. 3.

### Art. 2.

Il provvedimento avrà la durata di tre mesi a decorrere dal 15 giugno 1939-XVII.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 giugno 1939-XVII.

*Il Ministro:* BENNI

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 16 giugno 1939-XVII.





# BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

## CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

<i>Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . .</i>	<i>L. 16,00</i>
<i>Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . »</i>	<i>32,00</i>

*Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.*

*Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.*

*La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.*



ANNO XXXII

*L. 365* *Attilio*

1939

ANNO XVIII



**MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI**

**Bollettino Ufficiale delle Ferrovie dello Stato**

**INDICE DELLA PARTE II**

**REGOLAMENTI INTERNI**

Ordini generali, Ordini di servizio, Circolari, Istruzioni e Comunicati  
di durata indeterminata.








**Indice degli ordini di servizio**

	Pag.	N. del Boll.
O. S. n. 1 — Soppressione dello Scalo Merci P. V. di Roma Trastevere — Estensione di servizio nella stazione di Roma Ostiense . . . . .	1	1
» n. 2 — Servizio cumulativo viaggiatori e bagagli con la ferrovia Ostellato-Porto Garibaldi . . . . .	2	1
» n. 3 — Istituzione della fermata di “ Ospedalicchio ” sulla linea Foligno-Terontola . . . . .	11	2
» n. 4 — Istituzione della fermata di “ Perugia Aeroporto ” sulla linea Foligno-Terontola . . . . .	13	2
» n. 5 — Riapertura all'esercizio della fermata di Caniga . . . . .	15	2
» n. 6 — Soppressione del Magazzino approvvigionamenti di Granili . . . . .	16	2
» n. 7 — Variazioni al testo della Nomenclatura dei Conti . . . . .	ivi	2
» n. 8 — Attivazione delle modificazioni al Regolamento sui segnali contenute nella ristampa edizione 1937; delle istruzioni sul doppio segnalamento; delle modificazioni al Regolamento per la Circolazione dei treni, delle modificazioni alle Istruzioni per il servizio del personale di linea; delle modificazioni all'Istruzione per il servizio dei deviatori, di cui agli O. S. n. 12 e 23-1938 . . . . .	23	3
» n. 9 — Abilitazione al servizio merci della stazione di Camaro . . . . .	31	4
» n. 10 — Cambiamento di nome della stazione di Portocivitanova . . . . .	ivi	4
» n. 11 — Estensione di servizio nella fermata di Catania-Ognina . . . . .	32	4
» n. 12 — Utilizzazione dei carri a sagoma inglese . . . . .	ivi	4
» n. 13 — Modificazione della giurisdizione di Dirigente Centrale della linea Bologna C.-Piacenza . . . . .	35	5
» n. 14 — Istituzione del mod. 154-b “ Prospetto della situazione dei carri FI, carichi e vuoti alle ore 17 del giorno.... ” . . . . .	36	5
» n. 15 — Servizio cumulativo viaggiatori con la Società Subalpina di imprese Ferroviarie - Ferrovia Spoleto-Norcia . . . . .	37	5
» n. 16 — Norme per l'uso e la circolazione dei carrelli stradali per trasporto di veicoli ferroviari . . . . .	43	6
» n. 17 — Attivazione del sistema di esercizio con dirigente centrale sul tratto Vada-Grosseto della linea Pisa-Roma . . . . .	54	6
» n. 18 — Cambiamento di nome della stazione di Vittuone . . . . .	57	7
» n. 19 — Cambiamento di nome della stazione di Pisa Porta Nuova . . . . .	ivi	7



		N. del Pag. Boll.	
O. S.	n. 20 — Norme per l'eseguimento dei trasporti delle cose . . . . .	58	7
»	n. 21 — Servizio di corrispondenza merci con la ferrovia Tortona-Castelnovo Scrivia e con le tramvie Sale-Tortona e Tortona-Monleale esercita dalla Società Ferrovie e Tramvie della Provincia di Alessandria . . . . .	63	8
»	n. 22 — Esportazione in Francia — Tara dei carri . . . . .	64	8
»	n. 23 — Servizio cumulativo con le linee esercitate dal con- sorzio cooperativo per le Ferrovie Reggiane - servizio delle merci nella stazione di Reggio Emilia per conto delle linee Reggio-Ciano con diramazione Barco-Montecchio e Reggio- Boretto . . . . .	65	8
»	n. 24 — Riapertura all'esercizio della fermata di Galleria di Ciampino . . . . .	73	8
»	n. 25 — Servizio di corrispondenza merci con la tramvia Lonigo-Colonia Veneta . . . . .	77	9
»	n. 26 — Designazioni simboliche delle tasse accessorie nel servizio merci internazionali . . . . .	ivi	9
»	n. 27 — Paratoie di legno ferrate per carico di cereali e di fosfati alla rinfusa nei carri coperti . . . . .	81	10
»	n. 28 — Iserizione nel parco veicoli F. S. di un carro spe- ciale per trasporto frutta, ortaggi e prodotti vegetali in genere . . . . .	ivi	10
»	n. 29 — Circoscrizione dei Reparti Trazione (vedi errata-cor- rige Boll. Uff. n. 13/1939-XVII) . . . . .	ivi	10
»	n. 30 — Viaggi di andata e ritorno per Roma con biglietti da rilasciare senza prezzo in appoggio ad appositi buoni . . . . .	99	11
»	n. 31 — Estensione di servizio merci nella fermata di Ser- ricciolo . . . . .	100	11
»	n. 32 — Manutenzione e riparazione dei carri privati F. S. . . . .	103	11
»	n. 33 — Istruzione per l'applicazione del Regolamento pel trasporto delle merci pericolose e nocive. . . . .	105	12
»	n. 34 — Istruzione per l'esercizio degli apparati centrali elettrici tipo F. S. . . . .	ivi	12
»	n. 35 — Etichettamento trasporti di prodotti ortofrutticoli prerrefrigerati in esportazione . . . . .	106	12
»	n. 36 — Istituzione di una fermata in corrispondenza del raddoppio eventuale di Cristina da denominarsi " Castel- franco in Miscano " . . . . .	ivi	12
»	n. 37 — Estensione del servizio merci a. P. V. a Milano P. Vittoria . . . . .	108	12
»	n. 38 — Estensione di servizio nella ferrata di Castronno . . . . .	ivi	12
»	n. 39 — Ristampa delle " Norme per l'uso e la circolazio- ne dei copertoni da carri degli attrezzi di carico " . . . . .	109	12
»	n. 40 — Attivazione del Bivio Officine e del Posto di Bloc- co n. 31bis fra Voghera e Pontecurone . . . . .	111	13
»	n. 41 — Istruzioni sulle misure di polizia sanitaria e ve- terinaria riguardanti i trasporti delle cose. . . . .	112	13

	Pag.	N. del Boll.
O. S. n. 42 — Servizio doganale a Verona - Divieto di appoggiare merci a collettame G. V. e P. V. e bagagli in transito	112	13
» n. 43 — Cambiamento di nome della stazione di S. Donà di Piave . . . . .	117	14
» n. 44 — Introiti per conto del Monopolio metalli . . . . .	ivi	14
» n. 45 — Servizi diretti internazionali. Nuovo "Regolamento per il reciproco uso delle carrozze e dei bagagli in servizio internazionale (R. I. C.)" edizione di Nizza (vedi errata-corrige Boll. Uff. n. 22/1939-XVII) . . . . .	ivi	14
» n. 46 — Attivazione della fermata di Mozia . . . . .	119	15
» n. 47 — Apertura all'esercizio della fermata di Castelvecchio di Compito . . . . .	121	15
» n. 48 — Spostamento della stazione di Roma Prenestina dal Km. 3+592,50 al Km. 4+256 della linea Roma-Sulmona . . . . .	122	15
» n. 49 — Trasporti di esplosivi per uso di mine . . . . .	124	15
» n. 50 — Prontuario per il carico del collettame e l'inoltro dei carri . . . . .	125	16
» n. 51 — Cambiamento di nome della fermata di Camatta . . . . .	127	17
» n. 52 — Estensione servizio merci alla fermata di Varallo Pombia . . . . .	128	17
» n. 53 — Attivazione del sistema di servizio con dirigente centrale sul tratto Civitavecchia-Roma della linea Pisa-Roma . . . . .	129	18
» n. 54 — Attivazione della fermata di Garagnone . . . . .	131	19
» n. 55 — Apertura all'esercizio della fermata di "Quarto di Marano" . . . . .	133	19
» n. 56 — Formalità di frontiera per i viaggiatori in uscita dall'Italia con i treni diretti internazionali - Istituzione a titolo di esperimento del modulo CH. 92 . . . . .	135	19
» n. 57 — Separazione della Dirigenza unica della linea Firenze-Faenza da quella della linea Borgo S. Lorenzo-Pontassieve . . . . .	139	20
» n. 58 — Soppressione del Magazzino Approvvigionamenti di Torre Annunziata C.le e modificazioni alle Agenzie Marittime di Torre Annunziata C.le e di Salerno . . . . .	ivi	20
» n. 59 — Norme per l'eseguimento dei trasporti delle cose. RegISTRAZIONI relative al movimento dei veicoli . . . . .	140	20
» n. 60 — Cambiamento di nome della stazione di Carrara Città . . . . .	143	21
» n. 61 — Cambiamento di nome della Stazione di Carrara Avenza . . . . .	ivi	21
» n. 62 — Cambiamento di nome della stazione di Massa . . . . .	144	21
» n. 63 — Cambiamento di nome della fermata di Montignoso . . . . .	145	21
» n. 64 — Cambiamento di nome della stazione di Borgotaro . . . . .	146	21
» n. 65 — Apertura all'esercizio della fermata di Asciano S. Giuseppe . . . . .	147	21
» n. 66 — Norme per l'eseguimento dei trasporti delle cose . . . . .	149	21
» n. 67 — Attivazione nella stazione di Cremona di un piano caricatore per bestiame . . . . .	151	22

O. S. n. 68 — Linee San Benedetto del Tronto-Ascoli Piceno e Giulianova-Teramo — Riattivazione del servizio ferroviario per viaggiatori — Attivazione del sistema di esercizio con dirigente unico . . . . .	153	23
» n. 69 — Apertura all'esercizio della fermata di Sassinoro . . . . .	158	23
» n. 70 — Apertura all'esercizio della fermata di Cerveteri-Ladispoli (vedi errata-corrige Boll. Uff. n. 29/1939-XVIII) . . . . .	160	23
» n. 71 — Cambiamento di nome della stazione di Latisana . . . . .	163	23
» n. 72 — Servizio speciale per le spedizioni dei bagagli a mezzo ferrovia dai porti di Genova, di Napoli e di Trieste . . . . .	ivi	23
» n. 73 — Circoscrizione degli Uffici Impianti Elettrici e di Segnalamento di Milano, Bologna, Firenze . . . . .	165	23
» n. 74 — Servizio dei viaggiatori e bagagli fra Grosseto, Siena e Firenze in transito sulla Ferrovia Siena-Buonconvento-Monte Antico . . . . .	173	24
» n. 75 — Apertura all'esercizio della fermata di "Borgo" . . . . .	174	24
» n. 76 — Apertura all'esercizio della fermata di "Piane di Larino" . . . . .	177	24
» n. 77 — Riapertura all'esercizio della fermata di "Provvidenti" . . . . .	179	24
» n. 78 — Cambiamento di nome della stazione di Terontola . . . . .	181	24
» n. 79 — Cambiamento di nome della stazione di Cortona . . . . .	182	24
» n. 80 — Servizio cumulativo merci con la Ferrovia Casalecchio-Vignola . . . . .	183	24
» n. 81 — Norme per l'eseguimento dei trasporti delle cose. Consegne fra il personale dei treni e quello delle stazioni . . . . .	191	25
» n. 82 — Utilizzazione dei carri a sagoma inglese . . . . .	199	25
» n. 83 — Cambiamento di nome della stazione di Mogliano . . . . .	209	25
» n. 84 — Cambiamento di nome della stazione di "Torre del Lago" . . . . .	211	26
» n. 85 — Estensione servizio merci alla fermata di Roccavaldina Scala Torregrotta . . . . .	ivi	26
» n. 86 — Telegrammi-treno . . . . .	212	26
» n. 87 — Circoscrizione dei Riparti dell'Ufficio Impianti Elettrici e di Segnalamento di Venezia . . . . .	213	27
» n. 88 — Etichettamento trasporti . . . . .	ivi	27
» n. 89 — Norme per il carico, trasporto e scarico delle casse mobili . . . . .	215	28
» n. 90 — Attivazione del doppio binario per le stazioni di Narni-Amelia e Terni della linea Orte-Falconara Marittima e soppressione del posto di movimento "Raddoppio Maratta" . . . . .	232	28
» n. 91 — Prescrizione ai treni ricevuti in binario deviato . . . . .	233	28
» n. 92 — Spostamento della fermata di Aprilia . . . . .	ivi	28

	N. del Pag. Boll.	
O. S. n. 93 — Ammissione dei possessori di biglietti di abbonamento nelle automotrici in transito sulla ferrovia Siena-Buonconvento-Monte Antico . . . . .	234	28
» n. 94 — Apertura all'esercizio della fermata di "Sassone" . . . . .	235	29
» n. 95 — Apertura all'esercizio della fermata di Castelluccio . . . . .	237	29
» n. 96 — Attivazione del nuovo F. V. e di nuovi marciapiedi nella Stazione di Bivio d'Aurisina . . . . .	239	29
» n. 97 — Circostrizione dei Riparti dell'Ufficio Impianti Elettrici e di Segnalamento di Ancona . . . . .	241	30
» n. 98 — Passaggio del servizio delle Casse Mobili all'Istituto Nazionale Trasporti . . . . .	242	30
» n. 99 — Istituzione della fermata di Monte Melino . . . . .	261	30
» n. 100 — Modificazione all'Istruzione per l'applicazione del Regolamento pel trasporto delle merci pericolose e nocive . . . . .	263	30
» n. 101 — Modificazioni al Regolamento sui segnali, al Regolamento per la circolazione dei treni, all'Istruzione per il servizio del personale di scorta ai treni ed all'Istruzione per il servizio del personale di condotta delle locomotive (vedi errata-corrige Boll. Uff. n. 34/1939-XVII) . . . . .	265	31
» n. 102 — Facilitazioni per l'uso dei carri a sagoma inglese . . . . .	268	31
» n. 103 — Apertura all'esercizio della fermata "Borgata XXVIII ottobre" . . . . .	273	32
» n. 104 — Apertura all'esercizio del nuovo scalo ferroviario marittimo di Livorno Porto Nuovo ed al cambiamento di denominazione della stazione di Livorno Marittima . . . . .	275	32
» n. 105 — Istruzione per l'esercizio con sistemi di blocco: Parte IV: Blocco elettromeccanico tipo F. S. . . . .	277	32
» n. 106 — Apertura all'Esercizio della fermata di Cotilia sulla linea Terni Aquila . . . . .	285	34
» n. 107 — Cambiamento di nome della stazione di Coldrano . . . . .	287	34
» n. 108 — Facilitazioni per l'uso dei carri a sagoma inglese . . . . .	ivi	34
» n. 109 — Biglietti a tagliandi per le Agenzie in Italia ed all'Estero . . . . .	288	34
» n. 110 — Apertura all'esercizio della Fermata di Percianti-Arianello . . . . .	301	35
» n. 111 — Istruzione per l'applicazione del Regolamento pel trasporto delle merci pericolose e nocive . . . . .	302	35
» n. 112 — Istruzioni per l'applicazione sulle Ferrovie dello Stato del D. M. 28 marzo 1932, n. 1966 riguardante la effettuazione di convogli con locomotive ed automotrici affidate ad un solo guidatore autorizzato . . . . .	303	35
» n. 113 — Chiusura all'esercizio della fermata di Perugia Aeroporto . . . . .	311	36
» n. 114 — Estensione di servizio nella fermata di Paestum . . . . .	ivi	36
» n. 115 — Circostrizione dei Riparti dell'Ufficio Impianti Elettrici e di Segnalamento di Reggio Calabria (vedi errata-corrige Boll. Uff. n. 39/1939-XVII) . . . . .	313	37

		N. del Boll.	
	Pag.		
O. S. n. 116 — Tabelle dei cantieri di lavoro (vedi errata-corrige Boll. Uff. n. 38/1939-XVII) . . . . .	313		37
» n. 117 — Cambiamento di nome della stazione di Ficarazzelli in "Villabate-Ficarazzelli" . . . . .	314		37
» n. 118 — Cambiamento di nome della stazione di Villabate in "Villabate-Paese" . . . . .	ivi		37
» n. 119 — Soppressione della fermata di Mercatello. . . . .	321		38
» n. 120 — Cambiamento di nome della stazione di Abbadia . . . . .	323		39
» n. 121 — Estensione di servizio nella stazione di Roma Prenestina . . . . .	ivi		39
» n. 122 — Istituzione della fermata di "Piano di Rozzo" . . . . .	324		39
» n. 123 — Variazione al testo della nomenclatura dei conti. . . . .	327		40
» n. 124 — Cambiamento di nome della stazione di Pallanza . . . . .	328		40
» n. 125 — Attivazione dell'esercizio con Dirigente Centrale sulla linea Ancona-San Benedetto del Tronto . . . . .	329		40
» n. 126 — Estensione dell'esercizio con Dirigente Centrale da Vada a Livorno . . . . .	330		40
» n. 127 — Direttive per l'applicazione dei dischetti e dei segnali indicatori per deviatori . . . . .	331		41
» n. 128 — Estensione di servizio nella fermata di Caranzano S. Andrea . . . . .	332		41
» n. 129 — Attivazione della linea indipendente merci Roma-Tiburtina-Roma Littorio-Settebagni e del primo gruppo di impianti della Stazione di smistamento Roma-Littorio . . . . .	333		41
» n. 130 — Cambiamento di nome della stazione di Santa Palomba in "Pomezia" . . . . .	339		42
» n. 131 — Giurisdizione e sede dei Riparti della Sezione Materiale e Trazione di Milano . . . . .	ivi		42
» n. 132 — Riapertura all'esercizio delle fermate di Maltignano e di Marino del Tronto-Folignano . . . . .	342		42
» n. 133 — Soppressione di alcuni servizi nella stazione di Roma Tiburtina . . . . .	344		42
» n. 134 — Norme per l'eseguimento dei trasporti delle cose . . . . .	347		43
» n. 135 — Cambiamento di nome della stazione di Fauglia . . . . .	ivi		43
» n. 136 — Cambiamento di nome dello Scalo di Trieste Zaule . . . . .	348		43
» n. 137 — Depositi di traverse e legnami nelle stazioni per conto dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato . . . . .	ivi		43
» n. 138 — Abilitazione del Magazzino Approvvigionamenti di Napoli Poggioreale all'accettazione e alla riconsegna di determinati trasporti merci . . . . .	467		44
» n. 139 — Sdoppiamento della Sezione del Dirigente Centrale della linea Napoli-Battipaglia, di cui O. S. 106 pubblicato nel B. U. del 20-6-1935-XIII, nelle due sezioni Napoli Centrale-Torre Annunziata C.le e Torre Annunziata C.le-Battipaglia . . . . .	368		44

	N. del Pag. Boll.	
O. S. n. 140 — Abilitazione al servizio merci della stazione di Roma Littorio . . . . .	371	45
» n. 141 — Estensione di servizio nella fermata di Guardia Piemontese Terme . . . . .	ivi	45
» n. 142 — Cambio di nome della stazione di Treviso in Treviso Centrale - Riapertura al servizio pubblico della stazione di Treviso scalo merci, che assumerà la nuova denominazione di Treviso Scalo Motta - Trasferimento del servizio merci P. V. da Treviso Centrale a Treviso Scalo Motta . . . . .	372	45
» n. 143 — Depositi petardi gestiti dai Magazzini approvvigionamenti . . . . .	373	45
» n. 144 — Istruzioni sulle misure di Polizia Sanitaria e Veterinaria riguardanti i trasporti delle cose . . . . .	ivi	45
» n. 145 — Circoscrizione dei Riparti Lavori della Sezione di Ancona . . . . .	379	46
» n. 146 — Norme per l'eseguimento dei trasporti delle cose — Stazioni che per eseguire il movimento dei veicoli, ritirano e custodiscono i fogli moduli M. 218 . . . . .	ivi	46
» n. 147 — Cambiamento di nome della stazione di Castagneto Carducci . . . . .	ivi	46
» n. 148 — Funzionamento e circoscrizione dell'Ufficio Impianti Elettrici e di Segnalamento di Bari . . . . .	383	48
» n. 149 — Istruzione per il Servizio dei manovratori -- Contrassegni riguardanti il freno dei veicoli italiani ed esteri ed il loro significato . . . . .	384	48
» n. 150 — Estensione servizio merci nella fermata di Bonferraro . . . . .	388	48
» n. 151 — Soppressione del tratto della linea Roma-Albano, compreso fra Roma-Mandrione ed il Km 15+617,20 — attivazione dell'allacciamento fra il Km. 15 + 617,20 della linea stessa e la stazione di Ciampino, della linea Roma-Cassino-Napoli — Soppressione della stazione di Capannelle e della fermata di Ciampino Superiore, della linea Roma-Albano — Attivazione della nuova stazione di Capannelle al Km. 9 + 982,50 della linea Roma-Cassino-Napoli . . . . .	389	49
» n. 152 — Servizio dei biglietti combinabili internazionali . . . . .	389	50
» n. 153 — Elenco alfabetico delle marche di proprietà dei veicoli italiani ed esteri che possono circolare in Italia in servizio cumulativo, edizione 1930 . . . . .	427	50
» n. 154 — Nuova denominazione delle Squadre Rialzo . . . . .	429	51
» n. 155 — Attivazione del servizio di corrispondenza merci con la Ferrovia Chieti-Chieti Città esercitata dalla Soc. An. Ferrovia ed Autolinee di Chieti . . . . .	ivi	51
» n. 156 — Attivazione del servizio con dirigente unico sulla linea Desenzano del Garda-Desenzano Porto . . . . .	433	51
» n. 157 — Elenco delle Case cantoniere munite delle cassette di soccorso . . . . .	443	52



## Indice delle Circolari

		N. del Pag. Boll.
Circ.	n. 1 — Designazioni simboliche delle tasse accessorie nel servizio merci internazionale . . . . .	18 2
»	n. 2 — Riecuero pubblicazioni non più in uso . . . . .	38 5
»	n. 3 — Contributi dell'Amministrazione nelle spese sostenute dagli agenti per il vestiario uniforme . . . . .	39 5
»	n. 4 — Modificazioni Tasse di bollo. . . . .	55 6
»	n. 5 — Prezzo degli abiti impermeabili da lavoro per il personale di linea e delle stazioni . . . . .	58 7
»	n. 6 — Titoli ammessi per la costituzione di depositi cauzionali . . . . .	75 8
»	n. 7 — Trasporto in servizio di materiale di propaganda turistica . . . . .	78 9
»	n. 8 — Prezzi del vestiario uniforme della Milizia ferroviaria - Contributi e trattenute individuali mensili. . . . .	ivi 9
»	n. 9 — 29ª Appendice all'Elenco Alfabetico delle Ditte proprietarie di carri privati iscritti nel parco veicoli F. S. . . . .	96 10
»	n. 10 — Trasporto in servizio di materiale di propaganda turistica . . . . .	109 12
»	n. 11 — Designazioni simboliche delle tasse accessorie nel servizio merci internazionale . . . . .	126 16
»	n. 12 — Radiazione dal Parco veicoli F. S. di tre carri di proprietà privata . . . . .	130 18
»	n. 14 — Radiazione dal Parco veicoli F. S. di un carro di proprietà privata . . . . .	136 19
»	n. 15 — Prezzi delle toffe, fodere ed accessori ed indumenti confezionati a valere dal 1º aprile al 30 settembre 1939-XVII . . . . .	170 23
»	n. 16 — Radiazione dal parco veicoli F. S. di un carro di proprietà privata . . . . .	210 25
»	n. 17 — Sezione doganale bagagli di Montecatini Terme . . . . .	212 26
»	n. 18 — Radiazione dal parco veicoli F. S. di un carro di proprietà privata . . . . .	214 27
»	n. 19 — Prezzi del vestiario uniforme della Milizia Ferroviaria - Contributi e trattenute individuali mensili. . . . .	269 31
»	n. 20 — Prezzo degli abiti impermeabili da lavoro per il personale di linea e delle stazioni . . . . .	278 32
»	n. 21 — Uso delle piccole casse mobili . . . . .	353 43
»	n. 22 — Nuovo regime delle esportazioni in vigore dal 4 ottobre 1939-XVII . . . . .	356 43

		N. del	
		Pag.	Boll.
Circ. n. 23 --	Radiazione dal Parco veicoli F. S. di un carro serbatoio di proprietà privata . . . . .	358	43
» n. 24 --	30 <sup>a</sup> Appendice all'elenco alfabetico delle Ditte proprietarie di carri inseriti nel Parco veicoli F. S . . . . .	359	43
» n. 25 --	Segle convenzionali da applicarsi sui veicoli per indicare le località che hanno eseguito o convalidato le revisioni e visite periodiche, le riparazioni e le verifiche di tara . . . . .	360	43
» n. 26 --	Trasporti di tessuti in conto corrente . . . . .	365	43
» n. 27 --	Prezzo orologi da tasca . . . . .	374	45
» n. 28 --	Radiazione del parco veicoli F. S. di un carro serbatoio di proprietà privata . . . . .	381	47
» n. 29 --	Cambio degli spezzati di nichelio puro con i corrispondenti nuovi spezzati di aemonital . . . . .	434	51
» n. 30 --	Laboratori di sartoria . . . . .	446	52
» n. 31 --	Trasporti di materiale scolastico per scuole rurali in conto corrente . . . . .	ivi	52


**Indice delle istruzioni**

	Pag.	N. del Boll.
Istruzione n. 1 — Sequestro dei biglietti di Stato falsi o sospetti	56	6
di falsità . . . . .	239	29
	380	46


## Indice dei comunicati

	Pag.	N. del Boll.
Concorso per titoli a posti di Medico di Riparto . . . . .	19	2
Concorso a tre posti di Medico provinciale aggiunto di 2 <sup>a</sup> classe . . . . .	21	2
Esclusione dalle gare . . . . .	ivi	2
Riammissione alle gare . . . . .	23	3
Norme per l'assunzione in servizio di 400 operai allievi aiuti macchinisti sussidiari . . . . .	24	3
Concorso fra i subalterni in servizio presso le amministrazioni dello Stato ai posti disponibili nel ruolo del personale subalterno delle imposte di fabbricazione . . . . .	33	4
Concorsi per il Ministero delle Finanze . . . . .	41	5
Concorsi per il Ministero dell'Africa Italiana . . . . .	ivi	5
Graduatoria dei candidati risultati idonei agli esperimenti interni tra operai non di ruolo del servizio Lavori e Costruzioni per la nomina ad operaio di 1 <sup>a</sup> classe non di ruolo . . . . .	59	7
Concorso a posti di medico provinciale aggiunto di 2 <sup>a</sup> classe nell'Amministrazione della Sanità Pubblica . . . . .	75	8
Diario delle prove scritte di alcuni concorsi . . . . .	80	9
Concorsi per titoli a posto di Medico di Riparto . . . . .	115	13
Esclusione dalle gare . . . . .	118	14
Modificazioni alle "Norme per l'assunzione in servizio di 400 operai allievi aiuto macchinisti sussidiari" . . . . .	124	15
Concorsi per titoli a posti di Medico di Riparto . . . . .	136	19
Esclusione delle gare . . . . .	149	21
Opera di previdenza a favore del personale . . . . .	171	23
Riammissione alle gare . . . . .	172	23
Esperimento pel reclutamento di n. 10 Disegnatori non di ruolo . . . . .	210	25
Concorso per tre posti di referendario al Consiglio di Stato . . . . .	212	26
Concorso a sette posti di alunno d'ordine al Consiglio di Stato . . . . .	212	26
Assunzione di 25 interpreti contrattisti . . . . .	214	27
Sussidi di istruzione nel Convitto comunale di Veroli per l'anno scolastico 1939-40 . . . . .	234	28
Esperimento per il reclutamento di n. 355 operai straordinari per il Servizio Lavori e Costruzioni . . . . .	278	32
Esperimento per l'assunzione di 150 manovali straordinari da adibire ai servizi attivi di stazione . . . . .	279	32

	Pag.	N. del Boll.
Esperimento per l'assunzione di 200 manovali straordinari da adibire ai servizi di stazione . . . . .	305	35
Concorsi banditi dal Ministero dell'Africa Italiana . . . . .	309	35
Norme per l'assunzione in servizio di 750 operai allievi aiuti macchinisti sussidiari . . . . .	315	37
Assunzione di 8 telegrafisti contrattisti . . . . .	345	42
Esperimento per l'assunzione di manovali straordinari da adibire ai servizi di stazione . . . . .	374	45
Esclusione dalle gare . . . . .	ivi	45
Assunzione di 8 telegrafisti contrattisti . . . . .	381	47
Esperimento per l'assunzione di manovali straordinari da adibire ai servizi di stazione . . . . .	393	49
Gara a premio per la lotta contro le mosche durante l'anno 1940 . . . . .	434	51
Concorsi per titoli a posti di Medico di Riparto (vedi errata-corrige Boll. Uff. n. 52/1939-XVIII) . . . . .	435	51
Esperimento per l'assunzione di 100 manovali straordinari da adibire ai servizi attivi di stazione del Compartimento di Milano . . . . .	438	51



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100



**Ordine di servizio n. 1.****Soppressione delle Scale Merci P. V. di Roma Trastevere- Estensione di servizio nella stazione di Roma Ostiense.**

A decorrere dal giorno 9 gennaio 1939-XVII resta soppresso lo Scalo Merci P. V. di Roma Trastevere le cui abilitazioni vengono trasferite alla stazione di Roma Ostiense che, contemporaneamente, viene ammessa anche al completo servizio dei trasporti a G. V. esclusi quelli con acceleramento in piccole partite e quelli di bestiame da macello, o diretti al "Mercato" per i quali valgono le disposizioni della nota (s) riguardante la stazione di Roma Trastevere.

La stazione di Roma Trastevere rimane tuttavia abilitata al servizio dei trasporti a P. V. a carro, o come tali considerati dall'Amministrazione, destinati o provenienti dai binari di raccordo.

In conseguenza di quanto sopra, nella parte I del "Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato" - edizione gennaio 1938 - si dovrà:

— a pag. 66, di contro al nome di Roma Ostiense, nella colonna 11<sup>a</sup> esporre l'indicazione "V";

— alla pagina stessa di contro al nome di Roma Trastevere, nella colonna 10<sup>a</sup>, modificare l'indicazione P in "P (t)";

— alla pagina 67 modificare come segue le note (d) ed (e) ed aggiungere la seguente nota (t):

"(d) Esclusi i trasporti in piccole partite con richiesta di acceleramento. Sono ammessi i trasporti a carro o come tali considerati dall'Amministrazione, vincolati a dogana, destinati ai Magazzini Generali di Roma".

"(e) Sono ammessi anche i trasporti a carro o come tali considerati dall'Amministrazione, vincolati a dogana, destinati ai Magazzini Generali di Roma".

"(f) Escluso il bestiame da macello e quello destinato al "Mercato" - vedasi nota (s) riguardante la stazione di Roma Trastevere."

"(t) Limitatamente ai trasporti a carro o come tali considerati dall'Amministrazione, destinati o provenienti dagli Stabilimenti raccordati".

Nella parte I della "Prefazione generale all'orario generale di servizio" - edizione febbraio 1936 - di contro al nome di Roma Ostiense, modificare la indicazione LBe-ve in "L".

*Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8, 12 e 15.*



**Ordine di servizio n. 2.****Servizio cumulativo viaggiatori e bagagli con la ferrovia Ostellato - Porto Garibaldi.**

A partire dal giorno 9 gennaio 1939-XVII la ferrovia Ostellato-Porto Garibaldi, esercitata dalla Gestione Governativa della Ferrovia Ferrara-Codigoro, viene ammessa al servizio cumulativo per trasporti dei viaggiatori e bagagli, sotto l'osservanza delle norme e condizioni risultanti dall'O. S. 5-1932 riguardante l'attuazione del servizio cumulativo con la ferrovia Ferrara-Codigoro.

In relazione a quanto sopra debbono essere apportate alle pubblicazioni di servizio le seguenti variazioni:

**PRONTUARIO DEI SERVIZI CUMULATIVI CON LE FERROVIE CONCESSE « TRASPORTO DEI VIAGGIATORI »**

(Ed. 1-1-1930)

— a pagina n. 6, progressivo 10, modificare la ragione sociale « Società Anonima Ferrovie e Tranvie Padane » in « Esercizio Ferrovie Ferrara-Codigoro, Ostellato-Porto Garibaldi, Rimini-Mercatino », aggiungere dopo l'indicazione della « Linea Ferrara-Codigoro », la « Linea Ostellato-Porto Garibaldi » ed esporre l'indicazione delle pagine 108-ter e 109-ter rispettivamente nelle colonne della « Tariffa ordinaria » e della « Tariffa ridotta » riservate al servizio « Esteso »;

nelle pagine dal 12 al 28 riservate all'elenco alfabetico delle stazioni aggiungere, nelle sedi opportune, il nome delle stazioni appartenenti alla ferrovia Ostellato-Porto Garibaldi, risultanti dall'Allegato A) al presente O. S., seguito dall'indicazione delle pagine 108-ter e 109-ter da esporre rispettivamente nelle colonne della « Tariffa ordinaria » e della « Tariffa ridotta » riservate al servizio « Esteso »;

— alle pagine 108-ter e 109-ter dovrà essere riportato il prospetto relativo ai trasporti a tariffa ordinaria e a tariffa ridotta di cui all'Allegato A) al presente O. S.;

— Nel « Prospetto delle concessioni eccezionali di carattere permanente e temporaneo » dovrà essere aggiunta la colonna 32 da intestare alla « Ferrovia Ostellato-Porto Garibaldi » riportando tutte le indicazioni relative alle Concessioni in parola risultanti dall'Allegato B).

**PRONTUARIO DEI SERVIZI CUMULATIVI CON LE FERROVIE CONCESSE « TRASPORTO DEI BAGAGLI E DEI GIORNALI »**

(Ed. 1-2-1938-XVI).

— a pagina n. 5, progressivo 10, aggiungere dopo la « Linea Ferrara-Codigoro » l'indicazione della « Linea Ostellato-Porto Garibaldi » ed esporre l'indicazione delle pagine 215 e 218-bis nella colonna della tariffa ordinaria (Servizio Esteso), 218-ter nella colonna della tariffa ridotta (Servizio esteso) e 218-quater nella colonna riservata ai « Trasporti dei giornali ».

— nelle pagine dal n. 12 al 30 (Elenco alfabetico delle stazioni) aggiungere, nelle sedi opportune, il nome delle stazioni appartenenti alla ferrovia Ostellato-Porto Garibaldi risultanti nell'Allegato C) al presente O. S., seguita dall'indicazione della pagina 218-bis, 218-ter e 218-quater da esporre rispettivamente nelle colonne della tariffa ordinaria, ridotta e trasporto dei giornali;

— alle pagine 218-bis, 218-ter dovrà essere riportato il prospetto relativo ai trasporti dei bagagli a tariffa ordinaria e ridotta di cui all'Allegato C) e alla pagina 218-quater il prospetto relativo al trasporto dei giornali di cui all'Allegato D) al presente O. S.



## FERROVIA OSTELLATO

## TRASPORTO

Estensione del servizio - Il servizio cumulativo è ammesso da tutte le

STAZIONI	Transito di allacciamento con la rete dello Stato	Chilometri	CLASSE I (cose di uso personale e domestico e campionari spediti a seguito del viaggiatore)											
			Prezzi fatti comprendenti l'aumento percentuale e l'arrotondamento finale										Spedizioni di chilogrammi	
			10	20	30	40	50	60	70	80	90	100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Belfiore . . . . .	FERRARA	49	6.10	6.10	6.10	6.10	6.10	6.10	6.10	7.00	8.10	9.10	9.70	96.00
Bivio Gallare . . .	•	39	6.10	6.10	6.10	6.10	6.10	6.10	6.60	7.30	7.90	8.50	75.00	
Comacchio . . . . .	•	56	6.10	6.10	6.10	6.10	6.50	6.90	7.80	9.30	10.30	11.30	110.00	
Campolungo . . . . .	•	35	6.10	6.10	6.10	6.10	6.10	6.10	6.60	7.30	7.90	8.50	70.00	
Cavallara . . . . .	•	45	6.10	6.10	6.10	6.10	6.10	6.10	6.60	7.30	8.30	9.30	89.00	
Porto Garibaldi . . .	•	61	6.10	6.10	6.10	6.50	6.90	7.70	8.60	9.70	11.10	12.10	119.00	
S. Giovanni . . . . .	•	42	6.10	6.10	6.10	6.10	6.10	6.10	6.60	7.30	7.90	8.50	83.00	

(1) Al prezzo risultante dall'applicazione delle basi suindicate, arrotondato ai 10 centesimi deve esser arrotondato a norma dell'articolo 67 delle Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose.

(2) Per le spedizioni di più cose tassabili in base al peso fisso sono stabiliti: . . . . .

(3) Tasse minime per trasporti a tariffa ordinaria e concessionale. . . . .

(4) Tassa minima per i trasporti in base al Regolamento Trasporti Militari L. 5,60

(\*) Per la concessione speciale IX si applicano fino a nuovo avviso, i prezzi speciali in vigore sulle

ALLEGATO C ALL'O. DI S. N. 2-1939-XVII

**- PORTO GARIBALDI**

**DEI BAGAGLI**

stazioni delle Ferrovie dello Stato per quelle sottoindicate e viceversa

CLASSE I																			TARIFFA RIDOTTA		
Prezzi fatti comprensivi l'aumento perc. e l'arrotondamento finale																		Altre cose ammesse alla spedizione a bagaglio		Concessioni speciali (*) (3)	Regolamento trasporti militari (4)
Prezzi fatti comprensivi l'aumento percentuale e l'arrotondamento finale																		Prezzi per tonnellata divisibile di 10 in 10 Kg. comprensivi l'aumento perc. - (Da usare per la tassaz. delle spediz. di peso superiore ai 100 Kg.) (1)			
Spedizioni di chilogrammi																					
una bicicletta usata o un cane un gatto o una scimmia	una motocicletta usata	senza carrozzone	con carrozzone	Prezzi per tonnellata comprensivi l'aumento percentuale - (Da usarsi per istanzazione di più di un animale o di una macchina) (1) (2) (3)																	
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32				
5 10 6.10				160 —	6.10	6.10	6.10	7.30	8.50	9.80	11.50	13.20	14.90	16.10	160 —						
4.70 6.10				142 —	6.10	6.10	6.10	7.30	8.50	9.80	11.10	12.40	13.70	14.90	142 —						
5.90 6.10				174 —	6.10	6.10	6.10	7.30	8.90	10.60	12.30	14.40	16.10	17.70	174 —						
4.70 6.10				134 —	6.10	6.10	6.10	7.30	8.50	9.80	11.10	12.40	13.70	14.90	134 —						
4.70 6.10				153 —	6.10	6.10	6.10	7.30	8.50	9.80	11.10	12.40	14.10	15.70	153 —						
6.30 6.50				183 —	6.10	6.10	6.10	7.70	9.30	11.40	13.10	14.80	16.90	18.50	183 —						
4.70 6.10				147 —	6.10	6.10	6.10	7.30	8.50	9.80	11.10	12.40	13.70	14.90	147 —						

Si applicano i prezzi base per tonnellata indicati nelle colonne 14, 19 e 30 con le riduzioni percentuali stabilite dalle condizioni particolari di ciascuna concessione risultanti dal volume « Concessioni speciali per determinati trasporti di persone e di cose - edizione 1° gennaio 1935 ».

Si applicano i prezzi risultanti dall'Alleg. N. 2 al Regolamento Trasporti Militari sulle Ferrovie dello Stato - Parte II - trasporti delle cose (ediz. 15 maggio 1934) con l'aum. del 400%.

superiori, deve essere aggiunta la tassa fissa di centesimi 5 per spedizione — L'importo così ottenuto

cani, gatti e scimmie: per ogni capo	Kg.	20
biciclette usate: per macchina		20
per le biciclette usate e per i cani	L.	4,70
per le altre cose ammesse a bagaglio		6,70

FF. SS. alle condizioni di cui alla nota (1) posta in calce alla pagina 36 del presente prontuario.

## ESERCIZIO FERROVIE FERRARA-CODIGORO; OSTEL

### TRASPORTI A TARIFFA ORDINARIA

**Estensione del servizio.** — Il servizio cumulativo con biglietti a tariffa ordinaria è ammesso da tutte le stazioni delle Ferrovie dello Stato per tutte quelle sottoindicate e viceversa, eccezione fatta per gli ordinari biglietti di andata e ritorno, il cui rilascio è ammesso da e per le stazioni delle Ferrovie dello Stato comprese nel raggio di Km. 250 da quella di allacciamento con la rete dello Stato.

STAZIONI	Transito di allacciamento con la rete dello Stato	Chilometri	CORSA SEMPLICE						ANDATA E RITORNO		
			Adulti			Ragazzi dai 4 ai 10 anni			1. cl.	2. cl.	3. cl.
			1. cl.	2. cl.	3. cl.	1. cl.	2. cl.	3. cl.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Ferrovia : Ostellato -</b>											
<b>(Treni con carrozze</b>											
Belfiore (*) . . . . .	Ferrara	49	17.20	17.20	12.30	8.60	8.60	6.20	—	—	—
Bivio Gallare (*) . . . . .	"	39	13.70	13.70	9.90	6.90	6.90	4.90	—	—	—
Comacchio . . . . .	"	56	19.60	19.60	14.00	9.90	9.90	7.00	27.50	27.50	19.60
Campolungo (*) . . . . .	"	35	12.90	12.90	8.80	6.20	6.20	4.40	—	—	—
Cavallara (*) . . . . .	"	45	15.90	15.90	11.30	7.40	7.90	5.70	—	—	—
Porto Garibaldi . . . . .	"	61	21.40	21.40	15.30	10.70	10.70	7.70	30 —	30 —	21.50
S. Giovanni . . . . .	"	42	14.70	14.70	10.50	7.40	7.40	5.90	20.60	20.60	14.70

(\*) Per i soli viaggi di corsa semplice in partenza dalle stazioni delle Ferrovie dello Stato.

ALLEGATO A ALL' O. DI S. N. 2-1939-XVII

**LATO - PORTO GARIBALDI, RIMINI - MERCATINO****TRASPORTI A TARIFFA RIDOTTA**

**Estensione del servizio.** — Il servizio cumulativo con biglietti a tariffa ridotta in base alle Concessioni speciali (1) ed al Regolamento Trasporti Militari è ammesso da tutte le stazioni delle Ferrovie dello Stato per quelle sottoindicate e viceversa. Il servizio cumulativo da tutte le stazioni delle Ferrovie dello Stato (comprese nel raggio di Km. 250 da quella d'allacciamento) per quelle sottoindicate e viceversa è ammesso anche con biglietti di andata e ritorno festivi con l'applicazione per conto della secondaria dei prezzi raddoppiati della Tariffa 5 (se individuali) e della Tariffa 7 (se collettivi) analogamente a quanto praticasi sulle Ferrovie dello Stato.

**Ragazzi.** — Per i viaggi dei ragazzi aventi titolo a riduzione si applicano le tariffe e le disposizioni di cui il punto IV delle avvertenze premesse al « Prontuario dei prezzi per i trasporti delle persone » Edizione 1-1-1935.

TARIFFA N. 3			TARIFFA N. 5			TARIFFA N. 7			Custodi di bestiame e conduttori locomotive	Operai e braccianti in comitiva Conc. XI
1. cl.	2. cl.	3. cl.	1. cl.	2. cl.	3. cl.	1. cl.	2. cl.	3. cl.	3. classe	3. classe
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

**Porto Garibaldi**

di 1° e 3° classe)

14,00	14,00	8,60	10,10	10,10	6,60	6,80	6,80	4,20	6,60	6,60
11,10	11,10	7,20	8,30	8,40	5,60	5,70	5,70	3,60	5,60	5,60
15,70	15,70	10,10	11,90	11,90	7,80	7,50	7,50	4,70	7,80	7,80
10,10	10,10	6,60	7,70	7,70	5,20	5,30	5,30	3,40	5,20	5,20
13 —	13 —	8 —	9,40	9,40	6,20	6,40	6,40	4,00	6,20	6,20
16,90	16,90	10,80	12,70	12,70	7,80	8,50	8,50	5 —	7,80	7,80
11,80	11,80	7,30	8,90	8,90	5,90	6 —	6 —	3,80	5,90	5,90

(1) Nei casi in cui per i viaggi delle Compagnie teatrali italiane e Complessi lirici italiani regolarmente costituiti, di cui al comma 4 dell'Art. 2 della Concessione Speciale IX, ricorra sulla Ferrovia dello Stato l'applicazione dei prezzi speciali, dovranno esigersi per conto della Secondaria i seguenti prezzi:

1° classe Lire 0,119 per ogni viaggiatore chilometro per qualsiasi percorrenza.

3° classe Lire 0,071 per ogni viaggiatore chilometro per qualsiasi percorrenza.

ALLEGATO D ALL'O. DI S. N. 2-1939-XVII

**FERROVIA OSTELLATO - PORTO GARIBALDI****TRASPORTO DEI GIORNALI**

Base per Kg.	Tassa minima senza aumenti	Aumento sulle tasse di tr sporto	Sopratasse di transito		Aumento sulle sopra- tasse di transito	Minima della sopra- tassa di transito compresi gli aumenti	Tassa minima compresi tutti gli aumenti	ANNOTAZIONI
			Base per tonnel- lata divisibile di 10 in 10 Kg.	Tassa minima senza aumenti				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0.08 (1)	0.40 (1)	300% (1)	—	—	—	—	2.00	(1) Per il per- corso Ferrara- Ostellato della Ferrovia Fer- rara-Codigoro
0.04 (2)	0.20 (2)	100% (2)	—	—	—	—		(2) Per il per- cor. della Fer- rovia Ostellato - Porto Gari- baldi.
								(3) La tassa mi- nima si riscuo- te una sola vol- ta per l'intero percor. da Fer- rara alle sta- zioni del trat- to Ostellato - Porto Gari- baldi

ALLEGATO B ALL'O. DI S. N. 2 -1939 XVII

**FERROVIA OSTELLATO-PORTO GARIBALDI**

Concessioni eccezionali di carattere permanente e temporaneo

Numero d'ordine	SPECIE DELLA CONCESSIONE	RIDUZIONI ACCORDATE DALLE FERROVIE DELLO STATO	RIDUZIONI ACCORDATE DALLA SECONDARIA
1	2	3	4
<i>a) di carattere permanente.</i>			
1	Viaggi di Funzionari di P.S. . . .	Viaggio gratuito	(*)
2	Viaggi di Agenti Postali. . . .	Viaggio gratuito	(*)
3	Viaggi di Giornalisti. . . . .	Per i giornalisti: Tariffa N. 7 Per le famiglie: Tariffe N. 5	(*)
4	Viaggi degli Ufficiali collocati in posizione ausiliaria speciale ed in aspettativa	Tariffa N. 5	(*)
<i>b) di carattere temporaneo.</i>			
1	Viaggi di A.R. per manifestazioni (Comma e) § 1 Art. 22 C.T.	Verranno comunicate di volta in volta a mezzo del <i>Bollettino Commerciale</i> o di apposite circulari.	(*)

(\*) Servizio ammesso alle stesse condizioni e tariffe in vigore sulle Ferrovie dello Stato, e quindi gratuitamente o con l'applicazione delle corrispondenti tariffe.



**Errata - Corrigé**

Bollettino Ufficiale N. 52/1938, O. S. 163, a pagina 412, tra le parole: "Preseglio" e "senza" dell'ultimo rigo, inserire: "secondo le norme stabilite dall'avvertenza C) a pag. 5".

*Distribuita agli agenti delle classi 3, 5, 8, 12 e 15.*

*Il Direttore Generale*

VELANI





**Ordine di servizio n. 3.****Istituzione della fermata di "Ospedalichio", sulla linea Foligno-Terontola.**

In applicazione delle disposizioni emanate da S. E. il Ministro delle Comunicazioni con decreto n. 3469 del 30 giugno 1938-XVI, dal giorno 1° gennaio 1939-XVII verrà aperta all'esercizio la fermata di "OSPEDALICCHIO", ubicata alla progressiva Km. 22 + 600 della linea Foligno-Terontola, fra le stazioni di Bastia e di Perugia Ponte S. Giovanni, dalle quali dista rispettivamente m. 3574 e m. 5660.

Detta fermata, dotata di un fabbricato con sala di aspetto, ufficio dell'assuntore, magazzino, di un chiosco per ritirata e di un marciapiedi della lunghezza di m. 100 circa, verrà abilitata al servizio viaggiatori e bagagli senza limitazione e dipenderà dal I Riparto Commerciale e del Traffico di Ancona e dal III Riparto Movimento di Foligno.

Eseguirà il versamento dei propri introiti alla Cassa Compartimentale di Roma, osservando la periodicità indicata alla lettera E dell'O. S. 184/1913, e cioè nei giorni 5, 10, 15, 20, 25 ed ultimo del mese.

In conseguenza di quanto sopra, si dovranno modificare, conformemente agli allegati al presente O. S., il Prontuario delle distanze chilometriche e le altre pubblicazioni di servizio interessate.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 9, 12 e 16.

---

**ALLEGATO ALL'O. S. N. 3 - 1939-XVII**

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso nelle stazioni e negli Uffici di Controllo si dovrà:

Nell'interno, linea Terontola Foligno fra i nomi di Perugia e Perugia P. S. Giovanni inserire "Ospedalichio" e di contro esporre la distanza e il relativo istradamento procedendo come appresso: per i prontuari delle stazioni comprese nella tavola polimetrica N. 92 la distanza dovrà essere rilevata dal prospetto allegato al presente Ordine di Servizio. Per tutti gli altri prontuari la distanza per Ospedalichio dovrà essere formata aggiungendo Km. 4 a quella indicata per Perugia Ponte S. Giovanni, Km. 38 a quella indicata per Campello sul Clitunno, Km. 27 a quella indicata per Scanzano Belfiore, e scegliendo poi quella che dal confronto risulterà minore. L'istradamento sarà quello stesso della stazione che avrà servito di base nella formazione della distanza.

— All'indice alfabetico del prontuario suddetto inserire, nella sede opportuna, il nome di "Ospedalichio" con il numero della pagina e il numero progressivo.

Nella Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio (edizione febbraio 1936, Parte I) a pagina 18 inserire nella sede opportuna:

"Ospedalichio B/A/105".

Segue ALLEGATO ALL'O. S. N. 3 - 1930-XVII

## PARTE II.

Tabella polimetrica 92 (linea Roma-Ancona e diramazioni).

Roma Termini . . . . .	Km. 189	Perugia . . . . .	Km. 18
Roma S. Lorenzo . . . . .	» 186	Ellera Corciano . . . . .	» 28
Roma Tiburtina . . . . .	» 185	Magione . . . . .	» 39
Sette Bagni . . . . .	» 173	Torricella . . . . .	» 42
Monterotondo Mentana . . . . .	» 163	Passignano sul Trasimeno . . . . .	» 48
Fara Sabina Montelibretti . . . . .	» 151	Tuoro . . . . .	» 53
Poggio Mirteto . . . . .	» 141	Terontola . . . . .	» 60
Stimigliano . . . . .	» 132	Scanzano Belliore . . . . .	» 27
Civita Castellana M. . . . .	» 119	Pieve Fanonica . . . . .	» 35
Gallese Teverina . . . . .	» 115	Valtopina . . . . .	» 36
Orte . . . . .	» 103	Nocera Umbra . . . . .	» 42
Nera Montoro . . . . .	» 97	Gaifana . . . . .	» 52
Narni Amelia . . . . .	» 90	Gualdo Tadino . . . . .	» 59
Terni . . . . .	» 78	Fossato . . . . .	» 65
Giuncano . . . . .	» 65	Fabriano . . . . .	» 81
Baiano di Spoleto . . . . .	» 55	Albacina . . . . .	» 89
Morgnano S. Angelo . . . . .	» 50	Genga Areevia . . . . .	» 97
Spoleto . . . . .	» 48	Serra S. Quirico . . . . .	» 103
S. Giacomo di Spoleto . . . . .	» 42	Castelpiano Cupramontana . . . . .	» 110
Campello sul Clitunno . . . . .	» 38	Montecarotto Castelbellino . . . . .	» 116
Trevi . . . . .	» 32	Jesi . . . . .	» 124
Foligno . . . . .	» 23	Chiaravalle . . . . .	» 135
Spello . . . . .	» 19	Castel Ferretti . . . . .	» 138
Cannara . . . . .	» 14	Falconara M. . . . .	» 143
Assisi . . . . .	» 8	Palombina . . . . .	» 146
Bastia . . . . .	» 4	Ancona . . . . .	» 151
Ospedalichio . . . . .	» —	Ancona Mar. scalo di molo sud . . . . .	» 153
Perugia Aeroporto . . . . .	» 2	Ancona Mar. scalo di molo nord . . . . .	» 154
Perugia Ponte S. Giovanni . . . . .	» 6		

**Ordine di servizio n. 4.****Istituzione della fermata di "Perugia Aeroporto", sulla linea Foligno - Terontola.**

In applicazione delle disposizioni emanate da S. E. il Ministro delle Comunicazioni con decreto n. 2469 del 30 giugno 1938-XVI, dal giorno 20 gennaio 1939-XVII verrà aperta all'esercizio la fermata impresenziata di "Perugia-Aeroporto", ubicata fra la fermata di Ospedalicchio e la stazione di Perugia Ponte S. Giovanni, al Km. 24 + 438 della linea Foligno-Terontola.

Detta fermata verrà abilitata al solo trasporto di militari del R. Aeroporto "A. Giuglietti" fra la fermata stessa e la stazione di Perugia S. Anna della Ferrovia Centrale Umbra, forniti di biglietti di andata e ritorno distribuiti dal Comando dell'Aeroporto.

La fermata è dotata di marciapiedi della lunghezza di m. 100 circa.

In conseguenza di quanto sopra, si dovranno modificare conformemente agli allegati al presente O. S. le diverse pubblicazioni di servizio interessate.

*Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9, 12 e 13.*

ALLEGATO ALL'O. DI S. N. 4 - 1939-XVII.

## PARTE II.

*Tavola polimetrica 92 (linea Roma-Ancona e diramazioni).*

Roma Termini . . . . .	Km. 191	Perugia . . . . .	Km. 16
Roma S. Lorenzo . . . . .	» 188	Ellera Corciano . . . . .	» 26
Roma Tiburtina . . . . .	» 186	Magione . . . . .	» 37
Sette Bagni . . . . .	» 175	Torricella . . . . .	» 40
Monterotondo Mentana . . . . .	» 165	Passignano sul Trasimeno . . . . .	» 46
Fara Sabina Monte Libretti . . . . .	» 154	Tuoro . . . . .	» 51
Poggio Mirteto . . . . .	» 142	Terontola . . . . .	» 58
Stimigliano . . . . .	» 134	Scanzano Belfiore . . . . .	» 29
Civita Castellana M. . . . .	» 121	Pieve Fanonica . . . . .	» 34
Gallese Teverina . . . . .	» 117	Valtopina . . . . .	» 38
Orte . . . . .	» 108	Nocera Umbra . . . . .	» 44
Nera Montoro . . . . .	» 99	Gaifana . . . . .	» 54
Narni Amelia . . . . .	» 92	Gualdo Tadino . . . . .	» 61
Terni . . . . .	» 79	Fossato . . . . .	» 67
Giuncano . . . . .	» 67	Fabriano . . . . .	» 82
Baiano di Spoleto . . . . .	» 57	Albacina . . . . .	» 91
Morgnano S. Angelo . . . . .	» 52	Genga Arcevia . . . . .	» 98
Spoleto . . . . .	» 50	Serra S. Quirico . . . . .	» 105
S. Giacomo di Spoleto . . . . .	» 44	Castelplanio Cupramontana . . . . .	» 112
Campello sul Clitunno . . . . .	» 40	Montecarotto Castelbellino . . . . .	» 118
Trevi . . . . .	» 34	Jesi . . . . .	» 126
Foligno . . . . .	» 25	Chiaravalle . . . . .	» 137
Spello . . . . .	» 20	Casteferretti . . . . .	» 140
Cannara . . . . .	» 15	Falconara M. . . . .	» 144
Assisi . . . . .	» 9	Palombina . . . . .	» 148
Bastia . . . . .	» 6	Ancona . . . . .	» 153
Ospedalicchio . . . . .	» 2	Ancona Mar. scalo di molo sud . . . . .	» 155
Perugia Aeroporto . . . . .	» —	Ancona Mar. scalo di molo nord . . . . .	» 156
Perugia Ponte S. Giovanni . . . . .	» 4		

Segue ALLEGATO ALL'O. S. N. 4 - 1939-XVII

*Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio*

(Edizione febbraio 1936-XVII).

— A pag. 18, nella sede opportuna, inserire:

“ Perugia Aeroporto L V/A/105 ”

Prontuari manoscritti delle distanze chilometriche valevoli per la tassazione dei trasporti viaggiatori, bagagli e merci.

Le stazioni della linea Roma-Ancona e diramazioni Roma Tiburtina - Roma S. Lorenzo e Foligno-Terontola rileveranno la distanza per Perugia Aeroporto dal prospetto allegato al presente Ordine di Servizio relativo alla Parte II del Prontuario Generale.

Tutte le altre stazioni della rete formeranno la distanza per “ Perugia Aeroporto ” aggiungendo Km. 24 a quella indicata per Foligno, Km. 4 a quella indicata per Terontola, e scegliendo quella che dal confronto risulterà minore. L'istradamento sarà quello stesso della stazione che avrà servito di base per la formazione della distanza seguito dal numero corrispondente alla stazione medesima e cioè 74 se Foligno, 165 se Terontola.

All'Indice alfabetico del prontuario stesso si dovrà inserire nella sede opportuna il nome di “ Perugia Aeroporto ” con il numero della pagina e il numero progressivo.


Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete ferroviaria dello Stato (Edizione Gennaio 1938-XVI)

PARTE I


STAZIONI FERMATE CASE CANTONIERE, ecc.	Zone e tavole polimetriche in cui trovansi comprese le stazioni le fermate ecc.		LINEA	Comparti- mento o Delegazione	PROVINCIA	SERVIZI AI QUALI SONO ABILITATE LE STAZIONI, LE FERMATE ecc.							IMPIANTI FISSI				
	Zone	tavole polimetriche				Mercoi		Veicoli	Bestiame	Telegrammi di servizio e privati	Piani caricatori		Grue fisse	Bilan- ce a ponte	Sagoma finale		
						G. V.	P. V.				di testa	di fianco				Portata massima in tonnellate	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Perugia Aeroporto ●	IV	92	Foligno - Terontola	Ancona	Perugia	V <sup>(1)</sup>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Limitatamente ai viaggi dei militari muniti di biglietti a cura dell'Aeroporto.






Dalle stazioni qui di contro alle stazioni sottoidicate e viceversa		PUNTI DI ALLACCIAMENTO FRA LE ZONE - DISTANZE																							
		GRUPPO A						GRUPPO B				GRUPPO C				GRUPPO D				GRUPPO E			Gruppo F		
		Genova P. P.	Milano Centrale	Milano Lambrate	Milano Rogoredo	Pavia	Piacenza	Padova	Venezia Mestre	Verona P. N.	Vicenza	Bologna Centrale	Ferrara	Lucca	Pisa Centrale	Foggia	Roma Termini	Subiaco	Termoli	Battipaglia	Metaponto	Taranto	Messina Centrale		
PARTE III																									
Perugia Aeroporto	IV	371	475	471	465	463	403			363	392	370	394	256	287	204	207	458	191	243	371	496	685	696	913
PARTE IV																									
Perugia Aeroporto	IV	371	442	438	432	430	370			346	375	337	377	223	270	204	207	458	191	243	371	479	678	696	874
		181,118 72	23,275 8	40,275 72	23,275 72	40,275 8	275,8			23,275 72	275,8	256,275 8	110,275 84,275	275,72	275,8	72	72	121,3	74	164	121,3	241,108	101,241 135,108	15,121 3	241,108



Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete ferroviaria dello Stato (Edizione gennaio 1938-XVI)

PARTE I

STAZIONI FERMATE CASE CANTONIERE, ecc.	Numeri delle tabelle polimetriche in cui trovansi comprese le stazioni, le fermate ecc.		L I N E A	Comparti- mento o Delegazione	P R O V I N C I A	SERVIZI AI QUALI SONO ABILITATE LE STAZIONI, LE FERMATE, ECC.							I M P I A N T I F I S S I				
	Zone	Tavole polimetriche				Viaggiatori	Bagagli	Merci		Veicoli	Bestiame	Telegrammi di servizio e privati	Piani caricatori		Grue fisse	Blan- ca a ponte	Sagoma limite
								G. V.	P. V.				di testa	di fianco			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Caniga . . . . .	—	146	Chilivani - Porto Torres	Cagliari	Sassari	V <sup>4</sup>	B <sup>4</sup>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—



0  
R  
m  
2  
6  
1  
9  
z  
m  
s  
a  
s  
m  
C  
C  
E  
A  
D  
V  
S  
S  
S  
S  
P  
U  
T  
O  
S  
S  
M  
P  
A  
P  
B  
M  
C  
B  
G  
T  
M  
C  
F  
A  
f  
c  
p

**Ordine di servizio n. 5.****Riapertura all'esercizio della fermata di Caniga.**

In applicazione delle disposizioni emanate da S. E. il Ministro delle Comunicazioni col Decreto n. 1355 del 14 dicembre 1933-XIII dal giorno 15 gennaio 1939 sarà riaperta all'esercizio la fermata di Caniga al Km. 42 + 910 della linea Porto Torres-Chilivani, fermata soppressa a suo tempo col R. D. 19 gennaio 1933, N. 1583 (O. S. 39/1933).

Detta fermata, ubicata fra le stazioni di Sassari e Tissi-Usini, dalle quali dista rispettivamente Km. 3 + 678 e Km. 3 + 892, resterà impresenziata ed espletterà il solo servizio viaggiatori e bagagli colle modalità e norme indicate nell'O. S. N. 105/1932-X e nel punto C) dell'O. S. N. 158/1935-XIII.

La fermata si trova nella giurisdizione del II Riparto Movimento di Sassari e dell'Ufficio Commerciale della Delegazione di Cagliari.

In conseguenza di quanto sopra si dovranno modificare, conformemente agli allegati al presente O. S., i Prontuari delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete ferroviaria dello Stato e le altre pubblicazioni di servizio interessate.

*Distribuito agli agenti delle classi 3, 4, 5, 7, 9, 12 e 13.*

ALLEGATO ALL'O. DI S. N. 5 - 1939-XVII.

## PARTE II.

## Tavola polimetrica N. 146.

Cagliari Marittima . . . . .	Km. 253	Berehiodda . . . . .	Km. 75
Cagliari . . . . .	» 257	Monti . . . . .	» 92
Enas . . . . .	» 249	Enas . . . . .	» 104
Assemini . . . . .	» 244	Terranova Pausania . . . . .	» 114
Decimomannu . . . . .	» 240	Terranova P. M.ma banchi- na del Porto . . . . .	» 116
Villasor . . . . .	» 231	Terranova P. M.ma banchi- na Isola B. . . . .	» 117
Serramanna Nuraminis . . . . .	» 226	Marinella . . . . .	» 126
Samassi Serrenti . . . . .	» 219	Golfo Aranci . . . . .	» 135
Sauluri Stato . . . . .	» 212	Ardara . . . . .	» 35
San Gavino . . . . .	» 206	Ploaghe . . . . .	» 24
Pabillonis . . . . .	» 198	Campomela . . . . .	» 15
Uras Mogaro . . . . .	» 188	Scala di Giocca . . . . .	» 14
Terralba Mussolinia . . . . .	» 180	Tissi Usini . . . . .	» 4
Oristano . . . . .	» 163	Caniga . . . . .	» —
Simaxis . . . . .	» 156	Sassari . . . . .	» 4
Solarussa . . . . .	» 153	Sant'Orsola . . . . .	» 7
Milis . . . . .	» 144	San Giorgio . . . . .	» 9
Paulilatino . . . . .	» 133	San Giovanni . . . . .	» 10
Abbasanta . . . . .	» 127	Porto Torres . . . . .	» 23
Borore . . . . .	» 116	Porto Torres Piazza Cristo- foro Colombo . . . . .	» 24
Birori . . . . .	» 112	Porto Torres Marittima . . . . .	» 24
Macomer . . . . .	» 103	Uta . . . . .	» 242
Campeda . . . . .	» 94	Siliqua . . . . .	» 253
Bonorva . . . . .	» 77	Musei . . . . .	» 265
Giave . . . . .	» 70	Villamassargia Domusnovas . . . . .	» 269
Torralba . . . . .	» 65	Iglesias . . . . .	» 278
Mores . . . . .	» 57		
Chilivani . . . . .	» 45		
Fraugas . . . . .	» 48		
Asehiri . . . . .	» 65		

Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio — Parte I (Edizione febbraio 1936-XIV): a pag. 13 fra i nomi di Canicatti e Canistro inserire quello di Caniga LB. C. 182.

Parte II - n. 2 - 12 gennaio 1939-XVII.



**Ordine di servizio n. 6.****Soppressione del Magazzino Approvvigionamenti di Granili.**

A datare dal 1° gennaio 1939-XVII è stato soppresso il Magazzino approvvigionamenti di GRANILI e le sue attribuzioni sono state integralmente assunte dal Magazzino Approvvigionamenti di NAPOLI POGGIOREALE.

**Ordine di servizio n. 7.****Variazioni al Testo della Nomenclatura dei Conti.**

(Vedi Ordini di Servizio 33 e 67/1937 e 42/1938).

Nella nomenclatura dei conti vengono apportate le seguenti modificazioni:

**ENTRATA**

Pag. 7 e 8 - Negli specchietti per la numerazione dei Ruoli e dei Mandati alla dicitura "Servizio lavori e costruzioni: Sede Centrale e Sezioni" deve essere aggiunta "compresa la Sezione Speciale lavori di Genova".

- » 9 - Nell'elenco delle Sezioni ed Uffici Compartimentali deve essere aggiunta: "l'Ufficio I.E.S. di Ancona — con la sigla An. e col numero fisso di identificazione "63", nonché la "Sezione speciale lavori di Genova" con la sigla "G.S.L." e col numero fisso "43".
- » 17 - Viene istituito il c/ 49 quarter "Avanzo della gestione assegnato all'Amministrazione ferroviaria per provviste ed opere di carattere patrimoniale" col N. 111 quarter di partitativo e con l'annotazione "Regio decreto legge 10 marzo 1938 n. 451 — Usato esclusivamente dal Servizio ragioneria".
- » 28 - La dizione del c/ 142 viene così modificata "Prelevamenti dal Fondo di rinnovamento macchinari ed impianti". — Viene istituito il conto 143-bis "Ricuiperi diversi in conto spese per ricerche minerarie nella Concessione albanese di Puka" — col numero 277-bis di partitativo e con l'annotazione "Usato esclusivamente dal Servizio Approvvigionamenti (AIPA) — Bilancia col conto 190-bis della spesa".

**SPESA**

- » 49 - Viene istituito il c/ 35-bis "Premio di operosità al personale" col numero 579-bis di partitativo.
- » 52 - All'annotazione apposta al partitativo 623 deve essere aggiunta "nonché i pagamenti all'Istituto Nazionale di Previdenza e Credito delle Comunicazioni per provvigioni sui biglietti d'ingresso nelle stazioni".
- » 55 - All'attuale dizione del c/ 87 viene aggiunto "e primaria Bressanone-Trento" mentre quella del c/90 è stata così mo-

dificata "Avanzo della gestione da versare alla parte straordinaria".

Pag. 66 - Viene istituito il c/ 190-bis "Ricerche minerarie nella concessione di Puka-Spese diverse" col numero 873-bis di partitario e con l'annotazione "Usato esclusivamente dal Servizio approvvigionamenti (AIPA) — Bilancia col 143-bis di entrata.

La dizione del sottoconto F del c/194 è così modificata "Quota di rinnovamento macchinari ed impianti".

### FUORI BILANCIO

- » 74 - La dizione del c/10-ter viene così modificata "Fondo di rinnovamento macchinari ed impianti dell'Azienda Italiana Petroli d'Albania (AIPA)".
- » 77 - E' soppresso il c/34 col relativo partitario 1220.
- » 79 - Al c/44 viene aggiunto il sottoconto C) Fondi prelevati dagli utili ed investiti in merci — col numero 120-ter di partitario.
- » 80 - Gli attuali sottoconti del c/56 "Mandati di pagamento" vengono così modificati:
  - A) Esercizio 1936-37 e precedenti - part. 1262
  - B) » 1937-38 part. 1263
  - C) » 1938-39 part. 1264
- » 81 - Viene istituito il c/68 "Impianto idro-elettrico di Bressanone" con l'annotazione "Usato esclusivamente dal Servizio lavori e costruzioni" e con i sottoconti:
  - A) Magazzino della Soc. elettrica dell'Alto Adige - part. 1278
  - B) Materiali presso le imprese . . . . . » 1279
- » 81 - Viene istituito il conto 70 "Esercizio dei bar della gestione speciale viveri "La Provvida" con l'annotazione "Usato esclusivamente dal Servizio approvvigionamenti — e con i sottoconti:
  - A) Entrate - partitario 1280
  - B) Spese - » 1280-bis
- » 81 - In luogo degli attuali partitari 1285 (acquisti) e 1286 (spese ecessorie d'acquisto) del c/75 A vengono istituiti i seguenti nuovi partitari:
  - A) Carboni:
    - 1 - Acquisti:
      - a) gestione dal 1° luglio 1938 - part. 1285
      - b) gestione a tutto il 30 giugno 1938 - part. 1285-bis
    - 2 - Spese accessorie d'acquisto:
      - a) gestione dal 1° luglio 1938 - part. 1286
      - b) gestione a tutto il 30 giugno 1938 - part. 1286-bis
- » 82 - L'attuale dizione del c/81 viene modificata in "Gestione dei noli a tempo per conto del Monopolio carboni".



## Circolare n. 1.

### Designazioni simboliche delle tasse accessorie nel servizio merci internazionale.

L'Unione Internazionale delle Ferrovie (U. I. C.), allo scopo di eliminare le difficoltà che provengono dalla designazione delle tasse accessorie in lingua straniera, molte volte scritta anche in caratteri illeggibili, ha invitato tutte le Amministrazioni dell'Unione ad applicare, a partire dal 1° gennaio 1939-XVII ed a titolo di esperimento, un sistema di designazione simbolica delle dette tasse.

La designazione simbolica, da riportare a fianco delle tasse accessorie che figurano sulle lettere di vettura internazionali, sui fogli di via e sui bollettini d'affrancazione, è costituita da un numero arabo incasellato (ad esempio [12]) da inscrivere prima della indicazione letterale delle tasse accessorie nel caso di somme in assegnato e dopo la indicazione medesima nel caso di somme in affrancato.

L'elenco delle designazioni simboliche stabilite dall'U. I. C. è il seguente:

- |   |   |
|---|---|
| 1. Tassa di pesatura  | 12. Tassa di pulitura dei carri.  |
| 2. » per le operazioni di carico in partenza.   | 13. » di disinfezione dei carri.  |
| 3. » per le operazioni di scarico in arrivo.  | 14. » per l'alimentazione degli animali.                                  |
| 4. » per verifica della quantità dei colli.   | 15. » di verifica della tara.   |
| 5. » per nolo dei copertoni.  | 16. » di presa o di consegna a domicilio.                                 |
| 6. » per uso della gru, ecc.  | 17. » Diritto di banchina, diritto di magazzinaggio in punto franco, ecc. |
| 7. » di magazzinaggio.  | 18. Diritti marittimi.  |
| 8. » di sosta.  | 19. Tassa di trasbordo o di cambiamento degli assi.                       |
| 9. » per l'esecuzione delle formalità doganali e degli altri pagamenti fatti dalla Ferrovia all'Amministrazione delle dogane, Imposte, ecc. | 20. Provvigione sulle spese anticipate.                                   |
| 10. » per modificazione al contratto di trasporto ordinata dallo speditore.   | 21. Tassa di compilazione delle lettere di vettura.                       |
| 11. » per l'emissione dell'avviso d'arrivo della merce o di altro avviso allo speditore od al destinatario.                                 | 22. » di marcatura od etichettatura dei colli.                            |
|   | 23. » per dichiarazione d'interesse alla riconsegna.                      |
|   | 24. » per nolo delle casse mobili.  |
|   | 25. » d'assicurazione.  |
|   | 26. Tasse accessorie portuali.  |
|   | 27. Tassa per lo smistamento dei colli.                                   |

A partire dal 15 gennaio 1939-XVII tutte le stazioni che effettuano trasporti in servizio internazionale devono indicare sui documenti di trasporto le designazioni simboliche di cui sopra.

S'intende che alle tasse accessorie non elencate nella presente circolare non verrà data alcuna numerazione particolare.

Le Sezioni Commerciali e del Traffico di Torino, Milano, Venezia e Trieste disporranno perchè i transiti di confine sorvegliano la regolarità delle scritture fatte dalle stazioni e richiameranno le medesime in caso di inadempienza.

Le Sezioni stesse e, per quanto riguarda la tassazione, il Controllo Merci di Torino, dovranno comunicare, entro la prima quindicina di dicembre 1939, le loro osservazioni sui risultati dell'esperimento.

**Comunicati:****Concorso per titoli a posti di Medico di Riparto.**

Sono indetti concorsi per titoli ai seguenti posti di Medico di Riparto:

Ancona Palombina . . . . .	Ispettorato Sanitario	Ancona
Foligno II . . . . .	»	»
PAGANICA . . . . .	»	»
Pesaro II . . . . .	»	»
Piediluco . . . . .	»	»
Rieti II . . . . .	»	»
Tuoro . . . . .	»	»
Bernalda . . . . .	»	Bari
Margherita di Savoia . . . . .	»	»
Mesagne . . . . .	»	»
Potenza I . . . . .	»	»
Argenta . . . . .	»	Bologna
Arquà . . . . .	»	»
Bevilacqua . . . . .	»	»
Castelmaggiore . . . . .	»	»
Cervia . . . . .	»	»
Gonzaga-Reggiolo . . . . .	»	»
Mirandola-Ozzano . . . . .	»	»
Polesella . . . . .	»	»
Rimini III . . . . .	»	»
Savio . . . . .	»	»
S. Felice sul Panaro . . . . .	»	»
Giave . . . . .	»	Cagliari
Mores . . . . .	»	»
Ploaghe . . . . .	»	»
Borgo S. Lorenzo I . . . . .	»	Firenze
Certaldo . . . . .	»	»
Rapolano . . . . .	»	»
Bovino II . . . . .	»	Foggia
Calitri-Pescopagano . . . . .	»	»
Campomarino . . . . .	»	»
Castelfranci . . . . .	»	»
S. Severo I . . . . .	»	»
Ceriale . . . . .	»	Genova
Frugarolo . . . . .	»	»
Laigueglia . . . . .	»	»
Prasco-Cremolino . . . . .	»	»
Mignanego . . . . .	»	»
Borgo Ticino . . . . .	»	Milano
Capriolo . . . . .	»	»
Crescenzo . . . . .	»	»
Delebio . . . . .	»	»

Ghedì . . . . .			
Milano Rogoredo . . . . .		Ispettorato Sanitario	Milano
Peschiera . . . . .		»	»
Pizzighettone . . . . .		»	»
Robecco d'Oglio . . . . .		»	»
S. Zeno Folzano . . . . .		»	»
Verdello . . . . .		»	»
Albanova . . . . .		»	»
Falciano-Mondragone . . . . .		»	Napoli
Ripabottoni . . . . .		»	»
S. Anastasia . . . . .		»	»
Balestrate . . . . .		»	»
Canicattì I . . . . .		»	Palermo
Cefalù II . . . . .		»	»
Comitini . . . . .		»	»
Fulgatore . . . . .		»	»
Civitella-Paganico . . . . .		»	»
Monte Amiata . . . . .		»	Pisa
Montepescaii . . . . .		»	»
Ozzano Tarò . . . . .		»	»
Pisa I . . . . .		»	»
Pontedera II . . . . .		»	»
Feroletto Antico . . . . .		»	»
Palizzi . . . . .		»	Reggio Calabria
Rosarno II . . . . .		»	»
S. Eufemia Lamezia . . . . .		»	»
Campoleone . . . . .		»	»
Gallese Teverina . . . . .		»	Roma
Palidoro . . . . .		»	»
Palo . . . . .		»	»
Sezzè Romano I . . . . .		»	»
Stimigliano . . . . .		»	»
S. Marinella . . . . .		»	»
Bagnasco . . . . .		»	»
Baldichieri-Tiglliole . . . . .		»	Torino
Borgofranco . . . . .		»	»
Borgosesia . . . . .		»	»
Centallo . . . . .		»	»
Chiomonte . . . . .		»	»
Oviglio . . . . .		»	»
Spigno . . . . .		»	»
Strambino . . . . .		»	»
Valle . . . . .		»	»
Vernante . . . . .		»	»
Grigno . . . . .		»	»
Mezzacorona . . . . .		»	Trento
Valdaora . . . . .		»	»
Villabassa . . . . .		»	»

Aidussina . . . . .	Ispettorato Sanitario	Trieste
Fiume II . . . . .	»	»
Pola . . . . .	»	»
Cison del Grappa . . . . .	»	Venezia
Feltre . . . . .	»	»
Motta di Livenza II . . . . .	»	»
Schio . . . . .	»	»
S. Stino di Livenza . . . . .	»	»
S. Vito al Tagliamento . . . . .	»	»
Valvasone . . . . .	»	»
Vicenza III . . . . .	»	»
Vittorio Veneto . . . . .	»	»

Le domande di ammissione dovranno, a cura degli interessati, pervenire, non oltre le ore 17 del 28 febbraio 1939-XVII, ai rispettivi Ispettorati Sanitari, ai quali gli interessati medesimi dovranno rivolgersi per la conoscenza del Regolamento, del Capitolato d'oneri e compensi e per ogni altra notizia relativa al concorso.

### Concorsi a tre posti di Medico provinciale aggiunto di 2<sup>a</sup> classe.

Con decreto ministeriale del 27 ottobre 1938-XVI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 283 del 13 dicembre 1938-XVII, il Ministero dell'Interno -- Direzione Generale della Sanità Pubblica -- ha bandito un Concorso a tre posti di Medico provinciale aggiunto di 2<sup>a</sup> classe in prova nella Amministrazione della Sanità Pubblica.

### Esclusione dalle gare.

Il Ministero di Grazia e Giustizia -- Direzione Generale per gli Istituti di Prevenzione e di Pena -- con determinazione in data 13 dicembre 1938-XVII, n. 25968/1/3, ha escluso dal fare offerte per tutti i contratti con le pubbliche Amministrazioni le seguenti Ditte ed i rispettivi titolari di esse:

- 1 — Chiappe Rag. Vittorio fu Luigi — commerciante — Alghero;
- 2 — D'Agostino Cesare di Oronzo — impresario trasporti — Lecce;
- 3 — D'Agostino Pasquale di Oronzo — imprese varie — Lecce;
- 4 — D'Agostino Oronzo fu Cesario — impresario — Lecce;
- 5 — Fiocco Sabatino fu Pietro — commerciante — Spoleto;
- 6 — Landini Piero di Paolo — commerciante — Bergamo;
- 7 — Lopez Achille di Florestano — industriale impresario — Campobasso;
- 8 — Manna Vincenzo adottato da Boccadoro Antonio — commerc. — Benevento;
- 9 — Manna Giovanni di Vincenzo — commerciante — Benevento;
- 10 — Mignani Giuseppe fu Enrico — commerciante — Castel Franco Emilia;
- 11 — Mocata Giovanni Battista fu Simone — impresario — Trapani;
- 12 — Petretti Antonio di Giovanni — commerciante — Benevento;
- 13 — Rametta Carmelo di Giovanni — commerciante — da Notó con sede Napoli e Palermo;
- 14 — Scaglione Michele fu Accursio — commerciante — Livorno;
- 15 — Scarcella Rag. Salvatore fu Michele — commerciante — Sassari;
- 16 — Turilli Francesco fu Camillo — commerciante — Rieti.

Il Direttore Generale  
VELANI



Ordine

Librario

rist

med

ica

med

R. z

A. p

1820

1821

1822

1823

1824

1825

1826

1827

1828

1829

1830

1831

1832

1833

1834

1835

1836

1837

1838

1839

1840

1841

1842

1843

1844

1845

1846

1847

1848

1849

1850

1851

1852

1853

1854

1855

1856

1857

1858

1859

1860

**Ordine di servizio n. 8.**

**Attivazione delle modificazioni al Regolamento sui segnali contenute nella ristampa edizione 1937; delle Istruzioni sul doppio segnalamento; delle modificazioni al Regolamento per la Circolazione dei treni; delle modificazioni alle Istruzioni per il servizio del personale di linea; delle modificazioni all'Istruzione per il servizio dei deviatori, di cui agli O. S. n. 12 e 23 - 1938.**

A partire dalle ore zero del 12 febbraio 1939/XVII verranno attivate le modificazioni al R. S. contenute nella ristampa ediz. 1937 e di cui all'O. di S. n. 23-1938, le Istruzioni sul doppio segnalamento, nonché le modificazioni alle Istruzioni e Regolamenti sopra indicati, già pubblicate con O. S. n. 12-1938.

In linea transitoria e cioè sino a quando non si avrà la disponibilità necessaria dei segnali di attenzione e di rallentamento di cui gli Art. 26, 28 bis, 29 e 29 ter del Regolamento Segnali, le segnalazioni di rallentamento verranno attivate solo sulla linea principale Milano-Bologna-Firenze-Roma-Napoli, nell'intesa che per i rallentamenti su tutte le altre linee, si continueranno ad usare i segnali di cui agli Art. 26-28-29 del Regolamento Segnali Edizione 1922 e successive ristampe 1928 e 1935 e che per le linee Torino-Trieste; Torino-Roma; Rogoredo-Genova; Bologna-Padova; Bologna-Ancona, la distanza di m. 600 che, a norma dell'Art. 28-1 R.S. Ed. 1922, deve intercedere fra il segnale di rallentamento ed il principio del tratto da percorrersi a velocità ridotta, deve essere portata a m. 1000.

Con successivi O. S. la nuova segnalazione di rallentamento (che, come sopra è detto, si attiva solo sulla Milano-Napoli), verrà estesa alle altre linee, in relazione alle disponibilità dei segnali all'uopo occorrenti, ed in ogni modo non oltre il 1° febbraio 1940.

Con l'occasione dovranno essere modificati i seguenti riferimenti:

*Regolamento per la circolazione dei treni.*

Art. 14 comma 15. — Depennare il riferimento all'Art. 100 R.S.

Art. 22 comma 11. — Sostituire alle parole: "dall'Art. 29 del R. S." le altre: "dall'Art. 28 R. S."

*Istruzione per il servizio del personale di condotta delle locomotive.*

Art. 39 comma 9. — Depennare il riferimento all'Art. 100 R. S.

*Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 31, 33, 34, 35, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58.*

**Comunicati:****Riammissione alle gare.**

S. E. il Ministro per le comunicazioni con decreto n. 1853 in data 10 gennaio 1939-XVII ha riammesso a fare offerte per tutti i contratti con lo Stato la ditta « Fabbrica Accumulatori Henssenberger » di Monza, che fu esclusa con precedente decreto n. 2292 dell'11 aprile 1933-XI, pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 16 del 20 detto mese.

### Norme per l'assunzione in servizio di 400 operai allievi aiuti macchinisti sussidiari

1° — Agli esperimenti per le assunzioni di cui trattano le presenti norme possono partecipare oltre agli aspiranti estanei anche gli agenti in servizio in qualità di straordinari o di sussidiari.

Per l'ammissione agli esperimenti, gli aspiranti devono essere provvisti della licenza elementare, ed appartenere alla razza ariana.

Gli esami saranno tenuti in ogni Compartimento e saranno dichiarati vincitori i primi classificati nelle singole graduatorie compartimentali nel quantitativo qui appresso indicato:

Torino . . . . .	posti	60	Ancona . . . . .	posti	15
Genova . . . . .	»	15	Roma . . . . .	»	35
Milano . . . . .	»	50	Napoli . . . . .	»	20
Venezia . . . . .	»	60	Bari . . . . .	»	25
Frieste . . . . .	»	30	Reggio C. . . . .	»	20
Bologna . . . . .	»	15	Palermo . . . . .	»	30
Firenze . . . . .	»	15	Cagliari . . . . .	»	10

Totale posti 400

2° — Gli aspiranti, compresi gli Agenti delle Ferrovie dello Stato in servizio, dovranno spedire — a mezzo di posta raccomandata — in maniera che pervenga alla Sezione Materiale e Trazione nella cui giurisdizione è compresa la località in cui hanno la residenza civile — entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso — la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 4, la quale dovrà contenere la dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica ai sensi dell'art. 8 del R. D. L. 1728 del 17 novembre 1938-XVII e sarà corredata dai seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8, legalizzato dal Presidente del Tribunale o dal Pretore, dal quale risulti che l'aspirante, alla data di pubblicazione delle presenti norme, abbia compiuto il 18° anno e non abbia oltrepassato il 25° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

I - a 39 anni per gli invalidi di una delle due guerre mondiale od etiopica o della Causa Nazionale o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936; e per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

II - di 5 anni per coloro che prestarono servizio militare nelle Forze Armate d'Italia durante la guerra 1915-1918, e che parteciparono nei reparti mobilitati delle Forze Armate alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure per i Legionari Finiani o per quelli che hanno prestato servizio militare non isolato all'estero partecipando alle relative operazioni militari dopo il 5 maggio 1936;

III - di 4 anni per coloro che risultino regolarmente e senza interruzione iscritti al P. N. F. da data anteriore al 28 ottobre 1922, avvertendo che tale aumento è cumulabile con gli altri di cui ai punti precedenti; lo stesso trattamento è accordato ai feriti per la Causa Fascista ed in possesso del relativo brevetto — anche se l'evento che fu causa della ferita sia posteriore alla Marcia su Roma purchè iscritti al P. N. F. senza interruzione dalla data dell'evento stesso;

IV. - A) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di sca-

denza per la presentazione delle domande di partecipazione agli esperimenti;  
 B) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera A) del paragrafo IV si cumula con quella di cui alla lettera B) ed entrambe con quelle di cui ai paragrafi precedenti purchè complessivamente non si superino i 45 anni;

b) certificato rilasciato in carta da bollo da lire 4 e legalizzato, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo, e che gode o ha titolo al godimento dei diritti politici; è da considerarsi italiano non regnicolo colui che, nato in un territorio geograficamente italiano — e quindi di nazionalità italiana — sia cittadino dello Stato che esercita la sovranità sul territorio medesimo, e che terre geograficamente italiane, non facenti parte del Regno d'Italia sono: San Marino, la Dalmazia per la zona soggetta alla Jugoslavia, Malta, la Corsica, il Nizzardo, il Canton Ticino e il Canton dei Grigioni al di qua delle Alpi;

c) certificato penale in carta da bollo da lire dodici dell'Ufficio del Casellario Giudiziale, legalizzato dal Procuratore del Re, anche se rilasciato a Roma;

d) certificato di buona condotta rilasciato in carta da bollo da lire quattro dal Podestà del Comune in cui l'aspirante ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto;

e) certificato — rilasciato in carta da bollo da lire quattro e firmato dalla Segreteria Federale dei Fasci di Combattimento della Provincia in cui ha domicilio l'aspirante — attestante l'appartenenza dell'aspirante stesso ai Fasci di Combattimento oppure alla G.L.L. con l'indicazione della data precisa d'iscrizione. Non è ammesso alcun altro documento in sostituzione di quello indicato; solamente gli appartenenti a categorie per le quali è vietata l'appartenenza al P. N. S. possono presentare la domanda d'iscrizione al Partito accompagnata da una dichiarazione dell'Amministrazione cui appartengono attestante che sono degni di ottenere la detta iscrizione; gli italiani non regnicoli e quelli residenti all'estero debbono presentare il certificato, su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio della località in cui risiedono e vistato dal Segretario Generale dei Fasci all'estero.

I certificati degli iscritti al P.N.F. prima del 28 ottobre 1922, se devono servire agli effetti dell'aumento del limite massimo di età o delle preferenze di cui al punto 9°, devono essere firmati personalmente dal Segretario Federale e vistati per ratifica da S. E. il Ministro Segretario del Partito o da uno dei Vice Segretari o dal Segretario amministrativo del Partito stesso;

f) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre un documento recente che ne indichi il motivo, e comunque la propria posizione rispetto alla legge sul reclutamento; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; gli aspiranti trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del Comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento richiesto; coloro che per ragioni di età non hanno partecipato ancora alle operazioni di leva sono dispensati dalla presentazione del documento;

g) fotografia recente con la firma autenticata dal Podestà o da un notaio, con la prescritta marca da bollo (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

h) certificato di licenza elementare;

i) stato di famiglia per gli aspiranti che chiedono l'elevamento del limite massimo di età di cui al paragrafo IV del punto 2°. Questo documento quando contempla matrimonio o nascita del figlio avvenuto dopo il 1° marzo



1939 XVII può essere presentato 15 giorni dopo la data di scadenza per la presentazione delle domande. Quando lo stato di famiglia serve soltanto agli effetti delle preferenze può essere presentato prima delle prove orali.

I certificati di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)* debbono essere in data non anteriore a tre mesi a quella stabilita per la presentazione delle domande.

Per i certificati rilasciati dal Governatorato di Roma non occorre la legalizzazione.

Tutti gli aspiranti a qualunque categoria appartenano (compresi gli invalidi di guerra, gli ortani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta bollata; solamente quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente possono produrre in carta libera i soli documenti su ciascuno dei quali deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza, ma hanno l'obbligo di presentare la domanda in carta bollata.

3° — Oltre i documenti obbligatori i candidati potranno eventualmente far pervenire, prima dell'espletamento delle prove scritte, i seguenti titoli:

*a)* certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti;

*b)* certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il candidato ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti;

*c)* documenti attestanti la posizione dell'aspirante rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 9°.

4° — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subito visita sanitaria o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo, dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dagli esperimenti. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio, potrà determinare a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa, alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza degli esperimenti o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso agli esperimenti chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato, o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

Gli agenti in servizio sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)*.

5° — Le Sezioni Materiale e Trazione faranno pervenire agli aspiranti la credenziale per recar-i alle località assegnate per la visita medica, alla quale saranno sottoposti con le norme e i criteri in vigore presso l'Amministrazione per l'accertamento della loro idoneità fisica per il posto cui aspirano. Appena ultimata la visita i candidati riceveranno comunicazione immediata dagli Ispettorati Sanitari circa l'esito della visita stessa.

Agli aspiranti non in regola con i documenti o non riconosciuti fisicamente idonei saranno restituiti i documenti medesimi.

6° — Le singole Sezioni provvederanno a chiamare alle prove di esame

gli aspiranti giudicati fisicamente idonei. Tali prove avranno luogo nei giorni e nelle località che verranno indicate.

7° — Le Commissioni Compartimentali esaminatrici, nominate dal Signor Capo del Servizio Materiale e Trazione saranno composte di un funzionario di grado non inferiore al 3° che ne avrà la Presidenza, e di due di grado non inferiore al 6°.

In caso d'impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro Membro.

8° — Le prove di esame consisteranno:

- a) nello svolgimento di un tema di composizione adatto per la licenza elementare;
- b) nella risoluzione di problemi di aritmetica e geometria pure adatti per la licenza elementare. I problemi saranno proposti in numero di tre, con l'obbligo, per la sufficienza, di risolverne almeno uno;
- c) nella lettura corrente di qualche brano e nella spiegazione delle cose lette;
- d) in una prova pratica con la quale gli aspiranti dovranno dimostrare mediante saggio di lavoro, di avere la necessaria conoscenza e abilità in quello che dichiareremo di conoscere fra i mestieri di aggiustatore, tornitore, calderajo, ramaio, fuciniatore.

Per gli aggiustatori l'oggetto da lavorare dovrà di regola richiedere non soltanto l'uso della lima, ma anche operazioni di congruatura.

Il numero massimo dei punti di cui potranno disporre le Commissioni esaminatrici è il seguente:

Prove scritte:

Componimento . . . . .	punti 20
Saggio aritmetico . . . . .	» 20
Prova orale . . . . .	» 10
Saggio di lavoro . . . . .	» 30

Per ottenere l'idoneità è necessario riportare non meno di 6/10 dei punti assegnati per ciascuna delle prove scritte ed orali e per il saggio di lavoro, e pertanto saranno ammessi al saggio di lavoro ed alla prova orale soltanto i candidati che avranno riportato nelle prove scritte almeno sei decimi.

Ai candidati riusciti idonei e che avranno presentato un diploma di licenza di Scuola industriale di 2° grado o equipollente, oppure superiore, verrà assegnata una votazione complementare per il titolo di studio con un massimo di punti dieci.

La stessa votazione potrà essere assegnata agli agenti in servizio ferroviario quale valutazione del rapporto informativo.

9° — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito che sarà compilata da ciascuna Commissione Compartimentale.

Nella formazione della graduatoria di merito deve essere tenuto conto delle seguenti disposizioni:

a) un decimo dei posti stabiliti per ciascun Compartimento viene riservato ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere mutilati od invalidi delle guerre mondiale od etiopica o della Causa Nazionale;

b) la stessa percentuale di cui al punto a) è riservata ai candidati risultati idonei che alla data di scadenza per la presentazione delle domande siano ammogliati con o senza prole o vedovi con prole;

c) la metà dei posti (complessivamente per i punti a), b) e c) è riservata ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere combattenti di una delle due guerre predette o che risultino iscritti in via continuativa al P.N.F. da epoca anteriore al 28 ottobre 1922;

d) in caso che con le categorie indicate ai punti a), b) e c) non si copra metà dei posti, i rimanenti posti disponibili su detta percentuale saranno riservati ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere orfani di caduti di una delle due guerre in parola o per la Causa Nazionale;

e) in caso che con le categorie di cui ai punti precedenti non si copra la metà dei posti, i rimanenti posti disponibili per detta percentuale vanno in aumento alla aliquota riservata ai candidati idonei di cui al punto b).

A parità di voti saranno preferiti nell'ordine che segue gli aspiranti:

- 1) insigniti di medaglia al valor militare;
- 2) mutilati o invalidi di guerra o invalidi per la Causa fascista o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936;
- 3) orfani di guerra o di caduti per la Causa Fascista;
- 4) feriti in combattimento nonché quelli per la Causa Fascista quando siano in possesso del relativo brevetto e risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita;
- 5) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e coloro che siano in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma, purchè ininterrottamente iscritti ai Fasci di Combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922;
- 6) figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la Causa Fascista;
- 7) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra mondiale o in quella etiopica o che abbiano preso parte ad operazioni militari in servizio non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 oppure che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di Combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;
- 8) che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato;
- 9) che rivestano la qualità di Ufficiale di complemento o di Ufficiale della Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale, ferme le condizioni previste dall'Art. 10 del R. D. 31 dicembre 1923-II, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente, e degli iscritti della leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di Ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;
- 10) coniugati con riguardo al numero dei figli.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

10° — Gli aspiranti così compresi nella graduatoria degli idonei verranno chiamati ad assumere servizio nel limite dei posti stabiliti per ciascun Compartimento, con facoltà dell'Amministrazione di addivenire anche a spostamenti da un Compartimento all'altro dei riusciti idonei oltre il numero fis-

sato, quando in qualche Compartimento non si riesca a coprire con gli idonei i posti stabiliti.

Le conseguenti assunzioni in servizio si faranno nella qualifica di operai allievi aiuti macchinisti sussidiari, previo un periodo di esperimento di 90 giorni nella posizione di straordinari a termini dell'Art. 1 sub Art. 15 e sub Art. 16 del R. D. L. 17 novembre 1938-XVII, n. 1785.

Gli agenti già in servizio nel ruolo sussidiario sono esentati dal periodo di esperimento; quelli in servizio in qualità di straordinari passeranno sussidiari dopo 90 giorni dalla data di prima assunzione.

La paga giornaliera viene stabilita al netto delle riduzioni e con gli aumenti di legge, in L. 16,94 lorde delle ritenute ordinarie.

11° — Sono esclusi dall'ammissione agli esperimenti, di cui le presenti norme, tutti coloro che hanno preso parte a concorsi per operai Allievi Fuochisti e che non riuscirono idonei negli esami finali del corso d'istruzione.

12° — Gli idonei chiamati in servizio verranno assegnati in qualità di operai in un officina di grande riparazione o di Deposito Locomotive, ove poi si svolgerà il corso d'istruzione per allievi aiuti macchinisti. Al termine di questo gli idonei otterranno la qualifica di aiuto macchinista del ruolo sussidiario.

Coloro che negli esami finali del corso non conseguiranno l'idoneità, non potranno ripetere gli esami stessi nè essere ammessi a esami consecutivi. Soltanto è in facoltà dell'Amministrazione di conservare in servizio in qualità di operai del ruolo sussidiario quelli che riterrà meritevoli ed idonei alle relative mansioni.

13° — Per i viaggi che gli aspiranti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti nè rimborsi di spese.

*Il Direttore Generale*  
VELANI



## Ordine di servizio n. 9.

### Abilitazione al servizio merci della stazione di Camaro.

Dal giorno 1° febbraio 1939-XVII, la stazione di CAMARO, della linea Palermo-Messina, sarà abilitata al servizio merci a Grande e Piccola Velocità, limitatamente ai trasporti in piccole partite di peso fino a Kg. 1000, composti di colli non superanti il peso di Kg. 100 ciascuno.

Di conseguenza, nella parte I del « Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete Ferroviaria dello Stato » — Edizione gennaio 1938 —, a pag. 19, di contro al nome di Camaro, nelle colonne 9 e 10, dovranno essere esposte le indicazioni G. (9), P. (9).

Nella Prefazione Generale all'Ordine Generale di servizio (parte I) — edizione febbraio 1933 — a pag. 13, di contro il nome di Camaro, l'indicazione B dovrà essere modificata in « LP ».

*Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8 e 15.*

## Ordine di servizio n. 10.

### Cambiamento di nome della stazione di Portocivitanova.

La stazione di Porto Civitanova, della linea Ancona-Foggia, ha assunto la nuova denominazione di *Civitanova Marche*.

Di conseguenza nel Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete Ferroviaria dello Stato (« Edizione gennaio 1938-XVI ») si dovrà:

— nella parte II: nelle tabelle N. 95 e 96 modificare il nome di Porto Civitanova in « *Civitanova Marche* »;

— nelle parti I, III e IV: inserire fra i nomi di Civita d'Antino-Morino e Civitavecchia, quello di « *Civitanova Marche* » con le indicazioni riferenti alla stazione di Porto Civitanova; cancellare poi il nome di quest'ultima e le relative indicazioni.

Nei Pontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso negli Uffici di controllo e nelle stazioni si dovrà:

— nell'indice alfabetico depennare il nome di Porto Civitanova e, fra i nomi di Civita d'Antino-Morino e Civitavecchia, inserire *Civitanova Marche* con le indicazioni esistenti per Porto Civitanova.

Nell'interno dei prontuari stessi, modificare il nome di Porto Civitanova in *Civitanova Marche*.

Nella *Prefazione Generale all'orario generale di servizio* « Edizione febbraio 1936-XIV » Parte I, a pag. 14 fra i nomi di Civita d'Antino-Morino e Civitavecchia inserire *Civitanova Marche* con le indicazioni esistenti per Porto Civitanova, cancellando poi il nome di quest'ultima stazione con le relative indicazioni.

In tutte le altre pubblicazioni di servizio nelle quali trovasi indicato il nome di Porto Civitanova, questo dovrà essere modificato in « *Civitanova Marche* ».

Il Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze provvederà per la sostituzione dei biglietti a destinazione fissa di corsa semplice e di andata e ritorno a tariffa intera e ridotta, alle stazioni ed agenzie interessate.

Qualora queste non ricevessero le nuove scorte entro il mese di febbraio e. a. dovranno richiedere al detto Controllo la sostituzione dei biglietti da stamparsi col nome di *Civitanova Marche*.

I biglietti tolti dalla distribuzione per effetto del cambiamento di nome, dovranno essere restituiti, nei modi d'uso, al Controllo su menzionato.

*Distribuito agli agenti delle classi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 13 e 15.*

Parte II — n. 4 — 26 gennaio 1939-XVII.


## Ordine di servizio n. 11.


### Estensione di servizio nella fermata di Catania Ognina


Dal giorno 1° febbraio 1939-XVII la fermata di Catania Ognina, della linea Messina-Catania, viene abilitata al completo servizio viaggiatori e bagagli, con le modalità vigenti per le fermate aventi gestione propria.

La suddetta fermata eseguirà il versamento dei propri introiti alla Cassa Compartimentale di Palermo, osservando le disposizioni e norme in vigore relative al servizio dei valori e la periodicità di cui alla lettera Z' dell'Ordine di Servizio n. 184/1913.

Di conseguenza nel Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete ferroviaria dello Stato (edizione 1938-XVI), dovranno essere praticate le seguenti modificazioni:

— a pag. 25 della parte I, di contro al nome di Catania-Ognina, depennare il segno  e nelle colonne 7 e 8 cancellare il richiamo (19) alle lettere V.B.;

— nelle pagg. 98, 21 e 50, rispettivamente, delle parti II, III e IV depennare il segno  esistente di contro al nome di Catania Ognina.

Nella parte I della Prefazione Generale all'Orario generale di servizio (edizione 1936-XIV) a pag. 13, di contro al nome di Catania Ognina, depennare il segno  e modificare l'indicazione L. B. in B.

Analoghe modificazioni dovranno essere praticate nelle altre pubblicazioni di servizio interessate.

*Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9, 12 e 13.*

## Ordine di servizio n. 12.

### Utilizzazione dei carri a sagoma inglese.

Per l'uso dei carri a sagoma inglese (Ordini di Servizio N. 3/1938 e N. 59/1938) sono accordate le seguenti facilitazioni, comprese quelle già in vigore:

1. — Esenzione completa del diritto speciale:

- a) agrumi, fino al 31 dicembre 1939;
- b) melegrane, fino al 30 giugno 1939

2. — Riduzione del 50 % sul diritto speciale:

- a) formaggi fino al 31 maggio 1939;
- b) castagne, per la campagna 1938-1939;
- c) agrumi del Levante, fino al 30 settembre 1939.
- d) carvolfiori, patate e riso, fino al 31 dicembre 1939.

3. — Riduzione del diritto speciale da L. 170 a L. 140, fino al 31 dicembre 1939, per il pesce secco dall'Inghilterra all'Italia.

Le facilitazioni suindicate si applicano soltanto ai trasporti eseguiti sull'intero percorso in carri a sagoma inglese.

*Distribuito agli agenti delle classi, 1, 2, 3, 30, 32, 36 e 37.*

**Comunicato :**

**Concorso fra i subalterni in servizio presso le amministrazioni dello Stato ai posti disponibili nel ruolo del personale subalterno delle imposte di fabbricazione.**

Le norme per il suddetto concorso sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 12 del 16 gennaio 1939-XVII.

---

*Il Direttore Generale*  
**VELANI**



Orre

Mac

P

Bel

Sp

A E

Am

W

L

N

V

K

E

Ge

Se

W

S

Tr

Tr

Tr

Tr

Tr

Tr

Tr

Tr

Tr

Tr

Tr

Tr

Tr

Tr

Tr

Tr

Tr

Tr

Tr

Tr

Tr

Tr

Tr

Tr

Tr

**Ordine di servizio n. 13.**

**Modificazione della giurisdizione di Dirigente Centrale della linea Bologna C. Piacenza.**

Dalle ore 12 del 20 febbraio 1939-XVII la II Sezione di D.C. della linea Bologna C.-Piacenza verrà divisa in due distinte Sezioni: Bologna C.-Parma (Sezione II<sup>B</sup>) e Parma-Piacenza (Sezione II<sup>A</sup>) entrambe con sede del D.C. a Bologna C.-

SEZIONE BOLOGNA C-PARMA

L'Ufficio del D.C., situato nella stazione di Bologna C, verrà collegato a mezzo del telefono selettivo, con i seguenti posti:

Bologna C -- Personale Viagg.

- » -- Dirigenti
- » -- Cabina B
- » -- Arcoveggio
- » -- Cabina A
- » -- Deposito Locom.
- » -- S.M. Dirigenti

Lavino

Samoggia

Castelfranco

Modena -- Dirigenti

» -- Scalo

Rubiera

Reggio E. -- Cabina B

» -- Dirigenti

» -- Cabina A

Villa Cadè

S. Ilario d'Enza

Parma Scalo -- (Km. 88 + 773)

» -- Personale Viagg.

» -- Dirigenti

» -- Deposito Locom.

Fornovo -- Dirigenti (antenna)

SEZIONE PARMA-PIACENZA

L'Ufficio del D. C., situato nella stazione di Bologna, verrà collegato, a mezzo del telefono selettivo, con i seguenti posti:

Parma -- Personale Viagg.

» -- Dirigenti

» -- Deposito Locomotive

» -- Cabina A -- Bivio La Spezia

Castelguelfo

Fidenza -- Cabina B

» -- Dirigenti

» -- D.U. Cremona

» -- Cabina A

Alseno

Fiorenzuola

Cadeo

Pontenure

Piacenza — Cabina B

» — Scalo B

» — Dirigenti

» — Scalo A

» — Personale Viagg.

» — Deposito Locom.

La sorveglianza tecnica delle suindicate Sezioni è esercitata dalla Sezione Movimento di Bologna, direttamente ed a mezzo del Capo del 2° Riparto Movimento di Parma.

La Sorveglianza e la dirigenza amministrativa dell'Ufficio è invece esercitata dal Capo del 1° Riparto Movimento di Bologna.

*Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 31 e 33 del Compartimento di Bologna ed agli agenti delle classi 9, 12, 13, 14 del Compartimento di Milano.*

## Ordine di servizio n. 14.

**Istituzione del mod. 154-b « Prospetto della situazione dei carri FI, carichi e vuoti alle ore 17 del giorno..... ».**

Allo scopo di disciplinare l'invio al Servizio Movimento (Ufficio Circolazione Veicoli) del prospetto riassuntivo della situazione dei carri FI che le Sezioni Movimento devono compilare in base ai rapporti giornalieri delle stazioni sulla situazione di tali carri (mod. M. 154<sup>a</sup>), si è disposto per la stampa di apposito modulo M. 154<sup>b</sup> « Prospetto della situazione dei carri FI, carichi e vuoti alle ore 17 del giorno . . . . . », prospetto ora compilato su fogli poligrafati.

Conseguentemente, l'art. 37 delle Norme per il servizio di ripartizione dei veicoli, copertoni, attrezzi, ecc., dovrà essere sostituito dal seguente:

“Art. 37. — *Rapporto giornaliero sulla situazione dei carri FI, FF1, FD1z ed FD1a.* — Le stazioni che utilizzano carri FI, FF1, FD1z ed FD1a devono compilare giornalmente alle ore 17 il mod. M. 154<sup>a</sup> (Prospetto del movimento dei carri intercomunicanti FI, FF1, FD1z ed FD1a) ed inviarlo, col primo treno utile, alla propria Sezione Movimento.

“Questa riassume i dati sul mod. M. 154<sup>b</sup> in giorni stabiliti e li comunica al Servizio Movimento (Ufficio Circolazione Veicoli).

“Per la situazione dei carri FI gruppo 148.000 le comunicazioni devono essere fatte direttamente al Servizio Movimento (Ufficio 1), conformemente alle disposizioni vigenti”.

*Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 15, ed ai Dirigenti delle squadre con manovali trasbordatori.*

**Ordine di servizio n. 15.**

**Servizio cumulativo viaggiatori con la Società Subalpina di Imprese ferroviarie - Ferrovia Spoleto-Norcia.**

In seguito a richiesta della Società Subalpina di Imprese Ferroviarie, esercente la Ferrovia Spoleto-Norcia, viene ammessa, a partire dal 1° febbraio 1939-XVII, l'emissione di biglietti A. R. festivi nonché di quelli rilasciati in base alle concessioni speciali B e C da tutte le stazioni della ferrovia suddetta per le stazioni di Rema, Terni, Foligno, Assisi, Perugia Ponte S. Giovanni e Perugia e viceversa.

Dalla stessa data viene inoltre consentito il rilascio di biglietti di corsa semplice a metà prezzo per ragazzi fra le stazioni delle F. S. e quelle della Secondaria, limitato sempre alle relazioni per le quali vengono istituiti biglietti a destinazione fissa.

In conseguenza di quanto sopra, si dovranno apportare le seguenti modifiche al "Prontuario dei Servizi Cumulativi con le Ferrovie Concesse - Parte I Viaggiatori" - Edizione 1 gennaio 1930.

— a pag. 9 nell'Elenco delle Amministrazioni ammesse al servizio cumulativo, indicare corrispondentemente alla Ferrovia Spoleto-Norcia, la pagina 172-bis - servizio limitato nella colonna "Tariffa ridotta" - Concessioni Speciali e Regolamento Trasporti Militari".

— nell'elenco alfabetico delle stazioni delle Ferrovie concesse, dovunque ricorra il nome di una stazione della predetta ferrovia, riportare l'aggiunta di cui sopra.

— inserire nella pagina 172, nella colonna "Ragazzi dai 4 ai 10 anni", di contro a ciascuna stazione della predetta ferrovia i corrispondenti prezzi risultanti, per detta specie di viaggi, dall'Allegato A al presente O. S.

— aggiungere la pagina 172-bis "Trasporti a tariffa ridotta", risultante dall'Allegato B al presente O. S.

**ALLEGATO A**

**SOCIETA' SUBALPINA DI IMPRESE FERROVIARIE**

**Ferrovia Spoleto - Norcia**

**TRASPORTI A TARIFFA ORDINARIA**

STAZIONI	Transito di allacciamento con la rete dello Stato	CORSA SEMPLICE		
		Ragazzi dai 4 ai 10 anni		
		1 Cl.	2 Cl.	3 Cl.
Borgo Cerreto . . . . .	Spoleto	5.70	5.70	3.80
Cascia-Serravalle . . . . .	"	7.80	7.80	5.20
Norcia . . . . .	"	8.90	8.90	5.90
Piedipaterno Valle di Nera . . . . .	"	4.30	4.30	2.90
S. Anatolia Scheggino . . . . .	"	3.70	3.70	2.50

**SOCIETA' SUBALPINA DI IMPRESE FERROVIARIE**

Sede e Direzione Generale in Roma - Direzione d'Esercizio in Spoleto  
 Ferrovia Spoleto - Norcia

Treni con carrozze di I e II classe

**TRASPORTI A TARIFFA RIDOTTA**

*Estensione del servizio.* Il servizio cumulativo è ammesso con biglietti a serie fissa, per i viaggi di andata e ritorno festivi e per quelli che si effettuano in base alle Concessioni Speciali B e C dalle sole stazioni delle Ferrovie dello Stato di Roma Termini, Terni, Foligno, Assisi, Perugia e Perugia Ponte S. Giovanni per quelle sottoindicate e viceversa.

STAZIONI	Transito di allacciamento con la rete dello Stato	Chilometri	Andata e ritorno festivi			Concessioni B			Concessione C		
			1 Cl.	2 Cl.	3 Cl.	1 Cl.	2 Cl.	3 Cl.	1 Cl.	2 Cl.	3 Cl.
Borgo Carreto . . .	Spoleto	32	11.30	11.30	7.50	3.50	3.50	2.30	5.70	5.70	3.80
Cascia Serravalle	»	45	15.50	15.50	10.30	4.70	4.70	3.10	7.80	7.80	5.20
Norcia . . . . .	»	52	17.70	17.70	11.80	5.40	5.40	3.60	8.90	8.90	5.90
Piedipaterno Valle di Nera	»	24	8.60	8.60	5.70	2.70	2.70	1.80	4.30	4.30	2.90
S. Anatolia Scheggino.	»	20	7.40	7.40	4.90	2.30	2.30	1.50	3.70	3.70	2.50

**Circolare n. 2.****Risupero pubblicazioni non più in uso.**

Per evitare ogni eventuale dispersione, si dispone che gli Uffici, le Stazioni, i Depositi e gli Impianti in genere, ogni qualvolta provvedono alla distribuzione al personale interessato di fascicoli orari e di circolari relative ai medesimi, facciano obbligo al personale stesso di restituire i fascicoli e le circolari scaduti di validità.

**Circolare N. 3.**

**Contributi dell'Amministrazione nelle spese sostenute dagli agenti per il vestiario uniforme.**

A norma dell'articolo 5 del Regolamento per il vestiario uniforme approvato con Decreto Ministeriale 17 settembre 1925, n. 698, l'Amministrazione corrisponde, a decorrere dal 1° ottobre 1928, agli agenti che si provvedono degli indumenti di prescrizione, i contributi seguenti:

**PERSONALE IN GENERE**

(Vedi prospetto C allegato al vigente Regolamento per il vestiario uniforme. Boll. Uff., n. 39/1925)

Soprabito (stiffelius) di stoffa nera, d'ogni genere . . . . .	L.	100
Giacca di stoffa nera, a due petti . . . . .	»	57
Panciotto . . . . .	»	13
Giubba di stoffa nera, senza martingala e collo diritto o di stoffa grigio-ferro con martingala e collo rovesciato . . . . .	»	93
Calzoni di stoffa nera, senza risvolti, o grigio ferro con risvolti . . . . .	»	32
Vestito di tustagno nero, pel personale di macchina:		
giubba . . . . .	»	20
calzoni . . . . .	»	15
Cappotto:		
di panno nero a due petti . . . . .	»	139
di panno marengo con o senza cappuccio . . . . .	»	145
di stoffa grigio scuro ad un petto . . . . .	»	71
Impermeabile gommato nero . . . . .	»	76
Abito impermeabile per il personale di macchina . . . . .	} giubba	» 20
	} calzoni	» 10
Camicciotto lungo di mistone grigio di cotone (O.S.94/1927 e Circolare 44/1927) . . . . .	»	21
Camicciotto corto di mistone grigio di cotone (O.S.94/1927 e Circolare 44/1927) . . . . .	»	17

**AUTISTI, CICLISTI E MOTOCICLISTI**  
(Vedi prospetto C allegato all'O.S. n. 94/1927)

Giubba di stoffa grigio ferro:		
pesante . . . . .	L.	148
leggera . . . . .	»	107
Pantaloni di stoffa grigio ferro:		
pesante . . . . .	»	82
leggera . . . . .	»	59
Pantaloni corti, tipo militare, di stoffa grigio ferro:		
pesante . . . . .	»	77
leggera . . . . .	»	55
Cappotto di panno marengo . . . . .	»	301
Cappottino corto di panno marengo . . . . .	»	243
Impermeabile gommato, color avana . . . . .	»	162

Mantellina impermeabile, color avana . . . . .	L.	146
Spolverino di gabardine, color avana . . . . .	»	72
Berretto tipo autista . . . . .	»	22
Gambali di cuoio nero . . . . .	»	26
Guanti di pelle marrone:		
foderati di lana . . . . .	»	10
senza fodera . . . . .	»	7

**PERSONALE DELLE NAVI TRAGHETTO**  
(Vedi prospetto C allegato all'O.S. n. 111/1928)

Giacca di stoffa nera a due petti per Ufficiali . . . . .	L.	58
Panciotto di stoffa nera per Ufficiali . . . . .	»	16
Pantaloni di stoffa nera per Ufficiali . . . . .	»	32
Cappotto di stoffa nera per Ufficiali . . . . .	»	139
Giubba di tela bianca per Ufficiali . . . . .	»	24
Pantaloni di tela bianca per Ufficiali . . . . .	»	13
Giubba di stoffa grigio ferro per Sottufficiali . . . . .	»	60
Pantaloni di stoffa grigio ferro per sottufficiali . . . . .	»	33
Cappottino corto di stoffa nera per sottufficiali . . . . .	»	109
Giubba di mistone grigio per sottufficiali, fucchisti o carbonai . . . . .	»	13
Pantaloni di mistone grigio per sottufficiali, fucchisti e carbonai . . . . .	»	11
Camicia (tipo R. Marina) di stoffa grigio-ferro per marinai . . . . .	»	45
Pantaloni di stoffa grigio-ferro per marinai . . . . .	»	25
Cappottino corto di panno marengo per marinai . . . . .	»	82
Camicia (tipo R. Marina) di mistone grigio per marinai . . . . .	»	12
Pantaloni di mistone grigio per marinai . . . . .	»	8
Impermeabile gommato nero . . . . .	»	76
Maglia di lana color grigio-ferro . . . . .	»	19
Maglia di cotone color grigio-ferro . . . . .	»	4

**PERSONALE ADDETTO ALLA CONDOTTA DELLE AUTOMOTRICI  
ELETTRICHE E DELLE AUTOMOBILI SU ROTAIE**

(Decreto Ministeriale 4 luglio 1933, n. 111, Boll. Uff. 29/1933)

Giubba di stoffa grigio-ferro . . . . .	L.	86
Pantaloni corti di stoffa grigio-ferro . . . . .	»	33
Cappottino corto di panno marengo . . . . .	»	81
Gambali di cuoio nero . . . . .	»	16
Berretto di stoffa grigio-ferro con visiera di cuoio nero (tipo autista) . . . . .	»	15
Abito impermeabile    giubba . . . . .	»	20
calzoncini . . . . .	»	10
Combinazione di mistone grigio di cotone . . . . .	»	25

I contributi sopra indicati e quelli per altri oggetti di vestiario non contemplati dalla presente circolare, compresi gli orologi da tasca, dovranno essere corrisposti integralmente, e cioè senza le riduzioni di cui ai RR. DD. Legge 20 novembre 1930, n. 1491 e 14 aprile 1934, n. 561.

I nuovi contributi si dovranno applicare agli oggetti per i quali la dichiarazione prescritta dal 1° comma dell'art. 7 del vigente Regolamento per il vestiario uniforme, sia posteriore al 30 settembre 1932-XVI.

**Comunicati:****Concorsi presso il Ministero delle Finanze (Direzione generale delle Dogane e Imposte indirette).**

Il Ministero delle Finanze (Direzione Generale delle Dogane e Imposte Indirette) ha indetto i seguenti Concorsi per titoli, ai quali possono partecipare gli impiegati dei ruoli di gruppo B delle Amministrazioni dello Stato, che siano forniti del diploma di Perito industriale capitecnico ad indirizzo specializzato per meccanici e elettricisti, rilasciato dalla Sezione industriale di un Istituto Tecnico del Regno o del corrispondente diploma conseguito a termini dei precedenti ordinamenti scolastici:

- a) per 15 posti di Perito tecnico capo e perito elettrotecnico capo (grado 8°);
- b) per 80 posti di Perito tecnico principale e perito elettratecnico principale (grado 9°);
- c) per 35 posti di Perito tecnico e perito elettrotecnico (grado 10°);
- d) per 35 posti di Perito tecnico aggiunto e perito elettrotecnico aggiunto (grado 11°).

Le modalità e le norme che regolano detti Concorsi trovano inserite nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 gennaio 1939 XVII, n. 5.

**Concorsi presso il Ministero dell'Africa Italiana.**

Il Ministero dell'Africa Italiana ha indetto i seguenti Concorsi:

- a) a posti dal 6° al 10° grado per il ruolo direttivo dei centri agrari sperimentali — gruppo A —
- b) a posti dal 5° al 10° grado per il ruolo degli ispettori agrari — gruppo A —
- c) a posti dei gradi 8°, 9° e 11° per il ruolo degli esperti agrari — gruppo B —

Le modalità e le norme che regolano detti Concorsi trovano inserite nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 11 del 14 gennaio 1939-XVII.

Il Direttore Generale

VELANI





**Ordine di servizio n. 16.****Norme per l'uso e la circolazione dei carrelli stradali per trasporto di veicoli ferroviari.**

I carrelli stradali, a sedici ruote, messi in uso dall'Amministrazione ferroviaria, sono adibiti al trasporto dei carri ferroviari su strada ordinaria e danno la possibilità alle ditte che non siano raccordate alla ferrovia, di avere i carri ferroviari — carichi o vuoti — al loro domicilio, rimanendo così eliminato qualsiasi trasbordo di merci da carro ferroviario a veicolo da strada ordinaria, o viceversa.

Detti carrelli trasportatori portano la marca di serie T ed i numeri di servizio dall'11 in avanti.

Il traino dei citati carrelli ha luogo a mezzo di speciali trattrici di cui vengono dotate le località che hanno in uso i carrelli stradali.

I carrelli trasportatori e le relative trattrici sono in consegna al Servizio Materiale e Trazione, mentre il relativo esercizio è affidato al Servizio Commerciale e del Traffico.

Su detti carrelli stradali si possono caricare tutti i carri ferroviari a scartamento normale, tanto aperti che chiusi e tanto di proprietà F. S. che privati, aventi passo di m. 3,65, o di m. 3,85, o di m. 4, o di m. 4,50 o di m. 6,10.

Però i carri a sagoma inglese Eb, Fb, Hgb e Hisb non si possono caricare che sui carrelli stradali aventi numeri di servizio dal 23 in poi, perchè in quelli costruiti precedentemente e portanti perciò numeri dall'11 al 22, gli organi del freno del carro urterebbero contro le strutture del carrello.

I carri non a monta alta e quelli che non hanno parti ad altezza dal piano delle rotaie maggiore di m. 3,56, tanto se di costruzione F. S. quanto se ex bottino di guerra e privati, possono essere trasportati sui carrelli stradali senza particolari formalità nei riguardi della loro ammissione alla circolazione stradale. Invece per carri a monta alta od aventi parti ad altezza maggiore di m. 3,56 — carri che, per quanto concerne il materiale di costruzione F. S., sono indicati nell'elenco allegato A — occorre richiedere il relativo benestare dell'Ente (Comune, Provincia, Azienda autonoma stradale) cui compete la manutenzione delle strade da percorrere, perchè l'altezza totale del carro caricato sul carrello stradale verrebbe a superare — come risulta dalla colonna 3 del detto elenco — il limite di m. 4, che le « Norme per la tutela delle strade e per la circolazione » fissano come massima altezza consentita per l'ammissione alla circolazione dei veicoli stradali senza speciale autorizzazione.

Il peso del carro ferroviario da trasportare non deve oltrepassare, fra tara e carico, le tonnellate 32.

L'ingombro massimo di larghezza del carrello trasportatore caricato di un carro ferroviario chiuso è di m. 3.

Il timone del carrello trasportatore può essere applicato indifferente-mente alle due testate e pertanto il traino può essere fatto nei due sensi di marcia senza bisogno di girare il carro stesso.

Il carrello trasportatore è munito di freno a mano che serve esclusivamente per le soste durante le operazioni di carico e di scarico, e di freno pneumatico moderabile per la marcia.

Ogni carrello è corredato delle seguenti parti amovibili:

- 1°) — Un timone.
- 2°) — Due perni per il fissaggio del timone.
- 3°) — Due tronchi di rotaie muniti di sostegno da attaccarsi al carrello per costituire la parte superiore della rampa di carico.

- 4°) — Un tirante a doppio aggancio per il collegamento dei tronchi di rotaia di cui al punto 3°.
  - 5°) — Due tronchi di rotaia con scarpe costituenti la parte inferiore della rampa di carico.
  - 6°) — Un tirante a semplice gancio per il collegamento dei tronchi di rotaia di cui al punto 5°).
  - 7°) — Otto arresti a vite per il fissaggio delle ruote del carro ferroviario.
  - 8°) — Otto perni per l'attacco ai longheroni del carrello trasportatore dei detti arresti a vite.
  - 9°) — Targa di circolazione stradale con fanaletto elettrico e relativo cavo d'innesto.
- La trattrice è munita di freno a mano e di freno moderabile, e di un argano che può funzionare in presa nei due sensi.
- La trattrice deve essere attaccata al timone del carrello trasportatore mediante apposito perno e con l'accoppiamento delle condotte del freno.

#### GUIDA DELLA TRATTRICE ED ABILITAZIONE DEL CONDUCENTE ALLA CIRCOLAZIONE.

La guida della trattrice viene affidata ad apposito agente del Servizio Materiale e Trazione, munito di patente di 3° grado per condurre automezzi, al quale un tecnico adatto del Servizio Materiale e Trazione fornisce, di volta in volta, le necessarie istruzioni a complemento delle proprie cognizioni. Detto conducente deve essere inoltre a conoscenza delle norme generali e locali sulla circolazione stradale rispetto alle tratrici ed al carrello trasportatore, sia a carico che a vuoto.

#### FORNITURA ALLO SCALO DEL CARRELLO STRADALE.

Il Capo Stazione o Capo Gestione rivolge tempestivamente richiesta del carrello stradale al Capo dell'impianto che lo ha in consegna, e questi dispone che il carrello stradale, col personale di scorta, si porti allo scalo, nelle ore indicate, per iniziare il servizio.

Il carrello stradale e la trattrice dovranno giungere allo scalo in condizioni di svolgere senz'altro il servizio, e quindi la trattrice dovrà avere il motore in regola ed essere fornita di carburante.

#### CARICO E SCARICO DEL CARRO FERROVIARIO.

Il conducente deve invigilare che siano osservate le presenti norme:

I — *Condizioni necessarie:*

- 1°) — Occorre disporre della trattrice che sarà attaccata al carrello trasportatore.
- 2°) — Occorre disporre di un binario a raso di almeno 50 m. di lunghezza.
- 3°) — Occorre disporre di due palanchini a "piè di porco".

II — *Operazioni da eseguire sul carro ferroviario:*

- 1°) — Agganciare il maglione del tenditore sul gancio di trazione, in entrambe le testate.
- 2°) — Rovesciare l'ultimo snodo degli accoppiamenti metallici fissi del R V, quando esistono, assicurandolo, mediante legatura, in posizione di sollevato.

III — *Operazioni da eseguire sul carrello trasportatore:*

- 1°) — Disporre, mediante la trattrice, il carrello trasportatore in asse al binario a raso, sul quale si trova il carro da caricare, avendo l'avvertenza che le rotaie del carrello si trovino il più possibile in corrispondenza delle rotaie del binario.

- 2°) — Frenare il carrello trasportatore col freno a mano agente sulle 4 ruote esterne estreme.
- 3°) — Abbassare i due puntelli a vite della testata che si trova verso il carro da caricare.
- 4°) — Applicare la rampa inclinata alle estremità dei longaroni del carrello trasportatore, in corrispondenza dei puntelli a vite di cui al punto 3°), avendo cura di assicurarsi che appoggino bene sulle rotaie, con i relativi denti di arresto aderenti al fungo di queste, e che i tiranti di scartamento siano innestati a fondo nei corrispondenti fori.
- 5°) — Regolare l'altezza dei puntelli a vite di cui il punto 3°) girando la parte inferiore degli stessi, fino a che la parte di appoggio risulti a circa m/m 5 (cinque) dalla rotaia sottostante. Dette basi di appoggio non debbono arrivare a contatto delle rotaie, per evitare che col carico per il cedimento dei pneumatici delle ruote, abbiano a forzare troppo su di esse, rendendo difficoltoso lo svitamento per toglierli d'opera, a carico eseguite, di cui al punto V.
- 6°) — Ove si debbano caricare carri con passo non maggiore di m. 4,50, sfilare, se il carrello ne è munito, i perni d'arresto di riserva p' dalla parte della rampa e togliere d'opera gli arresti n. 1, 2 e 3, lasciando soltanto quelli n. 4 (V. figura), che dovranno trovarsi in *a* se il passo del carro è di m. 4,50; in *b* se è di m. 4 o di m. 3,85; in *c* se è di m. 3,65.

Ove si debbano caricare carri con passo di m. 6,10, sfilare i perni di arresto di riserva p' dalla parte della rampa, lasciando però in opera quelli all'estremità opposta e togliere tutti gli arresti n. 1, 2, 3 e 4.

- 7°) — Alcune stazioni sono fornite di una speciale rampa mobile a rotelle, manovrabile a mezzo di apposita gru, che sostituisce le rampe ordinarie composte dei pezzi di cui ai punti 3°), 4°), 5°) e 6°) dell'elenco riportato a pag. 1 e 2.

Per usare detta rampa mobile a rotelle, basta collocarla a mezzo della gru sul binario, farla scorrere su questo fino a raggiungere il carrello e innestare le estremità superiori della rampa alle estremità dei longaroni del carrello.

#### IV — Operazioni da eseguire sulla trattrice:

- 1°) — Frenare la trattrice col freno a mano.
- 2°) — Applicare le scarpe esterne alle ruote posteriori.
- 3°) — Svolgere la fune dell'argano ed attaccarla al maglione del gancio di riserva del carro da caricare.

#### V — Operazioni di carico:

- 1°) — Ove si debbano caricare carri con passo non maggiore di m. 4,50, fare agire l'argano della trattrice in modo da tirare il carro sulla rampa e quindi sul carrello trasportatore fin contro gli arresti n. 4 (V. figura).

Ove si debbano caricare carri con passo di m. 6,10, far agire l'argano della trattrice fino a che la sala anteriore sia arrivata a circa metà carrello e quindi mettere gli arresti n. 2 nel foro d'; rimettere poi in funzione l'argano fino a che la sala posteriore sia venuta ad urtare contro i suddetti arresti n. 2.

- 2°) — Nel caso di carri con passo non maggiore di m. 4,50, applicare gli arresti n. 1, 2 e 3 nel foro più vicino alle ruote e serrarli contro di queste. Nel caso di carri con passo di m. 6,10, applicare gli arresti n. 3 nei fori *d* e serrarli contro le ruote della sala anteriore, lasciando gli arresti

n. 2 a contatto delle ruote della sala posteriore, e rinfilare il perno d'arresto di riserva p' dal lato della rampa. Gli arresti n. 1 e n. 4 che restano così inutilizzati dovranno essere custoditi nella trattrice.

- 3°) — Staccare le fune dell'argano.
- 4°) — Smontare le rampe inclinate.
- 5°) — Sollevare i puntelli a vite dopo averli allentati.
- 6°) — Togliere le scarpe alla trattrice.
- 7°) — Allentare i freni a mano sia della trattrice che del carrello trasportatore.
- 8°) — Raccogliere le parti amovibili.

#### VI — Operazioni di scarico:

- 1°) — Portarsi col carrello trasportatore in asse al binario a raso sul quale si vuole scaricare il carro ferroviario, avendo l'avvertenza che le rotaie del carrello si trovino il più possibile in corrispondenza delle rotaie del binario.
- 2°) — Frenare col freno a mano sia la trattrice che il carrello trasportatore.
- 3°) — Abbassare i due puntelli a vite della testata opposta alla trattrice.
- 4°) — Applicare le rampe inclinate alle estremità dei longaroni del carrello trasportatore, in corrispondenza dei puntelli a vite di cui al punto 3°), avendo cura di assicurarsi che appoggino bene sulle rotaie, con i relativi denti di arresto aderenti al fungo di queste e che i tiranti di scartamento siano innestati a fondo nei corrispondenti fori.
- 5°) — Regolare l'altezza dei puntelli a vite di cui al punto 3°), girando la parte inferiore degli stessi, fino a portarli a contatto con le rotaie sottostanti.
- 6°) — Applicare le scarpe alle ruote posteriori della trattrice.
- 7°) — Attaccare la fune dell'argano al maglione del gancio di riserva del carro ferroviario.
- 8°) — Smontare gli arresti n. 1, 2 e 3 e, se esistono, i perni d'arresto di riserva p' dalla parte della rampa.
- 9°) — Allentare leggermente la fune dell'argano; muovere quindi a mezzo di palanchini a "piè di porco" il carro ferroviario verso la rampa inclinata — aiutandosi anche, nel caso di carri con passo di m. 6,10, con la trattrice a mezzo di una stanga interposta tra essa e la traversa di testa del carro — fino a che il carro stesso, prendendo la discesa, accenni a discendere da sè. Svolgere quindi la fune dall'argano fino a che il carro sia completamente sul piano.
- 10°) — Staccare la fune dell'argano dal carro ferroviario.
- 11°) — Raccogliere tutte le parti amovibili.

*Avvertenza:* Qualora si prevedesse di scaricare il carro ferroviario dal carrello trasportatore per lasciarlo presso la ditta, si dovrà avere cura di caricare sulla trattrice anche le parti amovibili di corredo di cui ai punti 3°), 4°), 5°), 6°) dell'elenco sopra riportato, nonchè i palanchini a "piè di porco" e la stanga a cui accennasi al punto 9°).

#### ACCUDIENZA E MANUTENZIONE.

Tanto i carrelli trasportatori quanto le trattrici dovranno, nei periodi di riposo, essere ricoverati preferibilmente al coperto in punti determinati dello Scalo di residenza o dell'impianto cui sono stati assegnati.

Il punto scelto deve essere possibilmente sotto vigilanza del personale di guardia o del personale di servizio.

Ogni trattrice è dotata di una istruzione sull'uso e la buona manutenzione della trattrice stessa e sulle norme di carico, scarico e circolazione dei

carrelli trasportatori. Tale pubblicazione, che segue sempre la trattrice in casi di trasferimenti, deve essere consultata dai Capi Stazione o Capi Gestione perchè le norme stesse siano osservate.

Le materie di consumo (benzina, olio, ecc.), occorrenti per il funzionamento della trattrice e per la lubrificazione dei carrelli trasportatori, devono essere tempestivamente approvvigionate e devono essere tenute in consegna dal Capo dell'impianto che ha in consegna detti automezzi e che provvede agli occorrenti prelievi presso il Magazzino, come praticasi per le altre materie di consumo. Tutto questo quando non siano intervenuti eventuali diversi accordi fra le Sezioni interessate, per speciali contingenze locali.

Negli scali in cui sono stabiliti rifornimenti sussidiari di carburante, la relativa consegna resta affidata al Capo stazione o Capo gestione che provvede ai relativi prelievi dal Magazzino.

### GUASTI E RIPARAZIONI.

Gli eventuali guasti, che a giudizio dell'autista non appaiono subito riparabili con mezzi ordinari, dovranno essere notificati al Capo dell'impianto incaricato della riparazione, secondo le istruzioni del Servizio Materiale e Trazione.

Le Sezioni o Riparti della Trazione per ben provvedere alle riparazioni occasionali ed a quelle periodiche, nonchè alle visite di controllo, si serviranno di apposito agente idoneo che si regolerà come per le visite dei carrelli automotori per manovrare. Per le revisioni generali da farsi ai carrelli stradali terranno presente il convenuto della circolare n. 26/210.13 del 22 luglio 1938, XVI, del Servizio Materiale e Trazione.

### RICHIESTE DEL CARRELLO TRASPORTATORE.

Le richieste di concessione per trasporti in via continuativa presentate ai Capi stazione od ai Capi gestione devono essere notificate alla rispettiva Sezione Commerciale e del Traffico per il seguito delle trattative.

Le Sezioni succitate comunicheranno l'esito di tali trattative al Servizio Commerciale e del Traffico, il quale adotterà le relative decisioni.

Le richieste di concessione per singoli trasporti devono essere redatte sull'apposito modulo Ci 146 e registrato, in ordine cronologico, nel registro appositamente istituito, mod. Ci 147 seguendo le indicazioni dello stampato.

Non devono essere accettate per uno stesso giorno richieste per un numero di carri superiore a quello dei trasporti che si presume di potere effettuare con i carrelli trasportatori.

Le richieste devono essere soddisfatte — di regola — in ordine cronologico.

La richiesta del carrello, per i trasporti in partenza, deve essere sempre accompagnata dalla richiesta del carro sul registro mod. M. 224 e non si potrà dare corso alla richiesta del carrello se la richiesta del carro, nell'ordine che le compete rispetto alle altre domande, non può essere soddisfatta.

La stazione può spostare l'ordine d'impiego del carrello quando si tratti di soddisfare richieste di trasporto di carri a grande velocità di merci deperibili, come pure nei casi in cui si riesca, con tale spostamento, a ottenere una più intensa utilizzazione del carrello trasportatore ed a ridurre i percorsi a vuoto.

Si chiarisce tale concetto con un esempio: debbasi in un determinato giorno effettuare, in ordine di richiesta, un trasporto di merce in partenza ed uno di merce in arrivo. La stazione può effettuare in precedenza il trasporto del carro in arrivo, sempre che trovi la convenienza di utilizzare lo stesso carro, reso vuoto, per il trasporto in partenza.

Per i carri in arrivo, dopo che la parte avrà effettuate le operazioni di svincolo del trasporto e pagate o depositate le tasse inerenti all'uso del car-

rello, il Capo stazione od il Capo gestione darà disposizioni per l'effettuazione del servizio.

Nell'ambito dello scalo le operazioni di carico del carro ferroviario, carico o vuoto, sul carrello stradale e di scarico dal medesimo, saranno effettuate dai conducenti del carrello, coadiuvati dal personale di stazione.

Le operazioni di scarico presso la Ditta, ove occorresse scaricare il carro ferroviario dal carrello trasportatore e quella di ricarico sul carrello medesimo saranno eseguite dal personale della Ditta stessa, a suo rischio e pericolo, secondo le indicazioni che all'uopo fornirà l'autista.

L'autista farà uso dell'apposito mod. Ci 148 per comprovare la consegna e la riconsegna alla Ditta dei carri ferroviari, del carrello trasportatore e delle parti amovibili.

A seconda che sarà lasciato presso la Ditta il solo carro ferroviario o il carro ferroviario caricato sul carrello trasportatore, per ritornare in un secondo tempo a riprenderli con la trattrice, l'autista si farà rilasciare firma di regolare ricevuta sul mod. Ci 148 con indicazione dell'ora di consegna, lasciando presso la Ditta copia da lui controfirmata. Altrettanto farà in senso inverso al momento del ritiro del carrello trasportatore e del carro ferroviario.

Nei casi in cui il carro ferroviario non viene rimosso dal carrello trasportatore, questo deve essere trattenuto presso la Ditta per il tempo strettamente necessario per eseguire il carico e lo scarico della merce.

La ditta dovrà indicare l'ora approssimativa in cui il carro, carico o vuoto, sarà pronto per essere ritirato e tale indicazione sarà riportata dall'autista sul mod. di consegna Ci 148.

Nel caso in cui il carro non possa essere pronto per le ore indicate, la Ditta dovrà dare tempestivo avviso alla stazione con comunicazione scritta o telefonica.

Per le località servite da più stazioni ferroviarie, il carro vuoto può essere restituito in uno scalo diverso da quello in cui fu preso carico, ove ciò risulti più conveniente, rispetto al percorso che il carrello e la trattrice devono effettuare.

La stazione che riceve il carro vuoto ne informerà lo scalo interessato per le opportune indicazioni sul registro del movimento dei carri mod. M. 233.

#### REGISTRAZIONE DEL MOVIMENTO DEI CARRELLI TRASPORTATORI.

Il servizio svolto giornalmente da ogni trattrice dovrà risultare dall'apposito foglio mod. Ci 149. All'uopo il Capo dell'Impianto che ha in consegna il carrello trasportatore consegnerà, all'inizio del servizio, un mod. Ci 149, già predisposto per il servizio della giornata, all'autista, il quale lo completerà con le altre indicazioni richieste dallo stampato e lo riconsegnerà all'a stazione al termine del proprio lavoro.

Le stazioni di residenza dei carrelli trasportatori indicheranno sul registro mod. Ci 147, per ciascun carrello trasportatore e per ciascuna trattrice, segnando le indicazioni dello stampato, l'ora di messa a disposizione di ogni singolo trasporto, l'ora di uscita dalla stazione, di consegna alla Ditta destinataria e di riconsegna alla medesima, secondo le indicazioni apposte dal conducente sul mod. Ci 149; l'ora di restituzione, secondo l'avviso dato dalla Ditta, e di ritorno degli attrezzi e del carrello in stazione.

#### REGISTRAZIONE DEI CONSUMI.

Dovrà essere tenuto esatto conto dei consumi di materie varie (carburanti, lubrificanti, ecc.), derivanti dall'impiego dei carrelli e delle relative trattrici. All'uopo il Capo dell'impianto che li ha in consegna terrà un apposito registro nel quale prenderà nota dei prelievi effettuati dal Magazzino e dei sin-

goli impieghi fatti dalle trattrici per i carrelli stradali e sorveglierà, intervenendo ove occorra, per tenere i consumi unitari in limiti bassi quanto è possibile.

Ogni fine di mese dovrà essere stabilita, a cura dell'Impianto che ha in consegna i carrelli e le trattrici, la rimanenza delle varie materie di consumo, ponendo il consumo stesso in relazione ai chilometri percorsi. Le relative risultanze dovranno essere comunicate trimestralmente al Servizio Materiale e Trazione, per il tramite delle rispettive Sezioni Materiale e Trazione.

Nei casi in cui vengano fatti rifornimenti sussidiari di carburante fuori della sede dell'Impianto consegnatario, il Capo Stazione o il Capo Gestione, che effettua il rifornimento, farà la relativa notifica al Capo-Impianto di cui sopra.

### NORME PER LA ESAZIONE E LA CONTABILIZZAZIONE DEI CORRISPETTIVI.

Alla parte, che provvederà al pagamento della somma dovuta in relazione alla percorrenza, la stazione rilascerà regolare quietanza su Mod. Ci 304.

Il debito relativo verrà assunto sul libro uscita mod. Ci 407 e scritturato sull'elenco Mod. Ci 445.

Per i trasporti in partenza, dato che la riscossione dei corrispettivi avviene al momento della prenotazione e quindi prima della presentazione della lettera di vettura, gli estremi dei trasporti sui citati mod. Ci 407 e Ci 445 dovranno essere esposti subito dopo stipulato il contratto di trasporto.

### DEPOSITI PER L'ESAZIONE DEI CORRISPETTIVI.

Nei casi in cui non riesca possibile stabilire subito i corrispettivi da riscuotere, le stazioni faranno pagare un congruo deposito da liquidarsi appena esse avranno gli elementi necessari per la determinazione dei corrispettivi stessi.

Alla parte dovrà essere rilasciata regolare ricevuta su mod. Ci 304 ed il debito relativo sarà da assumere sul mod. Ci 463. All'atto della liquidazione definitiva, la stazione prenderà a debito, come sopra è detto, l'importo dovuto, si accrediterà di una somma uguale a quella riscossa per mezzo del mod. Ci 463 e rimborserà od esigerà dalla parte la differenza.

### PENALITA' PER IL RITARDO NELLA EFFETTUAZIONE DEL CARICO E DELLO SCARICO.

Quando il carico e lo scarico non fosse terminato entro il tempo prescritto, saranno da esigere le prescritte tasse di sosta, da addebitare nei modi consueti.

### RIMBORSI.

Se il servizio non potesse essere prestato per fatto dipendente dalla nostra Amministrazione (guasto al carrello o al trattore, ritardo dovuto ad altri utenti, ecc.) il rimborso dei corrispettivi già pagati dovrà aver luogo con mod. Ci 304 o con mod. Ci 469 (in analogia a quanto si pratica per le tasse di sosta) a seconda se la riscossione abbia avuto luogo nel mese corrente o nel mese precedente.

Le stazioni trasmetteranno quindicinalmente, per il tramite del rispettivo Riparto Traffico, il prospetto dei trasporti effettuati mod. Ci 150 alla Sezione Commerciale e del Traffico, la quale effettui gli ulteriori riscontri del caso e desunti i relativi dati statistici da comunicare al proprio Servizio, li rimetterà al Controllo Merci Interno ed Internazionale di Torino.



## ALLEGATO A ALL'O. DI S. N. 16 - 1939-XVII

**Carri di costruzione F. S. che, caricati sul carrello trasportatore, superano l'altezza di m. 4.**

Serie	NUMERI			Altezza del culmine del carro dal piano stradale quando il carro è caricato sul carrello	Osservazioni
	dal	al	Centinaia		
1	2			3	4
F	100.100	101.599	dispari	4,09	I dati d'altezza indicati nella colonna 3 sono calcolati con rodiggio nuovo, a carro vuoto e per carrelli trasportatori aventi il piano delle rotaie a 420 mm. da terra e cioè per i carrelli aventi numeri dall'11 al 22. Per i carrelli aventi numeri dal 23 in avanti, le quote d'altezza indicate alla colonna 3 vanno aumentate di 2 cm. perchè il piano della rotaia è in questi carrelli 440 mm. da terra.
»	114.100	117.599	»	4,08	
»	179.600	180.638	pari	4,15	
»	180.818	182.699	»	4,15	
»	182.800	183.249	»	4,15	
»	183.250	183.899	»	4,15	
»	184.200	186.899	»	4,15	
»	187.200	188.859	»	4,15	
»	189.000	189.269	»	4,15	
E	189.899	—	—	4,09	
»	1.015.650	—	—	4,09	
»	1.020.204	1.020.208	—	4,09	
»	1.020.267	1.020.299	—	4,09	
»	1.020.400	1.020.899	—	4,09	
»	1.020.983	1.020.999	—	4,09	
»	1.022.521	—	—	4,09	
»	1.022.858	1.022.899	—	4,09	
»	1.023.002	—	—	4,09	
»	1.023.281	1.023.299	—	4,09	
»	1.023.400	1.023.499	—	4,09	
»	1.023.600	1.023.602	—	4,09	
»	1.023.610	1.023.611	—	4,09	
»	1.023.615	1.023.644	—	4,09	
»	1.023.648	1.023.654	—	4,09	
»	1.023.657	1.023.699	—	4,09	


Segue: ALLEGATO A ALL'O. DI S. N. 16 - 1930-XVII

Serie	NUMERI			Altezza del culmine del carro dal piano stradale quando il carro è caricato sul carrello	Osservazioni
	dal	al	Centinaia		
1		2		3	4
E	1.023.800	1.023.812	pari	4,00	
»	1.023.836	1.023.899	—	4,00	
»	1.024.000	1.024.208	—	4,00	
»	1.024.209	1.024.627	—	4,00	
»	1.024.648	1.024.999	—	4,00	
»	1.025.292	1.025.299	—	4,00	
»	1.025.400	1.025.444	—	4,00	
»	1.025.451	1.025.458	—	4,00	
»	1.028.171	1.028.199	—	4,00	
»	1.028.300	1.028.799	dispari	4,00	
»	1.028.932	1.028.999	—	4,00	
»	1.029.100	1.029.186	—	4,00	
»	1.029.190	1.029.192	—	4,00	
»	1.029.801	1.029.810	—	4,00	
»	1.029.312	1.029.899	—	4,00	
»	1.029.500	1.029.589	—	4,00	
»	1.029.700	1.029.954	—	4,00	
»	1.030.000	1.030.001	—	4,00	
»	1.030.003	1.030.023	—	4,00	
»	1.030.049	1.030.073	—	4,00	
»	1.030.060	—	—	4,00	
»	1.030.069	1.030.099	—	4,00	
»	1.030.200	1.030.299	—	4,00	
»	1.030.400	1.030.476	—	4,00	
»	1.030.483	1.030.499	—	4,00	
»	1.030.600	1.030.652	—	4,00	

## Segue: ALLEGATO A ALL'O. DI S. N. 16 - 1938-XVII

Serie	NUMERI			Altezza del culmine del carro dal piano stradale quando il carro è caricato sul carrello	Osservazioni
	dal	al	Centinaia		
1		2		3	
E	1.031.000	1.031.699	pari	4,09	
Eb	973.400	973.649	.	4,07	
.	973.500	973.749	dispari	4,07	
.	991.200	991.699	pari	4,07	
Ge	213.027	213.046	—	4,22	
Gf	270.000	270.249	pari	4,09	
He	346.205	346.479	.	4,39	
.	346.500	346.704	dispari	4,42	
.	346.600	346.815	pari	4,42	
His	343.000	343.099	—	4,17	
.	349.300	349.323	—	4,19	
.	349.400	349.678	pari	4,19	
.	349.724	349.762	—	4,10	
.	349.877	349.896	—	4,10	
Hg	307.100	307.399	dispari	4,17	
.	308.100	308.599	.	4,17	
Hgp	300.000	301.649	pari	4,17	
.	300.100	300.999	dispari	4,17	
.	303.000	303.249	pari	4,16	
.	303.100	303.179	—	4,18	
.	303.400	303.439	—	4,18	
.	303.610	303.649	—	4,18	
.	304.000	304.849	pari	4,16	

ALLEGATO B  
ALL' O. DI S. N. 16-1939-XVII



## Ordine di servizio n. 17.

### Attivazione del sistema di esercizio con dirigente centrale sul tratto Vada Grosseto della linea Pisa-Roma.

Alle ore 12 del 13 febbraio 1939-XVII sarà attivato sul tratto Vada-Grosseto della linea Pisa-Roma, il sistema di servizio con DIRIGENTE CENTRALE, regolato dalle "DISPOSIZIONI PER IL SERVIZIO CON D. C. APPROVATE DA S. E. IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI CON DECRETO N. 1452 IN DATA 13 GENNAIO 1931-XI e portate a conoscenza del personale interessato con ordine di servizio N. 36/1931-XI e successive modificazioni (O. S. n. 118/1935-XIII).

L'ufficio del Dirigente Centrale è situato in un locale del fabbricato servizi ausiliari di Grosseto (lato Roma) e corrisponde con i seguenti posti:  
 Livorno C.le - Dirigenti - Antenna z  
 Livorno > - Deposito Locomotive - id.  
 Livorno C.le - Deposito Personale Viaggiante - id.

Vada  
 Cecina  
 Bibbona  
 Bolgheri  
 Castagneto  
 S. Vincenzo  
 Campiglia Marittima  
 Vignale Riotorto  
 F'ollonica  
 Scarlino  
 Gavorrano  
 Giuncarico  
 Montepescali  
 Grosseto Dirigenti  
 > Deposito Locomotive  
 > Capo Pers. Viagg.

Col sistema dell'esercizio con D. C. conservano pieno vigore e devono essere osservati i regolamenti e le istruzioni di esercizio in vigore sulle linee a servizio normale in quanto non siano modificati e sostituiti dalle apposite "DISPOSIZIONI PER IL SERVIZIO CON DIRIGENTE CENTRALE" e successive varianti.

La sorveglianza tecnica della suindicata sezione del Dirigente Centrale, sarà esercitata direttamente dalla Sezione Movimento ed a mezzo del Capo Riparto Movimento di LIVORNO.

La sorveglianza e la dirigenza amministrativa dell'Ufficio del D. C. sarà invece esercitata dal Capo Riparto Movimento di Livorno.

*Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dei Compartimenti di Firenze e di Roma.*

Parte II - n. 6 - 9 febbraio 1939-XVII.

## Circolare N. 4.

## Modificazioni Tasse di bollo.

La "Tariffa delle tasse di bollo" aggiornata al 31 dicembre 1937, recentemente pubblicata dal Ministero delle Finanze ha apportato variazioni ad alcune aliquote di tasse di bollo.

Di conseguenza, le disposizioni contenute nel punto 4), primo comma, e nel punto 5) della circolare n. 34, pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 42 del 17 ottobre 1935-XIV, sono sostituite rispettivamente da quelle appresso indicate ai punti a) e b), mentre la disposizione contenuta nel secondo comma della circolare n. 38 pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 50 del 12 dicembre 1935-XIV è sostituita da quella appresso indicata al punto c).

a) Alle quietanze rilasciate dagli speditori per la riscossione degli assegni gravati sui trasporti è da applicarsi la tassa di bollo con le seguenti aliquote:

quando la somma:

supera L. 1 e non L. 100 tassa fissa L. 0,20  
 > > 100 e non L. 3000 tassa fissa L. 1,—  
 > > 3000 tassa fissa L. 2,—

b) Le ricevute per versamento e ritiro di depositi di ogni specie, provvisori o definitivi, compresi i depositi doganali, sono soggetti alle seguenti aliquote di tassa di bollo:

quando la somma:

supera L. 1 e non L. 100 tassa fissa L. 0,20  
 > > 100 e non L. 3000 tassa fissa L. 1,—  
 > > 3000 o per valori indeterminati tassa fissa L. 4,—

c) Sui documenti relativi a pagamenti la cui quietanza venga rilasciata separatamente dalla fattura o da altro equipollente documento, che abbia già scontato la tassa di scambio, è da applicarsi la tassa di bollo con le seguenti aliquote:

quando la somma:

supera L. 1 e non L. 100 tassa fissa L. 0,20  
 > > 100 e non L. 3000 tassa fissa L. 1,—  
 > > 3000 tassa fissa L. 2,—

Rimangono immutate le aliquote della tassa di bollo per le quietanze ordinarie di terzi nei rapporti con le pubbliche Amministrazioni e quelle per le quietanze delle competenze e pensioni del personale.

**Istruzione n. 1.****Comunicazione alla Pubblica Sicurezza del sequestro di valute false.**

In aggiunta alle disposizioni impartite con le Istruzioni n. 3/1933, num. 2/1937 e n. 2/1938, si avverte che allo scopo di assecondare quanto più possibile gli sforzi dell'Autorità di P. S. intesi a conseguire la immediata scoperta dei falsari, si reputa opportuno disporre, su conforme avviso del Ministero delle Finanze (Direzione Generale del Tesoro) che d'ora innanzi nei casi di palese ed indiscutibile falsità delle valute presentate agli sportelli delle Casse Compartimentali e delle Stazioni ad agenti dell'Amministrazione aventi maneggio di danaro, questi ultimi, oltre ad adempiere a quanto è di loro pertinenza, a norma delle disposizioni già stabilite colle surrichiamate istruzioni (compilazione del verbale di sequestro, invio delle valute sequestrate alle competenti Sezioni di R. Tesoreria etc.) diano contemporaneamente notizia dell'effettuato sequestro alla più vicina autorità di Pubblica Sicurezza, per i provvedimenti che questa riterrà di adottare caso per caso.

*Il Direttore Generale*  
VELANI

num.  
nassi-  
overta  
sistem  
di po-  
Casse  
i ma-  
perle-  
nizion  
com-  
olle-  
ovate-

le





**Ordine di servizio n. 18.****Cambiamento di nome della stazione di Vittuone**

La stazione di VITTUONE, della linea Torino-Milano, ha assunto la nuova denominazione di "VITTUONE-ARLUNO".

Di conseguenza nel Prontuario Generale delle Distanze Chilometriche fra le stazioni della Rete di Stato (edizione gennaio 1938-XV1), Parte I, II, III, IV, nella Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio (Ed. febbraio 1936-XIV), nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche ed in tutte le altre pubblicazioni di servizio nelle quali risulta indicato il nome della stazione suddetta dovrà essere apportata conforme modificazione.

Il Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze provvederà per la sostituzione dei biglietti a destinazione fissa di corsa semplice e di andata e ritorno a tariffa intera e ridotta, alle stazioni ed agenzie interessate.

Qualora queste non ricevessero le nuove scorte entro il mese di febbraio 1939 dovranno richiedere al detto Controllo la sostituzione dei biglietti da stamparsi col nome di Vittuone-Arluno.

I biglietti tolti dalla distribuzione, per effetto del cambiamento di nome, dovranno essere restituiti, nei modi d'uso, al Controllo summenzionato.

*Distribuito agli agenti delle classi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13 e 15.*

**Ordine di servizio n. 19.****Cambiamento di nome della stazione di Pisa Porta Nuova.**

La stazione di Pisa Porta Nuova, della linea Genova-Pisa, ha assunto la nuova denominazione di "Pisa San Rossore".

Di conseguenza nelle parti I, II, III e IV del "Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete di Stato" (Ediz. gennaio 1938-XVI), si dovrà modificare il nome di Pisa P. Nuova in "Pisa San Rossore".

Analoghe modificazioni dovranno essere apportate nei prontuari manoscritti in uso nelle stazioni e presso i Controlli, nella Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio (Ediz. Febbraio 1936-XIV), Parte I<sup>a</sup> ed in tutte le altre pubblicazioni di servizio interessate.

*Distribuito agli agenti delle classi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13 e 15.*

**Ordine di servizio n. 20.****Norme per l'eseguimento dei trasporti delle cose.**

E' in corso di stampa il 3° supplemento che aggiorna al 31 dicembre 1938-XVII le "Norme per l'eseguimento dei trasporti delle cose" (edizione 1935).

Tale supplemento sarà distribuito al personale interessato, al quale raccomandandosi di riportare nelle "Norme" le varianti del caso.

*Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 12 e 15.*

**Circolare N. 5.****Prezzo degli abiti impermeabili da lavoro per il personale di linea e delle stazioni.**

Con riferimento alla circolare N. 41, pubblicata sul Bollettino Ufficiale N. 49 del 6 dicembre 1934-XIII, si porta a conoscenza di tutti gli Impianti interessati che il prezzo di ogni abito impermeabile da lavoro per il personale di linea e delle stazioni, per tutte le ordinazioni che verranno rilasciate alla Soc. An. Consorzio Industriali Canapieri di Milano dal 1° gennaio al 30 giugno 1939-XVII, resta fissato in L. 143,58 (lire centoquarantatré e cent. cinquantotto) e partitamente:

- L. 80,40 (lire ottanta e centesimi quaranta) per la giacca;
- L. 48,82 (lire quarantotto e centesimi ottandue) per i pantaloni;
- L. 14,36 (lire quattordici e centesimi trentasei) per il cappello.

**Comunicato:**

**Graduatoria dei candidati risultati idonei agli esperimenti interni tra operai non di ruolo del servizio Lavori e Costruzioni per la nomina ad operaio di I classe non di ruolo.**

- |                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| 1 VENTURINI Arturo    | 49 VENTURA Luigi        |
| 2 TOMBA Abramo        | 50 MAFFEI Athos         |
| 3 FORCELLA Adolfo     | 51 TUTUCCI Giuseppe     |
| 4 BALDINELLI Ulderico | 52 COCCIADIFERRO Dante  |
| 5 SIGNORELLI Carlo    | 53 ANGELI Dario         |
| 6 SIMONETTI Pietro    | 54 ALFONSI Luigi        |
| 7 DORIA Giacomo       | 55 MONTI Emidio         |
| 8 BEVILACQUA Giuseppe | 56 AMBROSI Adolfo       |
| 9 NORO Pietro         | 57 SABATINI Giovanni    |
| 10 SIMONCINI Giovanni | 58 BORGINI Emilio       |
| 11 PASSERI Giorgio    | 59 LA TORRE Carlo       |
| 12 DE BERNARDI Angelo | 60 MIRALDI Arturo       |
| 13 LIPPARINI Otello   | 61 ODDERA Valentino     |
| 14 LOI Enrico         | 62 NANNINI Armando      |
| 15 RIZZI Ugo          | 63 VESPIGNANI Giuseppe  |
| 16 D'ANTONIO Agnello  | 64 FIOCCO Giuseppe      |
| 17 GIANNETTI Mario    | 65 POLENGHI Pietro      |
| 18 SABATTINI Augusto  | 66 GUALANDI Giovanni    |
| 19 VIDANO Battista    | 67 MONTOLI Amleto       |
| 20 OSTI Edoardo       | 68 MASOERO Mario        |
| 21 FEDERIGI Eugenio   | 69 BRUNO Maurizio       |
| 22 FRANZA Ugo         | 70 REALINI Edoardo      |
| 23 BOTTERI Giuseppe   | 71 PELLEGRINI Nelusco   |
| 24 SQUASSABIA Mario   | 72 FERRERO Giovanni     |
| 25 NATIVI Torindo     | 73 TOMMASI Alfredo      |
| 26 ZANOLLI Remo       | 74 CAPPELLI Ruggero     |
| 27 PEIROLO Emilio     | 75 PARMOLI Angelo       |
| 28 VALDRE' Marcello   | 76 CONDIO Mario         |
| 29 VIVARELLI Romano   | 77 RAGAZZINI Angelo     |
| 30 SPANDONARI Andrea  | 78 DE FRANCHI Giuseppe  |
| 31 FRIGERIO Edoardo   | 79 BONGIOVANNI Giuseppe |
| 32 MASIA Giuseppe     | 80 BERNI Giuseppe       |
| 33 VILLA Michele      | 81 MERULLA Giuseppe     |
| 34 MANGANOTTI Renato  | 82 GIPPONI Domenico     |
| 35 CASALINI Casalino  | 83 BATTAGLIO Giuseppe   |
| 36 TAVERNIER Mario    | 84 VEROLINI Ivo         |
| 37 ROLLINI Renzo      | 85 GERMAK Camillo       |
| 38 ANELLI Filippo     | 86 SANI Ugo             |
| 39 BERLINI Aldo       | 87 LAVORATTI Leonello   |
| 40 BASO Giuseppe      | 88 BARCE Giovanni       |
| 41 LANZONI Dino       | 89 GEROSA Enea          |
| 42 RE Alessandro      | 90 MAGONI Carlo         |
| 43 PERINI Giuseppe    | 91 BOBBIO Giovanni      |
| 44 PETRACCHI Giovanni | 92 BAGNASCO Luigi       |
| 45 MANNUCCI Spartaco  | 93 PAGNONI Mario        |
| 46 VARLESE Michele    | 94 SCACCHETTI Aminta    |
| 47 MARCHESE Vincenzo  | 95 CAPOBIANCO Fortunato |
| 48 ORCELLET Edoardo   |                         |

- |     |                      |     |                     |
|-----|----------------------|-----|---------------------|
| 96  | SABBATUCCI Lattanzio | 152 | ZELANO Ernesto      |
| 97  | CACCIAGUERRA Edgardo | 153 | CORRADINI Dino      |
| 98  | TOLA Cornelio        | 154 | COPPOTELLI Mario    |
| 99  | PUCCI Italo          | 155 | BARDUCCI Plinio     |
| 100 | RICCIARDI Gio Batta  | 156 | FRATINI Gino        |
| 101 | RICCI Armando        | 157 | GRIBAUDO Giovanni   |
| 102 | VALLE Giacomo        | 158 | CERIELLO Angelo     |
| 103 | CALZETTA Glorio      | 159 | GIUSTI Iginio       |
| 104 | SEEBACHER Arnaldo    | 160 | VERNAZZA Giuseppe   |
| 105 | FONTANAROSA Giovanni | 161 | FIORINI Teobaldo    |
| 106 | ACERBO Silvio        | 162 | BASTARI Guido       |
| 107 | BAGHETTI Alberto     | 163 | SEGRETI Giuseppe    |
| 108 | VIVARELLI Gino       | 164 | ZONI Luigi          |
| 109 | QUARTARA Bernardo    | 165 | FIORITO Giuseppe    |
| 110 | GHEZZI Carlo         | 166 | RIONDINO Raffaele   |
| 111 | CARANGELI Enrico     | 167 | ABBATECOLA Augusto  |
| 112 | IMPERATO Salvatore   | 168 | MARTIGNONI Bruno    |
| 113 | USANNA Giovanni      | 169 | FEI Guido           |
| 114 | LOMI Pietro          | 170 | VISMARA Aldo        |
| 115 | OMENETTO Elio        | 171 | MARRI Orlando       |
| 116 | RUGGERI Luigi        | 172 | FERRARI Gio Batta   |
| 117 | CASTELLACCI Giuseppe | 173 | SBRUZZI Antonio     |
| 118 | BATTAGLIA Francesco  | 174 | LELLI Elio          |
| 119 | TASSINARI Luigi      | 175 | SARACCO Domenico    |
| 120 | BAMBI Vittorio       | 176 | MUZZI Giacomo       |
| 121 | BRIZZI Aldo          | 177 | AGNINI Iulio        |
| 122 | VITALI Carlo         | 178 | RIVA Francesco      |
| 123 | MASI Giulio          | 179 | VERGELLI Ugo        |
| 124 | PAOLI Marco          | 180 | MILAN Ivan          |
| 125 | GARRONI Paolo        | 181 | RAPISARDI Angelo    |
| 126 | PETTINI Edmondo      | 182 | VEZZOLI Giovanni    |
| 127 | ZAMPERINI Mariano    | 183 | PICCINI Mario       |
| 128 | MORBELLI Raffaele    | 184 | TIMPANO Alfredo     |
| 129 | GIFUNI Giuseppe      | 185 | POLITO Salvatore    |
| 130 | GARELLI Biagio       | 186 | FELICELLA Alfredo   |
| 131 | PERFETTI Giuseppe    | 187 | CECCHINI Costantino |
| 132 | MAZZA Michelangelo   | 188 | GIORGI Bruno        |
| 133 | STEFANINI Cesare     | 189 | CATTANI Amedeo      |
| 134 | ZANOTTI Zeffiro      | 190 | ELEFANTE Michele    |
| 135 | LORENZONI Gino       | 191 | STORTI Gennaro      |
| 136 | CHIARI Enrico        | 192 | SEVERINI Cesare     |
| 137 | BOSIN Giuseppe       | 193 | CIPRIANI Amilcare   |
| 138 | RICCIARDI Arturo     | 194 | RICCI Silvio        |
| 139 | BENEDETTI Giacomino  | 195 | MOTTOLA Vincenzo    |
| 140 | MAFFEI Quirino       | 196 | OPPI Bruno          |
| 141 | LICATA Antonio       | 197 | TASSI Guglielmo     |
| 142 | CORGHI Renzo         | 198 | DE CARLO Vincenzo   |
| 143 | LAMBERTINI Olindo    | 199 | PELELLA Gaetano     |
| 144 | BONIFAZI Carlo       | 200 | MONESTRER Giacomo   |
| 145 | COSTA Giuseppe       | 201 | LATTANZI Bruno      |
| 146 | GIOLITO Pietro       | 202 | TERRILE Luigi       |
| 147 | MARFELLA Pasquale    | 203 | SIGNORATO Antonio   |
| 148 | BELLOTTI Gaudenzio   | 204 | ROMANINI Enrico     |
| 149 | ANGELERI Francesco   | 205 | COSTANTINI Romolo   |
| 150 | VOLPI Ottavio        | 206 | ORSOLINI Aldo       |
| 151 | BORNIOTTO Eugenio    | 207 | CHIODETTI Mario     |
|     |                      | 208 | DORE Battista       |

- 209 MORI Renato  
 210 PITTALUGA Giuseppe  
 211 MANGIAROTTI Giacomo  
 212 PERNUMIAN Francesco  
 213 TROIANI Mario  
 214 ZANETTI Giuseppe  
 215 BARRETTA Raffaele  
 216 MAGLIANI Riguberto  
 217 CATALANI Angiolino  
 218 MONDIGLIO Amilcare  
 219 GRIMALDI Mauro  
 220 MALLEN Alberto  
 221 ZANNINI Antonio  
 222 GNASSI Giovanni  
 223 COLONNA Salvatore  
 224 CARNEVALI Anello  
 225 BOGLIO Riccardo  
 226 RHO Cornelio  
 227 LOLLI Vincenzo  
 228 GALAVOTTI Rodolfo  
 229 BONARDI Giuseppe  
 230 GIANETTO Antonio  
 231 BONIFORTI Pietro  
 232 COTTI Mario  
 233 DOGLIOTTI Ernesto  
 234 GROSSI Armando  
 235 CAMOCINI Luigi  
 236 BASILE Emanuele  
 237 MAGGI Pietro  
 238 BALDONI Albano  
 239 BETTUCCHI Adolfo  
 240 STEFANELLI Antonio  
 241 BOSOTTO Secondo  
 242 TICOZZI Antonio  
 243 MICHELINI Augusto  
 244 BADALINI Mario  
 245 ROVATTI Anaeleto  
 246 CARUSO Carmine  
 247 CARDUCCI Leopoldo  
 248 MALPASSI Vincenzo  
 249 LEGNAZZI Ennio  
 250 ZECCA Ernesto  
 251 PATERA Salvatore  
 252 MORINI Carlo  
 253 MARGOTTI Mario  
 254 BERTOCCI Giovanni  
 255 FERRARIS Alfredo  
 256 ROMOLI Torquato  
 257 RAMINI Vito  
 258 BRUSASCO Francesco  
 259 FERRERO Pasquale  
 260 VANNUCCHI Gisberto  
 261 ANTOCCI Antonio  
 262 STOCCO Antonio  
 263 FOGLI Dino  
 264 MILANI Mario  
 265 CARISSIMO Rodolfo  
 266 BUCCIANTINI Bruno  
 267 RENZI Giovanni  
 268 DESORTES Mario  
 269 ROSSI Giuseppe  
 270 GIANESE Gualtiero  
 271 FILIPPI Dino  
 272 RAIMO Alfonso  
 273 ALBERTI Andrea  
 274 SCHEDEA Alessandro  
 275 VERONESI Alberto  
 276 PETROSINO Giulio  
 277 SELMI Pio  
 278 AVONI Beniamino  
 279 IMPROTA Gennaro  
 280 SANTINI Vinci  
 281 PEZZOLI Ferruccio  
 282 GRANATA Antonio  
 283 PUPPO Nicolò  
 284 D'AMBROSIO Vittorio  
 285 BERGONZI Carlo  
 286 LAMARRA Carlo  
 287 BORRA Mario  
 288 GHELARDONI Pirro  
 289 PAOLI Osvaldo  
 290 RONCOLINI Armando  
 291 LEONARDI Meleliorre  
 292 PICCOLO Alfredo  
 293 PIANIGIANI Duilio  
 294 MIRRI Massenzio  
 295 BIRINDELLI Alceste  
 296 VIOLA Giovanni  
 297 MONTEFUSCOLI Pierino  
 298 MANCINI Girolamo  
 299 TAFANI Giuseppe  
 300 RONCHESE Fortunato  
 301 PERROTTA Saverio  
 302 POLI Luigi  
 303 BUSCIONI Ugo  
 304 LIO Raffaele  
 305 AMORE Gaetano  
 306 ORLANDINI Remo  
 307 PESARESI Ezio  
 308 CIARLO Benedetto  
 309 BARONCINI Enea  
 310 CORBELLI Ottorino  
 311 PAPALINI Giovanni  
 312 POLUZZI Alberto  
 313 CESARO Ferrante  
 314 MIGLIORATI Pompeo  
 315 ZARINO Walfrido  
 316 CORTIGIANI Argero  
 317 CINUCCI Enrico  
 318 BALBI Giovanni  
 319 CONTE Vincenzo  
 320 PEDROLI Mario

- |     |                      |     |                                 |
|-----|----------------------|-----|---------------------------------|
| 321 | GARABELLO Serafino   | 352 | PETRINI Oscar                   |
| 322 | CIPOLLINO Fortunato  | 353 | NICCOLAI Natalino               |
| 323 | BEZZI Primo          | 354 | AGRETTI Natale                  |
| 324 | MARCHETTI Ettore     | 355 | POGGIO Ettore                   |
| 325 | ARIOSTI Domenico     | 356 | VIVARELLI Ezio                  |
| 326 | ROSSO Vincenzo       | 357 | BUFFA Carlo                     |
| 327 | MASTRACCHIO Luigi    | 358 | GUALANDI Fioravante             |
| 328 | RONCAROLO Giovanni   | 359 | RAFFAEL Carlo                   |
| 329 | MENICHELLI Furio     | 360 | BONI Priamo                     |
| 330 | CAPPELLI Cesare      | 361 | ROVERSI Rodolfo                 |
| 331 | ROSELLA Salvatore    | 362 | FOLLO Armando                   |
| 332 | FIASCHI Isilio       | 363 | CALARI Callisto                 |
| 333 | MALTINTI Quinto      | 364 | SERA Luigi                      |
| 334 | CAVAGNUOLO Mario     | 365 | DEL BONO Alfredo                |
| 335 | CORNERO Corrado      | 366 | BECHINI INNOCENTI Gio-<br>vanni |
| 336 | TONINI Mario         | 367 | SABATTINI Ilvo                  |
| 337 | DE-BENEDETTI Antonio | 368 | MARIN Sante                     |
| 338 | BELLI Sebastiano     | 369 | ZUNARELLI Amedeo                |
| 339 | GRECO Giuseppe       | 370 | BARBIERI Carlo                  |
| 340 | MARCHI Ettore        | 371 | BIAGINI Primo                   |
| 341 | NATALINI Amedeo      | 372 | FAINI Giovanni                  |
| 342 | SCOTTO Armando       | 373 | FRANCIOSI Ermenegildo           |
| 343 | TARDIOLI Brunetto    | 374 | SERENA Vittorio                 |
| 344 | AUSILI Idreno        | 375 | GUSTAVINO Paolo                 |
| 345 | ALLEGRI Vittore      | 376 | SIMONI Mario                    |
| 346 | TRAVERSO Nicola      | 377 | LEVRATTO Luigi                  |
| 347 | BARBIERI Arturo      | 378 | DEL PERO Michele                |
| 348 | VALDISERRI Bruno     | 379 | AMBROSINI Mario                 |
| 349 | OLIVIERO Ugo         | 380 | DONDINI Attilio                 |
| 350 | TOMASI Riccardo      | 381 | CONCARI Giuseppe                |
| 351 | ANTOLINI Gino        |     |                                 |

*Il Direttore Generale*

VELANI







**Ordine di servizio n. 21.****Servizio di corrispondenza merci con la ferrovia Tortona-Castelnuevo Scrivia - e con le tramvie Sale-Tortona e Tortona-Monleale esercitate dalla Società Ferrovie e Tramvie della Provincia di Alessandria.**

Il servizio di corrispondenza merci a mezzo della stazione di scambio di Tortona con la ferrovia Tortona-Castelnuevo Scrivia e con le tramvie Sale-Tortona e Tortona-Monleale, sospeso fino dal 1° ottobre 1934 deve intendersi definitivamente soppresso.

In conseguenza di quanto sopra si dovranno apportare le seguenti modificazioni alle sotto notate pubblicazioni di servizio:

**1°) PRONTUARIO DEI SERVIZI CUMULATIVI E DI CORRISPONDENZA PER I TRASPORTI DELLE COSE (Edizione 1-12-1933).****A — PARTE PRIMA — Testo**

— nell'indice a pag. 6 depernare tutte le indicazioni relative alla ferrovia e alle tramvie in parola;

— nell'elenco alfabetico delle stazioni e degli scali (pagg. 11 e seguenti) cancellare il nome delle stazioni di Castellaro Guidobono, Castelnuevo Scrivia, Monleale, Ova, Sale di Tortona, Viguzzolo e Volpeglino ed i relativi riferimenti;

— nell'elenco alfabetico dei punti di scambio a pag. 398 cancellare il nome della stazione di Tortona e le indicazioni delle linee sopresse;

— sopprimere la pagina 408.

**B — PARTE SECONDA — Carte**

— Nella tavola I delle carte annesse al Prontuario, cancellare il tracciato ed i nomi delle linee in parola nonchè il cerchietto azzurro con il quale è contrassegnata la stazione di Tortona.

**2°) CONDIZIONI E TARIFFE PER I TRASPORTI DELLE COSE SULLE F. S. (Edizione 1° luglio 1938).**

— nell'Appendice a pag. 36 cancellare l'indicazione delle linee Sale-Tortona, Tortona-Castelnuevo Scrivia e Tortona-Monleale e la corrispondente nota in calce alla pagina stessa.

**3°) PREFAZIONE GENERALE ALL'ORARIO GENERALE DI SERVIZIO.****A) PARTE PRIMA (Edizione febbraio 1936).**

— a pag. 24 nell'elenco delle ferrovie secondarie, tramvie, ecc., cancellare tutte le indicazioni relative alle linee in parola e nell'elenco delle località delle ferrovie stesse depernare il nome delle stazioni sopracitate ed i relativi riferimenti.

**B) PARTE SECONDA (Edizione 15 settembre 1935).**

— alle pagine 56 e 57 cancellare l'indicazione delle linee Tortona-Monleale e Tortona-Castelnuevo Scrivia.

**Ordine di servizio n. 22.****Esportazione in Francia - Tara dei carri.**

L'Amministrazione doganale francese, in analogia alle facilitazioni già accordate alle ferrovie tedesche, belghe e svizzere ed in accoglimento dell'analogia richiesta fatta da quest'Amministrazione, ha disposto che all'atto dello sdoganamento delle merci spedite a carro completo dall'Italia in Francia, anche ai fini della determinazione del peso imponibile di dazio, sia ritenuta valida, se indicata, la tara accertata in partenza, anzichè quella iscritta sul vagone. Tale agevolazione rimane però subordinata alle seguenti formalità:

1) La lettera di vettura e gli altri documenti che accompagnano le merci dovranno recare — mercè apposito timbro — le seguenti indicazioni:

“STAZIONE DI ..... TARA VERIFICATA IL ..... Kg....

2) L'annotazione del peso corrispondente alla tara verificata dovrà essere apposta con inchiostro rosso ed autenticata dalla firma d'un agente statale e recare il timbro ufficiale della stazione di partenza.

Pertanto al fine di rendere la concessione praticamente applicabile in Italia si dispone quanto appresso:

a). Gli speditori che intendono valersi della concessione devono chiedere al Capo della stazione interessata, purchè provvista dei mezzi necessari, la verifica della tara del veicolo e quindi presentare al Capo stazione stesso, prima dell'accettazione del trasporto, la lettera di vettura e tutti gli altri documenti allegati per fini doganali muniti della dicitura di cui al precedente punto 1°) da praticarsi sui detti documenti con apposita stampiglia o timbro nello spazio medesimo destinato a contenere l'indicazione delle merci e subito dopo l'indicazione stessa.

b) Il Capo della stazione interessata, ricevuta dalla parte la richiesta di verifica tara ai fini doganali in parola, avrà cura di iserirne il risultato con la data di pesatura e gli estremi del carro cui si riferiscono, in apposito registro da intestarsi “REGISTRO DELLE TARE VERIFICATE AI FINI DOGANALI FRANCESI”.

c) il Capo stazione stesso, ricevuto poi dalla parte i documenti di trasporto, con la dicitura di cui al ricordato punto 1°), provvederà, come detto al punto 2°), servendosi dei dati già esposti nel menzionato registro, a completare con inchiostro rosso la cennata dicitura a timbro, aggiungendovi il nome della stazione, la data della verifica ed il peso riscontrato in Kg. Aggiungerà inoltre, a convalida delle dette indicazioni, la propria firma ed il timbro a compostore della stazione.

Trattandosi di indicazioni occorrenti ad una Dogana estera per le operazioni di sdoganamento, i capi delle stazioni interessate dovranno anche curare che le indicazioni stesse siano chiare e precise, in modo da non dar luogo a contestazioni.

Resta inteso che una volta richiesta ed eseguita la verifica della tara in parola, le stazioni che vi procedono devono applicare le stesse tasse e con gli stessi criteri di cui all'art. 21 paragrafo 2° delle Condizioni e Tariffe ed i risultati della verifica oltre che ai detti fini doganali, devono servire pure ai fini della tassazione ferroviaria del trasporto. Sono inoltre da osservarsi le disposizioni di cui all'art. 38 delle norme per l'eseguimento dei trasporti delle cose. (Ediz. 1935-XIII).

**Ordine di servizio n. 23.**

**Servizio cumulativo con le linee esercitate dal Consorzio cooperativo per le Ferrovie Reggiane - Servizio delle merci nella stazione di Reggio Emilia per conto delle linee Reggio-Ciano con diramazione Barco-Montecchie e Reggio-Boretto.**

In conformità alla convenzione stipulata col Consorzio Cooperativo delle Ferrovie Reggiane, dal 1° marzo 1939-XVII la stazione di Reggio Emilia F. S. è da considerarsi *comune* con le linee Reggio-Ciano e diramazione Barco-Montecchio e Reggio-Boretto anche per i trasporti delle merci.

Pertanto le gestioni merci delle Ferrovie Reggiane che attualmente funzionano nell'anzidetta stazione per le linee Reggio-Sassuolo e Reggio-Guastalla con diramazione Bagnolo in Piano-Carpi assumeranno la gestione anche dei trasporti locali della linea Reggio-Ciano con diramazione Barco-Montecchio e di quella Reggio-Boretto.

In conseguenza dovranno essere apportate al "Prontuario dei servizi cumulativi e di corrispondenza per i trasporti delle cose" (Edizione 1° dicembre 1933-XII) le modificazioni risultanti dagli allegati A e B al presente Ordine di Servizio.

ALLEGATO A. ALL'O. S. n. 23 1939-XVII.

— a pag. 4 le indicazioni delle Ferrovie Reggiane sono sostituite dalle seguenti:

*Consorzio Cooperativo per le Ferrovie Reggiane*: Linee Reggio E.-Ciano con diramazione Barco-Montecchio E., Reggio E.-Boretto, Reggio E.-Sassuolo, Reggio E.-Guastalla con diramazione Bagnolo in Piano-Carpi.

— nell'elenco alfabetico delle stazioni e degli scali (dalla pag. 12 alla pag. 34) modificare in 189 il numero della pag. di contro ai nomi delle stazioni delle linee Reggio E.-Ciano e diramazione Barco-Montecchio E., Reggio E.-Sassuolo; Reggio E.-Guastalla e diramazione Bagnolo in Piano-Carpi.

— a pag. 61 di contro al nome della stazione di Carpi la dizione "Ferrovie di Reggio Emilia" deve essere sostituita "Consorzio Cooperativo per le Ferrovie Reggiane".

— a pag. 39, punto 5 (istradamento e tassazione dei trasporti) sopprimere il comma a) dell'aggiunta riportata con la 1ª appendice 31 dicembre 1936.

— a pag. 63 le due indicazioni della stazione di transito di Reggio E. relative alle Ferrovie Reggiane sono annullate e sostituite dalla seguente:

/Reggio Emilia/C/-/ *Consorzio Cooperativo per le Ferrovie Reggiane*.

— le indicazioni a pag. 187 sono modificate come segue:

*Consorzio Cooperativo per le Ferrovie Reggiane*.

— a pag. 165: i richiami 2, 3, 4 ai nomi delle stazioni di Guastalla, Parma e Suzzara sono sostituiti rispettivamente coi nn. 1, 2, 3; le note 1 e 2 in calce al prospetto sono annullate e sostituite dalla seguente:

(1) Stazione comune con le Ferrovie Reggiane.

Le note 3 e 4 prendono i numeri 2 e 3.

— a pag. 41 nota (2); pag. 169 punto 1° del titolo "Istradamento trasporti", pag. 170 punti 6° e 10° dello stesso titolo, pag. 203 nota (\*); pag. 205 capoverso 2°; pag. 212 punto 6° e N. B. al punto 8° le dizioni

### CONSORZIO COOPERATIVO PER LE FERROVIE REGGIANE

Sede in Reggio Emilia

Esercizio delle linee REGGIO EMILIA-CIANO con diramazione BARCO-MONTECCHIO, REGGIO EMILIA-BORETTO, REGGIO EMILIA-SASSUOLO, REGGIO EMILIA-GUASTALLA con diramazione BAGNOLO IN PIANO-CARPI.

Dirazione dell'Esercizio: REGGIO EMILIA (Via Lodovico Ariosto N. 2)

Linee esercitate da Amministrazione aderente al Controllo Comune.

STAZIONI	Linea alla quale appartengono	Distanze in chilometri dalla sezione di transito di			Servizi cui sono abilitate						Impianti fissi					
		REGGIO EMILIA (SASSUO)	CARPI (MONTI)	9	Grande velocità	Piccola velocità	Veicoli	Bestiame	Trasporti a dominello	Più carichi di testa	di bianco	Quantità in Portata	Grati in Portata	Quantità in Portata	Bianca a peso	
Bagnolo in Piano . . . . .	Reggio E.-Guastalla	8	19	G	P	V	B	—	—	F	—	—	—	1	30	T
Barco . . . . .	Reggio E.-Ciano	14	40	G	P	V	B	—	—	F	—	—	—	—	—	T
Bibbiano . . . . .	id.	17	44	G	P	V	B	—	—	F	—	—	—	—	—	T
Boretto (1) . . . . .	Reggio E.-Boretto	28	52	G	P	V	B	—	—	F	—	—	—	—	—	T
Bosco . . . . .	Reggio E.-Sassuolo	8	35	G	P	V	B	—	—	F	—	—	—	—	—	T
Catolbosco Sopra . . . . .	Reggio E.-Boretto	9	33	G	P	V	B	—	—	F	—	—	—	—	—	T
Carpi (*) . . . . .	Bagnolo in Piano-Carpi	27	—	G	P	V	B	D	T	F	1	6	1	30	S	
Casalgrande . . . . .	Reggio E.-Sassuolo	17	43	G	P	V	B	—	—	F	—	—	—	—	—	T
Caselnovo Sotto . . . . .	Reggio E.-Boretto	16	40	G	P	V	B	—	—	F	—	—	—	—	—	T
Cavriago . . . . .	Reggio E.-Ciano	10	37	G	P	V	B	—	—	F	—	—	—	—	—	T
Ciano . . . . .	Reggio E.-Ciano	26	53	G	P	V	B	—	—	F	—	—	—	1	30	T
Correggio . . . . .	Bagnolo in Piano-Carpi	17	11	G	P	V	B	D	T	F	1	5	1	40	S	
Guastalla (1) . . . . .	Reggio E.-Guastalla	29	40	G	P	V	B	—	—	F	1	5	1	30	T	

Montecchio Emilia	Barco-Montecchio E.	17	44	G	P	V	B	—	—	F	—	—	1	30	S
Novellara	Reggio E.-Guaastalla	19	30	G	P	V	B	—	T	F	1	3	1	30	S
Piazzola Quattro Castella	Reggio E.-Ciano	20	46	G	P	V	B	—	—	F	—	—	—	—	S
Poviglio	Reggio E.-Boretto	21	45	G	P	V	B	—	—	F	—	—	—	—	S
Raccordo Gardenia (2)	Reggio E.-Ciano	5	31	G (3)	P (3)	V	B	—	—	—	—	—	—	—	—
Reggio Emilia (*)	—	—	27	G	P	V	B	D	T	F	1	6	1	30	S
Reggio S. Croce (2)	Reggio E.-Boretto	2	26	G	P	V	B	—	—	F	—	—	1	40	S
Reggio S. Stefano (2)	Reggio E.-Ciano	3	29	G	P	V	B	—	—	F	—	—	1	30	S
S. Bernardino di Novellara	Reggio E.-Guaastalla	23	34	G	P	V	B	—	—	F	—	—	—	—	—
S. Polo	Reggio E.-Ciano	23	50	G	P	V	B	—	—	F	—	—	—	—	S
Sassuolo (**)	Reggio E.-Sassuolo	23	30	G	P	V	B	D	T	F	1	3	1	30	S
Scandiano	Reggio E.-Sassuolo	13	40	G	P	V	B	—	—	F	1	5	1	30	S
Seo	Reggio E.-Boretto	7	31	G	P	V	B	—	—	—	—	—	—	—	—
Veglia	Reggio E.-Sassuolo	21	48	G	P	V	B	—	—	F	—	—	—	—	S
Vezzola	Reggio E.-Guaastalla	14	25	G	P	V	B	—	—	F	—	—	—	—	—

(1) Stazione comune con la Società Veneta (vedasi prospetto apag. 165).

(2) Le spedizioni che partono comunque nel nostro riserbo alla stazione destinataria o alla località di definitiva destinazione l'indicazione di Reggio Emilia S. Stefano o Reggio Emilia per S. Stefano, Reggio Emilia per Raccordo Gardenia, Reggio Emilia S. Croce o Reggio Emilia per S. Croce s'intendono destinate rispettivamente a Reggio S. Stefano al Raccordo Gardenia e a Reggio S. Croce, e hanno luogo in servizio cumulativo diretto con le Ferrovie Reggiane.

(3) Limitatamente ai trasporti a carro o da considerarsi come tali.

(\*) Stazione comune con le Ferrovie dello Stato.

(\*\*) A Sassuolo esistono due stazioni distinte, una appartenente alle Ferrovie Reggiane, l'altra appartenente alla Società Emiliana di Ferrovie, Tramvie ed Autobus (S. E. F. T. A.); entrambe ammesse al servizio cumulativo per i rispettivi transiti di Reggio Emilia o Carpi e di Modena o S. Felice sul Panaro.

Per quanto riguarda i trasporti diretti a Sassuolo, senza esplicita richiesta della via da percorrere, vedasi il punto « Intradimento trasporti ». Il massimo peso per asse dei veicoli ammessi a transitare sulle Ferrovie Reggiane è di tonnellate: 14 per le linee Reggio-Ciano e Barco-Montecchio; 14,5 per le linee Reggio-Sassuolo, Reggio-Guaastalla e Bagnolo in Piano-Carpi; 15 per la linea Reggio-Boretto.

AVVERTENZA. — Di massima sono esclusi dal servizio cumulativo i trasporti di esplosivi ascritti alle categorie 12, 13\* e 14\* dell'Allegato 7 alle Condizioni e tariffe delle Ferrovie dello Stato, qualunque sia il peso e la quantità dei colli degli esplosivi medesimi. E peraltro è ammessa l'effettuazione in servizio cumulativo dei trasporti anzidetti, quando gli speditori, presi diretti accordi con la Direzione delle Ferrovie Reggiane per l'effettuazione di un treno speciale sul percorso delle dette Ferrovie, provvedano al pagamento delle relative tasse secondo è previsto dall'articolo 78 delle vigenti « Condizioni e Tariffe ».

“Ferrovie di Reggio Emilia” e “Ferrovie Reggio-Ciano, Reggio-Po o Reggio-Boretto” devono essere sostituite con “Ferrovie Reggiane”.

— a pag. 13, 20, 31 le dizioni “Ferrovia Reggio E.-Boretto” e “Ferrovie di Reggio Emilia” di fronte ai nomi delle stazioni di Boretto, Guastalla, Sassuolo devono essere sostituite con “Ferrovie Reggiane”.

ALLEGATO B ALL'O. S. n. 23 1939-XVII.

Le indicazioni del presente “Allegato” annullano e sostituiscono quelle risultanti alle pagine 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198 e 199.

## T A R I F F E

### TARIFFE APPLICABILI

Quelle ordinarie in vigore sulle F. S. da applicare sul percorso separato. È inoltre ammessa la tariffa eccezionale 20 G. V. per i trasporti da e per le stazioni di Carpi, Reggio E., Poviglio e Boretto.

Per i trasporti da e per tutte le stazioni interne delle linee Reggio E.-Boretto, Reggio E.-Ciano e Barco-Montecchio e (escluse quelle di Poviglio e Boretto) non sono applicabili le tariffe e classi a P. V. con vincolo di peso, ad eccezione della tariffa n. 31 (veicoli).

### TARIFFE ECCEZIONALI TEMPORANEE DELLA P. V.

Ai trasporti tassabili sulle F. S. con le T. E. T. è applicabile la riduzione eccezionale temporanea del 10% sui prezzi di tariffa e sulla soprattassa di transito e di utilizzazione materiale.

### TARIFFA ORDINARIA N. 6 G. V.

	<i>Serie A e C</i>	<i>Serie B</i>
per colli fino a 10 Kg. . . . .	L. 0,50	L. 0,85
» » da oltre 10 a 20 Kg. . . . .	» 0,75	» 1,10
» » da oltre 20 a 30 Kg. . . . .	» 1,00	» 1,20
» » da oltre 30 a 40 Kg. . . . .	» 1,20	» 1,40

I prezzi sono comprensivi della soprattassa Gennaio 1936 e della soprattassa di transito e di utilizzazione materiale.

### TASSE MINIME.

A) Per i trasporti da e per tutte le stazioni, escluse quelle di Carpi e di Reggio E.:

G. V. Tariffe 8, 9, 11, 12, 13, 14 . . . . .	L. 1,10
P. V. . . . .	» 0,80

B) Per tutti gli altri casi:

le tasse minime delle F. S.

A dette minime, applicabili anche ai trasporti fruanti di concessioni speciali, sono da aggiungere la soprattassa gennaio 1936 e la soprattassa di transito e di utilizzazione materiale. Quest'ultima non è però applicabile ai trasporti da e per le stazioni di Carpi, Reggio E., Poviglio e Boretto.

**AUMENTI PERCENTUALI PROVVISORI**

Per i trasporti:

A) *da e per le stazioni di Carpi, Reggio E., Poviglio e Boretto:*

quelli delle F. S. sui prezzi di tariffa e sui diritti accessori.

Le spedizioni a P. V. costituite di merci tassabili con le classi dalla 41 alla 63 inclusa e alle quali compete normalmente l'aumento del 350% o quello del 400%, fruiscono invece dell'aumento del 300%.

Il prezzo non dovrà però essere inferiore a quello della classe 64 con l'aumento del 350% o del 400% secondo l'aumento che compete normalmente alla merce. La detta riduzione di aumento percentuale è applicabile anche ai veicoli tassabili con le classi dalla *a* alla *i* inclusa della tariffa ordinaria n. 31 P. V.

B) *da e per le stazioni di Reggio S. Stefano e Reggio S. Croce:*

100% sui prezzi di tariffa;

400% sui diritti accessori.

C) *da e per le altre stazioni delle linee Reggio E.-Boretto, Reggio E.-Ciano e Barco-Montecchio E.*

200% sui prezzi di tariffa;

400% sui diritti accessori.

D) *da e per le altre stazioni delle linee Reggio E.-Sassuolo, Reggio E.-Gua-stalla e Bagnolo in Piano-Carpi:*

200% per le merci in piccole partite

» i recipienti vuoti

» il bestiame vivo e sciolto

» i feretri e le ceneri mortuarie;

quelli delle F. S. per le merci a carro (esclusi i recipienti vuoti ed il bestiame vivo e sciolto).

Per dette merci a carro l'aumento ridotto del 300% di cui al punto B 5 degli aumenti percentuali premessi alle "Condizioni e tariffe" delle F. S., si applica soltanto alle spedizioni che fruiscono di tali agevolazioni sul percorso delle F. S. Quando su detto percorso si applica la classe 64 col normale aumento dovrà pure essere applicata detta classe con l'aumento corrispondente.

200% sui diritti accessori.

**SOPRATTASSE GENNAIO 1936**

Le tasse di porto, integrate degli aumenti percentuali, sono soggette alle soprattasse e relative norme di applicazione in vigore sulle F. S. Quando vengono applicate sul percorso F. S. le tasse con prezzi vincolati a pesi minimi di 5 o più tonni, e sul percorso della Concessa quelle senza vincolo di peso, secondo quanto è detto per le stazioni delle linee Reggio E.-Boretto, Reggio E.-Ciano e Barco-Montecchio E. (escluse quelle di Poviglio e Boretto) si applicano le soprattasse stabilite per i trasporti con vincolo di peso secondo la classe di percorrenza.

**SOPRATTASSA DI TRANSITO E DI UTILIZZAZIONE MATERIALE**

E' applicabile sul peso tassabile con l'arrotondamento ai 10 cent. superiori ed è comprensiva dell'aumento percentuale.

A) *Da e per le stazioni delle linee Reggio E.-Boretto, Reggio E.-Ciano e Barco-Montecchio E. (escluse Poviglio e Boretto):*

Recipienti vuoti (esclusi i sacchi) . . . . .	per tonn. L.	19,50
Merci a carro o da considerarsi a carro . . . . .	» » »	3,-
Tassa minima per dette merci a carro e per spedizione . . . . .	»	30,-
Merci in piccole partite (esclusi i recipienti vuoti) . . . . .	per tonn.	» 15,-



Veicoli, foratri e cenere mortuarie, per ogni carro occorrente . . .	L.	30,--
Bestiame vivo sciolto, per spedizione . . . . .	»	60,--
Veicoli circolanti sulle proprie ruote, per ciascuno . . . . .	»	30,--
Le spedizioni da e per Poviglio e Boretto e quelle di numerario, carte valori e oggetti preziosi sono esenti dalla soprattassa in oggetto.		
B) Da e per le stazioni delle linee Reggio E.-Sassuolo, Reggio E.-Guastalla e Bagnolo in Piano-Carpi (escluse Carpi e Reggio E.): . . . . .		
Recipienti vuoti (esclusi i sacchi) . . . . .	per tonn. L.	10,50
Merci soggette all'aumento del 200% sulle F. S.: . . . . .		
a carro . . . . .	per tonn. L.	1,--
in piccole partite . . . . .	» » »	6,--
Altre merci in piccole partite . . . . .	» » »	7,50
Bestiame vivo sciolto, per spedizione . . . . .	» » »	30,--
Foratri e cenere mortuarie, per spedizione . . . . .	» » »	30,--
Le spedizioni da e per Carpi e Reggio E., quelle di numerario, carte e valori, oggetti preziosi e quelle a carro (compresi i veicoli ed esclusi i recipienti vuoti) soggette sulle F. S. ad aumenti percentuali superiori al 200% sono esenti dalla soprattassa in oggetto.		

### ISTRADAMENTO TRASPORTI.

Valgono le disposizioni di cui al punto 5° delle Norme e condizioni generali a pag. 38 e 39 del Prontuario, tenendo presente che le stazioni di transito di Carpi e di Reggio E. sono di *uso comune* tra le F. S. e le Ferrovie Reggiane.

Il servizio cumulativo fra le F. S. e le Ferrovie Reggiane e quello fra le F. S. e le Ferrovie Venete è ammesso soltanto, rispettivamente, a mezzo dei transiti di Carpi e Reggio E. e di Parma e Suzzara. Di conseguenza i trasporti fra le stazioni esclusive delle F. S. e delle Ferrovie Reggiane e quelli fra le stazioni esclusive delle F. S. e delle Ferrovie Venete non possono essere appoggiati per la rispedizione alle stazioni comuni di Boretto e Guastalla.

È poi assolutamente esclusa l'effettuazione dei trasporti in servizio cumulativo fra le stazioni delle Ferrovie Reggiane e le stazioni della Ferrovia Suzzara-Ferrara con percorso intermedio sui tratti Boretto-Suzzara e Guastalla-Suzzara della linea Parma-Suzzara della Soc. Veneta.

I trasporti da e per le stazioni di Boretto e Guastalla, comuni con la linea Parma-Suzzara della Soc. Veneta, saranno tassati e istradati per il transito che determina la via più economica, salvo diversa ed esplicita richiesta del mittente.

I trasporti diretti a *Sassuolo*, località servita anche da stazione della Soc. Emiliana di F.T.A., verranno eseguiti in servizio cumulativo o con le Ferrovie Reggiane o con la predetta Soc. Emiliana a seconda che il mittente abbia esplicitamente richiesto l'involo per uno dei transiti di Reggio E. o Carpi, oppure per uno dei transiti di Modena o S. Felice sul Panaro.

In mancanza di richiesta, i trasporti dovranno essere istradati e tassati per la via complessivamente più economica.

### ACCELERAMENTO TRASPORTI.

Le Ferrovie Reggiane sono servite anche da treni accelerati.

### TRASPORTI DA CONSIDERARE A CARRO. CARICO E SCARICO.

- A) Per i trasporti da e per le stazioni di Reggio E., Carpi, Poviglio e Boretto valgono, a tutti gli effetti, le disposizioni in vigore sulle F. S.
- B) Per tutte le altre stazioni sono da considerare a carro esclusivamente

le spedizioni tassabili sul percorso delle F. S. con tariffe o classi i cui prezzi sono vincolati ad uno o più pesi minimi per carro e quelle per le quali sia applicabile l'art. 70 (parag. 3) delle Tariffe.

Per le stazioni delle linee Reggio E.-Giano, Parco-Montecchio E. e Reggio E.-Boretto (escluse Poviglio e Boretto) è da osservare quanto segue: le spedizioni da considerare a carro, a forma del capoverso precedente, debbono raggiungere il meno elevato dei pesi minimi stabiliti dalla nomenclatura per le singole merci o pagare per tale minimo, ferma restando l'applicazione per i trasporti a P. V. dei prezzi delle classi senza vincolo di peso.

I trasporti composti di più merci ascritte a tariffe o classi diverse e per i quali non ricorre l'applicazione di quanto è disposto dal parag. 2 dell'Art. 72 delle Tariffe, si considerano a carro, per gli effetti di cui ai due capoversi precedenti, quando il peso complessivo delle varie merci raggiunga:

1. - le 5 tonnellate, se i trasporti siano composti;

a) unicamente di merci non ascritte a tariffe o classi con vincolo di peso;

b) di merci truenti tutte di tariffe o classi con vincolo di peso di 5 tonn.;

c) di merci di cui al comma a) miste a quelle indicate al sub. b);

2. - le 10 tonnellate, se qualcuna delle merci sia ascritta a tariffe o classi vincolate al peso minimo di almeno 10 tonn. Anche le spedizioni, il cui peso non raggiunga di fatto i minimi di 5 o 10 tonn., sono ammesse al trattamento di cui le precedenti disposizioni quando si paghi per detti minimi. Le differenze mancanti per raggiungere i minimi stessi si attribuiscono alla merce maggiormente classificata.

Per i trasporti effettuati in carri a 4 o più assi, si applicano integralmente le disposizioni di cui all'art. 70 parag. 4 delle "Condizioni e tariffe" delle F. S.

Le disposizioni di cui sopra valgono, oltre che agli effetti del carico e scarico delle merci, anche agli effetti della applicazione della soprattassa di transito e di utilizzazione materiale e delle tasse di porto quando il loro complessivo importo, computato sul peso tassabile a carro, riesca più vantaggioso per il pubblico.

## TRASPORTI A DOMICILIO.

### *Condizioni:*

Per le operazioni di presa e consegna delle merci a domicilio nelle stazioni delle Ferrovie Reggiane, valgono le condizioni generali di cui alla parte 1<sup>a</sup> del fascicolo "Tariffe e condizioni per i trasporti a domicilio delle merci e dei bagagli nelle stazioni della Rete dello Stato" (Ediz. febbraio 1935), ad eccezione dell'Art. 6 del punto 2° riguardante il servizio dei colli espressi non ammesso su queste Ferrovie.

Fanno altresì eccezione le disposizioni contenute nelle "Avvertenze" sotto riportate.

## Tariffe

Stazioni	Tariffa ordinaria n. 6 G. V. per i colli di peso		Numerario e preziosi		Merci in genere	Mobilia, da- migiane piene e vuote (1) e colli indivisibili di peso superiore ai 1000 Kg.	Tassa minima per ogni spedizione
	fino a 20 Kg.	da oltre 20 fino a 40 Kg.	Prezzo per ogni L. 1000 indivisibili	Diritto fisso per ogni spedizione			
1	2	3	4	5	6	7	8
Carpi e Reg- gio Emilia	Con le norme e condizioni in vigore per i trasporti a domicilio nelle località della rete dello Stato, contenute nel relativo prontuario e con i prezzi in esso indicati per le stazioni di Carpi e Reggio Emilia.						
Correggio o Sassuolo (2)	0.45	0.85	0.35	0.25	1 —	2 —	0.85

(1) Per le spedizioni costituite da una sola damigiana vuota si applica il prezzo per un collo del peso sino a Kg. 20 della tariffa ordinaria N. 6 G. V.

(2) Vedasi avvertenza b).

## AVVERTENZE.

Sono esclusi dal servizio a domicilio:

- a) i colli di merci e di numerario e preziosi che i mittenti abbiano vincolati in stazione, o siano da considerare come tali;
- b) i colli di merci e numerario da prendere o consegnare a più di un chilometro oltre il recinto della città in Correggio o in Sassuolo;
- c) i colli di merci che gli aventi diritto abbiano dichiarato di voler spedire altrove, ovvero di non introdurre nella cinta daziaria abbenchè espressamente od implicitamente diretti a domicilio;
- d) i colli diretti all'Amministrazione ferroviaria, a meno che quest'ultima intenda valersi della ditta assuntrice per il trasporto a domicilio;
- e) i colli indivisibili di un peso eccedente i Kg. 800 o di lunghezza superiore a m. 6,50;
- f) i foraggi e le paglie non compresse;
- g) il bestiame;
- h) i veicoli;
- i) i feretri.
- k) le merci pericolose ascritte alle categorie 5<sup>a</sup>, 8<sup>a</sup>, 9<sup>a</sup>, 10<sup>a</sup>, 11<sup>a</sup>, 13<sup>a</sup>, e 14<sup>a</sup> dell'allegato 7 alle "Condizioni e Tariffe", eccettuati i liquidi alcoolici, come acquavite, cognac, rum e simili.

Sono pure esclusi i fusti vuoti che hanno servito per il trasporto di solfuro di carbonio, di alcool o di altri liquidi alcoolici, lucilina, petrolio, ecc.

La consegna a domicilio è sempre *obbligatoria* per le merci a grande ed a piccola velocità, salvo il caso che il mittente abbia espressamente dichiarato sulla lettera di vettura la clausola "consegna in stazione".

La presa a domicilio dei colli da spedire a grande velocità non è obbligatoria per l'assuntore, quando i colli medesimi siano di peso inferiore a 10 Kg.

*Concessioni speciali.*

Applicabili in servizio cumulativo.

*Regolamento trasporti militari.*

Applicabile in servizio cumulativo.

*Servizio cumulativo ferroviario-marittimo con la Sardegna.*

Amnesso per i trasporti fruenti della tariffa ordinaria N. 6 G. V.

*Convenzione internazionale per il trasporto delle merci per ferrovia (C.I.M.)*

Amnessa.

**Ordine di servizio n. 24.**

**Riapertura all'esercizio della fermata di Galleria di Ciampino.**

In applicazione delle disposizioni emanate da S. E. il Ministro delle Comunicazioni, con Decreto n. 1355 del 14 novembre 1935-XII, dal giorno 1° marzo 1939-XVII, sarà riaperta all'esercizio la fermata di *Galleria di Ciampino*, ubicata al km. 3,041 della linea Ciampino-Frascati, fra le stazioni di Ciampino e di Frascati, dalle quali dista rispettivamente km. 3,041 e km. 6,622.

Essa è dotata di un marciapiedi della lunghezza di m. 30 circa.

Detta fermata, non presenziata, sarà abilitata al solo servizio viaggiatori e bagagli che si svolgerà secondo le modalità e norme contenute nell'Ordine di servizio 105-1932-X e nel punto c) dell'Ordine di servizio 158-1935-XIII. Detti servizi saranno disimpegnati soltanto dai treni effettuati con automotrici.

La fermata stessa sarà compresa nella giurisdizione del I Riparto Movimento e del III Riparto Commerciale e del Traffico, entrambi con sede a Roma.

In conseguenza di quanto sopra si dovranno modificare, conformemente all'allegato al presente Ordine di Servizio, i prontuari delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato e le altre pubblicazioni di servizio interessate.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9, 12 e 16.

**PARTE II**

Roma Termini . . . . .	km.	17	Sgurgola . . . . .	km.	57
Ciampino . . . . .	»	3	Morolo . . . . .	»	62
Galleria di Ciampino . . . . .	»	—	Ferentino Supino . . . . .	»	67
Frascati . . . . .	»	7	Frosinone Fuggi . . . . .	»	75
Frattocele . . . . .	»	5	Ceccano . . . . .	»	81
Pavona . . . . .	»	13	Castro Pofi Vallecorsa . . . . .	»	90
Cecchina . . . . .	»	18	Ceprano Falvaterra . . . . .	»	100
Lanuvio . . . . .	»	22	Isoletta S. Giov. Incarico . . . . .	»	102
Velletri . . . . .	»	30	Roccasecca . . . . .	»	110
Lariano . . . . .	»	38	Aquino Castrocielo Ponte-		
Macere . . . . .	»	41	corvo . . . . .	»	115
Artena Valmontone . . . . .	»	46	Piedimonte Villa S. Lucia . . . . .	»	120
Colonna . . . . .	»	15	Cassino . . . . .	»	127
Zagarolo . . . . .	»	21	Rocca Evandro S. Vittore . . . . .	»	137
Palestrina . . . . .	»	26	Mignano . . . . .	km.	141
Lábico . . . . .	»	32	Tora Presenzano . . . . .	»	152
Valmontone . . . . .	»	35	Vairano Caianello . . . . .	»	159
Colleferro Segni . . . . .	»	43	Riardo Pietramelara . . . . .	»	166
Anagni . . . . .	»	52			

Teano . . . . .	km.	171	Sarno . . . . .	km.	244
Sparanise . . . . .	»	179	Lavorate . . . . .	»	248
Pignataro Maggiore . . . . .	»	185	Codola . . . . .	»	251
Capua . . . . .	»	194	Fimiani . . . . .	»	253
S. Maria Capua Vetere . . . . .	»	199	Castel S. Giorgio Rocca-		
Caserta . . . . .	»	205	picinonte . . . . .	»	254
Maddaloni Inferiore . . . . .	»	211	Valle San Severino Rota . . . . .	»	257
Cancello . . . . .	»	217	San Severino Rota . . . . .	»	260
Acerra . . . . .	»	221	Montoro Forino . . . . .	»	264
Casalmuovo di Napoli . . . . .	»	227	Montoro Superiore . . . . .	»	273
			Solofra . . . . .	»	278
Napoli Centrale . . . . .	»	238	Serino . . . . .	»	282
			S. Michele di Serino . . . . .	»	283
Napoli Marittima . . . . .	»	245	Avellino . . . . .	»	290
Nola . . . . .	»	229	Nocera Inferiore . . . . .	»	256
Palma S. Gennaro . . . . .	»	236			253

*Nel prontuario manoscritti delle distanze chilometriche in uso nelle stazioni e negli uffici di Controllo si dovrà:*

— nell'interno, linea Roma Frascati, prima del nome di Frascati, trascrivere Galleria di Ciampino e di contro esporre la distanza e il relativo istradamento procedendo come appresso:

per i prontuari delle stazioni comprese nella tavola polimetrica N. 101 A e 101 B della parte II del Prontuario Generale la distanza dovrà essere rilevata dal prospetto allegato al presente ordine di servizio; per i prontuari di tutte le altre stazioni la distanza dovrà essere formata aggiungendo km. 3 alla distanza indicata per Ciampino, km. 30 a quella indicata per Velletri, km. 110 a quella indicata per Roccasecca, km. 251 a quella indicata per Codola e scegliendo poi quella che dal confronto risulterà minore.

L'istradamento sarà quello stesso indicato per la stazione che avrà servito di base nella formazione della distanza.

All'indice alfabetico del prontuario stesso inserire, nella sede opportuna, il nome di "Galleria di Ciampino" con il numero della pagina e il numero progressivo.

Nella "Prefazione Generale all'Orario Generale di servizio" (Edizione febbraio 1936-XIV) Parte I, inserire nella sede opportuna:

«GALLERIA DI CIAMPINO LB/R/116»

PARTE I

Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete ferroviaria dello Stato (edizione Gennaio 1938-XVI)

STAZIONI FERMATE CASE CANTONIERE, ecc.	Zone e tavole polimetriche in cui trovansi comprese le stazioni le fermate ecc.		LINEA	Comparti- mento o Delegazione	PROVINCIA	SERVIZI AI QUALI SONO ABILITATE LE STAZIONI, LE FERMATE ecc.							IMPIANTI FISSI				
	Zone	tavole polimetriche				Viaggiatori	Bagagli	Merci		Veicoli	Bestiame	Telegrammi di servizio e privati	Piani caricatori		Grue fisse	Bilan- ce a ponte	Sagoma limite
								G. V.	P. V.				di testa	di fian- co			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Galleria di Ciampino 6.	V	101 <sup>a</sup> -101 <sup>b</sup>	Roma - Frascati	Roma	Roma	V(4)	B(4)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—



Dalle s  
Tro a.  
dior

P  
Galle

P  
Galle



Dalle stazioni qui di contro alle stazioni sottoidicate e viceversa		PUNTI DI ALLACCIAMENTO FRA LE ZONE - DISTANZE																					
		GRUPPO A						GRUPPO B				GRUPPO C				GRUPPO D				GRUPPO E			GRUPPO F
		Genova P. P.	Milano Centrale	Milano Lambrate	Milano Rogoredo	Pavia	Piacenza	Padova	Venezia Mestre	Verona P. N.	Vicenza	Bologna Centrale	Ferrara	Luca	Pisa Centrale	Foggia	Roma Termini	Salmona	Termoli	Batipaglia	Metaponto	Taranto	Messina Centrale
<b>PARTE III</b>																							
Galleria di Ciampino	V	515	635	631	626	624	564	570	599	577	601	463	494	374	350	369	17	189	345	290	489	532	707
<b>PARTE IV</b>																							
Galleria di Ciampino	V	518	638	634	629	627	567	553	582	544	584	430	477	377	353	369	17	189	345	290	489	532	685
		198,135	207,198 185	207,198 185	200,148 198,135	40,207 198,135	207,198 185	23,275 72,135	275 135	256,275 8,135	110,275 84,275	275,72 135	275,8 135	198,135	198 135	42	—	135	114 135	101,250 177	101,260 960,177	18,250 177	101,250 177





**Circolare n. 6.****Titoli ammessi per la costituzione di depositi cauzionali.**

Con riferimento alla Circolare n. 47 pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 34 del 1931 si comunica che ai titoli ammessi a costituire depositi cauzionali provvisori o definitivi sono da aggiungere le obbligazioni 5% "Casa Littoria" emesse dal Partito Nazionale Fascista in virtù del Regio Decreto Legge 24 marzo 1938, n. 379.

Sino a quando gli anzidetti titoli non siano quotati in borsa, essi dovranno essere valutati agli effetti della costituzione di cauzioni al prezzo di emissione sotto deduzione del decimo.

**Comunicato:****Concorso a posti di medico provinciale aggiunto di II classe nell'Amministrazione della Sanità Pubblica.**

Con decreto Ministeriale 30 gennaio 1939 XVII è stato elevato da tre ad otto il numero dei posti messi a concorso, per Medico Provinciale aggiunto di 2ª classe nell'Amministrazione della Sanità Pubblica — di cui al D. M. 27 ottobre 1938-XVI — ed il termine per la presentazione delle domande è stato prorogato a tutto il 5 marzo 1939-XVII.

*Il Direttore Generale*  
VELANI







**Ordine di servizio n. 25.****Servizio di corrispondenza merci con la tramvia Lonigo-Cologna Veneta.**

Il servizio di corrispondenza merci con la tramvia Lonigo-Cologna Veneta sospeso fino dal 1° novembre 1937 deve essere inteso soppresso definitivamente.

In conseguenza di quanto sopra si dovranno apportare le seguenti varianti nelle sottotitolate pubblicazioni di servizio:

1) *Prontuario dei servizi cumulativi e di corrispondenza per i trasporti delle cose* (Edizione 1 dicembre 1933).

**A) PARTE PRIMA — Testo**

— nell'indice a pagina 6 cancellare le indicazioni relative alla tramvia Lonigo-Cologna Veneta;

— nell'elenco alfabetico delle stazioni e degli scali (pag. 11 e seguenti) cancellare il nome delle stazioni tramviarie di Bagnolo, Cologna Veneta Città, Lonigo S. Giovanni e Zimella ed i relativi riferimenti;

— nell'elenco alfabetico dei punti di scambio a pag. 396 cancellare il nome della stazione di scambio di Lonigo e le indicazioni della linea Lonigo-Cologna Veneta;

— sopprimere la pag. 423.

**B) PARTE SECONDA — Carte**

— nelle tavole I e V delle Carte annesse al Prontuario cancellare il tracciato e i nomi delle stazioni della linea Lonigo-Cologna Veneta nonché il cerchietto azzurro con il quale è contraddistinta la stazione F. S. di Lonigo.

2) *Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio Parte Prima* (Edizione febbraio 1936).

— nell'elenco delle località delle ferrovie secondarie, tramvie, ecc. (pagine 28 e seguenti) cancellare il nome delle suindicate stazioni tramviarie ed i relativi riferimenti ed a pag. 24 sopprimere tra le indicazioni delle linee esercitate dall'Amministrazione Provinciale di Verona quelle relative alla linea Lonigo-Cologna Veneta.

3) *Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete ferroviaria dello Stato* (Edizione gennaio 1938).

— a pag. 45 depennare il richiamo (2) di contro al nome della stazione di Lonigo e la corrispondente nota in calce alla pagina.

4) *Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose sulle F. S.* (Edizione 1 luglio 1938).

— nell'appendice a pag. 435 depennare la linea Lonigo-Cologna Veneta dall'elenco delle linee ammesse al servizio di corrispondenza.

**Ordine di servizio n. 26.****Designazioni simboliche delle tasse accessorie nel servizio merci internazionale**

Alle designazioni simboliche pubblicate con la circolare n. 1 del Bollettino Ufficiale n. 2 del 12 gennaio 1939, devono aggiungersi le seguenti:

28. — Tasse per lo spruzzamento degli animali.

29. — Tasse per l'insabbiatura dei carri.

30. — Tasse per l'imbiattatura dei colli.

**Circolare n. 7.****Trasporte in servizio di materiale di propaganda turistica.**

A seguito di quanto è stato pubblicato con la Circolare n. 25 inserita nel B. U. n. 40 del 6 ottobre 1938-XVI, si comunica che, in base agli accordi stipulati tra la nostra Amministrazione e la "Société Nationale des Chemins de Fer Français", gli Uffici della S. N. C. F. possono spedire in servizio interno sulle nostre linee i materiali elencati nella sopra citata Circolare, chiedendo i relativi documenti di trasporto, di volta in volta, al Servizio Personale e Affari Generali - Ufficio I, oppure, per le spedizioni in partenza da Milano, alla locale Sezione Commerciale e del Traffico.

**Circolare N. 8.****Prezzi del vestiario uniforme della Milizia Ferroviaria - Contributi o trattate individuali mensili.**

A seguito della circolare n. 19 (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 30 del 28 luglio 1938-XVI), si avverte che, a decorrere dal 1° ottobre 1938 e fino a nuovo avviso, i prezzi del vestiario uniforme per gli agenti appartenenti alla Milizia Ferroviaria, da addebitare sui conti correnti individuali (Mod. R. 85-bis) per le forniture dirette o indirette sono i seguenti:

**UFFICIALI**

Giubba di stoffa grigio verde, confezionata . . . . .	L.	395
Pantaloni corti di stoffa grigio verde, confezionati . . . . .	»	120
Pantaloni lunghi di stoffa grigio verde, confezionati . . . . .	»	135
Cappotto di servizio, confezionato . . . . .	»	500
Cappotto di panno speciale per grande uniforme, confezionato . . . . .	»	575
Impermeabile . . . . .	»	200
Oggetti accessori, a corpo . . . . .	»	450

**MARESCIALLI**

Giubba di panno speciale grigio verde, confezionata . . . . .	L.	385
Pantaloni di panno speciale grigio verde, confezionati . . . . .	»	110
Cappotto di servizio, confezionato . . . . .	»	490
Cappotto di panno speciale per grande uniforme, confezionato . . . . .	»	565
Impermeabile gommato . . . . .	»	200
Oggetti accessori, a corpo . . . . .	»	440

**PRIMI CAPI SQUADRA E CAPI SQUADRA**

Giubba di panno speciale grigio verde, confezionata . . . . .	L.	248
Pantaloni di panno speciale grigio verde, confezionati . . . . .	»	131
Giubba di tela confezionata per uniforme estiva . . . . .	»	66
Pantaloni di tela confezionati per uniforme estiva . . . . .	»	37
Cappotto di panno, confezionato . . . . .	»	470
Impermeabile gommato . . . . .	»	200

Parte II - n. 9 - 2 marzo 1939-XVII.

Camicia nera con cravatta . . . . .	L.	22
Copricapo di panno speciale, con trofeo, per sottufficiali . . . . .	>	41
Copricapo per uniforme estiva . . . . .	>	25
Gambali di cuoio nero (il paio) . . . . .	>	45
Zainetto di tela impermeabile grigio verde . . . . .	>	30
Bandoliera con fondina e correggiuola . . . . .	>	38
Borsa di pelle nera . . . . .	>	120
Guanti di pelle . . . . .	>	12
Foderina impermeabile per copricapo . . . . .	>	5
Oggetti accessori, a corpo . . . . .	>	15

GRADUATI DI TRUPPA E CAMICIE NERE

Giubba di panno grigio verde, confezionata . . . . .	L.	184
Pantaloni di panno grigio verde, confezionati . . . . .	>	94
Giubba di tela grigia, confezionata . . . . .	>	66
Pantaloni di tela grigia, confezionati . . . . .	>	37
Cappotto di panno, confezionato . . . . .	>	441
Impermeabile gommato . . . . .	>	200
Camicia nera con cravatta . . . . .	>	22
Copricapo di panno per truppa con fregio . . . . .	>	27
Copricapo per uniforme estiva . . . . .	>	25
Gambali di cuoio nero (il paio) . . . . .	>	45
Zainetto di tela impermeabile grigio verde . . . . .	>	30
Bandoliera con fondina e correggiuola . . . . .	>	36
Borsa di pelle nera . . . . .	>	120
Guanti di pelle . . . . .	>	12
Foderina impermeabile per copricapo . . . . .	>	5
Oggetti accessori, a corpo . . . . .	>	10

Dalla data suddetta i contributi e le trattenute mensili da registrare sui menzionati conti correnti individuali sono i seguenti:

CONTRIBUTI MENSILI

Ufficiali, Marescialli, Primi Capi Sq. e Capi Squadra, Graduati e Camicie Nere in servizio . . . . .	L.	43,45
Ufficiali, Marescialli, Primi Capi Sq. e Capi Squadra, Graduati e Camicie Nere in congedo . . . . .	>	5,35

TRATTENUTE NORMALI MENSILI

Ufficiali . . . . .	}	in servizio . . . . .	L.	52,35
		in congedo . . . . .	>	20,60
Marescialli . . . . .	}	in servizio . . . . .	>	48,20
		in congedo . . . . .	>	14 —
Primi Capi Squadra e Capi Squadra	{	in servizio . . . . .	>	32,70
		in congedo . . . . .	>	12,90
Graduati e Camicie Nere . . . . .	}	in servizio . . . . .	>	25,50
		in congedo . . . . .	>	10,90

I contributi sopra indicati ed i rimborsi per l'acquisto diretto di oggetti di vestiario e di corredo, sono esenti dalle riduzioni di cui ai RR. DD. Legge 20 novembre 1930, n. 1491 e 14 aprile 1934, n. 561.  
 Ali effetti della contabilizzazione dei contributi e delle trattenute gli



agenti appartenenti alla M. F. della categoria "in congedo" che siano comandati in servizio saltuario di Milizia, sono assoggettati alla trattenuta mensile prevista per i pari grado in servizio continuativo, oppure a quella prevista per la categoria in congedo a seconda che abbiano prestato nel mese 10 o più giorni o meno di 10 giorni di servizio effettivo di Milizia.

I conguagli tra le vecchie e le nuove trattenute dovranno essere contabilizzati immediatamente e calcolati dal 1° ottobre 1938-XVI.

Il credito massimo individuale concesso dall'Amministrazione per la fornitura del completo corredo agli appartenenti alla Milizia Ferroviaria, dovrà essere contenuto, fino a nuovo avviso, nei seguenti limiti:

Ufficiali	in servizio	L. 3400	in congedo	L. 2400
Marescialli	» »	» 3200	» »	» 1650
Primi Capi Sq. e Capi Squadra	» »	» 2000	» »	» 1380
Graduati e Camicie Nere	» »	» 1700	» »	» 1230

### Comunicato:

#### Diario delle prove scritte di alcuni concorsi (1).

In relazione al punto 6° degli avvisi programmi approvati coi DD. MM. n.ri 1584, 1586, 1570, 1587, 1580, 1568, 1572, 1569, 1571, 1578, 1581, 1576, 1583, 1579, 1574, 1573, 1577, 1575, 1582 e 1585 in data 20 dicembre 1938 A. XVII, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del Regno in data 31 dicembre 1938-XVII, si comunica che le prove scritte per i sottoindicati concorsi avranno luogo nei giorni appresso segnati:

5 posti	Ufficiale Macchinista 3ª classe . . .	nei giorni 13-14	APRILE 1939
5 »	Elettricista (navi-traghetto) . . .	» » 13-14	» »
3 »	Allievo Ispettore Chimico . . .	» » { 14-15	» »
		» » { 16-17-18	» »
15 »	Motorista (navi-traghetto) . . .	» » 15-16	» »
4 »	Sottocapotecnico (saldatura autog.)	» » 16-17	» »
50 »	Allievo Ispettore Ingegnere . . .	» » 18-19	» »
8 »	Allievo Ispettore Medico-Chirurgo	» » 18-19-20	» »
2 »	Allievo Ispettore Ing. Chimico . . .	» » { 20-21	» »
		» » { 22-23	» »
10 »	Allievo Ispettore Amministrativo . . .	» » 24-25	» »
20 »	Assistente lavori elettromeccanico . . .	» » 25-26-27	» »
20 »	Sorveglianti lavori . . .	» » 26-27-28	» »
100 »	Alunno d'ordine (uffici) . . .	» » 1-2	MAGGIO 1939
200 »	Alunno d'ordine (stazioni) . . .	» » 3-4	» »
86 »	Sottocapotecnico . . .	» » 6-7-8	» »
50 »	Segretario (amministrativo) . . .	» » 12-13	» »
20 »	Segretario (ragioniere) . . .	» » 14-15	» »
20 »	Assistente lavori (edile) . . .	» » 16-17-18	» »
20 »	Disegnatore . . .	» » 19-20-21	» »
50 »	Sottocapostazione . . .	» » 22-23-24	» »
1 »	Capotecnico 3ª classe (carpentiere) . . .	» » 25-26	» »

Le prove scritte per i concorsi a posti di Elettricista e di Motorista saranno tenute a Messina, per tutti gli altri concorsi a Roma.

Il Direttore Generale  
VELANI

(1) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 1939-XVII.

**Ordine di servizio n. 27.**

**Paratoie di legno ferrate per carico di cereali e di fosfati alla rinfusa nei carri coperti.**

A parziale modificazione degli ordini di servizio n. 57 del 29 marzo 1934 (Bollettino Ufficiale n. 13) e n. 44 del 21 marzo 1935 (Bollettino Ufficiale n. 12), si dispone che a partire dal 1° aprile 1939-XVII le paratoie per carico cereali o fosfati alla rinfusa in carri coperti siano fornite agli speditori dietro un compenso di lire 4 per paratoia, sia essa costituita da un sol pezzo, sia da due pezzi sovrapponibili, e per spedizione, tanto se destinata a località nell'interno del Regno, quanto all'estero.

**Ordine di servizio n. 28.**

**Iscrizione nel parco veicoli F. S. di un carro speciale per trasporto frutta, ortaggi e prodotti vegetali in genere.**

È stato iscritto nel nostro parco veicoli il carro Me 938204 [P] di proprietà della Società Conservazione Prodotti Vegetali di Genova.

Detto carro porta all'interno della cassa un serbatoio speciale destinato a mantenere i prodotti da trasportare in un'atmosfera di azoto.

Dal lato opposto al freno a mano è sistemata una cabina destinata a contenere i meccanismi necessari per l'estrazione dell'aria dal serbatoio e per il suo riempimento con azoto.

Il carro soddisfa a tutte le prescrizioni internazionali stabilite per poter essere messo in composizione anche a treni viaggiatori; porta perciò la marca [S]. Può inoltre viaggiare sulle ferrovie inglesi.

Durante il viaggio il macchinario installato a bordo del carro è tenuto inattivo. Comunque il personale F. S. dovrà disinteressarsene completamente.

*Distribuito agli agenti delle classi 2, 3, 5, 8, 15, 30, 32, 36 e 37.*

**Ordine di servizio n. 29.**

**Circoscrizione dei Riparti Trazione (Riferimento O. G. n. 5/1929)**

Le circoscrizioni dei Riparti Trazione sono quelle che risultano dalle seguenti tabelle.

Il presente Ordine di Servizio, che avrà effetto dal 1° aprile 1938-XVII abroga ogni precedente contraria disposizione.

**SEZIONE MATERIALE E TRAZIONE DI TORINO**  
**GIURISDIZIONE E SEDE DEI RIPARTI MATERIALE E TRAZIONE**

Denominazione dei Riparti e relative Sedi	Depositi con dotazione locomotive	Rimesse	Squadre rialzo	Linee comprese nelle singole giurisdizioni
1	2	3	4	5
1° Rip. Torino (Dep. Loc. Saa.)	Torino Cuneo Aosta	Chivasso (**); Torino P. rino D.; Torino P. S.; S. Dalmazzo. T.; Atrasca; Bra. Moretta; Ceva. Ormea; Chieri. Busca; Basda; T. Pellice; Barge. Saluzzo; Pinerolo. Ivrea; Pré S. Didier		Torino P.N. Chivasso - Aosta - Pré S. Didier; Torino P.N. Trofarello - Asti (e); Torino P.N. Trofarello - Chieri; Torino P.N. Pinerolo - T. Pellice; Torino P.N. Bricherasio - Barge; Atrasca - Saluzzo - Cuneo - Fusca - Dro- nero; Saluzzo - Savigliano - Trofarello - Fossano; Mondovì - Ceva - S. Giuseppe di C. (e); Carmagnola - Bra - Basda - Ceva; Fossano - Cuneo - VEN- TIMIGLIA (e); Bra - Cavallermaggio- re - Moretta; Ceva - Ormea; Cuneo - Bastia; Chivasso - Casale M. (e).
2° Rip. Torino (Sez. Mat. e Traz. Torino)	Novara Bussoleno	Modane (**) Santhià Vercelli Vairallo	Modane Novara	Torino P.N. (e) - Modane; Bussoleno - Susa; Chivasso (e) - RHO (e); No- vara - DOMODOSSOLA (e); Vignalle- Romaigno - Varallo; Vignale - ARO- NA (e); OLEGGIO - SESTO CALEN- DE (e) - LAVENO (e); Santhià - Forgiomanero - ARONA (e).
3° Rip. Torino (Sez. Mat. e Traz. Torino)			Torino P.N. Torino Sm.	
Rip. Alessandria (Dep. Loc. Alessandria)	Alessandria Asti	Casale (**) NOVI S. B. (**) Mortara Acqui S. Giuseppe	Alessandria NOVI S. B.	Asti - Alessandria - NOVI S. BOVO - Bivio Bormita - BIVIO TORTONA (e); Alessandria - Mortara - Novara (e); Alessandria - Acqui - S. Giusep- pe - Alghero; Alessandria - Nizza M. • Bra (e); Asti - Castagnole delle Lan- ze; Asti - Nizza M. - Acqui; Mortara - Corsico; Torrobereffi - Bivio Gravello- na (e); Vercelli (e) - Mortara - Cava- Cambomara; Valenza - Casale - Ver- celli (e); Asti - Casale - Mortara; Asti - Chivasso (e); LINEE DI RAC- CORDO DELLE STAZIONI DI NOVI S. BOVO.

(\*) 2° Rip. Genova  
 Riparti (Sez. Mat. e Traz.  
 di altri  
 Genova)  
 Comp.

NOTE: (e) escluso - Le stazioni e gli impianti indicati in *minuscolo* appartengono ad altri Compartimenti - (\*\*) Sono elencati nelle colonne dalla 2° alla 3° soltanto gli impianti e le linee del Compartimento posti sotto la giurisdizione di Riparti di altri Compartimenti, citati nella colonna 1° - Le rimesse contrassegnate con (\*\*\*) sono *pari*le con *diripar*enza di Capo deposito o di Macchinista distributore.

SEZIONE MATERIALE E TRAZIONE DI MILANO

GIURISDIZIONE E SEDE DEI RIPARTI MATERIALE E TRAZIONE

Denominazione del Riparti e relative Sedi	Depositi con dotazione locomotive	Rimessa	Squadre rialzo	Linee comprese nelle singole giurisdizioni
1° Rip. Milano (Dep. Loc. Milano C.)	Milano C.	Arona (**) Brescia (**) Domodossola (**) Chiasso Como S. G. Cotogno Treviglio Bergamo Parafico Sesto S. G. *	Bergamo Brescia Chiasso Domodossola	Domodossola - Milano C.; Chiasso - Milano C.; Seregno - Ponte S. P.; Calolzi (e) - Rovato; Paratico - Sarnico - Palazzolo; Milano C. - Brescia; Treviglio - Bergamo; Bivio Bergamasco - Treviglio Ovest; Milano C. - PIACENZA (e); Bivio Musocco - Milano Farini; Bivio Ghisolfi - Scalo Farini; Milano Greco - Milano Lambrate; Milano Greco - Milano C. (binari locomotive); Milano Certosa - Milano Greco; Bivio Severo - Posto Movimento Bivio Greco; Milano S. Rocco - Milano Farini; Como S. G. - (Corno Lago).
2° Rip. Milano (Dep. Loc. Milano Sm.)	Milano FN Milano Sm Lecco	Gallarate (**) Milano F. V. Milano P. V. Milano P. R. Milano F. G.		Lulno (e) - Gallarate; Porto Ceresio - Milano PN (da Gallarate a Milano per la sola T. E.); Albate Camerata - Lecco; Sondrio - Lecco - Usmate (e) - Monza (e); Chiavenna Colico; Milano Lambrate - Milano Sniatamento; Milano Lambrate - Milano Roggiedo (e); Milano Sniatamento - Pioltello L. (e); Milano Sniatamento - Milano S. Crist.; Milano P. Genova - COESICO (e); Milano P. V. - Posto Movimento Trecca; Milano P. V. - Doppio Bivio Talledo; Milano Lambrate - Scalo; Gallarate - Gallarate Parco - Bivio Gallarate Parco.
3° Rip. Milano (Sez. Mat. e Traz. Milano)	Pavia Voghera Cremona	Lulno	Milano C. Milano Sm. Milano Far. Milano PR. Cremona Lulno Voghera	Treviglio (e); Cremona; Brescia (e) - Olmonica; Cremona - FIDENZA (e); PIACENZA (e) - Castelvetto; S. Zeno F. - PARMA (e); Milano Roggiedo (e) - Voghera; Bressana Bott. - Broni; PIACENZA (e) - Voghera; Pavia - Casalpusterleno (e); Codogno (e) - MANTOVA (e).
1° Rip. Genova (Sez. Mat. e Traz. Genova)				NOVI - Tortona - Voghera (e).
Rip. Alessandria (Dep. Loc. Alessandria)				RIVIO BORMIDA - Bivio Tortona (e).
2° Rip. Torino (Sez. Mat. e Traz. Torino)				VIGNALE - Arona (e) - Oleggio - Sesto Calende (e) - Laveno (e).
Rip. Verona (Dep. Loc. Verona)				Brescia (e) - VERONA FN.

NOTE: (e) escluso - Le stazioni indicate in *maiuscolo* appartengono ad altri Compartimenti - (\*) Sono elencati nelle colonne dalla 2<sup>a</sup> alla 5<sup>a</sup> soltanto gli impianti e le linee del Compartimento posti sotto la giurisdizione di Riparti o di Compartimenti, citati nella colonna 1<sup>a</sup> - Le rimesse contrassegnate con (\*\*\*) sono quelle con dirigenza di Capo deposito

**SEZIONE MATERIALE E TRAZIONE DI VENEZIA**  
**GIURISDIZIONE E SEDE DEI RIPARTI MATERIALE E TRAZIONE**

Denominazione dei Riparti e relative Sedi	Depositi con dotazione locomotive	Rimesse	Squadre rialzo	Linee comprese nelle singole giurisdizioni
Rip. Venezia (Sed. Mat. e Traz. Venezia)	Venezia M. Treviso	Caltalzo Belluno Vittorio V.	Venezia S.L. Treviso	Venezia - Venezia Mestre (e); Treviso - Casteltranco (e); Casteltranco (e) - Montebelluna - Belluno - Caltalzo; Conegliano (e) - Ponte nelle Alpi; Montebelluna - Sussegaia (e); Treviso - Motta L. - Portogruaro (e); Portogruaro (e) - Casarsa (e); Motta L. - S. Vito al Tagliamento; Sacile (e) - Pinzano; Casarsa (e) - GEMONA O. (e).
Rip. Mestre (Dep. Loc. Mestre)	Mestre	Padova Bassano Casarsa	Mestre Padova	Venezia Mestre - Portogruaro; Venezia Mestre - Treviso (e) - UDINE (e); Venezia Mestre - Padova - Vicenza (e); Padova - Camposampiero - Casteltranco; Camposampiero - Cittadella - Bassano; Venezia Mestre - Casteltranco - Trento (e); Casteltranco - Vicenza (e).
Rip. Verona (Dep. Loc. Verona)	Verona P. N.	Verona (**) Vicenza	Verona P. N.	<b>BRESCIA</b> (e) - Verona P. N.; Verona P. N. - Vicenza; Verona P. N. - Trento; Vicenza - Schio.
Rip. Bolzano (Dep. Loc. Bolzano)	Bolzano Portezza Merano Chiusa Brunico	S. Candido	Bolzano Portezza Chiusa	Brennero - Trento (e); S. Canillo - Fortezza; Bolzano - Merano - Malles; Chiusa - Plan V. G.; Campo Tures - Brunico.
Riparti di altri Compartimenti		Per la colonia		

NOTE: (e) escluso - Le stazioni e gli impianti indicati in *miniscolo* appartengono ad altri Compartimenti - (\*\*) Sono elencati nelle colonne dalla 2<sup>a</sup> alla 5<sup>a</sup> soltanto gli impianti e le linee del Compartimento posti sotto la giurisdizione di Riparti di altri Compartimenti, citati nella colonna 1<sup>a</sup> - Le rimesse contrassegnate con (\*\*) sono quelle con dirigenza di Capo deposito o di Macchinista distributore.

SEZIONE MATERIALE E TRAZIONE DI TRIESTE  
GIURISDIZIONE E SEDE DEI RIPARTI MATERIALE E TRAZIONE

Denominazione dei Riparti e relative Sedi	Depositi con dotazione locomotive	Rimesse	Squadre rialzo	Lincee comprese nelle singole giurisdizioni
Rip. Trieste (Sez. Mat. e Traz. Trieste)	Trieste C. Trieste CM	Postumia (**) Portogruaro Cervignano S. Pietro d. C. Flume (**) Pola	Flume Postumia G. Trieste C. Trieste CM	Trieste C. - B. Galleria - Montalcone - Cervignano; B. Galleria - Postumia - Bivio d'Aurisina - Bivio Viadotto; Trieste C. - Barcola - Trieste CM; Montalcone - Porto Rosega; Ronchi dei L. Sud - Ronchi del L. Nord (e); Divaccia - Pola; Canfanaro - Rovigno d'Istria; Trieste CM - Erpelle C.; Trieste CM - Villa Opicina - Opicina C.; Trieste CM - Trieste S. Sabba - Trieste Zaulo; Trieste S. Sabba - Trieste Maccello; S. Pietro del Carso - Flume.
Rip. Udine (Dep. Loc. Udine)	Udine Gorizia MS	Pontebba Piedicolle Tarvisio (**)	Gorizia MS Tarvisio Udine	Cervignano (e) - PORTOGRUARO; Cervignano (e) - Lelyvedere; Villa Opicina (e) - Piedicolle; Prevacina - Aidussina; Gorizia Ms - Gomizia C.; Gorizia MS - Valvociana; Tarvisio - Udine; Udine - Cervignano (e); Palmanova - S. Giorgio di Nogaro; Fusine Laghi - Tarvisio C.; Udine - Gorizia C. - Montalcone (e); S. Giorgio di Nogaro - Porto Nogaro.

Per memorie

NOTE: (e) escluso - Le stazioni e gli impianti indicati in *matricolo*, appartengono ad altri Compartimenti - (\*\*) Sono elencati nelle colonne dalla 2<sup>a</sup> alla 5<sup>a</sup> soltanto gli impianti e le linee del Compartimento posti sotto la giurisdizione di Riparti di altri Compartimenti, citati nella colonna 1<sup>a</sup> - Le rimesse contrassegnate con (\*\*) sono quelle con dirigenza di Capo deposito o di Macchinista distributore.

SEZIONE MATERIALE E TRAZIONE DI GENOVA

GIURISDIZIONE E SEDE DEI RIPARTI MATERIALE E TRAZIONE

1	2	3	4	5
Denominazione dei Riparti e relative Sed	Depositi con dotazione locomotive	Rimesse	Squadre rialzo	Linee comprese nelle singole giurisdizioni
1° Rip. Genova (Dep. Loc. Genova B.)	Genova B. LA SPEZIA	Busalla Arquata		Genova P.P. - LA SPEZIA (e); Genova P.P. - Busalla - Ronco; Sampierdarena - Bivio Stucci sale - Roma - Arquata - Novi S. Bovo (e); Arquata - TORTONA; Novi S. Bovo - TORTONA - VOGHERA (e).
2° Rip. Genova (Sez. Mat. e Traz. Genova)	Genova Riv. SAVONA	Ventimiglia Ovada Albenga		Sampierdarena (e) - Ventimiglia; Sampierdarena (e) - ACQUI (e); Ovada - ALESSANDRIA (e); Linee in servizio del porto di Genova; SAVONA - S. GIUSEPPE (e); SAVONA - SAVONA MARITTIMA.
3° Rip. Genova (Sez. Mat. e Traz. Genova)			Genova P. P. Sampierdarena SAVONA LA SPEZIA Ventimiglia	
Rip. Alessandria (Dep. Loc. Alessandria)		Novi S. Bovo (**)	Novi S. Bovo	ALESSANDRIA - Novi S. Bovo. Linee al ricordo delle stazioni di Novi S. Bovo.

(\*) Riparti di altri  
(\*\*) Compartimenti

NOTE: (e) escluso - Le stazioni e gli impianti indicati in *manoscritto* appartengono ad altri Compartimenti - (\*) Sono indicati nelle colonne dalla 2<sup>a</sup> alla 5<sup>a</sup> soltanto gli impianti e le linee del Compartimento posti sotto la giurisdizione di Riparti di altri Compartimenti, citati nella colonna 1<sup>a</sup> - Le rimesse contrassegnate con (\*\*) sono quelle con dirigenza di Capo deposito o di Macchinista distributore.

SEZIONE MATERIALE E TRAZIONE DI BOLOGNA  
GIURISDIZIONE E SEDE DEI RIPARTI MATERIALE E TRAZIONE

Denominazione dei Riparti e relative Sedi	1	2	3	4	5
	Depositi con dotazione locomotive	Rimesse	Squadre rialzo	Linee comprese nelle singole giurisdizioni	
1° Rip. Bologna (Dep. Loc. Bologna)	Bologna Rimini	Ferrara Ravenna Castelbolognese Faenza	Faenza	Bologna - Bivio Lavino; Bologna - Rovigo (e); Bologna - PRATO (c); Bologna - Porretta Terme (e); Bologna - Rimini; Rimini - Ferrara; Lavezzola - Lugo; Ravenna - Castelbolognese; Russi - Faenza; Lugo - Granarolo.	
2° Rip. Bologna (Sez. Mat. e Traz. Bologna)	Mantova	FORNNOVO Legnago Ostiglia Chioaglia Monselice Rovigo Modena Parma (**) Piacenza (**)	Bologna C.le Bologna S.to Piacenza	Bivio Lavino (e) - Piacenza; Parma - FORNNOVO; Fidenza - FORNNOVO; Fidenza - Salsomaggiore; Modena - VERONA (c); Bologna (c) - VERONA (e); Rovigo - PADOVA (e); Rovigo - Chioggia; Mantova - Monselice; Ostiglia - GRIGNANO DI ZOCCO (e); LERNICO - Rovigo; Dossobuono - Carpi.	
Rip. Firenze (Dep. Loc. Firenze)				PISTOIA - Porretta Terme.	

Riparti di altri Compartimenti (\*)

NOTE: (e) escluso - Le stazioni e gli impianti indicati in *manuale* appartengono ad altri Compartimenti - (\*) Sono elencati nelle colonne dalla 2° alla 5° soltanto gli impianti e le linee del Compartimento posti sotto la giurisdizione di Riparti di altri Compartimenti, citati nella colonna 1° - Le rimesse contrassegnate con (\*\*) sono quelle con dirigenza di capo deposito e di Macchinista distributore.



**SEZIONE MATERIALE E TRAZIONE DI FIRENZE**  
**GIURISDIZIONE E SEDE DEI RIPARTI MATERIALE E TRAZIONE**

1	2	3	4	5
Denominazione dei Riparti e relative Sedi	Depositi con dotazione loccongniva	Rimesse	Squadre viazo	Linee comprese nelle singole giurisdizioni
Rip. Firenze (Dep. Loc. Firenze)	Firenze SMN Siena	Chiusi (**) Arezzo Empoli C. Valdelsa Pistola (**)	Firenze SMN Firenze CM	Firenze - Empoli - Siena - Chiusi; Colle Valdelsa - Poggibonsi; Firenze - Pistola; Pistola - FORRETTA TERME; Firenze - FARENZA (e); Pontassieve - Borgo S. Lorenzo; Pistola - Lucca (e); Firenze CM - Firenze Rifredi; Firenze - Chiusi.
Rip. Livorno (Dep. Loc. Livorno)	Pisa Livorno	Grosseto (**) Viareggio (**) Aulla Lucca Sarzana Volterra (**) Carrara C.	Pisa. C. Livorno SM	Pisa C. - Colle Salvetti - Vada; Campiglia M. - Piombino; Cecina - Volterra; Viareggio - Lucca - Castelnuovo G.; Pisa C. - Lucca - Pontedera; Bivio Navicelli - Bivio Tagliaterra; Livorno C. - Grosseto; Livorno SM - Colle Salvetti; Livorno SM - Livorno M.; Livorno C. - Livorno SM; Livorno C. - Empoli (e); Montepescali - Asciano (e); Pisa C. - La Spezia; La Spezia - Marittima - La Spezia M.; Vezzano - Forno (e); Sarzana - S. Stefano M.; Carrara Avenza - Carrara Città; Aulla - Equi Terme.
1° Rip. Bologna (Dep. Loc. Bologna)	La Spezia	Terontola	La Spezia	FARMA - Forno (e); FIDENZA - Forno (e).
1° Rip. Genova (Dep. Loc. Genova B.)				
Rip. Foligno (Off. Foligno)				

NOTE: (e) escluso - Le stazioni e gli impianti indicati in questo articolo appartengono ad altri Compartimenti elencati nelle colonne della 2ª alla 5ª soltanto gli impianti e le linee del Compartimento posti sotto la giurisdizione di Riparti di altri Compartimenti, citati nella colonna 1ª - Le rimesse contrassegnate con (\*\*) sono quelle con dirigenza di Capo deposito o di Macchinista distributore.

SEZIONE MATERIALE E TRAZIONE DI ANCONA  
GIURISDIZIONE E SEDE DEI RIPARTI MATERIALE E TRAZIONE

1	2	3	4	5
Denominazione del Riparti e relative Sedi	Depositi con dotazione locomotive	Rimesse	Squadre rialzo	Linee comprese nelle singole giurisdizioni
1° Rip. Ancona (Dep. Loc. Ancona)	Ancona Fabriano	Pesaro P. Civitanova S. Benedetto Macerata Urbino Fossato	Ancona Falconara	RIMINI (e) - Porto d'Ascoli; Porto d'Ascoli - Ascoli Piceno; Ancona C. - Ancona M.; Falconara - Fossato di Vico; Fabriano - Urbino; Albacina - P. Civitanova.
2° Rip. Ancona (Sez. Mat. e Traz. Ancona)	Pescara	Giulianova		Porto d'Ascoli (e) - TERMOLI (e); Giulianova - Teramo.
Rip. Folligno (Off. Folligno)	Folligno	Terni (**) Baiano Perugia TERONTOLA (**) Antrdoco Aquila	Folligno	Fossato di Vico (e) - ORTE (e); Terni - Aquila; Folligno - TERONTOLA (e) (1).
Rip. Sulmona (Dep. Loc. Sulmona)				SULMONA - Aquila (e); SULMONA - Pescara P. N. (e).

NOTE: (e) escluso - Le stazioni e gli impianti indicati in *grassetto* appartengono ad altri Compartimenti - (\*\*). Sono elencati nelle colonne dalla 2<sup>a</sup> alla 5<sup>a</sup> soltanto gli impianti e le linee del Compartimento posti sotto la giurisdizione di Riparti ed altri Compartimenti citati nella colonna 1<sup>a</sup> - Le rimesse contrassegnate con (\*\*) sono quelle con dirigenza di Capo deposito di Macchinista distributore.

(1) Solo la rimesa ed il posto di pulizia vetture di Terontola sono sotto la giurisdizione del Riparto di Folligno.

**SEZIONE MATERIALE E TRAZIONE DI ROMA**  
**GIURISDIZIONE E SEDE DEI RIPARTI MATERIALE E TRAZIONE**

1	2	3	4	5
Denominazione dei Riparti e relative Sed	Depositi con dotazione locomotive	Rimesse	Squadre rialzo	Linee comprese nelle singole giurisdizioni
1° Rip. Roma (Sez. Mat. e Traz. Roma)	Civiltavecchia	Civiltavecchia	Civiltavecchia	Roma Trast. (e) - GROSSETO (e); Civiltavecchia - Capranica (e) - Orte (e); Pontefalera - Fluminio; Palo - Ladispoli.
2° Rip. Roma (Dep. Mat. e Traz. S. L.)	Roma S. L.	Formia (**) Orte (**)	Formia (**) Orte (**)	Stazioni di Roma e raccordi relativi: Roma Termini - Tivoli - Mandela; Roma Termini - Orte - CHIUSI (e); Roma Termini - Formia; Gaeta - Formia; Campoleone - Nettuno; Roma Termini - Albano; Roma Termini - Frascati; Ciampino - Cecchina - Velletri - Terracina; Roma Trast. - Viterbo - Attigliano.
3° Rip. Roma (Roma Termini)	Cassino	Roccasecca	Roma Termini Roma P. M. Roma Trastevere	Ciampino (e) - Cassino; Velletri (e) - Colferro - Segni; Avezzano (e) - Roccasecca.
Rip. Sulmona (Dep. Loc. Sulmona)	Sulmona	Avezzano (**)	Avezzano (**)	Mandela (e) - Sulmona - PESCARA P. N. (e); Sulmona - AQUILA (e); Sulmona - Isernia.
1° Rip. Napoli (Sez. Mat. e Traz. Napoli)	Civiltavecchia	Civiltavecchia	Civiltavecchia	Isernia (e) - VAIRANO (e).

NOTE: (e) escluso - Le stazioni e gli impianti indicati in *maiuscolo* appartengono ad altri Compartimenti - (\*\*) Sono elencati nelle colonne dalla 2<sup>a</sup> alla 3<sup>a</sup> soltanto gli impianti e le linee del Compartimento posti sotto la giurisdizione di Riparti di altri Compartimenti, citati nella colonna 1<sup>a</sup> - Le rimesse contrassegnate con (\*\*) sono quelle con dirigenza di Capo deposito o di Macchinista distributore.

SEZIONE MATERIALE E TRAZIONE DI NAPOLI  
GIURISDIZIONE E SEDE DEI RIPARTI MATERIALE E TRAZIONE

Denominazione del Riparti e relative Sedl	Depositi con dotazioni locomotive	Rimesse	Squadre rinalzo	Linee comprese nelle singole giurisdizioni
1° Rip. Napoli (Sez. Mat. e Traz. Napoli)	Napoli C. F. Benevento Campobasso	Avellino (**)	Napoli C. Napoli Sm. Torre C.	Napoli Via Gianturco (e) - Villa Literno; S. Severino Rota (e) - Avellino - ROCCHETTA S. A. (e); Avellino - Benevento - Campobasso - TERMOLI (e); Bivio Bosco Rodole - CARPINONE (e); Valrano (e) - ISERNIA (e).
2° Rip. Napoli (Sez. Mat. e Traz. Napoli)			Napoli C. Napoli Sm. Torre C.	
Rip. Napoli Sm. (Dep. Loc. Napoli Sm.)	Napoli Sm.	Caserta Sparanise Cancellò Valrano Torre C. CMare St. Gragnano	Caserta	Napoli - CASSINO (e); Sparanise - Minturno; Napoli - Aversa - Caserta - Benevento; Aversa - Villa Literno (e) - FORMIA (e); Gragnano - S. Marcelino F.; Cancellò - Codola - S. Severino Rota (e); Codola - Nocera (e); Cancellò - Torre Annunziata Centrale - Gragnano; Napoli - Nocera (e); Raccordi al porti di Torre Annunziata e Castellammare; Raccordi intorno a Napoli ed al porto di Napoli (escluso servizio verifica per le stazioni e scali di Napoli).
Rip. Salerno (Dep. Loc. Salerno)	Salerno	Battipaglia Sicignano Lagonegro Baragiano S. Severino R. Nocera Inf.		Nocera Inf. - POTENZA INF. (e); Battipaglia - SAPRI (e); Sicignano - Lagonegro; Salerno - S. Severino R.
Rip. Foggia (Dep. Loc. Foggia)				Benevento (e) - CERVVARO.

NOTE: (e) escluso - Le stazioni e gli impianti indicati in *manuscolo* appartengono ad altri Compartimenti - (\*) Sono elencati nelle colonne dalla 2ª alla 5ª soltanto gli impianti e le linee del Compartimento posti sotto la giurisdizione di Riparti di altri Compartimenti, citati nella colonna 1ª - Le rimesse contrassegnate con (\*\*) sono quelle con dizione di Capo deposito di Macchinista distributore.

SEZIONE MATERIALE E TRAZIONE DI BARI  
GIURISDIZIONE E SEDE DEI RIPARTI MATERIALE E TRAZIONE

Denominazione del Riparti e relative Sedl	Depositi con dotazione locomotive	Rimesse	Squadre rialzo	Linee comprese nelle singolo giurisdizioni
Rip. Bari (Sez. Mat. e Traz. Bari)	Bari	Brindisi Barietta Lecce Gioia del C.	Bari Lecce	Margherita di Savoia Ofantino (e) - Lecce; Bari - Gioia del Colle; Gioia del Colle - Spinazzola (e); Barietta - Barietta M.; Bari - Bari M.; Brindisi - Brindisi M.
Rip. Foggia (Dep. Loc. Foggia)	Foggia	Termoli (Cerignola Rocchetta Spinazzola Margherita S. MONTECALVO	Foggia	Foggia - Margherita di Savoia Ofantino; Foggia - Manfredonia Città; Foggia - Potenza Inf. (e); Rocchetta S. A. L. - Spinazzola; Foggia - Lucera; Cerignola Città - Cerignola; Foggia - Termoli; Foggia - Cervaro - BENEVENTO (e); Margherita di Savoia Ofantino - Margherita di Savoia.
Rip. Taranto (Dep. Loc. Taranto)	Taranto	Potenza Inf. Grassano Metaponto	Taranto	Brindisi (e) - Potenza Inf.; Taranto - Gioia del Colle (e); Taranto - Nasil - Buffaluto; Nasil - Colle Basso; Metaponto - SIBARI (e).

(\*) Riparti di altri Compartimenti

Per memoria

NOTE: (e) - Le stazioni e gli impianti indicati in maiuscolo appartengono ad altri Compartimenti - (\*) Sono elencati nelle colonne da 2<sup>a</sup> alla 5<sup>a</sup> soltanto gli impianti e le linee del Compartimento posti sotto la giurisdizione di Riparti di altri Compartimenti, citati nella colonna 1<sup>a</sup>.

SEZIONE MATERIALE E TRAZIONE DI REGGIO C.  
GIURISDIZIONE E SEDE DEI RIPARTI MATERIALE E TRAZIONE

Denominazione del Riparti e relativo Sedi	Depositi con dotazione locomotive	Rimessa	Squadre rialzo	Linee comprese nelle singole giurisdizioni *
1° Rip. Reggio C. (Dep. Loc. Reggio C.)	Reggio C.	Roccella V. S. Giovanni	Reggio C. V. S. Giovanni	Reggio C. - S. Eufemia L. (e). Reggio C. - Roccella.
2° Rip. Reggio C. (Sez. Mat. e Traz. Reggio C.)	Paola Cosenza	S. Eufemia (**) Sapri (**)	Paola	Sapri - S. Eufemia L.; Paola - Cosenza; Cosenza - Sibari (e); Cosenza - Cosenza Casali.
3° Rip. Reggio C. (Sez. Mat. e Traz. Reggio C.)	Catanzaro	Sibari (**) Cotrone (***)		Sibari - Roccella L. (e); S. Eufemia L. (e) - Catanzaro M.
Rip. Taranto (Dep. Loc. Taranto)				METAPONTO - Sibari (e).
Rip. Salerno (Dep. Loc. Salerno)				BATTIPAGLIA - Sapri (e).

(\*) Riparti di altri Compartimenti

NOTE: (e) escluso - Le stazioni e gli impianti indicati in *minuscolo* appartengono ad altri Compartimenti - (\*\*) Sono elencati nelle colonne dalla 2<sup>a</sup> alla 5<sup>a</sup> soltanto gli impianti e le linee del Compartimento posti sotto la giurisdizione di Riparti di altri Compartimenti, citati nella colonna 1<sup>a</sup> - Le rimesse contrassegnate con (\*\*\*) sono quelle con dirigenza di Capo deposito o di Macchinista distributore.

**SEZIONE MATERIALE E TRAZIONE DI PALERMO**  
**GIURISDIZIONE E SEDE DEI RIPARTI MATERIALE E TRAZIONE**

1	2	3	4	5
Denominazione del Riparti e relative Sedi	Depositi con dotazione locomotive	Rimesse	Squadre rialzo	Linee comprese nelle singole giurisdizioni
1° Rip. Palermo (Dep. Loc. Palermo C.)	Palermo C. Caltanissetta	Alcama Dir. Trapani Termini S. Agata Rpelumba Caltanissetta X. Caltanissetta Aragona C. Agrigento C.	Palermo C.	Palermo C. - Alcama Dir. - Trapani; Alcama Dir. - Castelvetro (e) - Trapani; Rivio Trapani - Palermo Marittima; Palermo C. - S. Agata; Flumetorto - Agrigento C.; Roccapalumba - Caltanissetta Xirbi; Caltanissetta X. - Caltanissetta; Aragona Caldare; Agrigento Basso - Porto Empedocle (e); Caltanissetta - Licata (e) - Vittoria.
2° Rip. Palermo (Sez. Mat. e Traz. Palermo)	Palermo S. E. Cvetriano Lercara A. Licata	P. Empedocle	Palermo SE Licata Cvetriano	Palermo S. E. - S. Carlo; Castelvetro - Burgio; S. Ninfa - Salemi; Castelvetro - Porto Empedocle; Lercara Bassa - Melazzo; Licata - Falazzo Adriano; Licata - Agrigento Basso (e); Ganicatti (e) - Marconia.
Rip. Catania (Off. Catania)	Catania Messina P. Armerina	Siracusa (**) Caltagirone Modica	Catania A. Messina P. Armerina	Messina Marittima - Catania C.; Rivio Scalo - S. Agata (e); Catania C. - Caltanissetta X. (e); Motta S. A. - Sclottino S. M. L.; Bicoeca - Siracusa C. - Vittoria (e); Siracusa C. - Siracusa Marittima; Noto - Pachino; Val-sayola - Caltagirone; Dittaino - Leonforte; Dittaino - Caltagirone.

Riparti del Compartimento

NOTE: (e) escluso - Le rimesse contrassegnate con (\*\*) sono quelle con dirigenza di Capo deposito o di Macchinista distributore.

**DELEGAZIONE DI CAGLIARI**  
**GIURISDIZIONE E SEDE DEI RIPARTI MATERIALE E TRAZIONE**

1	2	3	4	5
Denominazione dei Riparti e relative Sedi	Depositi con dotazione locomotive	Rimesse	Squadre rialzo	Linee comprese nelle singole giurisdizioni
Rip. Cagliari (D. e Delegazione Siliari)	Cagliari Ca. Sassari	Chilivani Macomer Ore-fano Terranova Iglesias P. Torres G. Aranel	Cagliari	Tutte le linee della Delegazione.

Riparti del Compartimento

NOTE: (e) escluso



## Circolare N. 9

**29<sup>a</sup> Appendice all'Elenco Alfabetico delle Ditte proprietarie di carri privati iscritti nel parco veicoli F. S. (edizione 1930-VIII).**

In relazione alla Circolare n. 37/1930, si avvertono le stazioni della Rete e gli Uffici che ebbero in distribuzione l'Elenco Alfabetico delle Ditte proprietarie di carri privati, iscritti nel parco veicoli F. S. al 31 dicembre 1929, che detto elenco dovrà essere aggiornato, come segue, alla data del 1° gennaio c. a.:

## I. -- AL QUADRO A:

a) *Aggiungere le seguenti Ditte e i numeri di servizio rispettivamente assegnati ai loro carri:*

Ammonia e Derivati Soc. Anon. - Milano, Via Principe Umberto, 18 — dal n. 926900 al n. 926999;

Cokitalia Soc. Anon. - Milano, Via Principe Umberto, 18 — dal n. 969800 al n. 969999;

De Giuli Botta Pietro fu Pietro - Monza, Via Mosè Bianchi, 8 — dal n. 972500 al n. 972799;

Dessiani Luigi - Fara Novarese — dal n. 970500 al n. 970649;

Materossi Fratelli Luigi e Amadeo - Milano, Via Silvio Pellico, 7 presso Unione Italiana Vini — dal n. 969000 al n. 969199;

Pagani Carlo - Cornaredo (Milano) — dal n. 925500 al n. 925649;

Peschiera Luigi - Bologna, Via Emilia, 4 — dal n. 929650 al n. 929799;

— dal n. 928800 al n. 928999.

b) *Modificare l'indirizzo delle seguenti Ditte:*

Fratelli Calderini — da Monza a Milano, Via Silvio Pellico, 7 presso Unione Italiana Vini.

## II. -- AI QUADRI A E B:

c) *Cancellare le seguenti Ditte che non hanno più carri iscritti nel parco veicoli F. S.:*

Barioglio Francesco — Casale Monferrato;

Bergomi Fratelli fu Giovanni — Reggio Emilia;

Calissano Luigi e Figli Soc. Anon. — Alba;

Camurati Alessandro — Milano;

Lattanzi Fratelli di Antonio — Giulianova Spiaggia;

Margilio Nicola — Squinzano;

Palotto Stefano — Genova;

Prato Cesare — Campi Salentina;

Quaglia Battista — Milano;

Speciali Pietro — S. Eufemia della Fonte;

Trementina e Derivati Soc. An. — Trieste.

## III. -- AL QUADRO B:

d) *Di fianco alla serie di numeri sottoindicati aggiungere la scritta dalla ragione sociale:*

dal n. 925500 al 925649: Carlo Pagani — Cornaredo (Milano)

> n. 926800 > 926999: Soc. Anon. Ammonia e Derivati — Milano

Parte II - n. 10 - 9 marzo 1939-XVII.

- dal n. 928800 » 928999: G. Tagliabue fu A. — Venezia, Porto Marghera  
» n. 929656 » 929799: Luigi Peschiera — Bologna  
» n. 969600 » 969199: Luigi e Amedeo Fratelli Materossi — Milano  
» n. 969800 » 969999: Soc. An. Cokitalia — Milano  
» n. 970500 » 970649: Luigi Dessilani — Fara Novarese  
» n. 972500 » 972799: Pietro De Giuli Botta fu Pietro — Monza

e) *Modificare la ragione sociale delle seguenti Ditte:*

da Fratelli Calderini - Monza — a Fratelli Calderini - Milano

da S. A. Alberti Tommaso - Imola — a Alberti Tommaso - Rezzato

da Società Italo-Americana pel Petrolio - Genova — a STANDARD Società  
Italo-Americana pel Petrolio - Genova.

Il Direttore Generale  
VELANI







## Ordine di servizio n. 30.

### Viaggi di andata e ritorno per Roma con biglietti da rilasciare senza prezzo in appoggio ad appositi buoni.

Il Consorzio di Credito per le Opere Pubbliche ha emesso delle obbligazioni — Serie Speciale "Città di Roma" — che danno diritto ai sottoscrittori di ricevere dei "Buoni Ferroviari" che servono per ottenere biglietti per viaggi gratuiti in prima classe da una qualunque stazione della rete dello Stato a Roma e viceversa.

I buoni ferroviari, in corso di distribuzione da parte delle Banche, sono stampati su carta filigranata e portano impresso il bollo a secco con la dizione "Ferrovie dello Stato - Servizio Commerciale e del Traffico". Essi sono di quattro specie e di differente colore: ble, grigio, verde e viola; portano indicato, in sotto stampa, l'importo della obbligazione a cui corrispondono: L. 500, 2500, 5000, 12.500.

Su ciascuno è indicato per quanti buoni è valido agli effetti dell'acquisto del biglietto e cioè:

— se corrispondenti ad obbligazioni da L. 500 è indicato il valore di un buono col relativo numero progressivo da 1 a 42000.

— se corrispondenti ad obbligazioni da L. 2500 valgono cinque buoni e sono contraddistinti dal numero progressivo a gruppi di cinque in cinque a cominciare dal N. 42001 fino al 127000.

— se corrispondenti ad obbligazioni da L. 5000 valgono dieci buoni e sono contraddistinti dal numero progressivo a gruppi di dieci in dieci a cominciare dal N. 127001 fino al 305000.

— se corrispondenti ad obbligazioni da L. 12500 valgono venticinque buoni e sono contraddistinti dal numero progressivo a gruppi di venticinque a cominciare dal 305001 fino al 300000.

Nell'allegato al presente O. S. è riprodotto il fac simile di tali buoni.

Ai presentatori di un valore di venticinque buoni, comunque costituite anche promiscuamente nei diversi tagli da uno, cinque, dieci buoni o da uno solo da venticinque e purchè portino la numerazione compresa fra 1 e 900000, le stazioni e le agenzie della rete, dopo accurata verifica e accertamento della regolarità dei detti buoni, rilasceranno un biglietto di 1 classe andata e ritorno per Roma senza riscuotere alcun importo dal viaggiatore che dovrà però consegnare i "Buoni Ferroviari" che giustificano il rilascio del biglietto senza prezzo.

Il tipo di biglietto da emettere sarà il Mod. Cl. 202 sul quale non sarà indicato alcun importo ma vi dovrà essere praticata la annotazione "O.C. Roma" (obbligazioni Città di Roma).

Tali biglietti saranno nominativi e perciò sui medesimi dovrà essere indicato il nome e cognome del viaggiatore; essi avranno la validità di giorni trenta e il loro uso sarà soggetto a tutte le altre norme e condizioni previste per gli ordinari biglietti di andata e ritorno; I biglietti medesimi non danno diritto a viaggiare su treni rapidi se non viene acquistato il prescritto biglietto di supplemento.

I buoni ferroviari ritirati dai viaggiatori dovranno essere elencati in apposito prospetto sul quale saranno indicati, di contro ai rispettivi buoni anche gli estremi relativi ai biglietti emessi.

I buoni, ordinati in separato piego, saranno inviati al Controllo Viagg.

e Bagagli di Firenze con la contabilità mensile includendoli nel parco delle matrici dei biglietti facoltativi Mod. C<sup>1</sup> 202.

La registrazione dei biglietti C<sup>1</sup> 202 dovrà farsi promiscuamente cogli altri della medesima specie nell'apposito prospetto dei riassunti mensili, riportando nella colonna del prezzo la suddetta indicazione "O.C. Roma".

La validità dei buoni suddetti scade il 30 giugno 1943 e perciò quelli presentati dopo tale data dovranno ritenersi nulli.

*Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9 e 12.*

## **Ordine di servizio n. 31.**


### **Estensione di servizio merci nella fermata di Serricciolo.**

Dal giorno 20 marzo 1939-XVII la fermata di SERRICCIOLO, della linea Lucca-Anlla, sarà abilitata ai trasporti merci a G. V. ed a P. V. in piccole partite di peso fino a Kg. 1000 composte di colli non superanti il peso di Kg. 100 ciascuno.

Di conseguenza a pag. 77 della Parte I del Prontuario generale distanze chilometriche (Ed. Gennaio 1939, XVII) di contro al nome della fermata di Serricciolo, nelle colonne 9 e 10, si dovranno modificare le indicazioni "G (8)" e "P (8)" in "G (9)" e "P (9)".

*Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8 e 15.*

ALLEGATO ALL'O. DI S. N. 30-1939-XVII.





**AVVERTENZE**

Non sono validi per viaggiatori non corrispondenti non hanno  
 la precedenza del privilegio supplementare.  
 I biglietti di prima e di seconda classe, il biglietto di terza  
 classe e il biglietto per la villeggiatura ed una biglietto di prima  
 classe supplementare. Roma.

**AVVERTENZE**

Non sono validi per viaggiatori non corrispondenti non hanno  
 la precedenza del privilegio supplementare.  
 I biglietti di prima e di seconda classe, il biglietto di terza  
 classe e il biglietto per la villeggiatura ed una biglietto di prima  
 classe supplementare. Roma.

**AVVERTENZE**

I biglietti di prima e di seconda classe, il biglietto di terza  
 classe e il biglietto per la villeggiatura ed una biglietto di prima  
 classe supplementare. Roma.

**AVVERTENZE**

I biglietti di prima e di seconda classe, il biglietto di terza  
 classe e il biglietto per la villeggiatura ed una biglietto di prima  
 classe supplementare. Roma.

**Ordine di servizio n. 32.****Manutenzione e riparazione dei carri privati F. S.**

La prescrizione contenuta nell'art. 7, punto 1, comma 1°, del Regolamento per i carri privati, va intesa nel senso che è vietato *in modo assoluto* ad estranei di eseguire nell'ambito delle F. S. riparazioni di qualsiasi genere, lavori di manutenzione corrente, revisioni e visite intermedie ai carri privati inseriti nel nostro parco.

Le operazioni che i proprietari possono far eseguire sui binari delle nostre stazioni sono solamente le seguenti:

- a) — Pulitura, lavaggio e disinfezione;
- b) — Rifornimento di olio nelle boccole, ove, a maggior garanzia propria, intendano provvedervi essi stessi;
- c) — Spurgo delle boccole, quando, specie dopo i lavaggi, si presuma che vi sia penetrata acqua;
- d) — Ispezioni alle varie parti del carro, per accertare che siano tutte in buone condizioni.

La stazione, prima di consentire l'accesso di estranei sui piazzali, per eseguirvi le operazioni di cui sopra, deve assicurarsi che essi siano effettivamente autorizzati dai rispettivi proprietari dei carri.

Nei casi in cui un carro privato abbisogni di riparazioni che possano essere compiute sui binari della stazione dove il carro si trova, il proprietario che non intenda inviarlo in un'Officina privata, ha facoltà di chiedere che vengano eseguite, a sue spese, da operai della Squadra Rialzo della circoscrizione.

In tal caso, come prescritto dall'Ordine di Servizio n. 14/1934, il Capo Stazione può invitare senz'altro la Squadra Rialzo della circoscrizione a provvedervi.

*Distribuito agli agenti delle classi 2, 3, 5, 8, 15, 30, 32, 36 e 37.*

*Il Direttore Generale*

VELANI







**Ordine di servizio n. 33.****Istruzione per l'applicazione del Regolamento pel trasporto delle merci pericolose e nocive.**

Al punto 4 dell'articolo 3 a pagina 45 dell'Istruzione per l'applicazione del Regolamento pel trasporto delle merci pericolose e nocive deve essere aggiunto il seguente capoverso:

*“Per il fluosilicato di sodio”* è consentito eccezionalmente il carico alla rinfusa, tanto in carri coperti, quanto in carri scoperti con copertone, curando che in quest'ultimo caso il copertone sia collocato in modo da non venire a contatto con la merce.

In ogni caso il destinatario ha l'obbligo di provvedere, a sua cura e spese, dopo effettuato lo scarico, ad una diligente pulitura del piano e delle pareti del carro, nonchè degli eventuali copertoni usati per il trasporto.

Inoltre il penultimo comma del punto 8 dell'articolo 7 (pagina 80) della predetta Istruzione resta modificato come appresso:

*“Nei trasporti di pesci vivi a carro si può caricare il numero di bombole di ossigeno ritenuto necessario allo scopo in relazione alla lunghezza del percorso, alla condizione però che il trasporto sia scortato da un agente della Ditta speditrice, al quale resta affidata la vigilanza e la regolazione del funzionamento degli apparecchi di riduzione della pressione e di afflusso”.*

*Distribuito alle classi 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 15, 30, 31 e 32.*

**Ordine di servizio n. 34.****Istruzione per l'esercizio degli apparati centrali elettrici tipo F. S.**

In aggiunta alle “Istruzioni per l'esercizio degli apparati centrali” di cui agli ordini di servizio n. 192 del 29 dicembre 1932-X e n. 219 del 5 dicembre 1935-XIV, è stata compilata una Sezione 3<sup>a</sup> del libro III delle dette istruzioni, per l'esercizio degli apparati centrali elettrici tipo F. S., che entrerà in vigore dalle ore zero del giorno 1<sup>o</sup> giugno 1939-XVII.

Tale Sezione è compilata in modo analogo alle Sezioni 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup>, relative agli apparati centrali elettrici tipo A.E.G. e tipo C.I.W.F.S., ed anche per essa dovrà essere osservato tutto quanto è indicato negli O.S. n. 192/1932 e 219/1935.

*Distribuito agli agenti delle classi 2, 3, 4, 5, 8 abilitati alla manovra degli apparati centrali, a quelli della classe 10 delle stazioni munite di apparati centrali, nonchè a quelli delle classi 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 e 58.*

**Ordine di servizio n. 35.****Etichettamento trasporti di prodotti ortofrutticoli prerrefrigeranti in esportazione.**

(Art. 154. Norme per l'eseguimento dei trasporti delle cose).

Per favorire i trasporti di prodotti ortofrutticoli prerrefrigerati, in esportazione, il Ministero delle Finanze ha disposto che, per le operazioni doganali al confine, sia evitata, in quanto possibile, o limitata al tempo strettamente indispensabile l'apertura dei carri di cui trattasi.

Allo scopo pertanto di richiamare l'attenzione del personale delle Dogane sui trasporti su menzionati, sono state istituite le etichette moduli M. 265e, per le merci prerrefrigerate già visitate dalla Dogana di partenza, ed M. 265f, per le merci prerrefrigerate da visitare dalla Dogana di confine.

Tali etichette, da applicare sulle porte dei carri, vengono cedute ai mittenti al prezzo di lire 0,05 ogni due esemplari; esse sono già in dotazione a tutti i Magazzini Approvvigionamenti e le stazioni, dalle quali partono trasporti di merce prerrefrigerata, dovranno farne richiesta nei modi d'uso.

*Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 12 e 15.*

**Ordine di servizio n. 36.****Istituzione di una fermata in corrispondenza del raddoppio eventuale di Cristina da denominarsi « Castelfranco in Miscano ».**

In applicazione delle disposizioni emanate dal S. E. il Ministro delle Comunicazioni con Decreto N. 746 del 13 settembre 1938-XVI, dal giorno 1° aprile 1939 verrà istituita in corrispondenza del raddoppio eventuale di Cristina al km.69+578 della linea Foggia-Napoli, fra le stazioni di Montecalvo e Ariano Irpino, una fermata impresenziata abilitata al solo servizio viaggiatori e bagagli che si svolgerà con le modalità e norme contenute nell'Ordine di Servizio N. 105/1932 e nel punto c) dell'O. S. 158/1935.

Detta fermata assumerà il nome di CASTELFRANCO IN MISCANO e dipenderà dal 4° Reparto Movimento e dal 2° Reparto Commerciale e del Traffico entrambi con sede a Benevento.

In conseguenza di quanto sopra si dovranno modificare, conformemente all'allegato al presente ordine di servizio, i prontuari delle distanze chilometriche e le altre pubblicazioni di servizio interessate.

*Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9, 12 e 16.*

**ALLEGATO ALL' O. DI S. N. 36 -1939-XVII**

“ Prefazione generale all'orario generale di servizio ” - Parte I - (edizione febbraio 1936-XVI).

“ Castelfranco in Miscano LB/N/126/”.

*Prontuari manoscritti delle distanze chilometriche valevoli per la tassazione dei trasporti viaggiatori e bagagli e merci.*

Le stazioni della linea Foggia-Napoli rileveranno la distanza dal prospetto allegato relativo alla Parte II del Prontuario Generale. Tutte le altre stazioni formeranno la distanza aggiungendo km. 11 a quella indicata per Pianerottolo d'Ariano, km. 4 a quella indicata per Montecalvo Buonalbergo Casalbore e scegliendo quella che dal confronto risulterà minore.

L'istadamento sarà quello stesso della stazione che avrà servito di base per la formazione della distanza.

*Parte II - n. 12 - 23 marzo 1939-XVII.*

## PARTE II.

## Tavola polimetrica N. 108.

Foggia . . . . .	Km. 70	Solopaca . . . . .	Km. 60
Cervaro . . . . .	» 61	Telese Cerreto . . . . .	» 64
Troia Castelluccio Sauri . . . . .	» 44	Telese Bagni . . . . .	» 66
Bovino Deliceto . . . . .	» 37	Amorosi . . . . .	» 69
Orsara di Puglia . . . . .	» 28	Frasso Telesino Dugenta . . . . .	» 75
Montaguto Panni . . . . .	» 24	Valle di Maddaloni . . . . .	» 82
Savignano Greci . . . . .	» 18	Maddaloni Superiore . . . . .	» 87
Pianerottolo d'Ariano . . . . .	» 12	Caserta . . . . .	» 94
Ariano Irpino . . . . .	» 7	Recale . . . . .	» 97
Castelfranco in Miscano . . . . .	» —	Marcianise . . . . .	» 100
Montecalvo Bunalbergo C . . . . .	» 5	Griegignano Teverola . . . . .	» 106
Apice S. Arcangelo Bonito . . . . .	» 19	Aversa . . . . .	» 109
Paduli sul Calore . . . . .	» 26	S. Antimo Atella . . . . .	» 113
Benevento . . . . .	» 32	Frattamaggiore Grumo . . . . .	» 115
Vitulano . . . . .	» 40	Casoria Afragola . . . . .	» 119
Ponte Casalduni . . . . .	» 47	Napoli Centrale . . . . .	» 128
S. Lorenzo Maggiore . . . . .	» 52	Napoli Marittima . . . . .	» 135



**Ordine di servizio n. 37.****Estensione del servizio merci a P. V. a Milano P. Vittoria.**

Dal giorno 1° aprile 1939-XVII la stazione di Milano P. Vittoria verrà abilitata ai trasporti a P. V. a carro di recipienti vuoti che hanno servito in precedenza per imballaggio di merci destinate allo Scalo stesso.

Di conseguenza nella Parte I° del prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete ferroviaria dello Stato (edizione gennaio 1939) la nota (c) esistente in calce alla pagina 49 dev'essere completata con la seguente aggiunta:

“ Per Milano P. Vittoria sono ammessi pure i trasporti a P. V. a carro di imballaggi vuoti di ritorno, che hanno servito per precedenti trasporti giunti per ferrovia a detto scalo ”.

*Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8, 9, 12, 13 e 15.*

**Ordine di servizio n. 38.****Estensione di servizi nella fermata di Castronno.**

Dal giorno 1° aprile 1939-XVII la fermata di CASTRONNO della linea Porto Ceresio-Gallarate, viene abilitata ai trasporti a P. V. in piccole partite di peso fino a kg. 1000, composti di colli non superanti il peso di kg. 100 ciascuno.

Di conseguenza a pagina 24 della parte I del “Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete ferroviaria dello Stato - edizione gennaio 1939 - di contro al nome della fermata di Castronno, nella colonna 10, si dovrà inserire l'indicazione “P” (9)”.

Nella “Prefazione generale all'orario generale di servizio - edizione febbraio 1936 - di contro al nome di Costronno, a pagina 13, si dovrà modificare l'indicazione “LG” in “LP”.

*Distribuita agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9, 12, 13 e 15.*

## Ordine di servizio n. 39.

### Ristampa delle « Norme per l'uso e la circolazione dei copertoni da carri e degli attrezzi di carico » .

Quanto prima sarà messa in distribuzione la ristampa, edizione 1939, delle « Norme per l'uso e la circolazione dei copertoni da carri e degli attrezzi di carico » che sostituisce l'edizione 1930.

Nella nuova edizione sono particolarmente da rilevare le nuove disposizioni riguardanti i punti seguenti, che differiscono sensibilmente da quelli della edizione 1930:

- 1° — Assicurazione sussidiaria dei copertoni (art. 23).
- 2° — Dispensa delle stazioni a contatto con i laboratori del Consorzio Industriali Canapieri di piombare i copertoni in uscita dai laboratori stessi e spediti a carvo completo alle località di utilizzazione (art. 26).
- 3° — Verifica dei copertoni ricevuti sciolti (art. 32).
- 4° — Avarie ai copertoni posti a protezione di trasporti militari in conto corrente (art. 40).
- 5° — Invio alla riparazione dei copertoni con particolari avarie (art. 43).
- 6° — Aggiunta agli attrezzi di carico in deposito fisso a determinate stazioni delle paratoie per carico cereali e fosfati alla rinfusa (art. 48 - 57 - 58 - 59 e 60).
- 7° — Sostituzione delle catene avariate o mancanti (art. 70).
- 8° — Indennizzi da esigere per i copertoni perduti o comunque mancanti senza giustificato motivo (Tabella A).
- 9° — Depositi fissi delle paratoie per carico cereali e fosfati alla rinfusa (Tabella E bis).

## Circolare N. 10.

### Trasporto in servizio di materiale di propaganda turistica.

A sostituzione completa di quanto venne pubblicato con la Circolare n. 49 del B.U. n. 44 (1937), si comunica l'elenco degli enti italiani ed esteri che, in seguito ad accordi intervenuti con le ferrovie Germaniche, sono autorizzati ad inoltrare, in servizio, spedizioni di materiale di propaganda turistica, biglietti ferroviari e stampati di contabilità ferroviaria sulle linee interessate al traffico merci italo-germanico:

- |   |   |   |                                  |
|---|---|---|----------------------------------|
| — | Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato - Roma  |   |                                  |
| — | Compagnia Italiana Turismo (CIT) - München-Odeonplatz, 1<br>(Amtliches Italienisches Reisebüro) |   |                                  |
| — | »   | » | » - Berlino-Unter den Linden, 20 |
| — | »   | » | » - Wien-Kärntnering, 4          |
| — | »   | » | » - Budapest                     |
| — | »   | » | » - Praga                        |

- Ente Nazionale Industrie Turistiche (ENIT) - Berlin-bei Italianischen  
 Handelskammer  
 --- > > > - Wien-K ä r n t n e r -  
 strasse, 25  
 --- R. Legazione d'Italia - Budapest  
 --- > > > - Praga  
 --- CEDOK - Praga  
 --- Ufficio Germanico d'Informazioni Turistiche - Roma, Via Vittorio  
 Veneto, 91  
 --- > > > - Milano, Corso del  
 Littorio, 12  
 - Agenzia per l'Italia delle Ferrovie Germaniche (Verkehrsagentur der  
 Deutschen Reichsbahn für Italien) - Milano, Corso del Littorio, 12  
 --- Mitteleuropäisches Reisebüro (MER) - Fahrkartenverwaltung der  
 Reichsbahndirektion) - Berlin, Vosstrasse, 2

*Il Direttore Generale*

**VELANI**

12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100  
101  
102  
103  
104  
105  
106  
107  
108  
109  
110  
111  
112  
113  
114  
115  
116  
117  
118  
119  
120  
121  
122  
123  
124  
125  
126  
127  
128  
129  
130  
131  
132  
133  
134  
135  
136  
137  
138  
139  
140  
141  
142  
143  
144  
145  
146  
147  
148  
149  
150  
151  
152  
153  
154  
155  
156  
157  
158  
159  
160  
161  
162  
163  
164  
165  
166  
167  
168  
169  
170  
171  
172  
173  
174  
175  
176  
177  
178  
179  
180  
181  
182  
183  
184  
185  
186  
187  
188  
189  
190  
191  
192  
193  
194  
195  
196  
197  
198  
199  
200  
201  
202  
203  
204  
205  
206  
207  
208  
209  
210  
211  
212  
213  
214  
215  
216  
217  
218  
219  
220  
221  
222  
223  
224  
225  
226  
227  
228  
229  
230  
231  
232  
233  
234  
235  
236  
237  
238  
239  
240  
241  
242  
243  
244  
245  
246  
247  
248  
249  
250  
251  
252  
253  
254  
255  
256  
257  
258  
259  
260  
261  
262  
263  
264  
265  
266  
267  
268  
269  
270  
271  
272  
273  
274  
275  
276  
277  
278  
279  
280  
281  
282  
283  
284  
285  
286  
287  
288  
289  
290  
291  
292  
293  
294  
295  
296  
297  
298  
299  
300  
301  
302  
303  
304  
305  
306  
307  
308  
309  
310  
311  
312  
313  
314  
315  
316  
317  
318  
319  
320  
321  
322  
323  
324  
325  
326  
327  
328  
329  
330  
331  
332  
333  
334  
335  
336  
337  
338  
339  
340  
341  
342  
343  
344  
345  
346  
347  
348  
349  
350  
351  
352  
353  
354  
355  
356  
357  
358  
359  
360  
361  
362  
363  
364  
365  
366  
367  
368  
369  
370  
371  
372  
373  
374  
375  
376  
377  
378  
379  
380  
381  
382  
383  
384  
385  
386  
387  
388  
389  
390  
391  
392  
393  
394  
395  
396  
397  
398  
399  
400  
401  
402  
403  
404  
405  
406  
407  
408  
409  
410  
411  
412  
413  
414  
415  
416  
417  
418  
419  
420  
421  
422  
423  
424  
425  
426  
427  
428  
429  
430  
431  
432  
433  
434  
435  
436  
437  
438  
439  
440  
441  
442  
443  
444  
445  
446  
447  
448  
449  
450  
451  
452  
453  
454  
455  
456  
457  
458  
459  
460  
461  
462  
463  
464  
465  
466  
467  
468  
469  
470  
471  
472  
473  
474  
475  
476  
477  
478  
479  
480  
481  
482  
483  
484  
485  
486  
487  
488  
489  
490  
491  
492  
493  
494  
495  
496  
497  
498  
499  
500  
501  
502  
503  
504  
505  
506  
507  
508  
509  
510  
511  
512  
513  
514  
515  
516  
517  
518  
519  
520  
521  
522  
523  
524  
525  
526  
527  
528  
529  
530  
531  
532  
533  
534  
535  
536  
537  
538  
539  
540  
541  
542  
543  
544  
545  
546  
547  
548  
549  
550  
551  
552  
553  
554  
555  
556  
557  
558  
559  
560  
561  
562  
563  
564  
565  
566  
567  
568  
569  
570  
571  
572  
573  
574  
575  
576  
577  
578  
579  
580  
581  
582  
583  
584  
585  
586  
587  
588  
589  
590  
591  
592  
593  
594  
595  
596  
597  
598  
599  
600  
601  
602  
603  
604  
605  
606  
607  
608  
609  
610  
611  
612  
613  
614  
615  
616  
617  
618  
619  
620  
621  
622  
623  
624  
625  
626  
627  
628  
629  
630  
631  
632  
633  
634  
635  
636  
637  
638  
639  
640  
641  
642  
643  
644  
645  
646  
647  
648  
649  
650  
651  
652  
653  
654  
655  
656  
657  
658  
659  
660  
661  
662  
663  
664  
665  
666  
667  
668  
669  
670  
671  
672  
673  
674  
675  
676  
677  
678  
679  
680  
681  
682  
683  
684  
685  
686  
687  
688  
689  
690  
691  
692  
693  
694  
695  
696  
697  
698  
699  
700  
701  
702  
703  
704  
705  
706  
707  
708  
709  
710  
711  
712  
713  
714  
715  
716  
717  
718  
719  
720  
721  
722  
723  
724  
725  
726  
727  
728  
729  
730  
731  
732  
733  
734  
735  
736  
737  
738  
739  
740  
741  
742  
743  
744  
745  
746  
747  
748  
749  
750  
751  
752  
753  
754  
755  
756  
757  
758  
759  
760  
761  
762  
763  
764  
765  
766  
767  
768  
769  
770  
771  
772  
773  
774  
775  
776  
777  
778  
779  
780  
781  
782  
783  
784  
785  
786  
787  
788  
789  
790  
791  
792  
793  
794  
795  
796  
797  
798  
799  
800  
801  
802  
803  
804  
805  
806  
807  
808  
809  
810  
811  
812  
813  
814  
815  
816  
817  
818  
819  
820  
821  
822  
823  
824  
825  
826  
827  
828  
829  
830  
831  
832  
833  
834  
835  
836  
837  
838  
839  
840  
841  
842  
843  
844  
845  
846  
847  
848  
849  
850  
851  
852  
853  
854  
855  
856  
857  
858  
859  
860  
861  
862  
863  
864  
865  
866  
867  
868  
869  
870  
871  
872  
873  
874  
875  
876  
877  
878  
879  
880  
881  
882  
883  
884  
885  
886  
887  
888  
889  
890  
891  
892  
893  
894  
895  
896  
897  
898  
899  
900  
901  
902  
903  
904  
905  
906  
907  
908  
909  
910  
911  
912  
913  
914  
915  
916  
917  
918  
919  
920  
921  
922  
923  
924  
925  
926  
927  
928  
929  
930  
931  
932  
933  
934  
935  
936  
937  
938  
939  
940  
941  
942  
943  
944  
945  
946  
947  
948  
949  
950  
951  
952  
953  
954  
955  
956  
957  
958  
959  
960  
961  
962  
963  
964  
965  
966  
967  
968  
969  
970  
971  
972  
973  
974  
975  
976  
977  
978  
979  
980  
981  
982  
983  
984  
985  
986  
987  
988  
989  
990  
991  
992  
993  
994  
995  
996  
997  
998  
999  
1000



**Ordine di servizio n. 40.**

**Attivazione del Bivio Officine e del Posto di Blocco N. 31-bis fra Voghera e Pontecurone.**

Alle ore 10 del giorno 3 aprile sarà attivato fra Voghera e Pontecurone il Bivio Officine protetto da segnali di prima categoria e per mezzo del quale il nuovo fascio merci "Pontecurone" della stazione di Voghera verrà allacciato ad ambedue i binari di corsa della tratta suddetta.

Il Bivio in parola sarà costituito da due deviatori tg. 0,12, uno inserito sul binario dispari della linea Milano Cle-Novì, che è pure binario pari della linea Alessandria-Piacenza, e l'altro sul binario pari della linea Milano Cle-Novì, che è pure binario dispari della linea Alessandria-Piacenza.

Ambedue i deviatori risulteranno ubicati alla progressiva Km. 36+783 e più precisamente a m. 1335 dall'asse del F. V. della stazione di Voghera ed a m. 6120 dall'asse del F. V. della stazione di Pontecurone.

I deviatori ed i segnali di protezione del Bivio Officine saranno provvisoriamente manovrati con leve a terra e collegati fra loro per mezzo di chivavi F. S., essendo gli accennati deviatori assicurati tanto in posizione normale che in posizione rovescia con fermascambi F. S.

In dipendenza dell'attivazione del Bivio Officine sarà pure attivato il Posto di Blocco 31 bis al Km. 36+917 protetto dagli stessi segnali del Bivio predetto che verranno da esso manovrati.

La sezione di blocco fra il Posto di Blocco 31 (intermedio) ed il Posto di Blocco 32 (cabina A di Voghera) verrà pertanto suddivisa in due sezioni di blocco le quali verranno ad assumere le seguenti lunghezze:

*Senso treni pari linea Milano Cle-Novì e treni dispari linea Alessandria-Piacenza:*

dal segnale di 1ª categoria del Posto di Blocco 31 al segnale di 1ª categoria del Posto di Blocco 31-bis: m. 2188;

dal segnale di 1ª categoria del Posto di Blocco 31-bis al segnale di protezione di Voghera: m. 939.

*Senso treni dispari linea Milano Cle-Novì e treni pari linea Alessandria-Piacenza:*

dal segnale di partenza di Voghera al segnale di 1ª categoria del Posto di Blocco 31-bis: m. 981;

dal segnale di 1ª categoria del Posto di Blocco 31-bis al segnale di 1ª categoria del Posto di Blocco 31: m. 2598.

*Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 50, 51, 52, 53, 54 dei Compartimenti di Milano, Torino e Genova.*

**Ordine di servizio n. 41.****Istruzioni sulle misure di polizia sanitaria e veterinaria riguardanti i trasporti delle cose.**

Le "Istruzioni per l'applicazione del Regolamento di Polizia Veterinaria" pubblicate nel 1914, hanno subito, nel frattempo, notevoli modificazioni a motivo di successive Ordinanze Ministeriali, Ordini di Servizio, Circolari ecc., e del diverso assetto dato al servizio di disinfezione dei carri.

D'accordo con la Direzione Generale della Sanità Pubblica si è provveduto perciò ad una nuova pubblicazione, che sostituisce, dal 1° aprile 1939, ogni altra precedente disposizione in materia.

Il nuovo fascicolo, che costituisce un'appendice alle "Norme per l'esecuzione dei trasporti delle cose", sarà distribuito a cura del Servizio Movimento.

*Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 12 e 15.*

**Ordine di servizio n. 42.****Servizio doganale a Verona - Divieto di appoggiare merci a collettame G. V. e P. V. e bagagli in transito.**

Dal 1° febbraio c. a. la Dogana Principale di Verona (trasferita in appositi Uffici nell'ambito dei Magazzini Generali raccordati alla stazione di Verona P. Nuova) ha assunto anche il servizio prima espletato dalla Sezione staccata di Verona P. Nuova, Sezione che pertanto rimane soppressa. Analogamente per l'Agenzia Doganale delle Ferrovie Stato che avrà la propria sede presso la detta nuova sede doganale. Il circuito doganale però è stato delimitato in modo da comprendere gli Impianti della stazione suddetta adibiti alle operazioni doganali per i trasporti di merci estere a carro completo o da considerarsi come tali, sia in transito, sia loco, e continueranno perciò, come finora, ad essere sdoganati nell'ambito della stazione stessa, a cura esclusiva delle Ferrovie dello Stato.

I trasporti a collettame ed a bagaglio, vincolati a Dogana, destinati a Verona Loco, saranno, invece, da introdurre nel Magazzino della nuova Sede doganale a mezzo di quell'Agenzia di Città per i trasporti a domicilio, che, per tale servizio, percepirà i seguenti compensi:

Merci in genere a G. e P. V. L. 1,80 per q.le divisibile di 10 in 10 kg. col minimo di L. 1,80 per spedizione;

Masserizie, damigiane e colli indivisibili superanti i Kg. 100 a G. e P. V. e per i bagagli L. 3 per q.le divisibile di 10 in 10 kg. col minimo di L. 3 per spedizione.

Vengono esclusi i soli trasporti esteri a collettame o a bagaglio in transito che non dovranno essere più appoggiati a Verona per le operazioni doganali.

In conseguenza di quanto sopra dovranno apportarsi le seguenti modificazioni alle pubblicazioni di servizio interessate:

1° — All'art. 229 relativo alle "fasce di spinta" a pag. 123 le disposizioni sotto Verona dovranno essere sostituite dalle seguenti:

*Parte II - n. 13 - 30 marzo 1939-XVII.*

## VERONA

a) — I trasporti di merci a carro e di bestiame vincolati con bolletta a cauzione alla dogana di Verona si devono indirizzare a Verona P. N. e per essi sono da applicarsi le seguenti tasse di spinta:

b) — Merci a P. V. a carro o da considerarsi come tali, destinate in Loco L. 0,05 per q.le indivisibile col minimo di L. 0,20 per spedizione;

c) — Merci a P. V. a carro o da considerarsi tali, in transito L. 0,25 per q.le indivisibile, col minimo di L. 0,60 per spedizione;

d) — Merci a G. V. a carro o da considerarsi come tali destinate in Loco L. 0,20 per q.le indivisibile col minimo di L. 0,60 per spedizione; per quelle in transito tali tasse sono da raddoppiarsi;

e) — Bestiame vivo di cui la tariffa ordinaria N. 4 G. V. (destinato tanto in loco quanto in transito);

Serie A e B L. 1,50 per ogni capo col minimo di L. 8 e col massimo di L. 20 per spedizione;

Serie C e D L. 0,60 per capo col minimo di L. 8 e col massimo di L. 20 per spedizione.

f) — I trasporti di merci a collettame e quelli a bagaglio vincolati a dogana e destinati a Verona loco sono pure da appoggiare alla stazione di Verona P. N. donde saranno trasportati in dogana a mezzo dell'Agenzia di Città che percepirà i seguenti compensi:

Merci in genere a G. P. V. L. 1,80 per q.le divisibile di 10 in 10 chilogrammi col minimo di L. 1,80 per spedizione;

Masserizie, damigiane e colli indivisibili superanti i kg. 100 a G. e P. V. e per bagagli L. 3 per quintale divisibile di 10 in 10 kg. col minimo di L. 3 per spedizione.

2) — All'allegato A a pag. 141) (elenco delle dogane ecc.) le indicazioni di cui le pagine 180 e 181 riguardanti la dogana di Verona dovranno essere annullate e sostituite con quelle di cui all'allegato al presente Ordine di Servizio.

fi

3) — A pag. 22 del fascicolo "Corrispettivi e Condizioni per l'eseguimento delle operazioni e formalità doganali" sotto Verona, sostituire le disposizioni contenute in tutti e tre i capoversi con quelle di cui ai precedenti punti sub a), b), c), d), e), f).

Sono abrogate le disposizioni dell'O. S. N° 4-1928 che fossero in contrasto con quelle di cui al presente O. S. o dalle medesime sostituite.



DOGANA E SEZIONE DI DOGANA

SERVIZIO PRESTATO DALL'AMMINISTRAZIONE FERROVIARIA

MERCI per le quali la dogana è autorizzata al deposito sotto diretta custodia

Indicazioni particolari di ciascuna Dogana

Agenzia doganale

Verona

Verona

Bolzano

Verona

Verona

**Verona**  
Dogana principale in Via Piave 17-19 con circuito comprendente anche gli impianti ferroviari dello scalo P. V. di Verona P. N. nei quali vengono eseguite le operazioni doganali per i trasporti a carro o da considerarsi tali. Sezione nei Magazzini Generali.

1<sup>a</sup> II<sup>a</sup>

Bolzano

Verona

Per tutte le merci esclusi i tabacchi.

**Agenzia doganale**  
che ha conto corrente con la Dogana di Verona, sita in Via Piave n. 17-19 presso i « Magazzini generali » raccordati alla staz. di Verona P. Nuova.

Vedasi parte X<sup>a</sup> a pag. 123 I magazzini doganali per il collettame ed i bagagli « loco » si trovano presso la Dogana P. le in Via Piave 17-19. Le operazioni doganali negli impianti ferroviari facenti parte del circuito doganale di Verona P. N., si compiono interamente a cura esclusiva della Agenzia dog. F. S., escluso l'intervento di terzi, salva l'assistenza di cui l'art. 15 della Convenzione Internazionale per i trasporti per Ferrovia e l'art. 30 delle Condizioni e Tariffe.  
Alla Sezione Doganale dei MM. GG. possono essere spedite con bollette di cauzione le sole spedizioni a carro o da considerarsi tali, dirette ai MM. GG. o ad altre Ditte quando sulle l. di v. il nome delle stesse sia seguito nell'indirizzo dalla indicazione « MM. GG. di Verona ».

**Comunicato:****Concorsi per titoli a posto di medico di riparto.**

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a posto di Medico di Riparto a Laigueglia è prorogato alle ore 17 del 16 aprile 1939-XVII.

Le domande di ammissione dovranno, a cura degli interessati, essere trasmesse all'Ispettorato di Genova, dove dovranno pure rivolgersi per la conoscenza del Regolamento, dal capitolato d'oneri e compensi e per ogni altra notizia relativa al concorso.

**Errata-corrige**

Con riferimento all'Ordine di servizio n. 29 pubblicato sul "Bollettino Ufficiale n. 10 del 9 marzo 1939-XVII, pregasi aggiungere al quadro della Giurisdizione e sede dei Riparti Materiale e Trazione della Sezione di Bari (Riparto di Foggia) il tratto di linea: *Spinazzola-Barletta* (c).

*Il Direttore Generale*

VELANI







**Ordine di servizio n. 43.**

**Cambiamento di nome della stazione di S. Donà di Piave.**

La stazione di S. Donà di Piave, della linea Venezia M.-Portogruaro-Spilimbergo, ha assunto la nuova denominazione di "S. DONA' DI PIAVE-IESOLO".

Di conseguenza nel Prontuario Generale delle Distanze chilometriche fra le stazioni della Rete di Stato (edizione gennaio 1939/XVII), Parte I, II, III, IV, nella Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio (Edizione febbraio 1936-XIV), nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche ed in tutte le altre pubblicazioni di servizio nelle quali risulta indicato il nome della stazione suddetta dovrà essere apportata conforme modificazione.

Il Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze provvederà per la sostituzione dei biglietti a destinazione fissa di corsa semplice e di andata e ritorno a tariffa intera e ridotta, alle stazioni ed agenzie interessate.

Qualora queste non ricevessero le nuove scorte entro il mese di aprile 1939 dovranno richiedere al detto controllo la sostituzione dei biglietti da stamparsi col nome di "S. Donà di Piave-Iesolo".

I biglietti tolti dalla distribuzione, per effetto del cambiamento di nome, dovranno essere restituiti nei modi d'uso, al Controllo summenzionato.

*Distribuito agli agenti delle classi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13 e 15.*

**Ordine di servizio n. 44.**

**Intrecci per conto del Monopolio metalli.**

Le disposizioni di cui al terz'ultimo comma dell'O. S. 161/1935, non sono più applicabili alle vendite effettuate dal Monopolio metalli.

Tali disposizioni si debbono quindi considerare abrogate.

**Ordine di servizio n. 45.**

**Servizi diretti internazionali. - Nuovo « Regolamento per il reciproco uso delle carrozze o dei bagagliai in servizio internazionale (R. I. C. ) » edizione di Nizza.**

L'appendice III all'O.S. n. 116-1938 è abrogata e sostituita dalla seguente.

*Veicoli F. S. specializzati per i servizi diretti internazionali.*

(Vedansi §§ 15, 20 e 25)

Cz	ABz	ABCz	Dz
32000 - 32299	50500 - 50599 (1)	61000 - 61029	80000 - 80024
	50600 - 50649		
	52000 - 52149		

Contrassegno di cui devono essere muniti tali veicoli:

R I C	F	C H	D R	J	H	S
	B	N S	Č S	P L	R -	B G

Dei suddetti veicoli sono muniti di apparecchiatura del riscaldamento elettrico i seguenti:

Cz	ABz	ABCz	Dz
32000 - 32079	50567 (1) 52000 - 52059	50596 (1) 61000 - 61014	80000 - 80024

e per questi veicoli il contrassegno ha la forma seguente:

R I C	F	C H	D R	J	H	S	1000 V 16 <sup>2</sup> / <sub>3</sub> ~ 1000 V 50 ~ 1500 V 3000 V
	B	N S	Č S	P L	R	B G	

(1) Le carrozze 50500 - 50599 non devono essere utilizzate per servizi internazionali interessanti i transiti di Brennero, San Candido e Tarvisio.

*Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 5, 11, 30, 32, 36, 37, 51 e 53.*

## Comunicato:

### Esclusione dalle gare.

Il Ministero della Marina — Direzione Generale delle Costruzioni Navali e Meccaniche — con decreto ministeriale del 18 marzo 1939-XVII ha escluso dal fare offerte per tutti i contratti con lo Stato la Ditta Ricci e C. di La Spezia ed il suo titolare Ricci Edmondo fu Joelle.

*Il Direttore Generale*

VELANI

Parte II - n. 14 - 6 aprile 1939-XVII.

ment

1021

1021

3





**Ordine di servizio n. 46.**

**Attivazione della fermata di Mozia.**

In applicazione delle disposizioni emanate da S. E. il Ministro delle Comunicazioni con Decreto n. 1355 del 14 novembre 1933-XII, sarà attivata, dal giorno 16 aprile 1939-XVII, la fermata di "MOZIA" in corrispondenza alla garitta Km. 161 + 711 della linea Palermo-Castelvetrano-Trapani, sita presso il P. L. Km. 161 + 715 dell'Idroscalo di Marsala Stagnoni, fra le stazioni di Marsala e Spagnuola, dalle quali dista, rispettivamente, m. 3.083 e m. 3.191.

Detta fermata è dotata di un marciapiedi dello sviluppo di m. 54, sarà servita soltanto da corse di automotrici. La fermata stessa, non presenziata, sarà abilitata al solo servizio viaggiatori e bagagli che si svolgerà secondo le norme contenute nell'O. S. n. 105-1932-X e nel punto e) dell'O. S. n. 158-1935-XIII; essa dipenderà dal 2° Riparto Movimento di Castelvetrano e dal 1° Riparto Commerciale e del Traffico di Palermo.

In conseguenza di quanto sopra si dovranno modificare, conformemente agli allegati al presente O. S., i prontuari delle distanze chilometriche e le altre pubblicazioni di servizio interessate.

*Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 9, 12 e 16.*



**ALLEGATO ALL'O. DI S. N. 46 - 1939-XVII**

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso nelle stazioni e negli uffici di controllo si dovrà:

— nell'interno, linea Palermo-Marsala-Trapani,

fra i nomi di Marsala e Spagnuola inserire "Mozia" e di contro esporre la distanza ed il relativo istradamento procedendo come appresso:

per i prontuari della linea Palermo-Marsala-Trapani la distanza dovrà essere rilevata dal prospetto allegato al presente ordine di servizio, per i prontuari di tutte le altre stazioni la distanza per Mozia dovrà essere formata aggiungendo Km. 28 a quella indicata per Trapani. L'istradamento sarà quello stesso di Trapani.

Nell'indice alfabetico inserire, nella sede opportuna, il nome di Mozia con il numero della pagina e il numero progressivo.

Nella "Prefazione generale all'orario generale di servizio" (edizione febbraio 1936-XIV) Parte I, inserire nella sede opportuna:

**"Mozia B/P/154"**

Segue ALLEGATO ALL'O. DI S. n. 46 - 1939-XVII

## PARTE II.

## Tavola polimetrica N. 136 Palermo - Marsala - Trapani

Palermo Centrali . . . Km.	{ 167 154	Aleamo Marina (c c) . . Km.	{ 97 84
Palermo Marittima . . . »	{ 165 151	Castellammare del Golfo . »	{ 95 81
Palermo Lolti . . . . »	{ 162 148	Aleamo Diramazione . . »	{ 89 75
S. Lorenzo Colli . . . . »	{ 157 143	Aleamo . . . . . »	{ 84 80
Tommaso Natale . . . . »	{ 152 139	Gallitello . . . . . »	74
Sferracavallo . . . . . »	{ 151 137	Salemi . . . . . »	63
Isola delle Femmine . . . »	{ 148 135	Castelvetro . . . . . »	47
Capaci . . . . . »	{ 145 132	Campobello di Mazara . »	39
Carini . . . . . »	{ 141 127	S. Nicola di Mazara . . »	33
Cinisi Terrasini . . . . »	{ 129 116	Mazara del Vallo . . . »	25
Lo Zucco Montelepre . . »	{ 118 105	Petrosino . . . . . »	13
Partinico . . . . . »	{ 115 102	Terrenove (c c) . . . . »	10
Trappeto . . . . . »	{ 107 94	Marsala . . . . . »	4
Balestrate . . . . . »	{ 104 91	Mozia . . . . . »	—
		Spagnuola . . . . . »	4
		Ragattisi . . . . . »	9
		Marausa . . . . . »	14
		Paceco . . . . . »	24
		Trapani . . . . . »	28

**Ordine di servizio n. 47.**

**Apertura all'esercizio della fermata di Castelvecchio di Compito.**

In applicazione delle disposizioni emanate da S. E. il Ministro delle Comunicazioni con decreto n. 1355 del 14 novembre, XII, dal giorno 16 aprile 1939-XVII, sarà aperta all'esercizio la fermata di Castelvecchio di Compito in corrispondenza alla C.C. doppia Km. 13 + 390,78 della linea Lucca-Pontedera, fra le stazioni di Colle di Compito e Buti-Cascine, dalle quali dista rispettivamente Km. 2 + 653,67 e Km. 3 + 281,13.

La fermata è dotata di una saletta d'aspetto situata nella citata casa cantoniera e di un marciapiedi della lunghezza di m. 30.

La fermata stessa, non presenziata, sarà servita soltanto da corse di automotrici e sarà abilitata al servizio viaggiatori e bagagli che si svolgerà secondo le norme contenute nell'O. S. n. 105/1932/X e nel punto C dell'O. S. numero 158/1935/XIII; essa dipenderà dal 2° Riparto Commerciale e del Traffico e dal 4° Riparto Movimento entrambi con sede in Pisa.

In conseguenza di quanto sopra, si dovranno modificare conformemente agli allegati al presente ordine di servizio, i prontuari delle distanze chilometriche e le altre pubblicazioni di servizio interessate.

*Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 9, 12, 13 e 16.*

**ALLEGATO ALL'O. S. n. 47 - 1939-XVII**

Nell'interno dei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso presso le stazioni e gli Uffici di Controllo, linea Lucca-Pontedera Bagni di Casciana, fra i nomi di Colle di Compito e Buti-Cascine, si dovrà inserire "Castelvecchio di Compito" e di contro esporre la distanza e il relativo istradamento procedendo come appresso:

Per i prontuari delle stazioni della Linea Lucca-Pontedera Bagni di Casciana, la distanza dovrà essere rilevata dal prospetto di cui sopra.

Per i prontuari di tutte le altre stazioni la distanza dovrà essere formata aggiungendo Km. 14 a quella indicata per Lucca, o Km. 12 a quella indicata per Pontedera Bagni di Casciana e scegliendo poi quella che dal confronto risulta minore. L'istradamento sarà quello stesso della stazione che avrà servito di base nella formazione della distanza.

Nell'indice alfabetico del prontuario suddetto si dovrà inserire, nella sede opportuna, il nome di "Castelvecchio di Compito" con il numero della pagina e il numero progressivo.

Nell'"Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio" (edizione Febbraio 1936-XV, a pag. 12, nella sede opportuna, inserire, in carattere corsivo "Castelvecchio di Compito LB/F/85".

**PARTE II**

**PRONTUARIO GENERALE DELLE DISTANZE CHILOMETRICHE**

*Tavola polimetrica N. 87 Lucca-Pontedera Bagni di Casciana*

Lucca	Km. 14	Castelvecchio di Compito	Km. —
Toringo-Parezzana	» 11	Buti-Cascine	» 4
S. Leonardo S. Andrea	» 7	Vico Pisano-Bientina	» 7
S. Ginesè-Pieve di Compito	» 5	Calcinaia	» 9
Colle di Compito	» 3	Pontedera Bagni di Casciana	» 12

**Ordine di servizio n. 48.****Spostamento della stazione di Roma Prenestina dal Km. 3 + 592,50 al Km. 4 + 256 della linea Roma-Sulmona.**

Il giorno 21 aprile 1939-XVII verrà soppressa l'attuale stazione di Roma Prenestina, ubicata con l'asse del F. V. al Km. 3 + 592,50 della linea Roma-Sulmona ed in sua vece verrà aperta all'esercizio la nuova stazione omonima ubicata con l'asse del F. V. al Km. 4 + 256, della stessa linea.

La nuova stazione è situata subito dopo il sottovia Km. 3 + 842 e comprenderà i seguenti impianti:

- a) F. V., a destra della linea rispetto ai treni diretti a Sulmona, composto del piano terreno e di un parziale piano scantinato in corrispondenza del Caffè Ristoratore;
- b) un fabbricato alloggi e servizi accessori, attiguo al F. V. con due alloggi al 1° e 2° piano, e piano scantinato;
- c) due marciapiedi della lunghezza di ml. 185 ciascuno a servizio dei binari viaggiatori;
- d) un Magazzino merci della lunghezza di ml. 34 con superficie interna di mq. 350 circa, e relativo piano caricatore adatto al carico di festa e di fianco, in parte coperto (fronte utile ml. 20, superficie coperta mq. 220), ed in parte scoperto (fronte utile ml. 55);
- e) due binari di corsa (I e II linea) e quattro binari passanti, due della lunghezza utile di ml. 370 e due di ml. 290; nonchè quattro binari tronchi per il servizio merci con 300 ml. di fronti di carico e scarico a terra, e relativa asta di manovra;
- f) un piazzale merci;
- g) un piazzale esterno, lato città;
- h) due strade di accesso: una per il F. V. ed una per il piazzale merci;
- i) una stadera a ponte da 40 tonn.;
- l) una sagoma limite.

La nuova stazione farà parte degli stessi Rijarti Movimento, Traffico, Trazione, U.I.E.S., Approvvigionamenti e del Circolo di Ripartizione da cui dipende l'impianto che viene soppresso. Essa conserverà tutte le attuali abilitazioni.

In conseguenza di quanto sopra si dovranno modificare, conformemente agli allegati al presente ordine di servizio, i prontuari delle distanze chilometriche.

*Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, nonchè limitatamente al Compartimento di Roma, a quelli delle classi 14, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 50, 51, 52, 53 e 54.*

**ALLEGATO ALL'O. S. N. 48 - 1939-XVII**

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso nelle stazioni e negli uffici di controllo, di contro al nome di Roma Prenestina si dovrà sostituire l'attuale distanza con quella formata come appresso:

**Parte II - n. 15 - 13 aprile 1939-XVII.**

Dalle stazioni qui di contro alle stazioni sottoidicate e viceversa		PUNTI DI ALLACCIAMENTO FRA LE ZONE - DISTANZE																					
		GRUPPO A					GRUPPO B				GRUPPO C				GRUPPO D			GRUPPO E			Gruppo F		
		Genova P. P.	Milano Centrale	Milano Lambrate	Milano Rogoredo	Pavia	Piacenza	Padova	Venezia Mestre	Verona P. N.	Vicenza	Bologna Centrale	Ferrara	Lucca	Pisa Centrale	Foggia	Roma Termini	Sulmona	Termoli	Battipaglia	Metaponto	Taranto	Messina Centrale
PARTE III																							
Roma Prenestina	—	503	623	619	614	612	552	563	592	565	589	456	487	362	338	385	5	168	324	310	510	553	727
PARTE IV																							
Roma Prenestina	—	506	626	622	617	615	555	541	570	532	572	418	465	365	341	376	5	168	324	293	492	535	688
		198	207	207	207	207	207	23	275,8	23	110	275	275	198	198	157	—	14	114	241	101	18	18.241
		135	198	198	198	198	198	275	135	275	275	72	72	135	135	241	—	160	135	135	241	241	135
			135	135	135	135	135	72		8	84.275	135	135	135	135	135					135	135	135

0  
8

1  
2  
1

1

1  
1



st  
re  
st  
Te  
cal

Non  
Per  
To  
Nob  
Lac  
Re  
Gul  
S  
Pr  
Pa  
H  
S  
Ca  
Vp  
M  
Ch  
Re  
Ar  
Re  
G  
Ca  
S  
T  
V  
S  
C  
A  
C  
P

Per i prontuari delle linee Roma-Sulmona e Avezzano-Roccasecca la distanza dovrà essere rilevata dal prospetto allegato al presente ordine di servizio; per i prontuari di tutte le altre stazioni la nuova distanza per Roma Prenestina dovrà essere formata aggiungendo Km. 5 a quella indicata per Roma Termini, Km. 103 a quella indicata per Avezzano, e scegliendo poi quella che dal confronto risulterà minore.

## PARTE II

PRONTUARIO GENERALE DELLE DISTANZE CHILOMETRICHE  
FRA LE STAZIONI DELLA RETE DELLO STATO

(Ed. gennaio 1939-XVII)

## Tavola polimetrica N. 100

linea: Roma - Sulmona e Avezzano - Roccasecca.

Roma Termini . . . . . km.	5	Canistro (ce) . . . . . km.	120
Roma Prenestina . . . . . »	—	Civitella Roveto . . . . . »	123
Tor Sapienza . . . . . »	5	Civita d'Antino Morino . . . »	129
Salone . . . . . »	8	Morrea - Castronovo - Ren-	
Lunghezza . . . . . »	11	dinara (ce) . . . . . »	133
Bagni di Tivoli . . . . . »	17	S. Vincenzo Valle Roveto . . »	136
Guidonia Montecelio S. An-		Balsorano . . . . . »	141
gelo . . . . . »	22	Compre S. Vincenzo . . . . »	148
Guidonia Montecelio Cantieri	»	Sora . . . . . »	153
Palombara Marcellina . . . »	30	Isola Liri . . . . . »	151
Tivoli . . . . . »	36	Arpino . . . . . »	146
S. Polo dei Cavalieri (ce) . . »	40	Fontana Liri . . . . . »	140
Castel Madama . . . . . »	44	Fontana Liri Inferiore . . . »	139
Vicovaro . . . . . »	47	Arce . . . . . »	136
Mandela Sambuci . . . . . »	50	Colfelice . . . . . »	132
Cineto Romano . . . . . »	53	Roccasecca . . . . . »	126
Roviano . . . . . »	58	Paterno S. Pelino . . . . . »	108
Arsoli . . . . . »	62	Celano-Ovindoli . . . . . »	114
Riofreddo . . . . . »	64	Aielli . . . . . »	118
Oricola-Peroto . . . . . »	66	Cerchio . . . . . »	119
Carsoli . . . . . »	71	Collarmele . . . . . »	123
Colli di Monte Bove . . . . »	77	Pescina . . . . . »	128
Sante Marie . . . . . »	83	Carrito-Ortona . . . . . »	133
Tagliacozzo . . . . . »	87	Cocullo . . . . . »	139
Villa S. Sebastiano . . . . »	92	Goriano Sicoli . . . . . »	145
Scureola Marsicana . . . . »	96	Prezza . . . . . »	152
Cappelle Magliano . . . . »	98	Anversa Scanne . . . . . »	158
Avezzano . . . . . »	103	Bugnara . . . . . »	162
Capistrello . . . . . »	112	Sulmona . . . . . »	168
Pescocanale . . . . . »	117		



**Ordine di servizio n. 49.****Trasporti di esplosivi per uso di mine.**

Nell'elenco degli esplosivi costituente l'allegato E all' "Istruzione per l'applicazione del Regolamento per il trasporto delle merci pericolose e nocive" — Edizione 1935 — devono essere aggiunti alla sede opportuna, a pag. 332, i seguenti nuovi esplosivi dei Polverifici Giovanni Staechini di Roma:

(\*) Ronate - Tipi: Cava, Galleria, Carbonia e Africa .... 12 | 2 a)

Si avverte poi che sotto la voce "Polvere nera comune nelle varie granulature e manufatti" — categoria 12<sup>a</sup> gruppo 2 a) — di cui alla pagina 330 del citato allegato rientrano i seguenti esplosivi da mina che sono pure prodotti dai Polverifici Giovanni Staechini di Roma: Mina Titano, Mina Potassa, Mina Italia e Mina Soda.

Tutti gli accennati esplosivi, tanto della varietà Mina quanto della varietà Romite, venendo utilizzati esclusivamente per mine, fruiscono della riduzione del 20 % di cui la nota 4 alla Tariffa ordinaria n. 33 P. V.

*Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 8 e 15.*

**Comunicato:****Modificazioni alle « Norme per l'assunzione in servizio di 400 operai allievi aiuti macchinisti sussidiari ».**

Alle Norme per l'assunzione in servizio di 400 Operai allievi aiuti macchinisti sussidiari, pubblicata sul "Bollettino ufficiale" delle Ferrovie dello Stato n. 3 del 19 gennaio 1939-XVII, sono state apportate le seguenti modificazioni:

Il numero dei posti messi ad esperimento sono portati a 600, ripartiti nel quantitativo qui appresso indicato:

Torino . . . . .	postì 80	Ancona . . . . .	postì 25
Genova . . . . .	» 25	Roma . . . . .	» 70
Milano . . . . .	» 70	Napoli . . . . .	» 35
Venezia . . . . .	» 80	Bari . . . . .	» 40
Trieste . . . . .	» 40	Reggio C. . . . .	» 30
Bologna . . . . .	» 25	Palermo . . . . .	» 40
Firenze . . . . .	» 30	Cagliari . . . . .	» 10

Il tempo utile per la presentazione delle domande è stato prorogato e pertanto le domande stesse dovranno pervenire alla Sezione Materiale e Trazione nella cui giurisdizione è compresa la località in cui gli aspiranti hanno la residenza civile non più tardi del 15 giugno 1939-XVII.

*Il Direttore Generale*  
**VELANI**





**Ordine di servizio n. 50.****Prontuario per il carico del collettame e l'inoltro dei carri.**

*(Art. 70 e 99 delle Norme per l'eseguimento dei trasporti delle cose).*

Si è provveduto alla ristampa del "Prontuario delle stazioni per il carico delle merci in collettame", di cui l'ordine di servizio n. 119-1935.

La nuova pubblicazione, riveduta e compilata con criteri di maggiore praticità, ha assunto la denominazione di "Prontuario per il carico del collettame e l'inoltro dei carri" e comprende le seguenti parti:

- I) Numerazione delle stazioni di transito per la determinazione dell'istradamento di fatto;
- II) Numerazione delle linee esercite dalle Ferrovie dello Stato;
- III) Numerazione delle linee esercite da Ferrovie Secondarie o Società di Navigazione, ammesse al servizio cumulativo;
- IV) Numerazione delle linee esercite da Ferrovie Secondarie o Società di Navigazione, ammesse al servizio di corrispondenza;
- V) Elenco alfabetico delle stazioni;
- VI) Elenco degli istradamenti anormali per i trasporti a carro a P. V. e G. V. ordinaria;
- VII) Elenco degli istradamenti anormali per i trasporti a collettame a P. V. e G. V. ordinaria;
- VIII) Indice grafico delle Ferrovie Italiane e Linee di Navigazione.

La parte V deve essere completata a mano con l'indicazione della distanza in Km., in corrispondenza alle singole località elencate e con l'esposizione, in apposita colonna, dei numeri delle stazioni di transito determinanti l'istradamento di fatto dei trasporti.

Altre colonne, non intestate, servono ai diversi impianti per l'indicazione degli itinerari dei carri misti o delle sigle di marcatura dei veicoli.

Così completata, la nuova pubblicazione dà modo, sia al personale adibito all'accettazione, carico e trasbordo dei trasporti ed alla formazione dei carri misti, sia al personale viaggiante (particolarmente a quello delle squadre con trasbordatori dei treni rapidi collettame e dei treni raccoglitori), di conoscere prontamente le linee, alle quali appartengono le stazioni destinatarie, nonché l'istradamento di fatto stabilito per l'inoltro dei carri completi e delle piccole partite.

Il "Prontuario" deve essere distribuito a cura delle Sezioni Movimento, agli Uffici, alle stazioni ed ai Depositi del personale viaggiante, nel quantitativo di esemplari necessario e proporzionato all'importanza delle stazioni ed impianti.

I Capi stazione, Capi gestione e Capi personale viaggiante devono provvedere ed assicurarsi che la pubblicazione sia tenuta aggiornata con le modificazioni che saranno diramate con appositi Ordini di servizio e Supplementi.

Il volume, anche quando è dato in consegna ai singoli agenti, deve però sempre considerarsi in dotazione alle stazioni, alle gestioni merci o ai Depositi del personale viaggiante e non deve quindi essere asportato nel caso di cambiamento degli assegnatari.

*Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 6, 15 e ai Dirigenti delle squadre con trasbordatori.*

**Circolare N. 11.****Designazioni simboliche delle tasse accessorie nel servizio merci internazionale.**

Alle designazioni simboliche pubblicate con la circolare n. 1 del Bollettino Ufficiale n. 2 del 12 gennaio 1939, devono aggiungersi le seguenti:

31. — Tasse per il riscaldamento o refrigerazione dei carri speciali.
32. — Tasse di consegna e accettazione delle merci nelle stazioni di frontiera.

*Il Direttore Generale*  
VELANI

**Ordine di servizio n. 51.****Cambiamento di nome nella fermata di Camatta.**

La fermata di Camatta, della linea Pavia-Cremona-Brescia, ha assunto la nuova denominazione di "LAMBRINIA".

Di conseguenza nel Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete ferroviaria dello Stato (Edizione gennaio 1939-XVII) si dovrà:

— nella parte II: nella tabella N. 47 modificare il nome di Camatta in "LAMBRINIA";

— nelle parti I, III e IV: inserire fra i nomi di Lama e Lana-Postal quello di "LAMBRINIA" con le indicazioni riferentisi alla fermata di Camatta; cancellare poi il nome di quest'ultima e le relative indicazioni.

Nei Prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso negli Uffici di controllo e nelle stazioni si dovrà:

— nell'indice alfabetico depernare il nome di Camatta e, fra i nomi di Lama e Lana-Postal, inserire "LAMBRINIA" con le indicazioni esistenti per Camatta;

— nell'interno dei prontuari stessi modificare il nome di Camatta in "LAMBRINIA".

Nella Prefazione Generale all'orario generale di servizio (edizione febbraio 1936-XIV) Parte I, a pag. 16, fra i nomi di Lama e Lana-Postal inserire "LAMBRINIA" con le indicazioni esistenti per Camatta, cancellando poi il nome di quest'ultima fermata con le relative indicazioni.

In tutte le altre pubblicazioni di servizio nelle quali trovasi indicato il nome di Camatta, questo dovrà essere modificato in "LAMBRINIA".

Il Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze provvederà per la sostituzione dei biglietti a destinazione fissa di corsa semplice e di andata e ritorno a tariffa intera e ridotta, alle stazioni ed agenzie interessate. Qualora queste non ricevessero le nuove scorte entro il mese di maggio e. a. dovranno richiedere al detto Controllo la sostituzione dei biglietti da stamparsi col nome di "Lambrinia".

*Distribuito agli agenti delle classi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 13 e 15.*

**Ordine di servizio n. 52.****Estensione servizio merci alla fermata di Varallo Pombia.**

Dal giorno 1° maggio 1939-XVII la Fermata di VARALLO POMBIA, della linea Alessandria - Arona, verrà abilitata ai trasporti a Piccola Velocità a carro, o come tali considerati dall'Amministrazione, ed ai trasporti di bestiame.

Pertanto nella parte I del Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato (edizione gennaio 1939-XVII) a pagina 87, di contro al nome di Varallo Pombia nelle colonne 10 e 12, si dovranno esporre rispettivamente le indicazioni " P (11) " e " B ".

Nella parte I della Prefazione dell'orario generale di servizio (edizione febbraio 1936-XIV) a pagina 22, di fianco al nome di Varallo Pombia, l'indicazione " G " dovrà essere modificata in " L'Be - ve ".

*Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8, 12 e 15.*

*Il Direttore Generale*  
VELANI













**Ordine di servizio n. 53.****Attivazione del sistema di esercizio con dirigente centrale sul tratto Civita-vecchia-Roma della linea Pisa-Roma.**

Alle ore 12 del 20 maggio 1939-XVII, sarà attivato sul tratto Civita-vecchia (e) Roma Termini della linea Pisa - Roma, il sistema di esercizio con Dirigente Centrale, regolato dalle "Disposizioni per il servizio con D. C." approvate da S. E. il Ministro delle Comunicazioni con Decreto N. 1452 in data 13 gennaio 1931-XI e portate a conoscenza del personale interessato con Ordine di Servizio N. 36-1931-XI e successive modificazioni (O.S. N. 118 - 1935-XIII).

L'Ufficio del D. C. è situato in un locale del palazzo di Via Marsala, ubicato entro il recinto della stazione di Roma Termini e precisamente negli stessi ambienti occupati dai D. C. della Roma-Formia e della Orte-Roma, e corrisponde con i seguenti posti:

- Civitavecchia D. C. (Grosseto - Civitavecchia)
  - » Dirigente Movimento
  - » Deposito Locomotive
  - » Capo Personale Viaggiante
  - » Sealo Marittimo
- Posto Blocco N. 22
- S. Marinella
- Posto Blocco N. 20
- S. Severa
- Furbara
- Posto Blocco N. 17
- Palo
- Palidoro
- Maccarese
- Posto Blocco N. 12
- Pontegaleria
- Posto Blocco N. 9
- Magliana
- Roma Trastevere
- Roma Ostiense
- Roma Tuscolana
- Roma Termini Dirigente Partenze
  - » Capo Riparto Movimento (Ascolto)
  - » Capo Personale Viaggiante
  - » Cabina B
  - » Cabina C
  - » Deposito Locomotive S. Lorenzo
  - » S. Pietro - Antenna.

Col sistema di esercizio con D. C. conservano pieno vigore e debbono essere osservati i regolamenti e le istruzioni di esercizio in vigore sulle linee a servizio normale in quanto non siano modificati e sostituiti dalle apposite "Disposizioni per il servizio con D. C." e successive varianti.

La sorveglianza tecnica della suindicata sezione di D. C., sarà esercitata

direttamente dalla Sezione Movimento ed a mezzo del Capo del V Riparto movimento con sede a Roma. La sorveglianza e la dirigenza amministrativa dell'Ufficio del D. C. sarà esercitata dal Capo del 1° - Riparto movimento.

Il tratto di linea di cui sopra, costituirà la 111 sezione del D. C. di Roma.

*Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14 del Compartimento di Roma.*

---

### **Circolare n. 12.**

#### **Radiazione dal parco veicoli F. S. di tre carri di proprietà privata.**

Sono stati radiati dal nostro parco veicoli i carri Mp. 921210, Mp. 934667, 934678, immatricolati a nome della Standard -- Società Italo Americana pel Petrolio di Genova.

Detti carri dovranno essere cancellati dall'Elenco dei carri privati iscritti nel parco veicoli F. S. (Edizione 1930).

*Distribuito agli agenti delle classi 2, 3, 5, 8, 15, 30, 32, 36 e 37.*

---

*Il Direttore Generale*  
**VELANI**

70  
72  
73  
74

D.  
+  
+



**Ordine di servizio n. 54.****Attivazione della fermata di Garagnone.**

In applicazione delle disposizioni emanate da S. E. il Ministro delle Comunicazioni con Decreto n. 1355 del 14 novembre 1933-XII, dal giorno 15 maggio 1939 sarà aperta all'esercizio la fermata impresenziata di Garagnone, sita al km. 67 + 667 della linea Rocchetta S. Antonio Lacedonia - Gioia del Colle, fra le stazioni di Spinazzola e Poggiorsini - Gravina dalle quali dista rispettivamente km. 11 + 699,39 e km. 6 + 737,16.

Detta fermata sarà servita solo da corse di automotrici e sarà abilitata al servizio viaggiatori e bagagli, che si svolgerà secondo le norme contenute nell'Ordine di Servizio n. 105/1932-X e nel punto C. dell'ordine di Servizio n. 158/1935-XIII.

La fermata di cui trattasi dipende dal 2° Riparto Movimento e dal 2° Riparto Commerciale e del Traffico entrambi con sede a Foggia.

In conseguenza di quanto sopra, si dovranno modificare, conformemente agli allegati al presente Ordine di servizio, i prontuari delle distanze chilometriche e le altre pubblicazioni interessate.

*Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 9, 12 e 16.*



Segue ALLEGATO ALL'O. DI S. N. 54 - 1939-XVII

PRONTUARIO GENERALE DELLE DISTANZE CHILOMETRICHE  
(Edizione gennaio 1939-XVII)

## PARTE II.

Tabella polimetrica 119 (Linea Rocchetta S.A. Lacedonia-Gioia del Colle e Spinazzola-Barletta).

Rocchetta S. A.-Lacedonia . . . . .	Km. 68	Canne Scavi . . . . .	Km. 66
S. Nicola di Melfi . . . . .	> 56	Monte Altino . . . . .	> 71
Rapolla - Lavello . . . . .	> 46	Barletta . . . . .	> 78
Venosa-Maschito . . . . .	> 35	Barletta M.ma . . . . .	> 82
Palazzo S. Gervasio-M. . . . .	> 21	Garagnone . . . . .	> —
Spinazzola . . . . .	> 12	Poggiorsini-Gravina . . . . .	> 7
Spinazzola Città . . . . .	> 14	Gravina . . . . .	> 26
Aquatetta . . . . .	> 25	Altamura . . . . .	> 37
Minervino Murge . . . . .	> 35	Casale d'Altamura . . . . .	> 47
Cefalicchio . . . . .	> 46	Santeramo . . . . .	> 58
Canosa di Puglia . . . . .	> 53	Gioia del Colle . . . . .	> 72
Canne . . . . .	> 63		

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso nelle stazioni e negli Uffici di Controllo, si dovrà:

Nell'interno, linea Rocchetta S. A. L. — Gioia del Colle, fra i nomi di Spinazzola Città e Poggiorsini-Gravina, inserire « Garagnone » e di contro esporre la distanza e il relativo istradamento procedendo come appresso: per i prontuari delle stazioni comprese nella tavola polimetrica 119, la distanza dovrà essere rilevata dal prospetto allegato al presente Ordine di Servizio. Per tutti gli altri prontuari la distanza per Garagnone dovrà essere formata aggiungendo km. 12 a quella indicata per Spinazzola, km. 7 a quella indicata per Poggiorsini-Gravina, scegliendo quella che dal confronto risulterà minore.

L'istradamento sarà quello stesso della stazione che avrà servito di base nella formazione della distanza.

Nell'indice alfabetico del prontuario suddetto, inserire, nella sede opportuna, il nome di « Garagnone », con il numero della pagina e il numero progressivo.

Nella Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio (edizione febbraio 1936-XIV Parte I) a pagina 15 inserire nella sede opportuna Garagnone. LB/Br 135.

**Ordine di servizio n. 55.****Apertura all'esercizio della fermata di "Quarto di Marano",.**

In applicazione delle disposizioni emanate da S. E. il Ministro delle Comunicazioni con Decreto n. 1355 del 14 novembre 1933-XII dal giorno 15 maggio 1939-XVII sarà aperta all'esercizio la Fermata di « *QUARTO DI MARANO* », al km. 196 + 153,47, della Direttissima Roma-Napoli, fra le stazioni di Giugliano-Qualiano e Pozzuoli-Solfatara, dalle quali dista rispettivamente, m. 7399,16 e m. 5243,85.

Il F. V. si considera costituito dalla Casa Cantoniera al km. 196 + 153,47 posta a sinistra della linea.

La Fermata dispone di due marciapiedi della lunghezza di ml.50 e della larghezza di ml. 2, di un sottopassaggio per viaggiatori, di ml. 1,50 di luce, che dal pianterreno della casa cantoniera, dopo di avere attraversato i binari di corsa, conduce al marciapiede del binario dei pari, dove è impiantato un casotto in muratura. La detta fermata non è dotata di segnali di protezione o di apparecchi di sicurezza.

La fermata stessa, non presenziata, sarà abilitata al solo servizio viaggiatori e bagagli, che si svolgerà secondo le norme contenute nell'O. S. N. 105/1932-X e nel punto c) dell'O. S. N. 158/1935-XIII; essa dipende dal I Riparto Commerciale e del Traffico e dal I Riparto Movimento entrambi con sede a Napoli.

In conseguenza di quanto sopra si dovranno modificare, conformemente agli allegati al presente O. S., i prontuari delle distanze chilometriche e le altre pubblicazioni di servizio interessate.

*Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 9, 12 e 16.*

Segue ALLEGATO ALL' O. S. N. 53 · 1939-XVII

PRONTUARIO GENERALE DELLE DISTANZE CHILOMETRICHE  
(Edizione gennaio 1939-XVII)

## PARTE II.

Tavola polimetrica N. 104 « Dirett. Roma-Napoli e diramazioni

Roma T. . . . .	Km. 197	Minturno Seauri . . . .	Km. 58
Torricola . . . . .	» 188	Sessa Aurunca R. . . .	» 43
Divino Amore . . . . .	» 180	Falciano Mondragone . .	» 32
Santa Palomba . . . . .	» 173	Cancello Arnone . . . .	» 23
Campo Leone . . . . .	» 163	Villa Literno . . . . .	» 16
Aprilia . . . . .	» 170	Giugliano Qualiano . . .	» 8
Campo di Carne . . . . .	» 174	Quarto di Marano . . . .	» —
Padiglione . . . . .	» 178	Pozzuoli Solfatara . . .	» 6
Anzio Colonia . . . . .	» 184	Bagnoli Agnano T. . . .	» 9
Anzio . . . . .	» 186	Napoli Campi Flegrei . .	» 12
Nettuno . . . . .	» 189	Piazza Leopardi . . . .	» 12
Cisterna di Littoria . . . .	» 147	Napoli Mergellina . . . .	» 14
Littoria . . . . .	» 136	Albanova . . . . .	» 22
Sezze Romano . . . . .	» 126	S. Marecellino Frignano .	» 26
Priverno Fossanova . . . . .	» 111	Aversa . . . . .	» 31
Monte S. Biagio . . . . .	» 94	S Antonino Atella . . . .	» 34
Fondi Sperlonga . . . . .	» 87	Frattamaggiore Grenno .	» 34(*)
Itri . . . . .	» 74	Casoria Afragola . . . .	» 29(*)
Formia . . . . .	» 68	Napoli Centrale . . . . .	» 20(*)

Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio, Parte I, Edizione febbraio 1936/XVI, a pag. 19 fra i nomi di Quarona e Quarto Praetoria inserire in carattere corsivo: « *QUARTO DI MARANO* » LB/N/126.

Nel prontuari manoscritti delle distanze in uso nelle stazioni e negli Uffici di Controllo, nell'interno — Linea Dirett. Roma-Napoli — si dovrà inserire, fra i nomi di Giugliano Qualiano e Pozzuoli Solfatara, quello di « Quarto di Marano » e di contro esporre la distanza e il relativo istradamento procedendo come appresso:

Per i prontuari delle stazioni comprese nella tavola polimetrica N. 104, la distanza dovrà essere rilevata dal prospetto allegato al presente ordine di servizio; per i prontuari di tutte le altre stazioni la distanza per Quarto di Marano, dovrà essere formata, aggiungendo:

Km. 16 a quella indicata per Villa Literno

Km. 126 a quella indicata per Sezze Romano

Km. 20 a quella indicata per Napoli Centrale, e scegliendo poi quella che a confronto risulterà minore.

L'istradamento sarà quello della stazione che avrà servito di base nella formazione della distanza.

Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete ferroviaria dello Stato (Edizione gennaio 1938-XVI)

PARTE I

STAZIONI FERMATE CASE CANTONIERE, ecc.	Numeri delle tabelle polimetriche in cui trovansi comprese le stazioni, le fermate ecc.		L I N E A	Compartimento o Delegazione	PROVINCIA	SERVIZI AI QUALI SONO ABILITATE LE STAZIONI, LE FERMATE, ECC.							IMPIANTI FISSI				
	Zone	Tavole polimetriche				Viaggiatori	Bagagli	Merci		Veicoli	Bestiame	Telegrammi di servizio e privati	Piani caricatori		Grucce fisse	Bilance a ponte	Sagoma limite
								G. V.	P. V.				di testa	di fianco			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Quarto di Marano ●.	V	104	Dirett. Roma-Napoli	Napoli	Napoli	V <sup>4</sup>	B <sup>4</sup>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—



De  
tro  
Q  
Q



Dalle stazioni qui di contro alle stazioni sottoidicate e viceversa		PUNTI DI ALLACCIAMENTO FRA LE ZONE - DISTANZE																					
		GRUPPO A						GRUPPO B				GRUPPO C				GRUPPO D			GRUPPO E			GRUPPO F	
		Zone	Genova P. P.	Milano Centrale	Milano Lambrate	Milano Rogoreto	Pavia	Piacenza	Padova	Venezia Mestre	Verona P. N.	Visenza	Bologna Centrale	Ferrara	Lucca	Pisa Centrale	Foggia	Roma Termini	Salmona	Ternoli	Batipaglia	Metaponto	Taranto
PARTE III																							
Quarto di Marano ●	V	695	815	811	806	804	744	750	779	757	781	643	674	554	530	210	197	267	280	94	293	336	511
Quarto di Marano ●	V	698	818	814	809	807	747	733	762	724	764	610	657	557	533	210	197	267	280	94	293	336	489
		198, 135 241	207, 198 241	207 198, 241	200 198 135 241	40, 207 198, 241	207 198 241	23, 275 8, 241	275 241	256 275, 8 241	110, 275 84, 275	275, 72 241 258	275 8, 241	198 241	198, 135 241	42 260	241	80, 30 42, 260	19, 260	167	18	18	167



**Ordine di servizio n. 56.****Formalità di frontiera per i viaggiatori in uscita dall'Italia con i treni diretti internazionali. Istituzione a titolo di esperimento del modulo CH. 92.**

In seguito ad accertamenti fatti eseguire è risultato che non tutti i viaggiatori in uscita dall'Italia con i treni diretti internazionali sono a conoscenza delle principali disposizioni in materia di formalità di frontiera.

Poichè tale stato di cose riesce di intralcio alla esecuzione delle formalità stesse e genera spesso anche perdite di tempo, e quindi ritardi nella marcia dei treni, si è deciso, per ora, a titolo di *esperimento*, di far richiamare l'attenzione dei viaggiatori suddetti, sugli obblighi che ad essi incombono in materia di dette formalità di frontiera (controllo passaporti, valutario e doganale) mediante uno speciale avviso Mod. Ch. 92 (ediz. febbraio 1939), stampato in quattro lingue (italiano, francese, tedesco e inglese), contenente le principali norme vigenti in materia e da osservarsi dai viaggiatori stessi.

Scopo di detto modello è soprattutto quello di mettere i viaggiatori in grado di prepararsi in tempo alle formalità in parola in modo da evitare le lamentate perdite di tempo, durante il compimento delle formalità stesse sui treni in corsa.

Sarà necessario quindi che i viaggiatori vengano a conoscenza del contenuto dell'avviso in parola, prima di iniziare il viaggio di uscita dall'Italia e comunque prima di arrivare nella tratta di linea in cui cominciano le dette formalità.

A tal fine si dispone:

a) che tutte le biglietterie ammesse al servizio internazionale, all'atto di consegnare al viaggiatore il biglietto per l'estero, e all'atto della vidimazione di quelli di ritorno all'estero, gli consegnino anche uno dei detti avvisi Mod. Ch. 92, richiamando su di esso la necessaria sua attenzione;

b) che il personale viaggiante dei treni con vetture in servizio internazionale dirette all'estero, al momento di eseguire la controlleria dei biglietti, provvedano a distribuire il detto avviso a quelli tra i viaggiatori che, eseguendo il viaggio di ritorno all'estero, in base a biglietti diversi da quelli considerati al precedente punto sub a), come ad esempio i combinabili internazionali, debbano ritenersi sprovvisti dell'avviso stesso:

c) che le Sezioni Commerciali, d'accordo con le consorelle del Movimento, provvedano a quanto occorra per la efficace applicazione di tali disposizioni e curino che non solo tutti gli impianti interessati, comprese le Agenzie viaggiatori, si forniscano dei detti avvisi Mod. Ch. 92 e li distribuiscano a tutti i viaggiatori per l'estero, ma anche che i modelli stessi, da richiedersi ai competenti Magazzini stampe nei modi d'uso per gli stampati non a pagamento, siano forniti a tutti gli Uffici interni turistici della C.I.T., nonchè ai nostri Uffici informazioni.

*Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 e 15.*



**Circolare N. 14.****Radiazione dal parco veicoli F. S. di un carro di proprietà privata.**

E' stato radiato dal nostro parco veicoli il carro Mv. 911364 immatricolato a nome della Ditta SANAS di Brescia perchè distrutto.

Detto carro dovrà quindi essere cancellato dall'Elenco dei carri privati iscritti nel parco veicoli F. S. (Edizione 1930).

**Comunicato:****Concorsi per titoli a posti di medico di riparto.**

Sono indetti concorsi per titoli ai seguenti posti di medico di Riparto:

Fano I . . . . .	Ispettorato Sanitario di Ancona
Istonio . . . . .	> > >
Pescara IV . . . . .	> > >
Bari II . . . . .	> > Bari
Bari III . . . . .	> > >
Bari IV . . . . .	> > >
Piacenza I . . . . .	> > Bologna
S. Pietro in Casale . . . . .	> > >
Cagliari II . . . . .	> > Cagliari
Cagliari V . . . . .	> > >
Pabillonis . . . . .	> > >
Catania I . . . . .	> > Catania
Firenze VII . . . . .	> > Firenze
Firenze VIII . . . . .	> > >
Firenze IX . . . . .	> > >
Firenze X . . . . .	> > >
Firenze XII . . . . .	> > >
Firenze XIV . . . . .	> > >
Peretola . . . . .	> > >
Campomarino . . . . .	> > Foggia
Spotorno . . . . .	> > Genova
Calolziocorte . . . . .	> > Milano
Milano VIII . . . . .	> > >
Milano XII . . . . .	> > >
Trapani II . . . . .	> > Palermo
Civitavecchia II . . . . .	> > Roma
Roma I . . . . .	> > >
Roma IV . . . . .	> > >
Roma X . . . . .	> > >
Roma XVII . . . . .	> > >
Roma XXI . . . . .	> > >
Roma XXIV . . . . .	> > >
Roma XXV . . . . .	> > >
Talamone . . . . .	> > >
Vairano Caianello I . . . . .	> > >

Parte II - n. 19 - 11 maggio 1939-XVII.

Collegno . . . . .	Ispettorato Sanitario di Torino			
Torino III . . . . .	»	»	»	»
Torino XII . . . . .	»	»	»	»
Villabassa . . . . .	»	»	»	Trento
Trieste II . . . . .	»	»	»	Trieste
Trieste IV . . . . .	»	»	»	»
Udine I . . . . .	»	»	»	»
Mogliano Veneto . . . . .	»	»	»	Venezia
Calalzo Pieve di Cadore . . . . .	»	»	»	»
Venezia IV . . . . .	»	»	»	»
Venezia Mestre II . . . . .	»	»	»	»

Le domande di ammissione dovranno, a cura degli interessati, pervenire, non oltre le ore 17 del 30 giugno 1939-XVII, ai rispettivi Ispettorati Sanitari, ai quali gli interessati medesimi dovranno rivolgersi per la conoscenza del Regolamento, del Capitolato d'onori e compensi e per ogni altra notizia relativa al concorso.

*Il Direttore Generale*  
**VELANI**



**Ordine di servizio n. 57.****Separazione della Dirigenza unica della linea Firenze-Faenza da quella della linea Borgo S. Lorenzo-Pontassieve.**

Dalle ore 0 del giorno 25/V/1939-XVII, l'esercizio col sistema del Dirigente Unico della linea Borgo S. Lorenzo-Pontassieve, attivato con O.S. n. 109-1930, VIII ed in seguito affidato al Dirigente Unico della linea Firenze-Faenza, con sede a Firenze S.M.M., come da O.S. n. 165-1936, XV, verrà disimpegnato nuovamente dal dirigente locale di Borgo S. Lorenzo.

L'esercizio della linea Borgo S. Lorenzo-Pontassieve verrà regolato in base alle "Disposizioni del Servizio con Dirigente Unico (edizione 1935, XIII)", alla circolare gialla n. M. 11.1.1.38G. del 10 luglio 1935, XIII ed alle successive modificazioni apportate.

Restano immutate le disposizioni vigenti per l'uso ed il funzionamento del circuito telefonico della linea Firenze-Faenza mentre per l'uso del telefono della linea Borgo S. Lorenzo-Pontassieve si dispone quanto appresso.

Per poter chiamare il Dirigente Unico da uno qualsiasi dei posti secondari occorre accertarsi che la linea sia libera e poi far ruotare tre o quattro volte la manovella del magnete di chiamata, tenendo contemporaneamente premuto il pulsante d'inserzione, situato a sinistra dello scrittoio o della cassetta di contegno del magnete — e dopo di ciò abbandonare il pulsante e mettersi immediatamente in ascolto in attesa di risposta.

Per accertare che la linea è effettivamente libera, ancorchè non si odano conversazioni in corso, occorre pronunziare due volte la parola "libero?" potendo altro corrispondente trovarsi in attesa in seguito a precedente chiamata.

Le chiamate non debbono essere ripetute — salvo i casi di assoluta urgenza — ad intervalli inferiori ad un minuto primo da parte del personale di scorta ai treni ed a tre minuti primi per le altre categorie di personale.

*Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 5, 6, 9, 12, 13, 14, 31, 33, 34 e 37 del Compartimento di Firenze.*

**Ordine di servizio n. 58.****Soppressione del Magazzino Approvvigionamenti di Torre Annunziata C.le e modificazioni alle Agenzie Marittime di Torre Annunziata C.le e di Salerno.**

A datare dal 1° giugno 1939-XVII il Magazzino Approvvigionamenti di TORRE ANNUNZIATA C.le viene soppresso e le sue attribuzioni sono interamente assunte dal Magazzino Approvvigionamenti di NAPOLI POGGIOREALE.

Dalla stessa data il servizio delle Agenzie Marittime di TORRE ANNUNZIATA C.le e di SALERNO sarà disimpegnato dall'Agenzia Marittima di NAPOLI.

**Ordine di servizio n. 59.****Norme per l'esecuzione dei trasporti delle cose. - Registrazioni relative al movimento dei veicoli.**

In seguito ai risultati dell'esperimento eseguito, le disposizioni dell'art. 87 delle "Norme per l'esecuzione dei trasporti delle cose" restano sostituite da quanto appresso:

**Art. 87 — Registrazioni relative al movimento dei veicoli.**

Le stazioni più importanti, comprese in apposito elenco approvato con Ordine di servizio e che, in genere, sono quelle di normale ricomposizione dei treni od in cui, d'ordinario, hanno origine o termine i convogli, affinché possano seguire il movimento dei veicoli, devono raccogliere le copie dei fogli mod. M. 218 dei veicoli in partenza ed in arrivo, tanto se in servizio locale, quanto se in transito.

All'uopo se la stazione d'origine del treno è compresa nell'elenco suddetto, il foglio veicoli mod. M. 218 viene compilato in duplice esemplare a decalco, e di esso un esemplare è trattenuto in atti dalla stazione, con le osservazioni del Capo treno per le eventuali irregolarità, mentre l'altro esemplare scorta il treno fino a destino, come da norma generale, di cui all'art. 159, e serve per annotarvi le successive variazioni apportate alla composizione del treno.

Nelle stazioni del percorso ed in quella terminale (sempre che siano comprese nell'elenco anzidetto), il Capo treno rilascia invece copia del foglio veicoli M. 218, solo per i veicoli che riceve o consegna. Ugualmente copia del foglio veicoli M. 218 egli compila e rilascia per quelle altre stazioni, comprese nel ripetuto elenco, dove per lunga sosta del treno, avvenga cambio di personale di scorta con trapasso di consegne, non direttamente fra le squadre, ma per il tramite del personale di stazione.

Il Capo treno è tenuto infine a compilare copia del foglio veicoli M. 218 per le stazioni citate nell'art. 170 delle "Norme per l'esecuzione dei trasporti delle cose", limitatamente però ai carri derrate da riportare negli elenchi mod. M. 90.

Può essere anche prescritto che copia del foglio M. 218 sia compilata per le tradotte o manovre fra scali limitrofi con percorso limitato, o per determinate stazioni di transito, secondo il particolare ordinamento locale, approvato dal Servizio Movimento.

Le stazioni, controllate le copie dei fogli veicoli M. 218, assicurandosi della precisa ed integrale marca dei veicoli, specie se di altra ferrovia italiana od estera, vi devono annotare quegli altri dati, che possano occorrere per la compilazione di particolari elaborati, eventualmente ad esse demandati. Detti fogli, dopo spuntati e numerati, vanno poi raccolti nelle apposite copertine.

Per la tenuta in evidenza del movimento dei veicoli in servizio locale, le ripetute stazioni si servono poi del registro M. 233<sup>a</sup>.

Tutte le altre stazioni non ricevono e non conservano, per le proprie registrazioni, le copie dei fogli veicoli mod. M. 218, ma usano soltanto il registro mod. M. 233, sul quale scritturano, sia i veicoli in servizio locale, sia quelli in transito. Questo registro M. 233 serve a tenere in evidenza anche i dati riguardanti l'arrivo, il carico, lo scarico e la partenza dei veicoli in servizio locale.

I registri mod. M. 233 ed M. 233<sup>a</sup> devono essere tenuti al corrente dall'agente incaricato della sorveglianza dei piazzali, dei magazzini, dei binari ricordati o da chi lo sostituisce e le scritturazioni relative devono essere fatte, seguendo le avvertenze contenute nella prima facciata degli stampati.

Per i carri caricati dagli impianti ferroviari con materiali fuori uso venduti, qualora il carico non venga completato nei termini prescritti e le spedizioni vengano effettuate a nome delle Ditte acquirenti, dove essere giustificata, sui registri M. 233 o M. 233<sup>a</sup>, la mancata applicazione delle tasse di sosta con annotazione, da apporsi a fianco di ciascun carro e dalla quale risultino le generalità dell'impianto, che ha eseguito il carico.

*Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14 e 15.*

*Il Direttore Generale*  
**VELANI**

Or  
Ca

Ca  
de

ra  
Ar  
ra

lin  
M  
tr

z

ed  
se

to

d  
le  
te

Or  
Ca

ra

le  
to

t

C  
V

t

**Ordine di servizio n. 60.****Cambiamento di nome della stazione di Carrara Città.**

La stazione di CARRARA CITTA', della linea Carrara Avenza-Carrara Città, ha assunto la nuova denominazione di "CARRARA SAN MARTINO".

Di conseguenza, nel Prontuario delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato (Ediz. Gennaio 1939-XVII) si dovrà:

— nella Parte I a pag. 21 modificare il nome di Carrara Città in "Carrara-San Martino", e modificare altresì l'indicazione della linea Carrara Avenza-Carrara Città, esistente nella colonna 4, in "Apuania-Carrara — Carrara-San Martino";

— nella Parte II a pag. 34 nella tabella 56-A cambiare l'intestazione della linea Carrara Avenza — Carrara Città in "Apuania-Carrara — Carrara-San Martino" ed a pag. 35, nella stessa tabella, modificare il nome di Carrara Città in "Carrara-San Martino";

— nelle parti III e IV fare analoghe modificazioni, rispettivamente alle pagine 17 e 43.

Nella parte I della Prefazione generale all'Orario generale di servizio — edizione Febbraio 1936-XVI — a pag. 13 il nome di Carrara Città dovrà essere cambiato in "Carrara-San Martino".

In tutte le altre pubblicazioni di servizio, nella quali trovasi indicato il nome di Carrara Città, questo dovrà essere opportunamente modificato.

Il controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze provvederà alla sostituzione dei biglietti alle stazioni ed agenzie interessate. Qualora queste non riceversero le nuove scorte entro il mese di giugno c. a. dovranno richiedere al detto Controllo la sostituzione dei biglietti con la nuova denominazione.

*Distribuito agli agenti delle classi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13 e 15.*

**Ordine di servizio n. 61.****Cambiamento di Nome della Stazione di Carrara Avenza**

La stazione di Carrara Avenza, della linea Genova-Pisa, ha assunto la nuova denominazione di "APUANIA-CARRARA".

Di conseguenza, nel Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete ferroviaria dello Stato (Ediz. Gennaio 1939-XVII) si dovrà:

— nella Parte I:

a pag. 2, l'indicazione della linea Carrara Avenza-Carrara Città dovrà essere cambiata in "Apuania-Carrara — Carrara-S. Martino";

a pag. 10, dopo il nome di Aprilia riportare quello di "Apuania-Carrara" e nelle colonne dal 2 al 18 riportare le indicazioni esistenti a pag. 21 per Carrara Avenza;

a pag. 21, cancellare il nome di Carrara Avenza e tutte le relative indicazioni;



— nella Parte II: a pag. 34 nell'intestazione della tabella 56-A modificare la linea Carrara Avenza-Carrara Città in "Apuania-Carrara — Carrara-San Martino" ed a pag. 35 — nella stessa tabella — modificare il nome di Carrara Avenza in "Apuania-Carrara";

— nella Parte III: a pag. 6 dopo il nome di Aprilia riportare quello di "Apuania-Carrara" con tutte le indicazioni esistenti a pag. 17 per Carrara Avenza e nella pagina stessa cancellare il nome di Carrara Avenza e tutte le indicazioni che riguardano detta stazione;

— nella Parte IV: a pag. 23 dopo il nome di Aprilia riportare quello di "Apuania-Carrara" con tutte le indicazioni esistenti a pag. 43 per Carrara Avenza e nella pagina stessa cancellare il nome di Carrara Avenza e tutte le indicazioni che si riferiscono a questa stazione.

Nella parte I della Prefazione generale all'Orario generale di servizio — ediz. Febbraio 1939-XIV — a pag. 11 dopo il nome di Apricena riportare "Apuania-Carrara" "F-89"; ed a pag. 13 cancellare il nome di Carrara Avenza e le relative indicazioni.

Opportune modificazioni dovranno essere apportate in tutte le altre pubblicazioni di servizio nelle quali trovasi indicato il nome di CARRARA AVENZA.

Il controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze provvederà alla sostituzione dei biglietti alle stazioni ed agenzie interessate. Qualora queste non ricevessero le nuove scorte entro il mese di giugno c. a. dovranno richiedere al detto Controllo la sostituzione dei biglietti con la nuova denominazione.

*Distribuito agli agenti delle classi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13 e 15.*

## **Ordine di servizio n. 62.**

### **Cambiamento di nome della Stazione di Massa**

La stazione di MASSA, della linea Genova-Pisa, ha assunto la nuova denominazione di "APUANIA MASSA".

Di conseguenza, nel Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete ferroviaria dello Stato (Ediz. Gennaio 1939-XVII) si dovrà:

— nella Parte I: a pag. 10, dopo il nome di Apuania Carrara riportare quello di "Apuania Massa" e nelle colonne dal 2 al 18 riportare le indicazioni esistenti a pag. 46 per massa; a pag. 46 cancellare il nome di Massa e tutte le indicazioni che si riferiscono alla stazione stessa;

— nella Parte II: a pag. 35 nella Tabella 56-A modificare il nome di Massa in "Apuania Massa";

— nella Parte III: a pag. 6 dopo il nome di Apuania Carrara riportare quello di "Apuania Massa" con tutte le indicazioni esistenti a pag. 41 per Massa e nella pagina stessa cancellare il nome di Massa e tutte le indicazioni che riguardano detta stazione;

— nella Parte IV: a pag. 23 dopo il nome di Apuania Carrara riportare quello di "Apuania Massa" con tutte le indicazioni esistenti a pag. 88 per

*Parte II - n. 21 - 25 maggio 1939-XVII.*

Massa ed in quest'ultima pagina cancellare il nome di Massa e tutte le indicazioni che si riferiscono a questa.

Nella parte I della Prefazione generale all'Orario generale di servizio — ediz. Febbraio 1936-XIV — a pag. 11 dopo il nome di Apuania Carrara riportare "Apuania Massa" "F-89" ed a pag. 16 cancellare il nome di Massa e le relative indicazioni.

In tutte le altre pubblicazioni di servizio nelle quali trovasi indicato il nome di MASSA, questo dovrà essere opportunamente modificato.

Il Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze provvederà alla sostituzione dei biglietti alle stazioni ed agenzie interessate. Qualora queste non ricevessero le nuove scorte entro il mese di giugno e. a. dovranno richiedere al detto Controllo la sostituzione dei biglietti con la nuova denominazione.

*Distribuito agli agenti delle classi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13 e 15.*

## **Ordine di servizio n. 63.**

### **Cambiamento di nome della fermata di Montignoso.**

La fermata di Montignoso, della linea Genova-Pisa, ha assunto la nuova denominazione di "APUANIA MONTIGNOSO".

Di conseguenza, nel Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete ferroviaria dello Stato (Ediz. Gennaio 1939-XVII) si dovrà:

— nella Parte I: a pag. 10, dopo il nome di Apuania Massa riportare quello di "Apuania Montignoso" e nelle colonne dal 2 al 18 riportare le indicazioni esistenti a pag. 51 per Montignoso; a pag. 51 cancellare il nome di Montignoso e tutte le indicazioni che si riferiscono alla stazione stessa;

— nella Parte II: a pag. 35, nella tabella 56-A, modificare il nome di Montignoso in "Apuania Montignoso";

— nella parte III: a pag. 6, dopo il nome di Apuania Massa, riportare quello di "Apuania Montignoso" con tutte le indicazioni esistenti a pag. 46 per Montignoso e nella pagina stessa cancellare il nome di Montignoso e tutte le indicazioni che riguardano detta stazione;

— nella Parte IV: a pag. 23, dopo il nome di Apuania Massa, riportare quello di "Apuania Montignoso" con tutte le indicazioni esistenti a pag. 97 per Montignoso ed in quest'ultima pagina cancellare il nome di Montignoso e tutte le indicazioni che si riferiscono a questa.

Nella parte I della Prefazione generale all'Orario generale di servizio — ediz. Febbraio 1936-XIV — a pag. 11 dopo il nome di Apuania Massa riportare quello di "APUANIA MONTIGNOSO" con le seguenti indicazioni: "LG-F — 89" ed a pag. 17 cancellare il nome di Montignoso e le relative indicazioni.

In tutte le altre pubblicazioni di servizio nelle quali trovasi indicato il nome di Montignoso, questo dovrà essere opportunamente modificato.

Il controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze provvederà alla sostituzione dei biglietti alle stazioni ed agenzie interessate. Qualora queste non ricevessero le nuove scorte entro il mese di giugno c. a. dovranno richiedere al detto Controllo la sostituzione dei biglietti con la nuova denominazione.

*Distribuito agli agenti delle classi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13 e 15.*

## **Ordine di servizio n. 64.**

### **Cambiamento di nome della Stazione di Borgotaro.**

La stazione di Borgotaro, della linea Parma-La Spezia, ha assunto la nuova denominazione di "Borgo Val di Taro".

Di conseguenza, nel Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete ferroviaria dello Stato (Ediz. Gennaio 1939-XVII) si dovrà:

— nella Parte II: nella tabella n. 54 modificare il nome di Borgotaro in "Borgo Val di Taro";

— nelle Parti I, III e IV: inserire fra i nomi di Borgo Ticino e Borgo Valsugana quello di "Borgo Val di Taro" con le indicazioni riferentisi alla stazione di Borgotaro, cancellare poi il nome di quest'ultima e le relative indicazioni.

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso negli Uffici di Controllo e nelle stazioni si dovrà:

Nell'indice alfabetico depennare il nome di Borgotaro e, fra i nomi di Borgo Ticino e Borgo Valsugana, inserire "Borgo Val di Taro" con le indicazioni esistenti per Borgotaro.

Nell'interno dei prontuari stessi, modificare il nome di Borgotaro in "Borgo Val di Taro".

Nella Prefazione Generale all'Orario Generale di servizio — Edizione Febbraio 1936 — Parte I, a pag. 12 fra i nomi di Borgo Ticino e Borgo Valsugana inserire "Borgo Val di Taro" con le indicazioni esistenti per Borgotaro, cancellando poi il nome di quest'ultima stazione con le relative indicazioni.

In tutte le altre pubblicazioni di servizio nelle quali trovasi indicato il nome di Borgotaro, questo dovrà essere modificato in "Borgo Val di Taro".

Il Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze provvederà per la sostituzione dei biglietti a destinazione fissa di corsa semplice e di andata e ritorno a tariffa intera e ridotta, alle stazioni ed agenzie interessate.

Qualora queste non ricevessero le nuove scorte entro il mese di giugno c. a. dovranno richiedere al detto Controllo la sostituzione dei biglietti da stamparsi col nome di "Borgo Val di Taro".

*Distribuito agli agenti delle classi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 13 e 15.*

**Ordine di servizio n. 65.**

**Apertura all'esercizio della Fermata di Asciano S. Giuseppe.**

In applicazione delle disposizioni emanate da S. E. il Ministro delle Comunicazioni, con Decreto n. 1355 del 14 novembre 1933-XII, dal giorno 1° giugno 1939-XVII verrà aperta all'esercizio la Fermata impresenziata di "Asciano S. Giuseppe", in corrispondenza al P. L. Km. 223 + 521 della linea Empoli-Chiusi, fra le stazioni di Asciano e Castelnuovo Berardenga, dalle quali dista rispettivamente Km. 2 + 150,30 e Km. 12 + 889,70.

La detta fermata è dotata di un marciapiedi della lunghezza di m. 40 circa ed è priva di segnali di protezione; sarà servita soltanto da treni effettuati da automotrici e sarà abilitata al solo servizio viaggiatori e bagagli, che sarà disimpegnato dal personale di scorta dei treni secondo le modalità e norme contenute nell'O. S. n. 105/1932/X e nel punto C) dell'O. S. n. 158/1935/XIII.

Essa dipenderà dal II° Riparto Traffico di Pisa e dal 3° Riparto Movimento di Siena.

In conseguenza di quanto sopra, si dovranno modificare conformemente agli allegati al presente O. S., i prontuari delle distanze chilometriche e le altre pubblicazioni di servizio interessate.

*Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 9, 12, 13 e 16.*

ALLEGATO ALL'O. S. N. 65, 1939-XVII.

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso nelle stazioni e negli uffici di Controllo si dovrà:

— nell'interno, linea Empoli-Chiusi Bagni di Chianciano, prima del nome di Asciano, trascrivere Asciano S. Giuseppe, e di contro esporre la distanza e il relativo istradamento procedendo come appresso:

per i prontuari delle stazioni comprese nelle tavole polimetriche n. 85A e 85B della parte II del Prontuario Generale la distanza dovrà essere rilevata dal prospetto allegato al presente ordine di servizio;

per i prontuari di tutte le altre stazioni la distanza dovrà essere formata aggiungendo Km. 2 alla distanza indicata per Asciano, Km. 13 a quella indicata per Castelnuovo Berardenga, scegliendo quella che dal confronto risulterà minore.

L'istradamento sarà quello stesso indicato per la stazione che ha servito di base nella formazione della distanza.

All'indice alfabetico del prontuario stesso inserire, nella sede opportuna, il nome di "Asciano S. Giuseppe", con il numero della pagina e il numero progressivo.

Nella "Prefazione Generale all'Orario Generale di servizio" (Edizione febbraio 1936-XV) — Parte I — inserire nella sede opportuna: "Asciano S. Giuseppe LB/F/88".

Segue: ALLEGATO ALL'ORDINE DI SERVIZIO N. 65-1939-XVII

PARTE II.

*Linea Livorno-Firenze; Empoli-Chiusi B. C. e Asciano-Montepescali*

(tavola pol. 85-A)

Livorno C.le . . . . .	Km. 160	Poggibonsi - S. Gimignano	Km. 55
Livorno M.ma . . . . .	» 160	Staggia Senese . . . . .	» 48
Livorno S. Marco . . . . .	» 158	Castellina in C. - M. . . . .	» 44
Bivio Calambrone . . . . .	» 156	Siena . . . . .	» 30
Tombolo . . . . .	» 149	Arbia . . . . .	» 20
Pisa C.le e P. N. . . . .	» 140	Castelnuovo Berardenga . . . . .	» 13
Navacchio . . . . .	» 132	Asciano S. Giuseppe . . . . .	» —
S. Frediano a Settimo . . . . .	» 130	Asciano . . . . .	» 3
Cascina . . . . .	» 127	Rapolano . . . . .	» 9
Pontedera - B. di C. . . . .	» 121	Lucignano . . . . .	» 22
La Rotta . . . . .	» 116	Sinalunga . . . . .	» 27
S. Romano - Montopoli . . . . .	» 108	Torrita di Siena . . . . .	» 34
S. Miniato - Fucecchio . . . . .	» 103	Montepulciano . . . . .	» 41
Empoli . . . . .	» 93	Chianciano . . . . .	» 50
Montelupo - Capraia . . . . .	» 99	Chiusi - B. di C. . . . .	» 60
Carmignano . . . . .	» 108	Montalceto . . . . .	» 7
Signa . . . . .	» 111	Trequanda . . . . .	» 10
S. Donnino - Badia . . . . .	» 115	S. Giovanni d'Asso . . . . .	» 15
Firenze Cascine . . . . .	» 119	Torrenieri - Montaleino . . . . .	» 24
Firenze Porta al Prato . . . . .	» 123	Monte Amiata . . . . .	» 37
Firenze Rifredi . . . . .	» 124	S. Angelo Cinigiano . . . . .	» 48
Firenze S. Maria Novella . . . . .	» 127	Monte Antico . . . . .	» 54
Ponte a Elsa . . . . .	» 88	Civitella Paganico . . . . .	» 62
Granaiolo . . . . .	» 82	Roccastrada . . . . .	» 70
Castel Fiorentino . . . . .	» 77	Sticciano . . . . .	» 79
Certaldo . . . . .	» 68	Montepescali . . . . .	» 87
Barberino di Val d'Elsa . . . . .	» 60		

**Ordine di servizio n. 66.****Norme per l'eseguimento dei trasporti delle cose.**

In relazione all'art. 87 delle "Norme per l'eseguimento dei trasporti delle cose" si pubblica, in allegato, l'elenco delle stazioni che per seguire il movimento dei veicoli devono raccogliere i fogli mod. M. 218.

L'ordine di servizio n. 42/1928 è abolito.

*Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14 e 15.*

**Comunicato:****Esclusione dalle gare.**

Il Ministero della Guerra — Direzione Artiglieria — col decreto n. 1118 del 9 marzo 1939 e col dispaccio n. 32479 del 30 aprile 1939-XVII ha escluso dal fare offerte per tutti i contratti con lo Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 68 del Regolamento di contabilità generale dello Stato:

- a) l'Officina Meccanica di Precisione di Bologna;
- b) il proprietario di detta Officina signor Corelli Aldo fu Abele, residente in Bologna, via Begatto 14/2;
- c) l'ex comproprietario dell'Officina medesima signor Martinelli Otello fu Gaetano, residente in Bologna, via Belle Arti, 23.

*Il Direttore Generale*  
**VELANI**

...

...

...

...

**Ordine di servizio n. 67.****Attivazione nella stazione di Cremona di un piano caricatore per bestiame.**

Dal giorno 6 giugno 1939-XVII verrà attivato nella stazione di Cremona, di fianco alla Squadra di Rialzo, un piano caricatore bestiame, di proprietà di quel Comune, servito da apposito binario di accosto e di accesso speciale che permette la diretta comunicazione con la strada Comunale.

Il piano caricatore in parola e gli impianti ad esso connessi possono essere utilizzati per il carico e lo scarico del bestiame a condizione:

a) che sulla lettera di vettura dei trasporti di bestiame destinati alla stazione di Cremona venga esposta, a cura dei mittenti, l'annotazione: « *si chiede lo scarico al piano caricatore Comunale della stazione* »;

b) che i singoli mittenti, per le spedizioni di bestiame in partenza dalla stazione di Cremona, all'atto della richiesta del carro facciano pure richiesta di effettuare l'operazione di carico del bestiame al « piano caricatore Comunale della stazione ».

La tassazione dei trasporti previsti ai sub a) e b) si farà in base alle competenti tariffe con l'aggiunta della tassa fissa di L. 6,— (sei) per ogni carro di qualsiasi portata, che verrà esposta separatamente sui documenti di trasporto sotto il titolo « tassa per punto determinato di carico e scarico ».

Se per esigenze di servizio ferroviario non riuscisse possibile far eseguire le operazioni di carico o scarico del bestiame nel punto richiesto a mente dei sub a) e b), i singoli mittenti o destinatari dovranno eseguire le operazioni stesse al piano caricatore F. S. della stazione di Cremona con esonero dal pagamento, o con diritto al rimborso, della predetta tassa di L. 6,— (sei) per carro.

*Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8, 12 e 15.*

**Errata - Corrigé**

Bollettino Ufficiale n. 14 del 6 aprile 1939-XVII — O. di S. n. 45 - 1939-XVII ed avente per titolo « Servizi diretti internazionali ecc. » — a pag. 118 correggere: 50567 (1) 50596 (1) in 50567 (1) e 50596 (1).

*Il Direttore Generale*

VELANI







**Prontuario**

---

STAZIONI  
FERMATE  
DEI CANTONIE

---

1


---

Meri-Ladispa

PARTE I

Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete ferroviaria dello Stato (edizione Gennaio 1939-XVII)

STAZIONI FERMATE CASE CANTONIERE, ecc.	Zone e tavole polimetriche in cui trovansi comprese le stazioni le fermate ecc.		LINEA	Comparti- mento o Delegazione	PROVINCIA	SERVIZI AI QUALI SONO ABILITATE LE STAZIONI, LE FERMATE ecc.							IMPIANTI FISSI				
	Zone	tavole polimetriche				Merci		Veicoli	Bestiame	Telegrafi di servizio e privati	Piani caricatori		Grue fisse	Bilan- ce a ponte	Sagoma limite		
						G. V.	P. V.				di testa	di fianc.				Portata massima in tonnellate	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Cerveteri-Ladispoli.	IV	86B-86C	Pisa-Roma	Roma	Roma	V	B	—	—	—	—	S. P.	—	—	—	—	—



Dalle  
tro al  
di

F

Cerve

P

Cerve

Dalle stazioni qui di contro alle stazioni sottoidicate e viceversa		PUNTI DI ALLACCIAMENTO FRA LE ZONE - DISTANZE																					
		GRUPPO A						GRUPPO B				GRUPPO C				GRUPPO D				GRUPPO E			GRUPPO F
		Genova P. P.	Milano Centrale	Milano Lambrate	Milano Rogoredo	Pavia	Piacenza	Padova	Venezia Mestre	Verona P. N.	Vicenza	Bologna Centrale	Ferrara	Lucca	Pisa Centrale	Foggia	Roma Termini	Sulmona	Termoli	Battipaglia	Metaponto	Taranto	Messina Centrale
PARTE III																							
Cerveteri-Ladispoli	IV	448	568	564	559	557	497	571	600	562	602	448	495	307	283	431	51	223	379	356	556	599	773
PARTE IV																							
Cerveteri-Ladispoli	IV	451	571	567	562	560	500	570	599	561	601	447	494	310	286	422	51	223	379	339	538	581	734
		198	207.198	207.198	200.148 198	40.207 198	207.198	23.275 108.265	275.108 265	256.275 108.265	110.275 84.275	275.72 108	275.108 265	198	198	42.157 241.135	—	135	114.135	241	101.241 135	18.241 135	241





**Ordine di servizio n. 68.**

**Linee San Benedetto del Tronto - Ascoli Piceno e Giulianova - Teramo.  
Riattivazione del servizio ferroviario per viaggiatori. Attivazione del  
sistema di esercizio con dirigente unico.**

A modificazione di quanto disposto con l'O. S. N. 38/1932, dal giorno 15 giugno 1939-XVII verrà riattivato il servizio viaggiatori e bagagli, sulle linee San Benedetto del Tronto-Ascoli Piceno e Giulianova-Teramo.

Detto servizio sarà espletato, per ora, con tre coppie di treni effettuati con automotrici, come da orario pubblicato a parte, le quali integreranno l'attuale auto-servizio I.N.T., che rimane invariato.

Le località intermedie servite dai treni stessi sono: Monteprandone, Monsampolo del Tronto, Spinetoli Colli e Offida Castel di Lama sulla linea San Benedetto del Tronto-Ascoli Piceno; Mosciano S. A., Notaresco, Bellante Ripattone e Castellato Canzano sulla linea Giulianova-Teramo.

Ad eccezione di Porto d'Ascoli e Giulianova, tutte le altre località sopra-indicate sono rette da Assuntori.

Le Assuntorie di Offida Castel di Lama, Notaresco e Castellato Canzano sono attive agli incroci.

Dallo stesso giorno sarà attivato sulle linee anzidette il sistema di esercizio con Dirigente Unico regolato dalle "Disposizioni per il servizio con Dirigente Unico", approvate da S. E. il Ministro delle Comunicazioni con Decreto N. 338 del 7 maggio 1935-XIII e successive modificazioni.

La dirigenza di tutte e due le linee verrà affidata ad un solo Dirigente Unico, il quale presterà servizio in un locale sito al 1° piano del F. V. della stazione di San Benedetto del Tronto.

Detto D. U. amministrativamente sarà aggregato alla stazione di San Benedetto del Tronto, ma eserciterà le sue funzioni con completa autonomia dalla stazione stessa; il suo Ufficio dovrà considerarsi a tutti gli effetti come un posto distaccato alla diretta dipendenza del Capo Riparto Movimento di Pescara.

Lo stesso D. U. corrisponderà, a mezzo di telefono selettivo, con i seguenti posti:

San Benedetto	Offida C. Lama	Notaresco
Porto d'Ascoli	P. L. Km. 22 + 662	P. L. Km. 11 + 730
P. L. Km. 5 + 607	P. L. Km. 25 + 713	Bellante Ripattone
P. L. Km. 7 + 981	C. C. Km. 28 + 456 Event.	P. L. Km. 15 + 608
Monteprandone	P. L. Km. 31 + 829	Castellato Canzano
P. L. Km. 10 + 681	Ascoli Piceno	C. C. Km. 19 + 458 Event.
P. L. Km. 12 + 164	Giulianova	C. C. Km. 21 + 606 Event.
Monsampolo del Tronto	P. L. Km. 1 + 661 Event.	P. L. Km. 23 + 466
P. L. Km. 15 + 266	P. L. Km. 3 + 323	Teramo
Spinetoli Colli	P. L. Km. 5 + 028	
P. L. Km. 18 + 455	Mosciano S. Angelo	

Conserverranno pieno valore e dovranno essere osservati i Regolamenti, le Istruzioni e tutte le altre prescrizioni di esercizio in quanto essi non siano modificati dalle suddette "Disposizioni con D. U." ed in quanto non venga a mancare la ragione della loro applicazione.



## TRASPORTI VIAGGIATORI

In dipendenza di quanto sopra, a datare dal 15 giugno 1939, il trasporto dei Viaggiatori da e per le stazioni e fermate delle dette linee sarà eseguito in base alle "Condizioni e Tariffe" vigenti sulle Ferrovie dello Stato, tanto per i viaggi a tariffa ordinaria che ridotta.

*Servizio da oltre e per oltre le stazioni di diramazione  
• di San Benedetto del Tronto e Giulianova.*

Dalla data suddetta cesseranno di avere vigore le disposizioni contenute nell'Ordine di Servizio N. 8/1937 riguardanti la emissione di biglietti in servizio diretto con i prezzi cumulati dei percorsi ferroviario e automobilistico e dovranno perciò rilasciarsi soltanto biglietti del servizio interno con i prezzi in vigore sulle F. S.

Data però la coesistenza del servizio ferroviario e di quello automobilistico sui tratti San Benedetto del Tronto-Ascoli Piceno e Giulianova-Teramo, i detti biglietti del servizio interno saranno tenuti validi anche sulle autovetture dell'Istituto Nazionale Trasporti. Perciò i viaggiatori in possesso di qualsiasi specie di biglietti delle F. S. comprendenti nel loro percorso i tratti anzidetti, o parte di essi potranno valersi indifferentemente dell'uno o dell'altro mezzo di trasporto.

Tutte le stazioni e fermate delle linee San Benedetto del Tronto-Ascoli Piceno e Giulianova-Teramo sono nuovamente abilitate al completo servizio viaggiatori in partenza e in arrivo.

*Servizio locale fra San Benedetto del Tronto-Ascoli Piceno  
e Giulianova-Teramo*

La facoltà di valersi del mezzo ferroviario o di quello automobilistico non è estesa ai viaggiatori in servizio locale delle dette linee; tali viaggiatori dovranno servirsi della ferrovia se sono muniti del biglietto ferroviario, oppure dell'autolinea se in possesso del biglietto rilasciato dall'Istituto Nazionale Trasporti.

*Biglietti di abbonamento.*

Agli effetti del computo dei prezzi dei biglietti di abbonamento, le linee di cui trattasi saranno considerate di 3<sup>a</sup> categoria.

I biglietti di abbonamento per l'intera rete, quelli speciali delle serie II, II-bis, VI, XV, XXVII e XXX, regionali (rispettivamente Marche e Abruzzi), nonché quelli di libera circolazione delle zone I, III e IV saranno tenuti validi anche per percorrere le linee suddette senza aumento fino a quando non saranno pubblicati i nuovi prezzi.

*Corte di libera circolazione e biglietti gratuiti.*

Nulla è mutato per quanto riguarda i viaggi sulle autolinee con i biglietti citati nell'O. S. N.º 8/1937. I biglietti stessi, al pari di quelli ordinari, saranno perciò validi per viaggiare tanto sulle autolinee che sulle automotrici.

## SERVIZIO BAGAGLI

Le stazioni e le fermate delle linee di cui trattasi sono riammesse anche al servizio dei bagagli.

La tassazione di tali trasporti dovrà farsi in base ai prezzi in vigore sulle F. S.

*Servizio interno automobilistico.*

Continueranno ad essere applicate le condizioni ed i prezzi attualmente in vigore.

*Norme contabili e versamenti.*

Per quanto riguarda il servizio viaggiatori e bagagli e le relative modalità contabili gli impianti delle linee dovranno osservare le rispettive "Norme" e successive modificazioni.

La periodicità dei versamenti rimane invariata.

Il Controllo Viaggiatori e Bagagli provvederà per la fornitura dei biglietti, degli stampati e delle pubblicazioni occorrenti alle stazioni e fermate delle linee in parola, nonchè alla fornitura dei biglietti in servizio interno F. S. alle stazioni che avevano la serie in servizio diretto per le stazioni delle dette due linee.

Le scorte di tali biglietti in servizio diretto rimaste invendute al 15 giugno c. a. dovranno essere tolte dalla distribuzione e restituite, nei modi d'uso, al Controllo Viaggiatori, provvedendo con biglietti facoltativi qualora non fossero state ancora fornite le nuove serie fisse.

*Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 31, 33, 34 e 37.*

## ALLEGATO ALL'O. S. n. 68 - 1939-XVII

PRONTUARIO GENERALE DELLE DISTANZE CHILOMETRICHE  
PER LE STAZIONI DELLA RETE DELLO STATO  
(Edizione gennaio 1939-XVII)

## PARTE I.

A pagina 7 modificare come segue la nota (28);

"I biglietti delle Ferrovie dello Stato valevoli per percorsi da oltre e per oltre le stazioni di San Benedetto del Tronto o Giulianova e comprendenti i tratti San Benedetto del Tronto-Ascoli Piceno o Giulianova-Teramo o parte di essi, danno diritto a viaggiare anche sulle autovetture dell'I.N.T.

I biglietti rilasciati in servizio locale non valgono per il suddetto servizio automobilistico.

Nell'elenco alfabetico di contro ai nomi delle stazioni di Ascoli Piceno, Bellante-Ripattone, Castellalto-Cansano, Monsampolo del Tronto, Monte Prandone, Mosciano-S. Angelo, Notaresco, Offida-Castel di Lama, Spenetoli-Colli e Teramo cancellare nella colonna N. 1 il richiamo (28) e nelle colonne 7 e 8 aggiungere rispettivamente le indicazioni V (28). B.

## PARTE II.

Alle pagine 66 e 67, cancellare le note esistenti in testa alle tabelle 97 e 98.

## PARTE IV.

Alle pagine 14 e 15 nelle tavole "Allacciamento della zona IV" inserire le distanze di cui al seguente prospetto:

STAZIONI	Giulianova		Porto d'Ascoli		San Benedetto del Tronto	
	Km.	istrada- mento	Km.	istrada- mento	Km.	istrada- mento
Albacina . . . . .	153	88	134	121	129	88
Ancona . . . . .	109	121	90	6	85	6
Attigliano Bonarzo . . . . .	314	160-164	298	88-108	293	88-108
Bivio Calambrone . . . . .	462	69-72	443	69-72	438	69-72
Bologna Centrale . . . . .	313	130	294	6	289	6
Capranica Sutri . . . . .	337	160-164	321	88-108	316	88-108
Castel Bolognese . . . . .	272	6	253	6	248	6
Chiusi Bagni di Chianciano . . . . .	331	3-165	312	88-165	307	88-165
Civitavecchia . . . . .	359	160-135	370	88-108	365	88-108
Fabriano . . . . .	162	3	143	88	138	88
Faenza . . . . .	264	6	245	6	240	6
Falconara Marittima . . . . .	118	6	99	6	94	6
Ferrara . . . . .	326	126	307	6-126	302	6-126
Firenze Rifredi . . . . .	368	69-72	349	69-72	344	69-72
Firenze S. M. N. . . . .	365	6-69	346	6-69	341	69
Foggia . . . . .	214	163	233	—	238	—
Giulianova . . . . .	—	—	20	—	24	—
Lucca . . . . .	443	69-72	424	69-72	419	69-72
Lugo . . . . .	280	6-126	261	126	250	126
Montepescali . . . . .	473	3-165	454	88-165	449	88-165
Orte . . . . .	300	160-164	284	88	279	88
Pesara C. . . . .	38	—	57	—	62	—
Pesara Porta Nuova . . . . .	39	—	59	—	63	—
Pisa Centrale . . . . .	446	69-72	427	69-72	422	69-72
Pontassieve . . . . .	364	69-204	345	69-204	340	69-204
Pontedera B. di Casciana . . . . .	427	69-72	408	69-72	403	69-72
Porto Civitanova . . . . .	66	145	47	—	42	—
Porto d'Ascoli . . . . .	20	—	—	—	5	—
Prato . . . . .	382	69-72	363	69-72	358	69-72
Ravenna . . . . .	252	130	233	6-130	228	6-130
Rimini . . . . .	202	6-69	183	6	178	6
Roma Termini . . . . .	278	160	297	45-160	302	45-160
Roma Trastevere . . . . .	289	160	308	45-160	313	45-160
San Benedetto del Tronto . . . . .	24	—	5	—	—	—
Sulmona . . . . .	166	—	125	45	130	45
Termoli . . . . .	128	—	147	—	151	—
Terni . . . . .	270	160	253	88	250	88
Terontola . . . . .	302	88-74	283	88-74	278	88-74

Inserire nelle sedi opportune i nomi delle seguenti stazioni colle relative distanze e istradamenti per i 22 punti di allacciamento, di cui al seguente prospetto:

Dalle stazioni qui di contro alle stazioni sottoindicate e viceversa	Zone	PUNTI DI ALLACCIAMENTO FRA LE ZONE - DISTANZE																					
		GRUPPO A						GRUPPO B				GRUPPO C				GRUPPO D				GRUPPO E			Gruppo F
		Genova P. L.	Milano Centrale	Milano Lambrate	Milano Rogoreto	Pavia	Piacenza	Padova	Venezia Mestre	Verona P. N.	Vicenza	Bologna Centrale	Ferrara	Lucca	Pisa Centrale	Foggia	Roma Termini	Sulmona	Termoli	Battipaglia	Metaponto	Taranto	Messina Centrale
Ascoli Piceno. . . . .	IV	616 105,115 23,145	541 23,6 145	537 40,23 145	531 115,23 145	529 40,6 145	469 23,6 145	411 71,126 145	440 126 145	436 256,23 145	442 110,126 145	322 6,145	335 26,6 145	452 72,69 145	455 72,69 145	261 122	325 160,45 122	153 45 122	175 122	446 33,122	488 124 15 78,122	499 15 122	841 33 122
Bellante-Ripattono . . . . .	»	612 105,115 23,78	546 23,6 78	542 40,23 78	536 115,23 78	534 40,6 78	474 23,6 78	416 71,126 78	445 126 78	441 256,23 23,78	447 110,126 78	327 6 78	340 126,6 78	457 72,69 78	460 72,69 78	228 — 78	292 160,45 78	120 45 78	142 — 78	413 33 78	455 124,73 78	466 15 78	808 33 78
Castellalto-Canzano . . . . .	»	625 105,115 23,78	550 23,6 78	546 40,23 78	540 115,23 78	538 40,6 78	478 23,6 78	420 71,126 78	449 126 78	445 256,23 78	451 110,126 78	331 6 78	344 126,6 78	461 72,69 78	464 72,69 78	232 — 78	296 160,45 78	124 45 78	146 — 78	417 33 78	459 124,73 78	470 15 78	812 33 78
Monsampolo del Tronto . . . . .	»	597 105,115 23,145	522 23,6 145	518 40,23 145	512 115,23 145	510 40,6 145	450 23,6 145	392 71,126 145	421 126 145	417 256,23 145	423 110,126 145	303 6 145	316 126,6 145	433 72,69 145	436 72,69 145	242 — 122	306 160,45 122	134 45 122	156 — 122	427 33 122	469 124,73 122	480 15 122	822 33 122
Monteprandone . . . . .	»	593 105,115 23,145	518 23,6 145	514 40,23 145	508 115,23 145	506 40,6 145	446 23,6 145	388 71,126 145	417 126 145	413 256,23 145	419 110,126 145	299 6 145	312 126,6 145	429 72,69 145	432 72,69 145	238 — 122	302 160,45 122	130 45 122	152 — 122	423 33 122	465 124,73 122	476 15 122	818 33 122
Mosciano S. Angelo . . . . .	»	615 105,115 23,78	540 23,6 78	536 40,23 78	530 115,23 78	528 40,6 78	468 23,6 78	410 71,126 78	439 126 78	435 256,23 78	441 110,126 78	321 6 78	334 126,6 78	451 72,69 78	454 72,69 78	222 — 78	286 160,45 78	114 45 78	136 — 78	407 33 78	449 124,73 78	460 15 78	802 33 78
Notaresco . . . . .	»	618 105,115 23,78	543 23,6 78	539 40,23 78	533 115,23 78	531 40,6 78	471 23,6 78	413 71,126 78	442 126 78	438 256,23 78	444 110,126 78	324 6 78	337 126,6 78	454 72,69 78	457 72,69 78	225 — 78	289 160,45 78	117 45 78	139 — 78	410 33 78	452 124,73 78	463 15 78	805 33 78
Offida-Castel di Lama . . . . .	»	604 105,115 23,145	529 23,6 145	525 40,23 145	519 115,23 145	517 40,6 145	457 23,6 145	399 71,126 145	428 126 145	424 256,23 145	430 110,126 145	310 6 145	323 126,6 145	440 72,69 145	443 72,69 145	249 — 122	313 160,45 122	141 45 122	163 — 122	434 33 122	476 124,73 122	487 15 122	829 33 122
Spinetoli-Colli . . . . .	»	600 105,115 23,145	525 23,6 145	521 40,23 145	515 115,23 145	513 40,6 145	453 23,6 145	395 71,126 145	424 126 145	420 256,23 145	426 110,126 145	306 6 145	319 126,6 145	436 72,69 145	439 72,69 145	246 — 122	310 160,45 122	138 45 122	160 — 122	431 33 122	473 124,73 122	484 15 122	826 33 122
Teramo . . . . .	»	633 105,115 23,78	558 23,6 78	554 40,23 78	548 115,23 78	546 40,6 78	486 23,6 78	428 71,126 78	457 126 78	453 256,23 78	459 110,126 78	339 6 78	352 126,6 78	469 72,69 78	472 72,69 78	240 — 78	304 160,45 78	132 45 78	154 — 78	425 33 78	467 124,73 78	478 15 78	820 33 78



**Segue: ALLEGATO ALL'O. S. N. 68 - 1939-XVII.****PRONTUARI MANOSCRITTI DELLE DISTANZE CHILOMETRICHE  
PER LA TASSAZIONE DEI TRASPORTI VIAGGIATORI**

Di contro ai nomi delle stazioni della linea San Benedetto del Tronto-Ascoli Piceno esporre le distanze che saranno computate aggiungendo alle distanze indicate per Porto d'Ascoli e San Benedetto del Tronto quelle di cui al prospetto seguente e scegliendo poi le minori:

	<i>Porto d'Ascoli</i>	<i>San Benedetto del Tronto</i>
Monteprandone . . . . .	Km. 5	Km. 10
Monsampolo del Tronto . . . . .	» 9	» 14
Spinetoli Colli . . . . .	» 13	» 17
Offida-Castel di Lama . . . . .	» 16	» 21
Ascoli Piceno . . . . .	» 28	» 33

L'istradamento sarà quello stesso della stazione che avrà servito di base, seguito dal N. 145 se San Benedetto del Tronto o 122 se Porto d'Ascoli.

Di contro ai nomi delle stazioni della linea Giulianova-Teramo esporre la distanza che sarà computata aggiungendo alla distanza indicata per Giulianova quelle di cui al prospetto seguente:

Mosciano S. Angelo . . . . .	Km. 8
Notaresco . . . . .	» 11
Bellante-Ripattone . . . . .	» 14
Castellalto-Cansano . . . . .	» 18
Teramo . . . . .	» 26

L'istradamento sarà quello stesso di Giulianova seguito dal n. 78.

Le stazioni delle linee San Benedetto del Tronto-Ascoli Piceno e Giulianova-Teramo riceveranno i prontuari manoscritti dal Controllo Viaggiatori e Bagagli.

Nella "Prefazione generale all'orario generale di servizio" (edizione febbraio 1936) — Parte I — di contro ai seguenti nomi modificare l'indicazione

" Be — vb " in " Be "

Ascoli Piceno  
Bellante Ripattone  
Castellalto Cansano  
Monsampolo del Tronto  
Monteprandone

Mosciano S. Angelo  
Notaresco  
Offida Castel di Lama  
Spinetoli Colli  
Teramo

**Ordine di servizio n. 69.****Apertura all'esercizio della fermata di Sassinoro.**

In applicazione delle disposizioni emanate da S. E. il Ministro delle Comunicazioni con Decreto n. 1355 del 14/11/33/XII, dal giorno 15 giugno 1939-XVII, verrà aperta all'esercizio la Fermata di Sassinoro al Km. 55+298 della linea Benevento-Campobasso, fra le stazioni di S. Croce del Sannio e Sepino dalle quali dista, rispettivamente, m. 5373 e m. 1812.

Detta fermata, non presenziata, sarà servita soltanto da treni effettuati con automotrici e verrà abilitata al solo servizio viaggiatori e bagagli che si svolgerà secondo le norme contenute nell'O. S. n. 105/1932/X e nel punto c) dell'O. S. 158/1935/XIII. Essa dipenderà dal II Riparto Commerciale e del Traffico e dal 4° Riparto Movimento entrambi con sede a Benevento.

In conseguenza di quanto sopra si dovranno modificare, conformemente agli allegati al presente O. S., i prontuari delle distanze chilometriche e le altre pubblicazioni di servizio interessate.

*Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 9, 12, 13 e 16.*

**ALLEGATO ALL'O. DI S. N. 69 - 1939-XVII**

Nella Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio (Ediz. Febb. 1936/XIV, Parte I) a pag. 21, fra i nomi di Sasseto e Sasso Marconi, inserire, in carattere corsivo: *Sassinoro LB/N/123.*

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso presso le stazioni e gli Uffici del Controllo, nella linea Benevento-Campobasso-Terminioli, fra i nomi di S. Croce del Sannio e Sepino, si dovrà inserire *Sassinoro* e di contro esporre la distanza ed il relativo istradamento procedendo come appresso:

Per i Prontuari delle stazioni della linea Benevento-Campobasso-Terminioli la distanza dovrà essere rilevata dal prospetto allegato al presente O. S. riguardante la tavola polimetrica 110.

Per i prontuari di tutte le altre stazioni la distanza dovrà essere formata aggiungendo Km. 2 a quella indicata per Sepino, Km. 6 a quella indicata per S. Croce del Sannio e scegliendo poi quella che dal confronto risulterà minore.

L'istradamento sarà quello stesso della stazione che avrà servito di base nella formazione della distanza.

All'indice alfabetico dei detti Prontuari manoscritti si dovrà inserire, nella sede opportuna *Sassinoro*, col numero della pagina ed il numero progressivo.

Segue: ALLEGATO ALL'ORDINE DI SERVIZIO N. 69-1939-XVII

PARTE II.

*Tavola polimetrica 110 - Termoli-Benevento-Salerno.*

Termoli . . . . .	Km. 117	Fragneto Monforte . . . . .	Km. 30
Guglionesi Porto Cannone . . . . .	» 108	Pescolamazza . . . . .	» 32
S. Martino in Pensilis . . . . .	» 101	Pietrelcina . . . . .	» 43
Ururi Rotello . . . . .	» 89	Benevento . . . . .	» 56
Larino . . . . .	» 80	Benevento P. Rufina . . . . .	» 59
Casacalenda Guardialfiera . . . . .	» 67	Montorsi . . . . .	» 61
Provvidenti . . . . .	» 66	Chianche Ceppaloni . . . . .	» 67
Bonefro S. Croce . . . . .	» 64	Altavilla Irpina . . . . .	» 72
Ripabottoni S. Elia . . . . .	» 58	Tufo . . . . .	» 71
Campolieto Monacilione . . . . .	» 50	Prata Pratola . . . . .	» 78
Matrice Montagano S. Gio- vauni in Galdo . . . . .	» 41	Avellino . . . . .	» 86
Ripalimosani . . . . .	» 35	Serino . . . . .	» 95
Campobasso . . . . .	» 30	Solofra . . . . .	» 98
Baranello . . . . .	» 21	Montoro Superiore . . . . .	» 103
Vinchiaturo . . . . .	» 17	Borgo . . . . .	» 107
S. Giuliano del Sannio . . . . .	» 6	Montoro Inferiore . . . . .	» 112
Sepino . . . . .	» 2	San Severino Rota . . . . .	» 117
Sassinoro . . . . .	» —	Fisciano . . . . .	» 121
S. Croce del Sannio . . . . .	» 6	Baronissi . . . . .	» 123
Morcone . . . . .	» 13	Aquamela . . . . .	» 124
Pontelandolfo . . . . .	» 21	Pellezzano . . . . .	» 125
Campolattaro . . . . .	» 23	Fratte . . . . .	» 132
		Salerno . . . . .	» 135
		Salerno Marittima . . . . .	» 139



## Ordine di servizio n. 70.

### Apertura all'esercizio della fermata di Cerveteri-Ladispoli.

In conseguenza della soppressione del tratto di linea Palo-Ladispoli, e del capolinea di Ladispoli, di cui il R. D. 16 giugno 1938-XVI n. 1251, pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 35 del 1° settembre 1938-XVI, alle ore 6 del 15 giugno p. v. viene aperta all'esercizio la nuova fermata di CERVETERI-LADISPOLI, ubicata al km. 50+348.85 della linea Roma-Grassetto e precisamente tra le stazioni di Paic-Cerveteri e di Furbara, dalle quali dista rispettivamente Km. 2.404 e Km. 7.146.

Detta fermata è dotata dei seguenti impianti:

- a) F. V. provvisorio, costituito da un fabbricatino smontabile a 3 assi;
- b) fabbricatino cessi isolato, pure provvisorio;
- c) due marciapiedi, uno per ciascun binario di corsa, della lunghezza di m. 160;
- d) sottopassaggio della luce di m. 2.50, per viaggiatori;
- e) strada di accesso;
- f) illuminazione elettrica.

La fermata stessa è protetta a mezzo di segnali dei Posti di blocco limitrofi (stazione di Palo, Posto di blocco n. 15 e Posto di blocco n. 17 al chilometro 53+105); è collegata telegraficamente con i Circuiti: selettivo del D. C.: III (Movimento) e dei caselli ed è inserita nei circuiti telegrafici 5040 e 4830.

La nuova fermata, presenziata da Assantore, è abilitata al servizio viaggiatori e bagagli, senza limitazioni, e rimane sotto la giurisdizione del V Riparto Movimento, del II Riparto Commerciale e del Traffico, della I Circoscrizione Trazione, del VI Riparto U. I. E. S., tutti con sede a Roma e del VI Riparto Lavori di Palo.

Il versamento degli introiti della fermata stessa, dovrà essere fatto alla Cassa Compartimentale di Roma, osservando la periodicità indicata nella lettera B dell'O.S. 184-1913 e cioè ogni due giorni pari: il 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 e l'ultimo giorno del mese.

In conseguenza di quanto sopra si dovranno modificare conformemente agli allegati al presente O. S. i prontuari delle distanze chilometriche e le pubblicazioni di servizio intere-sate.

*Distribuito agli agenti delle classi 3, 4, 5, 7, 9, 12, 13 e 16.*

## ALLEGATO ALL' O. S. N. 70 - 1939-XVII.

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso nelle stazioni e negli uffici di Controllo si dovrà:

— nell'interno, linea Livorno-Colle Salvetti e Pisa-Roma, fra i nomi di Furbara e Palo Cerveteri inserire "Cerveteri-Ladispoli" e di contro esporre la distanza e il relativo istradamento procedendo come appresso: per i prontuari delle stazioni comprese nella tabella polimetrica N. 86B, la distanza dovrà essere rilevata dal prospetto allegato al presente Ordine di Servizio; per tutti gli altri prontuari la distanza per Cerveteri Ladispoli dovrà essere formata aggiungendo Km. 12 a quella indicata per S. Severa, Km. 36 a quella indicata per Magliana, scegliendo poi quella che dal confronto risultava minore. L'istradamento sarà quello stesso della stazione che avrà servito di base nella formazione della distanza.

Cancellare inoltre l'intestazione della linea "Palo Cerveteri-Ladispoli" e il nome di "Ladispoli" e le relative indicazioni.

Nell'Indice alfabetico del prontuario suddetto, inserire, nella sede opportuna, il nome di Cerveteri Ladispoli con il numero della pagina e il numero progressivo, e cancellare il nome di Ladispoli e le relative indicazioni.

Nella Prefazione Generale all'Orario Generale di servizio edizione febbraio 1936-XIV, Parte I inserire nella sede opportuna:

"Cerveteri Ladispoli" B/R/112

In tutte le pubblicazioni di Servizio, nelle quali si trova indicato il nome di "Ladispoli" cancellare questo nome e le relative indicazioni.

Segue ALLEGATO ALL'O. S. n. 70 - 1939-XVII.

## PARTE II.

Tavola polimetrica 86-B e 86-C Pisa-Roma e diramazioni.

Pisa C. e Pisa S. Rossore . . . . .	283	S. Vincenzo . . . . .	208
Tombolo . . . . .	286	Campiglia Marittima . . . . .	197
	288	Populonia . . . . .	202
Bivio Calambrone . . . . .	277	Portovecchio di Piombino . . . . .	210
	281	Piombino . . . . .	211
Livorno S. Marco . . . . .	270	Vignale Riotorto . . . . .	188
	284	Follonica . . . . .	180
Livorno Marittima . . . . .	273	Scarlinto . . . . .	173
	286	Gavorrano . . . . .	165
Livorno Centrale . . . . .	275	Giuncarico . . . . .	157
	266	Montepescali . . . . .	150
Ardenza . . . . .	262	Grosseto . . . . .	138
Antignano . . . . .	260	Rispecia . . . . .	131
Quercianella Sommino . . . . .	254	Alberese . . . . .	123
Castiglioneccello . . . . .	246	Talamone . . . . .	114
Rosignano . . . . .	243	Albinia . . . . .	107
Stagno . . . . .	278	Orbetello . . . . .	100
	273	Capalbio . . . . .	88
Guasticee . . . . .	274	Chiarone . . . . .	81
	270	Montalto di Castro . . . . .	66
Vicarello . . . . .	270	Tarquinia . . . . .	51
Colle Salvetti . . . . .	268	Civitavecchia . . . . .	31
Fauglia . . . . .	262	Civitavecchia Marittima . . . . .	33
Orciano . . . . .	256	S. Marinella . . . . .	22
Santa Luce . . . . .	248	S. Severa . . . . .	12
Castellina Marittima . . . . .	245	Furbara . . . . .	8
Vada . . . . .	238	Cerveteri-Ladispoli . . . . .	—
Cocina . . . . .	232	Palo Cerveteri . . . . .	3
Riparbella . . . . .	241	Palidoro . . . . .	10
Casino di Terra . . . . .	249	Maccarese Fregene . . . . .	17
Ponte Ginori . . . . .	255	Ponte Galeria . . . . .	29
Saline di Volterra Pomarance . . . . .	262	Porto . . . . .	37
Volterra . . . . .	279	Fiumicino . . . . .	40
Belbona Casale . . . . .	227	Fiumicino Porto Canale . . . . .	40
Bolgheri . . . . .	224	Magliana . . . . .	36
Castagneto Carducci . . . . .	215	Roma Trastevere . . . . .	43
		Roma Ostiense . . . . .	44
		Roma Tuscolana . . . . .	47
		Roma Terracina . . . . .	51

**Ordine di servizio n. 71.****Cambiamento di nome della stazione di Latisana.**

La stazione di Latisana, della linea Trieste Centrale-Portogruaro, ha assunto la nuova denominazione di Latisana-Lignano.

Di conseguenza nel Prontuario Generale delle Distanze Chilometriche tra le stazioni della Rete dello Stato (Edizione Gennaio 1939/XVII) Parte I-II-III-IV, nella Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio (Edizione febbraio 1936-XIV), Parte I, nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche ed in tutte le altre pubblicazioni di servizio nelle quali risulta indicato il nome di detta stazione, dovrà essere apportata conforme modificazione.

Il Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze provvederà per la sostituzione dei biglietti a destinazione fissa di corsa semplice e di andata e ritorno a tariffa intera e ridotta, alle stazioni ed agenzie interessate.

Qualora queste non dovessero ricevere le nuove scorte entro il mese di giugno e. a., dovranno richiedere al detto Controllo la sostituzione dei biglietti da stamparsi col nome di Latisana-Lignano.

I biglietti tolti dalla distribuzione, per effetto del cambiamento di nome, dovranno essere restituiti, nei modi d'uso, al Controllo medesimo.

*Distribuito agli agenti delle classi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 13 e 15.*

**Ordine di servizio n. 72.****Servizio speciale per le spedizioni dei bagagli a mezzo ferrovia dai porti di Genova, di Napoli e di Trieste.**

A datare dal 10 giugno 1939-XVII i servizi bagagli già funzionanti con il concorso della Società Anonima Espresso Bagagli nei porti di Genova e di Napoli di cui l'Ordine di Servizio n. 120/1934, vengono istituiti anche nel porto di Trieste con le stesse modalità e compensi previsti dal citato Ordine di Servizio.

Pertanto, le disposizioni di cui all'Ordine di Servizio medesimo — eccezione fatta per quelle contenute nell'ultima pagina e che si riferiscono esclusivamente alle gestioni bagagli di Genova e di Napoli Marittima — vengono integralmente estese alla gestione bagagli di Trieste Marittima Molo Bersaglieri.

Anche presso quest'ultima gestione deve considerarsi istituita la regolare agenzia doganale indispensabile per l'espletamento del servizio in parola.

In dipendenza di quanto sopra, alle pagine 178 e 179 delle « Istruzioni per il servizio doganale sulle ferrovie » (Edizione 1924) in corrispondenza di Trieste, praticare le seguenti variazioni:

Nella prima colonna sotto Trieste cancellare del tutto il secondo capoverso e sostituirlo con il seguente: « Sezioni doganali bagagli nei fabbricati « di Trieste Centrale, Trieste Campomarzio e Trieste Marittima Molo Bersaglieri. — Sezioni doganali merci nella stazione di Trieste Centrale, ai « magazzini ferroviari situati sulla linea doganale (magazzino B), all'Esposizione 14 e nella stazione di Trieste Campomarzio, nonchè negli altri scali « indicati all'articolo 88 dell'Allegato G alle Condizioni e Tariffe ».

Nella settima colonna aggiungere:

« Agenzia doganale per il servizio bagagli presso la sezione doganale « di Molo Bersaglieri ».

Nella colonna 8ª sostituire la disposizione introdotta con Ordine di Servizio n. 173/1930 con la seguente:

« Per i bagagli esteri provenienti dal mare, che sbarcano a Trieste Marittima (Molo Bersaglieri) e che siano da registrarsi per destinazioni estere « — via terra — od anche per località dell'interno sedi di dogane autorizzate, la Ferrovia assume l'incarico, a richiesta dei viaggiatori, di provvedere per l'inoltro, con bolletta di cauzione, alla dogana di uscita o a quella « della località interna di destinazione. — Per tale inoltro sono da riscuotersi « i corrispettivi e le spese vive per diritti doganali ed eventuale ammogliatura, doppio involto di tela, ecc., previsti dalle competenti tariffe e da « altre particolari disposizioni ».

*Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 e 15.*

**Ordine di servizio n. 73.**

**Circoscrizione degli Uffici Impianti Elettrici e di Segnalamento di Milano, Bologna, Firenze. (Vedi O. S. N. 17 - 1938).**

Le linee di giurisdizione degli Uffici Impianti Elettrici e di Segnalamento di Milano Bologna e Firenze vengano rispettivamente suddivise in Riparti, con sede e circoscrizione come indicato nell'allegato prospetto.

Numero	Riparti		CIRCOSCRIZIONE
	Denominazione	Sede	

UFFICIO I.E.S. DI MILANO

1°	Milano Centrale	Milano	Milano C. (i) - Chiasso; Como S. Giovanni (e) - Como Lago; Milano Greco (e) - B. Seveso (i); Milano Greco (e) - Milano Lambrate (e); Milano Centrale (e) - Milano Lambrate (e); Bivio Seveso (e) - Bivio Greco (e); Milano C. (e) - B. Seveso (e); Magazzini raccordati - Bivio Magazzini raccordati.
2°	Milano Smistamento	»	Milano Lambrate (i) - Treviglio (e); B. Bergamo - Treviglio O. (e); Milano Smistamento; Milano Lambrate (e) - Milano Smistamento (e); Piochetto Limite (e) - Milano Smistamento (e).
3°	Milano Rogoredo	»	Milano Lambrate (e) - Piacenza (e); Milano Lambrate (e) - Chiaravalle (e); Milano Lambrate (e) - Milano Lambrate Scalo - Milano Porta Vittoria (i);

Numero	Riparti		CIRCOSCRIZIONE
	Denominazione	Sede	
3 <sup>o</sup>	Milano Rogoredo	Milano	<p>Milano Smistamento (e) - B. Taliedo (e);</p> <p>Bivio Taliedo (e) - Fascio Trecca - Milano Rogoredo (e);</p> <p>Milano Porta Vittoria (e) - B. Porta Romana (e);</p> <p>Milano Rogoredo (e) - Corsico (e);</p> <p>Milano S. Cristoforo (e) - Milano P. Genova;</p> <p>Raccordo Milano Certosa (e) - Milano S. Cristoforo (e).</p>
4 <sup>o</sup>	Varesine	»	<p>Milano P. N. (i) - Gallarate - P. Ceresio;</p> <p>Gallarate (e) - Domodossola - Iselle;</p> <p>Gallarate (e) - Laveno;</p> <p>Oleggio (e) Pino;</p> <p>Vignale (e) - Arona (e);</p> <p>Milano Bovisa - Milano Triangolo S. Rocco;</p> <p>Milano Farini - B. Musocco - B. Seveso (e);</p> <p>B. Seveso (e) - Milano Certosa;</p> <p>Arona - Arona Lago.</p>
5 <sup>o</sup>	Valtellina	»	<p>Monza E. - Lecco - Sondrio;</p> <p>Colico - Chiavenna;</p> <p>Calolzio Corte (e) - Ponte S. Pietro (i);</p> <p>Seregno (e) - Ponte S. Pietro (e);</p> <p>Lecco (e) - Albate Camerlata (e);</p>

Numero	Riparti		CIRCOSCRIZIONE
	Denominazione	Sede	
6°	Cremona	Milano	Treviglio (i) - Verona B. Fenilone (e); Brescia (e) - Fidenza (e); S. Zeno Felzano - Parma (e); Desenzano sul Garda - Desenzano Porto; Treviglio (e) - Olmeneta (e); Codogno (e) - Mantova (e); Piacenza (e) - Castelvetro (e); Ponte S. Pietro (e) - Bergamo - Rovato (e); Palazzo (e) - Paratico; Bergamo (e) - Treviglio O. (i); Brescia (e) - Brescia Scalo - Bivio Mella.
7°	Voghera	»	Chiaravalle (i) - Novi (e); Voghera (e) - Piacenza (e); Bressana B. (e) - Broni (e); B. Tortona - Bivio Bormida (i); Bivio Pavia Scalo - Pavia; Pavia (e); - Casalpuusterlengo (e).

UFFICIO I. E. S. DI BOLOGNA

1°	Bologna	Bologna	Bologna (i) - Bivio Lavino (i) - Borgo Panigale (e) - Panigale Scalo (i) - Corticella (i) - Bivio S. Vitale (i) - esclusa la linea di cintura da Bivio Agucchi (e) a Bivio Crociani (i); Bivio S. Vitale (e) - Rimini (i); Ravenna (i) - Rimini (e);
----	---------	---------	--



Numero	Riparti		CIRCOSCRIZIONE
	Denominazione	Sede	
1°	Bologna	Bologna	Lavezzola (i) - Faenza (e); Lavezzola - Castelbolognese (e); Lugo - Russi - Lugo - Granarolo.
2°	Grizzana	»	Bivio - Crociali (i) - Prato (e); Linea di cintura di Bologna (Bivio Crociali - Bivio Agucchi (e).
3°	Porretta-Terme	»	Borgo Panigale (i) - Pistoia (e).
4°	Piacenza	»	Bivio Lavino (e) - Piacenza (i); Salsomaggiore (i) - Fidenza; Fidenza - Fornovo (e); Fornovo (e) - Parma; Bivio del Cri- sto (i); Panigale Scala (e) - Verona (e); Modena (e) - Mantova - Nogara; Dossobuono - Isola della Scala.
5°	Rovigo	»	Corticella (e) - Padova (e); Rovigo - Chioggia; Ferrara - Lavezzola (e); Rovigo - Legnago - Isola della Sca- la (e); Ostiglia (e) - Legnago - Grisignano di Zocca (e); Legnago - Monselice (e); Cerga - No- gara (e).

## UFFICIO I. F. S. DI FIRENZE

1°	La Spezia	La Spezia	Fornovo - Sarzana; Aulla - Equi Terme; S. Stefano - Vezzano;
----	-----------	-----------	--

Numero	Riparti		CIRCOSCRIZIONE
	Denominazione	Sede	
1°	La Spezia	La Spezia	La Spezia - Viareggio (e); Carrara - Avenza - Carrara Città; Uffici, stazioni, bivi e raccordi di La Spezia.
2°	Livorno	Livorno	Viareggio (i) - Pisa; Pisa - Livorno - Vada (i); Pisa P. N. - Lucca; Viareggio - Lucca; Lucca - Castelnuovo Garfagnana; Lucca - Pontedera (e); Pisa - Colle Salvetti - Vada; Uffici, stazioni, bivi, raccordi di Pisa e Livorno.
3°	Siena	Firenze	Firenze S. M. N. - Pistoia - Lucca (e); Firenze P. P. - Firenze Cascine - Pisa (e); Empoli - Siena - Chiusi (e); Poggibonsi - Colle Val d'Elsa.
4°	Arezzo	»	Firenze S. M. N. (e) - Arezzo - Chiusi; Firenze S. M. N. (e) - Faenza (e); Borgo S. Lorenzo - Pontassieve.
5°	Grosseto	Grosseto	Vada (e) - Grosseto (i); Cecina - Volterra; Campiglia Marittima - Piombino; Montepescali - Asciano (e).

UFFICIO I. E. S. ROMA

6° Civitavecchia | Civitavecchia | Omissis.

## Circolare n. 15.

## Prezzi delle stoffe, fodere ed accessori ed indumenti confezionati a valore dal 1° aprile al 30 settembre 1939-XVII.

Si informano tutti gli Impianti ed Agenti interessati, che i prezzi delle stoffe, fodere ed accessori per vestiario uniforme, nonché i prezzi delle combinazioni e dei camiciootti confezionati, da valore per le forniture effettuate in base ad ordinazioni che risulteranno rilasciate alla Ditta Antonio Marziale Soc. An. di Roma dal 1° aprile al 30 settembre 1939-XVII, sono i seguenti:

Panno marengo per cappotti . . . . .	al ml. L.	124.90
Panno nero per cappotti . . . . .	» » »	103.65
Stoffa grigio seura per soprabiti . . . . .	» » »	65.75
» drappè nera per stiffelius dei C. Stazione . . . . .	» » »	76.65
» nera pesante . . . . .	» » »	71.85
» nera leggera . . . . .	» » »	50.40
» grigio ferro pesante . . . . .	» » »	75.40
» grigio ferro leggera . . . . .	» » »	50.40
Fustagno nero di cotone per abiti . . . . .	» » »	9.55
Mistone grigio di cotone per abiti . . . . .	» » »	7.15
Tela turchina di cotone . . . . .	» » »	6.60
Tela rasata bianca per il personale delle navi traghetto . . . . .	» » »	8.10
Piquets bianco per i panciotti dei C. Stazione . . . . .	» » »	20.10
Seta per risvolti degli stiffelius dei C. Stazione . . . . .	» » »	34.85
Flanella leggera per fodere . . . . .	» » »	10.60
Glissade per fodere di maniche . . . . .	» » »	6.60
Satino (silked) per fodere . . . . .	» » »	5.80
Silesias nera per fodere . . . . .	» » »	5.80
» bianca per fodere . . . . .	» » »	5.80
» cenere per fodere . . . . .	» » »	5.40
Baseno grigio seuro per forzagle . . . . .	» » »	10.55
Zanella nera per fodere . . . . .	» » »	6.90
Tela apprettata per rinforzi . . . . .	» » »	44.45
Camiciootti di mistone confezionati in tre taglie lunghi . . . . .	cad. »	35.55
Camiciootti di mistone confezionati in tre taglie corti . . . . .	» »	52.30
Combinazioni di mistone in due taglie . . . . .	» »	40.25
Camiciootti di tela turchina . . . . .	» »	45.70
Combinazioni di tela turchina in due taglie . . . . .	» »	

Rimangono invariati per gli accessori (tela turchina per collo marinai, cordone bianco, fasce di satino nero, bottoni, monogrammi) i prezzi di cui alla circolare precedente N. 57 pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 52 del 29 dicembre 1932-XI.

**Comunicati:**

**Opera di previdenza a favore del personale.**

(Legge 19 Giugno 1913 n. 641 modificata dal Decreto Legge Luogotenenziale 1° Agosto 1918 n. 1197, dalla Legge 7 Aprile 1921 n. 370, dal R. Decreto 31 Dicembre 1923 n. 3157, dal R. Decreto Legge 23 Marzo 1924 n. 489, dal R. Decreto Legge 7 Febbraio 1926 n. 187, dalla Legge 22 Dicembre 1927 n. 2885 e dal R. Decreto Legge 28 Agosto 1930 n. 1314).

Dopo la comunicazione fattasi nel bollettino n. 51 del 22 dicembre 1938 XVII, la Giunta dell'Opera di Previdenza ha approvato, a tutto il 31 marzo 1939 XVII, le seguenti liquidazioni:

LIQUIDAZIONI	INDENNITÀ DI BUONUSCITA Art. 1 n. 1 della legge				SUSSIDI temporanei ad orfani (Art. 1 n. 2 della legge)		ASSEGNI alimentari vitalizi Art. 1 n. 3 della legge)		ASSEGNI FINALI		SUSSIDI in caso di morte dopo l'esonero	
	ad agenti		a famiglie									
	N.º	Importo	N.º	Importo	N.º	Importo	N.º	Importo	N.º	Importo	N.º	Importo
Approvate dal 1º luglio 1938 a tutto il 31 marz. 1939	1840	9.064.418	427	1.687.464	488	331.682	59	81.000	1490	715.000	318	194.815

**Sulla disponibilità dell'opera di previdenza furono approvate dal Comitato dopo il 30 settembre 1938-XVI le seguenti concessioni:**

SUSSIDI temporanei ai figli di ex agenti		ASSEGNI ALIMENTARI				RICOVERO di orfani o figli di agenti in attività di servizio	
		A congiunti di ex agenti		ad ex agenti			
N.º	Importo	N.º	Importo	N.º	Importo	Istituti di educazione	In luoghi di cura
6	6.704	43	51.500	1	1.200	7	1

**SUSSIDI STRAORDINARI**

Giusta l'art. 5 del R. D. L. 7 febbraio 1926, n. 187, il Comitato dell'Opera di Previdenza, prese in esame le istanze pervenute da ex agenti e da congiunti di agenti morti in attività di servizio o dopo l'esonero, ha accordato in casi riconosciuti di grave ed eccezionale bisogno n. 514 sussidi straordinari per complessive L. 51500.

**DONAZIONI PERVENUTE ALL'OPERA DI PREVIDENZA**

Da Funzionari dell'Amministrazione ferroviaria e da vari Enti sono pervenute all'Opera di Previdenza n. 977 donazioni da destinarsi al fondo per la gestione delle colonie per i figli e gli orfani di ferrovieri iscritti alla A.F.F. per un importo complessivo di L. 43.988.

**BORSE DI STUDIO**

Per l'anno scolastico 1938-1939 l'Opera di Previdenza ha concesso n. 2450 borse di studio per l'importo complessivo di L. 1.842.500.

**Riammissione alle gare**

Il Ministero della guerra — Direzione Generale dei Servizi Logistici — con decreto ministeriale del 12 maggio 1939-XVII n. 343, ha riammesso a fare offerte per i contratti con lo Stato, a norma dell'art. 68 del Regolamento di contabilità generale, la Ditta Gugliandolo Orazio fu Basilio, esercente il commercio all'ingrosso di legna da ardere e di carbone in Messina, via dei Mille, n. 181, ed il titolare di essa, che erano stati esclusi con circolare del Ministero del Tesoro del 23 giugno 1919, n. 9853, in seguito a decreto del Commissariato Generale per le Armi e Munizioni del 28 novembre 1918 (dispaccio n. 7559 del 7 giugno 1919).

---

*Il Direttore Generale*  
**VELANI**

**Ordine di servizio n. 74****Servizio dei viaggiatori e bagagli fra Grosseto, Siena a Firenze in transito sulla ferrovia Siena - Buonconvento - Monte Antico.**

A partire dal 15 giugno 1939-XVII vengono attivate due coppie giornaliere di treni diretti con automotrici tra Grosseto, Siena e Firenze in transito sulla ferrovia Siena-Buonconvento-Monte Antico.

Con l'attivazione dei treni suddetti rimangono invariate le norme vigenti circa il rilascio e la tassazione dei biglietti e per la registrazione delle spedizioni a bagaglio dalle stazioni oltre Monte Antico per oltre Siena e viceversa, i cui prezzi continuano ad essere computati *in base alla via esclusiva dello Stato* pur dando diritto a seguire quella di Monte Antico-Buonconvento-Siena.

I biglietti sia a pagamento, esclusi quelli di abbonamento, sia gratuiti serie B, B<sup>2</sup>, B<sup>4</sup>, B<sup>6</sup>, e di libera circolazione con percorso allacciante le due stazioni di Monte Antico e Siena (Via Asciano) sono validi per transitare con i treni suddetti sulla ferrovia Siena-Buonconvento-Monte Antico.

Tutti i sopra indicati biglietti non danno però diritto a fermata nella stazione intermedia di Buonconvento.

La stazione di Buonconvento della ferrovia secondaria è ammessa al servizio cumulativo dei viaggiatori e bagagli *anche* per il transito di Siena, limitatamente però ai viaggiatori trasportati con i treni suindicati.

*Distribuito agli agenti delle classi 2, 3, 5, 6, 7, 8 e 9.*

**Ordine di servizio n. 75.****Apertura all'esercizio della fermata di «BORGO».**

In applicazione delle disposizioni emanate da S. E. il Ministro delle Comunicazioni con Decreto n. 1355 del 14/11/33, dal giorno 20 giugno c. a. verrà aperta all'esercizio la Fermata di «Borgo» ubicata al Km 52+756 della linea Cancello-Avellino, fra la stazione di Montoro Forino e la Fermata di Montoro Superiore, dalle quali dista, rispettivamente, Km. 4+637,85 e Km. 4 + 504,34.

Detta fermata, non presenziata, sarà servita da treni effettuati da automotrici e verrà abilitata al solo servizio viaggiatori e bagagli che si svolgerà secondo le norme contenute nell'O. S. n. 105/1932-X e nel punto c) dell'O. S. 158/1935-XIII. Essa dipenderà dal 2° Riparto Commerciale e del Traffico e dal 3° Riparto Movimento di Salerno.

In conseguenza di quanto sopra si dovranno modificare, conformemente all'Allegato all'O. S., i prontuari delle Distanze chilometriche, fra le stazioni della Rete Ferroviaria dello Stato e le altre pubblicazioni di servizio interessate.

*Distribuito agli agenti delle classi 3, 4, 5, 7, 9, 12 e 16.*

ALLEGATO ALL'O. DI S. N. 75 1939-XVII.

*Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio*

(Edizione febbraio 1936-XIV - Parte I)

A pag. 12, fra Borgio-Verezzi e Borgo a Buggiano, inserire: «Borgo LB/N/124».

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche, in uso presso le stazioni, e gli Uffici di Controllo, nella linea Cancello-Avellino, fra la stazione di Montoro-Forino e la fermata di Montoro Superiore si dovrà inserire «Borgo» e di contro esporre la distanza ed il relativo istradamento procedendo come appresso:

Per i prontuari delle stazioni della linea di cui le tavole polimetriche della Parte II del Prontuario Generale N. 101-B, 101-C e 110 la distanza dovrà essere rilevata dai prospetti allegati al presente O. di S.: per i prontuari di tutte le altre stazioni la distanza dovrà essere formata aggiungendo chilometri 21 a quella indicata per Avellino; Km. 10 a quella indicata per San Severino Rota; Km. 12 a quella indicata per Valle San Severino Rota e scegliendo poi quella che al confronto risulterà minore.

L'istradamento sarà quello stesso della stazione che avrà servito di base nella formazione della distanza.

All'indice alfabetico dei detti prontuari manoscritti si dovrà inserire nella sede opportuna, «Borgo» col numero della pagina ed il numero progressivo.

Parte II - n. 24 - 15 giugno 1939-XVII.

Segue: ALLEGATO ALL'O. DI S. N. 75 1939-XVII.

## PARTE II.

Tavola polimetrica 101-A Roma-Napoli (via Cancellò) e diramazione.

Toma Termini . . . . .	Km.	280	Rocca d'Evandro-S. Vit-		
		271	fore . . . . .	Km.	133
Ciampino . . . . .	»	267	Mignano . . . . .	»	126
Galleria di Ciampino . . . . .	»	270	Tora Presenzano . . . . .	»	118
Frascati . . . . .	»	276	Vairano-Caianello . . . . .	»	110
Frattochie . . . . .	»	269 (**)	Riardo-Pietramelara . . . . .	»	104
Pavona . . . . .	»	268	Teano . . . . .	»	99
		261	Sparanise . . . . .	»	91
Cecchina . . . . .	»	263	Pignataro-Maggiore . . . . .	»	85
		256	Capua . . . . .	»	76
Lanuvio . . . . .	»	259	S. Maria Capua Vetere . . . . .	»	71
		252	Caserta . . . . .	»	65
Velletri . . . . .	»	250	Maddaloni Inferiore . . . . .	»	59
		243	Cancellò . . . . .	»	53
Lariano . . . . .	»	243	Acerra . . . . .	»	60
Macere . . . . .	»	240	Castelnuovo di Napoli . . . . .	»	64
Artena-Valmontone . . . . .	»	235	Napoli Centrale . . . . .	»	71
Colonna . . . . .	»	255		»	60
Zagarolo . . . . .	»	246	Napoli Marittima . . . . .	»	81
Palestrina . . . . .	»	244		»	87
Iabico . . . . .	»	238	Nola . . . . .	»	41
Valmontone . . . . .	»	235	Falma-S. Gennaro . . . . .	»	34
Colleferro-Segni . . . . .	»	227	Sarno . . . . .	»	26
Anagni . . . . .	»	218	Lavorate . . . . .	»	21
Sgurgola . . . . .	»	213	Cedola . . . . .	»	18
Morolo . . . . .	»	209	Fimiani . . . . .	»	17
Ferentino-Supino . . . . .	»	203	Castel S. Giorgio-Rocca-		
Frosinone-Fiuggi . . . . .	»	195	piemonte . . . . .	»	15
Ceccano . . . . .	»	189	Valle San Severino Rota . . . . .	»	12
Castro-Pofi-Vallecorsa . . . . .	»	180	San Severino Rota . . . . .	»	10
Ceprano-Falvaterra . . . . .	»	170	Montoro Forino . . . . .	»	5
Isoletta S. Giov. Inc. . . . .	»	168	Borgo . . . . .	»	—
Roccasecca . . . . .	»	159	Montoro Superiore (cc.) . . . . .	»	5
Aquino - Costroccelo -			Solofra . . . . .	»	10
Pontecorvo . . . . .	»	155	Serino . . . . .	»	13
Piedimonte - Villa S.			S. Michele di Serino . . . . .	»	15
Lucia . . . . .	»	150	Avellino . . . . .	»	21
Cassino . . . . .	»	143	Nocera Inferiore . . . . .	»	23



Segue: ALLEGATO ALL'O. DI S. N. 75 1939-XVII.

*Tavola polimetrica N. 110 - Termoli-Benevento-Salerno*

Ternioli . . . . .	Km. 223	Pescolamazza . . . . .	Km. 75
Guglionesi-Portocannone . . . . .	» 214	Pietreleina . . . . .	» 65
S. Martino in Pensilis . . . . .	» 207	Benevento . . . . .	» 51
Ururi Rotello . . . . .	» 196	Benevento Porta Rufina . . . . .	» 49
Larino . . . . .	» 186	ChiancheCeppaloni . . . . .	» 40
Casacalenda Guardiaalfiera . . . . .	» 174	Altavilla Irpina . . . . .	» 36
Provvidenti . . . . .	» 173	Tufo . . . . .	» 33
Bonefro-S. Croce . . . . .	» 170	Prata-Pratola . . . . .	» 30
Ripabottoni-S. Elia . . . . .	» 165	Avellino . . . . .	» 21
Campolieto-Monacilione . . . . .	» 156	Serino . . . . .	» 13
Matrice-Montagano-S. Gio- vanni in Galdo . . . . .	» 148	Solofra . . . . .	» 10
Ripalimosani . . . . .	» 141	Montoro Superiore . . . . .	» 5
Campobasso . . . . .	» 136	Borgo . . . . .	» —
Baranello . . . . .	» 128	Montoro Forino . . . . .	» 5
Vinchiaturò . . . . .	» 123	San Severino Rota . . . . .	» 10
S. Giugliano del Sannio . . . . .	» 112	Fisciano . . . . .	» 14
Sepino . . . . .	» 109	Baronissi . . . . .	» 16
S. Croce del Sannio . . . . .	» 101	Aequamela . . . . .	» 17
Moreone . . . . .	» 94	Pellezzano . . . . .	» 19
Pontelandolfo . . . . .	» 87	Fratte . . . . .	» 25
Campolottaro . . . . .	» 84	Salerno . . . . .	» 28
Fragno Monforte . . . . .	» 77	Salerno Marittima . . . . .	» 32

Segue: ALLEGATO ALL'ORDINE DI SERVIZIO N. 75 - 1939-XVII

Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le Stazioni della rete ferroviaria dello Stato (Edizione gennaio 1939-XVII)

PARTE I

STAZIONI FERMATE CASE CANTONIERE, ecc.	Zone e tavole polimetriche in cui trovansi comprese le stazioni le fermate ecc.		L I N E A	Comparti- mento o Dele- gazione	PROVINCIA	SERVIZI AI QUALI SONO ABILITATE LE STAZIONI, LE FERMATE, ecc.							IMPIANTI FISSI				
	Zone	tavole polimetriche				Viaggiatori	Bagagli	Merci		Veicoli	Bestiame	Telegrammi di servizio e privati	Piani caricatori		Grue fisse	Bilan- ce a ponte	Sagoma limite
								G. V.	P. V.				di testa	di fianco			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Borgo ● . . . . .	V	110 101-b 101-c	Cancello - Avellino	Napoli	Avellino	V <sup>4</sup>	B <sup>4</sup>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—



alle sta  
alle  
dicato

PA  
Borgo

PA  
Borgo



		PUNTI DI ALLACCIAMENTO FRA LE ZONE - DISTANZE																					
Dalle stazioni qui di contro alle stazioni sottoindicate e viceversa	Zone	GRUPPO A						GRUPPO B				GRUPPO C				GRUPPO D				GRUPPO E			Gruppo F
		Genova P. P.	Milano Centrale	Milano Lambrate	Milano Rogoredo	Pavia	Piacenza	Padova	Venezia Mestre	Verona P. N.	Vicenza	Bologna Centrale	Ferrara	Lucca	Pisa Centrale	Foggia	Roma Termini	Salmona	Termoli	Battipaglia	Metaponto	Taranto	Messina Centrale
<b>PARTE III</b>																							
Bolgo . . . . .	V	778	882	878	872	870	810	752	781	777	783	663	676	637	613	153	280	277	223	48	247	290	465
<b>PARTE IV</b>																							
Borgo ● . . . .	V	772	882	878	872	870	810	752	781	777	783	663	676	631	607	153	271	277	223	48	247	290	443
		198 241 157 34	23,163 19	40 163	115,23 163,19	40 23 163 19	23 163 19	71,126 163	126 163 19	256 23,163 19	110 126 163	163 19	126 163 19	198 241 157 34	198 135 241 34	19 13	258 157 34 255	185 19,13	33	143	143	18	143



**Ordine di servizio n. 76.****Apertura all'esercizio della Fermata di «Piane di Larino».**

In applicazione delle disposizioni emanate da S. E. il Ministro delle Comunicazioni con Decreto n. 1355 del 14 novembre 1933-XII, dal giorno 20 giugno e. a. verrà aperta all'esercizio la fermata di «Piane di Larino», al Km. 23 + 042 della linea Termoli-Campobasso, fra le stazioni di S. Martino in Pensilis e di Ururi Rotello, dalle quali dista rispettivamente Km. 7 + 271 e Km. 4 + 579.

La fermata stessa, non presenziata, sarà servita soltanto da treni effettuati da automotrici e sarà abilitata al solo servizio viaggiatori e bagagli che si svolgerà secondo le norme contenute nell'O. S. n. 105/1932-X e nel punto C) dell'O. S. n. 158/1935-XIII. Essa dipenderà dal II Riparto Commerciale e del Traffico e dal IV Riparto Movimento entrambi con sede a Benevento.

In conseguenza di quanto sopra, si dovranno modificare conformemente agli allegati al presente O. S. i prontuari delle distanze chilometriche e le altre pubblicazioni di servizio interessate.

*Distribuito agli agenti delle classi 3, 4, 5, 7, 9, 12 e 16.*

---

ALLEGATO ALL'O. DI S. N. 76 1939-XVII.

*Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio*

(Edizione febbraio 1936-XIV - Parte I)

A pagina 18, fra i nomi di Pian di Casale e Pianerottolo d'Ariano, inserire in carattere corsivo:

Piane di Larino LB/N/123

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso presso le stazioni e gli Uffici di Controllo, nella linea Benevento-Campobasso-Termoli, fra i nomi di Ururi Rotello e S. Martino in Pensilis, si dovrà inserire «Piane di Larino» e di contro esporre la distanza ed il relativo istradamento procedendo come appresso:

Per i prontuari delle stazioni comprese nella tavola polimetrica N. 110 la distanza dovrà essere rilevata dal prospetto allegato al presente O. di S.: per i prontuari di tutte le altre stazioni la distanza dovrà essere formata aggiungendo Km. 8 a quella indicata per S. Martino in Pensilis, Km. 30 a quella indicata per Bonefro S. Croce e scegliendo poi quella che dal confronto risulterà minore.

L'istradamento sarà quello stesso della stazione che avrà servito di base nella formazione della distanza.

All'indice alfabetico, nella sede opportuna, inserire «Piane di Larino» col numero della pagina ed il numero progressivo.

Segue: ALLEGATO ALL'O. DI S. N. 76 1939-XVII.

## PARTE II.

## Tabola polimetrica N. 110 - Termoli-Benevento-Salerno

Termoli . . . . .	Km. 24	Fragneto Monforte . . . . .	Km. 123
Gugliesesi Portocannone . . . . .	» 15	Pescolamazza . . . . .	» 126
S. Martino in Pensilis . . . . .	» 8	Pietrelcina . . . . .	» 136
Piane di Larino . . . . .	» —	Benevento . . . . .	» 149
Ururi Rotello . . . . .	» 5	Benevento Porta Rufina . . . . .	» 152
Larino . . . . .	» 14	Montorsi . . . . .	» 157
Casacalenda Guardialfiera . . . . .	» 27	Chianche Ceppaloni . . . . .	» 160
Provvidenti . . . . .	» 28	Altavilla Irpina . . . . .	» 165
Bonefro S. Croce . . . . .	» 30	Tufo . . . . .	» 167
Ripabottoni S. Elia . . . . .	» 36	Prata Pratola . . . . .	» 171
Campolieto Monacilione . . . . .	» 44	Avellino . . . . .	» 179
Matrice Montagano S. Giovanni in Galdo . . . . .	» 53	Serino . . . . .	» 188
Ripalimosani . . . . .	» 60	Solofra . . . . .	» 191
Campobasso . . . . .	» 65	Montoro Superiore . . . . .	» 196
Baranello . . . . .	» 73	Borgo . . . . .	» 200
Vinchiaturò . . . . .	» 77	Montoro Inferiore . . . . .	» 205
S. Giuliano del Sannio . . . . .	» 88	San Severino Rota . . . . .	» 210
Sepino . . . . .	» 92	Fisciano . . . . .	» 214
Sassinoro . . . . .	» 94	Baronissi . . . . .	» 216
S. Croce del Sannio . . . . .	» 99	Acquamela . . . . .	» 217
Moreone . . . . .	» 106	Pellezzano . . . . .	» 219
Pontelandolfo . . . . .	» 114	Fratte . . . . .	» 225
Campolattaro . . . . .	» 116	Salerno . . . . .	» 228
		Salerno Marittima . . . . .	» 232



Segue: ALLEGATO ALL'ORDINE DI SERVIZIO N. 76 - 1939-XVII

Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete ferroviaria dello Stato (Edizione gennaio 1939-XVII)

PARTE I

STAZIONI FERMATE CASE CANTONIERE, ecc.	Numeri delle tabelle polimetriche in cui trovansi comprese le stazioni, le fermate ecc.		LINEA	Comparti- mento o Delegazione	PROVINCIA	SERVIZI AI QUALI SONO ABILITATE LE STAZIONI, LE FERMATE, ECC.							IMPIANTI F. S.				
	Zone	Tavole polimetriche				Viaggiatori	Bagagli	Meroi		Veicoli	Bestiame	Telegrammi, di servizio e privati	Piani caricatori		Grue fisse	Bilan- ce a ponte	Sagoma limite
								G. V.	P. V.				di testa	di fianco			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Piane di Larino	V	110	Termoli-Campobasso	Napoli	Campo- basso	V <sup>4</sup>	B <sup>4</sup>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—





Dalle stazioni qui di contro alle stazioni sottoidicate e viceversa		PUNTI DI ALLACCIAMENTO FRA LE ZONE - DISTANZE																					
		GRUPPO A						GRUPPO B				GRUPPO C				GRUPPO D				GRUPPO E			Gruppo F
		Genova P. P.	Milano Centrale	Milano Lambrate	Milano Rogoreto	Pavia	Piacenza	Padova	Venezia Mestre	Verona P. N.	Vicenza	Bologna Centrale	Ferrara	Lucca	Pisa Centrale	Foggia	Roma Termini	Salmona	Termoli	Zavupaglia	Metaponto	Taranto	Messina Centrale
PARTE III																							
Piane di Larino ●	V	758	683	679	673	671	611	553	582	578	584	464	477	594	597	111	340	180	24	248	338	349	665
PARTE IV																							
Piane di Larino ●	V	758	683	679	673	671	611	553	582	578	584	464	477	594	597	111	340	180	24	248	338	349	643
		105 115 23.163	23.163	40.163	115.23 163	40.23 163	23.163	71.126 163	126.163	256.23 163	110.126 163	163	126.163	72.69 163	72.69 163	163	30.80 33	114.163	—	19	163	15.163	19



BOLLA  
line  
apertura  
In p  
coazi  
no e  
7-18  
scaler  
Dott  
di da  
e si sv  
tio C  
riale  
neven  
In c  
alle  
ne pu  
Dis  
No  
doni e  
lampo  
d'altra  
e il re  
siazion  
sere r  
peutur  
zando  
a quel  
fronto  
strà s  
servite  
A  
tuna,  
gressi  
N  
brato  
rre  
Part

**Ordine di servizio n. 77.****Riapertura all'esercizio della fermata « PROVIDENTI ».**

In applicazione delle disposizioni emanate da S. E. il Ministro delle Comunicazioni con Decreto n. 1355 del 14 novembre 1933-XII, dal giorno 20 giugno c. a. verrà aperta all'esercizio la fermata di « Providenti », al Km. 50 + 389 della linea Termoli-Campobasso, fra le stazioni di Bonifro S. C. e Casacalenda G, dalle quali dista rispettivamente Km. 2 + 635 e Km. 1 + 162.

Detta fermata, non presenziata, sarà servita soltanto da treni effettuati da automotrici e verrà abilitata al solo servizio viaggiatori e bagagli che si svolgerà secondo le norme contenute nell'O. S. N. 105/1932-X e nel punto (C) dell'O. S. n. 158/1935-XIII, Essa dipenderà dal II Riparto Commerciale e del Traffico e dal IV Riparto Movimento entrambi con sede a Benevento.

In conseguenza di quanto sopra, si dovranno modificare conformemente agli allegati al presente O. S. i prontuari delle distanze chilometriche e le altre pubblicazioni di servizio interessate.

*Distribuito agli agenti delle classi 3, 4, 5, 7, 9, 12 e 16.*

**ALLEGATO ALL'O. DI S. N. 77 1339-XVII.**

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso nelle stazioni e negli Uffici di Controllo si dovrà: nell'interno, linea Benevento-Campobasso-Termoli, fra i nomi di Bonifro S. Croce e Casacalenda-Guardialfiera, inserire il nome di « Providenti » e di contro esporre la distanza e il relativo istradamento procedendo come appresso: Per i prontuari delle stazioni situate sulla linea Termoli-Benevento-Salerno, la distanza dovrà essere rilevata dal prospetto allegato al presente Ordine di Servizio; per i prontuari di tutte le altre stazioni la distanza dovrà essere formata aggiungendo Km. 51 a quella di Termoli, Km. 37 a quella di Campobasso, Km. 122 a quella di Benevento, e scegliendo poi fra queste la distanza che dal confronto risulterà minore. L'istradamento sarà quello stesso della stazione che avrà servito di base nella formazione della distanza, segnato dal n. 19 se avrà servito Benevento, 33 se Campobasso, e 163 se Termoli.

All'indice alfabetico del prontuario suddetto, inserire, nella sede opportuna, il nome di « Providenti » con il numero della pagina e il numero progressivo.

Nella Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio (Edizione febbraio 1936-XIV) - Parte I: a pag. 19, fra Prosecco e Punta Piccola, inserire « Providenti » LB/N/123.

Segue: ALLEGATO ALL'O. DI S. N. 77 1939-XVII.

## PARTE II.

*Tavola polimetrica 110 - Termoli-Benevento-Salerno*

Termoli . . . . .	Km. 51	Fragneto Monforte . . . . .	Km. 96
Giuglionesi-Portocannone . . . . .	» 42	Pescolamazza . . . . .	» 98
S. Martino in Pensilis . . . . .	» 35	Pietrelcina . . . . .	» 108
Ururi Rotello . . . . .	» 23	Benevento . . . . .	» 122
Larino . . . . .	» 14	Benevento P. Rufina . . . . .	» 125
Casacalenda Guardialfiere . . . . .	» 2	Chianche-Ceppaloni . . . . .	» 133
Provvidenti . . . . .	» —	Altavilla Irpina . . . . .	» 138
Bonifro S. Croce . . . . .	» 3	Tufo . . . . .	» 140
Ripabottoni S. Elia . . . . .	» 9	Prata-Pratola . . . . .	» 144
Campolieto-Monacilione . . . . .	» 17	Avellino . . . . .	» 152
Matrice-Montagano S. Gio- vanni in Galdo . . . . .	» 26	Serino . . . . .	» 161
Ripalimosani . . . . .	» 32	Solofra . . . . .	» 164
Campobasso . . . . .	» 37	Montoro Superiore . . . . .	» 169
Baranello . . . . .	» 46	Montoro Inferiore . . . . .	» 178
Vinchiatturo . . . . .	» 50	San Severino Rota . . . . .	» 183
S. Giuliano del Sannio . . . . .	» 61	Fisciano . . . . .	» 187
Sepino . . . . .	» 65	Baronissi . . . . .	» 189
S. Croce del Sannio . . . . .	» 72	Aquamela . . . . .	» 190
Moreone . . . . .	» 79	Pellezzano . . . . .	» 192
Pontelandolfo . . . . .	» 83	Fratte . . . . .	» 198
Campolattaro . . . . .	» 89	Salerno . . . . .	» 201
		Salerno Marittima . . . . .	» 205



Segue: ALLEGATO ALL'ORDINE DI SERVIZIO N. 77 - 1939-XVII

Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete ferroviaria dello Stato (Edizione gennaio 1939-XVII)

PARTE I

STAZIONI FERMATE CASE CANTONIERE, ecc.	Zone e tavole polimetriche in cui trovansi comprese le stazioni le fermate ecc.		L I N E A	Comparti- mento o Dele- gazione	PROVINCIA	SERVIZI AI QUALI SONO ABILITATE LE STAZIONI, LE FERMATE, ecc.							IMPIANTI FISSI				
	Zone	tavole polimetriche				Merci		Veicoli	Bestiame	Telegrammi di servizio e privati	Piani caricatori		Grue fisse	Bilan- ce a ponte	Sagoma limite		
						G. V.	P. V.				di testa	di fianco				Portata massima in tonnellate	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Provvidenti ☉	V	110	Termoli-Benevento	Napoli	Campobasso	V <sup>4</sup>	B <sup>4</sup>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—



		PUNTI DI ALLACCIAMENTO FRA LE ZONE - DISTANZE																					
Dalle stazioni qui di contro alle stazioni sottoidicate e viceversa	Zone	GRUPPO A					GRUPPO B				GRUPPO C				GRUPPO D				GRUPPO E			Gruppo F	
		Genova P. P.	Milano Centrale	Milano Lambrate	Milano Rogoredo	Pavia	Piacenza	Padova	Venezia Mestre	Verona P. N.	Vicenza	Bologna Centrale	Ferrara	Lucca	Pisa Centrale	Foggia	Roma Termini	Sulmona	Termoli	Battipaglia	Metaponto	Taranto	Messina Centrale
PARTE III																							
Provvidenti ● . .	V	785	710	706	700	698	638	580	609	605	611	491	504	621	624	138	312	204	51	221	365	376	638
PARTE IV																							
Provvidenti ● . .	V	785 105, 115 23, 163	710 23, 163	706 40, 163	700 115, 23 163	698 40, 23 163	638 23, 163	580 71, 126 163	609 126, 163	605 256, 23 163	611 110, 126 163	491 163	504 126, 163	621 72, 69 163	624 72, 69 163	138 163	312 30, 80 33	204 33	51 —	221 19	365 124, 73 163	376 15, 163	616 19





**Ordine di servizio n. 78.****Cambiamento di nome della stazione di Terontola.**

La stazione di Terontola, della linea Firenze-Chiusi-Roma, ha assunto la nuova denominazione di "CORTONA TERONTOLA".

Di conseguenza, nel Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete Ferroviaria dello Stato (Ediz. gennaio 1939-XVII) nelle parti I, III e IV si dovrà modificare il nome di Cortona in "CORTONA TERONTOLA" riportando di fianco a quest'ultimo nome le indicazioni esistenti per la stazione di Terontola; cancellare poi quest'ultimo nome con le relative indicazioni.

— Nella parte II, tabelle 92 e 93, modificare il nome di Terontola in "CORTONA-TERONTOLA".

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche, in uso negli Uffici di Controllo e nelle stazioni si dovrà:

— nell'indice alfabetico — depennare il nome di Terontola e modificare quello di Cortona in "CORTONA-TERONTOLA" esponendo di fronte a questo le indicazioni esistenti per Terontola.

— nell'interno dei prontuari stessi, modificare il nome di Terontola in "CORTONA-TERONTOLA".

Nella Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio (Ediz. Febbraio 1936-XIV):

Parte 1<sup>a</sup> a pag. 21 depennare il nome di Terontola e le relative indicazioni e modificare il nome di Cortona in "CORTONA-TERONTOLA" esponendo di fronte a questa le indicazioni esistenti per Terontola.

In tutte le altre pubblicazioni di servizio, nelle quali trovasi indicato il nome di Terontola, questo dovrà esser modificato in "CORTONA-TERONTOLA".

Il Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze provvederà per la sostituzione dei biglietti a destinazione fissa di corsa semplice e di andata e ritorno a tariffa intera e ridotta, alle stazioni ed agenzie interessate.

Qualora però queste non ricevessero le nuove scorte entro il mese di giugno e. a. dovranno richiedere al detto Controllo la sostituzione dei biglietti da stamparsi con il nome di "CORTONA-TERONTOLA".

I biglietti tolti dalla distribuzione per effetto del cambiamento di nome dovranno essere restituiti, nei modi d'uso, al Controllo medesimo.

*Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9, 13 e 15.*

**Ordine di servizio n. 79.****Cambiamento di nome della stazione di Cortona.**

La stazione di Cortona, della linea Firenze-Chiusi-Roma, ha assunto la nuova denominazione di "CAMUCIA".

Di conseguenza, nel Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete Ferroviaria dello Stato (Ediz. Gennaio 1939-XVII) si dovrà

— nelle parti I - III e IV inserire nella sede opportuna il nome di "Camucia" con le indicazioni già esistenti per Cortona.

— nella parte II, modificare il nome di Cortona in quello di "Camucia".

— nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso negli Uffici di Controllo e nelle stazioni, si dovrà:

— nell'indice alfabetico inserire, nella sede opportuna, il nome di "Camucia" con le indicazioni già esistenti per Cortona e nell'interno dei prontuari stessi modificare il nome di Cortona in "CAMUCIA".

Nella Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio (Ediz. febbraio 1936-XIV) parte I inserire nella sede opportuna "Camucia F/82".

In tutte le altre pubblicazioni di servizio nelle quali trovasi indicato il nome di Cortona, questo dovrà esser modificato in "Camucia".

Il Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze provvederà per la sostituzione dei biglietti a destinazione fissa e di corsa semplice e di andata e ritorno, a tariffa intera e ridotta, alle stazioni ed agenzie interessate.

Qualora però queste non ricevessero le nuove scorte entro il mese di giugno e. a. dovranno richiedere al detto Controllo la sostituzione dei biglietti da stamparsi col nome di "Camucia".

I biglietti tolti dalla distribuzione per effetto del cambiamento di nome dovranno essere restituiti nei modi d'uso, al Controllo medesimo.

*Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9, 13 e 15.*

**Ordine di servizio n. 80.****Servizio cumulativo merci con la ferrovia Casalecchio-Vignola.**

A datare dal 25 giugno 1939-XVII cessa il servizio di corrispondenza merci con la tramvia Bologna-Casalecchio-Vignola e, di conformità ad apposta convenzione stipulata con l'Amministrazione Provinciale di Bologna esercente la nuova ferrovia elettrica a scartamento normale Casalecchio-Vignola, viene attivato a partire dalla stessa data il servizio cumulativo merci fra tutte le stazioni delle Ferrovie dello Stato (comprese quelle delle linee in esercizio speciale e delle linee complementari della Sicilia) e le stazioni della Ferrovia Casalecchio-Vignola per i trasporti di merci e veicoli tanto a grande quanto a piccola velocità, di bestiame, feretri, numerario, carte valori ed oggetti preziosi sotto l'osservanza delle norme e disposizioni di cui appresso.

Con le stazioni F. S. della Sardegna il servizio cumulativo è ammesso soltanto per i trasporti eseguiti sotto il regime della tariffa ordinaria N. 6 G. V.

La nuova ferrovia partecipa al Controllo Comune e, pertanto, le disposizioni contenute nell'Ordine di Servizio N. 1. 1920 circa il carteggio, la tassazione e la registrazione dei trasporti devono essere applicate alle spedizioni in provenienza o in destinazione delle stazioni della ferrovia in parola.

**1) Allacciamento della ferrovia Casalecchio-Vignola nella stazione di Casalecchio di Reno delle F. S.**

La linea della Concessionaria è allacciata alla stazione di Casalecchio di Reno delle F. S. a mezzo degli impianti descritti nella ricordata convenzione e per cui esercizio valgono le norme previste nella convenzione medesima.

Lo scambio dei trasporti merci in servizio cumulativo ha luogo a mezzo della stazione di Casalecchio di Reno.

La consegna e riconsegna dei carri si effettua a mezzo degli accennati impianti di allacciamento.

**2) Accettazione dei trasporti.**

I trasporti ammessi al servizio cumulativo vengono accettati a partenza in base ai regolamenti interni di ciascuna Amministrazione.

**3) Tassazione dei trasporti.**

Per la tassazione dei trasporti in servizio cumulativo ciascuna Amministrazione applica, separatamente per il suo percorso, le proprie tariffe.

**4) Tariffe minime.**

Le tasse minime si applicano per ciascuna Amministrazione nella misura stabilita dalle rispettive tariffe.

**5) Stazioni della Concessionaria, relative a distanze dal transito di Casalecchio di Reno, servizi cui sono abilitate e impianti fissi di cui sono fornite.**

Le stazioni della Concessionaria ammesse al servizio cumulativo e le indicazioni relative ai servizi cui sono abilitate nonchè gli impianti fissi di cui sono dotate risultano dall'allegato al presente Ordine di servizio.

6) *Documenti di trasporto.*

Le lettere di vettura per le spedizioni in servizio cumulativo saranno conformi, anche per i colori, ai modelli in vigore sulle F. S. e dovranno essere presentate in tanti esemplari quante sono le Amministrazioni interessate al trasporto. A questo effetto le Ferrovie dello Stato, la Concessionaria e le altre Amministrazioni aderenti al Controllo comune si considerano come una unica Amministrazione.

Per le spedizioni di numerario, carte-valori ed oggetti preziosi e per quelle eseguite sotto il regime delle tariffe di esportazione (via mare) deve essere presentata una lettera di vettura in più.

7) *Spese anticipate, assegni, riserve, ecc.*

Per quanto riguarda le spese anticipate, gli assegni, le riserve in caso di mancanze od avarie, gli accertamenti di anomalia od abusi, i documenti e le formalità doganali, le modificazioni al contratto di trasporto, le prescrizioni sanitarie, le giacenze, la piombatura dei carri, ecc., valgono, anche nei rapporti con la Concessionaria, le norme vigenti sulle F. S.

8) *Scambio del materiale rotabile e degli attrezzi di carico.*

E' ammesso lo scambio del materiale rotabile e degli attrezzi di carico tra le due Amministrazioni alle condizioni previste dalla citata convenzione e con le limitazioni risultanti dalle pubblicazioni ufficiali di servizio.

9) *Condizioni di carico per i carri ammessi al passaggio sulla linea della Concessionaria.*

I carri ammessi al passaggio sulla linea della Concessionaria in servizio cumulativo e quelli di ritorno dalla linea stessa devono essere completi o tassati a tariffa di carro completo.

Si fa eccezione per i carri misti di collettame a G. V. e a P. V. i quali sono ammessi a passare sulla ferrovia Casalecchio-Vignola quando soddisfino alle condizioni di carico in vigore sulle F. S. e per i misti, diretti alle linee di quest'ultime, quando soddisfino inoltre alle prescrizioni di itinerario in vigore sulle medesime, tenuto conto delle eventuali restrizioni o facilitazioni.

10) *Pulitura e disinfezione dei carri, penalità relative.*

Ciascuna delle due Amministrazioni è tenuta a provvedere a norma delle disposizioni di legge, alla pulitura e disinfezione dei carri che hanno servito al trasporto di merci infettanti e del bestiame.

Per i carri restituiti vuoti alla stazione di Casalecchio di Reno deve essere accertato, in contraddittorio fra gli agenti delle due Amministrazioni, lo stato di pulizia ed ove siano state trascurate od insufficientemente eseguite le operazioni di pulizia e di disinfezione, deve a queste provvedere la stazione stessa.

Nel caso di carri vuoti non puliti e non disinfettati dalla Concessionaria la stazione di Casalecchio di Reno deve redigere, in duplice esemplare, il modello A annesso all'Istruzione allegato all'O. S. N. 200/1929, da inviarsi alla Sezione Movimento di Bologna (Riparto circolazione veicoli).

Per i carri restituiti carichi gli accertamenti dell'effettuata pulizia e disinfezione devono essere fatti a cura della stazione in cui si effettua il com-

pleto scarico mediante compilazione del verbale di accertamento da trasmettersi, se del caso, come sopra è detto.

La stazione di Casalecchio di Reno deve inoltre accertare e segnalare, nei modi suesposti, i casi in cui dall'Amministrazione corrispondente siano utilizzati, per il trasporto di merci infettanti, carri F. S. od assimilati che non ammettono tale qualità di carico.

#### 11) *Pesatura delle merci al transito.*

Qualora per i trasporti in servizio cumulativo provenienti dalle linee della Concessionaria, il mittente dichiarasse il peso e la stazione accettante ne delegasse la ricognizione a quella di transito questa prenderà di ciò particolare nota per la compilazione di un elenco delle spedizioni pesate, da inviarsi mensilmente al Controllo Merci Cumulativo di Firenze, il quale deve provvedere all'addebito della relativa tassa di pesatura alla Concessionaria cui la tassa medesima deve fare esclusivamente carico.

In detto elenco sono da comprendersi anche le spedizioni pesate in transito sia per omessa dichiarazione del peso da parte del mittente del trasporto, sia per espressa domanda della ricognizione del peso fatta dal mittente stesso.

#### 12) *Trasporti in servizio.*

La corrispondenza che gli uffici e le stazioni di una Amministrazione avessero a mandare agli Uffici ed alle stazioni dell'altra per cose attinenti al servizio cumulativo fra la Rete dello Stato e la linea della Concessionaria saranno trasportati gratuitamente, con gli ammessi documenti, sulle linee delle due Amministrazioni.

Con le medesime restrizioni saranno pure trasmessi gratuitamente i dispacci telegrafici.

Per tutto quanto non è previsto dal presente Ordine di Servizio valgono le norme e condizioni che regolano i servizi cumulativi con le ferrovie concesse all'industria privata e le disposizioni contenute nella sopra citata convenzione.

In relazione a quanto è detto nel presente Ordine di Servizio si dovranno apportare nelle sottototate pubblicazioni di servizio le seguenti modificazioni ed aggiunte:

1°) Prontuario dei servizi cumulativi e di corrispondenza per i trasporti delle cose (Edizione 1° dicembre 1933).

#### A) — PARTE I — TESTO.

— a pagina 4 nell'elenco delle Amministrazioni in servizio cumulativo che hanno adottato le Condizioni e Tariffe delle F. S. inserire dopo le indicazioni relative alla Società Emiliana di Ferrovie, Tramvie e Automobili le seguenti:

« Amministrazione Provinciale di Bologna — Servizi di Trasporto — « Esercizio della Ferrovia elettrica Casalecchio-Vignola . . . pag. 206 ».

— a pagina 6 nell'elenco delle Amministrazioni ammesse al servizio di corrispondenza depennare tutte le indicazioni relative alla cessata tramvia Bologna-Casalecchio-Vignola.

— a pagina 11 e seguenti, nell'elenco alfabetico delle stazioni e scali:

a) *cambiare*:

« Bazzano (Bologna-Bazzano-Vignola) 437/3 » in « Bazzano (Casalecchio di Reno-Vignola) 206/2 ».

« Vignola (Bologna-Vignola) 437/3 » in « Vignola (Casalecchio di Reno-Vignola) 206/2 ».

« 437/3 » (pagina e gruppo) in « 206/2 », di contro alle stazioni di Crespellano, Ponte Ronca e Savignano sul Panaro.

b) *togliere*:

« (ferrovia) » alle due indicazioni « Bazzano (ferrovia) (Spilimbaro-Bazzano) » e « Vignola (ferrovia) (Modena-Vignola) ».

c) *depenare*:

« Muffa 437/3 ».

d) *aggiungere*:

« Riale 206/2 ».

— a pagina 203, nel prospetto:

togliere la indicazione « (ferrovia) » al nome delle stazioni di Bazzano e Vignola;

esporre il richiamo (4) di contro alle nominate stazioni, riportando in calce all'elenco la seguente nota:.

(4) Stazioni comuni con la ferrovia Casalecchio di Reno-Vignola (vedasi prospetto a pagina 206).

— a pagina 205 sostituire il punto « Istradamento trasporti » col seguente:

*Istradamento trasporti:*

Valgono le norme generali di cui l'art. 29 delle Condizioni e Tariffe in vigore sulle Ferrovie dello Stato.

Il servizio cumulativo fra le F. S. e la S.E.F.T.A. e quello fra le F. S. e la Ferrovia Casalecchio di Reno-Vignola è ammesso soltanto a mezzo, rispettivamente, di uno dei transiti di Modena e S. Felice sul Panaro per i trasporti interessanti le linee della S.E.F.T.A. o di quello di Casalecchio di Reno per i trasporti interessanti la linea Casalecchio di Reno-Vignola. Di conseguenza, i trasporti fra le stazioni esclusive delle F. S. e quelle della S. E. F. T. A. ed i trasporti fra le stazioni esclusive delle F. S. e quelle della Ferrovia Casalecchio di Reno-Vignola, non possono essere appoggiati per la spedizione alle stazioni di Bazzano e Vignola comuni alla S.E.F.T.A. e alla Casalecchio di Reno-Vignola.

I trasporti da e per le stazioni di Bazzano e Vignola saranno tassati ed istradati per il transito che determina la via più economica, salvo diversa richiesta del mittente.

I trasporti diretti a Sassuolo, località servita anche da stazione delle Ferrovie Reggiane, verranno eseguiti in servizio cumulativo con la S.E.F.T.A. o con le Ferrovie Reggiane, a seconda che il mittente abbia richiesto l'oltro per uno dei transiti di Modena o S. Felice sul Panaro, oppure per uno dei transiti di Carpi o Reggio Emilia. In mancanza di richiesta, detti trasporti dovranno essere istradati e tassati per la via complessivamente più economica.

— a pagina 61 dell'elenco alfabetico delle stazioni di transito aggiungere dopo la stazione di Carpi le seguenti indicazioni:

« Casalecchio di Reno /—/A/ Amministrazione Provinciale di Bologna-Ferrovia elettrica Casalecchio-Vignola ».

- inserire alla pagina 206 tutte le indicazioni risultanti dall'Allegato.
- a pagina 395 nell'elenco dei punti di scambio depennare il nome della stazione di Casalecchio di Reno e le indicazioni relative alla cessata tranvia Bologna-Vignola.
- annullare la pagina 437.

B) — PARTE II - CARTE

— nelle tavole I e VI delle carte annesse al Prontuario ripetere con tinta rossa il tracciato della ferrovia in parola modificandolo nel suo ultimo tratto sì da ottenere che il tracciato stesso passi per il cerchietto rosso che attualmente indica la stazione di Bazzano della S.E.F.T.A. e termini col cerchietto rosso della stazione di Vignola pure della S.E.F.T.A. (dette stazioni sono infatti comuni alle due ferrovie;

— nella tavola VI depennare i nomi delle stazioni di Muffa, Bazzano e Vignola ed indicare con cerchietto rosso alla sede opportuna la stazione di Riale. Modificare, inoltre, le indicazioni relative alle attuali stazioni di « Bazzano Ferr. » e « Vignola Ferrovia » rispettivamente in « Bazzano » e « Vignola ».

2°) *Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete ferroviaria dello Stato.*

(Edizione gennaio 1939).

- nella Parte I a pagina 23 modificare come segue la nota a): stazione di transito con la Ferrovia Casalecchio-Vignola.

3°) *Prefazione generale all'Orario Generale di servizio.*

A) PARTE I. — (Edizione febbraio 1936).

- a pagina 24 modificare le indicazioni risultanti al progressivo 511 come segue:

Amministrazione Provinciale di Bologna (6) — Casalecchio-Vignola.

— a pagina 32 nell'elenco delle località delle ferrovie secondarie, tranvie, ecc. depennare le indicazioni relative alla stazione di Muffa e a pag. 34 inserire alla sede opportuna le seguenti:

« Riale /—/—/M/511 ».

— alle pagine 28 e 36 dell'elenco stesso, modificare « (Bologna-Vignola) » in « (Casalecchio-Vignola) » di contro ai nomi di Bazzano e Vignola.

B) PARTE II — (Edizione settembre 1935).

- a pagina 56 dopo l'indicazione della linea Dozza-Pieve di Cento inserire le seguenti:

« Casalecchio-Vignola 15 ».

4°) *Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle F. S.*

(Edizione 16 febbraio 1939).

— nell'Appendice a pag. 433 inserire nell'elenco delle linee in servizio cumulativo la Ferrovia Casalecchio-Vignola contrassegnandola con \*.

— a pagina 435 depennare la linea Bologna-Vignola nell'elenco di quelle ammesse al servizio di corrispondenza.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8 e 12.



## SERVIZI DI TRASPORTO

**AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BOLOGNA**

Esercizio della Ferrovia Casalecchio di Reno-Vignola

Direzione dell'Esercizio: Bologna (Via Zamboni 26)

Linea esercitata da amministrazione aderente al Controllo Comune

STAZIONI	LINEA ALLA QUALE APPARTENGONO	Distanze in Km. dalla stazione di transito di Casalecchio di Reno (all'incirca)	Servizi cui sono abilitate					Impianti fissi						
			Grande Velocità	Piccola Velocità	Veicoli	Bestiame	Trasporti a domicilio	Piani carica- tori		Grue fisse	Bilance a ponte	Sagoma limite		
								di testa	di fianco				Quantità	Portata in tonnellate
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Bazzano (1)	Casalecchio-Vi- gnola	18	G	P	V	B	—	—	F	—	—	1	40	S
Crespellano	id.	14	G	P	V	B	—	—	F	—	—	—	—	—
Ponte Ronca	id.	9	G	P	V	B	—	—	F	—	—	—	—	—
Riale	id.	4	G	P	V	B	—	—	F	—	—	—	—	—
Savignano sul Panaro	id.	21	G	P	V	B	—	—	F	—	—	—	—	—
Vignola (1)	id.	25	G	P	V	B	—	—	F	1	4	1	40	S

(1) Stazioni comuni con la S.E.F.T.A. (Vedasi prospetto a pag. 203).

Sulla linea della F.C.V. sono ammessi a circolare i carri delle Ferrovie dello Stato e di altre Amministrazioni che soddisfano alle seguenti condizioni:

- Massimo peso per asse; tonnellate 15;
- Massima base per veicolo ad assi rigidi m. 4,50 ed illimitata per i veicoli a carrelli o portanti il segno  $\leftarrow \bullet \rightarrow$ ;
- Sagoma normale di carico italiana, con applicazione delle vigenti tabelle di riduzione in relazione alla lunghezza della cassa e del carico.

## TARIFFE

*Tariffe applicabili.* — Quelle ordinarie in vigore sulle Ferrovie dello Stato da applicarsi sul percorso separato.

*Tariffa ordinaria N. 6 G. V.* — Per i trasporti effettuati in base a questa tariffa devono essere applicati i prezzi seguenti:

Serie A - B - C -L. 0,60 fino a 20 kg., L. 0,90 da altre 20 a 40 kg.

In aggiunta ai prezzi suddetti, che comprendono la soprattassa gennaio 1936, è dovuta la soprattassa di transito di L. 0,30 per spedizione, non soggetta ad alcun aumento percentuale.

*Tasse minime.* — Si applicano per intero, ad eccezione di quelle delle tariffe ordinarie a G. V. N. 8, 9, 11, 12, 13, 14 che si applicano per metà.

*Aumenti percentuali provvisori.* — Sui prezzi di tariffa e sui diritti accessori di qualsivoglia genere, escluse le soprattasse di transito, si applica l'aumento del 200 % per tutti indistintamente i trasporti.

*Soprattasse gennaio 1936.* — Le tasse di porto integrate degli aumenti percentuali, sono soggette alle soprattasse e relative norme di applicazione in vigore sulla rete dello Stato.

*Soprattasse di transito.* — Per tutte le spedizioni, tanto a Grande come a Piccola Velocità, effettuate in servizio cumulativo, deve essere applicata a favore di questa Ferrovia, una soprattassa di transito da computare a parte nella misura sottoindicata:

a) Merci e derrate per spedizioni a carro completo o da considerare come tali:

Per quintale indivisibile . . . . .	L.	0,10
Minima per spedizione . . . . .	»	10,—

b) Bestiame:

Bovino ed equino: per capo . . . . .	»	1,—
Ovino e suino: per capo . . . . .	»	0,50
Minima per carro . . . . .	»	10,—
Massima per carro . . . . .	»	20,—

c) Veicoli e feretri: per spedizione . . . . .	»	10,—
--	---	------

d) Numerario, carte valori ed oggetti preziosi: per ogni mille lire indivisibili . . . . .	»	0,50
Merci in genere a collettame per quintale indiv. »	»	0,50

e) Spedizioni effettuate in base alla tariffa ordinaria N. 6 G. V. . . . .	»	0,30
--	---	------

Le soprattasse non sono soggette ad alcun aumento percentuale.

*N. B.* — Per i trasporti effettuati con carri a 4 o più assi le soprattasse minime per carro devono essere raddoppiate.

*Istradamento trasporti.* — Valgono le norme generali di cui all'art. 29 delle Condizioni e Tariffe in vigore sulle Ferrovie dello Stato.

Il servizio cumulativo fra le F. S. e la Ferrovia Casalecchio di Reno-Vignola, e quello fra le F. S. e la S.E.F.T.A. è ammesso rispettivamente a mezzo del transito di Casalecchio di Reno per i trasporti interessanti la linea Casalecchio di Reno-Vignola o di uno dei transiti di Modena e S. Felice sul Panaro per i trasporti interessanti le linee della S.E.F.T.A.

Di conseguenza, i trasporti fra le stazioni esclusive delle F. S. e quelle della Ferrovia Casalecchio di Reno-Vignola ed i trasporti fra le stazioni esclusive delle F. S. e quelle della S.E.F.T.A. non possono essere appoggiati per la risedizione alle stazioni di Bazzano e Vignola comuni con la S.E.F.T.A.

I trasporti da e per le dette stazioni di Bazzano e Vignola saranno tassati ed istradati per il transito che determina la via più economica, salvo diversa richiesta del mittente.

*Concessioni speciali.* — Sono applicabili in servizio cumulativo le concessioni A, B, I, IX, X, XI, LI, LII.

*Acceleramento trasporti.* — Nei riguardi del percorso su questa Ferrovia non si debbono applicare le soprattasse del 70 % e del 40 % stabilite dall'art. 75 delle Condizioni e Tariffe in quanto i treni diretti ed accelerati di questa Ferrovia non effettuano trasporti merci.

*Regolamento trasporti militari.* — Applicabile in servizio cumulativo.

*Servizio ferroviario marittimo con la Sardegna.* — Ammesso per i soli trasporti fruenti della Tariffa Ordinaria N. 6 G. V.

*Convenzione internazionale per il trasporto delle merci per ferrovia (C. I. M.).* — Non ammessa.

Il Direttore Generale  
VELANI





**Ordine di servizio n. 81.****Norme per l'eseguimento dei trasporti delle cose. Consegne fra il personale dei treni e quelle delle stazioni.**

In seguito ai risultati dell'esperimento eseguito, le prescrizioni delle "Norme per l'eseguimento dei trasporti delle cose", relative alle consegne, restano sostituite come da allegato nuovo testo dei relativi articoli.

*Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14 e 15.*

ALLEGATO ALL'O. S. N. 81-1939-XVII

MODIFICAZIONI ALLE  
« NORME PER L'ESEGUIMENTO DEI TRASPORTI DELLE COSE »

Art. 158. — *Varie specie di consegne.*

Nelle stazioni, in cui hanno origine i treni, nonché in quelle del percorso, ogniqualvolta si aggiungono e si tolgono veicoli come è detto all'art. 77, si deve procedere ad una accurata visita per constatare le eventuali avarie o gli ammanchi al materiale rotabile ed ai relativi accessori.

Indipendentemente da ciò, per i trasporti, già caricati nei veicoli o che si caricano e scaricano in colonna treno, bisogna procedere a riscontri tra invii e documenti ed a scritturazioni, che, da parte delle stazioni, sono fatti dal Capo stazione o Capo gestione od altro agente appositamente incaricato, e che, da parte del personale dei treni, sono invece fatti dal Conduttore capo, se riguardano carri completi o misti da considerare tali, o dal Conduttore principale per i rimanenti trasporti.

Queste operazioni, nel loro complesso, si denominano *consegne*, le quali si fanno o si assumono in due modi: *in via simbolica* o *in via di fatto*.

Le consegne *in via simbolica* si assumono senza contraddittorio, a meno che non si debbano far constatare riscontrate anomalie. Queste consegne sono basate sull'accertamento della regolarità ed integrità dei piombi applicati ai carri, le quali rappresentano un indizio esteriore che la merce caricata è in-tatta come al momento dell'applicazione dei piombi. In caso di anomalie è però lasciato agli uffici superiori ogni mezzo di indagine per un obiettivo giudizio sulle circostanze di fatto e sulle eventuali responsabilità.

Nelle consegne *in via di fatto*, il personale che consegna e quello che riceve verificano, in contraddittorio, anche la qualità delle cose trasportate, la quantità dei colli e la buona condizione esteriore.

Tutte le scritturazioni relative alle consegne devono farsi ad inchiostro od a matita indelebile, con diligenza e chiarezza; le firme devono essere sempre chiare e leggibili e convalidate con l'apposizione del bollo ad umido, tenendo presente che la firma di ricevimento, nei casi in cui essa deve lasciarsi a con-

ferma del trapasso di consegna, ha valore probatorio, al pari delle altre annotazioni scritte, fino a prova contraria.

In genere non sono ammesse le correzioni dei numeri; quando, per altro, ciò si renda necessario, deve essere interlineato il numero erroneo ed inserito il nuovo immediatamente sotto, facendolo seguire dalle firme, in contraddittorio, degli interessati.

Le eventuali riserve per anomalie riscontrate nell'assumere le consegne vanno inserite, a seconda dei casi, sui libri di consegna, sui fogli di consegna e sui fogli di scorta e di accompagnamento, come è prescritto nelle apposite norme, di cui al Capo III della parte X. Queste riserve devono portare la firma del ricevente, e, sempre che possibile, quella dell'agente interessato per la constatazione in contraddittorio; tali firme devono essere convalidate dall'applicazione dei rispettivi timbri.

Le consegne dei trasporti da o per altre Ferrovie allacciate e da o per Enti o Ditte aventi gli Stabilimenti raccordati alla Ferrovia sono regolate dalle Convenzioni vigenti per ciascuna località ed in base alle quali vengono impartite apposite istruzioni dagli uffici superiori.

#### Art. 159. — *Moduli occorrenti e modalità per le consegne.*

Per la registrazione delle consegne dei veicoli, dei bagagli, dei valori, dei colli di merci, degli attrezzi di carico ecc. e dei relativi documenti, che si passano fra il personale delle stazioni e quello dei treni, si usano appositi libri di consegna ovvero i fogli di consegna, di scorta o di accompagnamento.

Le consegne dei cartelli indicatori del percorso delle carrozze viaggiatori e dei raccordi per il riscaldamento a vapore si fanno con iscrizione all'apposito quadro del foglio di corsa.

I libri di consegna sono stampati su:

a) mod. M. 401, del quale le stazioni, le cui gestioni sono tenute distintamente da agenti diversi, si servono per la consegna dei bagagli ai Conducenti principali od agenti che ne assumono le funzioni;

b) mod. M. 402, del quale le stazioni suddette si servono per la consegna dei valori sciolti od a carro e dei pieghi contabilizzati;

c) mod. M. 403, del quale le ripetute stazioni si servono per la consegna dei colli, copertoni od attrezzi sciolti, pieghi di servizio e cassette biglietti;

d) mod. M. 404, del quale le stazioni, le cui gestioni sono affidate ad un medesimo agente, si servono per la consegna di tutte le cose, di cui ai punti a), b) e c).

In questi libri le registrazioni devono essere fatte in ordine di giornata e di treno e con tutte le indicazioni richieste dallo stampato.

Nelle stazioni di diramazione possono tenersi distinti libri di consegna, a seconda delle linee che vi mettono capo, mentre nelle altre si usa, di massima, un solo libro.

I fogli di consegna sono stampati su:

a) mod. M. 415, che serve per le operazioni di consegna e riconsegna dei bagagli, valori, pieghi, colli, copertoni ed attrezzi sciolti, trasportati in bagagliaio od in corrispondente sezione di veicolo od in carro sussidio, collegato col mantice al bagagliaio. Detto modulo perciò deve essere emesso dalle stazioni, con le modalità di cui all'art. 165, a scorta di ciascun treno viaggiatori, che disimpegna un tale servizio.

Dietro disposizioni delle competenti Sezioni Movimento, di intesa con quelle Commerciali e del Traffico, può essere emesso il mod. M. 415 anche a scorta dei treni merci, che vengono utilizzati per il carico dei detti trasporti in bagagliaio.

Inoltre, previa autorizzazione del Servizio Movimento, per determinati treni scortati, nella stessa giornata, da uno stesso Conduttore principale, può essere emesso un solo foglio di consegna, distintamente però per i treni pari e per i treni dispari;

b) mod. M. 218, che viene usato, come è specificato all'art. 165, e serve alle stazioni per seguire il movimento dei veicoli a sensi dell'art. 87, ed al Conduttore capo per seguire ogni variazione nella composizione del treno e per effettuare le diverse operazioni di consegna e di riconsegna dei veicoli, che vengono presi o lasciati nelle stazioni.

Il mod. M. 218 deve essere compilato per tutti indistintamente i treni merci e viaggiatori e per quelli materiali.

A scorta dei singoli carri completi le stazioni emettono inoltre, a seconda dei casi, uno dei fogli mod. CH. 14, M. 145, M. 145-a, M. 167 od M. 167-a, per l'uso dei quali vedansi gli art. 168 e 169.

A scorta dei singoli carri misti le stazioni emettono invece i fogli di accompagnamento mod. M. 140 od M. 217, che servono anche per le registrazioni delle operazioni di consegna e riconsegna dei trasporti in collettame, caricati come più dettagliatamente è indicato negli articoli 171 e 172.

#### Art. 160. — *Consegne in via simbolica.*

Tanto per i trasporti di cose a carro completo, fatta eccezione per i valori, quanto per quelli caricati in misti da considerare completi, poichè trattasi in genere di invii assicurati da piombi, le consegne avvengono in via simbolica e cioè senza contraddittorio e senza speciali scritture da parte della stazione sugli appositi libri; questa si limita a mettere a disposizione tutti i documenti dei carri, che dal Conduttore capo vengono assunti in consegna accertando che i carri stessi, specialmente quelli vincolati a dogana, confrontino con i documenti di scorta ed in particolare che:

a) i carri completi rispondano, per numero di serie, provenienza e destinazione alle indicazioni delle etichette e dei rispettivi fogli di scorta ed annesse lettere di vettura, tenendo presente che nel caso di trasporti in carri scoperti non assicurati da copertone, deve anche accertarsi che il carico corrisponda a quello effettivo risultante dai documenti;

b) i carri misti confrontino, per numero di serie e relativo itinerario, alle indicazioni delle etichette e dei rispettivi fogli di accompagnamento.

Per tutti questi carri, il Conduttore capo deve inoltre accertarsi che l'etichettamento sia regolare e che, tanto i veicoli quanto i copertoni a protezione del carico, siano in buone condizioni esterne; rispetto ai piombi applicati ai carri, deve verificare la quantità, la regolarità e il buon condizionamento di essi, nonchè la loro rispondenza con gli estremi riportati sui fogli di scorta e di accompagnamento.

In proposito si noti che un piombo è *regolare* quando è applicato nel modo prescritto e porta chiaramente impresso il nome della stazione o della squadra, il numero di controllo e la data.

Un piombo è *intatto* quando non ha alcuna traccia di alterazione come raschiatura, scalfittura, schiacciamento, protuberanze od altri simili segni di



violenza, e quando lo spago è di un sol pezzo, ossia non annodato o dolosamente congiunto. Lo spago dolosamente congiunto si scopre facilmente tirando il piombo e facendolo scorrere in modo che si renda visibile anche la parte coperta dai fori del gancio.

Sempre, per quanto riguarda particolarmente la piombatura, si deve tener presente che ogni trascuratezza nella verifica della condizione dei piombi, all'atto del ricevimento dei carri, mentre facilita i furti, rende d'altra parte più difficili le indagini e la delimitazione delle singole responsabilità: perciò è assolutamente necessario che il personale dei treni, per non assumere a proprio carico la responsabilità delle anomalie ed in specie delle mancanze, che eventualmente venissero in seguito constatate e per non trovarsi esposto ad imputazioni d'indole penale, si rifiuti assolutamente di accettare carri con piombi irregolari, specialmente se non sia chiaramente leggibile l'impronta del nome della stazione o della squadra.

Dopo gli anzidetti accertamenti i trasporti caricati nei carri, sia misti che completi, esclusi sempre quelli contenenti valori, sono assunti in consegna dal Conduttore Capo, con l'iscrizione sul foglio veicoli mod. M. 218 e, se trattasi di località di cui all'art. 87, con il rilascio da parte sua della firma di ricevuta sulla copia del mod. M. 218 ottenuta a decalco nella stazione origine del treno o da lui trascritta direttamente nelle altre stazioni.

Queste consegne simboliche devono perciò intendersi regolarmente effettuate ogniqualvolta il Conduttore capo, o chi per lui, prima della partenza non sollevi eccezioni e non pratici, nell'apposito spazio del detto modello M. 218, riserva scritta da ripetere ugualmente sulla eventuale copia del modulo stesso e poi sui fogli di scorta o di accompagnamento dei carri, cui la riserva si riferisce. Tale riserva però deve farsi controfirmare dall'agente incaricato della stazione e deve indicare i numeri dei veicoli rifiutati e di quelli accettati dopo che la stazione abbia proceduto alla regolarizzazione dei piombi. Il Capo stazione o Capo gestione, a sua volta, deve poi provvedere a carico dell'agente responsabile, osservando quanto è disposto alla parte XI delle presenti Norme.

Per i carichi in carri scoperti non assicurati da copertone, chi compila il mod. M. 218 deve sempre indicare anche il numero dei colli e il peso del trasporto, in modo che sia dato facile mezzo di verificare che il carico corrisponde a quello effettivo risultante dai documenti.

Il Conduttore capo che in qualche caso eccezionale non possa per questi carri scoperti, data la natura del carico, procedere all'immediato riscontro, deve far ciò risultare con annotazione sul foglio veicoli M. 218 e sulle relative copie.

Nelle riconsegne dei carri in arrivo e di transito, l'agente di stazione incaricato deve procedere a riscontro della regolarità ed integrità dei piombi e dei documenti in confronto ai veicoli con le modalità di cui innanzi.

Se trattasi di località di cui all'art. 87, può omettersi il riscontro immediato perchè il Conduttore capo ha l'obbligo di procedere alla sventura e verifica della regolarità dei veicoli da riconsegnare e che iscrive su copia del mod. M. 218; tale copia egli deve consegnare insieme con tutti i documenti di trasporto, al personale di stazione incaricato. L'obbligo del Conduttore capo si estende all'accertamento dell'integrità e regolarità dei piombi applicati ai carri, delle buone condizioni esteriori dei veicoli in genere e della loro identità in confronto alle indicazioni della copia del mod. M. 218, sulla quale appone e firma la seguente annotazione: "Verificata regolarità dei veicoli lasciati".

S'intende che queste ultime stazioni, non ricevendo i carri in contraddittorio, eseguono, ancora possibile, il prescritto controllo delle condizioni dei veicoli in genere e dell'integrità dei piombi applicati ai carri, per rilevare le eventuali irregolarità, soprattutto rispetto ai trasporti locali e per contestarle, se ancora in tempo, al Conduttore capo.

Nelle località, in cui il servizio di guardianaggio è disimpegnato dalla Milizia, tale controllo viene invece eseguito dal milite di guardia, che procede all'accertamento dell'integrità dei piombi e delle condizioni dei veicoli possibilmente subito dopo l'arrivo dei treni ed, in caso di rilevate irregolarità, ne fa immediata contestazione al Conduttore capo, eventualmente ancora presente; comunque le irregolarità stesse devono essere dal milite segnalate sempre al Dirigente con mod. M. 40, sul quale si deve far risultare se l'anormalità è stata contestata al Conduttore capo.

Di massima, in tutte le stazioni, con l'annotazione di ritiro sul foglio veicoli M. 218 a scorta del treno, s'intende avvenuto il trapasso di consegna simbolica dei relativi veicoli.

Art. 161. -- *Consegna delle merci nei carri misti.*

I carri misti, che il personale del treno riceve in via simbolica, devono essere piombati dalle stazioni ogniqualvolta vengono aperti, fintantochè non sia stata eseguita verifica del contenuto come è detto all'art. 180, passando così le merci contenutevi in consegna di fatto al Conduttore principale.

Nel percorso successivo alla stazione in cui avvenne tale verifica del contenuto, i carri misti possono viaggiare spiombati per tutto il tempo, in cui restano in consegna ad uno stesso Conduttore principale, il quale deve praticare al quadro B del foglio di accompagnamento l'annotazione: " Il carro ha viaggiato spiombato da . . . . . a . . . . .".

Il Conduttore principale, per eseguire la riconsegna dei carri stessi in via simbolica deve farli piombare da una stazione precedente a quella in cui vengono lasciati.

La stazione che, in questo caso, su richiesta del Conduttore principale, applica ai carri i piombi, non assume responsabilità alcuna sulle condizioni del carico ed al quadro B del foglio di accompagnamento deve praticare l'annotazione: " Applicati n. . . . . piombi, controllo n. . . . . data . . . . . su richiesta del Conduttore principale".

Se il Conduttore principale non ritiene opportuno far viaggiare spiombati i carri misti, la stazione, dove avviene la verifica del contenuto, deve eseguirne la piombatura.

Quando il treno è scortato da squadra con trasbordatori, devono invece essere osservate le prescrizioni, di cui al punto 7 dell'allegato 8.

I carri misti piombati contenenti infiammabili della categoria 9<sup>a</sup> od esplosivi vanno consegnati praticando, sul foglio veicoli M. 218, la seguente annotazione: "Carro (o carri n. . . . . contenenti infiammabili (oppure esplosivi)". In tali casi il Conduttore capo, o chi per lui, deve curare che il carro non sia aperto senza il suo intervento in modo che possa dirigere personalmente tutte le operazioni di carico, scarico e trasbordo da eseguirsi con le cautele stabilite dalla "Istruzione per l'applicazione del Regolamento per il trasporto delle merci pericolose e nocive".

Art. 162. — *Consegne in via di fatto.*

Per le consegne in via di fatto, che sono eseguite sempre in contraddittorio fra il personale che consegna e quello che riceve, si deve accertare la qualità delle cose trasportate, la quantità dei colli e le buone condizioni dell'imballaggio in base ai documenti di trasporto ed alle scritturazioni sui moduli di cui all'art. 159.

Le consegne e riconsegne in via di fatto vengono eseguite per:

a) le cose che si inoltrano nei bagagliai o corrispondente sezione di veicoli dei treni viaggiatori e dei treni merci, giusta l'art. 92 e che restano in diretta custodia del personale dei treni;

b) le cose in piccole partite a G. V. e a P. V. che si caricano e scaricano in colonna treno, da carri misti sia coperti che scoperti.

Per le consegne suddette le stazioni, dopo aver scritturati i trasporti sui libri di consegna descritti all'art. 159, devono provvedere che sui medesimi sia chiaramente esposto il totale complessivo, in modo da predisporre i termini della ricevuta che il Conduttore principale, o chi per lui, ha l'obbligo di rilasciare nel seguente modo: " Ricevo n. .... colli e n. .... documenti " ripetendo in cifra ed in lettere le quantità avute in consegna. Le stazioni devono inscrivere poi tali trasporti sul foglio di consegna mod. 415 o su quello di accompagnamento seguendo le indicazioni dei relativi stampati.

Per i trasporti di valori, il Conduttore principale, o chi per lui, vista la esatta corrispondenza fra le registrazioni sul foglio di consegna e sul libro di consegna ed i documenti, pieghi e colli presentatigli, rilascia la ricevuta seguente sul libro di consegna, scrivendola con inchiostro o matita indelebile: " Ricevo n. .... (lettere) documenti e n. .... (lettere) colli (o pieghi) valori per l'ammontare di L. .... (lettere) ". Appone quindi per esteso, chiara e leggibile, la propria firma ed il timbro ad umido con la data ed il numero del treno.

Per le riconsegne dei trasporti il Conduttore principale, o chi per lui, deve ritirare firma di ricevuta dal personale di stazione nelle apposite colonne degli accennati fogli di consegna o di accompagnamento.

Nella riconsegna dei trasporti di valori alle stazioni, il Conduttore principale, o chi per lui, deve pretendere che nella ricevuta sui fogli di consegna sia indicato, oltre al quantitativo dei valori ritirati e dei relativi documenti, anche il complessivo loro importo, nel modo sopra indicato.

Art. 163. — *Consegne dei colli espressi.*

(Invariato).

Art. 164. — *Consegne dei valori.*

(Invariato).

Art. 165. — *Emissione e compilazione dei fogli di consegna.*

Il foglio di consegna mod. M. 415 è emesso dalla stazione, dalla quale ha origine il treno o designata dall'ufficio superiore, ed è consegnato al Conduttore principale, od al Conduttore capo nel caso di cumulo delle mansioni, anche se essa nulla abbia da inscrivervi o consegnare.

All'uopo le Sezioni Movimento, presi i necessari accordi con quelle del Commerciale e del Traffico, ad ogni cambiamento d'orario, designano per

ciascun treno della circoscrizione, quale stazione debba emettere il foglio di consegna ed a quale stazione debba essere versato.

Per le stazioni più importanti ed aventi gli uffici delle gestioni distanti fra loro viene preventivamente determinato quale sia l'ufficio, che debba emettere il foglio, ed a quale ufficio debba essere versato.

Siccome il mod. M. 415 è di due formati — grande e piccolo — la Sezione Movimento determina anche per quali treni, a seconda della maggiore o minore importanza del movimento merci e bagagli, devono usarsi rispettivamente i due formati.

Qualora neanche il foglio grande sia sufficiente per le scritturazioni, gli si annette altro foglio, facendo apposita annotazione in alto dello stampato.

A cura della stazione emittente, il foglio di consegna deve essere completato nella intestazione, come richiede lo stampato, esponendovi il numero e la data del treno, il nome, cognome e Deposito del Conduttore principale, o del Conduttore capo nel caso di cumulo delle mansioni, il nome della stazione emittente e quello della stazione che deve ritirarlo, il bollo a compostore e la firma del compilatore e del Capo stazione di partenza.

La mancanza del bollo a compostore e della firma del Capo stazione può costituire la nullità del documento ed implicare la responsabilità tanto di chi consegna il foglio quanto di chi lo riceve.

Indipendentemente dall'intestazione, il foglio di consegna si divide in tre parti distinte:

la prima, che è compilata da ciascuna stazione consegnante, riguarda le scritturazioni, per quantità, dei colli e pieghi in consegna, e dei documenti di trasporto e doganali;

la seconda, che viene compilata dal Conduttore principale, contiene analoghe registrazioni per i colli, pieghi, e documenti da rimettersi alle stazioni di transito o destinarie e serve pure per le ricevute di queste ultime e le eventuali osservazioni;

la terza parte serve per le consegne fra Conduttori principali.

Le stazioni devono iscrivere nella prima parte del foglio, di fianco al proprio nome impresso con il timbro lineare, la quantità per ciascuna specie delle cose consegnate.

I pieghi contabilizzati riguardanti le distinte relative ai versamenti negativi, le riprese, le bolle di dogana e le disposizioni dei mittenti, nonchè gli originali delle note di spedizione o lettere di porto, che si inoltrano sotto piego, si devono registrare nelle colonne all'uopo predisposte e non già confusi fra i valori.

I documenti di trasporto devono essere rimessi al Conduttore principale ripartiti per destinazione, in modo da facilitarli le operazioni di scritturazione e consegna.

A facilitare il servizio del Conduttore principale, la stazione origine di treni a breve percorso e per i quali non sono previsti in turno cambi di personale di scorta, registra, non soltanto nella prima parte, ma anche nella seconda parte del foglio di consegna, i trasporti in partenza od in transito da essa.

Le scritturazioni del Conduttore principale nella seconda parte del foglio di consegna devono essere fatte per stazione in modo particolareggiato, come appunto richiede lo stampato. Per quanto riguarda i valori, devono anche essere esposti in questa parte il quantitativo dei valori, che vengono consegnati a ciascuna stazione, e l'importo complessivo dei medesimi.

Le scritturazioni relative alle consegne compiute in una stazione devono essere tenute separate da quelle che riflettono le consegne da effettuarsi nelle stazioni successive.

Qualora si constatino irregolarità di qualunque natura, l'agente che do-

vrebbe rilasciare ricevuta, invece di apporre la semplice firma convalidata da bollo, annota nell'apposito spazio gli estremi dell'anormalità, richiedendo firma in contraddittorio da parte del consegnante.

Il foglio veicoli e di consegna mod. M. 218 è stampato anch'esso in due formati (grande e piccolo). Le Sezioni Movimento, tenendo presente il movimento dei veicoli di ciascun treno stabiliscono, in via di massima, per quali treni ordinari devono usarsi gli stampati del formato grande e per quali treni quelli del formato piccolo.

Il mod. M. 218 deve essere compilato, seguendo le indicazioni dello stampato, da apposito incaricato della stazione origine di corsa di ciascun treno viaggiatori o merci, tanto ordinario che straordinario. A seconda che riesce più facile, per non causare ritardo al treno egli può procedere in tale incombenza o rilevando i dati dalle etichette applicate ai carri e scritturandoli direttamente sul mod. M. 218 oppure prelevando sul piazzale i soli numeri dei veicoli, per compilare poi il mod. M. 218 con tutti gli altri dati necessari, in base ai documenti di scorta.

Le scritturazioni dei veicoli sul mod. M. 218 devono farsi progressivamente dalla testa alla coda del treno o viceversa, in modo da rispecchiare perfettamente la composizione in partenza dalla stazione di origine.

A scritturazioni ultimata deve farsi il calcolo del peso e della composizione del treno per riscontrare i dati esposti sul foglio di corsa, in osservanza alle norme di circolazione.

Il foglio veicoli mod. M. 218 deve scortare il treno per tutto il suo percorso e deve essere consegnato alla stazione terminale per il versamento all'ufficio superiore.

Quando sia emesso per un treno straordinario, può essere utilizzato anche per la scorta di un altro treno straordinario di numero o sigla diversa, che sia destinato a far proseguire lo stesso materiale giunto col primo treno; in questo caso la stazione, dove il treno cambia numero o sigla, deve consegnare il vecchio foglio veicoli al Conduttore capo, dopo aver aggiunto il numero o la sigla del nuovo treno.

I veicoli, messi in composizione al treno nella stazione di origine e quelli aggiunti nelle stazioni intermedie, devono essere scritturati sul mod. M. 218, tenendo presente che la sigla dell'Amministrazione proprietaria dei veicoli deve essere esposta solo quando essi appartengano ad altra Amministrazione italiana od estera.

Ciascun Conduttore capo, prima di passare la consegna al subentrante e così quello, che consegna il foglio alla stazione terminale del treno, devono apporvi **in alto** la propria firma ed indicare il percorso sul quale hanno fatto servizio.

Per le consegne nella stazione di origine del treno a' sensi degli art. 87 e 160, la copia del mod. M. 218 si ottiene di massima a mezzo decalco. Ugualmente, previa approvazione del Servizio, le Sezioni Movimento, per determinati treni a composizione bloccata o che subiscono normalmente poche varianti nel percorso, possono disporre che, a risparmio di lavoro, la copia del mod. M. 218 da consegnare alla stazione terminale od in qualunque di transito, sia ottenuta a mezzo di decalco sin dalla stazione di origine del treno.

**Ordine di servizio n. 82.****Utilizzazione dei carri a sagoma inglese.**§ 1. — *Dotazione.*

La « *Società dei Ferry-boats Riuniti* » con sede a Milano, via Manzoni 5, dispone dei seguenti 1384 carri chiusi a due sale, a sagoma inglese, marcati F. S., atti a circolare con qualsiasi treno merci rapido, tanto sulle Ferrovie continentali europee, quanto su quelle inglesi:

*Gruppo A:*

- N. 600 ordinari serie Eb;
- N. 700 refrigeranti serie Hgb;
- N. 34 isotermici serie Hsb;
- N. 30 ordinari con porta di testa serie Fb;

aventi i numeri di servizio e le caratteristiche indicati nell'Allegato I.

*Gruppo B:*

- N. 10 isotermici Hsb 926.647 a 926.656;
- N. 10 ordinari con porta di testa Fb 926.667 a 926.676.

§ 2. — *Scritte.*

1. — I carri del *Gruppo A* portano sulle pareti le seguenti indicazioni, oltre quelle previste per gli altri carri F. S.:

- a) « *Società dei Ferry-boats Riuniti - Milano* »;
- b) il segno **P** a seguito del numero di servizio;
- c) la stazione di residenza (Allegato II);
- d) la merce ammessa al trasporto e cioè:
  - « *Prodotti agricoli* » per i carri delle serie Eb ed Fb;
  - « *Derrate alimentari* » per i carri delle serie Hgb ed Hsb;

e) le scritte particolari — applicate su targhe — richieste dalle Ferrovie Inglesi per il libero passaggio dei carri sulle loro linee.

2. — I carri del *Gruppo B* portano la scritta « *Société Belgo-Anglaise des Ferry-boats - Milano* » e tutte le altre indicazioni stabilite per i carri di proprietà privata inseriti nel parco F. S.

§ 3. — *Utilizzazione.*

1. — Con l'osservanza delle speciali norme e condizioni appresso indicate, i 1384 carri in parola sono adibiti ai trasporti di merci a carro completo dall'Italia all'Inghilterra e viceversa, attraverso le linee dei Ferry-boats che fanno servizio fra Zeebrugge ed Harwich e fra Dunkerque e Dover.

Ogni diversa utilizzazione dei carri del *Gruppo A* dev'essere preventivamente autorizzata dalle F. S.

2. — Le stazioni consentiranno che i carri della serie Eb ed Fb — qualunque portino la scritta « *Prodotti agricoli* » — siano utilizzati per qualsiasi merce che non li possa deteriorare. Sono però escluse, in ogni caso, salvo speciale autorizzazione delle F. S., le merci comprese nell'allegato 7 alle Tariffe interne italiane e quelle indicate nell'allegato 1 alla C. I. M.

#### § 4. — Riparazione.

1. — La manutenzione ordinaria e la riparazione dei guasti che si producono ai carri del *Gruppo A* e che non fossero imputabili alla Società dei Ferry-boats o a terzi, vengono eseguite dalle F. S., le quali provvedono anche alla fornitura dei pezzi di ricambio. Per gli avvisi alla Società dei Ferry-boats vedasi il § 10, punto 3.

Per le avarie avvenute sulle linee continentali europee, valgono le comuni norme del R. I. V. previste per i carri di proprietà privata.

Sono invece a carico della Società dei Ferry-boats le avarie e le mancanze che si producono ai carri, come pure la perdita totale di essi durante la traversata marittima e durante la permanenza sul territorio inglese.

2. — Per la manutenzione ordinaria e la riparazione dei carri del *Gruppo B* valgono le comuni norme del vigente «Regolamento per i carri privati».

#### § 5. — Attribuzioni.

1. — Alla ripartizione dei carri a sagoma inglese in oggetto, provvede la Società dei Ferry-boats Riuniti (Ufficio Ripartizione) che ha modo di ben coordinare l'impiego di tale speciale mezzo di trasporto, secondo le particolari esigenze dei vari rami del commercio di esportazione.

All'uopo la Società stessa fornisce a chiunque ne abbia interesse tutte le informazioni utili relative al percorso marittimo, a quello ferroviario inglese ed alle modalità che regolano i trasporti senza trasbordo dall'Italia all'Inghilterra e viceversa.

2. — Per rendere più sollecita la ripartizione dei carri a sagoma inglese, i Circoli di Ripartizione di determinati Compartimenti potranno all'occorrenza essere delegati dalla Società dei Ferry-boats a provvedere alla fornitura dei carri medesimi alle stazioni da essi dipendenti.

A tale scopo il Servizio Movimento, previ accordi con la Società dei Ferry-boats, emanerà disposizioni di volta in volta.

3. — Alla sorveglianza sulla ripartizione dei carri e sull'andamento dei trasporti medesimi è designata la Sezione Movimento di Milano, alla quale le altre Sezioni Movimento — ed in casi d'urgenza anche le Stazioni — possono rivolgersi per avere chiarimenti o notizie che potessero loro necessitare su quanto si riferisce al presente Ordine di Servizio.

Spetta inoltre alla Sezione Movimento di Milano provvedere per la ricerca dei carri disguidati, d'accordo con le altre Sezioni interessate, e di controllare che vengano osservate dalle stazioni le norme di cui al seguente § 7, punto 4, circa la fornitura dei carri col freno completo, nei casi ivi indicati.

4. — Dell'arrivo della corrispondenza telegrafica ed epistolare, di cui è cenno ai seguenti § § 7 e 10, la stazione di Milano C. deve dare avviso telefonico alla Società dei Ferry-boats (Telefono 87.223), la quale provvede al ritiro della corrispondenza medesima rilasciandone ricevuta.

Del pari la stazione di Milano C. ha l'obbligo di ricevere per telefono i telegrammi emessi dalla Società dei Ferry-boats (§ 7), i quali vengono confermati ogni sera per iscritto nel numero di copie necessario.

#### § 6. — Deposito per richiesta di carico.

1. — La fornitura dei carri a sagoma inglese è in ogni caso subordinata al preventivo versamento di un deposito per richiesta di carico nella misura di L. 40 (quaranta) per carro — aumento percentuale compreso — indistintamente qualunque sia il tipo del carro richiesto.

2. — Anche ai carri in parola debbono applicarsi, in quanto non modificate dal presente Ordine di Servizio, le norme di dettaglio che disciplinano la richiesta per fornitura di carri P. S. contenute nella Parte VI delle « Norme per l'eseguimento dei trasporti delle cose » (edizione 1935).

§ 7. — *Fornitura dei carri.*

1. — Le domande per fornitura dei carri a sagoma inglese devono essere rivolte dagli interessati alla rispettiva stazione di carico — tempestivamente, ma non prima di 10 giorni — e di ciò la stazione stessa avverte subito la Società dei Ferry-boats con telegramma di servizio così compilato:

« C. S. Milano C. per Società Ferry-boats Riuniti.

« Ditta . . . . . di . . . . .  
 « chiede . . . . . (quantità in lettere)  
 « carri sagoma inglese chiusi ordinari (oppure: ordinari con porta di testa;  
 « isotermici; refrigeranti) per spedizione . . . . . (merce)  
 « da . . . . . a . . . . .  
 « giorno . . . . . »  
 C. S. . . . . .

Ricevuto il telegramma, la Società dei Ferry-boats dispone per la fornitura dei carri chiesti, facendoli all'occorrenza dislocare dalla più vicina stazione di residenza.

2. — La Società stessa può, inoltre, autorizzare le stazioni a fornire di loro iniziativa i carri eventualmente disponibili sul posto, agli spediitori che ne facciano regolare domanda nei modi d'uso. In questo caso la stazione che provvede alla fornitura emette il seguente avviso telegrafico:

« C. S. Milano C. per Società Ferry-boats Riuniti.

« Forniti oggi Ditta . . . . . (quantità)  
 « carri sagoma inglese . . . . . (numeri di servizio)  
 « per spedizione . . . . . (merce)  
 « diretta . . . . . »  
 C. S. . . . . .

3. — Il dislocamento dei carri viene disposto dalla Società dei Ferry-boats a mezzo di telegrammi di servizio diretti alle stazioni interessate e firmati dal Capo stazione di Milano C., d'ordine della Società.

Quando però fra la richiesta e la data fissata per il carico vi sia il tempo necessario per il tempestivo dislocamento dei carri, le disposizioni della Società dei Ferry-boats sono date per posta.

4. — Nell'assegnazione dei carri della serie Eb si dovrà curare che quelli destinati a trasportare *deratè* dirette in Inghilterra, siano provvisti del *freno automatico completo* e non soltanto della condotta del freno stesso, riservando ai trasporti di qualsiasi altra merce, i carri provvisti della sola condotta del freno automatico.

Ugualmente i carri della serie Hgb, muniti della sola condotta, si dovranno assegnare per ultimi.



§ 8. — « *Modulo di istruzioni* ».

1. — Per le spedizioni dirette in Inghilterra, la Società dei Ferry-boats ha distribuito alle stazioni maggiormente interessate, una scorta del suo speciale « Modulo di Istruzioni », che le stazioni stesse devono consegnare agli speditori in ragione di tre copie per ogni carro fornito.

2. — Oltre agli ordinari documenti di trasporto, lo speditore deve compilare le tre copie del modulo per inviarle direttamente:

- all'Ufficio Ferry-boats di Zeebrugge o di Dunkerque a seconda della via che dovrà seguire la spedizione;
- al destinatario della merce;
- alla Società dei Ferry-boats Riuniti di Milano.

3. — Le stazioni non hanno alcuna ingerenza nella compilazione del modulo e nell'invio di esso ai citati indirizzi.

Esaurendosi la scorta di detto modulo, le stazioni chiederanno tempestivamente alla Società dei Ferry-boats il necessario rifornimento e Milano C. accetterà le spedizioni in servizio dei relativi plichi.

§ 9. — *Trattamento dei carri vuoti*.

1. — I carri inviati vuoti ad una stazione per prendere carico, oppure per concentramento in attesa che ne sia fatta richiesta dagli speditori, nei modi d'uso, debbono rimanere sul posto — anche se non caricati entro gli otto giorni — fino a nuove disposizioni della Società dei Ferry-boats.

2. — La spedizione dei carri vuoti fra stazioni F. S. si effettua unicamente col Mod. M.-150, mentre per l'invio in Inghilterra dei carri destinati a prendere carico, si emette la lettera di vettura internazionale della C. I. M. fino a Zeebrugge o Dunkerque, o quella della tariffa Italo-Inglese, fino a destinazione.

L'invio a vuoto in Inghilterra dei carri del Gruppo A dev'essere preventivamente autorizzato dalle F. S.

3. — I carri vuoti giunti dall'estero devono dalle stazioni di confine essere inoltrati col primo mezzo utile alla località di residenza, che è indicata sulla lettera di vettura (ed anche sul carro), a meno che la Società dei Ferry-boats non abbia fatto pervenire in tempo una diversa disposizione, nel qual caso le stazioni suddette emettono il mod. M.-130 per il successivo percorso F. S. e, tu pari tempo, trasmettono la lettera di vettura alla località di residenza, indicando che il carro ha proseguito per la nuova destinazione su richiesta della Società dei Ferry-boats.

4. — Per i carri giunti vuoti dall'estero, la cui lettera di vettura porti erroneamente una destinazione diversa da quella di residenza del carro — e qualora la Società dei Ferry-boats non abbia dato una contraria disposizione — il transito di confine deve inoltrare il carro con Mod. M.-130 alla rispettiva residenza e ritirare la lettera di vettura per inviarla alla stazione indicativa come destinataria, informandola che il carro ha proseguito per la sua stazione di residenza.

5. — I carri ricevuti carichi dall'estero devono essere restituiti alla rispettiva stazione di residenza subito dopo lo scarico, scortati dal Mod. M.-130.

6. — I carri vuoti rinvenuti in disguido in qualsiasi località della Rete devono inviarsi subito alla rispettiva stazione di residenza, informandone anche la Sezione Movimento di Milano, con riferimento al presente Ordine di Servizio.

§ 10. — Segnalazioni.

1. — Tutte le stazioni transiti di confine e l'Ufficio transito contabile di Innsbruck sono tenuti:

a) A segnalare in giornata alla Società dei Ferry-boats il passaggio dei carri (*Gruppi A e B*) carichi e vuoti.

A tal uopo la Società stesso fornisce alle stazioni di Ventimiglia, Domodossola, Luino e Chiasso una scorta di apposite cartoline stampate e affrancate per essere riempite coi numeri di servizio dei carri transitati nelle 24 ore e quindi subito spedite per posta, mentre le altre stazioni di confine e l'Ufficio transito contabile di Innsbruck vengono forniti di una scorta di stampati Mod. M.-106, già tracciati, da inviarsi in busta al C. S. di Milano C. per la consegna alla Società dei Ferry-boats.

Le cartoline ed i Mod. M.-106 hanno la numerazione progressiva dall'1 in poi, in modo che, verificandosi lo smarrimento di qualcuno, la Società dei Ferry-boats possa chiederne il duplicato alla stazione rispettiva. Le comunicazioni negative sono quindi da omettersi.

b) A segnalare in giornata alla Sezione Movimento di Milano il passaggio dei carri (*Gruppi A e B*), carichi e vuoti, a mezzo di apposito elenco nel quale devono figurare i dati di cui al seguente punto c) ed anche le somme riscosse per diritti speciali sui trasporti deviati, di cui al punto 2 del § 12.

c) Ad inviare alla Sezione Movimento di Milano, nei primi cinque giorni di ciascun mese, un elenco in doppia copia dei carri del *Gruppo A*, transitati carichi nel mese precedente e dal quale risulti, distintamente in uscita ed in entrata:

- la data e il numero di transito,
- il numero del carro;
- la data di accettazione della spedizione;
- la stazione di partenza e quella di destinazione;
- la natura e il peso della merce.

Una copia dell'elenco viene rimessa dalla Sezione Movimento a quella del Commerciale e del Traffico di Milano, per le verifiche di sua competenza.

d) Ad inviare alla Sezione Movimento di Milano, nei primi cinque giorni di ciascun mese, un elenco in semplice copia dei carri del *Gruppo B* transitati carichi nel mese precedente e dal quale risulti, distintamente in entrata ed in uscita:

- la data ed il numero di transito;
- il numero del carro.

2. — Gli elenchi di cui ai sub b), c) e d) s'invisano per corrispondenza di servizio.

3. — Per i carri del *Gruppo A* le stazioni debbono inoltre comunicare alla citata Società dei Ferry-boats, affinché ne abbia norma, l'avvenuto etichettamento dei guasti e la riconsegna all'esercizio dei riparati, compilando come segue il relativo telegramma epistolare:

« C. S. Milano C. per Società Ferry-boats Riuniti.

« p. n. Sezione Movimento Milano.

« Carri F. S. a sagoma inglese etichettati oggi per guasto (numeri di servizio) . . . . . »

oppure:

« Carri F. S. a sagoma inglese riconsegnati oggi riparati (numeri di servizio) . . . . . »

§ 11. — *Tassazione dei trasporti.*

1. — Le tasse di trasporto da applicare alle spedizioni eseguite in carri a sagoma inglese (*Gruppi A e B*), sono quelle dovute in caso di utilizzazione di carri ordinari delle Ferrovie.

2. — Per l'uso dei carri a sagoma inglese la Società dei Ferry-boats Riuniti percepisce direttamente dagli utenti, i seguenti diritti speciali, qualunque sia la qualità ed il peso della merce, la stazione italiana e quella inglese di partenza o di arrivo:

L. 170,— per carro di tipo ordinario (Eb-Fb);

L. 200,— per carro refrigerante o isotermico (Hgb-Hisb).

3. — Nei casi in cui i carri in questione venissero utilizzati soltanto sul percorso marittimo e ferroviario inglese per trasporti — nei due sensi — che vengono trasbordati a Zeebrugge od a Dunkerque, in luogo dei diritti speciali suindicati, la Società dei Ferry-boats percepisce i seguenti:

a) *se utilizzati per merci italiane:*

L. 50,— per carro di tipo ordinario (Eb-Fb);

L. 60,— per carro refrigerante o isotermico (Hgb-Hisb);

b) *se utilizzati per merci estere:*

L. 70,— per carro di tipo ordinario (Eb-Fb);

L. 80,— per carro refrigerante o isotermico (Hgb-Hisb).

4. — Le facilitazioni sui diritti speciali che venissero accordate in via temporanea a determinate merci, formeranno oggetto di pubblicazioni a parte.

§ 12. — *Deviazione dei trasporti.*

1. — La stazione che ha consegnato un carro a sagoma inglese per il carico di merci dirette in Inghilterra, nel caso che lo speditore intenda invece destinare la merce ad altra località estera od italiana, dovrà rifiutare l'accettazione della spedizione, ordinare lo scarico della merce ed incamerare la caparra di L. 40.

Tuttavia, se la Ferrovia non ha dato disposizioni per il trasbordo della merce (punto 3), la stazione può accettare il trasporto, a condizione che lo speditore si assoggetti al pagamento dei diritti speciali qui appresso indicati:

a) *spedizioni destinate a località italiane:* gli stessi diritti speciali di L. 170 e L. 200, indicati al punto 2 del § 11 per le spedizioni dall'Italia all'Inghilterra e viceversa;

b) *spedizioni destinate a località estere:*

L. 470,— per carro di tipo ordinario (Eb-Fb);

L. 500,— per carro refrigerante o isotermico (Hgb-Hisb).

Nei diritti speciali di cui alla lettera b), sono comprese le tasse estere per la restituzione del carro vuoto; quindi lo speditore non dovrà pagare per tale titolo alcuna tassa in aggiunta alle L. 470 o L. 500.

2. — I diritti speciali di cui al precedente punto, sono ugualmente applicabili:

a) alle spedizioni eseguite direttamente per l'Inghilterra ed a quelle appoggiate a Zeebrugge o Dunkerque, le quali, per disposizioni dello speditore, sono invece destinate a località del continente europeo;

b) alle spedizioni eseguite con appoggio ad un transito di confine italiano per essere rispediti in Inghilterra (anche con nuovo appoggio a Zeebrugge o Dunkerque) e che il transitario rispedisce invece per località del continente

europeo od anche per l'Inghilterra, ma per via diversa da quella dei Ferry-boats (Zeebrugge e Dunkerque).

La stazione di partenza per i casi sub a) e la stazione di confine per quelli sub b), dovrà curare l'incasso del diritto speciale rispettivamente dallo spedite o dal transitario.

3. — Nei casi di cui ai precedenti punti 1 e 2 la Ferrovia si riserva il diritto di ordinare senz'altro il trasbordo della merce in carro a sagoma normale. Se il trasbordo è fatto a cura della Ferrovia, le relative spese saranno poste a carico della spedizione.

4. — Le somme riscosse dalle stazioni per diritti speciali di cui ai precedenti punti — contro rilascio alla parte della ricevuta mod. Ci. 304 — devono essere portate a debito e versate unitamente agli altri introiti. L'addebitamento deve aver luogo sul conto corrente previa inserzione in apposito modulo Ci. 445 (Quadro A) da intestare: « *Per diritti speciali (carri a sagoma inglese)* ».

Le stazioni che incassano diritti speciali per carri a sagoma inglese, dovranno informarne la Sezione Commerciale e del Traffico di Milano.

#### § 13. — Termine utile per il carico e lo scarico.

1. — Il termine utile per il carico e per lo scarico dei carri in oggetto è quello fissato dalla tariffa interna per i trasporti eseguiti in carri ordinari delle Ferrovie.

2. — Quando il mittente, o il destinatario, non provvede in tempo utile al completo carico o scarico dei carri, si percepiscono le tasse di sosta di cui al n. 11 dell'allegato 1 alla Tariffa interna.

Dette tasse debbono essere pagate dallo spedite o dal destinatario italiano. Eccezionalmente, per le spedizioni eseguite in porto assegnato è consentito al mittente di gravare sul trasporto le tasse di sosta maturate a partenza.

#### § 14. — Tasse a carico dei carri vuoti di ritorno.

Le stazioni di arrivo provvederanno allo svincolo d'ufficio dei carri vuoti di ritorno dall'estero, accreditandosi delle tasse a carico, a mezzo del mod. Ci. 484 da intestare: « *Tasse a carico dei carri a sagoma inglese vuoti di ritorno* », sul quale modulo si dovrà fare riferimento al presente Ordine di Servizio.

#### § 15. — Disposizioni generali.

1. — Per quanto non è esplicitamente previsto nel presente Ordine di Servizio valgono, tanto per i carri a sagoma inglese, quanto per i trasporti con essi eseguiti, le norme e condizioni previste dai vigenti Regolamenti e Tariffe.

2. — Si rivolgono particolari raccomandazioni ai Capi Stazione ed ai Capi Gestione di voler prendere esatta conoscenza di quanto stabilisce il presente Ordine di Servizio e di curarne la precisa applicazione.

Gli Ordini di Servizio n. 3/1938 e n. 59/1938 (riportati anche nell'Allegato 2 delle « Norme per l'eseguimento dei trasporti delle cose » — Edizione 1935), sono abrogati e sostituiti dal presente.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 30, 32, 36 e 37.

ALLEGATO I all'O. S. n. 82 - (1939-XVII).

**Caratteristiche dei 1364 carri del Gruppo A.**  
(Vedasi § 1)

SERIE	Numeri di servizio		Quantità	CASSA			Volume mc.	Portata tonn.	Tara tonn.	Categoria di velocità	Freni	Riscaldamento a vapore
	dal	al		lunghezza interna	larghezza interna	altezza interna						
Eb (1)	973.400	973.499	100	7.92	2.18	2.10	37	15	12	1 <sup>a</sup>	(6)	—
»	973.500	973.599	100	»	»	»	»	»	11.4	»	(8)	—
»	973.600	973.649	50	»	»	»	»	»	12	»	(6)	—
»	973.700	973.749	50	»	»	»	»	»	11.4	»	(8)	—
»	991.200	991.299	100	»	»	»	»	»	12	»	(6)	(9)
»	991.400	991.499	100	»	»	»	»	»	»	»	(6)	—
»	991.600	991.699	100	»	»	»	»	»	»	»	(6)	—
Hgb (2)	932.000	932.099	100	6.37	2.10	1.88	27	13	16.5	»	(6)	—
»	932.200	932.299	100	»	»	»	»	»	»	»	(6)	—
»	932.400	932.499	100	»	»	»	»	»	»	»	(6)	—
»	932.600	932.699	100	»	»	»	»	»	»	»	(6)	—
»	936.350	936.399	50	»	»	»	»	»	16	»	(8)	—
»	936.400	936.499	100	»	»	»	»	»	16.5	»	(6)	—
»	936.500	936.599	100	»	»	»	»	»	16	»	(8)	—
»	936.600	936.649	50	»	»	»	»	»	16.5	»	(6)	—
Hib (3)	915.802	915.815	14	7.99	2.26	2.05	36	16.5	12.5	»	(7)	(9)
» (4)	915.816	915.835	20	8.70	2.34	2.12	39	16.5	12.5	»	(7)	(9)
Fb (5)	989.001	989.030	30	8.17	2.35	2.35	45	17.5	12.2	»	(7)	(9)

(1) N. 600 *carri ordinari*. — Pareti a doppia fodera con intercapedine d'aria; imperiale con isolante di sughero; porte laterali; 12 persiane di ventilazione a filo del pavimento e finestre per lato in alto; dispositivi atti a ricevere una speciale attrezzatura interna per formare due piani di carico; cassa colorita in rosso; fascia orizzontale bianca a metà dell'altezza delle pareti indicante che il carro può viaggiare sulle linee delle Ferrovie Inglesi.

(2) N. 700 *carri refrigeranti*. — Pareti, imperiale e pavimento a doppia fodera con strato isolante di sughero; due casse per ghiaccio; installazione per introdurre e far azionare due gruppi elettro-ventilatori per eseguire il raffreddamento del carro

e della merce prima della spedizione; dispositivi atti a ricevere una speciale attrezzatura interna per formare due piani di carico; cassa colorita in bianco; fascia orizzontale rossa a metà dell'altezza delle pareti indicante che il carro può viaggiare sulle linee delle Ferrovie Inglesi;

(3) **N. 14 carri isotermici.** — Pareti, imperiale e pavimento a doppia fodera con strato isolante. Dispositivi atti a ricevere una speciale attrezzatura interna per formare due piani di carico; cassa colorita in bianco; fascia orizzontale rossa a metà altezza delle pareti indicante che il carro può viaggiare sulle linee delle Ferrovie Inglesi.

(4) **N. 20 carri isotermici.** — Pareti, imperiale e pavimento a doppia fodera con strato isolante. Persiane ai fianchi e alle testate con sportelli interni per sottoporre, se necessario, il carico ad intensa ventilazione. Dispositivi atti a ricevere una speciale attrezzatura interna per formare due piani di carico; cassa colorita in bianco; fascia orizzontale rossa a metà altezza delle pareti indicante che il carro può viaggiare sulle linee delle Ferrovie Inglesi.

(5) **N. 30 carri ordinari con porta di testa** a due battenti e porte laterali, pure a due battenti. Pareti a semplice fodera; 12 persiane di ventilazione a filo del pavimento e 2 finestre per lato in alto; dispositivo atto a ricevere una speciale attrezzatura interna per formare due piani di carico; cassa colorita in rosso; fascia bianca a metà altezza delle pareti indicante che il carro può circolare sulle linee delle Ferrovie Inglesi.

(6) a mano; a stanga manovrabile da terra; Westinghouse moderabile e automatico rapido a vuoto con accoppiamento tipo inglese.

(7) a mano a stanga manovrabile da terra; Westinghouse automatico rapido; a vuoto con accoppiamento tipo inglese.

(8) a stanga manovrabile da terra; mole condotte dei freni Westinghouse moderabile e automatico e del freno a vuoto.

(9) Condotta e accoppiamenti metallici fissi R. V.

## ALLEGATO II ALL'O. DI S. N. 82 - 1939 XVII

## Residenze assegnate ai 1364 carri del Gruppo A.

(Vedasi § 2 punto 1)

STAZIONI PER ORDINE ALFABETICO	QUANTITÀ DEI CARRI				TOTALE
	Eb	Hgb	Hisb	Fb	
Albenga . . . . .	—	10	—	—	10
Ancona . . . . .	20	10	—	—	30
Aversa . . . . .	—	18	—	10	28
Bari . . . . .	5	10	5	—	20
Bologna Smistamento . .	100	158	—	—	258
Bolzano . . . . .	10	—	—	—	10
Cancello . . . . .	50	—	—	—	50
Castelbolognese . . . . .	—	20	—	—	20
Castelmaggiore . . . . .	—	35	—	—	35
Catania . . . . .	30	—	—	—	30
Faenza . . . . .	—	20	5	—	25
Firenze C. Marte . . . . .	10	10	—	—	20
Genova Sampierdarena . .	4	—	—	—	4
Messina C. . . . .	40	—	—	—	40
Milano Farini . . . . .	60	33	—	10	103
Milano P. Romana . . . . .	25	28	—	—	53
Milano P. Vittoria . . . . .	20	16	—	—	36
Modena . . . . .	20	40	14	—	74
Napoli C. . . . .	—	25	—	—	25
Novara . . . . .	—	10	10	—	20
Padova C. Marte . . . . .	—	15	—	10	25
Palermo . . . . .	25	—	—	—	25
Pisa C. . . . .	5	—	—	—	5
Pontedera . . . . .	15	—	—	—	15
Roma Tuscolana . . . . .	20	—	—	—	20

STAZIONI PER ORDINE ALFABETICO	QUANTITÀ DEI CARRI				TOTALE
	Eb	Hgb	Hisb	Fb	
Torre Annunziata C. . . . .	30	10	—	—	40
Trento C. . . . .	15	8	—	—	23
Treviso C. . . . .	5	—	—	—	5
Trieste C. Marzio . . . . .	6	—	—	—	6
Vado Ligure . . . . .	—	5	—	—	5
Verona P. Nuova . . . . .	45	146	—	—	191
Verona P. Vescovo . . . . .	40	73	—	—	113
<b>Totali . . . . .</b>	<b>600</b>	<b>700</b>	<b>34</b>	<b>30</b>	<b>1364</b>

### Ordine di servizio n. 83.

#### Cambiamento di nome della stazione di Mogliano.

La stazione di Mogliano, della linea Udine-Treviso-Venezia, ha assunto la nuova denominazione di "*Mogliano Veneto*".

Di conseguenza, nel Prontuario Generale delle Distanze Chilometriche fra le stazioni della Rete Ferroviaria dello Stato (Ediz. gennaio 1939-XVII), parte I, II, III e IV, nella Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio (Ediz. febbraio 1936-XIV), nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche ed in tutte le altre pubblicazioni di servizio nelle quali trovasi indicato il nome di detta stazione, dovrà essere apportata conforme modificazione.

Il Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze provvederà per la sostituzione dei biglietti a destinazione fissa di corsa semplice, e di andata e ritorno, a tariffa intera e ridotta, alle stazioni ed Agenzie interessate.

Qualora però queste non dovessero ricevere le nuove scorte entro il mese di luglio c. a. dovranno richiedere al detto controllo la sostituzione dei biglietti da stamparsi col nome di "*Mogliano Veneto*".

I biglietti tolti dalla distribuzione per effetto del cambiamento di nome, dovranno essere restituiti, nei modi d'uso, al Controllo medesimo.

*Distribuito agli agenti delle classi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 13 e 15.*



**Circolare n. 16.****Radiazione dal Parco veicoli F. S. di un carro di proprietà privata.**

E' stato radiato dal nostro parco veicoli il carro Mv. 911240 immatricolato a nome della Ditta SANAS di Brescia.

Detto carro dovrà essere cancellato dall'Elenco dei carri privati iscritti nel parco F. S. (Edizione 1930) e quindi considerato come non più ammesso a circolare sulla nostra Rete col trattamento previsto per i carri privati F. S.

*Distribuito agli agenti delle classi 2, 3, 5, 8, 15, 30, 32, 36 e 37.*

**Comunicato:****Esperimento per reclutamento di n. 10 Disegnatori non di ruolo.**

L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato indice un esperimento per reclutamento di N. 10 Disegnatori non di ruolo, per il Servizio Lavori e Costruzioni, fra aspiranti in possesso di diploma di istituto medio superiore.

Il termine per la presentazione delle domande scade il 25 luglio p. v.

Il programma di esame e le modalità per l'ammissione al detto esperimento potranno essere richieste alla Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato — Servizio Lavori e Costruzioni — Piazza della Croce Rossa — Roma o agli Uffici Compartimentali.

*Il Direttore Generale*  
**VELANI**

**Ordine di servizio n. 84.****Cambiamento di nome della stazione di « Torre del Lago ».**

La stazione di Torre del Lago, della linea Genova-Pisa, ha assunto la nuova denominazione di "Torre del Lago Puccini".

Di conseguenza, nel Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete Ferroviaria dello Stato (Ed. F.lli Pozzo - Gennaio 1939-XVII), Parti I, II, III, IV, nella Prefazione (Generale all'Orario Generale di Servizio (Edizione febbraio 1936-XIV), nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche ed in tutte le altre pubblicazioni di servizio nelle quali trovansi indicato il nome di detta stazione, dovrà essere apportata conforme modificazione.

Il Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze provvederà per la sostituzione dei biglietti a destinazione fissa di corsa semplice e di andata e ritorno, a tariffa intera e ridotta, alle stazioni ed Agenzie interessate.

Qualora però queste non dovessero ricevere le nuove scorte entro il mese di luglio c. a. dovranno richiedere al detto Controllo la sostituzione dei biglietti da stamparsi col nome di "Torre del Lago Puccini".

I biglietti tolti dalla distribuzione, per effetto del cambiamento di nome, dovranno essere restituiti nei modi d'uso, al Controllo medesimo.

*Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9, 13 e 15.*

---

**Ordine di servizio n. 85.****Estensione servizio merci alla fermata di Roccavaldina Scala Torregrotta.**

Dal giorno 1° luglio 1939-XVII la fermata di ROCCAVALDINA SCALA TORREGROTTA, della linea Palermo-Messina, verrà abilitata anche ai trasporti a G. e P. V. a carro, o come tali considerati dall'Amministrazione.

Pertanto nella Parte I del Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato (edizione gennaio 1939-XVII) a pagina 66, di contro al nome di Roccavaldina Scala Torregrotta, nelle colonne 9 e 10, di contro alle lettere G e P, dovrà essere tolto il richiamo (8).

Nella parte I della Prefazione dell'orario generale di servizio (edizione febbraio 1936-XIV) a pagina 19, di fianco al nome di Roccavaldina Scala Torregrotta, l'indicazione "LP" dovrà essere modificata in "P".

*Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8 e 15.*

---

**Ordine di servizio n. 86.****Telegrammi-treno (Vedi O. S. 76 — 1929)**

A modificazione di quanto venne stabilito circa la consegna dei telegrammi-treno al Dirigente di movimento della prima stazione nella quale il freno abbia una fermata d'orario di almeno cinque minuti, si dispone che la consegna di detti telegrammi debba avvenire nella prima stazione, nella quale il treno abbia una sosta sufficiente.

**Circolare n. 17.****Sezione doganale bagagli di Montecatini Terme.**

Con richiamo all'Ordine di Servizio N. 99/1937, informasi che la Sezione doganale bagagli di Montecatini Terme funzionerà nel corrente anno dal 1° luglio al 30 settembre.

**Comunicati :****Concorso per tre posti di referendario al Consiglio di Stato.**

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 giugno 1939-XVII n. 134 è stato pubblicato il concorso per titoli e per esame a tre posti di referendario al Consiglio di Stato.

Al concorso possono partecipare i funzionari dell'Amministrazione dello Stato, compresi quelli del Senato e della Camera dei Fasci e delle Corporazioni di grado non inferiore all'ottavo, appartenenti a carriere per l'ammissione alle quali sia richiesta la laurea in giurisprudenza e che risultino iscritti al Partito Nazionale Fascista, salvo quanto dispone il R. D. L. 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, per i mutilati ed invalidi di guerra.

Le domande debbono pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il tramite delle rispettive Amministrazioni, non oltre il 1° agosto 1939-XVII e debbono essere corredate dal certificato attestante la inserzione al Partito Nazionale Fascista, dello stato di servizio, delle note di qualifica, dei fascicoli personali dei singoli aspiranti e di una relazione motivata sulla qualità del servizio dai medesimi prestato, nonchè degli altri titoli di cui questi fossero provvisti.

**Concorso a sette posti di alunno d'ordine al Consiglio di Stato.**

La *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 9 giugno 1939-XVII, n. 134 pubblica il decreto Presidenziale in data 7 aprile u. s. col quale viene bandito un concorso per esame a 7 posti di alunno d'ordine del Consiglio di Stato.

Le domande con i relativi documenti debbono pervenire alla Segreteria generale del Consiglio di Stato entro il termine di sessanta giorni dalla suddetta data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

**Il Direttore Generale**  
**VELANI**


**Comunicazioni :**

**Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.**

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Rinnovamento ml. 39.600 binario di corsa e ml. 3.100 binario stazione e inclusi deviatoi tra Milano e Domodossola.	L. P.	Ore 18 del 9 gennaio 1939-XVII	825.000	Sezione Lavori Milano
Completamento e montaggio serbatoi ferro per riparto olii e infiammabili nuovo deposito combustibili stazione Aurisina.	L. P.	Ore 12 del 9 gennaio 1939-XVII	72.500	Sezione Lavori Trieste
Rinnovamento ml. 57.000 binario e interclusi deviatoi tratte riserve tra stazioni Milano Lambrate e Brescia.	L. P.	Ore 18 del 10 genn. 1939-XVII	1.100.000	Sezione Lavori Milano
Lavori per proseguire irrobustimento mediante speroni muraglione sostegno tra Km. 47-032 e 47-445 linea Mestre-Udine.	L. P.	Ore 18 del 10 genn. 1939-XVII	136.800	Sezione Lavori Venezia
Ampliamento scalo merci stazione Milazzo (2° gruppo).	L. P.	Ore 18 del 10 genn. 1939-XVII	196.000	Sezione Lavori Palermo
Demolizione fabbricati vari rimozione tettoie in ferro baracche condotte d'acqua e Opere varie scalo merci Roma Trastevere.	L. P.	Ore 18 dell'11 genn. 1939-XVII	—	Sezione Lavori Roma
Sbancamento terrapieno tra all fabbricato Sijos a Trieste C.	L. P.	Ore 18 dell'11 genn. 1939-XVII	491.500	Sezione Lavori Trieste
Costruzione nuovo F. V. a Finalmarina.	L. P.	Ore 10 del 18 genn. 1939-XVII	1.611.000	Sezione Lavori Genova
Arredamento ferroviario bacino XXVIII Ottobre con impianto fascio binari per deposito carri calate Massaua e Mogadiscio.	L. P.	Ore 18 del 18 genn. 1939-XVII	570.000	Sezione Lavori Genova
Fornitura quadri montaggio macchinario centraline elettriche stazioni Tusa, S. Stefano, Castoreale, Milazzo, ecc.	A. C.	Ore 18 del 23 genn. 1939-XVII	—	Sezione Lavori Palermo
Impianto riscaldamento fabbricato olii nuovo magazzino approvvigionamenti Aurisina.	A. C.	Ore 18 del 23 genn. 1939-XVII	—	Sezione Lavori Trieste
Impianto riscaldamento termosifone uffici annessi grandi serbatoi calata Giaccone nel porto di Genova.	A. C.	Ore 18 del 23 genn. 1939-XVII	—	Sezione Lavori Genova
Impianto riscaldamento fabbricati stazione Messina.	A. C.	Ore 18 del 30 genn. 1939-XVII	—	Sezione Lavori Palermo

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
-	—	Corde di canapa catramata per navi traghetto.	T. P.	17.1.1939 A. XVII	Servizio Approv- vigionamenti. - Sezione 5 <sup>a</sup> -A
-	—	Materiali per riscaldamento car- rozze.	T. P.	24.1.1939 A. XVII	Id. Sezione 7 <sup>a</sup>
-	—	Valvole fusibili, portalampadine e contatti per I.E.C.	L. P.	21.2.1939 A. XVII	Id. Sezione 7 <sup>a</sup>

*Il Direttore Generale*  
**VELANI**




**Comunicazioni:**

**Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.**

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Sostituzione travata ponte Rio Valsesia Km. 39+576 linea Asti-Mortara.	L. P.	Ore 18 del 16 genn. 1939-XVII	47.300	Sezione Lavori Torino
Impianti elettrificazione stazione di Aprilia.	L. P.	Ore 12 del 16 genn. 1939-XVII	68.000	Ufficio I.E.S. Roma
Ricostruzione magazzino merci P. V. stazione Pontelagoscuro.	L. P.	Ore 18 del 16 genn. 1939-XVII	172.000	Sezione Lavori Bologna
Lavori nella stazione di Avellino per varaggio carico carri serbatoi vino.	L. P.	Ore 12 del 16 genn. 1939-XVII	136.500	Sezione Lavori Napoli
Opere di completamento nuova stazione di Siena.	L. P.	Ore 18 del 16 genn. 1939-XVII	118.600	Sezione Lavori Firenze
Raddoppio binario fra stazioni Melna e Belgirate. (Lavori terra e murali).	L. P.	Ore 18 del 16 genn. 1939-XVII	3.833.000	Sezione Lavori Milano
Elettrificazione alcuni binari stazione Alessandria Smist. e Parco M. 2.	L. P.	Ore 18 del 16 genn. 1939-XVII	100.000	Sezione Lavori Torino
Sostituzione sbarre P. I. linea Trieste-Pola.	L. P.	Ore 12 del 17 genn. 1939-XVII	180.000	Sezione Lavori Trieste
Manutenzione armamento linea Ceva-Ormea.	L. P.	Ore 18 del 17 genn. 1939-XVII	180.000	Sezione Lavori Torino
Fornitura serramenti in ferro per le cabine A. C. E. di Roma Tuscolana.	L. P.	Ore 18 del 19 genn. 1939-XVII	74.350	Sezione Lavori Roma
Impianto riscaldamento termosifone palazzina Uffici G. V. da adibirsi a Comando X Legione Milizia Ferroviaria.	A. C.	Ore 12 del 23 genn. 1939-XVII	—	Sezione Lavori Napoli
Impianto riscaldamento dei fabbricati del Deposito Locomotive di Roma Littorio.	A. C.	Ore 12 del 9 febbraio 1939-XVII	—	Ufficio Spec. Lavori Roma

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Incitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
-	-	Pezzi di ricambio per gru . . .	L. P.	24.1.1939 A. XVII	Servizio Approvigionamenti. - Sezione 6ª.

*Il Direttore Generale*  
VELANI



...  
...  
...  
...

...  
...  
...







**CONDIZIONI D' ABBONAMENTO**

---

<i>Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . .</i>	<b>L. 16,00</b>
<i>Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . »</i>	<b>32,00</b>

---

*Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.*

*Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.*

---

*La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.*





**Circolare n. 1<sup>(verde)</sup>.****Veicoli da inoltrare nelle Officine dell'Amministrazione per scadenza del periodo di garanzia.**

Occorre inviare in Officina i veicoli il cui periodo di garanzia sta per cessare e che sono indicati nell'elenco in calce alla presente.

Le ricerche di detti veicoli dovranno esperirsi da tutte le stazioni della rete alle ore 16 del giorno 1 febbraio 1939, estendendole ai veicoli in composizione ai treni, a quelli esistenti sui piazzali di stazione, dei depositi locomotive, dei depositi combustibili e delle squadre di rialzo, limitatamente, per queste ultime, ai veicoli non ancora sotto riparazione o prossimi ad uscire dalla squadra.

Ad ogni veicolo rintracciato, eccettuati quelli che da apposita annotazione risultano ricercati per cause varie, le stazioni sede di personale di verifica faranno applicare etichette T. V. 57 con l'indicazione: « per scadenza del periodo di garanzia ». Le stazioni non sede di personale di verifica provvederanno ad applicare ad ambo i lati del veicolo un apposito cartellino con la stessa indicazione scritta a caratteri ben chiari.

Se il veicolo rintracciato è vuoto dovrà essere inviato al più presto alla prossima officina, ovvero alla Officina designata da eventuale annotazione, scortato dal Mod. M 130; se carico, dopo etichettato, dovrà essere inoltrato alla stazione destinataria del trasporto.

La stazione che etichetta il veicolo carico ha però l'obbligo di segnalare telegraficamente alla stazione destinataria gli estremi del veicolo stesso e quelli d'inoltro. Quest'ultima alla sua volta, dopo reso libero il veicolo, provvede al suo invio nella prossima officina.

Qualora si tratti di veicoli che non possono viaggiare, la stazione ne dà annuncio telegrafico alla propria Sezione Movimento, la quale provvederà alle pratiche relative.

Avvertesi che, se il veicolo fosse munito delle normali etichette di riparazione, le medesime non dovranno essere tolte o coperte con l'etichetta speciale prescritta dalla presente circolare. Così non dovranno essere tolte queste etichette speciali o coperte con quelle ordinarie di riparazione quando occorre applicare queste ultime a qualche veicolo diretto all'Officina per la visita prima della scadenza del periodo di garanzia.

La stazione che etichetta il veicolo darà notizia telegrafica dell'invio alle officine: per i carri alla propria Sezione Movimento ed al Circolo di riparazione od al Capo Riparto Movimento; per le carrozze ed i bagagliai alla Sezione Movimento e al Servizio Materiale e Trazione (indirizzo telegrafico: Ferrotabile Firenze), facendo riferimento alla presente circolare.

Le Sezioni Movimento entro il 10 febbraio 1939 comunicheranno all'Ufficio circolazione veicoli l'esito, anche se negativo, delle ricerche compiutesi sulle proprie linee, indicando il numero di servizio dei veicoli rintracciati.

Ogni negligenza, omissione od erronea applicazione di etichetta, verrà severamente punita, anche con l'addebito di tutti o di parte degli inutili percorsi a vuoto che si dovessero verificare e dei danni eventualmente sofferti dall'Amministrazione per la mancata visita dei veicoli prima della scadenza del periodo di garanzia.

**Elenco dei veicoli da inoltrare nelle officine per visita di scadenza del periodo di garanzia, ovvero da trattenere a disposizione per cause varie.**

Cz	37.258 (1)	F	117.345 (8)	Hg	300.857 (2)	Poz	693.247 (6)
CT	43.236 (2)		» 346 (8)		301.003 (2)	»	» 258 (6)
	» 263 (2)		» 347 (8)		» 005 (2)	»	» 260 (6)
F	101.937 (3)		» 348 (8)		» 226 (2)	»	» 262 (6)
»	» 939 (3)		» 349 (8)		» 234 (2)	»	» 263 (6)
»	» 943 (3)		» 350 (8)		» 472 (2)	»	» 267 (6)
»	» 945 (3)		» 351 (8)		» 493 (2)	»	» 270 (6)
»	» 949 (3)		» 352 (8)		308.150 (3)	»	» 282 (6)
	dal		» 353 (8)		» 154 (3)	»	» 285 (6)
	114.000		» 354 (8)		» 162 (3)	»	» 287 (6)
» gruppo:	al	(5)	» 355 (8)		» 165 (3)	»	» 290 (6)
	114.170		» 356 (8)		» 167 (3)	»	» 293 (6)
»	115.795 (7)		» 357 (8)	Hgb	310.003 (2)	»	» 295 (6)
»	» 796 (7)		» 358 (8)		» 090 (2)	»	» 296 (6)
»	» 797 (7)		» 359 (8)	L	410.172 (2)	»	» 298 (6)
»	» 900 (7)		» 360 (8)	LL	449.142 (3)	»	» 299 (6)
»	» 901 (7)		» 361 (8)		» 146 (3)	»	695.022 (4)
»	» 902 (7)		» 362 (8)		» 147 (3)	»	» 078 (4)
»	» 903 (7)		» 363 (8)		» 150 (3)	»	» 242 (4)
»	» 904 (7)		» 364 (8)		» 156 (3)	»	» 264 (4)
»	» 905 (7)		» 365 (8)		» 163 (3)	»	» 267 (4)
»	» 906 (7)		» 366 (8)		» 164 (3)	»	» 288 (4)
»	» 907 (7)		» 367 (8)	P	622.934 (2)	»	» 498 (4)
»	» 909 (7)		» 368 (8)		625.306 (2)	»	» 648 (4)
»	» 910 (7)		» 369 (8)		626.502 (2)	»	698.400 (6)
»	» 911 (7)		121.128 (2)		644.108 (2)	»	» 401 (6)
»	» 912 (7)		» 307 (2)		650.750 (2)	»	» 404 (6)
»	» 913 (7)		» 548 (2)		» 996 (2)	»	» 406 (6)
»	116.355 (2)		133.037 (2)		655.594 (2)	»	» 407 (6)
»	» 374 (2)		192.123 (5)	Poz	692.604 (6)	»	» 415 (6)
»	» 377 (2)	EE	» 127 (5)		693.203 (6)	»	» 418 (6)
»	» 380 (2)		» 134 (5)		» 207 (6)	»	» 420 (6)
»	» 381 (2)		» 135 (5)		» 214 (6)	E	1.003.568 (2)
»	» 384 (2)		» 262 (2)		» 216 (6)	FR	1.006.723 (2)
»	117.340 (8)	Hg	300.076 (2)		» 222 (6)	FR	7.106.356 (2)
»	» 341 (8)		» 297 (2)		» 224 (6)	MP	7.500.547 (2)
»	» 342 (8)		» 503 (2)		» 233 (6)		
»	» 343 (8)		» 805 (2)		» 246 (6)		
»	» 344 (8)						

(1) Devono essere inviate alle Officine F. S. di Foggia.

(2) Devono essere trattenuti a disposizione dell'Ufficio Circolazione Veicoli di Roma, al quale verrà dato immediato avviso telegrafico direttamente dalle stazioni o dagli impianti che li hanno rintracciati. I veicoli di cui la presente annotazione non devono essere sottoposti a visita di scadenza del periodo di garanzia, ma sono ricercati per cause varie.

(3) Devono essere rimessi in circolazione subito dopo la loro eventuale riparazione ed emissione delle perizie di addebito, a meno che essi presentino difetti di speciale gravità, nel quale caso le Officine dovranno attenersi a quanto è stato disposto con la lettera circolare T. V. 311-313-0 del 15 settembre 1934, (punto 11) del Servizio Materiale Trazione.

(4) Devono essere inviati alla più vicina delle Squadre Rialzo di Pisa e Milano Smistamento per essere adattati al trasporto delle rotaie da m. 36. Le citate Squadre R. comunicheranno i numeri di servizio dei carri ricevuti al Servizio Materiale e Trazione e, per norma, all'Ufficio Circolazione Veicoli di Roma.

(5) Devono essere introdotti nella più vicina Squadra Rialzo per la sostituzione degli attuali accoppiamenti metallici fissi R. V. con bocchetta di ritta K. 6 con altri accoppiamenti con bocchetta strozzata K. 5.

Le Squadre Rialzo interessate comunicheranno i numeri di servizio dei carri ricevuti al Servizio Materiale e Trazione, facendo riferimento alla lettera T. V. 27/44, 6 del 31 ottobre 1938, e per norma, all'Ufficio Circolazione Veicoli di Roma.

(6) Devono essere inviati alla più vicina delle Officine private A. Magliola di Sauthià, « Fervet » di Castelfranco Veneto, San Giorgio di Pistoia, Cantieri Metallurgici di Castellammare di Stabia per modifiche.

Le nominate stazioni comunicheranno i numeri di servizio dei carri introdotti nelle suddette Officine all'Ufficio Circolazione Veicoli di Roma.

(7) Devono essere inviati alla più vicina Officina a disposizione del Servizio Materiale e Trazione.

Le Officine interessate comunicheranno i numeri di servizio dei carri ricevuti al Servizio Materiale e Trazione facendo riferimento alla sua lettera T.V. 414/25472 4141130 del 3-XII-38, e per norma, all'Ufficio Circolazione Veicoli di Roma.

(8) Devono essere spediti con lettera di porto in servizio alle Officine Casaralta di Bologna C.le. La stazione di Bologna C.le comunicherà i numeri di servizio dei carri consegnati alle nominate Officine al Servizio Materiale e Trazione, con riferimento alla lettera T.V. 414/26265 4141127 del 12-12-38, e per norma all'Ufficio Circolazione Veicoli di Roma.

(9) I 71 carri del gruppo 114100 al 114170 devono essere inviati alla più vicina delle Officine F. S. di Torino P. Susa, Firenze P. Prato e Napoli (Granili) per esservi tenuti a disposizione del Servizio Materiale e Trazione.

Le nominate Officine comunicheranno i numeri di servizio dei carri ricevuti al Servizio Materiale e Trazione, facendo riferimento alla lettera T. V. 414/27967 4141118 del 6 gennaio 1939, e, per norma, all'Ufficio Circolazione Veicoli di Roma.

*Distribuito agli agenti delle classi 5, 9, 11, 30, 32, 36, 37 e 38.*

**Comunicazioni:**

**Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.**

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Ampliamento F. V. Cairo Montecotte.	L. P.	Ore 18 del 23 genn. 1939-XVII	56.000	Sezione Lavori Torino
Prolungamento marciapiedi stazione Codogno.	L. P.	Ore 18 del 23 genn. 1939-XVII	51.750	Sezione Lavori Milano
Prolungamento marciapiedi stazione Casalpusterleno.	L. P.	Ore 18 del 23 genn. 1939-XVII	55.300	Sezione Lavori Milano
Sistemazione muraglione chilometro 175/900 linea Verona Brennero.	L. P.	Ore 12 del 23 genn. 1939-XVII	80.000	Sezione Lavori Bolzano
Posa cavi impianto illuminazione serie piazzale stazione Pisa C.	L. P.	Ore 12 del 23 genn. 1939-XVII	40.000	Ufficio I.E.S. Firenze
Costruzione muro paramaschi Km. 95 linea Sampierdarena Confine francese.	L. P.	Ore 18 del 23 genn. 1939-XVII	59.137	Sezione Lavori Genova



LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssi- mativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Sistemazione impianti ricevimento e partenza treni merci Trieste C.	L. P.	Ore 18 del 24 genn. 1939-XVII	800.000	Sezione Lavori Trieste
Costruzione tettoia in legno marciapiede per carico e scarico pacchi postali piazzale G. V. Napoli C.	L. P.	Ore 12 del 24 genn. 1939-XVII	41.600	Sezione Lavori Napoli
Fornitura cunicoli cemento e accessori per A.C.E. a Tusa, S. Stefano, Castoreale, Milazzo, S. Filippo, ecc.	L. P.	Ore 18 del 24 genn. 1939-XVII	217.700	Sezione Lavori Palermo
Costruzione officine e magazzino I.E.S. a Torino P. N.	L. P.	Ore 18 del 25 genn. 1939-XVII	3.812.000	Sezione Lavori Torino
Copertura metallica capannone vernici presso magazzini approvvigionamenti Bologna.	L. P.	Ore 18 del 25 genn. 1939-XVII	86.000	Sezione Lavori Bologna
Ricostruzione muro sostegno piazzale stazione Benevento.	L. P.	Ore 12 del 25 genn. 1939-XVII	43.122	Sezione Lavori Napoli
Sistemazione e ampliamento dormitorio personale stazione Oristano.	L. P.	30 gennaio 1939-XVII	92.700	Sezione Lavori Cagliari
N. 1 tornio per fuscelli di sale montate da veicoli, provvisto di motore elettrico, destinato alla S. R. di Roma Littorio.	A. C.	10 febbraio 1939-XVII	—	Servizio Materiale e Traz. — Uff. II-A, Sez. 7ª - Firenze

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	476	Tiranti di collegamento . . . . .	L. P.	31.1.1939 A. XVII	Servizio Approvvigionamenti Sezione 7ª
Kg.	20.000	Filo di bronzo fosforoso . . . . .	L. P.	31.1.1939 A. XVII	Id. Sezione 8ª
—	—	Materiali di ricambio per R.V.C.	T. P.	9.2.1939 A. XVII	Id. Sezione 7ª
—	—	Tubi di gomma e tela . . . . .	L. P.	21.2.1939 A. XVII	Id. Sezione 7ª
—	—	Amianto in corda grafitata . . . . .	L. P.	28.2.1939 A. XVII	Id. Sezione 8ª.1
—	—	Elettrodi di media resistenza . . . . .	L. P.	14.3.1939 A. XVII	Id. Sezione 8ª

Il Direttore Generale  
VELANI

**Comunicazioni:**

**Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.**

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssi- mativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Prolungamento marciapiede tra la linea prima e prima A) stazione di Trieste C.	L. P.	Ore 18 del 30 gennaio 1939-XVII	65.000	Sezione Lavori Trieste
Impianti illuminazione e forza motrice in alcune stazioni della Orte-Falconara (2° lotto).	L. P.	Ore 12 del 30 gennaio 1939-XVII	750.000	Ufficio I.E.S. Ancona
Fornitura e assistenza posa in opera infissi e opere in legno nuovi magazzini approvvigionamenti stazione Roma Tiburtina.	L. P.	Ore 18 del 30 gennaio 1939-XVII	220.000	Sezione Lavori Roma
Elettificazione nuovi binari Pisa e nuovi binari servizio treni locali Roma Termini.	L. P.	Ore 18 del 30 gennaio 1939-XVII	290.000	Ufficio I.E.S. Roma
Fornitura cabine in ferro per A. C. E. diverse stazioni linea Messina Siracusa.	L. P.	Ore 18 del 31 gennaio 1939-XVII	162.000	Sezione Lavori Palermo
Ampliamento rimessa automotrici stazione Faenza.	L. P.	Ore 18 del 31 gennaio 1939-XVII	118.000	Sezione Lavori Bologna
Ampliamento F. V. e prolungamento marciapiedi stazione Campiglia Marittima.	L. P.	Ore 18 del 31 gennaio 1939-XVII	201.400	Sezione Lavori Firenze
Revisione generale pulizia corpo stradale spurgo cunette e formazione zone isolamento linea Foggia-Bari.	L. P.	Ore 12 del 1° febbraio 1939-XVII	320.000	Sezione Lavori Bari
Fornitura cabine in ferro per A. C. E. diverse stazioni linea Messina Palermo.	L. P.	Ore 18 del 1° febbraio 1939-XVII	144.000	Sezione Lavori Palermo
Impianto illuminazione elettrica case economiche ferrovieri Roma Prenestina.	L. P.	Ore 12 del 2 febbraio 1939-XVII	60.000	Ufficio I.E.S. Roma
Sistemazione due ponticelli al Km. 9/885 e 10/585 tra Grignano e S. Croce.	L. P.	Ore 18 del 2 febbraio 1939-XVII	66.300	Sezione Lavori Trieste
Impianto illuminazione case economiche ferrovieri Roma Scalo S. Lorenzo.	L. P.	Ore 12 del 2 febbraio 1939-XVII	60.000	Ufficio I.E.S. Roma

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
mc.	3.300	Legname larice in tavole . . .	L. P.	7.2.1939 A. XVII	Servizio Approvvigionamenti - Sezione 4 <sup>a</sup>
—	—	Viti con chiocciola per locomotive.	L. P.	7.2.1939 A. XVII	Id. Sezione 7 <sup>a</sup>
Kg.	100.000	Solfato di rame . . . . .	L. P.	7.2.1939 A. XVII	Id. Sezione 5a-A
N.	1	Rullo compressore stradale . .	T. P.	14.2.1939 A. XVII	Id. Sezione 7 <sup>a</sup>
—	—	Corda per taglie, per cinture di sicurezza e spago catramato.	L. P.	14.3.1939 A. XVII	Id. Sezione 5a-A
N.	12.000	Tendine scorrevoli in rajon . .	L. P.	18.4.1939 A. XVII	Id. Sezione 5a-A

*Il Direttore Generale*  
**VELANI**



**Comunicazioni :**

**Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.**

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licita- zione privata T. P. Trattat- tiva privata A. C. Ap- palto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approsi- mativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Una piccola gru a ponte della portata di 2 Tonn. per la Squadra Rialzo di Roma Littorio.	A. C.	20 febbraio 1939-XVII	—	Servizio Materiale e Traz. - Uff. II-A, Sez. 7 <sup>a</sup> - Firenze.
Costruzione fabbricati servizio merci e centrale termica stazione Ventimiglia.	L. P.	Ore 18 del 6 febbraio 1939-XVII	937.400	Sezione Lavori Genova
Impianto elevatore elettrico per l'Ufficio Sanitario Napoli.	L. P.	Ore 12 del 6 febbraio 1939-XVII	—	Ufficio I.E.S. Napoli
Lavori opere complementari varie, stazione Albenga.	L. P.	Ore 18 del 6 febbraio 1939-XVII	257.000	Sezione Lavori Genova
Fornitura nove ponti in ferro sui torrenti Canizza, Favara, Patana, Maiaro, ecc.	L. P.	Ore 18 del 6 febbraio 1939-XVII	919.300	Sezione Lavori Palermo
Impianti segnalamento servizio zona industriale Massa e Carrara.	L. P.	Ore 12 del 6 febbraio 1939-XVII	140.000	Ufficio I.E.S. Firenze
Revisione generale pulizia corpo stradale spurgo cunette e formazione zone Isolamento linea Termoli-Foggia.	L. P.	Ore 12 del 6 febbraio 1939-XVII	330.000	Sezione Lavori Bari
Spostamento magazzino e officina da Napoli C. Flegrei a Torre A. Centrale.	L. P.	Ore 12 del 6 febbraio 1939-XVII	995.000	Ufficio I.E.S. Napoli
Sistemazione impianti apparati centrali segnalamento linea Milano Chiasso (2° lotto Seregno-Como).	L. P.	Ore 12 del 7 febbraio 1939-XVII	3.950.000	Ufficio I.E.S. Milano
Costruzione due fabbricati per servizi vari Ufficio I.E.S. e padiglione per Milizia Ferroviaria stazione Ancona.	L. P.	Ore 12 del 7 febbraio 1939-XVII	770.000	Sezione Lavori Ancona
Fornitura a pie' d'opera ed assistenza alla posa in opera del marmo bianco di Carrara tipo D per davanzali pedane e alzate di gradini e per rivestimento di pareti di alcuni locali di fabbricati a Roma Termini.	L. P.	Ore 18 del 7 febbraio 1939-XVII	1.325.000	Sezione Lavori Roma
Sistemazione massicciata binari corsa e spostamento laterale binari stessi tratte riserve linea Milano-Chiasso.	L. P.	Ore 18 dell'8 febbraio 1939-XVII	1.082.000	Sezione Lavori Milano


LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licita- zione privata T. P. Tratta- tiva privata A. C. Ap- palto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approsi- mativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Fornitura a pie' d'opera ed assi- stenza alla posa in opera di gra- nito grigio in lastre e blocchi lavorati occorrenti per il nuovo F. V. di Roma Termini e di- pendenze.	L. P.	Ore 18 del 9 febbraio 1939-XVII	2.260.000	Sezione Lavori Roma
Fornitura a pie' d'opera ed assi- stenza alla posa in opera del Giallo Loppio Val di Cresta, del granito grigio di Cima d'Asta e del Porfido verde chiaro di Cam- podazzo lavorati in lastre piane per rivestimento pareti e soffitti di alcuni locali del nuovo F. V. di Roma Termini.	L. P.	Ore 18 del 13 febr. 1939-XVII	1.210.000	Sezione Lavori Roma
Costruzione fabbricato alloggi case economiche stazione radiofoni- ca Garancé.	L. P.	Ore 17 del 13 febr. 1939-XVII	145.900	Delegazione Lavori Cagliari
Attrezzature per riparazione di lo- comotive elettriche destinate al deposito di Roma Littorio.	A. C.	14. 2. 1939 1939-XVII	—	Servizio Materiale e Trazione - Off. 29, Sez. 3 <sup>a</sup> - Firenze.
Fornitura serramenti in legno per F. V. stazione Massa.	L. P.	Ore 18 del 6 febbraio 1939-XVII	85.000	Sezione Lavori Firenze
Lavori all'armamento tra le sta- zioni di Roma Tiburtina e Orte.	L. P.	Ore 18 del 6 febbraio 1939-XVII	500.000	Sezione Lavori Roma
Demolizione binari e deviatori, ri- mozione meccanismi fissi scalo Roma Trastevere e costruzione impianti binari e deviatori tra Roma Trastevere e Officine vei- coli.	L. P.	Ore 18 del 6 febbraio 1939-XVII	106.100	Sezione Lavori Roma
Sistemazione con lastre di porfido del pavimento del capannone merci G. V. di Pisa C.	L. P.	Ore 18 del 7 febbraio 1939-XVII	50.000	Sezione Lavori Firenze
Lavori all'armamento tra le sta- zioni di Roma Trastevere e Ci- vitavecchia.	L. P.	Ore 18 del 7 febbraio 1939-XVII	800.000	Sezione Lavori Roma
Impianto cantiere saldatura rotola- a Pontasieve.	L. P.	Ore 18 del 8 febr. 1939-XVII	2.122.600	Sezione Lavori Firenze
Lavori all'armamento tra le sta- zioni di Civitavecchia e Gros- seto.	L. P.	Ore 18 del 8 febr. 1939-XVII	1.107.000	Sezione Lavori Roma
Costruzione tettoie magazzino ap- provvisionamenti Torino P. N.	L. P.	Ore 18 del 9 febbraio 1939-XVII	138.500	Sezione Lavori Torino
Fornitura a pie' d'opera ed assi- stenza alla posa in opera di gra- nito grigio per cordonate e co- ronamenti interni ed esterni della nuova stazione di Roma Termini.	L. P.	Ore 18 del 9 febbraio 1939-XVII	40.000	Servizio Lavori Roma

LAVORI E FORNITURE	G. Gare I. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Impianto A. C. E. stazione Alcantara.	L. P.	Ore 18 del 9 febbraio 1939-XVII	190.000	Sezione Lavori Palermo
Impianto binario incrocio fermata Roccalumera.	L. P.	Ore 18 del 9 febbraio 1939-XVII	797.000	Sezione Lavori Palermo
Impianto illuminazione nuovo fabbricato stazione Aprilia.	L. P.	Ore 12 del 10 febr. 1939-XVII	46.900	Ufficio I.E.S. Roma
Sistemazione mediante nuova pavimentazione piazzale esterno stazione Crotone.	L. P.	Ore 12 del 10 febr. 1939-XVII	77.210	Sezione Lavori Reggio Calabria
Costruzione di un cunicolo coperto praticabile per A. C. in stazione di Roma Termini.	L. P.	Ore 18 del 9 febbraio 1939-XVII	420.000	Sezione Lavori Roma
Rinnovo ml. 14.900 binario corsa compresi interclusi deviatori linea S. Pietro del Carso Fiume.	L. P.	Ore 18 del 13 febr. 1939-XVII	250.000	Sezione Lavori Trieste
Costruzione casa cantoniera presso P. L. linea Orte-Falconara.	L. P.	Ore 18 del 13 febr. 1939-XVII	65.000	Sezione Lavori Ancona
Rinnovo ml. 15.033 binario corsa e risanamento ml. 10.500 massicciata linea Portogruato-Casarsa.	L. P.	Ore 18 del 14 febr. 1939-XVII	240.000	Sezione Lavori Venezia
Fornitura a pie' d'opera ed assistenza alla posa in opera della Sienite di Balma, Diorite di Anzola, Porfido Rosso del Gleno; Calcifero Paonazzo di Creola d'Ossola, Vallestrona, Serizzo di Valle Antigorio, Granito Rosa Imperiale e normale Paverelli e Granito Rosa di Baveno per fabbricati e dipendenze della nuova stazione di Roma Termini.	L. P.	Ore 18 del 16 febr. 1939-XVII	3.840.000	Servizio Lavori Roma
Fornitura a pie' d'opera ed assistenza alla posa in opera della Prasinite di Corica lavorata in lastre piane e curve occorrenti per rivestimenti delle pareti e delle nicchie della Sala Reale ed imperiale a Roma Termini.	L. P.	Ore 18 del 20 febr. 1939-XVII	740.000	Servizio Lavori Roma
Impianti idraulici sanitari e riscaldamento fabbricato Provvida ad Ostiense.	A. C.	Ore 12 del 24 febr. 1939-XVII		Sezione Lavori Roma

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Materiali in acciaio fuso per la sospensione locomotive e carrozze.	L. P.	7.2.1939 A. XVII	Servizio Approvvigionamenti. - Sezione 7 <sup>a</sup>
N.	4.100	Cassette smistamento cavi . . .	L. P.	14.2.1939 A. XVII	Id. Sezione 6 <sup>a</sup>
—	—	Coni per cassette smistamento cavi.	L. P.	14.2.1939 A. XVII	Id. Sezione 6 <sup>a</sup>
N.	12.000	Morsettiere per cassette smistamento cavi.	L. P.	14.2.1939 A. XVII	Id. Sezione 6 <sup>a</sup>
—	—	Perni cavi per bielle . . . . .	L. P.	14.2.1939 A. XVII	Id. Sezione 7 <sup>a</sup>
—	—	Parascintille per camere fumo delle locomotive.	T. P.	20.2.1939 A. XVII	Id. Sezione 7 <sup>a</sup>
—	—	Fermaddeviatori ed accessori . .	L. P.	21.2.1939 A. XVII	Id. Sezione 6 <sup>a</sup>
Kg.	12.000	Giallo cromo . . . . .	L. P.	28.3.1939 A. XVII	Id. Sezione 5 <sup>a</sup> -A

Il Direttore Generale

VELANI



**Comunicazioni:**

**Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.**


LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licita- zione privata T. P. Tratta- tiva privata A. C. Ap- palto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssi- mativo dello appalto	Ufficio incaricato delle Pratiche
Rinnovamento ml. 12.400 binario corsa e 14 deviatori tra stazioni di Cava Manara e Pavia.	L. P.	Ore 18 del 13 febr. 1939-XVII	231.000	Sezione Lavori Milano
Sistemazione impianti illuminazione elettrica stazioni Torre Lago e Pisa P. N.	L. P.	Ore 12 del 13 febr. 1939-XVII	180.000	Ufficio I.E.S. Firenze
Prolungamento marciapiede stazio Livorno C.	L. P.	Ore 12 del 13 febr. 1939-XVII	183.400	Sezione Lavori Firenze
Difesa rilevato tra Campofranco e Comitini.	L. P.	Ore 18 del 13 febr. 1939-XVII	76.000	Sezione Lavori Palermo
Costruzione due fabbricati ad uso case economiche ferroviari a Roma Prenestina.	A. C.	Ore 18 del 13 febr. 1939-XVII	—	Sezione Lavori Roma
Consolidamento rilevato tra i Km. 41/045 e 44/297 linea Bologna-Piacenza.	L. P.	Ore 18 del 13 febr. 1939-XVII	—	Sezione Lavori Bologna
Impianto A.C.E. fermata Ponte Schiavo linea Messina-Catania.	L. P.	Ore 18 del 14 febr. 1939-XVII	96.000	Sezione Lavori Palermo
Impianti telegrafici nuovi fabbricati stazione Roma Termini.	L. P.	Ore 12 del 14 febr. 1939-XVII	340.000	Ufficio I.E.S. Roma
Rivestimento ponti e soffitte alcuni locali nuovi fabbricati stazione Centrale e Marittima di Messina.	L. P.	Ore 18 del 11 febr. 1939-XVII	97.000	Sezione Lavori Palermo
Rinnovamento ml. 10.500 binari tra stazioni Napoli Mergellina e Napoli P. Garibaldi.	L. P.	Ore 12 del 15 febr. 1939-XVII	310.000	Sezione Lavori Napoli
Ripassatura sistematica ml. 50.000 binario con mezzi meccanici tra stazioni Piacenza e Milano Rogoredo.	L. P.	Ore 18 del 15 febr. 1939-XVII	200.000	Sezione Lavori Milano
Raddoppio binario Arona Domo-dossola tra stazioni Stresa e Pallanza.	L. P.	Ore 18 del 16 febr. 1939-XVII	2.316.500	Sezione Lavori Milano
Impianto riscaldamento nuovi magazzini approvvigionamenti Milano Greco.	A. C.	Ore 18 del 10 marzo 1939-XVII	—	Sezione Lavori Milano



Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	2.750	Respingenti ad asta piena . . .	L. P.	21. 2. 1939 A. XVII	Servizio Approvvigionamenti. - Sezione 7 <sup>a</sup>
—	—	Pezzi di ricambio per trolley .	L. P.	28. 2. 1939 A. XVII	Id. Sezione 7 <sup>a</sup>
—	—	Filagne e passoni per stecconato rustico.	L. P.	28. 2. 1939 A. XVII	Id. Sezione 4 <sup>a</sup>
N.	130	Autocarrelli tipo F. S. "Ballilla"	L. P.	7. 3. 1939 A. XVII	Id. Sezione 7 <sup>a</sup>
ml.	520,000	Nastro di canapa con occhielli per coprischienali.	L. P.	28. 3. 1939 A. XVII	Id. Sezione 5 <sup>a</sup> -A
N.	13.500	Camicie nere con cravatta per la M. F.	T. P.	30. 3. 1939 A. XVII	Id. Sezione 5 <sup>a</sup> -A

*Il Direttore Generale*

VELANI



10/1/1918  
10/1/1918  
10/1/1918

10/1/1918  
10/1/1918  
10/1/1918  
10/1/1918  
10/1/1918  
10/1/1918

10/1/1918



**Circolare n. 2<sup>(verde)</sup>.****Veicoli da inoltrare nelle Officine dell'Amministrazione per scadenza del periodo di garanzia.**

Occorre inviare in Officina i veicoli il cui periodo di garanzia sta per cessare e che sono indicati nell'elenco in calce alla presente.

Le ricerche di detti veicoli dovranno esperirsi da tutte le stazioni della rete alle ore 16 del giorno 1 marzo 1939, estendendole ai veicoli in composizione ai treni, a quelli esistenti sui piazzali di stazione, dei depositi locomotive, dei depositi combustibili e delle squadre di rialzo, limitatamente, per queste ultime, ai veicoli non ancora sotto riparazione o prossimi ad uscire dalla squadra.

Ad ogni veicolo rintracciato, eccettuati quelli che da apposita annotazione risultano ricercati per cause varie, le stazioni sede di personale di verifica faranno applicare etichette T. V. 57 con l'indicazione: « per scadenza del periodo di garanzia ». Le stazioni non sede di personale di verifica provvederanno ad applicare ad ambo i lati del veicolo un apposito cartellino con la stessa indicazione scritta a caratteri ben chiari.

Se il veicolo rintracciato è vuoto dovrà essere inviato al più presto alla prossima officina, ovvero alla Officina designata da eventuale annotazione, scortato dal Mod. M 130; se carico, dopo etichettato, dovrà essere inoltrato alla stazione destinataria del trasporto.

La stazione che etichetta il veicolo carico ha però l'obbligo di segnalare telegraficamente alla stazione destinataria gli estremi del veicolo stesso e quelli d'inoltro. Quest'ultima alla sua volta, dopo reso libero il veicolo, provvede al suo invio nella prossima officina.

Qualora si tratti di veicoli che non possono viaggiare, la stazione ne dà annunzio telegrafico alla propria Sezione Movimento, la quale provvederà alle pratiche relative.

Avvertesi che, se il veicolo fosse munito delle normali etichette di riparazione, le medesime non dovranno essere tolte o coperte con l'etichetta speciale prescritta dalla presente circolare. Così non dovranno essere tolte queste etichette speciali o coperte con quelle ordinarie di riparazione quando occorre applicare queste ultime a qualche veicolo diretto all'Officina per la visita prima della scadenza del periodo di garanzia.

La stazione che etichetta il veicolo darà notizia telegrafica dell'invio alle officine: per i carri alla propria Sezione Movimento ed al Circolo di ripartizione od al Capo Riparto Movimento; per le carrozze ed i bagagliai alla Sezione Movimento e al Servizio Materiale e Trazione (indirizzo telegrafico: Ferrotabile Firenze), facendo riferimento alla presente circolare.

Le Sezioni Movimento entro il 10 marzo 1939 comunicheranno all'Ufficio circolazione veicoli l'esito, anche se negativo, delle ricerche compiute sulle proprie linee, indicando il numero di servizio dei veicoli rintracciati.

Ogni negligenza, omissione od erronea applicazione di etichetta, verrà severamente punita, anche con l'addebito di tutti o di parte degli inutili percorsi a vuoto che si dovessero verificare e dei danni eventualmente sofferti dall'Amministrazione per la mancata visita dei veicoli prima della scadenza del periodo di garanzia.

**Elenco dei veicoli da inoltrare nelle officine per visita di scadenza del periodo di garanzia, ovvero da trattenere a disposizione per cause varie.**

Bz	20.194 (2)	F	117.351 (8)	Hg	308.155 (9)	Poz	693.247 (6)
Cz	37.200 (1)	»	» 352 (8)	»	» 161 (3)	»	» 248 (6)
»	» 235 (1)	»	» 353 (8)	»	» 169 (3)	»	» 258 (6)
CT	43.236 (2)	»	» 354 (8)	»	» 173 (3)	»	» 262 (6)
F	101.752 (3)	»	» 355 (8)	»	» 318 (9)	»	» 263 (6)
»	» 754 (3)	»	» 357 (8)	»	» 503 (9)	»	» 270 (6)
»	» 756 (3)	»	» 358 (8)	»	» 514 (9)	»	» 287 (6)
»	115.795 (7)	»	» 359 (8)	»	» 515 (9)	»	» 290 (6)
»	» 796 (7)	»	» 361 (8)	»	» 524 (9)	»	» 293 (6)
»	» 797 (7)	»	» 363 (8)	»	» 565 (9)	»	» 295 (6)
»	» 902 (7)	»	» 364 (8)	»	» 566 (9)	»	» 296 (6)
»	» 903 (7)	»	» 365 (8)	»	» 571 (9)	»	» 298 (6)
»	» 905 (7)	»	» 366 (8)	»	» 574 (9)	»	» 299 (6)
»	» 906 (7)	»	» 367 (8)	»	» 576 (9)	»	695.022 (4)
»	» 907 (7)	»	» 368 (8)	Hgb	310.003 (2)	»	» 056 (4)
»	» 909 (7)	»	» 369 (8)	L	410.172 (2)	»	» 078 (4)
»	» 910 (7)	»	121.128 (2)	»	440.395 (2)	»	» 242 (4)
»	» 912 (7)	»	» 307 (2)	LL	449.155 (3)	»	» 248 (4)
»	116.355 (2)	»	» 548 (2)	»	» 160 (3)	»	» 264 (4)
»	» 374 (2)	»	133.037 (2)	L	451.288 (2)	»	» 267 (4)
»	» 377 (2)	»	189.899 (2)	»	452.191 (2)	»	» 288 (4)
»	» 350 (2)	EM	192.123 (5)	»	454.346 (2)	»	» 423 (4)
»	» 381 (2)	»	» 134 (5)	P	622.934 (2)	»	» 498 (4)
»	117.340 (8)	»	» 135 (5)	»	625.306 (2)	»	» 648 (4)
»	» 341 (8)	Hg	302.700 (2)	»	626.502 (2)	»	698.401 (6)
»	» 342 (8)	»	308.101 (3)	»	644.108 (2)	»	» 407 (6)
»	» 343 (8)	»	» 104 (3)	»	650.996 (2)	»	» 418 (6)
»	» 344 (8)	»	» 108 (3)	»	655.594 (2)	Hgb	932.003 (2)
»	» 345 (8)	»	» 109 (3)	Poz	692.604 (6)	E	1.003.563 (2)
»	» 346 (8)	»	» 111 (3)	»	693.207 (6)	E	1.006.723 (2)
»	» 347 (8)	»	» 125 (9)	»	» 211 (6)	»	7.106.456 (2)
»	» 348 (8)	»	» 148 (9)	»	» 222 (6)	FF	7.500.847 (2)
»	» 349 (8)	»	» 152 (3)	»	» 224 (6)	Mp	

(1) Devono essere inviate alle Officine F. S. di Foggia.

(2) Devono essere trattenuti a disposizione dell'Ufficio Circolazione Veicoli di Roma, al quale verrà dato immediato avviso telegrafico direttamente dalle stazioni o dagli impianti che li hanno rintracciati. I veicoli di cui la presente annotazione non devono essere sottoposti a visita di scadenza del periodo di garanzia, ma sono ricercati per cause varie.

(3) Devono essere rimessi in circolazione subito dopo la loro eventuale riparazione ed emissione delle perizie di addebito, a meno che essi presentino difetti di speciale gravità, nel quale caso le Officine dovranno attenersi a quanto è stato disposto con la lettera circolare T. V. 311-313-0 del 15 settembre 1934, (punto 11) del Servizio Materiale Trazione.

(4) Devono essere inviati alla più vicina delle Squadre Rialzo di Pisa e Milano Smistamento per essere adattati al trasporto delle rotaie da m. 36. Le citate Squadre R. comunicheranno i numeri di servizio dei carri ricevuti al Servizio Materiale e Trazione e, per norma, all'Ufficio Circolazione Veicoli di Roma.

(5) Devono essere introdotti nella più vicina Squadra Rialzo per la sostituzione degli attuali accoppiamenti metallici fissi R. V. con bocchetta dritta K. 6 con altri accoppiamenti con bocchetta strozzata K. 5.

Le Squadre Rialzo interessate comunicheranno i numeri di servizio dei carri ricevuti al Servizio Materiale e Trazione, facendo riferimento alla lettera T. V. 27/44, 6 del 31 ottobre 1938, e per norma, all'Ufficio Circolazione Veicoli di Roma.

(6) Devono essere inviati alla più vicina delle Officine private A. Magliola di Santhià, « Fervet » di Castelfranco Veneto, San Giorgio di Pistoia, Cantieri Metallurgici di Castellammare di Stabia per modifiche.

Le nominate stazioni comunicheranno i numeri di servizio dei carri introdotti nelle suddette Officine all'Ufficio Circolazione Veicoli di Roma.

(7) Devono essere inviati alla più vicina Officina a disposizione del Servizio Materiale e Trazione.

Le Officine interessate comunicheranno i numeri di servizio dei carri ricevuti al Servizio Materiale e Trazione facendo riferimento alla sua lettera T.V. 414/25472/4141130 del 3-XII-38, e per norma, all'Ufficio Circolazione Veicoli di Roma.

(8) Devono essere spediti con lettera di porto in servizio alle Officine Casaralta di Bologna C.le. La stazione di Bologna C.le comunicherà i numeri di servizio dei carri consegnati alle nominate Officine al Servizio Materiale e Trazione, con riferimento alla lettera T.V. 414/26265/4141127 del 12-12-38, e per norma all'Ufficio Circolazione Veicoli di Roma.

(9) Devono essere spediti con lettera di porto in servizio alla più vicina delle Officine private A. Magliola di Santhià, Fervet di Castelfranco Veneto, Casaralta di Bologna C.le, A. Cecchetti di Portocivitanova per l'applicazione di un rinforzo ai punti fissi delle leve verticali. Le nominate stazioni comunicheranno i numeri di servizio dei carri introdotti in Officina all'Ufficio Circolazione Veicoli di Roma.

*Distribuito agli agenti delle classi 5, 9, 11, 30, 32, 36, 37 e 38.*

## Comunicazioni:

### Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Ampliamento F. V. Omegna . .	L. P.	Ore 12 del 22 febr. 1939-XVII	34.800	Sezione Lavori Torino
Sistemazione servizi Fiume . . .	L. P.	Ore 18 del 22 febr. 1939-XVII	890.000	Sezione Lavori Trieste
Forniture apparecchi per fasciame invasature navi traghetto a Messina.	L. P.	Ore 18 del 22 febr. 1939-XVII	2.100.000	Sezione Lavori Palermo
Fornitura 4 ponti mobili e relative capre sollevamento Messina e Villa S. Giovanni.	L. P.	Ore 12 del 23 febr. 1939-XVII	3.419.000	Sezione Lavori Palermo
Fornitura 810 apparecchi elastici per invasature navi traghetto a Villa S. Giovanni.	L. P.	Ore 18 del 22 febr. 1939-XVII	1.250.000	Sezione Lavori Palermo
Lavori per ovviare stitlicidi ed esecuzione sculpellature gallerie linea Arona Domodossola.	L. P.	Ore 18 del 23 febr. 1939-XVII	2.953.400	Sezione Lavori Milano
Ampliamento e sistemazione sede Dopolavoro Ferroviario Napoli, Corso Garibaldi.	L. P.	Ore 12 del 23 febr. 1939-XVII	216.000	Sezione Lavori Napoli
Impianto riscaldamento F. V. stazione Napoli C.	A. C.	Ore 12 4 febbraio 1939-XVII	—	Sezione Lavori Napoli

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssi- mativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Lavori sistemazione Invasature e molo foraneo Villa S. Giovanni.	L. P.	Ore 18 del 23 febr. 1939-XVII	6.028.000	Sezione Lavori Palermo
Montaggio quadri per centralina alimentazione riserva impianti A.C.E. linea Milano-Chiasso.	A. C.	Ore 12 del 23 febr. 1939-XVII	—	Ufficio I.E.S. Milano
Fornitura montaggio quadri per centralina alimentazione riserva impianti A.C.E. stazione Pavia Centr.	A. C.	Ore 12 del 23 febr. 1939-XVII	—	Ufficio I.E.S. Milano
Fornitura ed assistenza posa in opera serramenti e sportellerie in legno della cabina in legno della cabina in ferro lamiera per nuovo F. V. e M. M. stazione Roma Pretestina.	L. P.	Ore 18 del 23 febr. 1939-XVII	237.000	Sezione Lavori Roma
Sopraelevazione piano fabbricato La Provvida stazione Cremona.	L. P.	Ore 18 del 27 febr. 1939-XVII	113.800	Sezione Lavori Milano
Lavori per prevenire danni impianti stazione Ripalta, straripamento Fortore.	L. P.	Ore 12 del 27 febr. 1939-XVII	263.800	Sezione Lavori Bari
Trasformazione casa cantoniera Km. 305/249 linea Bicoocca-Siracusa per fermata S. Panazia.	L. P.	Ore 18 del 27 febr. 1939-XVII	65.500	Sezione Lavori Palermo

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
ml.	8.500	Tube di gomma per protezione condutture elettriche	L. P.	7-3-939-XVII	Servizio Approvigionamenti - Sezione 7 <sup>a</sup>
—	—	Ferramenta per freno	L. P.	7-3-939-XVII	Id. Sezione 7 <sup>a</sup>
N.	1.000	Botti di lamiera di ferro zinc.	L. P.	7-3-939-XVII	Id. Sezione 7 <sup>a</sup>
HI.	1.150	Olio per trasformatori	L. P.	7-3-939-XVII	Id. Sezione 4 <sup>a</sup>
N.	1.500	Estintori	L. P.	21-3-939-XVII	Id. Sezione 8 <sup>a</sup>
N.	500	Borse di pelle per operai	L. P.	21-3-939-XVII	Id. Sezione 5 <sup>a</sup> -A
ml.	820.000	Calza plana di filfocco per lumi a petrolio	T. P.	11-4-939-XVII	Id. Sezione 5 <sup>a</sup> -A



Il Direttore Generale  
VELANI

## Comunicazioni:

## Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssi- mativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Ampiamento fabbricato dormitorio nuovo D. L. Verona P. N.	L. P.	Ore 18 del 28 febr. 1939-XVII	276.000	Sezione Lavori Venezia
Riparazione e ripulitura case economiche ferrovieri Napoli via Ferrara al Vasto.	L. P.	Ore 12 del 1° marzo 1939-XVII	260.000	Sezione Lavori Napoli
Costruzione rimessa locomotive e automotrici in stazione di Asti.	L. P.	Ore 18 del 1° marzo 1939-XVII	420.000	Sezione Lavori Torino
Fornitura infissi in legno dei fabbricati squadra rialzo Roma Littorio.	L. P.	Ore 12 del 28 febr. 1939-XVII	111.000	Ufficio Spec. Lavori Roma
Fornitura infissi in ferro dei fabbricati squadra rialzo Roma Littorio.	L. P.	Ore 12 del 2 marzo 1939-XVII	140.000	Ufficio Spec. Lavori Roma
Sistemazione ponticelli linea Campiglia-Plombino.	L. P.	Ore 12 del 1° marzo 1939-XVII	74.300	Sezione Lavori Firenze
Sistemazione trincea Km. 2 + 853 e 3 + 180 tra stazioni Avellino e Salza Irpina.	L. P.	Ore 12 del 2 marzo 1939-XVII	124.350	Sezione Lavori Napoli
Abbassamento cunette di piattaforma linea Milano-Chiasso.	L. P.	Ore 18 del 2 marzo 1939-XVII	402.000	Sezione Lavori Milano
Costruzione case economiche personale postelegrafonico Bari.	L. P.	Ore 12 del 2 marzo 1938-XVII	1.276.000	Sezione Lavori Bari
Fornitura infissi in legno per F. V. di Messina.	L. P.	Ore 12 del 3 marzo 1938-XVII	1.145.000	Sezione Lavori Palermo
Costruzione nuovo scalo merci stazione Barletta.	L. P.	Ore 12 del 6 marzo 1939-XVII	621.000	Sezione Lavori Bari
Impianti idraulico, sanitario, gas e cucine nel nuovo F. V. e F. A. di Roma Prenestina.	A. C.	Ore 18 del 6 marzo 1939-XVII	—	Sezione Lavori Roma
Soppressione bivio per Asti in stazione di Casale Monferrato.	L. P.	Ore 12 del 7 marzo 1939-XVII	46.000	Sezione Lavori Torino
Rinnovamento e risanamento metri 16.600 binario corsa e tre deviatori linea Potenza Metaponto.	L. P.	Ore 12 del 8 marzo 1939-XVII	280.000	Sezione Lavori Bari



LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Rinnovamento e risanamento metri 12.200 binario e cinque deviatori tra stazioni Foggia e Brindisi.	L. P.	Ore 12 del 9 marzo 1939-XVII	220.000	Sezione Lavori Bari
Ampliamento e sistemazione Officina Velcoli di Bologna in dipendenza soppressione quella Roma Trastevere.	L. P.	Ore 18 del 20 marzo 1939-XVII	10.300.000	Sezione Lavori Bologna
Aggiudicazione maggior offerente ex-casello ferroviario N. 10 ed annesso terreno in comune di Genova (Delegazione di Nervi).	A. P.	Ore 10 del 22 marzo 1939-XVII	13.000	Sezione Lavori Genova

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Rospingenti tubolari, custodie e piatti	L. P.	7-3-1939 A. XVII	Servizio Approvvigionamenti. - Sezione 7 <sup>a</sup>
N.	200	Serrature di sicurezza	T. P.	14-3-1939 A. XVII	Id. Sezione 7 <sup>a</sup>
N.	2.000	Bobine per indotto motori	L. P.	14-3-1939 A. XVII	Id. Sezione 7 <sup>a</sup>
mc.	200	Legname quercia in travi	L. P.	14-3-1939 A. XVII	Id. Sezione 4 <sup>a</sup>
mc.	600	Legname quercia in tavoloni	L. P.	21-3-1939 A. XVII	Id. Sezione 4 <sup>a</sup>
—	—	Cassette d'impostazione e sacche	L. P.	28-3-1939 A. XVII	Id. Sezione 7 <sup>a</sup>
Kg.	40.000	Bianco di zinco niveo	L. P.	4-4-1939 A. XVII	Id. Sezione 5 <sup>a</sup> -A

Il Direttore Generale  
VELANI



10000  
10000  
10000

10000  
10000

10000  
10000

10000  
10000

10000  
10000  
10000

10000  
10000  
10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

Comun  
Saro, a

LA

N. 4 to  
1500

Rinnova  
tri 1  
devia

Costruz  
lino

Costruz  
Astr  
ma 1  
mend

Costruz  
arm  
tam  
Las

Impia  
Kn  
e Tr

Lavori  
to s  
tra  
tura

Rinnova  
tri  
tra

Revisi  
bina

Forma  
ria  
ste

Forma  
ope  
per  
Rom

Riviera  
Con

Coste  
Ba

Ampl  
br  
ser  
mi

Impia  
Roma

Parte

## Comunicazioni:

## Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licita- zione privata T. P. Trattat- iva privata A. C. Ap- palto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approsi- mativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
N. 8 torni paralleli A.P. 180, D.P. 1500 suddivisi in tre lotti.	A. C.	20 marzo 1939-XVII	-	Servizio Materiale e Trazione - Uffi- cio III, Sez. 9 <sup>a</sup> -- Firenze.
Rinnovamento e risanamento metri 16.600 binario corsa e tre deviatori linea Potenza-Metaponto	L. P.	Ore 12 dell'8 marzo 1939-XVII	280.000	Sezione Lavori Bari
Costruzione fabbricato per centra- lino stazione Messina Scalo.	L. P.	Ore 18 dell'8 marzo 1939-XVII	58.000	Sezione Lavori Palermo
Costruzione fabbricato stazione Agrigento per i servizi sesta zo- na Impianti Elettrici e Segnalamento Ufficio Speciale Palermo.	L. P.	Ore 18 dell'8 marzo 1939-XVII	46.000	Sezione Lavori Palermo
Costruzione impalcatura cemento armato sostituzione travate metalliche sei ponticelli tra stazioni Lascari e Castelbuono.	L. P.	Ore 18 dell'8 marzo 1939-XVII	71.350	Sezione Lavori Palermo
Impianto A. C. E. posto incrocio Km. 331/86 tra stazioni Messina e Tremestieri.	L. P.	Ore 18 dell'8 marzo 1939-XVII	90.000	Sezione Lavori Palermo
Lavori armamento per spostamento stazione Aprilia e rettificazione tracciato linea Campoleone Nettuno.	L. P.	Ore 18 del 7 marzo 1939-XVII	50.000	Sezione Lavori Roma
Rinnovamento e risanamento metri 12.200 binario e 5 deviatori tra stazioni Foggia e Brindisi.	L. P.	Ore 12 del 9 marzo 1939-XVII	220.000	Sezione Lavori Bari
Revisione generale armamento due binari corsa stazione Alessandria.	L. P.	Ore 18 del 9 marzo 1939-XVII	105.000	Sezione Lavori Torino
Fornitura in opera 9 torri portafari a Roma Ostiense e Roma Trastevere.	L. P.	Ore 12 del 10 marzo 1939-XVII	225.000	Ufficio I.E.S. Roma
Fornitura ed assistenza posa in opera di porte e finestre in legno per nuovo fabbricato stazione Roma Termini.	L. P.	Ore 18 del 9 marzo 1939-XVII	190.000	Sezione Lavori Roma
Riverniciatura opere metalliche Compartimento Bari.	L. P.	Ore 12 del 13 marzo 1939-XVII	88.550	Sezione Lavori Bari
Costruzione Fabbricato Alloggio a Balano di Spoleto.	L. P.	Ore 18 del 13 marzo 1939-XVII	232.600	Sezione Lavori Ancona
Ampliamento e sistemazione Fabbricato Viaggiatori, Fabbricati servizi accessori stazione Ventimiglia.	L. P.	Ore 18 del 13 marzo 1939-XVII	8.100.000	Sezione Lavori Genova
Impianto servizio acqua stazione Roma Littorio.	L. P.	Ore 12 del 14 marzo 1939-XVII	5.130.000	Ufficio Spec. Lavori Roma

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Impianti idraulici sanitari, gas e riscaldamento Fabbricato Provvida a Ostiense.	A. C.	Ore 12 del 15 marzo 1939-XVII	—	Sezione Lavori Roma
Costruzione cavalcavia e sottovia in dipendenza impianto nuova stazione Bologna Smistamento.	L. P.	Ore 18 del 21 marzo 1939-XVII	5.370.000	Sezione Lavori Bologna
Aggiudicazione miglior offerente ex-casello ferroviario N. 10 ed annesso terreno in Comune di Genova.	A. P.	Ore 10 del 22 marzo 1939-XVII	13.000	Sezione Lavori Genova
Impianti protezione scariche atmosferiche nuovi Magazzini Approvvig. Milano Greco.	A. C.	Ore 18 del 22 marzo 1939-XVII		Ufficio I.E.S. Milano
Impianto riscaldamento palazzo postelegrafonico a Catania.	A. C.	Ore 18 del 3 marzo 1939-XVII		Sezione Lavori Palermo

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Mod. T.V. 301 e T.V. 301-a speciali.	L. P.	7.3.1939 A. XVII	Servizio Approvvigionamenti - Sezione 5 <sup>a</sup> .
N.	25	Sostegni a mensola per semafori	L. P.	7.3.1939 A. XVII	Id. Sezione 6 <sup>a</sup>
—	—	Tubi e pezzi speciali di ghisa	L. P.	7.3.1939 A. XVII	Id. Sezione 6 <sup>a</sup>
—	—	Tubi normali di ghisa . . . .	L. P.	7.3.1939 A. XVII	Id. Sezione 6 <sup>a</sup>
mc.	500	Legname abete rosso in tavole	L. P.	14.3.1939 A. XVII	Id. Sezione 4 <sup>a</sup>
—	—	Alveoli per bielle locomotive elettriche.	L. P.	14.3.1939 A. XVII	Id. Sezione 7 <sup>a</sup>
N.	40	Sale sciolte lavorate per ruote locomotive.	L. P.	14.3.1939 A. XVII	Id. Sezione 7 <sup>a</sup>
—	—	Chlavarde di ferro per tubi . .	L. P.	14.3.1939 A. XVII	Id. Sezione 6 <sup>a</sup>
—	1.000	Portastriscianti per trolley . .	L. P.	21.3.1939 A. XVII	Id. Sezione 7 <sup>a</sup>



Il Direttore Generale  
VELANI


**Comunicazioni :**

**Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.**

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Ricostruzione volte in muratura di mattone al ponticello Km. 101/331 Roma Avezzano e costruzione due nuove luci sussidiarie.	L. P.	Ore 18 del 14 marzo 1939-XVII	51.920	Sezione Lavori Roma
Verniciatura alcune opere metalliche linee Trieste C. Marzio Piccolle Portogruaro Bivio S. Polo Udine Tarvisio confine.	L. P.	Ore 18 del 14 marzo 1939-XVII	129.520	Sezione Lavori Trieste
Impianto di una nuova stazione al Km. 9/982 della linea Roma-Casino.	L. P.	Ore 12 del 14 marzo 1939-XVII	252.980	Sezione Lavori Roma
Fornitura cabine in ferro per A. C. E. nelle stazioni di Campofelice, Lascari, Oliveri S. Marco e Falcone.	L. P.	Ore 18 del 14 marzo 1939-XVII	90.000	Sezione Lavori Palermo
Costruzione fabbricato nella stazione di Castelvetrano per servizi 47°, 49° e 60° troncamento manutenzione impianti elettrici.	L. P.	Ore 18 del 14 marzo 1939-XVII	38.600	Sezione Lavori Palermo
Impianto posto movimento con binario incrocio tra stazioni Trematieri e Messina.	L. P.	Ore 18 del 14 marzo 1939-XVII	600.000	Sezione Lavori Palermo
Costruzione tettoia ricovero merci stazione Manzano.	L. P.	Ore 12 del 17 marzo 1939-XVII	44.000	Sezione Lavori Trieste
Fornitura in opera batteria accumulatori centralina elettrica a Orbetello.	A. C.	Ore 12 del 17 marzo 1939-XVII	—	Ufficio I.E.S. Roma
Rettifica curve Savona-Ceva . .	L. P.	Ore 18 del 20 marzo 1939-XVII	152.000	Sezione Lavori Torino
Ampliamento piazzale stazione Taranto.	L. P.	Ore 12 del 20 marzo 1939-XVII	1.660.000	Sezione Lavori Bari
Fornitura mc. 3.000 pletrisco stazione di Bari C.	L. P.	Ore 12 del 21 marzo 1939-XVII	76.000	Sezione Lavori Bari
Fornitura batterie accumulatori per centrali elettriche impianti A.C.E. fermate di S. Mario, Falcone e Piraino.	A. C.	Ore 18 del 27 marzo 1939-XVII	—	Sezione Lavori Palermo
Fornitura batterie accumulatori per centrali elettriche per A. C. E. stazione di Camaro.	A. C.	Ore 18 del 27 marzo 1939-XVII	—	Sezione Lavori Palermo

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRE	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Carta per copie multiple . . . .	L. P.	14.3.1939 A. XVII	Servizio Approv- vigliamenti. - Sezione 5 <sup>a</sup>
Kg.	16,250	Chiodi di ferro zincato col mil- lesimo "39".	L. P.	14.3.1939 A. XVII	Id. Sezione 6 <sup>a</sup>
—	—	Relais, bobine e pezzi di ricam- bio per detti.	L. P.	21.3.1939 A. XVII	Id. Sezione 7 <sup>a</sup>
—	—	Contattori, bobine e pezzi di ri- cambio.	L. P.	21.3.1939 A. XVII	Id. Sezione 7 <sup>a</sup>
N.	1000	Borse di tela olona . . . . .	L. P.	23.3.1939 A. XVII	Id. Sezione 5 <sup>a</sup> -A
•	50,000	Fogli di carta carbonata poi- grafica.	T. P.	12.4.1939 A. XVII	Id. Sezione 5 <sup>a</sup> -A
—	—	Stoppino di filfocco per lumi .	L. P.	2.5.1939 A. XVII	Id. Sezione 5 <sup>a</sup> -A

*Il Direttore Generale*  
**VELANI**



100  
101  
102  
103  
104  
105  
106  
107  
108  
109  
110  
111  
112  
113  
114  
115  
116  
117  
118  
119  
120









**Ordine di servizio n. 1<sup>verde</sup>****Concessioni di viaggio e di trasporto a favore dei Senatori del Regno e dei Consiglieri Nazionali, per il primo anno della XXX Legislatura, I della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.**

Nell'imminenza della prima convocazione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni fissata per il 23 marzo corrente si dispone:

Le attuali tessere di colore turchino dei Senatori del Regno rimangono immutate e continuano ad avere piena ed illimitata validità, mentre quelle simili di colore rosso bulgaro degli ex Deputati della XXIX Legislatura avranno validità fino alla mezzanotte del 22 marzo corrente.

Dovranno tuttavia essere tenute valide, per i viaggi in corso alla detta ora, fino al compimento dei viaggi stessi.

Le tessere per i Consiglieri Nazionali di nuova nomina sono di pelle color marrone e portano l'indicazione in oro "Camera dei Fasci e delle Corporazioni XXX Legislatura, 1<sup>a</sup> della Camera dei Fasci e delle Corporazioni".

Per il primo viaggio che i Consiglieri Nazionali effettueranno dalla rispettiva residenza a Roma avanti di essere muniti di detta tessera, in luogo del biglietto di 1<sup>a</sup> classe sarà tenuto valido, vidimato dalla stazione di partenza per Roma, il telegramma o la lettera del Presidente della Camera dei Fasci e delle Corporazioni con cui sono invitati a prestare il giuramento.

I biglietti serie Bo rilasciati per i viaggi delle famiglie dei Senatori del Regno e degli ex Deputati al Parlamento ed i relativi buoni bagaglio emessi per il V anno della XXIX Legislatura saranno tenuti validi soltanto fino alla mezzanotte del 22 marzo 1939-XVII.

E' inteso però che se il viaggiatore munito di biglietto serie Bo si trovi in viaggio dopo tale ora, o lo inizi non oltre l'ora stessa, ha diritto di utilizzare il biglietto fino alla stazione per la quale venne vidimato o per quella dove eventualmente egli intenda di effettuare una fermata.

Fu il primo anno della XXX Legislatura, 1<sup>a</sup> della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, verranno rilasciati per i viaggi delle famiglie dei Senatori del Regno e dei Consiglieri Nazionali biglietti serie Bo e buoni bagaglio simile al modello allegato al presente ordine di servizio (stampati in seppia su fondo verde per la I classe, su fondo avana per la II classe e su fondo celeste per i buoni bagaglio) da tenersi validi con i treni in partenza dopo la mezzanotte del 22 marzo 1939-XVII.

Per quanto riguarda la compilazione ed utilizzazione dei biglietti di cui trattasi, devono essere osservate le disposizioni contenute nei paragrafi 124, 126 e 127 delle Norme per le concessioni di viaggio e di trasporto emanate con l'ordine di servizio n. 31 del 13 marzo 1930-VIII.



MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI  
FERROVIE DELLO STATO

SERIE B°


per(\*)

VIAGGIO

DA

A

il 19



<b>PRIMA VALIDAZIONE</b>	
BUONO per .....	
1 <sup>a</sup> fermata	3 <sup>a</sup> fermata
Buono per .....	Buono per .....
2 <sup>a</sup> fermata	4 <sup>a</sup> fermata
Buono per .....	Buono per .....
<p><b>ANNOTAZIONI.</b> — Il biglietto, per essere tenuto valido, dovrà essere validato dalla biglietteria della stazione di partenza e successivamente da quella delle stazioni di fermata; dovrà poi essere consegnato agli agenti all'uscita della stazione ultima di arrivo.</p> <p>Avvenendo lo smarrimento del biglietto, dovrà essere fatta in immediata denuncia alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato, ed alla stazione più vicina del luogo ove avvenne lo smarrimento.</p> <p style="text-align: right;"><b>Non si rilasciano duplicati in caso di smarrimento</b></p>	

<b>BOLLO DELLA STAZIONE DI PARTENZA</b>	
<b>1. Fermata</b>	
<b>ANNOTAZIONI</b>	

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI  
FERROVIE DELLO STATO

SERIE B°

per(\*)

VIAGGIO

DA  
A

il ..... 19

**MINISTERO DELLE FERROVIE DELLO STATO**

COMUNICAZIONI DELLO STATO

ANNO I° DELLA XXX LEGISLATURA  
 DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Biglietto gratuito ad uso delle famiglie dei Consiglieri Nazionali  
 SERIE B° CLASSE I

VALE PER UNA SOLA PERSONA E PER UN SOLO VIAGGIO  
 SCADE ALLA MEZZANOTTE DEL 22 MARZO 1940 - XVII

o, nel caso di fine della Legislatura, il giorno precedente a quello  
 della prima convocazione della nuova

per (\*)

DA Roma, il 19

IL CONSIGLIERE NAZIONALE

IL MINISTRO  
 DELLE COMUNICAZIONI

Questo biglietto viene  
 staccato e prelevato dal  
 biglietto della  
 Direzione di percorrenza

**MINISTERO DELLE FERROVIE DELLO STATO**

COMUNICAZIONI DELLO STATO

ANNO I° DELLA XXX LEGISLATURA  
 DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Biglietto gratuito ad uso delle famiglie dei Consiglieri Nazionali  
 SERIE B° CLASSE I

VALE PER UNA SOLA PERSONA E PER UN SOLO VIAGGIO  
 SCADE ALLA MEZZANOTTE DEL 22 MARZO 1940 - XVII

o, nel caso di fine della Legislatura, il giorno precedente a quello  
 della prima convocazione della nuova

per (\*)

DA Roma, il 19

IL CONSIGLIERE NAZIONALE

IL MINISTRO  
 DELLE COMUNICAZIONI

Questo biglietto viene  
 staccato e prelevato dal  
 biglietto della  
 Direzione di percorrenza

BIGLIETTO GRATUITO PER UN SOLO VIAGGIO

FERROVIE DELLO STATO



<b>PRIMA VIDIMAZIONE</b>	
BUONO per .....	
1 <sup>a</sup> fermata	2 <sup>a</sup> fermata
Buono per .....	
2 <sup>a</sup> fermata	4 <sup>a</sup> fermata
Buono per .....	
BUONO per .....	

**ANNOTAZIONI.** — Il biglietto, per essere tenuto valido, dovrà essere vidimato dalla biglietteria della stazione di partenza e successivamente da quelle delle stazioni di fermata; dovrà poi essere consegnato agli agenti all'uscita della stazione d'ultima di arrivo.

Avvenendo lo smarrimento del biglietto, dovrà essere fatta immediata denuncia alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato, ed alla stazione più vicina del luogo ove avvenne lo smarrimento.

*Non si ritengono duplicati in caso di smarrimento.*

<b>BOLLO DELLA STAZIONE DI PARTENZA</b>	
1 <sup>a</sup> Fermata	
a .....	
ANNOTAZIONI	

MINISTERO DELLE  
FERROVIE  
COMUNICAZIONI  
DELLO STATO

MINISTRO DELLE FERROVIE DELLO STATO  
E DELLE COMUNICAZIONI

SCADE ALLA MEZZANOTTE DEL 29 MARZO 1941 A. XVIII

Il presente regolamento è in vigore dal 1° gennaio 1941.  
Il trasporto gratuito è riservato ai viaggiatori che, in occasione  
della guerra, si recano in servizio militare o in servizio civile  
presso le autorità competenti.

Il presente regolamento è in vigore dal 1° gennaio 1941.

Il Ministro

Il Segretario



FERROVIE  
DELLO STATO

On. ....

Spedizione: .....

da .....

a .....

con fermate a .....

il giorno ..... 19 .....

Sulla esibizione ) della tessera personale dell'On. ....  
 del biglietto serie B<sup>e</sup>, classe ....., N. .... / .....

venne eseguita la spedizione del bagaglio del peso di Kg. .... sotto il

N. .... in data .....	per .....	Stazione di partenza	Stazione che spedisce il bagaglio	Firma del bagagliere.
1 .....	1 .....			
2 .....	1 .....			
3 .....	1 .....			
4 .....	1 .....			
5 .....	1 .....			

**M. B. —** Il presente buono sarà ritirato dal bagagliere della stazione originaria di partenza, se il titolare non vorrà fare fermate intermedie in caso diverso sarà invece ritirato dall'ultima stazione di fermata che ha la spedizione del bagaglio per la stazione definitiva di arrivo.

**Circolare n. 3<sup>terza</sup>.****Veicoli da inoltrare nelle Officine dell'Amministrazione per scadenza del periodo di garanzia.**

Occorre inviare in Officina i veicoli il cui periodo di garanzia sta per cessare e che sono indicati nell'elenco in calce alla presente.

Le ricerche di detti veicoli dovranno esperirsi da tutte le stazioni della rete alle ore 16 del giorno 1 aprile 1939, estendendole ai veicoli in composizione ai treni, a quelli esistenti sui piazzali di stazione, dei depositi locomotive, dei depositi combustibili e delle squadre di rialzo, limitatamente, per queste ultime, ai veicoli non ancora sotto riparazione o prossimi ad uscirne dalla squadra.

Ad ogni veicolo rintracciato, eccettuati quelli che da apposita annotazione risultano ricercati per cause varie, le stazioni sede di personale di verifica faranno applicare etichette T. V. 57 con l'indicazione: « per scadenza del periodo di garanzia ». Le stazioni non sede di personale di verifica provvederanno ad applicare ad ambo i lati del veicolo un apposito cartellino con la stessa indicazione scritta a caratteri ben chiari.

Se il veicolo rintracciato è vuoto dovrà essere inviato al più presto alla prossima officina, ovvero alla Officina designata da eventuale annotazione, scortato dal Mod. M 130; se carico, dopo etichettato, dovrà essere inoltrato alla stazione destinataria del trasporto.

La stazione che etichetta il veicolo carico ha però l'obbligo di segnalare telegraficamente alla stazione destinataria gli estremi del veicolo stesso e quelli d'inoltro. Quest'ultima alla sua volta, dopo reso libero il veicolo, provvede al suo invio nella prossima officina.

Qualora si tratti di veicoli che non possono viaggiare, la stazione ne dà annuncio telegrafico alla propria Sezione Movimento, la quale provvederà alle pratiche relative.

Avvertesi che, se il veicolo fosse munito delle normali etichette di riparazione, le medesime non dovranno essere tolte o coperte con l'etichetta speciale prescritta dalla presente circolare. Così non dovranno essere tolte queste etichette speciali o coperte con quelle ordinarie di riparazione quando occorre applicare queste ultime a qualche veicolo diretto all'Officina per la visita prima della scadenza del periodo di garanzia.

La stazione che etichetta il veicolo darà notizia telegrafica dell'invio alle officine: per i carri alla propria Sezione Movimento ed al Circolo di riparazione od al Capo Riparto Movimento; per le carrozze ed i bagagliai alla Sezione Movimento e al Servizio Materiale e Trazione (indirizzo telegrafico: Ferrotabile Firenze), facendo riferimento alla presente circolare.

Le Sezioni Movimento entro il 10 aprile 1939 comunicheranno all'Ufficio circolazione veicoli l'esito, anche se negativo, delle ricerche compiutesi sulle proprie linee, indicando il numero di servizio dei veicoli rintracciati.

Ogni negligenza, omissione od erronea applicazione di etichetta, verrà severamente punita, anche con l'addebito di tutti o di parte degli inutili percorsi a vuoto che si dovessero verificare e dei danni eventualmente sofferti dall'Amministrazione per la mancata visita dei veicoli prima della scadenza del periodo di garanzia.

**Elenco dei veicoli da inoltrare nelle officine per visita di scadenza del periodo di garanzia, ovvero da trattenero a disposizione per cause varie.**

Hz	20.191 (2) F	117.312 (8) Hg	208.187 (3) P	650.986 (2)
Cl	35.010 (1) »	» 347 (5) »	» 118 (2) »	655.591 (3)
Cl	37.202 (1) »	» 316 (8) »	» 155 (1) Poz	693.211 (6)
	» 258 (1) »	» 219 (8) »	» 176 (2) »	» 222 (6)
	» 240 (1) »	» 312 (8) »	» 159 (2) »	» 224 (6)
CT	13.236 (2) »	» 333 (8) »	» 130 (2) »	» 247 (6)
F	101.752 (1) »	» 327 (2) »	» 170 (1) »	» 248 (6)
	» 758 (3) »	» 328 (8) »	» 175 (2) »	» 258 (6)
	» 763 (2) »	» 328 (8) »	» 178 (2) »	» 270 (6)
	» 761 (2) »	» 329 (8) »	» 180 (2) »	» 287 (6)
	» 769 (2) »	» 331 (8) »	» 185 (2) »	» 293 (6)
	» 770 (1) »	» 361 (8) »	» 189 (2) »	» 295 (6)
	» 771 (3) »	» 322 (8) »	» 181 (2) »	» 306 (6)
	» 774 (3) »	» 367 (8) »	» 192 (2) »	» 298 (6)
	» 777 (3) »	» 362 (8) »	» 215 (2) »	» 299 (6)
	» 779 (3) »	» 322 (8) »	» 209 (2) »	» 299 (6)
	» 789 (2) »	111.128 (1) »	» 202 (2) »	695.022 (2)
	» 784 (3) »	» 307 (2) »	» 202 (2) »	» 678 (3)
	115.795 (1) »	» 548 (2) »	» 204 (2) »	» 212 (3)
	» 797 (1) »	123.037 (2) »	» 211 (2) »	» 218 (4)
	» 502 (7) »	189.839 (2) »	» 221 (2) »	» 261 (4)
	» 903 (7) ME	192.131 (1) »	» 256 (2) »	» 267 (4)
	» 905 (7) »	» 135 (3) »	» 271 (2) »	» 288 (4)
	» 906 (7) Hg	208.112 (1) »	» 271 (2) »	» 423 (4)
	» 909 (7) »	» 116 (3) »	» 275 (2) »	» 428 (4)
	» 910 (7) »	» 119 (3) Hgb	310.003 (2) »	» 648 (3)
	» 912 (7) »	» 120 (3) L	410.172 (2) »	698.407 (3)
	116.355 (2) »	» 125 (2) L	451.285 (2) »	» 418 (3)
	» 377 (2) »	» 128 (3) P	425.534 (2) Hgb	932.003 (2)
	» 380 (2) »	» 130 (3) »	625.300 (2) E	1.003.568 (2)
	» 381 (2) »	» 131 (3) »	626.592 (2) »	1.006.723 (2)
P	117.370 (1) »	» 156 (3) »	611.198 (2) Mp	7.560.341 (2)

(1) Devono essere inviate alle Officine F. S. di Foggia.

(2) Devono essere trattenuti a disposizione dell'Ufficio Circolazione Veicoli di Roma, al quale verrà dato immediato avviso telegrafico direttamente dalle stazioni e dagli impianti che li hanno rintracciati. I veicoli di cui la presente annotazione non devono essere sottoposti a visita di scadenza del periodo di garanzia, ma sono ricercati per cause varie.

(3) Devono essere rimessi in circolazione subito dopo la loro eventuale riparazione ed emissione delle perizie di addebito, a meno che essi presentino difetti di speciale gravità, nel quale caso le Officine dovranno attenersi a quanto è stato disposto con la lettera circolare T. V. 311-313-0 del 15 settembre 1934, (punto 11) del Servizio Materiale Trazione.

(4) Devono essere inviati alla più vicina delle Squadre Rialzo di Pisa e Milano Smistamento per essere adattati al trasporto delle rotaie da m. 36. Le citate Squadre R. comunicheranno i numeri di servizio dei carri ricevuti al Servizio Materiale e Trazione e, per norma, all'Ufficio Circolazione Veicoli di Roma.

(5) Devono essere introdotti nella più vicina Squadra Rialzo per la sostituzione degli attuali accoppiamenti metallici fissi R. V. con bocchetta di ritta K. 6 con altri accoppiamenti con bocchetta strozzata K. 5.

Le Squadre Rialzo interessate comunicheranno i numeri di servizio dei carri ricevuti al Servizio Materiale e Trazione, facendo riferimento alla lettera T. V. 27/44, G del 31 ottobre 1938, e per norma, all'Ufficio Circolazione Veicoli di Roma.

(6) Devono essere inviati alla più vicina delle Officine private A. Ma-

giola di Santinà, « Fervet » di Castelfranco Veneto, San Giorgio di Pistoia, Cantieri Metallurgici di Castellammare di Stabia per modifiche.

Le nominate stazioni comunicheranno i numeri di servizio dei carri introdotti nelle suddette Officine all'Ufficio Circolazione Veicoli di Roma.

(7) Devono essere inviati alla più vicina Officina a disposizione del Servizio Materiale e Trazione.

Le Officine interessate comunicheranno i numeri di servizio dei carri ricevuti al Servizio Materiale e Trazione facendo riferimento alla sua lettera P.V. 414/25472 4141130 del 3-11-38, e per norma, all'Ufficio Circolazione Veicoli di Roma.

(8) Devono essere spediti con lettera di porto in servizio alle Officine Casaralta di Bologna C.le. La stazione di Bologna C.le comunicherà i numeri di servizio dei carri consegnati alle nominate Officine al Servizio Materiale e Trazione, con riferimento alla lettera P.V. 414/26265 4141127 del 12-12-38, e per norma all'Ufficio Circolazione Veicoli di Roma.

(9) Devono essere spediti con lettera di porto in servizio alla più vicina delle Officine private A. Macchiola di Santinà, Fervet di Castelfranco Veneto, Casaralta di Bologna C.le A. Crechetti di Civitanova Marche per l'applicazione di un rinforzo ai punti fissi delle leve verticali. Le nominate stazioni comunicheranno i numeri di servizio dei carri introdotti in Officina all'Ufficio Circolazione Veicoli di Roma.

*Distribuito agli agenti delle classi 5, 9, 11, 30, 32, 36, 37 e 38.*


## Comunicazioni:

## Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LA VORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licita- zione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appa- lto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssi- mativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Attrezzature per riparazione loco- motive elettriche a c. c. desti- nate a depositi vari.	A. C.	30 marzo 1939-XVII	—	Servizio Materiale e Trazione. - Off. 2°. Sez. 8ª - Firenze
N. 8 torni paralleli AP - 250; DP = 1500.	A. C.	9 aprile 1939-XVII	—	Servizio Materiale e Trazione. - Uff. cio III, Sez. 9ª - Firenze

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	8.000	Maglie aperte per tenditori	L. P.	21-3-939-XVII	Servizio Approv. viamobili, - Sezione 7ª
Kg	300.000	Acciaio dolce di qualità in lam- miera	L. P.	4-4-939-XVII	Id. Sezione 8ª

Il Direttore Generale  
VELANI



## Comunicazioni :


## Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssi- mativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Risanamento ml. 5.000 massicciata e 5 deviatori tra Firenze Campo Marte e Firenze Rifredi.	L. P.	Ore 12 del 28 marzo 1939-XVII	106.000	Sezione Lavori Firenze
Riverniciatura alcune opere metalliche ricadenti ambito Sezione.	L. P.	Ore 18 del 28 marzo 1939-XVII	122.500	Sezione Lavori Venezia
Ampliamento e sistemazione locali Ufficio Ispettorato Sanitario Napoli.	L. P.	Ore 12 del 28 marzo 1939-XVII	156.000	Sezione Lavori Napoli
Istituzione fermata Cerveteri Ladispoli Km. 50/297 linea Roma-Grosseto.	L. P.	Ore 12 del 29 marzo 1939-XVII	117.200	Sezione Lavori Roma
Impianto posto movimento Km. 331+865 tra stazioni Messina e Tremestieri.	L. P.	Ore 18 del 30 marzo 1939-XVII	638.000	Sezione Lavori Palermo
Sistemazione e revisione armamento due binari corsa stazione Alessandria.	L. P.	Ore 18 del 30 marzo 1939-XVII	111.000	Sezione Lavori Torino
Costruzione fabbricato stazione Castelvetrano per servizio manutenzione impianti elettrici.	L. P.	Ore 18 del 30 marzo 1939-XVII	49.250	Sezione Lavori Palermo
Costruzione fabbricato stazione Agrigento per servizi sesta zona impianti elettrici segnalamento.	L. P.	Ore 18 del 30 marzo 1939-XVII	50.250	Sezione Lavori Palermo
Impianto quattro cabine trasformazione stazione Roma Littorio.	L. P.	Ore 12 del 4 aprile 1939-XVII	—	Ufficio I.E.S. Roma
Costruzione cavalcavia e sottovia in dipendenza impianto nuova stazione Bologna Smistamento.	L. P.	Ore 18 del 10 aprile 1939-XVII	5.594.000	Sezione Lavori Bologna
Costruzione ponticelli fognatura e fondazioni capannone Squadra Rialzo in dipendenza impianto nuova stazione Bologna Smistamento.	L. P.	Ore 18 del 13 aprile 1939-XVII	5.904.000	Sezione Lavori Bologna



LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licita- zione privata T. P. Tratta- tiva privata A. C. Ap- palto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approsi- mativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Impianto riscaldamento nuovo palazzo postale Alessandria.	A. C.	Ore 18 del 13 aprile 1939-XVII	—	Sezione Lavori Torino
Formazione Sede nuova stazione Bologna Smistamento costruzione e deviazione strade, costruzione rampe sottovia bivio Rimesse a bivio S. Donato.	L. P.	Ore 18 del 17 aprile 1939-XVII	8.714.000	Sezione Lavori Bologna
Formazione sede nuova stazione Bologna Smistamento costruzione e deviazione strade e rampe al cavalcavia e sottovia via Bassa Sassi verso Castenno.	L. P.	Ore 18 del 19 aprile 1939-XVII	9.052.000	Sezione Lavori Bologna

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Zatteroni in ghisa per pedali . . . . .	L. P.	4-4-1939 XVII	Servizio Approv. vigilamenti. - Sezione 6*
N	40	Quadricicli a motore . . . . .	L. P.	11-4-1939 XVII	Id. Sezione 6*
—	—	Carta assorbente . . . . .	T. P.	2-5-1939 XVII	Id. Sezione 5*
—	—	Battentini e pistagne di rayon focco . . . . .	L. P.	16-5-1939 XVII	Id. Sezione 5*-1



Il Direttore Generale  
VELANI

## Comunicazioni:

## Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
N. 7 macchine per brunire e tornire fusi di sale montate da veicoli E-626 ed E-636	A. C.	20 aprile 1939-XVII	—	Servizio Materiale e Trazione Uff. III Sezione 9 <sup>a</sup> Firenze
Fornitura di: N. 1 paranco elettrico scorrevole, portata al gancio Kg. 1500, destinato all'Officina Motori di Firenze Romito.	A. C.	17 aprile 1939-XVII	—	Servizio Materiale e Trazione Uff. II, Sezione 5 <sup>a</sup> Firenze
Costruzione fabbricato sezione agraria Dopolavoro Ferroviario Taranto.	L. P.	Ore 12 del 4 aprile 1939-XVII	33.000	Sezione Lavori Bari
Costruzione fabbricatino per centralino A. C. E. stazione di Camaro.	L. P.	Ore 18 del 4 aprile 1939-XVII	51.500	Sezione Lavori Palermo
Costruzione impalcature cemento armato sei ponticelli tra Lascari e Castelbuono.	L. P.	Ore 18 del 4 aprile 1939-XVII	74.800	Sezione Lavori Palermo
Impianti illuminazione elettrica stazione Alcamo Diramazzone.	L. P.	Ore 18 del 4 aprile 1939-XVII	25.000	Sezione Lavori Palermo
Manutenzione strumenti metrici secondo lotto Savona.	L. P.	Ore 18 del 5 aprile 1939-XVII	35.000	Ufficio I.E.S. Torino
Risanamento due F. A. presso stazione Montecalvo.	L. P.	Ore 12 del 6 aprile 1939-XVII	81.000	Sezione Lavori Napoli
Ampliamento e sistemazione piazzale stazione Taranto.	L. P.	Ore 12 del 6 aprile 1939-XVII	1.775.000	Sezione Lavori Bari
Riverniciatura opere metalliche linee Compartimento Genova.	L. P.	Ore 18 del 6 aprile 1939-XVII	50.025	Sezione Lavori Genova
Fornitura pietrisco mc. 85.000 dalle cave esistenti sulla linea Foligno-Terentola.	L. P.	Ore 12 del 10 aprile 1939-XVII	—	Sezione Lavori Ancona
Ampliamento stazione Piedicolle.	L. P.	Ore 18 dell'11 aprile 1939-XVII	1.010.000	Sezione Lavori Trieste

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licita- zione privata T. P. Trattat- iva privata A. C. Ap- palto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssi- mativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Riverniciatura opere metalliche.	L. P.	Ore 12 dell'11 aprile 1939-XVII	39.900	Sezione Lavori Bari
Risanamento cavi da Roma Man- drione a Campoleone.	L. P.	Ore 12 dell'11 aprile 1939-XVII	245.000	Ufficio I.E.S. Roma
Rinnovamento e risanamento ml. 12.200 binario e 5 deviatori tra Foggia e Brindisi.	L. P.	Ore 12 del 13 aprile 1939-XVII	239.200	Sezione Lavori Bari
Impianto riscaldamento aerotermi Rimessa Locomotive Tarvisio.	A. C.	Ore 18 del 17 aprile 1939-XVII		Sezione Lavori Trieste
Rinnovamento e risanamento ml. 16.600 binario tre deviatori tra Potenza e Metaponto.	L. P.	Ore 12 del 17 aprile 1939-XVII	304.000	Sezione Lavori Bari
Fornitura mc. 3.000 pietrisco sta- zione di Bari C.	L. P.	Ore 12 del 18 aprile 1939-XVII	76.000	Sezione Lavori Bari
Ampliamento Officina Veicoli Bo- logna in dipendenza suppressio- ne quella Roma Trastevere.	L. P.	Ore 18 del 25 aprile 1939-XVII	10.200.000	Sezione Lavori Bologna

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione Privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Chiusini e colonnette	L. P.	4.4.1939 A. XVII	Servizio Approv- vigionamenti. - Sezione 6ª
—	—	Valvole per servizio acqua	L. P.	4.4.1939 A. XVII	Id. Sezione 6ª
N.	225	Idranti marca A. e B.	L. P.	4.4.1939 A. XVII	Id. Sezione 6ª
—	—	Tubi di ferro zincato	L. P.	4.4.1939 A. XVII	Id. Sezione 6ª
N.	70	Manovelle di acciaio per L.E.	L. P.	4.4.1939 A. XVII	Id. Sezione 7ª
—	—	Portine di sciacquamento e relativi cavalletti per cal- dais	L. P.	11.4.1939 A. XVII	Id. Sezione 7ª
N.	12,000	Suole di ghisa per zoccoli del freno degli elettrotreni	L. P.	11.4.1939 A. XVII	Id. Sezione 7ª
N.	17,125	Lamiere di acciaio B-2	L. P.	11.4.1939 A. XVII	Id. Sezione 8ª
Q.R.	600	Grasso minerale consistente	L. P.	11.4.1939 A. XVII	Id. Sezione 4ª

*Il Direttore Generale*  
**VELANI**





LA VO

Te seghe  
metalli,

X.1 Rettif  
terrale  
Roma L

X.1 Impie  
di acq. tif  
ano di R

stato del  
nazional  
di un  
di re-za

Esportent  
di arte e  
ano.

Esportent  
di arte S  
Dottor

Esportent  
di arte  
Dott.

Esportent  
di arte  
Dott.

Esportent  
di arte  
Dott.

Esportent  
di arte  
Dott.

Esportent  
di arte  
Dott.

Esportent  
di arte  
Dott.

Esportent  
di arte  
Dott.

## Comunicazioni:

## Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssi- mativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Tre seghe alternative a freddo per metalli.	A. C.	20 aprile 1939-XVII	—	Servizio Materiale e Trazione - Ufficio III Sez. 9 <sup>a</sup> . Firenze
N. 1 Rettificatrice affilatrice universale destinata al deposito di Roma Littorio.	A. C.	22 aprile 1939-XVII	—	Servizio Materiale e Trazione - Ufficio 2 <sup>o</sup> - Sez. 8 <sup>a</sup> . Firenze
N. 1 Impianto per la produzione di acetilene destinato al deposito di Roma Littorio.	A. C.	22 aprile 1939-XVII	—	Servizio Materiale e Trazione - Ufficio 2 <sup>o</sup> - Sez. 8 <sup>a</sup> . Firenze
Appalto del servizio di pulizia del materiale viaggiatori e dei servizi accessori presso le stazioni di Venezia S. L. e Venezia M.	L. P.	Ore 18 del 25 aprile 1939-XVII	3.168.000 (triennio)	Sezione Mat. e Traz. Venezia
Risanamento massicciata tra Km. 37/267 e 38/712 linea Roma-Casino.	L. P.	Ore 12 dell'11 aprile 1939-XVII	70.000	Sezione Lavori Roma
Revisione armamento tratti tra stazioni Spinetta Piacenza e Novi Tortona.	L. P.	Ore 18 dell'11 aprile 1939-XVII	325.000	Sezione Lavori Milano
Revisione generale armamento tratti tra Rogoredo Pavia Voghera.	L. P.	Ore 18 dell'11 aprile 1939-XVII	285.000	Sezione Lavori Milano
Sistemazione impianti stazione S. Giuseppe Cairo.	L. P.	Ore 18 dell'11 aprile 1939-XVII	47.300	Sezione Lavori Torino
Fornitura vetrate sui lucernari dei capannoni Squadra Rialzo e D. L. Roma Littorio.	L. P.	Ore 12 dell'11 aprile 1939-XVII	800.000	Ufficio Spec. Lavori Roma
Fornitura serramenti in ferro per D. L. Roma Littorio.	L. P.	Ore 12 dell'11 aprile 1939-XVII	333.000	Ufficio Spec. Lavori Roma
Riverniciatura opere metalliche Compartimento di Bologna.	L. P.	Ore 18 del 12 aprile 1939-XVII	185.200	Sezione Lavori Bologna
Sistemazione pensiline in alcune stazioni linea Rho Arona Domodossola.	L. P.	Ore 18 del 12 aprile 1939-XVII	143.000	Sezione Lavori Milano



LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssi- mativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Revisione generale armamento tratti linea Riparto Lavori Domodossola.	L. P.	Ore 18 del 12 aprile 1939-XVII	195.000	Sezione Lavori Milano
Rinnovamento ml. 14.900 binario corsa tra Km. 39 e 55 linea San Pietro del Carso-Fiume.	L. P.	Ore 18 del 13 aprile 1939-XVII	296.000	Sezione Lavori Trieste
Sistemazione ponte in ferro sul torrente Termini al Km. 183 + 261 linea Palermo-Messina.	L. P.	Ore 18 del 12 aprile 1939-XVII	83.500	Sezione Lavori Palermo
Costruzione 6 fabbricati per centraline per A.C.E. nelle stazioni di Campofelice Lascari Oliveri ecc.	L. P.	Ore 18 del 12 aprile 1939-XVII	270.000	Sezione Lavori Palermo
Sistemazione del F. V. di Domodossola.	L. P.	Ore 18 del 13 aprile 1939-XVII	243.000	Sezione Lavori Milano
Completamento viadotto ferroviario al Km. 35 + 576 linea Firenze-Faenza.	L. P.	Ore 12 del 13 aprile 1939-XVII	79.000	Sezione Lavori Firenze
Sostituzione travate metalliche 13 ponticelli luce inferiore tra Rossano e Palmi.	L. P.	Ore 12 del 17 aprile 1939-XVII	110.650	Sezione Lavori Reggio Calabria
Revisione armamento ml. 8.000 binario tra Napoli C. e Napoli S. Giovanni, Napoli Smistamento, Napoli Porta Massa.	L. P.	Ore 12 del 18 aprile 1939-XVII	70.200	Sezione Lavori Napoli
Impianto protezione contro scariche atmosferiche nuovo Magazzino Approvvigionamenti Milano Greco.	A. C.	Ore 12 del 18 aprile 1939-XVII	—	Ufficio I.E.S. Milano
Esecuzione rivestimenti impregnabili alcune gallerie della Battipaglia Reggio C.	L. P.	Ore 12 del 19 aprile 1939-XVII	65.200	Sezione Lavori Reggio Calabria
Impianto riscaldamento oli e Reparto Oli nuovo Magazzino Approvvigionamenti Milano Greco.	A. C.	Ore 18 del 24 aprile 1939-XVII	—	Sezione Lavori Milano
Fornitura batterie accumulatori per A.C.E. Trieste C. Scalo.	A. C.	26 aprile 1939-XVII	—	Ufficio I.E.S. Trieste
Fornitura quadri per centraline A.C.E. Trieste C. Scalo.	A. C.	Ore 12 del 26 aprile 1939-XVII	—	Ufficio I.E.S. Trieste
Automatizzazione telefoni Piacenza Parma.	A. C.	Ore 12 del 1° maggio 1939-XVII	—	Ufficio I.E.S. Bologna

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRESI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
-	-	Diaframmi incombustibili e scatole tipo bachelite.	L. P.	18.4.1939 A. XVII	Servizio Approvvigionamenti. - Sezione 7ª
-	-	Materiale di terra refrattaria per protezione contatori.	L. P.	18.4.1939 A. XVII	Id. Sezione 7ª
-	-	Pezzi di ricambio per contatori.	L. P.	25.4.1939 A. XVII	Id. Sezione 7ª
-	-	Motori e induttori per detti.	L. P.	25.4.1939 A. XVII	Id. Sezione 7ª
-	-	Cilindri cavi di ghisa per anelli elastici distributori.	L. P.	25.4.1939 A. XVII	Id. Sezione 7ª

*Il Direttore Generale*  
**VELANI**







**Circolare n. 5** (verde).**Veicoli da inoltrare nelle Officine dell'Amministrazione per scadenza del periodo di garanzia.**

Occorre inviare in Officina i veicoli il cui periodo di garanzia sta per cessare e che sono indicati nell'elenco in calce alla presente.

Le ricerche di detti veicoli dovranno esperirsi da tutte le stazioni della rete alle ore 16 del giorno 1° maggio 1939, estendendole ai veicoli in composizione ai treni, a quelli esistenti sui piazzali di stazione, dei depositi locomotive, dei depositi combustibili e delle squadre di rialzo, limitatamente, per queste ultime, ai veicoli non ancora sotto riparazione o prossimi ad uscire dalla squadra.

Ad ogni veicolo rintracciato, eccettuati quelli che da apposita annotazione risultano ricercati per cause varie, le stazioni sede di personale di verifica faranno applicare etichette T. V. 57 con l'indicazione: « per scadenza del periodo di garanzia ». Le stazioni non sede di personale di verifica provvederanno ad applicare ad ambo i lati del veicolo un apposito cartellino con la stessa indicazione scritta a caratteri ben chiari.

Se il veicolo rintracciato è vuoto dovrà essere inviato al più presto alla prossima officina, ovvero alla Officina designata da eventuale annotazione, scortata dal Mod. M 130; se carico, dopo etichettato, dovrà essere inoltrato alla stazione destinataria del trasporto.

La stazione che etichetta il veicolo carico ha però l'obbligo di segnalare telegraficamente alla stazione destinataria gli estremi del veicolo stesso e quelli d'inoltro. Quest'ultima alla sua volta, dopo reso libero il veicolo, provvede al suo invio nella prossima officina.

Qualora si tratti di veicoli che non possono viaggiare, la stazione ne dà annuncio telegrafico alla propria Sezione Movimento, la quale provvederà alle pratiche relative.

Avvertesi che, se il veicolo fosse munito delle normali etichette di riparazione, le medesime non dovranno essere tolte o coperte con l'etichetta speciale prescritta dalla presente circolare. Così non dovranno essere tolte queste etichette speciali o coperte con quelle ordinarie di riparazione quando occorre applicare queste ultime a qualche veicolo diretto all'Officina per la visita prima della scadenza del periodo di garanzia.

La stazione che etichetta il veicolo darà notizia telegrafica dell'invio alle officine: per i carri alla propria Sezione Movimento ed al Circolo di ripartizione od al Capo Riparto Movimento; per le carrozze ed i bagagliai alla Sezione Movimento e al Servizio Materiale e Trazione (indirizzo telegrafico: Ferrotabile Firenze), facendo riferimento alla presente circolare.

Le Sezioni Movimento entro il 10 maggio 1939 comunicheranno all'Ufficio circolazione veicoli l'esito, anche se negativo, delle ricerche compiutesi sulle proprie linee, indicando il numero di servizio dei veicoli rintracciati.

Ogni negligenza, omissione od erronea applicazione di etichetta, verrà severamente punita, anche con l'addebito di tutti o di parte degli inutili percorsi a vuoto che si dovessero verificare e dei danni eventualmente sofferti dall'Amministrazione per la mancata visita dei veicoli prima della scadenza del periodo di garanzia.

**Elenco dei veicoli da inoltrare nelle officine per visita di scadenza del periodo di garanzia, ovvero da trattenere a disposizione per cause varie.**

Bz	20.194 (2)	F	117.342 (8)	Hg	308.148 (9)	Hg	308.574 (9)
CI	35.013	>	> 313 (8)	>	> 155 (9)	>	> 576 (9)
>	> 018	>	> 346 (8)	>	> 181 (3)	Hgb	310.003 (2)
>	> 021	>	> 349 (8)	>	> 187 (3)	L	451.288 (2)
C2	37.206 (1)	>	> 352 (8)	>	> 198 (3)	P	622.934 (2)
>	> 219 (1)	>	> 353 (8)	>	> 301 (3)	>	625.306 (2)
>	> 243 (1)	>	> 357 (8)	>	> 302 (3)	>	626.502 (2)
CT	43.236 (2)	>	> 358 (8)	>	> 305 (3)	>	644.108 (2)
BCI	65.000	>	> 359 (8)	>	> 309 (3)	>	650.996 (2)
BCDI	65.501	>	> 361 (8)	>	> 313 (3)	>	655.594 (2)
F	101.780 (3)	>	> 364 (8)	>	> 317 (3)	Poz	693.222 (6)
>	> 783 (3)	>	> 365 (8)	>	> 318 (9)	>	> 247 (6)
>	> 757 (3)	>	> 367 (8)	>	> 322 (3)	>	> 248 (6)
>	> 791 (3)	>	> 368 (8)	>	> 323 (3)	>	> 258 (6)
>	> 798 (3)	>	> 369 (8)	>	> 326 (3)	>	> 270 (6)
>	> 799 (3)	>	121.128 (2)	>	> 329 (3)	>	> 287 (6)
>	115.795 (7)	>	> 307 (2)	>	> 331 (3)	>	> 293 (6)
>	> 797 (3)	>	> 548 (2)	>	> 503 (9)	>	> 295 (6)
>	> 902 (7)	>	133.037 (2)	>	> 505 (3)	>	> 296 (6)
>	> 903 (7)	>	189.899 (2)	>	> 509 (3)	>	> 298 (6)
>	> 905 (7)	EE	192.134 (5)	>	> 514 (9)	>	> 298 (6)
>	> 906 (7)	>	> 135 (5)	>	> 517 (3)	>	695.267 (4)
>	> 909 (7)	Hg	307.103 (3)	>	> 518 (3)	>	> 423 (4)
>	> 910 (7)	>	> 109 (3)	>	> 522 (3)	>	> 498 (4)
>	> 912 (7)	>	> 116 (3)	>	> 523 (3)	>	> 648 (4)
>	116.355 (2)	>	308.125 (9)	>	> 524 (9)	>	698.407 (6)
>	> 377 (2)	>	> 138 (3)	>	> 550 (3)	>	> 418 (6)
>	> 380 (2)	>	> 141 (3)	>	> 552 (3)	Hgb	932.003 (2)
>	> 381 (2)	>	> 142 (3)	>	> 559 (3)	E	1.003.563 (2)
>	117.340 (8)	>	> 146 (3)	>	> 566 (9)	>	1.006.723 (2)
					> 571 (9)	>	

(1) Devono essere inviate alle Officine F. S. di Foggia.

(2) Devono essere trattenuti a disposizione dell'Ufficio Circolazione Veicoli di Roma, al quale verrà dato immediato avviso telegrafico direttamente dalle stazioni o dagli impianti che li hanno rintracciati. I veicoli di cui la presente annotazione non devono essere sottoposti a visita di scadenza del periodo di garanzia, ma sono ricercati per cause varie.

(3) Devono essere rimessi in circolazione subito dopo la loro eventuale riparazione ed emissione delle perizie di addebito, a meno che essi presentino difetti di speciale gravità, nel quale caso le Officine dovranno attenersi a quanto è stato disposto con la lettera circolare T. V. 311-313-0 del 15 settembre 1934, (punto 11) del Servizio Materiale Trazione.

(4) Devono essere inviati alla più vicina delle Squadre Rialzo di Pisa e Milano Smistamento per essere adattati al trasporto delle rotaie da m. 36. Le citate Squadre R. comunicheranno i numeri di servizio dei carri ricevuti al Servizio Materiale e Trazione e, per norma, all'Ufficio Circolazione Veicoli di Roma.

(5) Devono essere introdotti nella più vicina Squadra Rialzo per la sostituzione degli attuali accoppiamenti metallici fissi R. V. con bocchetta dritta K. 6 con altri accoppiamenti con bocchetta strozzata K. 5.

Le Squadre Rialzo interessate comunicheranno i numeri di servizio dei carri ricevuti al Servizio Materiale e Trazione, facendo riferimento alla lettera T. V. 27/44, 6 del 31 ottobre 1938, e per norma, all'Ufficio Circolazione Veicoli di Roma.

(6) Devono essere inviati alla più vicina delle Officine private A. Magliola di Santhià, « Fervet » di Castelfranco Veneto, San Giorgio di Pistoia, Cantieri Metallurgici di Castellammare di Stabia per modifiche.

Le nominate stazioni comunicheranno i numeri di servizio dei carri introdotti nelle suddette Officine all'Ufficio Circolazione Veicoli di Roma.

(7) Devono essere inviati alla più vicina Officina a disposizione del Servizio Materiale e Trazione.

Le Officine interessate comunicheranno i numeri di servizio dei carri ricevuti al Servizio Materiale e Trazione facendo riferimento alla sua lettera T.V. 414/25472/4141130 del 3-XII-38, e per norma, all'Ufficio Circolazione Veicoli di Roma.

(8) Devono essere spediti con lettera di porto in servizio alle Officine Casaralta di Bologna C.le. La stazione di Bologna C.le comunicherà i numeri di servizio dei carri consegnati alle nominate Officine al Servizio Materiale e Trazione, con riferimento alla lettera T.V. 414/26265/4141127 del 12-12-38, e per norma all'Ufficio Circolazione Veicoli di Roma.

(9) Devono essere spediti con lettera di porto in servizio alla più vicina delle Officine private A. Magliola di Santhià, Fervet di Castelfranco Veneto, Casaralta di Bologna C.le, A. Cecchetti di Civitanova Marche per l'applicazione di un rinforzo ai punti fissi delle leve verticali. Le nominate stazioni comunicheranno i numeri di servizio dei carri introdotti in Officina all'Ufficio Circolazione Veicoli di Roma.

*Distribuito agli agenti delle classi 5, 9, 11, 30, 32, 36, 37 e 38.*



## Comunicazioni:

## Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
N. 4 magli pneumatici con maza battente da kg. 35/70 accoppiati a motore elettrico, per varie Squadre Rialzo.	A. C.	29-4-1939 XVII	—	Servizio Materiale e Trazione - Off. II - Sez. 7 <sup>a</sup> - Firenze
Costruzione 4 cabine A. C. E. in stazione Roma Tuscolana e costruzione nuova luce cavalcavia via Appia Nuova.	L. P.	Ore 18 del 18 aprile 1939-XVII	1.155.000	Sezione Lavori Roma
Ampliamento e sistemazione Officine Veicoli Voghera.	L. P.	Ore 18 del 18 aprile 1939-XVII	5.880.000	Sezione Lavori Milano
Sistemazione binari precedenza con accessi diretti stazione Sarmoglia.	L. P.	Ore 18 del 18 aprile 1939-XVII	99.800	Sezione Lavori Bologna
Costruzione binari e scambi Riparto infiammabili Magazzino Approvvigionamenti Aursina.	L. P.	Ore 18 del 19 aprile 1939-XVII	50.000	Sezione Lavori Trieste
Consolidamento rilevato ferroviario Km. 54/855/827 tra Savignano Greci Pianerottolo.	L. P.	Ore 12 del 19 aprile 1939-XVII	43.900	Sezione Lavori Napoli
Appalto terzo gruppo lavori stazione Voghera dipendenza elettrificazione.	L. P.	Ore 18 del 19 aprile 1939-XVII	895.000	Sezione Lavori Milano
Ricostruzione rivestimento murario tratto ml. 67 galleria Spina e ricostruzione tratto acerca rovescio ml. 16.900 tra stazioni S. Mauro La Bruca e Centola.	L. P.	Ore 12 del 19 aprile 1939-XVII	650.000	Sezione Lavori Reggio Calabria
Fornitura in opera batterie accumulatori A.C.E. Parma.	A. C.	Ore 18 del 24 aprile 1939-XVII	—	Ufficio I.E.S. Bologna
Sistemazione falda mare sede ferroviaria tra Km. 66/139 e 66/300 tra stazioni Ascea e Pisciotta.	L. P.	Ore 12 del 24 aprile 1939-XVII	79.646	Sezione Lavori Reggio Calabria
Costruzione terzo gruppo case ferroviarie Calopinace e Reggio Calabria.	L. P.	Ore 12 del 25 aprile 1939-XVII	1.230.000	Sezione Lavori Reggio Calabria
Fornitura quadri comando per centralino elettrico stazioni Campofelice Lascari Oliveri San Marco ecc.	A. C.	Ore 18 del 2 maggio 1939-XVII	—	Sezione Lavori Palermo
Fornitura batterie accumulatori per centralina elettrica impianto A.C.E. posto movimento Contesse tra Messina e Tremestieri.	A. C.	Ore 18 del 2 maggio 1939-XVII	—	Sezione Lavori Palermo



Il Direttore Generale  
GOVELANI

**Comunicazioni:**

**Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.**

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
N. 4 torni paralleli AP = 300 ; DP = 1500.	A. C.	6 maggio 1939-XVII	—	Servizio Materiale e Traz. - Ufficio 3°, Sez. 9ª - Firenze
N. 4 torni paralleli AP = 300 ; DP = 2500.	A. C.	15 maggio 1939-XVII	—	Servizio Materiale e Traz. - Ufficio 3°, Sez. 9ª - Firenze
Due pultrici a doppia spazzola per metalli, azionate ognuna da motore elettrico.	A. C.	27 aprile 1939-XVII	—	Servizio Materiale e Traz. - Uff. III, Sez. 9ª - Firenze
Rinnovamento ml. 48.000 binario corsa e 52 deviatori tra Campiglia M.ma e Pisa P. N.	L. P.	Ore 18 del 27 aprile 1939-XVII	910.000	Sezione Lavori Firenze
Risanamento massicciata metri l. 44.225 binario tra Bicocca e Messina.	L. P.	Ore 18 del 27 aprile 1939-XVII	42.000	Sezione Lavori Palermo
Fornitura cumuli cemento per A. C. E. nelle stazioni di Campofelice, Lascari, Oliveri, S. Marco Falcone e Piraino.	L. P.	Ore 18 del 27 aprile 1939-XVII	—	Sezione Lavori Palermo
Sistemazione zona instabile tra galleria Monterosso e stazione Cassano Spinola.	L. P.	Ore 18 del 28 aprile 1939-XVII	155.700	Sezione Lavori Genova
Fornitura pietrisco cava Splaggetta Delva.	L. P.	Ore 18 del 28 aprile 1939-XVII	200.000	Sezione Lavori Genova
Rinnovamento ml. 37.000 binario corsa dispari linea Roma-Grosseto e 12 deviatori nelle stazioni di Orbetello Albinia Talamone e Alberese.	L. P.	Ore 18 del 28 aprile 1939-XVII	901.500	Servizio Lavori Roma
Rinnovamento ml. 25.910 binario corsa dispari linea Roma-Formia tra stazioni di Torricola-Campoleone e Itri Formia.	L. P.	Ore 18 del 28 aprile 1939-XVII	633.400	Sezione Lavori Roma
Rinnovamento ml. 12.448 binario a 6 deviatori linea Tortona Arquata.	L. P.	Ore 18 del 1° maggio 1939-XVII	250.000	Sezione Lavori Genova
Protezione filo contatto della trazione elettrica alcuni tratti gallerie Orte Falconara.	L. P.	Ore 18 del 1° maggio 1939-XVII	757.000	Sezione Lavori Ancona

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssi- mativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Fornitura opera quadri montaggio macchinario centralina elettrica alimentazione e riserve impianti A.C.E. per manovra scambi e segnali e barriere P. L. stazione Canaro.	A. C.	Ore 18 del 10 maggio 1939-XVII	—	Sezione Lavori Palermo
Fornitura opera quadri montaggio macchinario centralino elettrico alimentazione e riserva impianti A.C.E. per manovra degli scambi e segnali posto movimento tra le stazioni di Agnone di Siracusa e V. Brucoli.	A. C.	Ore 18 del 10 maggio 1939-XVII	—	Sezione Lavori Palermo
Fornitura batterie accumulatori A.C.E. in 13 stazioni della linea Messina-Siracusa.	A. C.	Ore 18 del 10 maggio 1939-XVII	—	Sezione Lavori Palermo
Fornitura batterie accumulatori in 11 stazioni della linea Palermo-Messina.	A. C.	Ore 18 del 11 maggio 1939-XVII	—	Sezione Lavori Palermo
Impianto riscaldamento F. V. stazione Napoli C.	A. C.	Ore 12 del 11 magg. 1939-XVII	—	Sezione Lavori Napoli

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Ganci di trazione ed altri organi per la repulsione.	L. P.	25.4.1939 A. XVII	Servizio approvigionamenti - Sezione 7 <sup>a</sup>
—	—	Bulloni e viti per carrozze . .	L. P.	1.5.1939 A. XVII	Id. Sezione 7 <sup>a</sup>
N.	2000	Controserrature ad inversione di movimento.	L. P.	2.5.1939 A. XVII	Id. Sezione 7 <sup>a</sup>

Il Direttore Generale  
VELANI



## Comunicazioni:

## Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licita- zione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssi- mativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
N. 1 compressore d'aria — tipo orizzontale — aspirazione 6000 litri d'aria al 1° e relativo motore elettrico, per la Squadra Rialzo di Roma Littorio.	A. C.	15 maggio 1939-XVII	—	Servizio Materiale e Traz. — Off. II-A, Sez. 7 <sup>a</sup> — Firenze
Modifica impianti apparati cenur- li e illuminazione segnali stazio- ne Ciampino.	L. P.	Ore 12 del 1° magg. 1939-XVII	70.000	Ufficio I.E.S. Roma
Recinzione fabbricato stazione ra- diotelegrafica Coltano.	L. P.	Ore 12 del 1° magg. 1939-XVII	61.600	Sezione Lavori Firenze
Sistemazione ponticelli tra Fortez- za e Brunico.	L. P.	Ore 12 del 1° magg. 1939-XVII	43.600	Sezione Lavori Bolzano
Impianto rete tubazioni pel servi- zio acqua nel piazzale nuovo Magazzino Approvvigionamenti stazione di Roma Tiburtina.	L. P.	Ore 18 del 2 magg. 1939-XVII	118.000	Sezione Lavori Roma
Fornitura mc. 50.000 pietrisco . .	L. P.	Ore 18 del 2 magg. 1939-XVII	—	Sezione Lavori Bologna
Ampliamento piazzale viaggiatori stazione Genova P. P. mediante arretramento muraglione a monte e apertura nuova galleria traversata.	L. P.	Ore 18 del 2 magg. 1939-XVII	31.700.000	Sez. Speciale Lavori Genova
Eliminazione stillicidi dalla calot- ta galleria Appennino linea ri- storia Bivio Lavino.	L. P.	Ore 18 del 3 magg. 1939-XVII	73.300	Sezione Lavori Bologna
Fornitura e posa in opera serra- menti per vari fabbricati nuova Squadra Rialzo Genova Tras.	L. P.	Ore 18 del 3 magg. 1939-XVII	318.000	Sez. Speciale Lavori Genova
Rinnovamento binari tra ponte Bassereto e Bivio Succursale.	L. P.	Ore 18 del 4 magg. 1939-XVII	41.927	Sezione Lavori Genova
Revisione generale ml. 3.400 ar- mamento e alzamento piano del ferro binario dispari chilometri 56 + 195 e 59 + 579 linea Udine Bivio Galleria.	L. P.	Ore 18 del 4 magg. 1939-XVII	69.000	Sezione Lavori Trieste

LA VORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licita- zione privata T. P. Tratta- tiva privata A. C. Ap- palto consorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssi- mativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Fornitura mobili per locali RR. PP. nuovo fabbricato uso servi- zio postale ed uffici stazione Piacenza.	L. P.	Ore 18 del 10 magg. 1939-XVII	49.400	Sezione Lavori Bologna
Fornitura cunicoli cemento posa cavi stazione Parma.	L. P.	Ore 18 del 16 magg. 1939-XVII	108.200	Ufficio I.E.S. Bologna
Fornitura quadri e montaggio macchinari per centraline A. C. E. Parma.	A. C.	Ore 18 del 22 magg. 1939-XVII	—	Ufficio I.E.S. Bologna

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Flangie e falsi accoppiamenti del F. W.	L. P.	2.5.1939 A. XVII	Servizio approv- vigtonamenti - Sezione 7 <sup>a</sup>
—	—	Commutatori, interruttori per ali semaforiche.	L. P.	9.5.1939 A. XVII	Id. Sezione 6 <sup>a</sup>
—	—	Cilindri cavi di ghisa per anelli elastici.	L. P.	9.5.1939 A. XVII	Id. Sezione 7 <sup>a</sup>
N.	5000	Suole di ghisa marca 55 . .	L. P.	9.5.1939 A. XVII	Id. Sezione 7 <sup>a</sup>
ml.	14,920	Clinghie di cuoio per trasmissioni	L. P.	9.5.1939 A. XVII	Id. Sezione 5 <sup>a-A</sup>
—	—	Dispositivi richiamo timoneria freno.	L. P.	9.5.1939 A. XVII	Id. Sezione 7 <sup>a</sup>

Il Direttore Generale  
VELANI



**Ordine di servizio n. I'.****Attivazione del nuovo orario generale 15 Maggio 1939-XVII.**

Col 15 maggio 1939-XVII sarà attivato sulla Rete un nuovo orario generale dei treni, col quale verranno migliorate alcune comunicazioni, sia internazionali che interne.

## COMUNICAZIONI INTERNAZIONALI

Per assicurare il proseguimento per S. Remo dei viaggiatori in arrivo a Ventimiglia col treno SM anche durante il periodo in cui vige l'ora normale in Francia, sarà istituito, in questo periodo, apposito treno Ventimiglia-S. Remo in coincidenza col lusso SM.

I treni PR ed RP saranno composti esclusivamente di carrozze con letti ed avranno marcia più celere; per i viaggiatori ordinari saranno attivati fra Torino e Roma appositi nuovi treni (nuovo DD 1, Torino p. 7.10 — Roma a. 16.30 e R. 52, Roma p. 12.20 — Torino a. 21.00).

Sulla linea Chiasso-Milano, sarà istituito un nuovo treno MR Milano p. 5.55 — Chiasso a. 7.00 ed utilizzato in senso inverso l'attuale 311 (nuovo RM) per il proseguimento del treno *Oro del Reno*.

A sollievo del treno 54/173 le Ferrovie Federali Svizzere attiveranno, in precedenza al treno stesso, il nuovo treno 152 SBB da Zurigo che verrà fatto proseguire col nuovo treno 305 in arrivo a Milano alle ore 12.38.

Il treno 2542/301 Bellinzona-Chiasso-Milano sarà convenientemente anticipato per metterlo in coincidenza a Milano col treno 33 per Roma.

Il treno 32 Roma-Milano, anticipato in partenza da Roma alle 7.10 ed accelerato nel percorso, avrà a Milano le nuove coincidenze con i treni 84 per Chiasso e 206 e 212 per Domodossola. Verranno così a costituirsi nuove comunicazioni anche per viaggiatori di 3ª classe per la Svizzera, Francia, Germania e paesi del Nord.

Anche il treno 158 lievemente anticipato sarà a Milano in coincidenza col treno 306 (nuovo 308) per la Svizzera.

Per migliorare, sulla linea del Brennero, l'andamento del treno 67 il treno stesso sarà sussidiato, per tre mesi estivi, da un treno Berlino-Merano D 150/75 che viaggerà in precedenza.

Il treno 2119 anticipato ed accelerato sarà prolungato fino a Bologna in coincidenza col treno 45 per Roma; esso avrà a Brennero coincidenza con treno in partenza da Monaco alle 13.50 e verrà così a costituirsi una nuova comunicazione Monaco-Roma.

Dal 16/6 al 15/9/1939 sarà riattivata la comunicazione estiva Berlino-Trieste per la via di Villaco-Tarvisio-Udine, Berlino part. 20.20 Trieste arr. 17.35 e Trieste part. 12.15 Berlino arr. 9.04.

La comunicazione diretta Roma-Budapest tr. 44/704 sarà accelerata ed effettuata invece a mezzo dei treni 46/704 con un guadagno di ore 2.40' sull'intero percorso.

Anche la comunicazione inversa Budapest-Roma 709/45 sarà nel periodo dal 15/V al 30/IX resa più celere mediante il prolungamento del treno 43 che in detto periodo avrà origine da Trieste in immediata coincidenza col tr. 709.

I treni 707 lievemente anticipato ed R 457 lievemente ritardato saranno messi in coincidenza a Trieste in modo da costituire una nuova comunicazione per Roma a mezzo del treno R 27.

In senso inverso l'elettrotreno R 524, ritardato in partenza da Roma alle ore 13, avrà coincidenza a Bologna col treno R. 456 per Trieste e questo a sua volta sarà in coincidenza col treno 708.

### COMUNICAZIONI INTERNE

Sulla linea Milano-Venezia sarà istituita una nuova coppia di treni diretti per soddisfare le esigenze commerciali dell'importante arteria: nuovo treno 182 Venezia p. 6.30 Milano a. 10.24 e nuovo tr. 189 Milano p. 20.08 Venezia a. 23.59; sarà inoltre sdoppiato il treno 212 Venezia-Milano con l'istituzione del nuovo 196 immediatamente a seguito.

Il rapido R 91 sarà reso originario da Torino in sostituzione dell'automotrice R 463 e partirà alle ore 7.00 restando collegato a Venezia Mestre col 614 per Trieste; in senso inverso verrà ritardato di circa due ore il rapido R. 90 per rendere più comoda detta comunicazione da Venezia a Torino.

Sulla linea Brennero-Bologna verrà anticipato di un'ora il treno 69 da Bolzano a Verona e Bologna per metterlo in coincidenza a Verona coi treni 188 per Milano e 189 per Venezia ed a Bologna col 39 per Roma.

Sulla linea Trento-Venezia, pure mantenendo al mattino la seconda comunicazione da Venezia mediante la trasformazione della corsa automotrice AT 210 in treno leggero, sarà impostata la corsa automotrice in partenza da Venezia alle 13,35 per raggiungere a Trento la coincidenza del rapido R 522, Roma p. 7,05 Milano a. 13,35.

Sulla linea Trieste-Venezia sarà istituita una nuova coppia di rapidi automotrici: R 459, Trieste p. 16,05, in coincidenza a Venezia col R 92 per Milano e Torino e con proseguimento su Bologna con l'attuale corsa, ed R 458 in arrivo a Trieste alle 23,58, che a Mestre troverà coincidenza con la comunicazione R 26/476 da Roma. Per migliorare poi il servizio locale fra Padova e Bologna sarà istituita la nuova coppia di accelerati A 311 e 1770, rispettivamente collegati con i treni A 750 e 1459 fra Padova e Venezia.

Sulla linea Milano-Bologna-Roma sarà istituita, per l'intero percorso, una nuova coppia di treni rapidi R 527, Milano p. 18.00 Roma a. 24.00 ed R 522, Roma p. 7,05 Milano a. 13,35.

Per migliorare le comunicazioni di Perugia con Roma e Firenze saranno istituite due coppie di treni rapidi con automotrici che consentiranno nella stessa giornata di portarsi da Roma e Firenze a Perugia e ritornare, partendo cioè da Firenze alle 9,15 per ritornarvi alle 19,10 e da Roma alle 8,40 per ritornarvi alle 20,35, dopo una permanenza di oltre sei ore a Perugia.

Sulla linea Roma-Napoli sarà reso originario da Napoli alle 15,25 l'elettrotreno R 528 per Milano, che avrà inoltre immediata coincidenza a Roma anche con l'elettrotreno R 556 per Torino. Sarà inoltre istituita al mattino una nuova comunicazione rapida con elettrotreno R 523 Roma p. 8,50, Napoli a. 10,48, che darà la possibilità ai viaggiatori provenienti dal Nord a Roma con i treni del mattino di raggiungere Napoli con due ore di anticipo rispetto all'ora attuale.

Sulla linea Milano-Bologna-Lecce sarà istituita una coppia di rapidi con elettromotrice fra Milano ed Ancona e con automotrici fra Ancona e Bari che assorbiranno fra Foggia e Bari gli attuali rapidi R 57 ed R 58: il rapido discendente R 623 partirà da Milano alle 12,25 per essere a Bari alle 22,13 e in senso inverso al rapido R 626 partirà da Bari alle 7,57 per arrivare a Milano alle 17,35.

Sulla linea Roma-Foggia-Puglie, i treni rapidi R 57 ed R 58 saranno effettuati fra Roma e Foggia con elettromotrici e coincideranno a Foggia con i nuovi rapidi elettromotrici R 623 ed R 626, di cui sopra.

I treni 1898 Lecce-Foggia e 156 Lecce-Milano saranno ritardati di una mezz'ora, per migliorarne le coincidenze colle Ferrovie del Sud-Est.

Sulla linea Napoli-Brindisi, per meglio corrispondere alle necessità del traffico il treno 802 (nuovo 806), posticipato ed accelerato, sarà posto in coincidenza a Brindisi col 450, anziché col 1890, offrendo in tal modo anche un migliore arrivo a Napoli alle 5,53 anziché alle 5,30.

Sulla linea Metaponto-Reggio Calabria si provvederà ad allacciare le provincie Pugliesi colla Sicilia anticipando il treno 893 Metaponto-Reggio Calabria in modo da collegarlo colla corsa 85 a Villa S. Giovanni e quindi coi treni 85 e 905 per Siracusa e Palermo.

### TRENI MERCI

In relazione alle attuali necessità, saranno ridotti i treni merci risultati esuberanti al bisogno, mentre quelli rapidi e diretti a lungo percorso, che da tempo formano importanti ed apprezzate comunicazioni interne ed internazionali, verranno mantenuti e migliorati.

Il treno merci rapido Milano-Postumia partirà da Milano Smist. alle ore 13,50, anziché alle 23, per giungere a Tarvisio alle ore 14,15, anziché alle 24 del giorno successivo, accelerando così la resa dei trasporti diretti a quest'ultimo transito, che a Milano Smist, sono pronti a partire verso le ore 12.

Le note condotte fra Bologna e Foggia, che durante il periodo sanzionistico e successivamente, per economia di combustibile, erano state istruite anormalmente per la via di Firenze-Roma-Caserta e che da qualche tempo, per difficoltà di circolazione sulla linea Caserta-Foggia, sono state riportate per la via di Ancona, seguiranno definitivamente questa via, con orari che permetteranno di assicurare ugualmente il rapido inoltro delle merci a carro che interessano i transiti anzidetti.

Il treno merci diretto Roma Tib.-Milano Smist, ritarderà di circa 5 ore la partenza da Roma Tib., ciò che permetterà di assicurare il proseguimento da quella stazione nel mattino successivo a quella di carico, dei carri spediti dagli scali di Roma.

Il treno stesso sarà anche accelerato di circa ore 3,30, potendo così giungere a Milano, per effetto della diversa impostazione, soltanto un'ora e mezza più tardi di quella attuale.

Il treno merci diretto rapido Villa S. Giovanni-Pisa S. Rossore, che ha potuto essere accelerato sensibilmente sulle linee Calabresi, arriverà in tempo a Pisa S. Rossore per prendere tutte le migliori coincidenze e cioè verso la Lombardia, il Piemonte ed il Genovesato che prima si perdevano. I trasporti pertanto si avvantaggeranno in questo transito da 6 a 12 ore circa.

Il treno merci rapido Livorno C.-Napoli prenderà a Napoli Sm. la coincidenza col diretto per Potenza Taranto, il quale ha potuto essere ritardato opportunamente senza pregiudicare l'inoltro dei carri di competenza di quest'ultimo treno.

Per quanto riguarda i treni adibiti al trasporto del collettame è stato possibile ridurre la percorrenza di diversi treni rapidi collettame, sussidiari ai medesimi e raccoglitori circolanti sulle linee Venezia-Torino, Milano-Domodossola, Milano-Roma, Milano-Foggia, Udine-Tarvisio, Piacenza-Alessandria, Battipaglia-Taranto e Taranto-Bari.



Sulla linea Udine-Venezia Mestre sono state assicurate le coincidenze agli arrivi da Tarvisio e alle partenze da Venezia Mestre verso Padova.

E' stato assicurato il proseguimento da Metaponto dei trasporti in arrivo dalla linea di Battipaglia e destinati in Calabria.

E' stata migliorata la relazione Bari-Taranto, anticipando l'arrivo dei trasporti da manipolare nella stazione di Taranto.

Anche la relazione Palermo-Messina è stata migliorata, nel senso di rendere più sollecito il proseguimento dei trasporti destinati a Messina e nel Continente.

### PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI IL PASSAGGIO DAL CESSANTE AL NUOVO ORARIO

Per il passaggio dall'attuale al nuovo orario si osserveranno le seguenti norme:

Nel giorno 14 maggio si dovranno evitare quei treni straordinari che per orario o per prevedibile ritardo non possono giungere a destinazione o terminare la loro corsa in una stazione capolinea prima della mezzanotte.

La effettuazione di ogni treno straordinario nella notte dal 14 al 15 maggio sarà subordinata alle disposizioni che le Sezioni Movimento riterranno opportuno d'impartire per regolare la circolazione dei treni.

Sarà cura delle Sezioni stesse di dare tutte le disposizioni riguardanti il passaggio del cessante al nuovo orario per treni merci senza viaggiatori, nonché per quei treni viaggiatori non indicati, il cui orario non cambia oppure non subisce che lievi modificazioni.

Dovranno poi diramare le occorrenti disposizioni di dettaglio per attuare quelle di cui in appresso.

#### *Linea Torino-Roma*

Il treno 1039 viaggerà regolato dal cessante orario fino a Genova Sampierdarena, dove assumerà il nuovo orario.

Il treno 1958 assumerà il nuovo orario in partenza da La Spezia.

Il treno 1032 viaggerà regolato dal cessante orario fino a Genova P.P., dove assumerà il nuovo orario.

I treni R 54, R 556 e 1930 del nuovo orario si effettueranno per la prima volta nella notte dal 15 al 16 maggio.

#### *Linea Chiasso-Milano*

Il treno 311 viaggerà regolato dal cessante orario fino a Milano Centrale.

Il treno RM del nuovo orario si effettuerà per la prima volta in partenza da Chiasso la sera del 15 maggio.

#### *Linea Genova-Ventimiglia*

Il treno 148 assumerà il nuovo orario in partenza da Savona.

#### *Linea Milano-Bologna-Roma*

Il treno 17 assumerà il nuovo orario in partenza da Piacenza.

Il treno 41 assumerà il nuovo orario in partenza da Bologna.

Il treno 39 assumerà il nuovo orario in partenza da Firenze S.M.N.

Il treno 1979 assumerà il nuovo orario in partenza da Terontola.

Il treno 46 assumerà il nuovo orario in partenza da Orte.

Il treno 38 viaggerà regolato dal cessante orario fino a Bologna.

Il treno 36 viaggerà regolato dal cessante orario fino a Bologna, da dove assumerà il nuovo orario.

Il treno 1952 viaggerà regolato dal cessante orario fino a Parma.

Il servizio viaggiatori disimpegnato dal treno merci 5856, da Parma a Piacenza, resterà soppresso dalla notte dal 14 al 15 maggio.

Il treno 1950 viaggerà regolato dal cessante orario fino a Milano C.

#### *Linea Torino-Milano-Venezia*

Il treno R. 467 del nuovo orario si effettuerà per la prima volta in partenza da Torino la sera del 15 maggio.

Il treno 1468 viaggerà regolato dal cessante orario fino a Verona P.N.

I treni MB e 1222 viaggeranno regolati dal cessante orario fino a Torino P.N.

#### *Linea Brennero-Verona-Bologna*

Il treno 2119 viaggerà regolato dal cessante orario fino a Verona P.N.

Il treno 445 del nuovo orario si effettuerà per la prima volta in partenza da Bolzano la sera del 15 maggio.

#### *Linea Trieste-Venezia-Bologna*

Il treno 621 assumerà il nuovo orario in partenza da Venezia Mestre.

Il treno 43 assumerà il nuovo orario in partenza da Rovigo.

#### *Linea Tarvisio-Venezia*

Il treno A 864 viaggerà regolato dal cessante orario fino a Treviso.

Il treno 510 viaggerà regolato dal cessante orario fino ad Udine.

#### *Linea Bologna-Lecce*

Il nuovo treno ET 347, Bologna-Pesaro, si effettuerà per la prima volta in partenza da Bologna la sera del 15 maggio.

Il treno 151 assumerà il nuovo orario in partenza da Pescara C.

Il treno AT 339 viaggerà regolato dal cessante orario fino a Lecce.

Il treno 7226 assumerà il nuovo orario e il nuovo numero 7112 in partenza da Fasano.

Il treno 92 assumerà il nuovo orario in partenza da Barletta.

Il treno 450 assumerà il nuovo orario in partenza da Foggia.

Il treno 1950 assumerà il nuovo orario in partenza da Fossacesia.

Il treno 156 assumerà il nuovo orario in partenza da Civitanova Marche.

Il treno 1796 viaggerà regolato dal cessante orario fino a Bologna.

#### *Linea Roma-Napoli-Reggio C.*

Il treno 889 viaggerà regolato dal cessante orario fino a Napoli C.

Il treno 85 assumerà il nuovo orario, in ritardo, in partenza da Agropoli.

Il treno 99 assumerà il nuovo orario, in ritardo, in partenza da Castelnuovo Vallo.

Il treno 88 assumerà il nuovo orario in partenza da Reggio Cal. C. la sera del 14 maggio.

Il treno 86 assumerà il nuovo orario in partenza da Vibo Valentia.

Il treno 90 assumerà il nuovo orario, in ritardo, in partenza da Diamante.

Il treno A 202 viaggerà col cessante orario, fino a Salerno.

*Linea Ancona-Roma*

I treni R 473 e 71 viaggeranno regolati dal cessante orario fino a Roma Termini.

Il treno 78 assumerà il nuovo orario in partenza da Orte.

*Linea Napoli-Brindisi-Lecce*

Il treno 809 assumerà il nuovo orario in partenza da Potenza.

Il treno R 181 viaggerà regolato dal cessante orario fino a Taranto.

Il treno 802 assumerà il nuovo orario e il nuovo numero 806 in partenza da Potenza.

*Linea Roma-Cassino-Napoli*

Il treno 1920 assumerà il nuovo orario in partenza da Napoli C. la sera del 14 maggio.

Il treno 4898 proseguirà su Vairano fin dalla notte dal 14 al 15 maggio.

*Linea Napoli-Foggia*

Il treno 819 assumerà il nuovo orario in partenza da Napoli C.le la sera dal 14 maggio.

Il treno 7171 assumerà il nuovo orario e il nuovo numero 7079 in partenza da Teleso-Cerreto.

Il treno 815 viaggerà regolato dal cessante orario fino a Foggia.

*Linea Pescara-Roma*

Il treno 777 viaggerà regolato dal cessante orario fino a Roma Termini.

Il treno 778 assumerà il nuovo orario in partenza da Roma Termini la sera dal 14 maggio.

Il treno 776 viaggerà regolato dal cessante orario fino a Pescara C.le.

*Linea Bari-Taranto*

Il treno 2829 viaggerà regolato dal cessante orario fino a Taranto.

*Linea Metaponto-Reggio C.*

Il treno 893 assumerà il nuovo orario, in ritardo, in partenza da Rossano

*Linea Messina-Palermo*

Il treno 7391 disimpegnerà per l'ultima volta il servizio viaggiatori fino a Patù nella notte dal 14 al 15 maggio.

Il treno 2918 assumerà il nuovo orario e il nuovo numero 2920 in partenza da Cefalù.

*Linea Livorno-Empoli-Firenze*

Il treno 729 assumerà il nuovo orario in partenza da Livorno la sera del 14 maggio.

Il treno 1848 assumerà il nuovo orario e il nuovo numero 1850 in partenza da Pisa C.

*Linea Terontola-Foligno*

Il treno A 205 viaggerà regolato dal cessante orario fino a Perugia.

*Linea Sulmona-Terni*

Il treno AT 426 viaggerà regolato dal cessante orario fino a Terni.

*Linea Napoli-Gragnano*

Il treno ET 648 si effettuerà per la prima volta in partenza da Castellammare di Stabia la sera del 15 maggio.

*Linea Foggia-Manfredonia*

I treni AT 743 e AT 742 viaggeranno regolati dal cessante orario per l'intero percorso.

*Linea Foggia-Lucera*

Il treno A 718 assumerà il nuovo numero A 724 in partenza da Lucera C. la sera del 15 maggio.

*Linea Paola-Cosenza*

Il treno AT 273 assumerà il nuovo orario e il nuovo numero AT 123 in partenza da Falconara Al.

**Comunicazioni:****Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.**

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Costruzione nuovo F. V. stazione Vado Ligure.	L. P.	Ore 18 del 9 maggio 1939-XVII	2.350.000	Sezione Lavori Genova
Fornitura in opera escluse le opere murarie degli infissi e rifiniture varie per i locali Dazio Consumo e Agenzia di Città nuova stazione Roma Termini lungo via Marsala e per la Sala di scrittura lungo via Principe di Piemonte.	L. P.	Ore 18 del 10 magg. 1939-XVII	140.000	Sezione Lavori Roma

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Trasformazione uso alloggi fabbricato già adibito uso Officina Servizio Lavori stazione Fiume.	L. P.	Ore 18 del 10 magg. 1939-XVII	134.400	Sezione Lavori Trieste
Fornitura e posa in opera scaffalature occorrenti per l'arredamento dei capannoni del nuovo Magazzino Approvv. in stazione Roma Tiburtina.	L. P.	Ore 18 del 10 magg. 1939-XVII	588.000	Sezione Lavori Roma
Fornitura mc. 2.500 ghiaia per sistemazione scalo merci stazione Massa.	L. P.	Ore 12 del 10 magg. 1939-XVII	—	Sezione Lavori Firenze
Ampliamento F. V. e sistemazione marciapiedi fermata Tarvisio Città.	L. P.	Ore 18 dell'11 magg. 1939-XVII	146.000	Sezione Lavori Trieste
Fornitura mc. 8.000 pietrisco . . .	L. P.	Ore 12 dell'11 magg. 1939-XVII	—	Sezione Lavori Firenze
Abbassamento cavalcavia chilometri 81 + 184 e sistemazione e allargamento cavalcavia Km. 81 + 205 linea Roma Grosseto.	L. P.	Ore 18 dell'11 magg. 1939-XVII	214.850	Sezione Lavori Roma
Fornitura nuove travate metalliche sui torrenti S. Carra Naso e Brolo della linea Palermo Messina.	L. P.	Ore 18 dell'11 magg. 1939-XVII	1.054.000	Sezione Lavori Palermo
Sostituzione tre ponticelli in ferro tra le stazioni di S. Flavia e Altavilla.	L. P.	Ore 18 dell'11 magg. 1939-XVII	80.500	Sezione Lavori Palermo
Risanamento massicciata ml. 5.800 binario tra Bicocca ed Enna.	L. P.	Ore 18 dell'11 magg. 1939-XVII	54.000	Sezione Lavori Palermo
Lavori armamento stazione Pisa Centrale.	L. P.	Ore 18 15 maggio 1939-XVII	36.700	Ufficio I.E.S. Firenze
Raddoppio Tib.na-Termini e Tiburtina-Prenestina, costruzione due case cantoniere e sistemazione stazione Mandrione.	L. P.	Ore 18 del 16 magg. 1939-XVII	2.049.000	Ufficio I.E.S. Roma

Il Direttore Generale  
VELANI



(11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100)

**Comunica**  
**lare, appa**

LAVOR

appalto de  
lanza pro  
rona S. L

N. 5 limata  
Squadre  
lano P. I.  
S. Roma

N. 6 trapa  
grandezz  
simo dia  
e 10 per

Una modan  
ne dei le  
di Rialzo

N. 3 torn  
santi,

N. 1 torn  
(AP =  
m.m 15  
Rialzo d

N. 12 aff  
grandez  
Rialzo.

mezioni e  
bia ba  
nea Ge

Impianto  
zione 2

Consolid  
sistem  
835/9  
pino.

Parte II

## Comunicazioni:

## Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Appalto del servizio di manovranza presso il deposito di Verona S. L.	L. P.	Ore 12 del 30 magg. 1939-XVII	705.600 (triennio)	Sezione Materiale e Trazione di Venezia
N. 5 limatrici per metalli, per le Squadre Rialzo di Bergamo, Milano P. R., Savona, Gorizia M. S., Roma Trastevere.	A. C.	1° giugno 1939-XVII	—	Servizio Materiale e Trazione. - Ufficio II, Sezione 7 <sup>a</sup> - Firenze.
N. 6 trapani a colonna di varia grandezza, per fori fino al massimo diametro di m/m 50, 30, 25 e 10 per varie Squadre di Rialzo.	A. C.	22 maggio 1939-XVII	—	Servizio Materiale e Traz. - Uff. II-A. Sez. 7 <sup>a</sup> . - Firenze.
Una modanatrice per la lavorazione dei legnami, per la Squadra di Rialzo di Roma Littorio.	T. P.	29 maggio 1939-XVII	—	Servizio Materiale e Traz. - Uff. II-A. Sez. 7 <sup>a</sup> - Firenze.
N. 3 torni paralleli per lavori pesanti.	A. C.	30 maggio 1939-XVII	—	Servizio Materiale e Traz. - Uff. III. Sez. 9 <sup>a</sup> - Firenze.
N. 1 tornio parallelo per metalli (AP = m/m 200/300 - DP = m/m 1500) per la Squadra di Rialzo di Roma Trastevere.	T. P.	5 giugno 1939-XVII	—	Servizio Materiale e Traz. - Uff. II-A. Sez. 7 <sup>a</sup> - Firenze.
N. 12 affilatrici di vario tipo e grandezza, per varie Squadre di Rialzo.	T. P.	10 giugno 1939-XVII	—	Servizio Materiale e Traz. - Uff. II-A. Sez. 7 <sup>a</sup> - Firenze.
Iniezioni con malta cemento e sabbia base viadotto Ceresolo linea Genova-Acqui.	L. P.	Ore 18 del 19 magg. 1939-XVII	295.000	Sezione Lavori Genova
Impianto riscaldamento F. V. Stazione Napoli Centrale.	A. C.	Ore 12 del 19 magg. 1939-XVII	—	Sezione Lavori Napoli
Consolidamento muro sostegno e sistemazione trincea Km. 5 + 835/940 fra Avellino e Salsa Irpino.	L. P.	Ore 12 del 22 magg. 1939-XVII	87.500	Sezione Lavori Napoli



LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licita- zione privata T. P. Tratta- tiva privata A. C. Ap- palto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssi- mativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Costruzione due fabbricati servizi vari Ufficio I.E.S. stazione An- cona.	L. P.	Ore 18 del 22 magg. 1939-XVII	702.000	Sezione Lavori Ancona
Costruzione F. V. stazione Rival- ta Scrivia.	L. P.	Ore 18 del 22 magg. 1939-XVII	169.000	Sezione Lavori Milano
Rinnovamento binario e deviatol fra Monza e Usmate.	L. P.	Ore 18 del 23 magg. 1939-XVII	200.000	Sezione Lavori Milano
Fornitura e posa in opera travate metalliche e travi gemelle ad un binario per due sottovia per rad- doppio Arona-Domodossola.	L. P.	Ore 18 del 24 magg. 1939-XVII	165.800	Sezione Lavori Milano
Opere murarie per impianto due scale mobili scalone atrio bi- glietteria stazione Milano Cen- trale.	L. P.	Ore 18 del 25 magg. 1939-XVII	138.150	Sezione Lavori Milano
Abbassamento cunette piattaforma linea Milano-Arona.	L. P.	Ore 18 del 26 magg. 1939-XVII	98.900	Sezione Lavori Milano
Impianto riscaldamento alcuni re- parti Officine Foligno.	A. C.	Ore 16 del 25 magg. 1939-XVII	—	Sezione Lavori Ancona
Lavori terra e murari per parzia- le ricostruzione e sistemazione palazzo uffici Compart. Venezia.	L. P.	Ore 18 del 30 magg. 1939-XVII	5.870.000	Sezione Lavori Venezia
Impianto riscaldamento stazione Torino P. N.	A. C.	Ore 12 del 1° luglio 1939-XVII	—	Sezione Lavori Torino

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Ferramenta varia per locomotive.	L. P.	16.5.1939 A. XVII	Servizio Approvvigionamenti - Sezione 7 <sup>a</sup>
—	—	Ferramenta sospensione locomotive.	L. P.	16.5.1939 A. XVII	Id. Sezione 7 <sup>a</sup>
—	—	Perni di manovella per ruote motrici.	L. P.	23.5.1939 A. XVII	Id. Sezione 7 <sup>a</sup>
—	—	Isolazioni per L. E. elettromotrici ecc.	L. P.	23.5.1939 A. XVII	Id. Sezione 7 <sup>a</sup>
ml.	140,000	Nastro di cotone gommato . .	T. P.	10.6.1939 A. XVII	Id. Sezione 8 <sup>a</sup> -A
N.	1 000,000	Rotoli di carta igienica per ritirate.	L. P.	10.6.1939 A. XVII	Id. Sezione 5 <sup>a</sup>
mq.	120,000	Carta eliografica all'acqua . .	L. P.	13.6.1939 1939-XVII	Id. Sezione 5 <sup>a</sup>
Fogli	300,000	Carta asciugante . . . . .	L. P.	27.6.1939 1939-XVII	Id. Sezione 5 <sup>a</sup>
—	—	Carta velina . . . . .	L. P.	27.6.1939 1939-XVII	Id. Sezione 5 <sup>a</sup>

*Il Direttore Generale*  
**VELANI**







**Circolare n. 6 (verde).****Veicoli da inoltrare nelle Officine dell'Amministrazione per scadenza del periodo di garanzia.**

Occorre inviare in Officina i veicoli il cui periodo di garanzia sta per cessare e che sono indicati nell'elenco in calce alla presente.

Le ricerche di detti veicoli dovranno esperirsi da tutte le stazioni della rete alle ore 16 del giorno 1° giugno 1939, estendendole ai veicoli in composizione ai treni, a quelli esistenti sui piazzali di stazione, dei depositi locomotive, dei depositi combustibili e delle squadre di rialzo, limitatamente, per queste ultime, ai veicoli non ancora sotto riparazione o prossimi ad uscire dalla squadra.

Ad ogni veicolo rintracciato, eccettuati quelli che da apposita annotazione risultano ricercati per cause varie, le stazioni sede di personale di verifica faranno applicare etichette T. V. 57 con l'indicazione: « per scadenza del periodo di garanzia ». Le stazioni non sede di personale di verifica provvederanno ad applicare ad ambo i lati del veicolo un apposito cartellino con la stessa indicazione scritta a caratteri ben chiari.

Se il veicolo rintracciato è vuoto dovrà essere inviato al più presto alla prossima officina, ovvero alla Officina designata da eventuale annotazione, scortato dal Mod. M 130; se carico, dopo etichettato, dovrà essere inoltrato alla stazione destinataria del trasporto.

La stazione che etichetta il veicolo carico ha però l'obbligo di segnalare telegraficamente alla stazione destinataria gli estremi del veicolo stesso e quelli d'inoltro. Quest'ultima alla sua volta, dopo reso libero il veicolo, provvede al suo invio nella prossima officina.

Qualora si tratti di veicoli che non possono viaggiare, la stazione ne dà annuncio telegrafico alla propria Sezione Movimento, la quale provvederà alle pratiche relative.

Avvertesi che, se il veicolo fosse munito delle normali etichette di riparazione, le medesime non dovranno essere tolte o coperte con l'etichetta speciale prescritta dalla presente circolare. Così non dovranno essere tolte queste etichette speciali o coperte con quelle ordinarie di riparazione quando occorre applicare queste ultime a qualche veicolo diretto all'Officina per la visita prima della scadenza del periodo di garanzia.

La stazione che etichetta il veicolo darà notizia telegrafica dell'invio alle officine: per i carri alla propria Sezione Movimento ed al Circolo di riparazione od al Capo Riparto Movimento; per le carrozze ed i bagagliai alla Sezione Movimento e al Servizio Materiale e Trazione (indirizzo telegrafico: Ferrotabile Firenze), facendo riferimento alla presente circolare.

Le sezioni Movimento entro il 10 giugno 1939 comunicheranno all'Ufficio circolazione veicoli l'esito, anche se negativo, delle ricerche compiutesi sulle proprie linee, indicando il numero di servizio dei veicoli rintracciati.

Ogni negligenza, omissione od erronea applicazione di etichetta, verrà severamente punita, anche con l'addebito di tutti o di parte degli inutili percorsi a vuoto che si dovessero verificare e dei danni eventualmente sofferti dall'Amministrazione per la mancata visita dei veicoli prima della scadenza del periodo di garanzia.

**Elenco dei veicoli da inoltrare nelle officine per visita di scadenza del periodo di garanzia, ovvero da trattenere a disposizione per cause varie.**

Bz	20.194 (2)	F	117.367 (8)	Hg	308.352 (3)	P	625.306 (2)
CI	35.038	>	> 368 (8)	>	> 357 (3)	>	626.502 (2)
Cz	37.215 (1)	>	> 369 (8)	>	> 360 (3)	>	644.108 (2)
>	> 225 (1)	>	121.128 (2)	>	> 361 (3)	>	650.996 (2)
>	> 248 (1)	>	> 307 (2)	>	> 365 (3) Poz	>	693.207 (6)
CT	43.236 (2)	>	> 548 (2)	>	> 514 (9)	>	> 222 (6)
BCI	65.010	>	133.037 (2)	>	> 525 (3)	>	> 247 (6)
BCDI	65.505	Hg	307.120	>	> 529 (3)	>	> 248 (6)
F	115.795 (7)	>	> 134	>	> 532 (3)	>	> 270 (6)
>	> 797 (7)	>	> 140	>	> 535 (3)	>	> 293 (6)
>	> 903 (7)	>	> 145	>	> 538 (3)	>	> 295 (6)
>	> 905 (7)	>	> 152	>	> 541 (3)	>	> 296 (6)
>	> 909 (7)	>	> 310	>	> 542 (3)	>	695.423 (4)
>	> 910 (7)	>	> 318	>	> 544 (3)	>	> 498 (4)
>	> 912 (7)	>	> 329	>	> 551 (3) Q	>	752.301 (3)
>	116.380 (8)	>	> 332	>	> 555 (3)	>	> 303 (3)
>	117.340 (8)	>	> 338	>	> 560 (3)	>	> 308 (3)
>	> 342 (8)	>	308.148 (9)	>	> 563 (3)	>	> 310 (3)
>	> 343 (8)	>	> 308 (3)	>	> 568 (3)	>	> 311 (3)
>	> 346 (8)	>	> 316 (3)	>	> 570 (3)	>	> 312 (3)
>	> 349 (8)	>	> 324 (3)	>	> 572 (3)	>	> 314 (3)
>	> 352 (8)	>	> 325 (3)	>	> 582 (3)	>	> 317 (3)
>	> 353 (8)	>	> 333 (3)	>	> 583 (3)	>	> 320 (3)
>	> 357 (8)	>	> 334 (3) Hgb	>	310.003 (2)	>	> 323 (3)
>	> 358 (8)	>	> 338 (3) L	>	451.288 (2)	>	> 325 (3)
>	> 359 (8)	>	> 342 (3) P	>	604.596 (2)	Hgb	932.003 (2)
>	> 361 (8)	>	> 346 (3)	>	610.479 (2)	E	1.003.568 (2)
>	> 364 (8)	>	> 349 (3)	>	620.648 (2)		1.006.722 (2)
>	> 365 (8)	>	> 350 (3)	>	622.934 (2)		

(1) Devono essere inviate alle Officine F. S. di Foggia.

(2) Devono essere trattenuti a disposizione dell'Ufficio Circolazione Veicoli di Roma, al quale verrà dato immediato avviso telegrafico direttamente dalle stazioni o dagli impianti che li hanno rintracciati. I veicoli di cui la presente annotazione non devono essere sottoposti a visita di scadenza del periodo di garanzia, ma sono ricercati per cause varie.

(3) Devono essere rimessi in circolazione subito dopo la loro eventuale riparazione ed emissione delle perizie di addebito, a meno che essi presentino difetti di speciale gravità, nel quale caso le Officine dovranno attenersi a quanto è stato disposto con la lettera circolare T. V. 311-313-0 del 15 settembre 1934, (punto 11) del Servizio Materiale Trazione.

(4) Devono essere inviati alla più vicina delle Squadre Rialzo di Pisa e Milano Smistamento per essere adattati al trasporto delle rotaie da m. 36. Le citate Squadre R. comunicheranno i numeri di servizio dei carri ricevuti al Servizio Materiale e Trazione e, per norma, all'Ufficio Circolazione Veicoli di Roma.

(5) Devono essere introdotti nella più vicina Squadra Rialzo per la sostituzione degli attuali accoppiamenti metallici fissi R. V. con bocchetta dritta K. 6 con altri accoppiamenti con bocchetta strozzata K. 5.

Le Squadre Rialzo interessate comunicheranno i numeri di servizio dei carri ricevuti al Servizio Materiale e Trazione, facendo riferimento alla lettera T. V. 27/44, 6 del 31 ottobre 1938, e per norma, all'Ufficio Circolazione Veicoli di Roma.

(6) Devono essere inviati alla più vicina delle Officine private A. Magliola di Santhià, « Fervet » di Castelfranco Veneto, San Giorgio di Pistoia-Cantieri Metallurgici di Castellammare di Stabia per modifiche.

Le nominate stazioni comunicheranno i numeri di servizio dei carri introdotti nelle suddette Officine all'Ufficio Circolazione Veicoli di Roma.

(7) Devono essere inviati alla più vicina Officina a disposizione del Servizio Materiale e Trazione.

Le Officine interessate comunicheranno i numeri di servizio dei carri ricevuti al Servizio Materiale e Trazione facendo riferimento alla sua lettera T.V. 414/25472/4141130 del 3-XII-38, e per norma, all'Ufficio Circolazione Veicoli di Roma.

(8) Devono essere spediti con lettera di porto in servizio alle Officine Casaralta di Bologna C.le. La stazione di Bologna C.le comunicherà i numeri di servizio dei carri consegnati alle nominate Officine al Servizio Materiale e Trazione, con riferimento alla lettera T.V. 414/26265/4141127 del 12-12-38, e per norma all'Ufficio Circolazione Veicoli di Roma.

(9) Devono essere spediti con lettera di porto in servizio alla più vicina delle Officine private A. Magliola di Santhià, Fervet di Castel Franco Veneto, Casaralta di Bologna C.le, A. Cecchetti di Civitanova Marche per l'applicazione di un rinforzo ai punti fissi delle leve verticali. Le nominate stazioni comunicheranno i numeri di servizio dei carri introdotti in Officina all'Ufficio Circolazione Veicoli di Roma.

*Distribuito agli agenti delle classi 5, 9, 11, 20, 32, 36, 37 e 38.*

**Comunicazioni :**

**Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.**

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssi- mativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Attrezzature per riparazione locomotive elettriche a c. c.	A. C.	29-5-1939 XVII	—	Servizio Materiale e Trazione. - Ufficio II - Firenze, Sezione 3 <sup>a</sup>
Costruzione muro paramassi Km. 71+264/308 linea Me. tre Trento.	L. P.	Ore 18 del 22 magg. 1939-XVII	43.500	Sezione Lavori Venezia
Prolungamento MM. PC. stazione Torino Smist.	L. P.	Ore 18 del 22 magg. 1939-XVII	120.000	Sezione Lavori Torino
Lavori armamento per allacciamento doppio binario linea Bacinò Vittorio Emanuele III con linea Bastioni.	L. P.	Ore 18 del 22 magg. 1939-XVII	2.833.200	Ufficio Speciale Genova
Posa cavi telefonici collegamento Sede compartimentale staz. Napoli Centrale.	L. P.	Ore 12 del 22 magg. 1939-XVII	182.000	Ufficio I.E.S. Napoli
Implanto binari e asta manovra staz. Barcellona.	L. P.	Ore 18 del 22 magg. 1939-XVII	340.000	Sezione Lavori Palermo



LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Rifacimento tratti murature galleria Appennino linea DD. Firenze Bologna.	L. P.	22 maggio 1939-XVII	708.800	Sezione Lavori Bologna
Impianto asta manovra lato Trieste in stazione di Monfalcone.	L. P.	Ore 18 del 25 magg. 1939-XVII	67.399	Sezione Lavori Trieste
Fornitura cunicoli ed accessori per impianto A.C.E. in 13 stazioni della linea Messina Siracusa.	L. P.	Ore 18 del 25 magg. 1939-XVII	322.500	Sezione Lavori Palermo
Costruzione fabbricato staz. Trapani per servizio VII zona impianti elettrici Ufficio Spec. Palermo.	L. P.	Ore 18 del 25 magg. 1939-XVII	50.550	Sezione Lavori Palermo
Impianto riscaldamento locali sosta militari stazione Bologna.	A. C.	Ore 18 del 25 magg. 1939-XVII	—	Sezione Lavori Bologna
Sopraelevazione palazzo postale Chieti.	L. P.	Ore 18 del 29 magg. 1939-XVII	113.900	Sezione Lavori Ancona
Manutenzione armamento Km. 130 + 233 e 163 + 126 linea Cagliari Golfo Aranci.	L. P.	Ore 17 del 29 magg. 1939-XVII	222.000	Delegaz. Lavori Cagliari
Fornitura quadro e apparecchiature per cabina trasformazione nuova stazione di Messina.	A. C.	Ore 18 del 5 giugno 1939-XVII	—	Sezione Lavori Palermo

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile per la presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato dalle pratiche
Kg.	24.500	Materiali vari con marca per A. C. I.	L. P.	30-5-1939 XVII	Servizio Approvvigionamenti - Sezione 5 <sup>a</sup>
ml.	80.000	Tela traliccio di canapa per federe materassi	L. P.	4-7-1939 XVII	Id. Sezione 5 <sup>a</sup> - A



Il Direttore Generale  
VELANI

**Comunicazioni:**

**Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.**

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licita- zione privata T. P. Tratta- tiva privata A. C. Ap- palto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approsi- mativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
N. 5 elettroventilatori, di piccola portata d'aria, per l'alimentazione delle fucine di varie Squadre di Rialzo.	L. P.	12 giugno 1939-XVII	—	Servizio Materiale • Traz. - Uff. II-A, Sez. 7ª - Firenze
N. 2 pressette idrauliche per cattare cuscinetti, ghiera, ingragni ecc.	A. C.	5 giugno 1939-XVII	—	Servizio Materiale e Traz. - Uff. III, Sez. 9ª - Firenze.
Lavori terra murari falegnameria per ricostruzione magazzino Servizio Lavori in stazione di Aurlisina.	L. P.	Ore 18 del 1º giugno 1939-XVII	253.000	Sezione Lavori Trieste
Consolidamento scarpata chilometri 40 + 200 linea Fabriano Urbino.	L. P.	Ore 18 del 1º giugno 1939-XVII	190.000	Sezione Lavori Ancona
Rettifica curve linea Aosta-Chivasso.	L. P.	Ore 18 del 5 giugno 1939-XVII	155.000	Sezione Lavori Torino
Costruzione fabbricato deposito personale viaggiante a Trieste C. M.	L. P.	Ore 18 del 5 giugno 1939-XVII	88.500	Sezione Lavori Trieste
Ampliamento banchina MM. PV. stazione di Lecco.	L. P.	Ore 18 del 5 giugno 1939-XVII	56.700	Sezione Lavori Milano
Costruzione caserma Milizia Ferr. stazione di Bologna C.	L. P.	Ore 18 del 6 giugno 1939-XVII	680.000	Sezione Lavori Bologna
Impianto A.C.E. stazione di Trieste C.le.	L. P.	Ore 12 del 5 giugno 1939-XVII	740.000	Ufficio I.E.S. Trieste
Impianto A.C.E. stazione di Ventimiglia.	L. P.	Ore 12 del 12 giugno 1939-XVII	1.942.000	Ufficio I.E.S. Genova
Fornitura quadromontaggio macchinario centraline A.C.E. 11 stazioni della linea Palermo-Messina.	A. C.	Ore 18 del 15 giugno 1939-XVII	—	Sezione Lavori Palermo
Lavori terra e murari per costruzione F. V. stazione Venezia.	L. P.	15 giugno 1939-XVII	9.950.000	Sezione Lavori Venezia

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	120	Sale sciolte grezze per locomotive.	L. P.	30.5.1939 A. XVII	Servizio Approvvigionamenti. - Sezione 7 <sup>a</sup>
-	-	Materiali per compressori elettrici.	L. P.	6.6.1939 A. XVII	Id. Sezione 7 <sup>a</sup>
-	-	Materiali di medicazione . . .	L. P.	27.6.1939 A. XVII	Id. Sezione 5 <sup>a-4</sup>
ml.	570,500	Nastri per avvolgimenti elettrici	T. P.	30.6.1939 A. XVII	Id. Sezione 5 <sup>a-4</sup>
-	-	Mezzi dischi, spessori e portaguancialetti.	L. P.	4.7.1939 A. XVII	Id. Sezione 7 <sup>a</sup>

*Il Direttore Generale*  
**VELANI**




**Comunicazioni :**

**Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.**

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Fornitura colonnette metalliche sostegno binari D. L. di Roma Littorio.	L. P.	Ore 12 del 6 giugno 1939-XVII	90.000	Uff. Speciale Lavori Roma
Manutenzione armamento tratto Bivio Bosco Redole.	L. P.	Ore 12 del 6 giugno 1939-XVII	648.000	Sezione Lavori Napoli
Impianto illuminazione elettrica case postelegrafonici via Taranto Roma.	L. P.	Ore 12 del 6 giugno 1939-XVII	32.000	Ufficio I.E.S. Roma
Manutenzione armamento linea Foligno-Terontola.	L. P.	Ore 18 del 6 giugno 1939-XVII	396.500	Sezione Lavori Ancona
Ampliamento e sistemazione F. V. stazione Campobasso.	L. P.	Ore 12 del 9 giugno 1939-XVII	896.000	Sezione Lavori Napoli
Manutenzione armamento linea Pescara P.N. Sulmona.	L. P.	Ore 18 del 9 giugno 1939-XVII	350.000	Sezione Lavori Ancona
Ampliamento e sistemazione stazione Nera Montoro.	L. P.	Ore 18 del 12 giugno 1939-XVII	149.580	Sezione Lavori Ancona
Impianto fascio binari stazione S. Giuseppe Cairo (lavori terra e murari).	L. P.	Ore 18 del 13 giugno 1939-XVII	80.000	Sezione Lavori Torino
Sistemazione e riparazione opere impianto idroelettrico di Pavana.	L. P.	Ore 12 del 13 giugno 1939-XVII	—	Ufficio I.E.S. Bologna
Appalto del servizio di manipolazione combustibili presso il deposito di Palermo C.le.	L. P.	Ore 12 del 20 giugno 1939-XVII	666.000 (p.e. tricanic)	Sezione Materiale e Traz. - Palermo.
N. 1 paranco elettrico da 2 tonn., su cavalletto scorrevole, per la Squadra Rialzo di Bolzano.	A. C.	17 giugno 1939-XVII	—	Servizio Materiale e Traz. - Uff. II-A, Sez. 7ª - Firenze.

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
Kg.	18,800	Miscele isolanti . . . . .	L. P.	13.6.1939 A. XVII	Servizio Approvigionamenti - Sezione 5 <sup>a</sup> -A
•	1,700	Gomma in fogli . . . . .	T. P.	26.6.1939 A. XVII	Id. Sezione 7 <sup>a</sup>

*Il Direttore Generale*  
**VELANI**



**Comunicazioni :****Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.**

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssi- mativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
N. 5 paranchi elettrici della portata di 2 Tonn. ciascuno, per varie Squadre di Rialzo.	A. C.	30 giugno 1939-XVII	—	Servizio Materiale e Traz. - Uff. II-A, Sez. 7 <sup>a</sup> - Firenze.
Manutenzione Armamento linea Lucca-Castelnuovo Garfagn.	L. P.	Ore 12 del 13 giugno 1939-XVII	226.000	Sezione Lavori Firenze
Lavori difesa ferroviaria dalle acque alluvionali Km. 81+793 fra Cairano e Caltri.	L. P.	Ore 12 del 13 giugno 1939-XVII	142.000	Sezione Lavori Napoli
Sistemazione binari accesso e carico presso cava Madonna staz. Porretta Terme.	L. P.	Ore 18 del 13 giugno 1939-XVII	79.500	Sezione Lavori Bologna
Ampliamento e sistemazione impianti squadra rialzo di Gorizia M. S.	L. P.	Ore 18 del 13 giugno 1939-XVII	853.000	Sezione Lavori Trieste
Ampliamento e sistemazione stazione di Cuzzago.	L. P.	Ore 18 del 13 giugno 1939-XVII	440.000	Sezione Lavori Milano
Impianto rete tubazione per distribuzione acqua stazione scalo Roma Ostiense.	L. P.	Ore 18 del 13 giugno 1939-XVII	124.000	Sezione Lavori Roma
Sistemazione della stazione di Premosello.	L. P.	Ore 12 del 13 giugno 1939-XVII	1.243.000	Sezione Lavori Milano
Ricostruzione tratti dissestati muratura galleria di Montepagano linea Sulmona-Isernia.	L. P.	Ore 18 del 14 giugno 1939-XVII	1.096.000	Sezione Lavori Roma
Formazione scogliere fra le stazioni di Andora e Cervo.	L. P.	Ore 18 del 14 giugno 1939-XVII	118.000	Sezione Lavori Genova
Sistemazione massicciata binari e deviatori Km. 1 e 7 linea Rogoredo Voghera.	L. P.	Ore 18 del 14 giugno 1939-XVII	230.000	Sezione Lavori Milano
Rinnovamento ml. 23210 binario fra Mandrione-Ciampino e Palestina-Segni.	L. P.	Ore 18 del 14 giugno 1939-XVII	480.800	Sezione Lavori Roma
Sistemazione impianti illuminazione e f. m. alcune stazioni della linea Milano-Voghera.	L. P.	Ore 12 del 14 giugno 1939-XVII	285.000	Ufficio I.E.S. Milano

Parte III - n. 23 - 8 giugno 1939-XVII.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Nuova sede dopolavoro ferroviario stazione Tarvisio C.	L. P.	Ore 18 del 15 giugno 1939-XVII	193.300	Sezione Lavori Trieste
Sistemazione impianti illuminazione e f. m. alcune stazioni della linea Milano-Chiasso.	L. P.	Ore 12 del 14 giugno 1939-XVII	380.000	Ufficio I.E.S. Milano
Verniciatura opere metalliche 1° e 2° riparto Milano.	L. P.	Ore 18 del 15 giugno 1939-XVII	94.000	Sezione Lavori Milano
Verniciatura opere metalliche 3° riparto Milano.	L. P.	Ore 18 del 15 giugno 1939-XVII	142.000	Sezione Lavori Milano
Sistemazione piazzali magazzino approvvigionamenti Messina.	L. P.	15 giugno 1939-XVII	70.100	Sezione Lavori Palermo

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	20.000	Relè unitari tipo F. S. . . . .	L. P.	13.6.1939 A. XVII	Servizio Approvvigionamenti - Sezione 6ª
-	-	Manovre complete dispositivo freno Breda.	L. P.	20.6.1939 A. XVII	Id. Sezione 7ª
-	-	Leve verticali per freno Breda	L. P.	20.6.1939 A. XVII	Id. Sezione 7ª
N.	700	Scale a carrello leggere tipo F. S.	L. P.	20.6.1939 A. XVII	Id. Sezione 5ª
Kg.	50.000	Sverniciatore F. S. . . . .	L. P.	20.6.1939 A. XVII	Id. Sezione 5ª-A
N.	8'000	Grosse di viti mordenti di ot-tone.	L. P.	20.6.1939 A. XVII	Id. Sezione 8ª
N.	10.000	Tubi di gomma per R. V. C. .	L. P.	18.7.1939 A. XVII	Id. Sezione 7ª

Il Direttore Generale  
VELANI



Faint, illegible text visible along the left edge of the page, possibly bleed-through from the reverse side.









## Circolare n. 7'.

**Veicoli da inoltrare nelle Officine dell'Amministrazione per scadenza del periodo di garanzia.**

Occorre inviare in Officina i veicoli il cui periodo di garanzia sta per cessare e che sono indicati nell'elenco in calce alla presente.

Le ricerche di detti veicoli dovranno esperirsi da tutte le stazioni della rete alle ore 17 del giorno 1° luglio 1939, estendendole ai veicoli in composizione ai treni, a quelli esistenti sui piazzali di stazione, dei depositi locomotive, dei depositi combustibili e delle squadre di rialzo, limitatamente, per queste ultime, ai veicoli non ancora sotto riparazione o prossimi ad uscire dalla squadra.

Ad ogni veicolo rintracciato, eccettuati quelli che da apposita annotazione risultano ricercati per cause varie, le stazioni sede di personale di verifica faranno applicare etichette T. V. 57 con l'indicazione: « per scadenza del periodo di garanzia ». Le stazioni non sede di personale di verifica provvederanno ad applicare ad ambo i lati del veicolo un apposito cartellino con la stessa indicazione scritta a caratteri ben chiari.

Se il veicolo rintracciato è vuoto dovrà essere inviato al più presto alla prossima officina, ovvero alla Officina designata da eventuale annotazione, scortato dal Mod. M 130; se carico, dopo etichettato, dovrà essere inoltrato alla stazione destinataria del trasporto.

La stazione che etichetta il veicolo carico ha però l'obbligo di segnalare telegraficamente alla stazione destinataria gli estremi del veicolo stesso e quelli d'inoltro. Quest'ultima alla sua volta, dopo reso libero il veicolo, provvede al suo invio nella prossima officina.

Qualora si tratti di veicoli che non possono viaggiare, la stazione ne dà annuncio telegrafico alla propria Sezione Movimento, la quale provvederà alle pratiche relative.

Avvertesi che, se il veicolo fosse munito delle normali etichette di riparazione, le medesime non dovranno essere tolte o coperte con l'etichetta speciale prescritta dalla presente circolare. Così non dovranno essere tolte queste etichette speciali o coperte con quelle ordinarie di riparazione quando occorre applicare queste ultime a qualche veicolo diretto all'Officina per la visita prima della scadenza del periodo di garanzia.

La stazione che etichetta il veicolo darà notizia telegrafica dell'invio alle officine: per i carri alla propria Sezione Movimento ed al Circolo di ripartizione od al Capo Riparto Movimento; per le carrozze ed i bagagliai alla Sezione Movimento e al Servizio Materiale e Trazione (indirizzo telegrafico: Ferrotabile Firenze), facendo riferimento alla presente circolare.

Le sezioni Movimento entro il 10 luglio 1939 comunicheranno all'Ufficio circolazione veicoli l'esito, anche se negativo, delle ricerche compiutesi sulle proprie linee, indicando il numero di servizio dei veicoli rintracciati.

Ogni negligenza, omissione od erronea applicazione di etichetta, verrà severamente punita, anche con l'addebito di tutti o di parte degli inutili percorsi a vuoto che si dovessero verificare e dei danni eventualmente sofferti dall'Amministrazione per la mancata visita dei veicoli prima della scadenza del periodo di garanzia.

**Elenco dei veicoli da inoltrare nelle officine per visita di scadenza del periodo di garanzia, ovvero da trattenerne a disposizione per cause varie.**

CI	35.005	P'	117.365 (7)	Hlg	308.378 (3)	P	604.596 (2)
»	» 048	»	» 367 (7)	»	» 382 (3)	»	610.479 (2)
»	» 37.232 (1)	»	» 368 (7)	»	» 385 (3)	»	620.648 (2)
»	» 43.236 (2)	»	121.128 (2)	»	» 388 (3)	»	622.934 (2)
BCI	65.018	»	» 307 (2)	»	» 390 (3)	»	625.306 (2)
P'	115.704	»	» 548 (2)	»	» 391 (3)	»	626.502 (2)
»	» 115.797 (6)	»	133.037 (2)	»	» 394 (3)	»	644.108 (2)
»	» 902 (6)	Hlg	307.165	»	» 397 (3)	»	650.996 (2)
»	» 905 (6)	»	» 189	»	» 399 (3)	Poz	693.207 (2)
»	» 909 (6)	»	» 185	»	» 513 (2)	»	» 222 (5)
»	» 116.365	»	» 190	»	» 546 (3)	»	» 217 (5)
»	» 370	»	» 198	»	» 548 (3)	»	» 248 (5)
»	» 382	»	» 345	»	» 577 (3)	»	» 270 (5)
»	» 117.342 (7)	»	» 350	»	» 585 (3)	»	» 292 (5)
»	» 343 (7)	»	» 370	»	» 589 (3)	»	» 295 (5)
»	» 346 (7)	»	» 375	»	» 592 (3)	»	» 296 (5)
»	» 349 (7)	»	» 379	»	» 593 (3)	»	695.423 (2)
»	» 352 (7)	»	308.148 (2)	»	» 594 (3)	»	» 498 (2)
»	» 353 (7)	»	» 368 (3)	»	» 599 (3)	Hgb	932.003 (2)
»	» 358 (7)	»	» 371 (3)	Hgb	310.003 (2)	E	1.003.568 (2)
»	» 359 (7)	»	» 373 (3)	L	451.288 (2)	»	1.006.723 (2)

(1) Devono essere inviate alle Officine F. S. di Foggia.

(2) Devono essere trattenuti a disposizione dell'Ufficio Circolazione Veicoli di Roma, al quale verrà dato immediato avviso telegrafico direttamente dalle stazioni o dagli impianti che li hanno rintracciati. I veicoli di cui la presente annotazione non devono essere sottoposti a visita di scadenza del periodo di garanzia, ma sono ricercati per cause varie.

(3) Devono essere rimessi in circolazione subito dopo la loro eventuale riparazione ed emissione delle perizie di addebito, a meno che essi presentino difetti di speciale gravità, nel quale caso le Officine dovranno attenersi a quanto è stato disposto con la lettera circolare T. V. 311-313-0 del 15 settembre 1934, (punto II) del Servizio Materiale Trazione.

(5) Devono essere inviati alla più vicina delle Officine private A. Magliola di Santhià, « Fervet » di Castelfranco Veneto, San Giorgio di Pistoia, Cantieri Metallurgici di Castellammare di Stabia per modifiche.

Le nominate stazioni comunicheranno i numeri di servizio dei carri introdotti nelle suddette Officine all'Ufficio Circolazione Veicoli di Roma.

(6) Devono essere inviati alla più vicina Officina a disposizione del Servizio Materiale e Trazione.

Le Officine interessate comunicheranno i numeri di servizio dei carri ricevuti al Servizio Materiale e Trazione facendo riferimento alla sua lettera T.V. 414/25472/4141130 del 3-XII-38, e per norma, all'Ufficio Circolazione Veicoli di Roma.

(7) Devono essere spediti con lettera di porto in servizio alle Officine Casaralta di Bologna C.le. La stazione di Bologna C.le comunicherà i numeri di servizio dei carri consegnati alle nominate Officine al Servizio Materiale e Trazione, con riferimento alla lettera T.V. 414/26265/4141127 del 12-12-38, e per norma all'Ufficio Circolazione Veicoli di Roma.

*Distribuita agli agenti delle classi 5, 9, 11, 30, 32, 36, 37 e 38.*

**Comunicazioni :**

**Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.**


LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licita- zione privata T. P. Trattat- tiva privata A. C. Ap- palto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssi- mativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Manutenzione armamento linee Trieste C. M.-Erpelle-Divaccia-Pola e Canfarano Rovigno.	L. P.	Ore 18 del 19 giug. 1939-XVII	895.000	Sezione Lavori Trieste
Consolidamento viadotto chilometro 126+525/624 linea Roma-Sulmona.	L. P.	Ore 18 del 19 giug. 1939-XVII	92.000	Sezione Lavori Roma
Revisione meccanica binario dispari fra Orte e Fara Sabina.	L. P.	Ore 18 del 19 giug. 1939-XVII	470.000	Sezione Lavori Roma
Manutenzione armamento linea Campiglia Piombino.	L. P.	Ore 12 del 19 giug. 1939-XVII	120.000	Sezione Lavori Firenze
Costruzione sottovia ponte Cataratti fra Camaro e Messina scalo.	L. P.	Ore 18 del 19 giug. 1939-XVII	125.000	Sezione Lavori Palermo
Impianto binario tronco fermata S. Marco Piana.	L. P.	Ore 12 del 19 giug. 1939-XVII	50.000	Sezione Lavori Palermo
Impianto cabina elettrica trasformazione stazione di Roma Ostiense.	A. C.	Ore 12 del 19 giug. 1939-XVII	—	Ufficio I. E. S. Roma
Lavori raccordo stabilimento Carraresi con stazione di Massa Carrara.	L. P.	Ore 12 del 20 giug. 1939-XVII	37.700	Sezione Lavori Firenze
Manutenzione armamento linea Aulla Equi Terme.	L. P.	Ore 12 del 20 giug. 1939-XVII	102.000	Sezione Lavori Firenze
Fornitura cabine A. C. E. tratto Francavilla Montenero.	L. P.	Ore 12 del 20 giug. 1939-XVII	350.000	Ufficio I. E. S. Ancona
Fornitura cabine A. C. E. tratto Varano Monte Silvano.	L. P.	Ore 12 del 20 giug. 1939-XVII	220.000	Ufficio I. E. S. Ancona
Manutenzioni parchi a Novi Arquata.	L. P.	Ore 18 del 21 giug. 1939-XVII	400.500	Sezione Lavori Genova
Condotta Acqua potabile case cantoniera fra gallerie Peloritana e Rometta.	L. P.	Ore 18 del 21 giug. 1939-XVII	329.100	Sezione Lavori Palermo

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licita- zione privata T. P. Tratta- tiva privata A. C. Ap- palto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssi- mativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Fornitura cabine ferro per A.C.E. in 12 stazioni della linea Palermo Messina.	L. P.	Ore 18 del 21 giug. 1939-XVII	224.000	Sezione Lavori Palermo
Fornitura mc. 8000 di pietrisco.	L. P.	Ore 12 del 21 giug. 1939-XVII	-	Sezione Lavori Firenze
Manutenzione armamento linea Vezzano Ja Spezia.	L. P.	Ore 12 del 21 giug. 1939-XVII	293.000	Sezione Lavori Firenze
Estensione servizio merci stazio- ne di Ferrania.	L. P.	Ore 18 del 21 giug. 1939-XVII	64.000	Sezione Lavori Torino
Costruzione fabbricato ad uso sot- tostazione elettrica ad Apuania.	L. P.	Ore 18 del 21 giug. 1939-XVII	565.000	Servizio Lavori Roma
Manutenzione binario corsa linea Udine Tarvisio,	L. P.	Ore 12 del 22 giug. 1939-XVII	335.000	Sezione Lavori Trieste
Costruzione rimessa automotrici staz. Pisa C.le.	L. P.	Ore 12 del 22 giug. 1939-XVII	456.000	Sezione Lavori Milano
Manutenzione armamento linea Treviso Portogruaro.	L. P.	Ore 18 del 22 giug. 1939-XVII	210.000	Sezione Lavori Venezia
Manutenzione armamento linea Sacile Pinzano.	L. P.	Ore 18 del 22 giug. 1939-XVII	237.000	Sezione Lavori Venezia
Manutenzione orologi linee 1° lot- to Comp.to di Bari.	L. P.	Ore 12 del 22 giug. 1939-XVII	6.264	Sezione Lavori Bari
Sistemazione impianto staz. Quar- to d' Mille in dipendenza co- struzione nuovo F. V.	L. P.	Ore 18 del 23 giug. 1939-XVII	141.050	Sezione Lavori Genova
Lavori terra murari per allaccia- mento doppio binario linea bac- cino Vitt. Em. III con linea Ba- stioni.	L. P.	Ore 18 del 23 giug. 1939-XVII	2.000.000	Sez. Spec. Lavori Genova
Impermealizzazione copertura ma- gazzini merci P. V. stazione di Bologna.	L. P.	Ore 18 del 26 giug. 1939-XVII	275.000	Sezione Lavori Bologna
Costruzione fabbricato dormitorio personale stazione di Terranova.	L. P.	Ore 12 del 26 giug. 1939-XVII	444.000	Delegaz. Lavori Cagliari
Impianto po.to incrocio fra Tag- gia e S. Remo (lavori terra e murari).	L. P.	Ore 18 del 26 giug. 1939-XVII	270.000	Sez. Spec. Lavori Genova

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
-	-	Apparecchi regolazione e variazione timoneria freno Breda .	L. P.	27.6.1939 A. XVII	Servizio Approvvigionamenti. Sezione 7 <sup>a</sup> .
mc.	190	Legname faggio naturale ed evaporato . . . . .	L. P.	27.6.1939 A. XVII	Id. Sez. 4 <sup>a</sup> .
Kg.	2,800	Gomma in fogli . . . . .	T. P.	27.6.1939 A. XVII	Id. Sezione 7 <sup>a</sup>
ml.	11,000	Tubi di gomma e tela . . . . .	L. P.	18.7.1939 A. XVII	Id. Sezione 7 <sup>a</sup>

*Il Direttore Generale*  
**VELANI**










**Comunicazioni :**

**Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.**

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licita- zione privata T. P. Tratta- tiva privata A. C. Ap- palto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approsi- mativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Manutenzione armamento linea Treviso-Calalzo.	L. P.	Ore 18 del 27 giugno 1939-XVII	143.400	Sezione Lavori Venezia
Manutenzione armamento linea Treviso-Calalzo fra Km. 54 + 280 e 84 + 440.	L. P.	Ore 18 del 27 giugno 1939-XVII	195.600	Sezione Lavori Venezia
Allacciamento fogna cittadina con scarichi case ferroviari a Li- vorno.	L. P.	Ore 12 del 27 giugno 1939-XVII	44.000	Sezione Lavori Firenze
Impianto fascio binari deposito materiali treni viaggiatori sta- zione Taggia.	L. P.	Ore 18 del 27 giugno 1939-XVII	350.000	Sezione Spec. Lavori Genova
Manutenzione armamento tronco di sorveglianza di Milano Sml- stamento 2°.	L. P.	Ore 18 del 27 giugno 1939-XVII	1.070.000	Sezione Lavori Milano
Manutenzione armamento tronco sorveglian. Milano Lamb.	L. P.	Ore 18 del 27 giugno 1939-XVII	631.000	Sezione Lavori Milano
Manutenzione armamento tronco Priverno-Terracina.	L. P.	Ore 18 del 27 giugno 1939-XVII	119.600	Sezione Lavori Roma
Manutenzione armamento tratto Ronciglione-Orte.	L. P.	Ore 18 del 27 giugno 1939-XVII	176.900	Sezione Lavori Roma
Lavori per eliminare stillicidi gal- lerie Rampa Trieste C. M. Villa Opicina dipendenza elettrica zione.	L. P.	Ore 12 del 29 giugno 1939-XVII	395.000	Sezione Lavori Trieste
Lavori terra per impianto fascio di binari località S. Bernardo fra Ospedaletti e S. Remo.	L. P.	Ore 18 del 30 giugno 1939-XVII	4.070.000	Sezione Spec. Lavori Genova
Manutenzione armamento fra Km. 0 + 000 e 75 + 836 linea Fog- gia-Manfredonia.	L. P.	Ore 12 del 30 giugno 1939-XVII	148.000	Sezione Lavori Bari
Sistemazione piazzali staz. Monte- catini Trme.	L. P.	Ore 12 del 29 giugno 1939-XVII	74.100	Sezione Lavori Firenze

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	1.000	Tiranti a triangolo per il freno dei veicoli.	L. P.	4.7.1939 A. XVII	Servizio Approvvigionamenti. Sezione 7 <sup>a</sup> .
—	—	Spessori di bronzo fusi grezzi per boccole locomotive.	L. P.	4.7.1939 A. XVII	Id. Sezione 7 <sup>a</sup>
—	—	Bielle per locomotive . . . . .	L. P.	4.7.1939 A. XVII	Id. Sezione 7 <sup>a</sup>
N.	152.300	Zoccoli di ghisa per freni e numero 65.000 soole per detti (Trasform.).	L. P.	4.7.1939 A. XVII	Id. Sezione 7 <sup>a</sup>

*Il Direttore Generale*  
**VELANI**



**Comunicazioni :**

**Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.**

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Una gru a ponte da 15 Tonn. per la Squadra Rialzo di Bolzano.	A. C.	22 luglio 1939-XVII	—	Servizio Materiale e Traz. - Off. II-A. Sez. 7 <sup>a</sup> - Firenze
Manutenzione armamento tratto linea Barletta-Spinazzola.	L. P.	Ore 12 del 5 luglio 1939-XVII	263.239	Sezione Lavori Bari
Manutenzione armamento tratto linea Rocchetta S. A. Lacedonia Gioia del Colle.	L. P.	Ore 12 del 6 luglio 1939-XVII	336.000	Sezione Lavori Bari
Manutenzione armamento linee Cuneo-Mondovì Bastia-Ceva.	L. P.	Ore 18 del 5 luglio 1939-XVII	420.000	Sezione Lavori Torino
Manutenzione pulizia lubrificazione deviatori stazioni Milano C. e Milano Smist.	L. P.	Ore 12 del 5 luglio 1939-XVII	480.000	Sezione Lavori Milano
Manutenzione armamento linea Ventimiglia-Piena.	L. P.	Ore 18 del 5 luglio 1939-XVII	125.000	Sezione Lavori Torino
Manutenzione armamento linea Cantalupo-Castagnole.	L. P.	Ore 18 del 5 luglio 1939-XVII	280.000	Sezione Lavori Torino
Manutenzione armamento linea Castagnole Cavallermaggiore.	L. P.	Ore 18 del 6 luglio 1939-XVII	310.000	Sezione Lavori Torino
Manutenzione armamento fra i Km. 12 + 709 e 26 + 062 linea Camposampiero Montebelluna e 1 + 516 e 17 + 918 linea Montebelluna-Susegana.	L. P.	Ore 18 del 6 luglio 1939-XVII	175.400	Sezione Lavori Venezia
Manutenzione armamento fra i Km. 8 + 232 e 29 + 100 linea Treviso-Calalzo; 26 + 0,62 e 27 + 791 linea Camposampiero-Montebelluna e 0+520 e 1+516 linea Montebelluna-Susegana.	L. P.	Ore 18 del 6 luglio 1939-XVII	137.600	Sezione Lavori Venezia
Manutenzione armamento linea Valenza-Olevano.	L. P.	Ore 18 del 6 luglio 1939-XVII	400.000	Sezione Lavori Torino

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Sistemazione massicciata deviatori e binari alcuni tratti linea Bologna-Verona.	L. P.	Ore 18 del 6 luglio 1939-XVII	1.322.000	Sezione Lavori Bologna
Revisione generale ml. 34300 binario fra Posto blocco galleria Cattolica e stazione Senigallia.	L. P.	Ore 18 del 7 luglio 1939-XVII	250.000	Sezione Lavori Ancona
Manutenzione armamento linea Taranto-Brindisi fra 1 chilometri 38 + 659 e 65 + 905.	L. P.	Ore 12 dell'11 luglio 1939-XVII	760.000	Sezione Lavori Bari
Manutenzione armamento linea Gioia del Colle-Taranto fra Km. 53 + 483 e 110,520.	L. P.	Ore 12 del 7 luglio 1939-XVII	334.000	Sezione Lavori Bari
Manutenzione armamento linea Rocchetta S. A.-Lacedonia fra Km. 0 + 982 e 55 + 700.	L. P.	Ore 12 del 12 luglio 1939-XVII	278.000	Sezione Lavori Bari
Fornitura in opera 46 montacarichi elettrici nuovo FV. stazione Roma Termini.	A. C.	Ore 12 del 12 luglio 1939-XVII	—	Ufficio I.E.S. Roma
Costruzione fabbricato case ferroviari stazione Rosarno.	L. P.	Ore 12 del 12 luglio 1939-XVII	213.480	Servizio Lavori Reggio Calabria
Costruzione fabbricati e dipendenze nuova stazione di Roma Tiburtina.	L. P.	Ore 18 del 14 luglio 1939-XVII	26.250.000	Sezione Lavori Roma
Manutenzione armamento linea Cerignola Campagna-Cerignola Città fra Km. 0+428 e 7+107.	L. P.	14 luglio 1939-XVII	30.280	Sezione Lavori Bari
Rinnovamento ml. 28.000 binario linea Padova-Venezia Mestre.	L. P.	Ore 18 del 14 luglio 1939-XVII	610.000	Sezione Lavori Sede

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Morsetti diversi per T. R. . . .	T. P.	9.7.1939 A. XVII	Servizio Approv- vigionamenti - Sezione 8 <sup>a</sup> -A
N.	1.50	Valvole per sciacquoni delle ri- tirate delle carrozze.	L. P.	11.7.1939 A. XVII	Id. Sezione 7 <sup>a</sup>
ml.	140.000	Catena calibrata di ferro RA-2	L. P.	11.7.1939 A. XVII	Id. Sezione 8 <sup>a</sup>
—	—	Equipaggiamenti metallici per linee primarie.	T. P.	12.7.1939 A. XVII	Id. Sezione 8 <sup>a</sup> -A

*Il Direttore Generale*  
**VELANI**













LEGATORIA DI LIBRI  
GRAZIANI  
ROMA  
V. del Filippini N. 7



